



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



**SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**  
**Facoltà di Scienze Politiche**  
Dipartimento di Teoria dello Stato

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**  
**Facultad de Derecho**  
Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica

**Dottorato in**  
**Ordine internazionale e diritti umani**

**Doctorado en**  
**Derecho internacional público**

**XXIII Ciclo**

**Programa de doctorado en**  
**Derecho y Ciencia Política**

**Coordinatore:**  
**Prof.ssa Lina Panella**

**Director:**  
**Prof. Antonio Remiro Brotóns**

**IL REGIME AGGRAVATO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI**  
**STATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE**

**Dottoranda:**  
**Dott.ssa Diana Di Pietro**

**a.a.: 2010-2011**

**Tutor:**  
**Prof. Claudio Zanghì**

**Director:**  
**Prof. Antonio Remiro Brotóns**



# INDICE

INTRODUZIONE.....	7
<b>CAPITOLO PRIMO. EVOLUZIONE DOTTRINALE DELLA NOZIONE DI RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI E PARALLELA DELINEAZIONE, ALL'INTERNO DI QUEST'ULTIMA, DEGLI ELEMENTI DI UN REGIME AGGRAVATO.....</b>	<b>15</b>
<b>1. La nozione di responsabilità internazionale.....</b>	<b>15</b>
<b>2. La responsabilità degli Stati nella dottrina internazionalistica delle origini .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Il diciannovesimo secolo .....</b>	<b>26</b>
<b>4. La responsabilità degli Stati nella dottrina della prima metà del XX secolo.....</b>	<b>37</b>
<b>4.1. <i>Dionisio ANZILOTTI</i>.....</b>	<b>37</b>
<b>4.2. <i>Karl STRUPP</i>.....</b>	<b>43</b>
<b>4.3. <i>Hersch LAUTERPACHT</i>.....</b>	<b>45</b>
<b>4.4. <i>Roberto AGO</i>.....</b>	<b>48</b>
<b>5. Elementi di un regime aggravato della responsabilità internazionale degli Stati nella tradizione dottrinale.....</b>	<b>56</b>
<b>CAPITOLO SECONDO. LA CODIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI E L'ELABORAZIONE DELLA CATEGORIA DEI “CRIMINI INTERNAZIONALI” .....</b>	<b>73</b>
<b>1. I primi tentativi di codificazione della responsabilità internazionale degli Stati .....</b>	<b>73</b>
<b>2. Il processo di codificazione nell'ambito delle Nazioni Unite .....</b>	<b>77</b>
<b>3. Francisco V. GARCÍA AMADOR .....</b>	<b>81</b>
<b>4. Roberto AGO e la nascita della categoria dei “crimini internazionali” .....</b>	<b>85</b>

<i>4.1. La nomina di AGO come Special Rapporteur</i> .....	85
<i>4.2. I “crimini internazionali”</i> .....	88
<i>4.3. L’adozione della distinzione tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali” da parte delle Commissione di diritto internazionale: l’art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali</i> .....	98
<i>4.4. Il regime di responsabilità applicabile ai “crimini internazionali” nell’iniziale dibattito in Commissione</i> .....	105
<i>4.5. Le posizioni dei membri della Sesta Commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in merito all’art. 19</i> .....	115

**CAPITOLO TERZO. IL REGIME AGGRAVATO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI NELL’OPERA DI CODIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE .....** 121

<b>1. Willem RIPHAGEN</b> .....	121
<i>1.1. Le eccezioni al carattere bilaterale della relazione giuridica derivante da un illecito internazionale</i> .....	122
<i>1.2. L’esistenza di molteplici regimi autosufficienti di responsabilità internazionale</i> .....	125
<i>1.3. Lo specifico sottosistema giuridico dei “crimini internazionali”</i> .....	126
<b>2. Gaetano ARANGIO-RUIZ</b> .....	141
<i>2.1. Classificazione delle conseguenze giuridiche di un illecito internazionale</i> .....	142
<i>2.2. Le conseguenze, nell’ambito della responsabilità internazionale, dell’esistenza di obblighi erga omnes</i> .....	144
<i>2.3. Aspetti peculiari del regime di responsabilità per “crimini internazionali” rispetto a quello derivante dalle violazioni “ordinarie” di obblighi erga omnes</i> .....	151
<i>2.4. Il sistema delle Nazioni Unite rispetto alle conseguenze giuridiche dei “crimini internazionali”</i> .....	156
<i>2.5. Aspetti critici connessi alla reazione a un “crimine internazionale”</i> .....	161
<i>2.6. Le proposte dello Special Rapporteur per un regime aggravato della responsabilità internazionale</i> .....	169
<i>2.6.1. L’aspetto normativo delle conseguenze giuridiche di un “crimine internazionale”</i> .....	171
<i>2.6.2. L’aspetto istituzionale delle conseguenze giuridiche di un “crimine internazionale”</i> .....	180

<b>3. Il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali adottato in prima lettura nel 1996.....</b>	<b>201</b>
--	------------

<b>CAPITOLO QUARTO. NORME PRIMARIE CUI È COLLEGATA L'APPLICAZIONE DI UN REGIME AGGRAVATO DI RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE: PROFILI TEORICI .....</b>	<b>121</b>
--	------------

<b>1. Le norme di <i>ius cogens</i> .....</b>	<b>205</b>
<i>1.1. Origini della nozione di diritto cogente.....</i>	<i>210</i>
<i>1.2. Lo <i>ius cogens</i> nella giurisprudenza internazionale.....</i>	<i>213</i>
<i>1.3. Alcuni aspetti giuridici dello <i>ius cogens</i> nel dibattito dottrinale: tesi a confronto .....</i>	<i>222</i>
<b>2. Gli obblighi <i>erga omnes</i> .....</b>	<b>231</b>
<b>3. Alcuni elementi costitutivi della nozione di “crimini internazionali” .....</b>	<b>237</b>
<i>3.1. Le “circostanze aggravanti” di un illecito internazionale derivanti da un esame critico delle diverse fattispecie contenute nel par. 3 dell’art. 19.....</i>	<i>239</i>
<i>3.2. Qualche precisazione sul rapporto giuridico intercorrente tra norme di <i>ius cogens</i>, obblighi <i>erga omnes</i> e “crimini internazionali” .....</i>	<i>247</i>

<b>CAPITOLO QUINTO. IL REGIME AGGRAVATO DI RESPONSABILITÀ NEL PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI PER ILLECITI INTERNAZIONALI DEL 2001 .....</b>	<b>205</b>
--	------------

<b>1. Il nuovo Special Rapporteur: James CRAWFORD .....</b>	<b>253</b>
<i>1.1. La nozione di “crimini internazionali” e la questione del regime aggravato di responsabilità degli Stati.....</i>	<i>253</i>
<i>1.2. Conseguenze, nell’ambito del diritto generale della responsabilità degli Stati, di violazioni massicce di obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso .....</i>	<i>268</i>
<b>2. Il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali del 2001 .....</b>	<b>291</b>

<i>2.1. Le norme del Progetto di articoli del 2001 idonee a configurare un regime aggravato di responsabilità internazionale.....</i>	<b>293</b>
<b>3. Il regime aggravato di responsabilità internazionale derivante dal Progetto di articoli del 2001 .....</b>	<b>299</b>
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>311</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>317</b>

## INTRODUZIONE

L'adozione, in seconda lettura (9 agosto 2001), del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illecito internazionale da parte della Commissione di diritto internazionale ha segnato il momento conclusivo di un complesso processo di codificazione, durato quasi cinquant'anni. L'accoglienza positiva riservata al Progetto nel suo insieme non ha, però, riguardato allo stesso modo la disciplina di uno degli aspetti più controversi della materia, quello concernente l'individuazione di un regime speciale (cosiddetto "aggravato") di responsabilità, quale conseguenza della commissione di illeciti internazionali considerati di particolare gravità dalla comunità internazionale nel suo complesso.

Il presente lavoro, suddiviso in cinque capitoli, si propone di esaminare i punti più controversi del regime aggravato di responsabilità contenuto nel Progetto di articoli adottato nel 2001, alla luce delle pertinenti opinioni della dottrina, della prassi giurisprudenziale e, ovviamente, dei lavori svolti nell'ambito della Commissione di diritto internazionale.

Nel primo capitolo, viene, anzitutto, precisato il significato della nozione di responsabilità internazionale degli Stati, facendo riferimento alle modifiche che esso ha conosciuto nel corso dei secoli, a seconda delle fasi che hanno caratterizzato l'evoluzione del diritto internazionale. Se è vero, infatti, che quello della responsabilità degli Stati rappresenta uno dei temi più classici di tale diritto, il variare dei suoi elementi costitutivi, rintracciabile nelle opere della dottrina, finisce per coincidere con l'affermazione del diritto internazionale in quanto disciplina autonoma rispetto al diritto naturale.

In particolare, nel sottolineare il passaggio cruciale costituito dall'attestarsi di una concezione multilaterale della responsabilità internazionale a scapito di una esclusivamente bilaterale, si intende dimostrare come la dottrina classica (e persino quella menzionata a esempio di quest'ultima concezione) abbia ammesso, più o meno intenzionalmente, la possibilità di individuare illeciti di particolare gravità e di farne discendere uno speciale regime di responsabilità, ovvero abbia delineato i caratteri di due degli elementi che in seguito sarebbero stati considerati come tipici del regime aggravato della responsabilità internazionale degli Stati: la legittimazione a reagire in capo a Stati diversi da quello direttamente leso, fino a configurare una reazione da parte

di tutti i soggetti dell'ordinamento internazionale; la facoltà di infliggere sanzioni aventi intento punitivo o afflittivo.

Considerata l'origine consuetudinaria della maggioranza delle norme sulla responsabilità internazionale, viene avanzata, inoltre, l'ipotesi dell'esistenza di un carattere parimenti consuetudinario per alcuni aspetti degli elementi costitutivi del regime aggravato, tenuto conto del costante riferimento alla prassi internazionale da parte delle rilevanti opere della dottrina.

La ricostruzione critica delle vicende che hanno segnato la storia della codificazione in materia di responsabilità internazionale degli Stati, con specifico riferimento al regime aggravato, è oggetto dei capitoli secondo e terzo, dedicati, rispettivamente, all'individuazione di una categoria di "norme primarie" (istitutive, cioè, di diritti e obblighi sul piano internazionale), dalla cui violazione discende l'applicazione di un regime aggravato di responsabilità degli Stati, fino all'elaborazione della categoria dei "crimini internazionali" da parte di Roberto AGO; e alla definizione dei caratteri veri e propri di tale regime aggravato nell'opera di codificazione della Commissione di diritto internazionale, fino all'adozione in prima lettura del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali, nel 1996.

Il secondo capitolo, dopo aver dato conto dei tentativi di codificazione portati avanti nell'ambito di organizzazioni internazionali, a carattere regionale e universale, nonché di quelli proposti da istituzioni private, si concentra su quello condotto nell'ambito della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite. A partire dalla prima sessione dei suoi lavori (1949), la Commissione ha incluso il tema della responsabilità degli Stati tra quelli che avrebbero dovuto formare oggetto di codificazione, pur senza riconoscere ad esso un carattere prioritario.

Nello specifico, vengono presi in esame i lavori di Francisco V. GARCÍA AMADOR (che ha elaborato, dal 1956 al 1961, sei Rapporti) e di Roberto AGO (che ha esaminato il tema della responsabilità degli Stati dal 1969 al 1980, presentando alla CDI otto Rapporti). Se, rispetto all'istituzione di un regime aggravato di responsabilità internazionale, il contributo offerto da GARCÍA AMADOR appare poco significativo (essendosi, il *Rapporteur*, concentrato sul tema della responsabilità dello Stato per danni causati agli stranieri e alla loro proprietà, cioè, sull'insieme delle norme internazionali sostanziali della protezione diplomatica), non altrettanto può dirsi riguardo a Roberto AGO, cui si deve l'elaborazione della categoria giuridica dei "crimini internazionali" (accolta dalla Commissione con l'adozione, nel 1976, dell'art. 19 del Progetto di



articoli). Tale categoria viene distinta da quella dei “delitti internazionali”, in quanto concernente la violazione grave di norme essenziali per la comunità internazionale nel suo complesso, con l’esito che, nella tesi di AGO, essa determina l’applicazione di un regime speciale di responsabilità, le cui conseguenze sono più gravi rispetto a quelle derivanti dalla commissione di un semplice “delitto internazionale”.

Proprio l’individuazione dei caratteri di tale regime aggravato di responsabilità è l’obiettivo dell’opera dei due successivi *Rapporteurs* (Willem RIPHAGEN, cui si deve la redazione di sette Rapporti, dal 1980 al 1986, e Gaetano ARANGIO-RUIZ, che ha presentato, nel periodo dal 1988 al 1996, otto Rapporti), impegnati nell’elaborazione della seconda parte dei *Draft Articles* (riguardante il contenuto, le forme e i gradi della responsabilità internazionale). Ai lavori di RIPHAGEN e di ARANGIO-RUIZ (e, in particolare, alle loro proposte di codificazione delle forme di reazione agli illeciti rientranti nella categoria dei “crimini internazionali”) è dedicato il terzo capitolo. Per quanto concerne le proposte avanzate da RIPHAGEN, si è inteso sottolinearne l’aspetto più singolare, riguardante la conduzione alle estreme conseguenze della tesi relativa all’esistenza di differenti regimi di responsabilità internazionale, con il riconoscimento di una molteplicità di regimi autosufficienti. Secondo tale interpretazione, dunque, il diritto internazionale non è basato su un solo sistema giuridico, bensì su una varietà di sottosistemi strettamente interrelati, ciascuno dei quali, nel proprio ambito, presenta regole “primarie” e regole “secondarie” tra loro pressoché inseparabili: ad ogni norma recante un obbligo internazionale, infatti, ne corrisponde un’altra che disciplina l’illecito derivante dalla sua violazione e le conseguenze di quest’ultima (norma “secondaria”), la quale, a sua volta, prevede i metodi di attuazione della responsabilità (norma “terziaria”), con il risultato che cercare di stabilire regole generali applicabili a tutte le norme primarie diviene difficile, o persino impossibile. Si ricorda, quindi, l’importanza del ruolo che il *Rapporteur* riconosce alla comunità internazionale nel suo complesso (e alle Nazioni Unite, in quanto espressione “organizzata” di tale comunità) nell’applicazione concreta del regime aggravato di responsabilità internazionale.

Per quanto attiene alle proposte avanzate da Gaetano ARANGIO-RUIZ, si evidenzia come esse siano fondate sulla necessità di tener conto, nell’elaborazione degli articoli riguardanti, rispettivamente, il regime di responsabilità applicabile ai “crimini internazionali” e quello derivante dai “delitti internazionali”, delle differenze giuridiche che caratterizzano ciascuna categoria di illeciti internazionali. In particolare, secondo il *Rapporteur*, occorre distinguere e, conseguentemente, trattare separatamente, almeno

due insiemi di conseguenze giuridiche: da una parte, i diritti e gli obblighi relativi alle varie forme di riparazione e alla cessazione della condotta illecita; dall'altra, i diritti, o, più precisamente, le "facoltà" di uno o più Stati lesi di ricorrere a misure volte ad assicurare la riparazione dell'illecito (e la sua cessazione), o a infliggere una punizione, ovvero a entrambi gli obiettivi contemporaneamente. Se i principali aspetti caratteristici del pensiero di ARANGIO-RUIZ sono costituiti, in primo luogo, dal rifiuto di considerare il meccanismo di sicurezza collettiva, previsto dal Capitolo VII della Carta, come sistema per realizzare un regime aggravato di responsabilità, e, in secondo luogo, dalla convinzione che l'attuazione di qualsiasi regime aggravato di responsabilità richieda un previo accertamento giurisdizionale, sia della natura della violazione commessa, sia della legittimità delle forme di reazione, non è possibile ignorare le proposte cosiddette "istituzionali" del *Rapporteur*, che costituiscono, senza dubbio, la parte più originale del suo contributo alla definizione di un regime aggravato di responsabilità internazionale. ARANGIO-RUIZ, basandosi sui limiti derivanti dai rispettivi caratteri dei tre organi principali delle Nazioni Unite (da un lato, infatti, l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza presentano una natura troppo politica per poter svolgere la funzione giurisdizionale di determinare l'esistenza e l'imputabilità di un "crimine internazionale"; dall'altro lato, la Corte internazionale di giustizia, pur essendo fornita della necessaria potestà giurisdizionale, non possiede l'altrettanto indispensabile competenza specifica), individua una soluzione derivata dalla combinazione dell'elemento politico con quello giurisdizionale. Tale soluzione prevede un accertamento politico preliminare, da parte dell'Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza, delle dichiarazioni dello Stato o degli Stati che lamentano l'avvenuta commissione di un "crimine internazionale" (al fine di determinare se la situazione sia tanto grave da giustificare la seria preoccupazione della comunità internazionale), cui far seguire un eventuale coinvolgimento della Corte internazionale di giustizia nella sua funzione contenziosa.

Dopo aver ricostruito le proposte avanzate alla Commissione di diritto internazionale dagli *Special Rapporteurs* RIPHAGEN e ARANGIO-RUIZ, il capitolo si chiude con l'analisi del regime aggravato di responsabilità internazionale contenuto nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati adottato in prima lettura dalla Commissione di diritto internazionale, nel 1996.

Rimandando al capitolo quinto la considerazione del contributo dell'ultimo *Special Rapporteur* sul tema della responsabilità internazionale degli Stati, James CRAWFORD

(che, dal 1998 al 2001, ha sottoposto alla Commissione di diritto internazionale quattro Rapporti) e la valutazione del regime aggravato di responsabilità degli Stati contenuto nel Progetto di articoli adottato in seconda lettura dalla Commissione nel 2001, il quarto capitolo è riservato all'analisi delle norme primarie, cui è collegata l'applicazione di un regime aggravato di responsabilità degli Stati: lo *ius cogens*, le norme produttive di obblighi *erga omnes* e i "crimini internazionali", ex art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati adottato dalla CDI nel 1976.

L'origine delle norme imperative (incluse nell'ambito del diritto positivo grazie all'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969) è rintracciabile nel diritto romano, precisamente nella distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, in funzione dell'inammissibilità di deroghe a quest'ultimo tramite accordi conclusi tra le parti. Dopo una ricognizione del riferimento allo *ius cogens* nella giurisprudenza internazionale, vengono approfondite le tre principali teorie sorte dal dibattito dottrinale sulle norme imperative: per la maggioranza della dottrina, tali norme avrebbero la funzione di tutelare i valori superiori dell'ordinamento internazionale, relativi al c.d. "ordine pubblico internazionale", svolgendo, dunque, un importante ruolo nell'ambito della responsabilità degli Stati; per un'altra parte della dottrina, l'inderogabilità costituirebbe il solo effetto delle norme di *jus cogens*, le quali opererebbero esclusivamente nel campo della validità degli atti giuridici; secondo una terza posizione, infine, tali norme tutelerebbero sia principi di struttura delle relazioni tra Stati, sia valori essenziali della comunità internazionale, determinando, a seconda dei casi, l'invalidità degli atti contrastanti, la loro illiceità, ovvero entrambi gli effetti.

L'esame degli obblighi *erga omnes* (la cui prima definizione risale, come è noto, all'*obiter dictum* contenuto nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Barcelona Traction* del 1970) consente di sottolineare come essi si riferiscano a quelle ipotesi in cui un singolo Stato veda violato un proprio diritto essenziale, al quale, in ragione della sua importanza, si aggiunga l'interesse giuridico degli altri Stati a tutelarlo. Si ribadisce, in tal modo, che gli obblighi *erga omnes* sono obblighi il cui adempimento è esigibile da parte di tutti gli Stati, agenti *uti universi*, poiché scopo primario delle norme che li prevedono è quello di tutelare interessi generali della comunità internazionale.

La stessa formulazione letterale dell'art. 19 sembra indicare le due condizioni fondamentali per l'esistenza di un "crimine internazionale": il carattere essenziale del contenuto della norma violata e la gravità della violazione stessa (un'ulteriore

condizione viene, da alcuni, individuata nel riconoscimento di un fatto illecito in quanto “crimine internazionale” da parte della comunità internazionale nel suo complesso).

L’indagine svolta sulle nozioni di norme di *ius cogens*, di obblighi *erga omnes* e di “crimini internazionali” (ex art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali) consente, quindi, di trarre alcune conclusioni sul rapporto giuridico intercorrente tra le suddette nozioni. Mentre si dimostra come le prime due nozioni godano di un significato autonomo, espressione di un autonomo ruolo nell’ambito dell’ordinamento internazionale, si afferma contestualmente che una violazione configura un “crimine internazionale” non solo qualora riguardi un obbligo *erga omnes*, bensì qualora presenti un carattere di particolare gravità.

Come già anticipato, il quinto e ultimo capitolo, dopo aver dato conto delle principali proposte contenute nei Rapporti presentati dallo *Special Rapporteur* CRAWFORD (sottolineando, in particolare, l’atteggiamento critico mostrato da quest’ultimo, sin dall’inizio del suo lavoro, sia verso la nozione stessa di “crimini internazionali”, sia sulle conseguenze specifiche collegate a questi ultimi), si concentra sulla valutazione del regime aggravato di responsabilità internazionale contenuto nel Progetto di articoli adottato nel 2001.

In effetti, gli aspetti critici connessi alle pertinenti disposizioni del Progetto di articoli sono (non solo sotto il profilo teorico) davvero numerosi: la scomparsa definitiva della categoria dei “crimini internazionali”; la sostituzione del riferimento alle gravi violazioni di obblighi *erga omnes* con quello alle gravi violazioni di norme imperative del diritto internazionale; l’eliminazione delle disposizioni volte a configurare un vero e proprio regime aggravato di responsabilità internazionale; l’abbandono di ogni soluzione destinata a definire il rapporto tra il regime della responsabilità degli Stati e il ruolo delle Nazioni Unite nello stesso ambito (il confronto tra l’art. 39 del Progetto provvisorio di articoli del 1996 e l’articolo 59 del Progetto definitivo mostra, infatti, come si sia deciso di lasciare impregiudicata qualunque possibilità).

Alla luce di tali valutazioni critiche, le considerazioni finali si prefiggono di chiarire se, e in quale misura, il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati per illeciti internazionali del 2001 possa rappresentare realmente un punto di arrivo per la definizione, nell’ambito del diritto internazionale, dei caratteri propri di un efficace regime aggravato di responsabilità, ovvero tale Progetto non rappresenti, piuttosto, un compromesso, dettato dalla volontà di non urtare la suscettibilità degli Stati, desiderosi,

più che mai, di non vedersi ridurre alcune prerogative direttamente connesse alla loro sovranità.



# CAPITOLO PRIMO. EVOLUZIONE DOTTRINALE DELLA NOZIONE DI RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI E PARALLELA DELINEAZIONE, ALL'INTERNO DI QUEST'ULTIMA, DEGLI ELEMENTI DI UN REGIME AGGRAVATO

## 1. LA NOZIONE DI RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

Quello della responsabilità internazionale rappresenta, senza dubbio, uno dei temi più classici del diritto internazionale; esso, infatti, “[...] *est sans aucun doute au cœur même du droit international et il n’est pas facile d’expliquer le mystère que constitue la mise en jeu de la responsabilité des personnes souveraines que sont les États*”.<sup>1</sup> Per questo motivo, la definizione della relativa nozione è stata al centro di una complessa evoluzione, che ne ha profondamente modificato i caratteri distintivi.

Ebbene, una prima e più immediata definizione di responsabilità internazionale è quella secondo cui “[e]l régimen de la responsabilidad abarca el conjunto de reglas que regulan las consecuencias de conductas lesivas a lo prescrito”,<sup>2</sup> con riferimento, dunque, alle norme concernenti “le conseguenze giuridiche della violazione, da parte di un soggetto internazionale, di obblighi ad esso incombenti”,<sup>3</sup> ovvero al “[...] complesso delle conseguenze che si ricollegano al verificarsi della violazione di una norma giuridica internazionale”,<sup>4</sup> o, ancora, all’insieme delle “[...] conseguenze di un fatto illecito internazionale, cioè a dire la situazione giuridica o il complesso delle situazioni giuridiche che il diritto internazionale collega al verificarsi di un fatto di tal natura”.<sup>5</sup>

Tali definizioni, che hanno, senza dubbio, il merito di individuare con chiarezza l’ambito in cui operano le norme sulla responsabilità internazionale degli Stati, sono incentrate, tuttavia, non tanto sul contenuto specifico delle situazioni giuridiche

---

<sup>1</sup> PELLET, A., *La codification du droit de la responsabilité internationale: tâtonnements et affrontements*, in BOISSON DE CHAZOURNES, L.; GOWLLAND-DEBBAS, V., (EDS.), *The International Legal System in quest of Equity and Universality. L’ordre juridique international, un système en quête d’équité et d’universalité*. Liber Amoricum Georges Abi-Saab, The Hague/London/Boston, 2001, pp. 285-304, p. 286.

<sup>2</sup> REMIRO BROTONS, A., *Derecho internacional*, Valencia, 2007, p. 739.

<sup>3</sup> MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale*, 3° ed., Torino, 2009, p. 623.

<sup>4</sup> PAU, G., *Responsabilità internazionale*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIX, 1988, pp. 1432-1459, p. 1432.

<sup>5</sup> SPINEDI, M., *Responsabilità internazionale*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XXVII, 1991, p. 1.

rientranti nella nozione di “responsabilità internazionale”, quanto, piuttosto, sul presupposto teorico e giuridico di queste ultime, ossia, sull’illecito internazionale.<sup>6</sup>

Proprio gli innumerevoli tentativi compiuti dalla dottrina per definire la “responsabilità internazionale”, tenendo conto degli specifici caratteri di quest’ultima, inducono a dubitare che “*la notion de responsabilité internationale de l’État soit aussi facile à cerner aujourd’hui qu’elle a pu l’être dans un passé récent: vue comme une institution attachée par les uns aux comportements illicites d’un État A, par les autres aux conséquences dommageables qui en résultent pour un État B, sa consistance actuelle est incertaine [...]*”.<sup>7</sup> Le inevitabili difficoltà connesse al tema della responsabilità internazionale degli Stati sono dovute al fatto che “[...] *ce n’est pas un thème quelconque : sous son apparence technique, le droit de la responsabilité internationale met en cause non seulement des questions théoriques fondamentales, mais aussi des oppositions idéologiques et politiques qu’expliquent les immenses conséquences concrètes de sa mise en œuvre*”.<sup>8</sup>

Ciononostante, nel necessario, per quanto iniziale, tentativo di tracciare un’evoluzione dottrinale della nozione in esame, è opportuno risalire alla concezione classica, secondo cui per “responsabilità internazionale” dovrebbe intendersi un rapporto giuridico obbligatorio che vede contrapposti, da una parte, l’obbligo del soggetto che ha commesso la violazione di riparare il danno o il pregiudizio causato a un altro soggetto, e, dall’altra, il diritto di quest’ultimo di ottenere la riparazione.<sup>9</sup>

Tra i primi e più autorevoli esponenti di tale concezione, ANZILOTTI qualifica la responsabilità giuridica, sorta in conseguenza di una violazione del diritto internazionale da parte degli Stati,<sup>10</sup> come l’insieme delle relazioni giuridiche volte alla restaurazione del diritto leso.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Speculare rispetto agli esempi citati è quella definizione di illecito internazionale che si basa sull’esistenza della responsabilità internazionale, intesa esclusivamente come obbligo di riparazione gravante in capo al soggetto che ha compiuto la violazione: “La violazione di una regola di diritto internazionale, in altre parole, l’illecito internazionale, è la fattispecie di norme internazionali che prevedono a carico del soggetto che commette la violazione l’obbligo di riparazione, cioè la sua responsabilità internazionale”. TREVES, T., *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, 2005, p. 473.

<sup>7</sup> COMBACAU, J. -SUR, S., *Droit international public*, 8<sup>e</sup> éd., Montchrestien, 2008, p. 520.

<sup>8</sup> PELLET, A., *La codification*, cit., p. 286.

<sup>9</sup> SPINEDI, M., *Responsabilità internazionale*, cit., p. 1.

<sup>10</sup> ANZILOTTI, D., *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale*, Firenze, 1902, p. 78. Ed in questo senso, come precisa l’Autore: “[...] la violazione d’una regola di diritto internazionale è anzitutto violazione di un diritto oggettivo, superiore alla volontà dei singoli stati”. *Ibid.*

<sup>11</sup> Posto, infatti, che la violazione di alcune delle regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati si configura come violazione di norme giuridiche, gli Stati possono incorrere in una responsabilità giuridica vera e propria. “Le imperfezioni e le deficienze che presenta il diritto internazionale si ripercuotono naturalmente sul concetto e sulla forma della responsabilità che ne deriva; ma se le regole dei rapporti



Su una visione volontaristica e contrattualistica dell'ordinamento internazionale è basata la definizione elaborata da EAGLETON,<sup>12</sup> il quale sottolinea come i membri della comunità internazionale, per divenire tali, abbiano acconsentito a rispettare gli obblighi derivanti da determinati principi di condotta comuni, dal cui mancato adempimento discende, in capo allo Stato responsabile, l'ulteriore obbligo di riparare il pregiudizio causato.<sup>13</sup> Secondo l'Autore, mentre la dottrina continua a confondere, erroneamente, il principio stesso della responsabilità con i metodi della sua esecuzione,<sup>14</sup> è importante ribadire che *“responsibility is simply the principle which establishes an obligation to make good any violation of international law producing injury, committed by the respondent state. [...] Responsibility appears, in principle, at the moment that the internationally injurious act has taken place within the control of the state. While diplomatic action may not be appropriate, or material reparation demandable, until the state has defaulted in its obligation of giving local redress, responsibility nevertheless exists if an internationally illegal act may be imputed to the state”*.<sup>15</sup>

Allo stesso modo, la definizione di responsabilità internazionale elaborata da BROWNLIE collega il sorgere di quest'ultima (nell'ambito delle relazioni internazionali, come

---

internazionali hanno il carattere essenziale del diritto, non si può mettere in dubbio che la loro violazione dia luogo ad una responsabilità giuridica. E di qui una ulteriore conseguenza: poiché il diritto, diversamente dalle altre norme di condotta, vuol essere effettivamente realizzato, la sua violazione, nei rapporti internazionali non meno che in quelli interni, è causa di relazioni giuridiche, che hanno per scopo la restaurazione del diritto leso”. ANZILOTTI, D., *Teoria generale*, cit., pp. 75-76.

<sup>12</sup> *“Membership in the community of nations, however, presupposes the acceptance of the existing rules of that community; and it is upon this agreement to observe the rules of the community that international responsibility is founded”*. EAGLETON, C., *The Responsibility of States in International Law*, New York, 1928, p. 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 3. Secondo l'Autore: *“Obligation, simply put, is the owing of a duty; and, behind it, claiming the performance of that duty, is responsibility”*. *Ibid.*

<sup>14</sup> *“While the principle of responsibility must necessarily be, and always is, admitted by those who regard international law as law, there is little agreement to be found as to its application and operation. A chaos of interpretation reigns. It is here suggested that the chief cause of the inconsistencies found in writers, and among statesmen and international tribunals as well, is uncertainty as to the exact bearing of the word responsibility itself. It would appear to be simple enough in its meaning, if one thinks back to the significance of obligation; but there is nevertheless much disagreement as to its use. By some, it is limited to such obligations as produce a need for pecuniary indemnity; by others to such injuries as justify diplomatic interposition. In the latter group, many modern writers are to be found, because of the theory that only states are responsible persons, and that consequently responsibility appears only when one state presents a claim to another. This, it is submitted, is to confuse the principle itself with the method of enforcement”*. *Ibid.*, p. 22.

<sup>15</sup> *Ibid.*, pp. 22-23. *“[...] it must be borne in mind that the responsibility of a state is produced by nothing more or less than its failure to meet its international obligations”*. *Ibid.*, p. 25. Secondo EAGLETON, inoltre, la responsabilità ha sempre carattere diretto e bilaterale (*“[...] Liability exists from the moment in which the internationally illegal act is established; and it is always a direct responsibility, owed by one state to another”*. *Ibid.*, p. 23), oltre che assoluto e oggettivo (*“[...] [State] responsibility is in principle absolute and objective, arising at the moment the internationally illegal act occurs; but the methods by which the claim is to be presented and the reparation is to be made vary according to the circumstances”*. *Ibid.*, pp. 24-25).

all'interno di quelle sociali) all'invasione dell'interesse giuridico di un soggetto di diritto da parte di un altro.<sup>16</sup>

Secondo una concezione differente, il principale elemento costitutivo della responsabilità internazionale è rappresentato da quello sanzionatorio, comportante l'attuazione di misure implicanti l'uso della forza contro lo Stato autore dell'illecito, al fine di ottenere da quest'ultimo l'adempimento dell'obbligo violato o di comminare in capo ad esso una pena vera e propria.<sup>17</sup>

E' stata proprio la necessità di giungere a una sintesi tra le due differenti concezioni di responsabilità internazionale a indurre la dottrina maggioritaria a formulare elaborazioni volte a ravvisare in tale nozione un contenuto complesso, comprensivo sia dell'obbligo del soggetto autore dell'illecito di riparare il pregiudizio causato con il suo comportamento, sia della sua soggezione alla facoltà del soggetto leso di infliggergli una sanzione, pur non implicante necessariamente l'uso della forza.<sup>18</sup>

In questo senso, dunque, è possibile sostenere che “[d]all'illecito l'ordinamento internazionale fa sorgere un rapporto giuridico nuovo, che si connette a quello contemplato dalla norma violata, ma se ne diversifica nettamente. Tale rapporto giuridico, inteso in senso stretto, si instaura tra lo Stato a cui è imputabile l'atto, il quale è tenuto alla riparazione e lo Stato nei cui confronti sussisteva il dovere inadempito, che può esigere la riparazione”.<sup>19</sup> Tra le definizioni più articolate di “responsabilità internazionale” si possono annoverare, pertanto, da un lato, quella, più generale, che fa riferimento al “[...] complesso di effetti giuridici consistenti in obblighi e diritti spettanti, rispettivamente, al soggetto autore della violazione della norma giuridica internazionale ed al soggetto il cui diritto è stato violato”,<sup>20</sup> ovvero a “[...] l'insieme degli obblighi giuridici che incombono sullo Stato autore dell'illecito e il complesso di diritti, facoltà e obblighi dello Stato che tale illecito ha subito”<sup>21</sup>; dall'altro, quella, più specifica, che rimanda alla “[...] complessa situazione di un ente che, in virtù del diritto internazionale, ha l'obbligo di fornire una prestazione di carattere riparatorio o punitivo, e/o soggiace alla facoltà di un altro ente di infliggere ad esso una sanzione avente come

---

<sup>16</sup> BROWNLIE, I., *System of the Law of Nations. State Responsibility. Part I*, Oxford, 1983, p. 1.

<sup>17</sup> SPINEDI, M., *Responsabilità internazionale*, cit., p. 1. Al di là dell'opera citata dall'Autrice (KELSEN, H., *Unrecht und Unrechtsfolgen im Völkerrecht*, in *ZöR*, 1932, pp. 481 ss.), si veda, in tal senso, ancora nella dottrina più recente ARBOUR, J.-M., *Droit international public*, 4<sup>e</sup> éd., Cowansville, 2002, p. 507: “[...] l'institution de la responsabilité apparaît comme la sanction normale de l'acte illicite puisqu'elle entraîne l'obligation de réparer le préjudice subi”.

<sup>18</sup> SPINEDI, M., *Responsabilità internazionale*, cit., p. 1.

<sup>19</sup> MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., p. 626.

<sup>20</sup> PAU, G., *Responsabilità internazionale*, cit., p. 1432.

<sup>21</sup> CASSESE, A., *Diritto internazionale*, Bologna, 2006, p. 353.

fine di indurre alla cessazione dell'illecito e all'eventuale riparazione o di comminare la punizione (o entrambi i fini)".<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> SPINEDI, *Responsabilità internazionale, cit.*, p. 1.



## 2. LA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI NELLA DOTTRINA INTERNAZIONALISTICA DELLE ORIGINI

Qualunque studio che abbia a oggetto la responsabilità degli Stati equivale, come già accennato, all'approfondimento di uno tra i temi più classici del diritto internazionale. Infatti, “[...] *le domaine de la responsabilité internationale des États a fait l’objet d’études qui se classent parmi les plus connues, les plus sérieuses, les plus profondes de toute la doctrine du droit des gens*”.<sup>23</sup>

In tale prospettiva, dunque, l’analisi dell’evoluzione dottrinale della nozione di “responsabilità internazionale”<sup>24</sup> implica, inevitabilmente, la necessità di risalire alle origini stesse del diritto internazionale, sebbene sia, senza dubbio, condivisibile l’opinione secondo cui: “*‘Tracing the origins’ of legal concepts and institutions can be an artificial and practically fruitless endeavour. Moreover, the more obsessive and persistent the enquiry, the more probable it is that the conclusions will be too ambitious and will involve solecism*”.<sup>25</sup>

Nell’epoca in cui il diritto internazionale inizia ad imporsi come disciplina autonoma (nonostante gli studi della dottrina maggioritaria continuino a essere basati sul diritto naturale e l’ambito di applicazione del diritto si sovrapponga ancora a quello della morale), gli spunti teorici più interessanti sul tema della responsabilità degli Stati riguardano le nozioni di guerra giusta e di giusta rappresaglia.<sup>26</sup>

Nel *De Jure Belli* del 1598, GENTILI, dopo aver definito in via preliminare il concetto di guerra,<sup>27</sup> si sofferma sulla ricostruzione delle cause “umane” (in contrapposizione con

---

<sup>23</sup> AGO, R., *Le délit international*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1939, II, pp. 415-554, p. 419.

<sup>24</sup> Si vedano, in tal senso, le ricostruzioni contenute in ANZILOTTI, D., *Teoria generale*, cit., pp. 10 -21; AGO, R., *Le délit international*, cit., pp. 419-420; BROWNLIE, I., *System*, cit., pp. 2-9.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 1, e, con specifico riguardo alla responsabilità degli Stati, pp. 1-2: “*In the case of state responsibility the task is complicated by two peculiarities of the genre. The first lies in the fact that the concept of responsibility is both very simple and yet sophisticated. It is both a fundamental moral idea common to laymen and lawyers, and a concept which in legal experience calls for considerable study and refinement, involving nice problems of measure of damages, liability for ‘moral damage’ and so forth. Secondly, in the earlier doctrine of the law of nations and even to some extent in the more recent past, the concept of state responsibility has been accorded a more or less latent role, and the existence of the concept has been a matter of assumption*”.

<sup>26</sup> *Ibid.*, pp. 3-4.

<sup>27</sup> “*Bellum est publicorum armorum justa contentio. Et quidem nihil nisi contenditur in bello: & armorum est contentio. Nam animis, non armis gerere bellum, id utique ignaviae, non belli est: [...]. Dixi contentionem justam. Etenim bellum esse justum; & belli actiones justas omnes esse volo: & sic justum, piumque audio bellum: & arma justa piaque. Et itaque disputationes omnes nostrae de hoc erunt. At volumus hic etiam excursiones, & praedationes excludere: quae justum, id est, & plenum armorum apparatus non habent: & bellum haud recte dicentur. Sic justum, non solum quod a jure est, sed & quod est ex omni parte perfectum, significat*”. GENTILI, A., *De Jure Belli*, in *Opera Omnia*, 2 vols., Napoli, 1770, vol. I, liber I, caput II, pp. 10-11.

quelle divine) di quest'ultima.<sup>28</sup> Per la prima volta, il principio di diritto romano della *culpa* viene applicato al diritto internazionale, con l'esito di escludere che le colpe degli individui possano essere invocate come giusta causa di guerra, a meno che lo Stato non ne sia stato a conoscenza e abbia mancato di reprimerle.<sup>29</sup>

E', tuttavia, GROZIO, nel 1625, a ispirare a tale principio tutta la propria dottrina, ponendola in contrasto con quelle basate sul principio germanico della responsabilità solidale.<sup>30</sup> Infatti, dopo aver fornito la definizione di "*délit*" ("*maleficium*", nella

---

<sup>28</sup> "*Humanas causas dicimus alias omnes: cum violato aliquo jure hominum ad bellum descenditur. Nam, justum esse, ulcisci injurias, & punire nocentes, & jus suum vindicare, definitum est. At quando violatum dicemus jus? Utique cum certi de ea re erimus, ut est quoque expolium: & theologi itidem scribunt. Neque enim hic est bellum, nisi pars quaedam justitiae, quae punire crimina velit. Non est autem poena nisi criminibus certis. Et dubium tamen si quod videtur, neque id velit princeps relinquere indiscussum, & indefinitum, tardius quidem, sed accedet tandem ad arma etiam pro re dubia, si alter, a quo violatur jus creditur, neget inermen subire disceptationem, aut per istam disceptationem non absolvitur res*". *Ibid.*, caput XX, p. 79.

<sup>29</sup> *Ibid.*, caput XXI.

<sup>30</sup> In questo senso, si veda la ricostruzione di ANZILOTTI: "In un argomento così vasto e complesso è ben naturale che l'indagine scientifica sia rimasta lungamente frammentaria, ed abbia avuto principio dall'esame di qualche parte o aspetto speciale della questione. Per molto tempo, il problema che richiamò in modo quasi esclusivo l'attenzione degli scrittori fu quello della responsabilità dello stato per i fatti commessi dai privati; e l'origine ed i caratteri della discussione scientifica si collegano strettamente alle condizioni storiche ed alle idee del tempo in cui sorse. Il concetto germanico della solidarietà pei debiti e pei delitti del singolo individuo, dominante nei primi periodi del medio evo, aveva spiegato la sua influenza anche nelle relazioni internazionali, in specie per mezzo della istituzione delle rappresaglie, che, abbandonate in origine all'arbitrio dei singoli individui o dei magistrati stessi incaricati di applicarle, è probabile ne fossero la più genuina e rude esplicazione. Sotto l'influenza di cause molteplici, fra cui certamente non ultima il risorto studio del diritto romano, questa istituzione venne mano a mano ordinandosi e disciplinandosi, [...] fino ad assumere la forma di una relazione giuridica fra stato e stato, avente per scopo la protezione dei sudditi contro le ingiustizie di cui fossero rimasti vittime in un paese straniero. Divenne, infatti, massima fondamentale, che non si potesse chiedere la rappresaglia se non quando fosse stata negata al danneggiato nella patria del reo o del debitore la soddisfazione alla quale egli aveva diritto, o almeno questa fosse stata tanto ritardata a bella posta da diventare illusoria. Per tal modo l'applicazione ne veniva ad essere ristretta entro quei confini, in cui si ravviserebbe anche oggi un caso di vera e propria responsabilità internazionale per denegata giustizia: al fatto illecito del privato aggiungevasi quello dell'intera comunità, e la rappresaglia poteva giustificarsi, quanto al concetto fondamentale che l'ispirava, senza ricorrere al principio della responsabilità solidale. La qual cosa non toglie però che il concetto della solidarietà ricomparisca nella pratica applicazione dell'istituto, che conferiva il diritto di colpire la totalità dei concittadini del reo, o ciascuno di essi in particolare, salvo poche e rade eccezioni, facendo così ricadere direttamente sui privati individui le conseguenze dell'atto illecito compiuto dalla città o dallo stato, sebbene, a dir vero, non manchino, anche per questo riguardo, nella dottrina e nella pratica tentativi rivolti a collegare le conseguenze della rappresaglia con la responsabilità delle persone colpite. [...] Un movimento di idee analogo a questo, che già si era manifestato nella teoria e nella pratica delle rappresaglie come una reazione contro il principio germanico della responsabilità solidale, determinò, in un momento ulteriore, le prime discussioni giuridiche sul nostro tema. Nelle quali perciò, giova notarlo, si riproduce e si afferma, in una cerchia naturalmente più vasta e con criterî più comprensivi, lo stesso principio fondamentale che aveva informato lo svolgimento storico della istituzione delle rappresaglie, almeno in Italia. Conseguenza e condizione ad un tempo di un più giusto comprendimento delle relazioni giuridiche internazionali, si venne facendo sempre più chiaro il concetto della personalità dello stato, subietto di diritti e di doveri distinti da quelli dei membri che lo compongono: partendo da questa premessa, i cultori del diritto internazionale incominciarono a ricercare quando e per quali ragioni dal fatto di un privato individuo potesse sorgere la responsabilità dello stato; ed intorno a questo problema, specialmente sotto l'influenza delle idee romanistiche, si svolse una dottrina, che può essere considerata come la prima forma di riflessione scientifica sull'argomento della responsabilità internazionale dello stato". ANZILOTTI, D., *Teoria generale*, cit., pp. 10-14. Sullo stesso

versione originale),<sup>31</sup> l'Autore, partendo dal principio secondo cui “[c]ommunitas ut alia, ita et civilis non tenetur ex facto singulorum sine facto suo aut omissione”,<sup>32</sup> afferma che lo Stato può essere ritenuto responsabile per i fatti degli individui esclusivamente in due casi: la *patientia* e il *receptus*.<sup>33</sup> La responsabilità dello Stato può essere riconosciuta, dunque, sia nel caso in cui esso non impedisca a un individuo di compiere una violazione internazionale, pur essendo a conoscenza delle intenzioni di quest'ultimo;<sup>34</sup> sia nel caso in cui lo Stato stesso accolga all'interno del proprio territorio un individuo che abbia commesso una violazione internazionale, rifiutandosi di punirlo o di consegnarlo.<sup>35</sup> E' possibile, tuttavia, che si verifichi anche il contrario, cioè che la colpa dello Stato ricada direttamente sugli individui che lo compongono, nel caso in cui essi non si oppongano all'illecito dello Stato o commettano fatti illeciti su ordine di quest'ultimo.<sup>36</sup>

Se anche per GROZIO “[i]l est certain qu'il ne peut y avoir d'autre cause légitime de la Guerre, que quelque injure ou quelque injustice de la part de celui contre qui on prend

---

aspetto, cfr. anche LAUTERPACHT, H., *Private Law Sources and Analogies of International Law (with Special Reference to International Arbitration)*, Hamden, 1970, pp. 135-137.

<sup>31</sup> “*Tout ce qui nous est dû, l'est ou par quelque Convention, ou en conséquence de quelque Délit, ou en vertu de quelque Loi ; selon la division que nous avons fait ailleurs. [...] J'entens ici par Délit, toute faute commise, soit en faisant ou en ne faisant certaines choses, au préjudice de ce à quoi on étoit tenu ou purement & simplement entant qu'Homme, ou à cause d'une certaine qualité particulière dont on est revêtu. Or, quand on a causé du dommage par une faute comme celle-là, on est naturellement tenu de le réparer*”. GROTIUS, H., *Le droit de la guerre et de la paix. Nouvelle Traduction Par Jean Barbeyrac*, Amsterdam, 1724, livre II, chapitre XVII, par. I, p. 522. “*Supra diximus ejus, quod nobis debetur, fontes esse tres, pactionem, maleficium, legem. De pactionibus satis tractatum. Veniamus ad id quod ex maleficio naturaliter debetur. Maleficium hic appellamus culpam omnem, sive in faciendo, sive in non faciendum, pugnans cum eo, quod aut homines communiter, aut pro ratione certae qualitatis facere debent. Ex tali culpa obligatio naturaliter oritur, si damnum datum est, nempe ut id resarciatur*”. GROTIUS, H., *De Jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturæ & Gentium, item Juris Publici præcipua explicantur*, 2 vols., Napoli, 1719, vol. I, liber II, caput XVII, par. I, p. 461.

<sup>32</sup> GROTIUS, vol. I, liber II, caput XXI § II.1.

<sup>33</sup> “*Ex his autem modis quibus rectores aliorum in crimen veniunt, duo sunt qui maximum usum habent et diligenti consideratione indigent: patientia et receptus*”. *Ibid.*, n.2.

<sup>34</sup> “*De patientia ita habendum est, qui scit delinqui, qui prohibere potest et tenetur, nec prohibet, eum ipsum delinquere [...]*”. *Ibid.*

<sup>35</sup> “*Quae omnia tamen sic intelligenda sunt, ut non stricte populus aut rex ad dedendum teneatur, sed, ut diximus, ad dedendum aut ad puniendum [...]*est enim disjunctiva obligatio”. *Ibid.*, § IV.3.

<sup>36</sup> “*Vidimus quomodo a subditis [...] culpa in rectores transeat : vicissim a summa potestate in subditos culpa transibit, si in crimen subditi consenserit, aut si quid fecerint summa potestate imperio aut suasu, quod facere sine facinore non poterant*”. *Ibid.*, § 21. A tale proposito, COHN sottolinea: “[...] *idée fort intéressante, qui n'a pas été maintenue de nos jours, où l'on est plutôt disposé à admettre que le commandement de l'Etat dégage le sujet de la responsabilité*”. COHN, G., *La théorie de la responsabilité internationale*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1939-II, pp. 207-325, p. 242. Mentre quest'ultima affermazione rispondeva certamente al vero all'epoca in cui scriveva l'Autore, lo sviluppo del diritto internazionale in materia di responsabilità individuale in caso di crimini internazionali ha mostrato la fondatezza delle idee di Grozio.

*les armes*”,<sup>37</sup> non sorprende che ancora nel 1737 la guerra venga descritta come il principale mezzo a disposizione degli Stati per affermare i propri diritti (“*War is a contest of independent persons carried on by force or fraud for the sake of asserting their rights*”),<sup>38</sup> ovvero per reagire di fronte al mancato accoglimento di una domanda di soddisfazione per una violazione degli stessi (“*Indeed I grant that before we resort to force we must demand satisfaction for the injuries sustained or complained of*”).<sup>39</sup>

Una delimitazione più precisa degli elementi costitutivi della responsabilità internazionale degli Stati è contenuta nell’opera di VATTEL *Le Droit des gens* (1758), nel cui capitolo “*De la manière de terminer les différends entre les Nations*”, dopo il chiarimento di alcuni concetti preliminari,<sup>40</sup> non solo viene riconosciuto l’obbligo per ogni Nazione di accogliere le giuste pretese di un’altra, ma se ne ribadisce il fondamento secondo il diritto naturale: “[...] *une Nation doit rendre justice à toute autre sur ses prétentions, et la satisfaire sur ses justes sujets de plainte. Elle est donc obligée de rendre à chacune ce qui lui appartient, de la laisser jouir paisiblement de ses droits, de réparer le dommage qu’elle peut avoir causé, ou l’injure qu’elle aura faite ; de donner une juste satisfaction pour une injure qui ne peut pas être réparée, et des sûretés raisonnables pour celle qu’elle a donné sujet de craindre de sa part. Ce sont là tout autant de maximes évidemment dictées par cette justice, dont la loi naturelle n’impose pas moins l’observation aux Nations qu’aux particuliers*”.<sup>41</sup>

Da parte sua, il soggetto leso ha l’obbligo di esperire, prima di prendere le armi,<sup>42</sup> tutti i mezzi pacifici a sua disposizione per ottenere la riparazione ovvero una giusta

---

<sup>37</sup> GROTIUS, H., *Le droit de la guerre*, cit., livre II, chapitre I, par. I.4, p. 205. “*Causa justa belli suscipiendi nulla esse alia potest nisi injuria*”. GROTIUS, H., *De Jure*, cit., vol. I, liber II, caput I, par. I.4, p. 176.

<sup>38</sup> BYNKERSHOEK, VAN, C., *Quaestionum Juris Publici Libri Duo*, BROWN SCOTT, J., (ED.), *The Classics of International Law*, 2 vols., Oxford/London, 1930, vol. II, book I, chapter I, par. 2, p. 16. “*Bellum est eorum, qui suae potestatis sunt, juris sui persequendi ergo, concertatio per vim vel dolum*”. *Ibid.*, vol. I, liber I, caput I, par. 2, p. 2.

<sup>39</sup> *Ibid.*, vol. II, book I, chapter II, par. 6, p. 18. “*Sane, priusquam manu & ferru res agatur, petendum, quod nobis abest aut abesse querimur [...]*”. *Ibid.*, vol. I, liber I, caput II, par. 6, p. 5.

<sup>40</sup> “*Les différends qui s’élèvent entre les Nations ou leurs conducteurs, ont pour objet, ou des droits en litige, ou des injures. Une Nation doit conserver les droits qui lui appartiennent : le soin de sa sûreté et de sa gloire ne lui permet pas de souffrir les injures. Mais en remplissant ce qu’elle se doit à elle-même, il ne lui est point permis d’oublier ses devoirs envers les autres. Ces deux vues combinées ensemble fourniront les maximes du droit des gens sur la manière de terminer les différends entre les Nations*”. DE VATTEL, E., *Le Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduites et aux affaires des nations et des souverains*, nouv. éd., 3 vols., Paris, 1835-1838, vol. II, livre II, chapitre XVIII, par. 323, p. 50.

<sup>41</sup> *Ibid.*, par. 324, pp. 50-51.

<sup>42</sup> La finalità di perseguire un diritto, infatti, viene ancora associata alla definizione di guerra: “*La guerre est cet état dans lequel on poursuit son droit par la force. On entend aussi par ce mot l’acte même ou la manière de poursuivre son droit par la force ; mais il est plus conforme à l’usage, et plus convenable dans un traité du droit de la guerre, de prendre ce terme dans le sens que nous lui donnons*”. *Ibid.*, vol. III, livre III, chapitre I, par. 1, p. 75.



soddisfazione.<sup>43</sup> Tra tali mezzi, da cui viene escluso espressamente il taglione,<sup>44</sup> vengono annoverate sia la ritorsione,<sup>45</sup> sia la rappresaglia.<sup>46</sup> Nello specifico caso delle rappresaglie, particolarmente interessante risulta essere la precisazione in merito al diritto di ogni sovrano di utilizzare la forza nei confronti di chiunque opponga resistenza contro una rappresaglia legittima.<sup>47</sup>

La guerra viene considerata la conseguenza principale, quasi ineluttabile, di una violazione internazionale ancora nel 1789, quando DE MARTENS, analizzandone le cause (o meglio, in base alla distinzione elaborata dall'Autore, le ragioni giustificative o

---

<sup>43</sup> “Si le sujet du différend est une injure reçue, l’offensé doit suivre les mêmes règles que nous venons d’établir. Son propre avantage et celui de la société humaine l’obligent à tenter, avant que d’en venir aux armes, tous les moyens pacifiques d’obtenir ou la réparation de l’injure, ou une juste satisfaction, à moins que de bonnes raisons ne l’en dispensent”. *Ibid.*, vol. II, livre II, chapitre XVIII, par. 338, p. 61. “Il n’est pas toujours nécessaire d’en venir aux armes pour punir une Nation; l’offensé peut lui ôter en forme de peine des droits dont elle jouissait chez lui, se saisir, s’il en a le moyen, de quelques-unes des choses qui lui appartiennent, et les retenir jusqu’à ce qu’elle donne une juste satisfaction”. *Ibid.*, par. 340, pp. 63-64.

<sup>44</sup> “Quand une Nation ne peut obtenir justice, soit d’un tort, soit d’une injure, elle est en droit de se la faire elle-même. Mais avant que d’en venir aux armes, [...] il est divers moyens, pratiqués entre les Nations, desquels il nous reste à parler ici. On a mis au nombre de ces moyens de satisfaction, ce qu’on appelle la loi du talion, suivant laquelle on fait souffrir à quelqu’un précisément autant de mal qu’il en a fait. [...] Cette idée ne vient que de l’obscur et fausse notion par laquelle on se représente le mal comme une chose digne, essentiellement et en soi, de punition. [...] une Nation peut punir celle qui lui fait injure, [...] si celle-ci refuse de donner une juste satisfaction; mais elle n’est pas en droit d’étendre la peine au-delà de ce qu’exige sa propre sûreté. Le talion, injuste entre les particuliers, serait d’une pratique beaucoup plus injuste entre les Nations; parce qu’ici la peine tomberait difficilement sur ceux qui auraient fait le mal. [...] Tout ce qu’il y a de vrai dans cette idée du talion, c’est que, toutes choses d’ailleurs égales, la peine doit garder quelque proportion avec le mal qu’il s’agit de punir, la fin même et le fondement des peines l’exigeant ainsi”. *Ibid.*, par. 339, pp. 62-63.

<sup>45</sup> “Quand un souverain n’est pas satisfait de la manière dont ses sujets sont traités par les lois et les usages d’une autre Nation, il est le maître de déclarer qu’il usera envers les sujets de cette nation-là, du même droit dont elle use envers les siens. C’est ce qu’on appelle rétorsion en droit”. *Ibid.*, par. 341, p. 64.

<sup>46</sup> “Les représailles sont usitées de Nation à Nation, pour se faire justice soi-même, quand on ne peut pas l’obtenir autrement. Si une Nation s’est emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer une dette, de réparer une injure, ou d’en donner une juste satisfaction, celle-ci peut se saisir de quelque chose appartenant à la première, et l’appliquer à son profit, jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû, avec dommages et intérêts, ou la tenir en gage, jusqu’à ce qu’on lui ait donné une pleine satisfaction. Dans ce dernier cas, c’est plutôt arrêt ou saisie que représailles; on les confond souvent dans le langage ordinaire”. *Ibid.*, par. 342, pp. 64-65. “Et comme la loi de l’humanité ne prescrit pas moins aux Nations qu’aux particuliers de préférer constamment les moyens les plus doux, quand ils suffisent pour obtenir justice, toutes les fois qu’un souverain peut, par la voie des représailles, se procurer un juste dédommagement ou une satisfaction convenable, il doit s’en tenir à ce moyen, moins violent et moins funeste que la guerre”. *Ibid.*, par. 354, p. 72.

<sup>47</sup> “Mais un souverain est en droit d’user la force contre ceux qui résistent à l’exécution de son droit, et d’en user autant qu’il est nécessaire pour surmonter leur injuste résistance. Il est donc permis de repousser ceux qui entreprennent de s’opposer à de justes représailles; et s’il faut pour cela aller jusqu’à leur ôter la vie, on ne peut accuser de ce malheur que leur résistance injuste et inconsidérée”. *Ibid.*, par. 352, p. 71. “Après avoir démontré qu’il est permis d’en venir aux représailles, quand on ne peut obtenir justice autrement, il est aisé d’en conclure, qu’un souverain n’est point en droit d’opposer la force ou de faire la guerre à celui qui, ordonnant et exécutant des représailles en pareil cas, ne fait qu’user de son droit”. *Ibid.*, par. 353, p. 72.

i motivi), considera la guerra legittima, tra l'altro, nel caso del mancato riconoscimento di diritti essenziali o del rifiuto di riparazione.<sup>48</sup>

Solo nel corso del secolo seguente il contenuto specifico della responsabilità degli Stati inizierà a emergere (al pari degli elementi costitutivi del presupposto teorico e giuridico di quest'ultima, cioè dell'illecito internazionale) quale tema autonomo rispetto a quello, più ampio, della risoluzione, pacifica o meno (comprendente, in quest'ultimo caso, il diritto bellico), delle controversie internazionali. Tale processo non sarà, tuttavia, né costante, né lineare.

---

<sup>48</sup> *“Aucune violation d'un simple devoir de morale, de politesse ou de bienséance ne peut, considérée en elle-même, être une raison justificative pour faire la guerre. Mais tout acte portant atteinte à l'indépendance d'une autre nation, ou à la libre jouissance de ses droits acquis, soit par occupation, soit par traités, que cet acte soit passé, présent, ou probablement à craindre pour l'avenir, peut être une raison justificative de la guerre entre les nations, lorsque, après avoir vainement tenté des voies plus douces, on en vient successivement à cette extrémité, et qu'on n'y a point renoncé. Au reste, on sait combien souvent, dans la pratique, on doit distinguer les raisons justificatives et les motifs de la guerre. [...] Les raisons justificatives de la guerre sont empruntées à l'ordre moral ; les causes ou les motifs de la guerre sont des faits. [...] S'il est vrai, comme cela nous semble incontestable, que le droit de la guerre ne soit plus, comme dans l'origine des sociétés, un moyen d'acquérir et d'assouvir la haine et la vengeance, mais qu'il dérive de l'indépendance des nations et du droit naturel de sa propre conservation et de celle d'autrui, du sentiment du droit dont l'inviolabilité est pour les peuples un intérêt de premier ordre, il faut en même temps reconnaître qu'on trouve des raisons justificatives de la guerre, par exemple, dans la défense de grands intérêts de l'État, de l'indépendance du pays menacé, de ses droits essentiels méconnus, dans le sentiment de l'insulte et dans le refus de la réparation”.* DE MARTENS, G.-F., *Précis de Droit des Gens Moderne de l'Europe*, 2<sup>ème</sup> éd., 2 vols., Paris, 1864, vol. II, livre VIII, chapitre III, pp. 206-208.

### 3. IL DICIANNOVESIMO SECOLO

Nel 1819, data di pubblicazione della prima edizione del *Droit de gens moderne de l'Europe*, è a proposito del diritto di guerra che KLÜBER precisa: “*L'État d'inimitié entre plusieurs nations prend son origine dans la lésion d'un droit quelconque, existante ou à craindre*”.<sup>49</sup> In conseguenza di una violazione, quindi, sorge, in capo ad ogni Stato leso, un diritto di difesa (implicante anche l'uso della forza),<sup>50</sup> per il cui esercizio vengono specificate non solo le condizioni,<sup>51</sup> ma anche le modalità effettive.<sup>52</sup> Sulla natura e sugli elementi del fatto illecito, in particolare, si concentra HEFFTER, il quale, nel *Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart* (1844), dopo aver ricordato che nel diritto internazionale non esiste la categoria dei crimini come intesi nel senso del diritto pubblico interno, si sofferma a illustrare il contenuto dell'obbligo di riparazione, discendente automaticamente da ogni lesione. La riparazione, che consiste nell'indennizzo offerto, nei limiti dell'equità, alla parte lesa, attraverso atti o prestazioni equivalenti, viene stabilita attraverso l'accertamento di due elementi: il danno, o pregiudizio materiale, e il pregiudizio morale. In caso di mancata riparazione, il

---

<sup>49</sup> KLÜBER, J.-L., *Droit de gens moderne de l'Europe*, nouv. éd., Paris, 1861, par. 231, p. 299.

<sup>50</sup> “*L'État, aussi bien que tout homme isolé et vivant dans l'état de la nature, a le droit de se défendre par des actes de violence proportionnés, contre des lésions existantes ou à craindre, même jusqu'à se faire réparation des préjudices qu'il aurait essuyés. [...] Les nations ne reconnaissent point de supérieur ni de juge ; chacune peut user de ses forces contre les offenses qu'elle éprouve et par conséquent se faire droit à elle-même*”. *Ibid.*, par. 232, p. 300.

<sup>51</sup> “*Pour justifier les mesures dont il vient d'être question, il faut non-seulement qu'il y ait eu lésion véritable d'un droit naturel ou acquis, mais il est de plus nécessaire qu'il n'existe point de moyen de réparation plus facile et moins violent ; qu'on ait p. e. démontré en vain le tort qu'on a souffert, que les représentations et les menaces soient restées sans effet. - Le but pour lequel la violence est employée en prescrit les bornes. La réparation obtenue, elle doit cesser aussitôt. Elle ne peut être exercée au profit et sur la demande d'un tiers État, que lorsqu'on s'est pleinement convaincu que les droits de cet État sont lésés ; et même il n'existe d'obligation parfaite de lui porter secours que lorsqu'on s'y est engagé par une stipulation antérieure*”. *Ibid.*, par. 233, pp. 300-301. È opportuno osservare che, pur essendo prevista la facoltà (che diviene diritto solo in caso di un preesistente vincolo convenzionale in tal senso tra le parti) di esercitare il diritto di difesa (anche utilizzando la forza) a vantaggio e su richiesta di uno Stato terzo, la costruzione teorica continua a riferirsi esclusivamente a un rapporto giuridico di tipo bilaterale.

<sup>52</sup> Si noti, in particolare, l'impostazione schematica fornita alla trattazione: “*Un État se fait droit à lui-même : 1° en mettant arrê sur des capitaux ou sur des choses appartenant à l'autre État ou à ses sujets, p. e. l'embarco sur des navires ; 2° en se ressaisissant de la propriété ou du droit qui lui a été ravi ; 3° en s'appropriant pour réparation et dédommagement un objet équivalent, ou en exerçant une violence pareille à celle qu'il a éprouvée (retorsio facti) ; 4° en usant de représailles proprement dites ; c'est-à-dire en retenant par force des personnes (androlepsia), des droits, ou des choses (représailles dans un sens encore plus limité) appartenantes à l'État dont provient l'offense, afin d'obliger cet État à reconnaître le droit contesté, et à faire réparation ; 5° enfin, et à toute extrémité, par la guerre. - La rétorsion d'un droit (retorsio juris vel legis) n'est pas comprise dans les moyens employés pour se faire justice d'une lésion, quoiqu'elle soit fondée en droit et qu'elle résulte de l'égalité et de l'indépendance des nations. Le droit du talion est entièrement étranger au droit des gens, et les duels entre les nations ou leurs souverains ne sont plus en usage*”. *Ibid.*, par. 234, pp. 301-303.

soggetto leso potrà cercare di ottenere attraverso l'uso della forza una soddisfazione *équitable* e proporzionata alla lesione subita.<sup>53</sup>

L'Autore, quindi, qualifica la riparazione come un vero e proprio obbligo giuridico esistente, in caso di violazione di diritti *primordiaux*, fra quegli Stati che mantengano *inter se* relazioni amichevoli e riconoscano l'esistenza di un diritto comune.<sup>54</sup>

Se l'opera di HEFFTER si contraddistingue per aver introdotto un carattere di sistematicità nella speculazione sulla responsabilità internazionale degli Stati,<sup>55</sup> quella di

---

<sup>53</sup> “*Le droit international n’admet pas à la vérité l’existence de crimes dans la signification expliquée par le droit public interne, c’est-à-dire, celle de faits ou d’omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites ou comme lésions les atteintes portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honneur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l’auteur à la réparer : car les lois de la justice prescrivent que l’équilibre social soit rétabli chaque fois qu’il a été dérangé par une iniquité quelconque. La réparation consiste dans l’indemnité offerte à la partie lésée dans les limites de l’équité. Le premier élément de son appréciation est le dommage ou préjudice matériel, c’est-à-dire, celui qu’on peut extérieurement reconnaître et apprécier ; le second est le préjudice moral souffert par le lésé dans sa dignité et sa considération. L’atteinte portée aux droits de la personne lésée du moins aura toujours besoin d’être réparée par des actes ou prestations équivalents, qui lui serviront d’indemnité du préjudice souffert dans l’intégrité de ses droits : des explications suffisantes, une amende honorable, des garanties pour l’avenir sont des moyens usités en pareils cas. Autrement l’offensé pourra se faire justice lui-même et chercher à obtenir par la force une satisfaction équitable, proportionnée à la lésion subie par lui. A l’exception de plusieurs actes également hostiles aux droits généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes, la partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit d’exiger une réparation de l’offense. Le caractère des personnes et les rapports généraux établissent à ce sujet les distinctions suivantes*”. HEFFTER, A.-G., *Le droit international public de l’Europe*, Berlin/Paris, 1857, par. 101, pp. 203-204. Per il momento, ci si limiti ad osservare come si ammetta l'esistenza di azioni lesive di natura tale da consentire la repressione da parte di tutti gli Stati. Riguardo, invece, alla facoltà di ricorrere all'uso della forza: “*Lorsqu’un État ou son souverain a été lésé dans ses droits personnels et internationaux par une autorité étrangère placée en dehors de sa juridiction, il peut exiger non seulement, par voie de réclamation, une satisfaction, mais encore il pourra, si elle lui est refusée, chercher à l’obtenir par la force. Cette satisfaction les États puissants mêmes ne la refusent ordinairement pas à de plus faibles, auxquels ils ont causé des torts réels. La réparation consiste soit dans une indemnité du dommage matériel, soit dans l’envoi d’ambassades et dans des explications solennelles*”. *Ibid.*, par. 102, pp. 205.

<sup>54</sup> “*Car il est impossible que des États amis qui reconnaissent entre eux l’existence d’un droit commun (ce que nous avons appelé une ‘dikéodosie’), refusent, en cas de violations de leurs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, de s’accorder mutuellement une réparation suffisante. Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement repoussée, le droit lui-même serait dépourvu de toute réalité ou raison d’être. Il est vrai, ainsi que nous l’avons déjà observé plusieurs fois, qu’une obligation commune à tous les États de réparer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu’à l’égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout la même valeur et la même nécessité ; non pas de ces rapports accidentels auxquels les lois particulières des différents États seulement donnent leurs formes et leur signification, peu importe d’ailleurs l’analogie qu’elles présentent à ce sujet*”. *Ibid.*, par. 103, pp. 206-207.

<sup>55</sup> Tale merito viene riconosciuto dalla dottrina successiva come l'unico (“*Heffter’s treatment, though systematic and clearly focused, was simplistic and it was left to Triepel, Anzilotti, Strupp, and others, to develop a more profound study of the problems*”). BROWNLIE, I., *System*, cit., p. 7) ovvero come quello principale (“[...] due cose però mi sembrano certe, e bastano ad un retto apprezzamento della dottrina di Heffter, per quanto interessa ora la nostra rapida esposizione. Una di queste è, che lo sviluppo dato dallo scrittore di cui parliamo alla teoria delle obbligazioni derivanti da fatto illecito nei rapporti internazionali non risponde in tutto al concetto della partizione civilistica, ma lo sorpassa e lo modifica; [...]. L'altra cosa da osservare è che quel concetto, sia pure in parte modificato, permise realmente ad Heffter di raccogliervi intorno le linee fondamentali e generali di una teoria della responsabilità nel diritto internazionale, tanto che, allora per la prima volta, non più una parte speciale del problema, ma il problema stesso nel suo insieme divenne oggetto di riflessione scientifica. Può dirsi pertanto che con

PHILLIMORE, analizzando la situazione derivante dalla violazione di diritti e dal mancato adempimento dei rispettivi obblighi internazionali,<sup>56</sup> continua a fare riferimento sia alla ritorsione e alla rappresaglia,<sup>57</sup> sia alla guerra.<sup>58</sup>

Ancora nel 1861 (anno di pubblicazione della prima edizione dell'opera di HALLECK, *International Law or Rules regulating the Intercourse of States in Peace and War*), l'esame delle conseguenze di una violazione internazionale si limita ai classici mezzi di reazione, che possono giungere ad assumere carattere di guerra qualora lo Stato autore della violazione si rifiuti di concedere la soddisfazione richiesta.<sup>59</sup>

---

Heffter il nostro problema sia passato dalla fase della trattazione frammentaria incidentale a quella della trattazione sistematica. Dopo di lui quasi tutti gli autori di trattati generali sul diritto internazionale hanno sentito il bisogno di occuparsene, e non pochi hanno anche accolto il punto di vista sotto cui Heffter aveva introdotto questa materia nella scienza del diritto internazionale". ANZILOTTI, D., *Teoria generale*, cit., pp. 18-19).

<sup>56</sup> "We have hitherto considered State in their normal, that is, their pacific relations to each other. We have enquired into the origin and character of their reciprocal Rights and Obligations. We have now to consider the abnormal state of things which ensues upon a disturbance of these normal relations, when these Rights have been invaded and these Obligations not fulfilled. In the case of individuals, a redress for this infringement of Right and neglect of Obligation is provided for in every system of National or Municipal Law. In these systems the individual is furnished with a Right of Action, and the regulation of this Right, in all various shapes, forms the subject of a Code of Procedure; [...]. In the system of International Law, this Civil Right of action becomes of necessity an appeal to arms, for war is the terrible litigation of States. By what rules this International Right of Action is governed, both with respect to the principals in the suit and to the bystanders, we shall presently consider at length. But as we approach these awful confines, we must remember that it is the bounden and most sacred duty of every State, to exhaust every legal means of redress, before it has recourse to the dreadful necessity of war". PHILLIMORE, R., *Commentaries upon International Law*, 4 vols., London, 1854-1861, vol. III, 1857, chapter I, parr. I-II, pp. 1-2.

<sup>57</sup> "RETORSION [...] is a vindication of offended COMITY. But even an injury done to the Rights, stricti juris, of a State, may be vindicated by the employment of a kind of force, which nevertheless falls short of war, and the use of which is, and has always been held to be, compatible with the maintenance of general pacific relations. Such a vindication may be sought and obtained through the medium of Reprisals". *Ibid.*, chapter II, par. VIII, p. 10.

<sup>58</sup> "The necessity of War, and the laws relating to it, are a consequence of the depraved nature of societies, just as the necessity of the criminal law of a society is a consequence of the depraved nature of individual. War is the exercise of the international right of action, to which, from the nature of the thing and the absence of any common superior tribunal, nations are compelled to have recourse, in order to assert and vindicate their rights. A War ought, therefore, to combine the following characteristics: 1. It must be declared or waged by the public authority of the State, and carried out through the agency of those who have been duly commissioned for that purpose by that authority. [...]. 2. It must have the reparation of injury, the re-establishment of right, the restoration of order into the mutual relations of States, and security against future derangement of these relations, for its object and end. 3. The means, therefore, through which this terrible process is to be executed, must be in strict conformity with this end". *Ibid.*, chapter IV, par. XLIX, pp. 67-68.

<sup>59</sup> "Retortion, called by some amicable retaliation, and rétorsion de droit, is where one nation applies, in its transactions with the other, the same rule of conduct by which that other is governed under similar circumstances. [...]. Retaliation, or, as it is sometimes called, vindictive retaliation, or retorsio facti, is where one State seeks to make another, or its citizens, suffer the same amount of evil which the latter has inflicted upon the former. Retaliation should be limited to such punishments as may be requisite for our own safety and the good of society; beyond this it cannot be justified. [...]. Reprisals are sorted to for the redress of injuries inflicted upon the State, in its collective capacity, or upon the right of the individuals to whom it owes protection in return for their allegiance. They consist in the forcible taking of things belonging to the offending State, or of its subjects, and holding them until a satisfactory reparation is made for the alleged injury". HALLECK, H. W., *International Law or Rules regulating the Intercourse of States in Peace and War*, 4<sup>th</sup> edition, London, 1908, chapter XIV, parr. 9-11, pp. 503-505. Inoltre: "The

Il patimento effettivo o la minaccia concreta di una lesione sono ritenuti, infatti, legittima causa di guerra, considerato che, attraverso quest'ultima, uno Stato può avere l'obiettivo di: ottenere ciò che gli appartiene o gli è dovuto; provvedere alla sua sicurezza futura per mezzo del conseguimento della riparazione per le lesioni subite; proteggere la sua stessa esistenza e la sua proprietà dalla minaccia di una lesione.<sup>60</sup>

In ogni caso, particolarmente interessante ai fini del nostro studio risulta essere il tentativo di HALLECK di presentare una classificazione giuridica della categoria degli obblighi internazionali degli Stati, che sono, a seconda dei casi, perfetti (per i quali, all'obbligo di adempiere di uno Stato corrisponde il diritto di un altro di esigere l'adempimento) e imperfetti. Questi ultimi, a loro volta, si dividono in quelli riconosciuti come vincolanti dalla giurisprudenza internazionale, ma il cui adempimento

---

*resort to reprisals, seizures, or embargoes, or forcible means of redress between nations, may assume the character of war, in case they fail to produce the satisfaction demanded of the offending State. Such acts, as already remarked, not being positive acts of war, the effects seized are not usually condemned till the question of peace or war is finally decided. If peace should be continued, they are restored; but if war follows, they are confiscated". Ibid., par. 25, p. 516.*

<sup>60</sup> *"The reasons which determine a nation to undertake a war are divided, by publicists, into two distinct classes: those which relate to the right to make the war, and those which relate to the expediency or propriety of doing so. The former are called the causes of the war, and the latter the motives; these causes may be justifiable or unjustifiable, and the motives may be commendable or vicious. [...]. The justifiable causes of a war are injuries received or threatened. There must be a strong probability that the threat may be attempted to be carried into execution, as mere empty words will seldom justify us in declaring war. It is not necessary that the injury should be material or physical, as a national insult is often as injurious as the robbery of a province. The justifiable objects of a war may therefore be divided into three classes or sub-divisions: 1<sup>st</sup>, to secure what belongs or is due to us; 2<sup>nd</sup>, to provide for our future safety by obtaining reparation for injuries done to us; and 3<sup>rd</sup>, to protect ourselves and property from a threatened injury. We will consider each of these classes separately. First, of wars undertaken to secure what belongs or is due to us. We have shown, in the preceding chapter, that the party in possession has a right to retain his possession till the other claimant shows a clear and valid title to the thing in dispute; and if, before providing such title, he should attempt to oust the actual possessor by force, the latter may employ the force to resist the attack. So, if the latter be removed from his possession by fraud or surprise, or violence, he may employ force to recover it. The burthen of proof, in such cases, rests upon the party who makes the seizure or attack, and he is bound to show, not only that the thing seized is clearly and indisputably his, but, also, that all amicable modes of recovery, or adjustments, had been tried without effect; in fine, that justice had been absolutely denied him, and could be obtained only by a resort to war. Second, of wars undertaken to provide for our future safety, by obtaining a reparation of injuries done to us. We have stated, in a former chapter, that a sovereign State is not liable to punishment in the strict technical sense of that term; but that, where one State is injured or insulted by another, the former may require not only indemnity for the past, but security for the future, by making war upon the aggressor. This is regarded, in ordinary language, as a punishment for the offences committed, and is intended to prevent their recurrence. But, in public law, it is considered in the light of a reparation of injuries received, and as an act of self-defence in providing for future security. A war, undertaken for such a cause, must be limited to the object in view; beyond this, it is unjustifiable. It is proper to remark here, that an injury done to a citizen of the State, is an injury to the whole State. Third, of wars undertaken to protect ourselves and property from a threatened injury. Self-defence is not limited to the repelling of unjust violence; if it be seriously threatened, we may resort to such forcible measures as may be necessary to prevent its occurrence. It is not required of a State that it wait till an injury is actually received, and then make war to obtain reparation; it is its duty to provide against the threatened danger, by making war, if needs be, upon the threatening party, in order to deprive him of the means of inflicting the injury". Ibid., chapter XV, parr. 2-6, pp. 540-542.*

non può essere invocato né preteso; e in quelli basati esclusivamente sul diritto naturale e non riconosciuti dal diritto positivo delle Nazioni.<sup>61</sup>

Nel suo *Trattato di diritto internazionale pubblico*, FIORE, pur dedicando un intero capitolo al tema della responsabilità degli Stati, si concentra esclusivamente su quella derivante dai danni causati agli stranieri, con il risultato che anche le “massime generali” elaborate dall’Autore finiscono per riguardare più le precondizioni per il sorgere della responsabilità internazionale che gli elementi ed il contenuto vero e proprio di quest’ultima.<sup>62</sup> La responsabilità degli Stati continua, in ogni caso, a venire in

---

<sup>61</sup> “Having discussed the general rights of sovereign and independent States, with respect to their relations with each other, it is proposed here to consider briefly the duties resulting from, or corresponding to, such rights. Every right has its correlative duty. As the international rights of States are divided into perfect and imperfect duties. It will be remembered that any right of a sovereign State is non the less a right because it is classed as imperfect in international jurisprudence, or because it cannot be absolutely demanded and enforced under the positive law of nations; so, the corresponding obligation, although imperfect, is nevertheless, a duty binding upon the conscience of the nation which owes it. [...] In discussing the mutual duties of States, we will consider: First, those perfect duties which one State is absolutely bound to perform, and which others have a perfect right to demand, such as the obligations to render justice to others, and to permit to them the enjoyment of the rights of independence, of quality, of property, of legislation and jurisdiction, of legation and treaty, &c.; second, those imperfect duties which are recognised by international jurisprudence as binding obligations, but which those to whom they are due cannot claim and enforce as absolute rights, such as the ordinary duties of comity, of diplomatic and commercial intercourse, &c.; and third, those imperfect duties which rest solely upon the law of nature, and are not taken cognisance of by the positive law of nations, such as the offices of humanity, of friendships, of reciprocal kindness, &c. The obligation of a State to render justice to all others is a perfect obligation, of strictly binding force, at all times and under all circumstances. No State can relieve itself from this obligation, under any pretext whatever. [...] The same rule applies to all the duties of a State which result from the perfect international rights of others, for whatever one nation has a perfect right to demand of another, that other is absolutely bound to render. The rule is absolute, and cannot be evaded under any technicality, sophistry, or other pretext. Whatever one State can claim as its perfect right, it is the absolute duty of every other to concede. To refuse it, under whatsoever pretext, would be a violation of the positive rule and fundamental principle of international jurisprudence. And no civilised nation can now be found to refuse to another an acknowledged and indisputable right. They may dispute the right itself, and deny its existence as a right, but there are none so low and debased in moral character as to deny their duty and obligation to respect the manifest and acknowledged international rights of others. Moreover, this obligation of the State is equally binding upon all its rulers, officers, and citizens – in fine, upon each and every individual member which composes the State or the body politic”. *Ibid.*, chapter XIII, parr. 1-3, pp. 471-473.

<sup>62</sup> “a) Spetta ai poteri costituiti di organizzare un sistema di procedimenti legali atti di per se stessi a mettere il Governo in grado di adempiere ai doveri internazionali e di reprimere e punire i privati che offendano o danneggino gli Stati amici; b) Quando i difetti esistenti in un sistema di leggi e di procedimento penale di uno Stato siano tanto gravi e grossolani, da far sì che si possa facilmente prevedere, che quel sistema non potrebbe essere efficace a reprimere e punire le offese ad uno Stato amico, lo Stato sarà tenuto a rispondere del fatto dei privati che abbiano arrecato danno a stranieri; c) L’applicazione delle leggi fatta lealmente e in buona fede è una valida presunzione in favore dello Stato, ma potrebbe essere distrutta colla prova contraria; d) Quando un Governo abbia avuto cognizione dell’evento, dal quale sia derivato il danno, e non abbia adoperato una diligenza proporzionata al pericolo del danno per prevenire o per reprimere codesto evento coi mezzi dei quali poteva disporre, o con quelli che doveva sollecitamente invocare dal potere legislativo, lo Stato sarà responsabile per la volontaria omissione di diligenza; e) La maggiore o minore estensione della responsabilità dello Stato in questo caso dovrà avere per norma la prevedibilità, e sarà maggiore o minore, secondo che si potrà stabilire, che si avrebbe più o meno facilmente potuto prevedere che quel complesso di circostanze sarebbe stato per cagionare il danno, e secondochè si avrebbe potuto più o meno sollecitamente provvedere onde impedirlo; f) Lo Stato non può essere mai tenuto a rispondere, se non abbia adoperato una diligenza straordinaria; g) Non basta che uno Stato dia la prova di avere sofferto dei danni per dato e fatto dei privati residenti in un

rilievo nell'ambito delle trattazioni riguardanti, da un lato, i mezzi coercitivi per la risoluzione delle controversie internazionali durante la pace,<sup>63</sup> dall'altro, la guerra.<sup>64</sup>

E', invece, una riflessione sugli elementi costitutivi della responsabilità internazionale degli Stati che presenta numerosi elementi di modernità quella compiuta da BLUNTSCHLI, nell'opera *Le droit international codifié*.<sup>65</sup> Secondo l'Autore, nel caso in cui uno Stato non adempia ai suoi obblighi nei confronti di un altro, quest'ultimo potrà esigerne l'esecuzione, chiederne il risarcimento o considerare nullo il trattato le cui disposizioni non sono state rispettate.<sup>66</sup>

Particolare rilievo assume il fatto che l'istituto della responsabilità internazionale venga nettamente distinto dalla nozione di illecito internazionale: nel diritto in generale, e in quello internazionale in particolare, si prevede il sorgere dalla violazione di un obbligo

---

altro Stato, onde esso possa dichiararlo responsabile ed obbligarlo al rifacimento di tali danni, ma è mestiere che dimostri, che l'evento nocivo sia moralmente imputabile al Governo, ossia che questo avendo dovuto e potuto impedirlo, abbia invece volontariamente omesso di fare ciò". FIORE, P., *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 3° ed., 3 vols., Torino, 1887-1894, I vol., 1887, par. 647, pp. 429-430.

<sup>63</sup> "Quando non si possa arrivare a comporre amichevolmente una controversia internazionale ed i mezzi pacifici [...] non riescano efficaci, [...] la parte, che domandi la ricognizione di un suo diritto contestato o la riparazione di una offesa ricevuta, potrà adoperare contro l'altra i mezzi coercitivi. [...] quei mezzi coercitivi, che sono all'infuori della guerra, e che possono essere adoperati senza che venga a cessare lo stato di pace tra le parti contendenti [...] sono le rappresaglie e il blocco pacifico. Oltre a cotesti mezzi vi può essere pure quello della semplice ritorsione, che può essere adoperata come un mezzo indiretto ed una via di fatto coll'intendimento di far cessare uno stato di cose che arrechi qualche pregiudizio, o che violi qualche interesse. A tale espediente si può ricorrere veramente, anche senza sottomettere la questione ad un arbitrato, ogni qualvolta che in controversie di piccola importanza si possa sperare, che praticando a riguardo di un altro Stato nella stessa maniera, con la quale esso pratica rispetto a noi, e privandolo di certi vantaggi o facendo soffrire ad esso certi danni, lo si possa così indirettamente costringere a far cessare uno stato di cose, che violi i nostri interessi o che arrechi a noi qualche pregiudizio. La ritorsione [...] non può essere considerata a rigore come una misura coercitiva ordinata esclusivamente alla tutela di un diritto, perché potendo essere ammessa anche quando non vi sia violazione di un diritto, ma solo di un semplice interesse, o quando uno Stato col suo modo di procedere arrechi un pregiudizio o ad un altro Stato o ai cittadini di esso, così essa può avere il carattere di misura politica, e può mirare ad usare verso lo Stato avverso quella stessa condotta che egli usa a riguardo nostro, onde evitare che perduri uno stato di cose che arrechi pregiudizio all'interesse dello Stato o dei suoi cittadini. [...] Una vera misura coercitiva è la rappresaglia, la quale può essere provocata dalla violazione di un diritto o da un'offesa, e consiste in una via di fatto contro l'ordine giuridico, che ha il carattere della vendetta, della rivincita, del costringimento, e mira ad attaccare il diritto altrui coll'intendimento di ottenere una soddisfazione, o di far cessare lo stato di cose contro il diritto. [...] Nel nostro ordine di idee non può quindi legittimarsi il sequestro delle navi commerciali, comunemente denominato *embargo*, e che alcuni pubblicisti sostengono poter essere adoperato come un mezzo provvisorio per costringere lo Stato avverso a soddisfare il reclamo da parte nostra. [...] Un'ultima via di fatto, che può essere usata senza l'aperta dichiarazione di guerra, può essere il blocco commerciale, il quale consiste nell'impedire il transito delle mercanzie provenienti dallo Stato, contro il quale il blocco sia dichiarato, o nel negare ai cittadini di detto Stato di trafficare e commerciare nel paese che abbia posto il blocco, e interrompere così tutte le relazioni commerciali tra i due paesi". *Ibid.*, vol. II, 1888, capitolo III, par. 1314-1324, pp. 596-604.

<sup>64</sup> "La guerra, come stato di fatto, si potrebbe definire *una lotta aperta fatta mediante le armi organizzate per risolvere una questione di diritto pubblico*". *Ibid.*, vol. III, 1894, capitolo IV, par. 1378, p. 54.

<sup>65</sup> La cui prima edizione risale al 1870.

<sup>66</sup> "*Lorsqu'un état ne remplit pas ses engagements envers un autre état, ce dernier peut à son choix en exiger l'exécution, réclamer des dommages-intérêts pour cause de non-exécution, ou regarder comme nul le traité dont les dispositions n'ont pas été exécutées*". BLUNTSCHLI, J. C., *Le droit international codifié*, 4<sup>ème</sup> éd., Paris, 1886, par. 462, p. 271.



di una serie di nuovi diritti a favore della vittima della violazione stessa, che può domandare soddisfazione ed esigere il ripristino dello *status quo*, il risarcimento e la punizione dei colpevoli.<sup>67</sup> Inoltre, la soddisfazione viene presentata chiaramente come fattispecie differente, e maggiormente incisiva, rispetto alla riparazione.<sup>68</sup>

Nel caso di violazione effettiva dei diritti di uno Stato straniero, quest'ultimo è legittimato non solo a reclamare la cessazione dell'ingiustizia, il ristabilimento dello stato, di diritto o di fatto, anteriore e, se necessario, il risarcimento dei danni, ma a esigere la soddisfazione attraverso la punizione dei colpevoli e, a seconda delle circostanze, attraverso la presentazione di ulteriori garanzie di non ripetizione.<sup>69</sup> Infatti, la violazione di un diritto di uno Stato straniero è più grave della mancata esecuzione di un obbligo posseduto nei suoi confronti, potendo essere assimilata a un delitto in diritto penale.<sup>70</sup>

La natura e la portata del risarcimento, della soddisfazione o della punizione sono stabilite a seconda della gravità della violazione. Se le conseguenze di una violazione di diritto civile o di diritto penale sono previste dalla legge, quelle di una violazione internazionale devono essere determinate in base al principio di proporzionalità,<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> *“La puissance du droit se manifeste, en droit international aussi, par le fait que des droits nouveaux naissent de la violation même du droit. L’injustice crée un droit en faveur de la victime ; elle l’autorise à demander satisfaction, à exiger le rétablissement de l’état de fait antérieur, le paiement de dommages-intérêts, ou la punition des coupables. Lorsque l’injustice consiste simplement dans la non-exécution d’un engagement, la personne lésée peut, en droit civil, exiger le rétablissement des choses dans leur état primitif, et réclamer, par exemple, la restitution de la chose, des dommages-intérêts, ou le paiement de la dette. Le droit international se borne aussi à faire respecter le bon droit et à demander la réparation de l’injustice. Seulement on est forcé, en droit international, d’admettre une seconde alternative, parce qu’un état ne peut pas facilement faire valoir les droits qu’il possède contre une autre puissance ; il peut, soit exiger un dédommagement, soit considérer le traité comme nul”.* Ibid. Si noti che la possibilità di considerare nullo un trattato come conseguenza del mancato adempimento di una o più delle sue disposizioni viene ritenuta una peculiarità dell’istituto della responsabilità nell’ambito del diritto internazionale.

<sup>68</sup> *“Lorsqu’il est porté atteinte à l’honneur ou à la dignité d’un état, l’état offensé a le droit d’exiger satisfaction. Ce cas se distingue du précédent en ce que la dignité nationale et le sentiment de l’honneur de l’état sont plus profondément blessés. La satisfaction va donc un degré plus loin que la réparation de l’injustice. Elle pourra consister dans la punition des personnes qui ont offensé l’état étranger, ou qui ont porté atteinte au respect dû à ce dernier. La satisfaction peut être accordée ; elle peut aussi être prise. La nature de la satisfaction est en général déterminée par l’usage”.* Ibid., par. 463, p. 272.

<sup>69</sup> *“Si la violation consiste dans une atteinte effective à des droits établis ou dans le trouble d’un état de fait acquis à une puissance étrangère, cette puissance est autorisée non seulement à réclamer la cessation de l’injustice et le rétablissement de l’état de droit ou de fait antérieur, et au besoin des dommages-intérêts, mais en outre à exiger satisfaction par la punition des coupables, et, suivant les circonstances, par la remise de garanties ultérieures contre le renouvellement de la violation”.* Ibid., par. 464, p. 272.

<sup>70</sup> *“La violation du droit d’un état étranger est plus grave que la non-exécution des engagements qu’on a contractés envers lui ; elle peut être comparée aux délits en droit pénal. Mais comme il n’existe pas de juridiction criminelle en droit international, on est forcé de laisser à chaque état le soin de fixer les conditions auxquelles il se déclarera satisfait. Le droit international en est aujourd’hui au point où en était le droit pénal sous les rois francs ; le citoyen lésé déterminait lui-même l’expiation à laquelle le coupable devait se soumettre s’il voulait échapper à la vengeance de la famille de la victime”.* Ibid.

<sup>71</sup> *“La nature et l’étendue des dédommagements, de la satisfaction ou de la punition, se règlent d’après la nature et la gravité de l’infraction. Plus le crime sera grand, plus ses conséquences seront considérables.*

tenendo ben presente, in caso di soddisfazione, il limite ultimo costituito dal rispetto della dignità e dell'indipendenza dello Stato che ha compiuto la violazione stessa.<sup>72</sup>

Naturalmente, viene approfondito anche il tema della risoluzione delle controversie internazionali. A tale riguardo, infatti, BLUNTSCHLI afferma che uno Stato, qualora non sia riuscito a ottenere soddisfazione altrimenti, può cercare di ottenere giustizia (a meno che non preferisca rinunciare ai suoi diritti), facendo ricorso a mezzi coercitivi,<sup>73</sup> quali la rappresaglia,<sup>74</sup> la ritorsione,<sup>75</sup> il blocco,<sup>76</sup> e, infine, la guerra.<sup>77</sup>

Nel 1880, anno di pubblicazione della prima edizione dell'opera *International Law*, HALL, pur approfondendo la responsabilità internazionale come tema autonomo, la interpreta esclusivamente quale corollario della sovranità che gli Stati esercitano sul

---

*Il existe une certaine proportion entre la peine et la culpabilité. Des prétentions exagérées constituent une violation du droit. Les conséquences d'une violation du droit civil ou du droit pénal sont prévues par la loi. Cette loi fait défaut en droit international. Les parties n'ayant pas de juges au-dessus d'elles doivent régler la question à l'amiable ou laisser aux armes le soin de la trancher. On doit donc se borner à poser le principe de la proportionnalité entre le crime et la punition. S'il s'agit de dédommagements, la question est fort simple, et cependant certains états puissants ont exigé et obtenu des sommes exagérées. S'il s'agit de conflits politiques, la mesure est difficile à déterminer. S'il y a eu guerre, cela modifie tellement la position respective des parties que l'on ne peut plus se contenter de faire entrer en ligne de compte l'objet primitif du litige". Ibid., par. 469, p. 275.*

<sup>72</sup> *"L'état dont l'honneur ou la dignité ont été offensés, ne peut rien exiger d'incompatible avec la dignité et l'indépendance de l'état duquel il exige satisfaction. Plus le sentiment de l'honneur se développe dans le monde civilisé, plus aussi on doit user de ménagements et apporter de tact dans l'application de la règle ci-dessus. La prudence le commande lorsqu'on se trouve en présence d'un état puissant. A l'égard des états faibles, on élève plus facilement des prétentions exagérées. Cependant aucun état ne peut subir d'humiliation sans compromettre son existence, car l'état est la personnification des droits et de l'honneur d'un peuple. Le droit international, appelé à protéger l'existence et la sûreté des états, ne peut tolérer de semblables affronts. Si un état en mérite plus d'être traité en personne honorable, il vaut mieux refuser de suite de reconnaître son existence". Ibid., par. 470, p. 276.*

<sup>73</sup> *"Lorsque les conflits ne peuvent aboutir à une solution amiable, ou qu'un arbitrage paraît impraticable, l'état lésé est autorisé à se faire justice lui-même. Lorsqu'un état qui se sent lésé dans ses droits, ne peut pas éviter le conflit et obtenir satisfaction au moyen de négociations pacifiques ou en provoquant un arbitrage, il ne lui reste plus qu'à user de son droit de légitime défense, à moins qu'il ne préfère abandonner ses droits et renoncer à obtenir satisfaction. Les moyen de se faire justice soi-même sont de nature très différente, mais ont tous un caractère commun, la contrainte, la force invoquée à l'appui du droit". Ibid., par. 499, p. 291.*

<sup>74</sup> *"On nomme représailles (de reprehendere et non de reprimere) les moyens employés par un état pour faire comprendre à une autre puissance l'iniquité de sa conduite en lui faisant subir un dommage dont elle soit forcée de reconnaître l'injustice, afin de l'engager à revenir sur sa conduite et à fournir satisfaction à l'état lésé". Ibid., par 500, p. 292.*

<sup>75</sup> *"La rétorsion n'a pas pour but de se venger d'une injustice ; elle est un moyen de s'opposer à ce qu'un état exerce ses droits au préjudice des autres". Ibid., par 505, p. 295.*

<sup>76</sup> *"Un gouvernement peut, sans déclarer la guerre, mettre en état de blocus la puissance qui s'est rendue gravement coupable vis-à-vis de lui. Le blocus commercial a pour effet d'interdire aux ressortissants de l'état bloqué l'entrée du territoire de l'état qui a ordonné le blocus ou de défendre aux ressortissants de ce dernier de traverser le territoire bloqué ; on empêche le transit des marchandises d'un des états dans l'autre, et refuse aux navires la faculté d'entrer dans les ports ou d'en sortir". Ibid., par 506, p. 296. Si specifica, inoltre, che: "L'embargo mis sur les navires étrangers, dans la prévision de l'ouverture prochaine des hostilités, n'est autorisé qu'en cas de nécessité absolue et dans les limites fixées par les lois de la guerre". Ibid., par 509, p. 297.*

<sup>77</sup> *"La guerre est l'ensemble des actes par lesquels un état ou un peuple fait respecter ses droits, en luttant par les armes contre un autre état ou un autre peuple". Ibid., par 510, p. 298.*

proprio territorio e sul popolo che vive entro i confini di quest'ultimo.<sup>78</sup> Ancora una volta, pertanto, rilievi interessanti ai fini del nostro studio vengono compiuti in relazione al diritto bellico,<sup>79</sup> e alla risoluzione delle controversie internazionali attraverso l'utilizzo di misure coercitive (ritorsione,<sup>80</sup> rappresaglia,<sup>81</sup> embargo,<sup>82</sup> blocco pacifico)<sup>83</sup>.

Sulle stesse misure coercitive per la risoluzione delle controversie internazionali si concentra, nel 1894, DESPAGNET,<sup>84</sup> il quale ne esamina singolarmente le quattro distinte fattispecie: ritorsione,<sup>85</sup> rappresaglia,<sup>86</sup> embargo,<sup>87</sup> blocco pacifico.<sup>88</sup>

---

<sup>78</sup> “The exclusive force possessed by the will of an independent community within the territory occupied by it is necessarily attended with the corresponding responsibility. A state must not only itself obey the law, but it must take reasonable care that illegal acts are not done within its dominions. Foreign nations have a right to take acts done upon the territory of a state as being prima facie in consonance with its will; since, where uncontrolled power of effective willing exists, it must be assumed in the absence of proof to the contrary that all acts accomplished within the range of the operation of the will are either done or permitted by it. Hence it becomes necessary to provide by municipal law, to a reasonable extent, against the commission by private persons of acts which are injurious to the rights of other states, and to use reasonable vigour in the administration of the law so provided”. HALL, W.E., *A Treatise on International Law*, 2<sup>nd</sup> ed., Oxford, 1884, par. 11, pp. 52-53.

<sup>79</sup> “When differences between states reach a point at which both parties resort to force, or one of them does acts of violence which the other chooses to look upon as a breach of the peace, the relation of war is set up, in which the combatants may use regulated violence against each other until one of the two has been brought to accept such terms as his enemy is willing to grant. As international law is destitute of any judicial or administrative machinery, it leaves states, which think themselves aggrieved, and which have exhausted all peaceful methods of obtaining satisfaction, to exact redress for themselves by force. It thus recognises war as a permitted mode of giving effect to its decisions. Theoretically therefore, as it professes to cover the whole field of the relations of states which can be brought within the scope of law, it ought to determine the causes for which war can be justly undertaken; in other words, it ought to mark out as plainly as municipal law what constitutes a wrong for which a remedy may be sought at law”. *Ibid.*, par. 15-16, p. 59.

<sup>80</sup> “Retorsion is the appropriate answer to acts which it is within the strict right of a state to do, as being general acts of state organisation, but which are evidence of unfriendliness, or which place the subjects of a foreign state under special disabilities as compared with other strangers, and result in injury to them. It consists in treating the subjects of the state giving provocation in an identical or closely analogous manner with that in which the subjects of the state using retorsion are treated”. *Ibid.*, par. 120, p. 335.

<sup>81</sup> “Reprisals are resorted to when a specific wrong has been committed; and they consist in the seizure and confiscation of property belonging to the offending state or its subjects by way of compensation in value for the wrong; or in seizure of property or acts of violence directed against individuals with the object of compelling the state to grant redress; or, finally, in the suspension of the operation of treaties”. *Ibid.*

<sup>82</sup> “Embargo is merely a sequestration. Vessels subjected to it are consequently not condemned so long as the abnormal relations exist which have caused its imposition. If peace is confirmed they are released as of course; if war breaks out they become liable to confiscation”. *Ibid.*, pp. 336-337.

<sup>83</sup> In questo caso, tuttavia, l'Autore specifica: “The practise is not [...] one which has any pretension to have established itself by usage; it must stand or fall by reference to general principle. From this point of view it is difficult to see how it can be defended. Blockade is not a measure which affects blockaded states alone. When access to a port is closed every one suffers, the course of whose business leads him to come in or go out of it; and third states only consent that their subjects shall be exposed to the loss and inconvenience inseparable from interruption of trade as one of the concessions which it has become habitual for neutrals to make to belligerents. Blockade is thus essentially an incident of war”. *Ibid.*, par. 121, p. 340.

<sup>84</sup> “L'échec des tentatives de solution amiable autorise les Etats à recourir au seul moyen qui leur reste pour défendre leurs droits, dans l'état actuel des rapports internationaux et en l'absence d'une juridiction organiste, c'est-à-dire à l'emploi de la force. Mais la gravité même d'une pareille mesure a

Questa stessa prospettiva è l'unica che consente di cogliere elementi rilevanti per la responsabilità internazionale degli Stati nel *Principes du droit des gens* di RIVIER.<sup>89</sup>

---

*poussé les peuples à chercher des moyens de se faire justice par des procédés directs qui leur permettent d'obtenir l'équivalent de la réparation par eux réclamée, sans recourir tout d'abord aux hostilités proprement dites. Ces procédés sont inspirés par cette considération qu'un acte de vigueur peut déterminer le peuple dont on croit avoir à se plaindre ou dont on réclame justice à accorder ce qu'on lui demande, sans avoir à courir les chances de la guerre et à en supporter les lourdes charges. [...] On peut ramener ces modes de coercition à quatre : la rétorsion, les représailles, l'embargo et le blocus dit pacifique".* DESPAGNET, F., *Cours de droit international public*, 4<sup>ème</sup> éd., Paris, 1910, par. 483, pp. 776-777.

<sup>85</sup> *"La rétorsion consiste à appliquer des mesures de rigueur à un Etat ou à ses nationaux, quand cet Etat applique lui-même à d'autres pays ou à leur nationaux des mesures qui, sans constituer une violation des principes généraux du Droit international ou des droits acquis par les traités, son cependant trop dures ou même iniques".* Ibid., par. 484, p. 777.

<sup>86</sup> *"Les représailles (de reprehendere, reprendre) désignent tout acte par lequel un Etat méconnaît ou viole les droits d'un Etat étranger ou de ses nationaux, pour répondre à une méconnaissance ou à une violation de ses propres droits ou de ceux de ses nationaux. Elles sont plus accentuées que la rétorsion puisqu'elles consistent dans la violation d'un droit et non dans une simple mesure de rigueur, précisément parce qu'elles ont pour objet de répondre, non pas à une iniquité seulement ou à des procédés trop durs, mais à une autre violation caractérisée de droit dont on est victime".* Ibid., par. 487, p. 779.

<sup>87</sup> *"Pour comprendre le caractère de l'embargo considéré comme mesure de représailles, il faut le distinguer de ceux qui ont une nature différente. 1° L'embargo civil, ou arrêt du prince, consiste dans la défense faite aux navires étrangers de quitter les ports du pays où ils se trouvent. 2° L'embargo international peut se présenter sous deux formes. a) Après une déclaration de guerre et comme première mesure d'hostilité. [...] b) L'embargo à titre d'angarie, [...] qui consiste dans la réquisition des navires étrangers pour un service public, tel que le transport des troupes et des munitions. [...] L'embargo à titre de représailles est celui qui est exercé comme moyen de répression d'une violation de droit ou d'un déni de justice commis à l'étranger, et faute de pouvoir obtenir réparation par des réclamations amiables".* Ibid., par. 494-495, pp. 783-785.

<sup>88</sup> *"D'une manière générale, le blocus est le fait d'intercepter les communications extérieures d'un Etat au moyen d'un déploiement de forces ; le plus souvent ce sont les communications avec les ports ou le littoral que l'on intercepte, au moyen de bâtiments de guerre ; il est fort rare que l'on établisse un blocus terrestre par un cordon de troupes. Le blocus peut se présenter sous deux formes : 1° Parfois il est une mesure de coercition employée au cours des hostilités et comme manœuvre de guerre ; 2° Quelquefois, avant une déclaration de guerre, il a pour but de paralyser certains actes de la part d'un ennemi éventuel, par exemple le départ d'une flotte ou la concentration des troupes dans une place, ou de contraindre un Etat à accorder les satisfactions qu'on lui réclame, sans aller jusqu'à déclarer les hostilités. Sous cette dernière forme, le blocus est dit pacifique ou blocus appliqué sans qu'il y ait déclaration de guerre".* Ibid., par. 496, p. 786.

<sup>89</sup> *"Les différends internationaux naissent de violations vraies ou prétendues des droits ou des intérêts des États ; [...]. On distingue les différends juridiques, provoqués par la violation d'un droit, et les différends politiques, provoqués par la violation d'intérêts. Cette distinction n'est point superflue, mais il n'en faut pas exagérer l'importance. [...] Puisqu'il n'existe pas, ici-bas, de juge entre les États, chaque État a le droit, comme il en a l'obligation, de se faire justice lui-même. Il est son propre juge, et l'exécuteur de sa propre sentence. Le droit de l'État dicte le devoir du gouvernement. Quels que soient les bienfaits de la paix, il faut qu'un gouvernement sache au besoin faire la guerre. Mais la guerre n'est que le moyen extrême, ultima ratio. Pour qu'il soit permis d'y recourir, il faut que les autres moyens d'obtenir justice et satisfaction, ou bien soient épuisés, ou bien soient impraticables. Ces autres moyens sont de nature diverse. Il en est d'amiables ; il en est de plus ou moins violents, qui sont de moyens de contrainte".* RIVIER, A., *Principes du droit des gens*, 2 vols., Paris, 1896, vol. II, livre VIII, chapitre I, par. 57, pp. 149-152. *"Un État à l'égard duquel un autre État a pris une mesure qui, tout en étant légale et licite, est discourtoise, rigoureuse, dommageable, peut prendre à son tour, à l'égard de celui-ci, des mesures ayant le même caractère, afin de l'amener à composition. Ce moyen de contrainte s'appelle la rétorsion. [...] On appelle représailles, dans le sens étroit et technique de ce mot, un moyen de contrainte employé par un État et consistant à faire à un autre État un dommage, un tort, une violence afin de faire cesser et réparer une injure, c'est-à-dire une injustice, dont cet État se rend ou s'est rendu coupable, soit envers l'État même, soit envers un de ses sujets".* Ibid., chapitre II, par. 60, pp. 189-191. *"La guerre est la lutte à main armée entre États, moyen extrême de contrainte, par lequel la volonté hostile de l'adversaire doit être*

Il secolo che ha visto la dottrina elaborare le prime teorie aventi carattere sistematico sulla responsabilità internazionale degli Stati si chiude, dunque, con una sorta di involuzione, per lo meno sotto il profilo del processo verso l'acquisizione di un ruolo autonomo nell'ambito del diritto internazionale da parte dell'istituto della responsabilità degli Stati.

Tuttavia, proprio nel 1899 viene pubblicata l'opera di TRIEPEL, *Völkerrecht und Landesrecht*, espressione di una profonda critica contro la dottrina tradizionale, basata sul rilievo della *culpa* nella responsabilità internazionale. Riferendosi alla responsabilità degli Stati per le azioni degli individui, infatti, TRIEPEL distingue due diverse fattispecie di responsabilità, aventi un'origine differente pur essendo causate da uno stesso fatto: da una parte, quella comportante l'obbligo di riparazione, che sorgerebbe solo in seguito alla constatazione dell'esistenza di una *patientia*, e quindi di una colpa, da parte dello Stato; dall'altro, quella implicante l'obbligo di soddisfazione, che deriverebbe, al contrario, dall'azione individuale, indipendentemente dall'esistenza di una qualsiasi colpa dello Stato. In questo senso, l'obbligo di riparazione sarebbe, dunque, la forma di responsabilità dipendente dall'esistenza di una colpa dello Stato, mentre l'obbligo di concedere soddisfazione attraverso la punizione dell'individuo autore della violazione sarebbe la forma tipica di responsabilità dello Stato per fatti degli individui, avente carattere esclusivamente oggettivo.<sup>90</sup>

Il tentativo di attribuire un carattere di oggettività all'istituto della responsabilità internazionale degli Stati sarà una delle costanti delle riflessioni su questo tema nel corso del secolo successivo.

---

*domptée et soumise. Il n'est permis d'y recourir qu'après avoir épuisé les moyens exposés aux chapitres précédents ou s'être assuré de leur inefficacité. La guerre étant une lutte, suppose des voies de fait, des actes de violence de part et d'autre. Sans voies de fait, pas de guerre. S'il n'y a de voies de fait que d'un seul côté, pas de guerre non plus ; peut-être y aura-t-il représailles, peut-être violence contraire au droit des gens, injuste, criminelle. Les effets de la guerre, en pareil cas, ne se produiront pas ; il ne sera question ni de belligérants et de leur droits, ni de neutres et de leur devoirs". Ibid., chapitre III, par. 61, pp. 200-201.*

<sup>90</sup> A tale riguardo, cfr. AGO, R., *Le délit*, cit., pp. 478-479.



## 4. LA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI NELLA DOTTRINA DELLA PRIMA METÀ DEL XX SECOLO

Indipendentemente dalla portata delle diverse teorie elaborate precedentemente e dai caratteri specifici di ciascuna di esse, è nel corso del XX secolo che opere destinate a divenire fondamentali condurranno a compimento il lungo percorso verso l'acquisizione, da parte della responsabilità internazionale degli Stati, di un ruolo autonomo nell'ambito del diritto internazionale.

### 4.1. *Dionisio ANZILOTTI*

Se tutte le trattazioni sulla responsabilità degli Stati, anche le più coerenti e sistematiche, avevano, nei secoli precedenti, trovato spazio esclusivamente all'interno di lavori a carattere generale, il nuovo secolo si apre con un'opera che viene dedicata integralmente all'elaborazione di una teoria generale in materia. Non sorprende, dunque, che le posizioni espresse nella *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale* di Dionisio ANZILOTTI, condivise o criticate, abbiano rappresentato un punto di riferimento per ogni riflessione successiva in materia.<sup>91</sup>

La prima questione esaminata dall'Autore concerne l'esigenza di chiarire il significato della nozione di responsabilità, considerata come una conseguenza necessaria dell'ordine giuridico. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, implica che qualunque violazione di un diritto, paragonabile a una rottura dell'ordine stesso, venga riparata: "Se, prescindendo per ora da ogni determinazione degli elementi specifici dell'idea di responsabilità giuridica, ne riguardiamo soltanto il concetto generale e gli elementi essenziali, possiamo considerarla come una conseguenza necessaria dell'ordine giuridico, il quale, in quanto è ordine di norme e di sanzioni attinenti a rapporti reali,

---

<sup>91</sup> "An unfailing indicator of the value of his work is that even today authors frequently define their own conceptions in relation to his theses. Thus, even critical reference to Anzilotti's theories is indispensable to sound legal scholarship, and it is hard to think of anyone among the great jurists of the earlier part of this century, except Hans Kelsen, who enjoy a similar privilege. [...] The contribution of Anzilotti's work, though relatively slight as regards the sources of international law, (since for him by definition there is none apart from the will of States), is by contrast particularly rich when it comes to the general theory of international responsibility. More than most of his contemporaries he codified, as it were, the content of these various constitutive elements in order to state the overall theory of classical positivism in relation to international responsibility. The syntax which he more or less formulated was subsequently taken up by the majority of authors, whether in connection with the act giving rise to responsibility, the conditions for attributing the act to the State as a person or, the legal consequences of the act having been committed, and therefore, in particular, the various forms of reparation". DUPUY, P.-M., *Dionisio Anzilotti and the Law of International Responsibility of States*, in *European Journal of International Law*, 1992, III, pp. 139-148, pp. 139-140.

vuol essere effettivamente tradotto in atto, e vuole, per conseguenza, che la lesione del diritto altrui sia riparata da chi ne fu causa. Sugli elementi specifici, e quindi sui limiti del concetto di responsabilità giuridica, in qualsiasi materia venga considerata, non mancano gravi dispute; ma il principio generale che la violazione del diritto determina l'obbligo della riparazione non può dar luogo a seria controversia.

L'applicazione di questo concetto alle relazioni internazionali presuppone che le regole a cui si uniforma la condotta degli stati nei loro scambievoli rapporti debbano essere considerate come norme giuridiche".<sup>92</sup>

Alla giuridicità delle norme internazionali è dedicato, quindi, l'intero paragrafo iniziale della parte prima,<sup>93</sup> dato che, come sostiene l'Autore, "la dimostrazione di questo presupposto, che in ogni altro caso si dovrebbe ritenere inutile o superflua, appare invece nel nostro addirittura indispensabile. [...] perché i caratteri specifici della responsabilità internazionale devono essere determinati in base ai caratteri propri e distintivi dell'ordine di relazioni a cui si riferisce".<sup>94</sup>

Al fine di eliminare ogni dubbio al riguardo, ANZILOTTI specifica il carattere permanente dell'obbligatorietà di una norma internazionale, indipendentemente da un'eventuale violazione di quest'ultima: "[...] la violazione di qualsivoglia norma di diritto internazionale non le toglie il valore obbligatorio, né fa acquistare allo stato leso il diritto di considerarla come estinta per l'avvenire: lo stato leso può avvalersi dei mezzi offerti dal diritto internazionale per costringere l'altro stato ad una riparazione; ma, esauriti questi, in mancanza di un nuovo accordo, la norma continua *ipso iure* ad essere obbligatoria per tutti gli stati, fra i quali era in vigore antecedentemente".<sup>95</sup>

L'Autore sostiene, inoltre, che l'origine della responsabilità internazionale è collegata al contestuale verificarsi di due elementi: l'effettiva violazione di una norma internazionale e l'imputabilità di tale violazione a uno Stato.<sup>96</sup> Considerato che ANZILOTTI distingue nettamente due momenti (nascita della responsabilità e obbligo di riparazione, generato da quest'ultima), non sembra azzardato sostenere che l'Autore sia

---

<sup>92</sup> ANZILOTTI, D., *Teoria generale, cit.*, p. 25.

<sup>93</sup> *Ibid.*, pp. 25-74.

<sup>94</sup> *Ibid.*, p. 26.

<sup>95</sup> *Ibid.*, p. 81.

<sup>96</sup> "La responsabilità nasce dall'*ingiusta violazione del diritto altrui* e genera l'obbligo della riparazione in quanto sia collegata con un soggetto agente, sia cioè imputabile a questo, presa la parola *imputabilità* nel significato generale di termine che unisce il fatto o l'omissione illecita all'autore. Violazione del diritto e imputabilità sono così i due estremi della responsabilità di diritto internazionale: ogni violazione ingiusta del diritto internazionale di uno stato, imputabile ad un altro stato, lo rende responsabile e dà vita all'obbligazione che ne deriva". ANZILOTTI, D., *Teoria generale, cit.*, p. 102.



stato il primo ad aver definito con chiarezza gli elementi giuridici costitutivi dell'illecito internazionale.<sup>97</sup>

Per ciò che concerne, invece, l'elemento del danno, si sottolinea come esso appartenga più alle conseguenze della responsabilità internazionale (ciò che noi qualificheremmo come responsabilità in senso stretto), che all'esistenza di quest'ultima: "Il danno, che una dottrina comune considera pure come elemento necessario della responsabilità, può essere qui opportunamente lasciato da parte, sia perché, come fu già osservato anche per il diritto interno, il danno riguarda piuttosto l'obbligo del risarcimento, che è l'effetto della responsabilità, mentre questa trae la sua ragion d'essere dalla sola violazione del diritto, sia perché, e questa è ragione speciale al campo nostro, nelle relazioni internazionali, attesa la grande importanza che ha l'elemento morale della considerazione, della stima, dell'onore, ogni violazione del diritto rappresenta di per sé e senz'altro un danno per lo stato che ne fu vittima e fa sentire immediatamente il bisogno della riparazione. Mentre nel diritto interno il danno è, di regola almeno, danno patrimoniale, diminuzione di patrimonio, nelle relazioni internazionali prevale sull'elemento economico l'elemento ideale, ed il danno non è rappresentato soltanto o principalmente dalla diminuita potenzialità economica di uno stato, ma altresì, e spesso in prima linea, dalla diminuita considerazione ed importanza di uno stato che lascia violare il proprio diritto [...]. Quindi l'esame del danno troverà sede più opportuna nel parlare degli effetti della responsabilità: per l'esistenza di essa, solo argomento che ora ci occupi, bastano i due termini accennati".<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Con riferimento, in particolare, alla portata delle riflessioni sull'imputabilità: "*The contribution Anzilotti made to analysing the conditions for attributing a wrongful act to a State occupies a fundamental place in his work on State responsibility. For it is in this connection that he manages to systematically isolate international law as an autonomous entity in relation to municipal law, the latter constituting for him (as case-law was subsequently frequently to repeat) 'a mere fact'. More generally still, acts by an individual agent are one thing and the international obligations of the State on whose account he is acting are another. In the international legal order the State's responsibility will be involved, only when individual conduct breaches an international norm prescribing particular conduct to the State [...].[...] On the one hand, imputation to the State of acts of individuals can come about only pursuant to rules of international law, which as we have seen remain indifferent to the subjective conduct of the author of the act as such, and call for a distinction between the individual's conduct and the international obligation on the State for whom he is acting. On the other hand, and there is no contradiction here, international law does not interfere with the circumstances of the State's internal organization, and is unable to establish whether the individual author of the act was or was not acting on behalf of the public authority concerned. Thus the attribution of the internationally wrongful act does not bind together the municipal and international legal orders, since one (the domestic order) determines whether the immediate author of the act under consideration is an agent, while the other (the international order) attributes to the act its quality of wrongfulness. But each of these two orders nonetheless retains its autonomy vis-à-vis the other, even if the wrongfulness of the act becomes invocable internationally by attribution to the State*". DUPUY, P.-M., *Dionisio Anzilotti, cit.*, pp. 143-144.

<sup>98</sup> ANZILOTTI, D., *Teoria generale, cit.*, pp. 102-103.

Proprio la dimensione normativa che ANZILOTTI attribuisce alla responsabilità internazionale degli Stati (consistente nel fatto che, nell'ambito del diritto internazionale, la sola violazione di una norma comporta il sorgere della responsabilità, data la rilevanza del danno morale nelle relazioni internazionali) potrebbe condurre a caratterizzare l'istituto della responsabilità degli Stati come uno strumento per la salvaguardia della legalità internazionale.<sup>99</sup> Tale interpretazione non può, tuttavia, essere condivisa, perché l'ordine giuridico internazionale, di cui, come si è visto, la responsabilità viene considerata conseguenza necessaria, viene descritto dall'Autore sempre e solo come ordine normativo e mai come espressione di una legalità internazionale.

Dopo aver ulteriormente approfondito, attraverso un riferimento alla teoria della volontà collettiva (di cui, si ricorda, ANZILOTTI costituisce uno dei più illustri esponenti),<sup>100</sup> il concetto di violazione di una norma internazionale,<sup>101</sup> l'Autore giunge a escludere del tutto che il danno o la colpa possano venire in rilievo fra gli elementi costitutivi dell'istituto della responsabilità internazionale:<sup>102</sup> “Veramente l'importanza particolare

---

<sup>99</sup> “*The third major contribution by Dionisio Anzilotti to the general theory of international responsibility appears in the consideration he gives to its consequences, which for him lie essentially in the various aspects of reparation. In this connection, Anzilotti analyses the notion of damage in international law not so much regarding the methods of reparation but with regard to the grounds for recovery, (in particular States were responsible for whether moral damage or whether reparation for material damage should include interest). Here too, he puts things straight, distinguishing moral damage or legal harm, to which he pays special attention, from purely material damage, with both forms of harm being involved in the implementation of liability. [...] He stresses first that the object of the liability is defined in a legal perspective before being material; and secondly that the damage more frequently overlaps with a breach of law than in municipal law. The institution of liability thus has a normative dimension, as much as a reparatory one, as its primary aim is to sanction the breach of law. Accordingly, it appears as an instrument intended to safeguard international legality; its very existence ensures a determining function for the application of norms within the international legal order, especially since there is no centralized institution competent to monitor respect for that law (this is still the case today, except in the sphere of application of the system of collective security, which was at Anzilotti's time only adumbrated imperfectly by the League of Nations). [...] It is accordingly apparent that restoration, so understood, includes on the one hand restoration of the legal order anterior to the act, in order to guarantee the integrity of the law, and on the other reparation for damage suffered, in order to safeguard the victim's interests*”. DUPUY, P.-M., *Dionisio Anzilotti, cit.*, pp. 145-146.

<sup>100</sup> MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale, cit.*, p. 45.

<sup>101</sup> “Nei rapporti internazionali non si può ammettere responsabilità giuridica fuori del caso di violazione di una regola imposta come norma obbligatoria di condotta dalla comune volontà di più stati. In altre parole, il fatto da cui deriva la responsabilità dev'essere anti-giuridico; *factum contra ius*. Questo principio si può di certo considerare come una delle premesse generali della responsabilità giuridica, in ogni suo aspetto, poiché di regola niuno può essere tenuto a rispondere delle conseguenze di ciò che ha fatto nella cerchia del proprio diritto [...]”. ANZILOTTI, D., *Teoria generale, cit.*, p. 103.

<sup>102</sup> Secondo DUPUY, uno dei principali contributi di Anzilotti all'elaborazione di una teoria della responsabilità internazionale consisterebbe precisamente nell'aver adottato una concezione oggettiva dell'illecito internazionale: “*But Anzilotti does not approach the question of the act giving rise to responsibility or the origin of responsibility from the viewpoint, close to legal philosophy, of the foundation of responsibility. On the contrary, it is through the technical conditions for attributing a wrongful act to the State that he comes up with the question of fault, in order to arrive at an objective conception of the internationally wrongful act. [...] Anzilotti thus purifies the conception of the act giving*

attribuita al fatto materiale del danno arrecato, in confronto ad altri elementi della responsabilità civile, dal diritto positivo in alcuni casi ed in molti più da una recente dottrina, che movendo appunto da questo concetto, tende a modificare o a ricostruire la teoria classica su questa materia, riguarda piuttosto il principio della responsabilità subiettiva, la colpa, che quello della liceità dell'atto, obiettivamente considerato: nondimeno i due concetti si ravvicinano tanto da confondersi non rade volte fra loro, cosicché in molte circostanze si riesce ad affermare la responsabilità anche per atti che non sono contrari al diritto. Per queste ragioni, e perché lo spirito a cui s'informa il nuovo movimento d'idee si palesa eguale sì nel limitare od escludere il fondamento subiettivo della responsabilità, che nel limitare od escludere la necessità del carattere antigiusdicato del fatto da cui deriva, credo opportuno esaminare subito brevemente in qual rapporto si trovano questi nuovi principî della teoria della responsabilità civile col diritto internazionale.

Dico subito che io non credo che questi concetti possano avere importanza o ricevere applicazione nel campo nostro".<sup>103</sup>

La stessa teoria della volontà collettiva diviene, inoltre, secondo ANZILOTTI, il fondamento cardine di quel tipo di concezione della responsabilità degli Stati definito "bilaterale": "La violazione del diritto internazionale, in quanto si consideri come violazione del diritto oggettivo e non altro, non può dar luogo a relazioni giuridiche fra gli stati. Questo punto è generalmente trascurato dagli scrittori, mentre a me pare importantissimo per comprendere la natura e i limiti della responsabilità internazionale. Se poniamo mente ai caratteri della comunità giuridica degli stati, dovremo, io credo, convenire che il principio ora esposto ne è una conseguenza necessaria. Non esiste, infatti, un potere giuridicamente organizzato superiore ai singoli stati, al quale possa spettare l'autorità di far valere l'obbligatorietà delle norme di diritto internazionale e di reprimere le infrazioni, soltanto perché tali. La volontà che imprime il carattere obbligatorio alle norme regolatrici dei rapporti interstatuali è bensì, come abbiamo visto, una volontà superiore a quella dei singoli stati, un'autorità a cui questi sono sottoposti, ma non s'impersona in un soggetto, non è, come alcuni vorrebbero, la volontà della comunità giuridica degli stati; la volontà non esiste indipendentemente dalla norma giuridica che ne è l'emanazione, ma soltanto in essa e per essa. Né i singoli

---

*rise to liability in order to free it of any subjective connotation or link with domestic legality, by providing it with an objective conception. The act or 'wrongful act' results only from the gap existing between the actual conduct of the State (by intermediary of its agents) and the substance of the rule of law applicable in the situation considered [...]*". DUPUY, P.-M., *Dionisio Anzilotti, cit.*, pp. 141-142.

<sup>103</sup> ANZILOTTI, D., *Teoria generale, cit.*, pp. 103-105.

stati, che sono i fattori della volontà collettiva, possono considerarsi altresì come gli organi a cui spetti farla valere: l'eguaglianza giuridica degli stati, fondamento massimo di tutto il sistema di principi che ne regolano i rapporti, esclude nel modo più assoluto che uno stato possa mai farsi giudice della condotta di un altro; se vi è un principio sicuro nel diritto internazionale, è certamente questo".<sup>104</sup>

Secondo ANZILOTTI, dunque, il contenuto principale della responsabilità internazionale consiste nell'obbligo di riparazione; ne resta, pertanto, escluso qualunque elemento sanzionatorio.<sup>105</sup> Le nozioni di ritorsione e di rappresaglia, infatti, pur esaminate, vengono in rilievo all'unico fine di dimostrare come la responsabilità internazionale possa sorgere esclusivamente da un fatto contrario al diritto.<sup>106</sup>

Pur ritenuta espressione di uno strenuo tentativo di difesa della politica fondata sulla sovranità del potere statale,<sup>107</sup> considerato che il volontarismo impone agli Stati la riparazione solo in caso di violazione di quegli obblighi cui quest'ultimi si siano volontariamente vincolati,<sup>108</sup> l'opera di Dionisio ANZILOTTI deve essere letta alla luce sia, ovviamente, del contesto storico in cui viene elaborata,<sup>109</sup> sia, più propriamente, della linea dottrinale in cui si inserisce la speculazione generale dell'Autore. Esclusivamente in tal modo, infatti, è possibile cogliere appieno la portata giuridica dei singoli elementi che compongono la teoria della responsabilità internazionale di ANZILOTTI, le cui riflessioni, non solo offrono alla responsabilità degli Stati una nuova

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, pp. 82-83.

<sup>105</sup> Cfr. NOLTE, G., *From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relations*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1083-1098, p. 1087.

<sup>106</sup> "La ritorsione consiste, com'è noto, nel ricambiare un trattamento lecito, ma duro, usato da uno stato, col medesimo trattamento: se gli atti compiuti dallo stato straniero fossero illeciti, cioè contrari al diritto, e venissero ricambiati col medesimo trattamento anti-giuridico, non si avrebbe più ritorsione, ma rappresaglia, cioè un mezzo coattivo ammesso dal diritto internazionale per reagire contro chi ha ingiustamente offeso il diritto dello stato. I fatti che danno origine alla ritorsione sono dunque fatti in sé stessi leciti e, quindi, [...] irrilevanti, a tutto rigore, dal punto di vista del diritto internazionale. E nondimeno l'istituto ha indubbiamente un valore ed un significato internazionali, dimostrati in modo evidente dalla sua storia e dalle disposizioni che in molti paesi ne regolano l'applicazione; tanto che tutti gli scrittori di gius delle genti sentono il bisogno di occuparsene, ed è entrato ormai a far parte del sistema dei mezzi coercitivi applicabili nei rapporti fra gli stati. Se è così, l'istituto della ritorsione non si può intendere altrimenti che come un mezzo di tutela di semplici interessi non ancora protetti dal diritto, e conferma doppiamente le idee che abbiamo esposto sui limiti della responsabilità internazionale: in primo luogo, perché dimostra che gli stati si ritengono liberi di esercitare il loro diritto anche quando ne derivi un danno ad un altro stato; in secondo luogo, perché offre il mezzo, sia pure imperfetto, di ovviare agli inconvenienti che derivano da questo stato di cose. Parmi dunque che nel diritto internazionale si possa stabilire con ogni sicurezza il principio che 'la responsabilità non deriva da eccesso nell'esercizio del diritto, ma dall'agire contrariamente al diritto'". ANZILOTTI, D., *Teoria generale*, cit., pp. 108-110.

<sup>107</sup> NOLTE, G., *From Dionisio Anzilotti*, cit., p. 1084.

<sup>108</sup> DUPUY, P.-M., *Dionisio Anzilotti*, cit., p. 147.

<sup>109</sup> NOLTE, G., *From Dionisio Anzilotti*, cit., pp. 1087-1088.

dignità sotto il profilo dottrinale, ma costituiranno, per tutta la dottrina successiva, un punto fermo con cui doversi necessariamente confrontare.

#### 4.2. *Karl STRUPP*

L'influenza esercitata dalla teoria della responsabilità degli Stati elaborata da ANZILOTTI si riconosce chiaramente nell'opera di Karl STRUPP,<sup>110</sup> che, già nella definizione di illecito internazionale, si attiene al più stretto positivismo,<sup>111</sup> individuando gli elementi costitutivi dell'illecito stesso nella violazione di una norma di diritto internazionale e nel coinvolgimento diretto, in qualità di autori o vittime, degli Stati in quanto soggetti di diritto internazionale pubblico.<sup>112</sup>

L'esigenza di chiarire il concetto di vittima di un illecito internazionale offre a STRUPP l'occasione per ribadire la propria concezione della responsabilità internazionale quale rapporto giuridico a carattere esclusivamente bilaterale.<sup>113</sup>

E' opportuno notare che, a differenza di ANZILOTTI, l'Autore non ritiene di dover approfondire dal punto di vista teorico la nozione di imputabilità, dandola in qualche modo per acquisita allorché si tratti di esaminare argomenti concernenti quello che, in termini moderni, si indicherebbe come elemento soggettivo dell'illecito internazionale.<sup>114</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, p. 1089.

<sup>111</sup> "Le délit international est l'action d'un Etat qui, dans ses rapports avec un autre Etat, viole une norme du Droit international public, soit coutumier, soit conventionnel et en vigueur entre lui et l'Etat lésé. La dite action ne fait naître la responsabilité de l'Etat, que si celui-ci a négligé de faire ce qui lui prescrivaient les principes du Droit international public". STRUPP, K., *Eléments du Droit international public universel, européen et américaine*, 2<sup>ème</sup> éd., 3 vols., Paris, 1930, vol. I, chapitre VII, par. 19, pp. 326-327.

<sup>112</sup> "a) Elément principal: *Violation d'une norme conventionnelle ou coutumière du Droit international public en vigueur entre l'Etat coupable et l'Etat lésé.* b) *Seuls des Etats reconnus comme personnes du Droit international public, peuvent être, en vertu du droit positif, auteurs (sujets) ou victimes (objets) d'un délit international*". *Ibid.*, p. 327.

<sup>113</sup> "c) *Seul l'Etat immédiatement lésé est victime du délit. Un Etat qui ne serait lésé qu'indirectement, n'est pas victime du délit d'après le droit positif*". *Ibid.*

<sup>114</sup> "e) Responsabilité directe et indirecte. *Certains auteurs [...] parlent, à tort, d'une responsabilité indirecte là où il s'agit d'une responsabilité du fait d'individus. En pareil cas, l'Etat n'est responsable que s'il a commis la faute de négliger le devoir international qui lui incombait, soit en n'empêchant pas l'acte menaçant desdits individus, par des mesures préventives (prophylactiques) soit en ne le punissant pas après son accomplissement (répressivement). On ne peut parler de responsabilité indirecte que lorsqu'il s'agit de cas où l'Etat est responsable pour d'autres Etats dépendant de lui sous le rapport du Droit international. C'est ainsi que l'Etat fédéral est responsable pour les Etats membres de la fédération, l'Etat protecteur pour l'Etat protégé. [...] Les dommages ou préjudices causés aux étrangers par des actes de particuliers, nationaux ou étrangers, n'engagent pas la responsabilité de l'Etat.* f) Un acte accompli par un organe *quelconque* de l'Etat, qu'il soit subalterne ou supérieur, qu'il agisse dans les limites de sa compétence ou au-delà, fait naître une responsabilité internationale *dès qu'il y a violation d'une norme internationale en vigueur entre les Etats auteur et victime du délit. [...] l) L'Etat n'est en*

La suddivisione delle violazioni di obblighi internazionali a seconda del loro carattere positivo (azioni) o negativo (omissioni), pur non avendo alcuna implicazione gerarchica,<sup>115</sup> diviene elemento centrale nella teoria della colpa di STRUPP, il quale, rispetto alla teoria dominante (secondo cui la colpa è elemento costitutivo della responsabilità internazionale) e a quella di ANZILOTTI (che vede la responsabilità sorgere dalla semplice violazione di una norma internazionale), sceglie una terza posizione, in base alla quale la colpa diviene elemento costitutivo della responsabilità internazionale solo in caso di illeciti aventi carattere omissivo.<sup>116</sup>

Per ciò che concerne le conseguenze giuridiche di un illecito internazionale, l'Autore, pur ritenendo che non si possano individuare in proposito delle regole indiscutibilmente stabilite e che lo Stato leso (ovvero l'eventuale arbitro) debba decidere al riguardo ispirandosi alla buona fede e alle regole di diritto civile,<sup>117</sup> sostiene che ogni violazione di una norma internazionale comporta l'obbligo di riparare in forma adeguata.<sup>118</sup> Il contenuto dell'obbligo di riparazione è individuato espressamente nella restituzione, nel risarcimento e nella soddisfazione.<sup>119</sup> Come ANZILOTTI, STRUPP afferma chiaramente: *“Les delits internationaux ne comportent jamais de pénalité d'ordre criminel”*.<sup>120</sup>

---

aucun cas responsable pour les actes de personnes privées, sauf en cas d'omission fautive de sa part”. *Ibid.*, pp. 328-333.

<sup>115</sup> “d) *La violation positive (action) ou négative (omission) du droit a la même valeur. Toutefois, la violation négative n'engage la responsabilité de l'Etat lésant que s'il y a culpabilité de sa part*”. *Ibid.*, p. 327.

<sup>116</sup> “h) *L'Etat est-il responsable chaque fois qu'une norme internationale a été violée par lui ou faut-il qu'il y ait culpabilité de sa part? Théories : 1. La théorie dominante : Toute responsabilité internationale suppose une culpabilité de l'Etat. 2. Théorie de M. Anzilotti : Toute violation d'une norme internationale engage la responsabilité des Etats auteurs de ladite violation. 3. Théorie Strupp [...]. L'Etat est responsable, abstraction faite de toute culpabilité, s'il s'agit de faits positifs (ou de commission, delicta commissiva). Au contraire, en cas de faits négatifs (délits d'omission), sa responsabilité n'est engagée que s'il y a faute de sa part (manque de diligence usuelle)*”. *Ibid.*, p. 330.

<sup>117</sup> “a) Principe. *Il n'y a pas à ce sujet de règle indiscutablement établie. L'Etat victime du délit ou les arbitres, éventuellement désignés par les intéressés décideront, en cette matière, selon leur estimation, en s'inspirant de la bonne foi et assez souvent des règles du Droit...civil !*”. *Ibid.*, p. 338.

<sup>118</sup> *Ibid.*, p. 339.

<sup>119</sup> “b) *En général, l'Etat lésé peut demander la restitutio naturalis, c'est-à-dire le rétablissement de l'état de choses antérieur au délit. Il arrive fréquemment que des dommages-intérêts ou une simple satisfaction soient réclamés. D'après l'opinion aujourd'hui dominante, les dommages-intérêts peuvent aussi être réclamés pour des pertes indirectes. [...] Il faut constater que toute la distinction entre dommages directs et indirects est superflue si l'on part du devoir d'une restitutio normalis, c'est-à-dire de la situation qui existerait raisonnablement, si le délit n'avait pas été commis. En cas de dette on ne peut demander le paiement d'intérêts, faute d'une règle précise en Droit international public. c) Lorsque les dommages n'ont pas atteint des biens, s'il s'agit de pertes non matérielles, les dommages-intérêts peuvent avoir caractère d'une satisfaction. d) Il y a satisfaction au sens étroit du terme, lorsque l'Etat formule une réclamation d'ordre non pécuniaire à coté ou indépendamment d'une demande de dommages-intérêts éventuellement pour un « tort moral »*”. *Ibid.*, pp. 339-341.

<sup>120</sup> *Ibid.*, p. 341.

La rappresaglia viene considerata, insieme allo stato di necessità,<sup>121</sup> una delle cause che escludono l'illiceità di un fatto,<sup>122</sup> e di essa si esaminano le differenze rispetto alla ritorsione, alla legittima difesa e alla guerra.<sup>123</sup>

### 4.3. *Hersch LAUTERPACHT*

Una posizione di aperta rottura rispetto alle teorie positiviste sulla responsabilità internazionale degli Stati è quella sostenuta da LAUTERPACHT,<sup>124</sup> il quale ne critica l'eccessivo formalismo, incapace di contribuire a uno sviluppo del diritto internazionale sul tema.<sup>125</sup>

Tale eccessiva rigidità ha prodotto diversi effetti, che, da una parte, costituiscono restrizioni alla responsabilità internazionale a vantaggio della sovranità degli Stati (limitazione delle fonti della responsabilità dello Stato a categorie di illecito predefinite, tendenza ad adottare soluzioni nette ed estreme senza cercare di risolvere i problemi della responsabilità dello Stato attraverso una ragionevole composizione degli interessi contrapposti, restrizione delle conseguenze della responsabilità, molteplicità di vincoli

---

<sup>121</sup> “L'état de nécessité est la situation, objectivement jugée, dans laquelle un Etat est menacé d'un grave danger, actuel ou imminent, susceptible de mettre en question son existence, son statut territorial ou personnel, son Gouvernement ou sa forme même, de limiter, voire d'anéantir son indépendance ou sa capacité d'agir internationale, situation à laquelle il ne peut échapper qu'en violant des intérêts étrangers, protégés par le droit des gens”. *Ibid.*, par. 20, p. 343.

<sup>122</sup> “Par représailles il faut entendre tout acte de l'Etat lésé dirigé intentionnellement contre l'Etat auteur du dommage, après sommation demeurée vaine et suspendant temporairement (jusqu'à ce que le résultat poursuivi par les représailles soit obtenu) une disposition quelconque du droit des gens, soit coutumier, soit conventionnel. L'acte en question n'est limité que par les principes de l'humanité et de la bonne foi et il se justifie juridiquement par sa tendance à rétablir l'ordre troublé entre les deux parties intéressées”. *Ibid.*, p. 345.

<sup>123</sup> “a) La rétorsion est la réplique à une acte peu amical, mais juridiquement licite, par un acte de même nature (par exemple guerre de tarifs), les représailles sont la réplique à un acte illicite par un acte illicite de même caractère toléré à titre d'exception. b) La légitime défense est un cas de représailles. c) Les représailles sont licites sous le pacte de la S. D. N. et celui de Paris. d) Même s'il y a actes d'hostilités, il peut ne s'agir que de représailles et non de guerre proprement dite. C'est la volonté de chacune des parties qui sera, sous ce rapport, décisive”. *Ibid.*, p. 347.

<sup>124</sup> Cfr. NOLTE, G., *From Dionisio Anzilotti, cit.*, pp. 1091-1093.

<sup>125</sup> “Il est évidemment peu recommandable d'essayer d'épuiser le sujet de la responsabilité des Etats en une ou deux conférences. Mais il est possible de tenter l'étude des principes généraux en ce domaine, du point de vue de quelques-uns de problèmes typiques du droit international, tels que les doctrines de la souveraineté de l'Etat et la position des individus comme sujets d'obligations internationales. La combinaison de ces deux doctrines a pendant longtemps communiqué au traitement des principales questions de la responsabilité de l'Etat un degré de rigidité qui a retardé le développement du droit international en cette matière, et dont celui-ci commence à s'émanciper sous l'influence d'une activité judiciaire et arbitrale croissante”. LAUTERPACHT, H., *Règles générales du droit de la paix*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, 1937-IV, pp. 95-422, chapitre XI, par. 100, p. 339.

imposti all'ammissibilità dei reclami internazionali);<sup>126</sup> dall'altra, sono attribuibili alla distinzione comunemente compiuta tra individuo e Stato (rifiuto di fondare la responsabilità sull'atteggiamento mentale degli individui direttamente coinvolti nel fatto che si suppone abbia dato origine alla responsabilità, alcuni aspetti relativi alla limitazione della responsabilità dello Stato per fatti compiuti da individui nell'ambito del territorio di quest'ultimo).<sup>127</sup>

Sulla stessa critica nei confronti di quella parte della dottrina che separa lo Stato (considerato un essere metafisico personificato) dagli individui che lo compongono sono fondate le riflessioni sull'elemento della colpa, il cui ruolo nella responsabilità internazionale degli Stati dovrebbe essere negato, secondo il principio della responsabilità assoluta.<sup>128</sup>

Da un punto di vista generale, LAUTERPACHT esclude che si possa parlare di responsabilità assoluta nell'ambito del diritto internazionale, dato che, ai fini dell'imputabilità di un fatto a uno Stato, è sempre necessario che nel comportamento dell'organo che lo ha materialmente compiuto sia presente l'elemento della colpa, che si tratti dell'intenzione di causare un danno ovvero della negligenza nell'evitarlo.<sup>129</sup> Una

---

<sup>126</sup> *“Cette rigidité s’est manifestée : dans une limitation des sources de la responsabilité de l’Etat à des catégories de délits définis à l’avance ; dans une tendance à adopter des solutions nettes et extrêmes sans chercher à résoudre les problèmes de la responsabilité de l’Etat par un ajustement raisonnable des intérêts de points de vue différents ; dans une limitation des conséquences de la responsabilité ; enfin, dans une multitude de restrictions apportées à l’admissibilité des réclamations internationales. Tous ces phénomènes peuvent être décrits comme constituant, sous une forme ou sous une autre, des restrictions à la responsabilité imposées par déférence à la souveraineté des Etats”.* Ibid.

<sup>127</sup> *“Les deux autres limitations que nous nous proposons d’examiner ici sont dues, dans une large mesure, à la distinction couramment faite entre l’individu et l’Etat. Elles sont : d’abord, le refus de fonder la responsabilité sur l’attitude mentale des êtres humains directement intéressés dans l’événement qui est censé avoir donné lieu à responsabilité ; et, en second lieu, quelques aspects de la limitation de la responsabilité de l’Etat, à raison d’actes accomplis par des individus dans les limites de son territoire”.* Ibid., pp. 339-340.

<sup>128</sup> *“Nous nous proposons maintenant d’examiner quelques-unes des limitations de la responsabilité de l’Etat, dues à la séparation de l’individu d’avec l’Etat, et en particulier à la persistance à traiter l’Etat comme un être métaphysique personnifié distinct des individus qui le composent et qui agissent pour son compte. Ce dernier aspect s’est exprimé dans la théorie qui sépare la responsabilité de la faute, et qui proclame le principe de la responsabilité absolue dans les relations internationales. Il est douteux que cette théorie soit conforme à la pratique ou aux conditions actuelles des relations internationales. Le droit interne, il est vrai, reconnaît dans quelques cas le principe de la responsabilité absolue lorsque la justice veut que la perte ne soit pas subie par celui qui l’a supportée. [...] Mais c’est une chose d’admettre occasionnellement le principe de la responsabilité absolue, et une autre de l’ériger en règle. De plus, même dans les affaires où la loi impose la responsabilité absolue, celle-ci n’est pas entièrement séparée de quelques acte de volonté de la part de la personne tenue pour responsable. La responsabilité n’est pas imposée arbitrairement ; elle est imposée à la personne qui a contribué, d’une manière ou d’une autre et même innocemment, au dommage causé.”* Ibid., par. 107, pp. 359-360.

<sup>129</sup> *“Il est utile de se tourner vers l’exemple des rapports entre maître et employé, parce que cette analogie aide sous bien des rapports à comprendre la responsabilité de l’Etat pour les actes de ses organes. C’est là, naturellement, l’aspect central du problème de la responsabilité de l’Etat. L’Etat agit vis-à-vis des autres Etats par l’entremise de ses employés – son gouvernement, ses fonctionnaires, ses tribunaux, ses forces armées. Il porte par suite toute la responsabilité des infractions commises au droit international par l’un de ces employés. [...] Mais, quel que soit l’auteur du dommage, il est essentiel, en*



sorta di responsabilità assoluta sembrerebbe potersi ravvisare nel fatto che lo Stato possa essere considerato responsabile di un'azione *irrégulier*, contraria al diritto interno e non imputabile allo Stato stesso, purché tale azione sia collegata all'impiego di un organo di quest'ultimo e sia stata resa possibile grazie alla funzione organica dell'individuo coinvolto.<sup>130</sup> Secondo l'Autore, tuttavia, gli esempi rientranti in questa fattispecie non devono essere ritenuti una conferma della dottrina secondo cui la responsabilità oggettiva o assoluta è uno dei principi generali di diritto internazionale in materia di responsabilità dello Stato: tale principio generale è rappresentato, infatti, dalla colpa e non dalla responsabilità assoluta o oggettiva.<sup>131</sup>

Comunque, il fenomeno tipico del diritto della responsabilità dello Stato è quello degli organi che agiscono (o si astengono dall'agire) nei limiti della loro competenza. In questo caso, dunque, la colpa è il criterio decisivo, che diviene condizione ristretta e assoluta di responsabilità nelle fattispecie in cui si invoca l'assenza di azione, mentre, pur costituendo un criterio utile quando la questione della responsabilità viene sollevata per l'assenza di legislazione conforme al diritto internazionale, essa è meno determinante nei casi di interferenza attiva, positiva in una situazione giuridica stabilita.<sup>132</sup>

Come nel diritto interno l'esistenza della colpa è condizione fondamentale per accertare la responsabilità dell'individuo, così essa nel diritto internazionale deve essere considerata basilare per stabilire la responsabilità dello Stato. L'introduzione

---

*règle générale, qu'une faute ait été commise par ces organes, qu'il y ait eu intention de causer un dommage ou négligence à l'éviter. Il n'y a pas, en règle générale, de responsabilité absolue. Ce n'est que par une conception très nette qu'on peut espérer comprendre la masse de décisions judiciaires et arbitrales qui touchent à cette question". Ibid., pp. 360-361.*

<sup>130</sup> *"D'autre part, dès qu'on établit la preuve d'une faute de la part de l'organe de l'Etat – qu'elle soit négligence ou dolus malus -, l'Etat est responsable aussi longtemps que l'organe en question agit dans la limite ou au cours de ses fonctions. Les termes utilisés rappellent le droit relatif aux rapports entre maître et employé, mais ils expriment adéquatement la situation juridique. Ils montrent – et ici paraît une certaine mesure de responsabilité absolue - que, de même qu'en droit relatif aux rapports entre maître et employé, l'Etat peut être responsable si l'acte dommageable en question est un acte irrégulier, contraire à la loi de l'Etat et non attribuable à l'Etat, mais si cet acte est lié à l'emploi d'un organe de l'Etat et s'il a été rendu possible parce que la personne en question était à même d'infliger le dommage par suite de sa situation d'organe de l'Etat". Ibid., p. 362.*

<sup>131</sup> *"Nous avons parlé d'affaires de ce genre comme impliquant une certaine part – mais seulement une part- de responsabilité absolue. Il serait, peut-être, inexact de les considérer [...] comme une confirmation de la doctrine de « responsabilité objective » en tant que l'un des principes généraux de droit international en matière de responsabilité de l'Etat. Ce principe général est la faute, non la responsabilité absolue ou objective". Ibid., par. 108, p. 363.*

<sup>132</sup> *"En tout cas, ceci n'est pas le phénomène typique du droit de la responsabilité de l'Etat: le phénomène typique est celui d'organes agissant (ou s'abstenant d'agir) dans les limites de leur compétence. Ici, la faute est le critère décisif. C'est une condition stricte et absolue de responsabilité dans les cas où l'absence d'action est alléguée. Mais, si c'est un critère commode dans les affaires où la question de responsabilité est soulevée du chef d'une absence de législation conforme au droit international, il est moins déterminant dans les cas d'immixtion active, positive, dans la situation juridique établie, comme, par exemple, relativement à la personne ou aux biens des étrangers". Ibid., p. 364.*

dell'elemento della colpa, infatti, è in grado di aggiungere al diritto internazionale non solo un certo grado di moderazione ed elasticità, ma anche una chiara componente etica, mentre la sua eliminazione favorisce la concezione retrograda di Stato come ente distinto dagli individui che lo compongono e dagli organi che agiscono in suo nome.<sup>133</sup>

Il riferimento all'etica e la rilevanza accordata all'elemento della colpa all'interno della responsabilità internazionale, oltre a inserirsi perfettamente nella critica al positivismo di LAUTERPACHT, sembrano ricondurre il pensiero dell'Autore a quel naturalismo della fine del Cinquecento e del Seicento che tanto spazio aveva riconosciuto all'etica (sebbene ritenuta, allora, come un particolare aspetto della religione) nell'elaborazione delle prime teorie di diritto internazionale.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> *“Le droit interne conçoit de nombreux cas où les personnes agissent à leurs risques et périls [...]. Il n'est pas nécessaire, dans ces cas, de faire la preuve de la négligence ou de l'intention de nuire. Ce sont là les exceptions – plus apparentes que réelles – à la condition fondamentale d'existence de la faute comme condition de la responsabilité. Cette condition doit rester la base de la responsabilité de l'Etat. Elle est certainement la condition de l'activité arbitrale de ces derniers vingt ans. Elle donne à cette branche du droit non seulement un certain degré de modération et d'élasticité, mais aussi un élément éthique distinct. L'élimination de l'élément de la faute est nuisible parce qu'elle encourage la conception de l'Etat comme une personne distincte de l'état d'esprit des individus qui le composent et des organes qui agissent en son nom. C'est là, pour des raisons que nous avons avancées ailleurs, une conception rétrograde”*. Ibid.

<sup>134</sup> A conferma di tale interpretazione, cfr. LAUTERPACHT, H., *Private Law*, cit., pp. 134-154, in particolare: pp. 135-137 (*“The principle thus introduced by Grotius into international law was based on the Roman law doctrine of liability as dependent on culpa. [...] It's not possible to expatiate here upon the merits of the doctrine introduced by him, but it may be stated with confidence that it became a part not only of the science of international law but also of the practice of governments. It is believed that it corresponds with the conception of States as moral entities accountable for their acts and omissions in proportion to the mens rea of their agents, the real addressees of international duties—a conception which must form the foundation of any legal theory of responsibility”*); pp. 140-141 (*“Whatever the theory of absolute responsibility may say, the international judge or arbitrator will never be in a position to disregard such questions as: Was there or was there not fault with the respective officials of the State in whose territory an outrage has been committed against the representatives of a foreign State or its nationals? Could they have prevented it if acting with due care or without malice? Could they have apprehended the offenders if proceeding with diligence and care? Attempts to deal with problems of international liability without reference to questions of this kind are not only to be deprecated as impairing, in the last resort, the consciousness of international duty in those responsible for the international conduct of the State, but they are also utterly unknown to the ordinary practice of States or of international tribunals. The attitude of writers urging absolute responsibility was to a large extent prompted by the great difficulties in dealing with the responsibility of many turbulent States, especially in America, for acts of their agents and private persons in the course of frequent revolutions occurring within their borders. [...] But the acceptance of the principle of absolute responsibility oversteps the mark. For absolute liability is in the last instance tantamount to divorcing legal responsibility from the moral one. It may be necessary, having regard to considerations of intercourse and safety, to introduce it here and there, but to proclaim it as a sole rule is even more dangerous in international law than in private law. The legitimate interests of foreign residents can be safeguarded by reasonably extending the responsibility of States not only to the suppression of wrongs perpetrated in the course of revolutions, but also to the prevention of such revolutions as far as possible”*).

#### 4.4. Roberto AGO

Presso l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia, nel 1939,<sup>135</sup> Roberto AGO tiene un corso dal titolo “*Le délit international*”.<sup>136</sup> Accingendosi a esaminare questo tema, l'Autore chiarisce, anzitutto, l'ambito del suo studio: “*Le problème de la détermination de la nature juridique du délit international, c'est-à-dire le problème de l'origine de la responsabilité internationale des Etats, constitue sans doute l'une des questions les plus délicates et les plus graves du droit international public. [...] Il convient aussi de remarquer que les études existantes en matière de délit international, même spéciales et exclusives, partent toutes du point de vue de la responsabilité, c'est-à-dire du point de vue des conséquences du délit, beaucoup plus que de sa nature et de ses éléments constitutifs*”.<sup>137</sup>

Il rapporto tra fatto illecito e responsabilità viene ulteriormente precisato da AGO contestualmente al chiarimento della natura giuridica del primo: “*Il est donc permis d'établir par-là cette première notion relative à la nature juridique du tort, ou délit, ou fait illicite; tort, c'est tout fait auquel l'ordre juridique rattache la naissance d'une obligation juridique de réparer ou d'une faculté juridique de sanction; ou, si l'on veut être plus exact, tout fait auquel une règle de droit attribue cette valeur juridique particulière : de légitimer un sujet différent de celui auquel le tort est imputé à prétendre de ce dernier une réparation ou à lui infliger une sanction. Et si on veut accepter de définir par le mot synthétique de responsabilité la situation d'un sujet devant faire face au droit d'autrui de prétendre de lui une réparation, ou à la faculté*

---

<sup>135</sup> Allo stesso anno risale il corso dettato da COHN, la cui teoria della responsabilità internazionale è incentrata sulla sovranità dello Stato: “*La théorie de la responsabilité internationale a pour objet les règles d'après lesquelles un Etat peut faire valoir des droits contre un autre Etat à l'égard de son action dans des questions internationales touchant les droits dits de souveraineté. Elle ne comprend pas, par conséquent, tous les cas où la responsabilité de l'Etat peut se trouver engagée. [...] La responsabilité doit donc se rapporter aux droits de souveraineté, c'est-à-dire aux droits qu'ont les Etats à gouverner. [...] Nous pouvons donc dire, provisoirement, que deux conditions sont nécessaires pour que des rapports juridiques ou des conflits soient du domaine du droit international : d'une part, ils doivent exister entre deux Etats ; d'autre part, ils doivent se référer à l'exercice de la souveraineté ou de l'autorité de l'Etat*”. COHN, G., *La théorie*, cit., pp. 209-211. L'Autore, partendo dall'affermazione che “*la responsabilité et la faute ne sont pas la même chose*” (*Ibid.*, p. 223), si serve anche dell'ausilio della scienza sociologica e di quella psicologica per elaborare le proprie riflessioni sul tema della responsabilità internazionale, riassunte efficacemente nel modo seguente: “*La responsabilité est ainsi toujours une qualité extérieure, qu'on attache du dehors à une unité collective d'après la loi de participation, sans tenir compte de la loi de causalité purement scientifique ou de la limitation individuelle ou subjective de la responsabilité*”. *Ibid.*, p. 238.

<sup>136</sup> Secondo la precisazione terminologica dell'Autore: “*La notion du délit, ou plus exactement celle du tort u du fait illicite, dont, pour des raisons de commodité terminologique, nous la considérerons comme synonyme [...]*”. AGO, R., *Le délit*, cit., p. 422.

<sup>137</sup> *Ibid.*, pp. 419-420.

*d'autrui de lui infliger une sanction, on pourra parler du tort comme d'un fait donnant lieu à une responsabilité juridique*".<sup>138</sup>

Si può affermare, dunque, che, perlomeno dalla prospettiva della teoria generale del diritto, il carattere sanzionatorio rientri nell'ambito della responsabilità, al pari di quello riparatorio. Riguardo a un ordine giuridico determinato, invece, è necessario valutare caso per caso se dall'illiceità di un fatto discenda una responsabilità avente solo il primo carattere, solo il secondo ovvero tutti e due.<sup>139</sup>

La definizione della nozione di sanzione elaborata da AGO ("*cet effet du délit qui revêt un caractère afflictif et répressif, en un mot un caractère de peine, quoique dans le sens le plus étendu de ce terme, tandis que l'on a exclu la possibilité de comprendre sous le nom de sanction aussi l'autre effet du délit ayant un caractère purement réparatoire*")<sup>140</sup> offre all'Autore l'opportunità di chiarire le differenze esistenti tra tale nozione e quella di riparazione.<sup>141</sup> A questo riguardo, particolare rilievo assume la specificazione che, mentre l'ordinamento giuridico può imporre all'autore dell'illecito l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni materiali e morali che ha causato, esso non produce normalmente in capo a quest'ultimo l'obbligo giuridico di subire una sanzione afflittiva: pertanto, la possibilità di infliggere una sanzione si configura non come un diritto soggettivo, bensì come una facoltà giuridica.<sup>142</sup>

---

<sup>138</sup> AGO, R., *Le délit*, cit., pp. 426-427.

<sup>139</sup> "On y a indiqué en ligne générale un double effet possible du jugement attribuant valeur juridique au fait illicite : l'obligation juridique de l'auteur de ce dernier de réparer les dommages matériels et moraux causés par son fait, et la faculté juridique d'une autre sujet de lui infliger une sanction. Cette simple indication d'une double possibilité, c'est tout ce à quoi il faut s'en tenir dans le domaine de la théorie générale du droit [...]. C'est ensuite seulement par rapport à un ordre juridique particulier que l'on pourra établir si la valeur juridique attribuée à certains délits se traduit exclusivement en la détermination du premier effet, ou du second, ou des deux conjointement, de façon à permettre, sur cette base, une distinction entre des catégories différents de faits illicites. [...] Nous reviendrons là-dessus lorsque nous examinerons la question dans le domaine de l'ordre juridique international, relativement auquel on trouve aussi bien l'affirmation de la plupart des auteurs suivant laquelle le seul effet juridique d'un fait illicite international serait constitué par l'obligation de réparer, que l'assertion diamétralement contraire suivant laquelle cet effet juridique serait exclusivement représenté par la possibilité du recours à une sanction ou acte de contrainte". *Ibid.*, pp. 427-428.

<sup>140</sup> *Ibid.*, pp. 428-429.

<sup>141</sup> "Il n'y a pas là un simple question de termes. La sanction, on vient de le dire, a eu un caractère d'affliction : elle est fin pour soi-même : sa fonction unique est de réprimer le tort. La réparation n'a point du tout ce caractère : elle sert au contraire à permettre au sujet lésé par le tort d'obtenir la restauration de son droit ou du moins une satisfaction par équivalent de ce droit. Cette différence de caractère et de finalité fait que sanction et réparation peuvent aussi subsister l'une à coté de l'autre, comme effets du même délit – ainsi qu'il arrive pour de nombreux délits du droit étatique – sans qu'elles s'excluent réciproquement". *Ibid.*, p. 429.

<sup>142</sup> "La distinction entre la réparation et la sanction est très nette d'ailleurs aussi sous un autre aspect. L'ordre juridique peut frapper l'auteur du tort par une obligation juridique vraie et propre de prêter une réparation des dommages matériels et moraux qu'il a causés par sa conduite ; mais il ne crée pas normalement une obligation juridique du même sujet de subir une sanction afflictive. Le sujet qui est autorisé à infliger celle-ci peut évidemment agir de façon à obtenir que la peine soit réellement appliquée : il n'a pas, au contraire, le droit d'exiger juridiquement de l'auteur du tort qu'il se soumette à

In aggiunta alla definizione di illecito basata esclusivamente sul valore giuridico che il diritto attribuisce ai fatti della vita sociale che è chiamato a giudicare e all'effetto giuridico che esso fa discendere da questi ultimi, l'Autore, concentrandosi sulla natura intrinseca e sugli elementi costitutivi del fatto illecito, lo definisce come la violazione, da parte di un soggetto, di un obbligo giuridico gravante nei propri confronti.<sup>143</sup> Per ciò che concerne, più specificamente, l'illecito internazionale, la relativa nozione è caratterizzata dalla presenza di due elementi: “[...] un *élément objectif*, normalement représenté par une action ou une omission, en un mot par une certaine conduite ; et un *élément subjectif*, résultant de l'imputabilité de cette conduite à un sujet de droit”.<sup>144</sup>

L'elemento oggettivo dell'illecito internazionale è costituito da un'azione o da un'omissione in contrasto con un obbligo giuridico internazionale, ovvero, in modo del tutto equivalente, da un'azione o omissione lesiva di un diritto soggettivo appartenente a un soggetto internazionale.<sup>145</sup>

L'elemento soggettivo dell'illecito internazionale richiede che vi sia un soggetto internazionale al quale una condotta possa essere giuridicamente imputata in quanto violazione di un obbligo giuridico internazionale. Tale imputabilità, che è il frutto di un'operazione logica effettuata attraverso una regola di diritto, presuppone una serie di condizioni, rappresentate, in diritto internazionale, da: “1° la *présence d'un sujet capable*, c'est-à-dire pouvant être le destinataire de l'imputation juridique dont il

---

*la peine même. [...] Il ne s'agit donc pas d'un droit subjectif, mais simplement de la faculté juridique d'infliger une sanction ; c'est-à-dire d'une possibilité, attribuée par le droit, de commettre, à titre de sanction d'un tort d'autrui, une action ou omission afflictive de ce dernier : action ou omission qui serait autrement défendue, et qui devient légitime précisément et exclusivement à ce titre”. Ibid., pp. 429-430. Un'ulteriore differenza tra le due nozioni, riguarda, infine, il fatto che, mentre il diritto di esigere la riparazione è normalmente attribuito allo stesso soggetto leso, la facoltà di infliggere una sanzione è generalmente conferita allo Stato, possedendo, quest'ultimo, maggiori possibilità di riuscita effettiva e maggiori probabilità di garantire l'imparzialità ed il rispetto dei limiti nell'applicazione della sanzione stessa. Ibid., p. 430.*

<sup>143</sup> Ibid., pp. 432-433. In particolare, p. 433: “[...] l'*élément essentiel* dont toute règle de tout ordre juridique exige la présence dans l'espèce pour pouvoir qualifier comme délit un fait de la vie sociale est constitué par la violation, de la part d'un sujet, d'une obligation juridique qui lui est imposée”.

<sup>144</sup> Ibid., p. 441.

<sup>145</sup> “Car on a dit que lésion d'un droit subjectif d'autrui et infraction d'une obligation juridique peuvent être tenus, en droit international, pour deux termes absolument équivalents, puisqu'il n'existe assurément pas d'obligation internationale incombant à un sujet à laquelle ne corresponde un droit subjectif international dans un autre sujet”. Ibid. A questo riguardo, l'Autore critica quelle teorie che, soprattutto nell'ambito della dottrina internazionalistica, ma anche del diritto interno o della teoria generale del diritto, identificano l'elemento oggettivo dell'illecito o, addirittura, l'illecito stesso con qualunque violazione di una regola giuridica: “Ni, d'autre part, l'on ne saurait considérer comme davantage fondées les définitions, si communes surtout dans la doctrine du droit international, selon lesquelles serait fait illicite toute violation d'une règle juridique ou toute conduite contraire à une règle. A cet égard, il paraît particulièrement nécessaire de relever clairement la distinction qu'il peut y avoir entre le fait illicite proprement dit et des faits qui n'ont rien à voir avec les délits tout en constituant des infractions à une règle juridique”. Ibid., p. 434. Infatti, nel diritto internazionale come in quello statale, esistono numerose regole la cui infrazione ha per unica conseguenza l'inesistenza giuridica di un fatto e non il sorgere di un fatto illecito. Ibid., pp. 441-442.

s'agit; 2° la réalisation matérielle de l'élément objectif du délit, de la conduite contrastant avec une obligation internationale, par l'action ou omission d'un organe du sujet capable; 3° l'existence d'une faute lato sensu de l'organe qui a tenu la conduite incriminée").<sup>146</sup>

Particolarmente interessante è la riflessione sul problema della colpa,<sup>147</sup> che consiste, in diritto internazionale, nel considerare o meno l'esistenza, tra l'autore della lesione di un diritto soggettivo internazionale e la lesione stessa, di una relazione psicologica (in una delle due forme tipiche del dolo o della colpa *stricto sensu*) come condizione necessaria per l'imputabilità a un soggetto di un fatto illecito internazionale.<sup>148</sup> AGO afferma che le ragioni teoriche su cui si basano i sostenitori di una concezione totalmente o parzialmente oggettiva della responsabilità internazionale sono assolutamente inconsistenti e che "[...] tout critère purement abstrait de décision faisant par là défaut, la réponse à la fameuse question de la faute ne peut être donnée que par la costume des Etats, par les règles du droit international positif, qui sont évidemment et logiquement les seules qui puissent décider si la présence de l'un des éléments subjectifs du dol ou de la faute est ou non une condition nécessaire de l'imputation d'un tort international à un sujet".<sup>149</sup> Pertanto, l'Autore conclude che "à savoir qu'une faute lato sensu de l'organe ayant suivi une conduite lésant un droit subjectif étranger est, dans toute hypothèse, une condition nécessaire pour l'imputation à un sujet d'un fait illicite international".<sup>150</sup>

Essenziale, ai fini del nostro studio, appare la trattazione relativa alla possibilità di individuare diversi tipi di illecito internazionale, non tanto in ragione dei differenti aspetti degli elementi costitutivi di quest'ultimo, quanto piuttosto sulla base del valore giuridico attribuito all'illecito dal diritto, o meglio, dell'effetto prodotto da questa attribuzione di valore giuridico. Dato, infatti, che tale effetto può consistere in un obbligo giuridico di riparazione posto in capo all'autore dell'illecito, ovvero in una facoltà giuridica riconosciuta a un altro soggetto di infliggere una sanzione nei confronti di quest'ultimo, l'Autore si interroga sulla possibilità di stabilire una distinzione tra gli

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, pp. 450-451.

<sup>147</sup> Definita, "au sense large, comme une relation psychologique entre la lésion concrète d'un droit subjectif d'autrui et l'auteur de cette lésion, relation psychologique qui peut consister soit dans le fait que la lésion a été directement voulue (et dans ce cas l'on est plus exactement en présence de la notion juridique du dol), soit dans le fait qu'on a voulu, sinon la lésion, du moins – faute de prévoir les conséquences – une conduite différente de celle qui aurait permis d'éviter la lésion (c'est plus proprement dans ce dernier cas que ce manifeste la notion de la faute stricto sensu, ou de la négligence)". *Ibid.*, p. 486.

<sup>148</sup> *Ibid.*, p. 487.

<sup>149</sup> *Ibid.*, p. 491.

<sup>150</sup> *Ibid.*, p. 498.

illeciti internazionali a carattere penale e quelli a carattere civile, che tenga conto della necessità di attribuire a tali qualificazioni un significato che salvaguardi le peculiarità presentate dal diritto internazionale rispetto ai diritti statali.<sup>151</sup>

AGO muove il suo ragionamento dalla critica della tesi di quella parte della dottrina (tra i cui maggiori esponenti si colloca ANZILOTTI) che sostiene l'inesistenza, nel diritto internazionale, di una responsabilità a carattere penale, argomentandola in base all'assenza di un'organizzazione, sovraordinata rispetto agli Stati, in grado di comminare e di applicare sanzioni. In particolare, secondo AGO, affermare che il solo effetto giuridico di un fatto illecito internazionale sia l'obbligo di riparazione e che la responsabilità penale sia contraria alla natura stessa del diritto internazionale (visto che quest'ultimo può far discendere dall'illecito esclusivamente una relazione giuridica tra il soggetto colpevole e il soggetto leso, ma non tra il soggetto colpevole e la collettività priva di organizzazione) equivale a commettere una grave confusione in merito alla determinazione dei caratteri dell'illecito penale e dell'illecito civile.<sup>152</sup> La differenza tra le due forme di illecito non risiede, infatti, nella circostanza che l'una dà luogo esclusivamente a un rapporto giuridico tra l'autore dell'illecito e il soggetto leso, mentre l'altra produce anche una relazione dell'autore dell'illecito con lo Stato; “[l]a différence réside au contraire dans la nature de l'effet dont le droit assortit le fait qu'il qualifie comme illicite, effet qui est d'une nature exclusivement exécutive et réparatoire dans le délit civil, tandis qu'il a un caractère répressif dans le délit pénal”.<sup>153</sup> Mentre la riparazione si propone di ricreare la situazione giuridica che sarebbe esistita se l'illecito non fosse stato commesso o, almeno, di cancellare le conseguenze di quest'ultimo, sostituendo al bene perduto un bene equivalente a titolo di compensazione, la sanzione ha una natura puramente afflittiva e repressiva: la differenza tra questi due effetti giuridici attribuiti al fatto illecito permette di distinguere gli illeciti penali, cioè sanzionati da una pena, da quelli civili, da cui discende esclusivamente un obbligo di riparazione.<sup>154</sup>

In merito all'esistenza, nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale, di vere e proprie sanzioni,<sup>155</sup> la dottrina si colloca, secondo AGO, su due estremi opposti: da una parte c'è chi, come ANZILOTTI, sostiene che l'obbligo di riparazione nel diritto

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, p. 524.

<sup>152</sup> *Ibid.*, pp. 524-525.

<sup>153</sup> *Ibid.*, p. 525.

<sup>154</sup> *Ibid.*, pp. 525-526.

<sup>155</sup> Intese, queste ultime come “[...] des faits licites, constituant l'exercice d'une faculté juridique octroyée par le droit, et avant aux yeux de ce dernier la fonction spécifique de réprimer un tort”. *Ibid.*, p. 526.

internazionale sia, in una certa misura, equiparabile a quello esistente all'interno di alcune forme meno avanzate di organizzazione sociale, e che, in quanto tale, racchiuda in sé un carattere afflittivo; dall'altra, ci sono coloro che, come KELSEN, descrivendo l'ordinamento giuridico come ordinamento di coercizione, giungono a considerare un atto coercitivo (come, ad esempio, la rappresaglia e la guerra) come l'unico effetto giuridico derivante da un fatto illecito internazionale.<sup>156</sup>

Secondo AGO, la prova dell'esistenza, nel diritto internazionale, di sanzioni, intese nel senso tipicamente repressivo e afflittivo del termine, è fornita dall'istituto della rappresaglia, che viene, dunque, solo a torto considerato talvolta come un mezzo per costringere lo Stato autore dell'illecito a concedere la riparazione o la soddisfazione: *“La possibilité de recourir aux représailles consiste, en effet, dans la faculté attribuée à l'Etat illicitement lésé d'infliger à l'Etat coupable une lésion correspondante”*.<sup>157</sup>

Anche la teoria di KELSEN, tuttavia, che esclude l'obbligo di riparazione dagli effetti giuridici discendenti dall'illecito in base al diritto internazionale, non è supportata dalla prassi internazionale, la quale mostra, invece, che l'obbligo di riparazione non costituisce affatto un obbligo sussidiario avente la sua fonte in una convenzione tra lo Stato autore dell'illecito e lo Stato leso, bensì un obbligo primario, previsto da una regola consuetudinaria.<sup>158</sup>

In ogni caso, la distinzione degli illeciti internazionali in due categorie, a seconda del loro carattere civile o penale, non discende automaticamente dall'accertamento che il diritto internazionale contempla, quali effetti dell'illecito, sia le riparazioni, sia le sanzioni. Al contrario, l'analisi della prassi degli Stati sembra suggerire, piuttosto, che il diritto internazionale colleghi a ciascun fatto illecito entrambe le fattispecie di effetto giuridico, e ciò, sia che si creda che spetti allo Stato leso la scelta tra riparazione e sanzione, sia che si ritenga, in una maniera che sembrerebbe maggiormente conforme alla prassi internazionale stessa, che quest'ultimo abbia la possibilità di applicare la sanzione repressiva solo di fronte all'impossibilità evidente di ottenere la riparazione che gli spetta.<sup>159</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, pp. 526-527. Secondo i sostenitori di tale teoria: *“L'obligation de réparer ne serait dans ces conditions qu'un devoir subsidiaire, inséré entre le tort et l'application de l'acte de contrainte, par la loi dans le droit civil étatique, et par une convention éventuelle entre l'Etat coupable et l'Etat lésé dans le droit international”*. *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, pp. 527-528. L'Autore si riferisce, al riguardo, a una sorta di applicazione della pena del taglione all'ambito dei rapporti interstatali. *Ibid.*, p. 528.

<sup>158</sup> *Ibid.*, p. 529.

<sup>159</sup> *Ibid.*, pp. 529-530.



Per ammettere l'esistenza di una distinzione tra illeciti internazionali civili e illeciti internazionali penali sarebbe necessario appurare che il diritto internazionale prevede delle forme di illecito cui collega esclusivamente un obbligo reintegrativo, senza alcuna possibilità di repressione, o *vice versa*, ma, in attesa che una puntuale analisi della prassi fornisca una conferma in tal senso, tale esistenza rimane dubbia.<sup>160</sup>

La conclusione generale dell'Autore è dunque che “[...] *le droit des gens, tout en connaissant aussi bien des effets répressifs que des effets réparatoires des délits internationaux, ne présente pas, en ligne générale et sauf des exceptions éventuelles dans des domaines marginaux, une distinction entre délits civils et délits pénaux, ou plus exactement entre des délits auxquels seule une obligation de réparer est rattachée, et des délits frappés au contraire par l’octroi à autrui d’une faculté de sanction, ainsi qu’il en est au contraire généralement dans le domaine des droits étatiques*”.<sup>161</sup>

Sottolineare l'evidente presenza nelle teorie di AGO di elementi atti a delineare un regime aggravato della responsabilità internazionale, per quanto facile, sarebbe altrettanto poco indicativo, considerato che l'Autore è lo stesso che elaborerà, nella sua veste di *Special Rapporteur* per la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, la distinzione degli illeciti internazionali in “crimini internazionali” e “delitti internazionali”.

Più interessante, e obiettivo di questa parte del presente studio, appare la dimostrazione della presenza di elementi propri di un regime aggravato della responsabilità internazionale nelle tesi di molti degli Autori classici, persino nelle trattazioni che si collocano su posizioni dottrinali diametralmente opposte a quelle che consentiranno il graduale delinarsi dei caratteri tipici di tale regime.

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, pp. 530-531.

<sup>161</sup> *Ibid.*, p. 531.



## 5. ELEMENTI DI UN REGIME AGGRAVATO DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI NELLA TRADIZIONE DOTTRINALE

Ben prima di AGO,<sup>162</sup> la dottrina aveva cominciato ad ammettere, più o meno intenzionalmente, la possibilità di individuare illeciti di particolare gravità e di farne discendere uno speciale regime di responsabilità, ovvero aveva delineato i caratteri di due degli elementi che in seguito sarebbero stati considerati come tipici del regime aggravato della responsabilità internazionale degli Stati: la legittimazione a reagire in capo a Stati diversi da quello direttamente leso, fino a configurare una reazione da parte di tutti i soggetti dell'ordinamento internazionale (con conseguente trasformazione della responsabilità internazionale da rapporto giuridico bilaterale a rapporto multilaterale); la facoltà di infliggere sanzioni aventi intento punitivo o afflittivo.<sup>163</sup>

Per GROZIO, la riflessione sulle cause della guerra diviene l'occasione per differenziare le conseguenze di un illecito che già ha avuto luogo in base al fine, riparatorio o sanzionatorio, che con esse si intende perseguire: *“Aussi, autant qu’il y a de sources du Procès, autant y a-t-il de causes de Guerre : car où les voies de la Justice manquent, là commence la voie des Armes. Or on a action en Justice ou pour cause d’injure encore à venir, ou pour cause d’injure déjà faite. Pour cause d’injure encore à venir, lors, par exemple, qu’on demande des sûretés contre une personne, de la part de qui on est menacé de quelque offense, ou pour le dédommagement d’une perte qui est à craindre ; & autres choses portées par les Arrêts du Juge Supérieur, qui défendoient quelque violence. A l’égard de l’injure déjà faite, on est reçu à en poursuivre ou la réparation, ou la punition : deux forces d’obligation, que PLATON, & avant lui HOMERE, ont judicieusement distinguées. La réparation de l’injure regarde ou ce qui est nôtre ou qui l’a été, d’où naissent les Actions réelles, & quelques Actions personnelles : ou ce qui nous est dû, soit par une Convention, soit à cause d’un Délit, soit en vertu de quelque Loi ; à quoi il faut rapporter les obligations que le Droit Romain fonde sur un Quasi-*

---

<sup>162</sup> Di cui si veda la ricostruzione dell'evoluzione dottrinale sul tema in esame, AGO, R., *Fifth report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1976, vol. II(1), Doc. A/CN.4/291 and Add.1 & 2 and Corr.1, parr. 120-142, pp. 40-50.

<sup>163</sup> Per l'individuazione dei due elementi tipici del regime aggravato di responsabilità internazionale, cfr. PICONE, P., *Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, LXXXVIII, pp. 893-954, in particolare pp. 898-900, in cui, con riferimento al commento della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite all'art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, essi vengono indicati, rispettivamente, come elemento "pubblicistico" ed elemento "penalistico" del regime aggravato di responsabilità.

Contract, ou un Quasi-Délict : chefs d'où naissent toutes les Actions personnelles. La punition de l'injure donne lieu à l'Accusation, & aux Jugemens Publics".<sup>164</sup>

In particolare, anche per eliminare gli errori compiuti al riguardo,<sup>165</sup> GROZIO precisa: "La PEINE, à prendre ce mot dans sa signification la plus générale, est un mal que l'on fait souffrir à quelcun, à cause du mal qu'il a commis",<sup>166</sup> ciò che presuppone necessariamente l'esistenza di un crimine.<sup>167</sup>

Proprio riferendosi alle sanzioni, GROZIO fa cenno alla possibilità che da queste ultime derivi un vantaggio generale, che vada al di là del rapporto tra autore della violazione e vittima della stessa.<sup>168</sup> Tale concetto viene, successivamente, approfondito da una prospettiva differente, allorché si afferma che i sovrani hanno il diritto di punire non solo le violazioni subite da loro direttamente o dai loro sudditi, ma anche quelle che, pur non riguardandoli direttamente, costituiscono violazioni gravi del diritto di natura o delle genti.<sup>169</sup> Secondo l'Autore, è perfino segno di maggiore onestà, ammesso che

---

<sup>164</sup> GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre I, par. II.1-6, pp. 206-207. "Ac plane quot actionum forensium sunt fontes, totidem sunt belli: nam ubi judicia deficiunt, incipit bellum. Dantur autem actiones aut ob injuriam non factam, aut ob factam. Ob non factam, ut qua petitur cautio de non offendendo, item damni infecti, & interdicta alia ne vis fiat. Ob factam, aut ut reparetur, aut ut puniatur: quos duos obligationum fontes recte distinguit Plato nono de legibus. Quod reparandum venit, aut spectat id quos nostrum est vel fuit, unde vindicationes & conditiones quaedam; aut id quod nobis debetur sive ex pactione, sive ex maleficio; sive ex lege, quo referenda quae ex quasi contractu & quasi maleficio dicuntur; ex quibus capitibus nascuntur conditiones caeterae. Factum ut puniendum parit accusationem & judicia publica". GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput I, par. II.1, pp. 176-177.

<sup>165</sup> "Lors que nous avons proposé une division générale des raisons pour lesquelles on entreprend la Guerre, nous avons dit, que le mal qu'a fait celui contre qui on prend les armes, doit être considéré en deux manières, ou entant qu'il peut être réparé, ou entant qu'il peut être puni. Nous venons de d'achever ce qui regarde la réparation du mal: il faut maintenant traiter de la punition. Et cette matière mérite d'être examinée avec d'autant plus de soin, que l'on est tombé dans un grand nombre d'erreurs, faute d'avoir bien compris l'origine et la nature des Peines". GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre XX, par. I.1, p. 565. "Supra cum de causis ex quibus bella suscipiuntur agere caepimus, facta diximus duplici modo considerari, aut ut reparari possunt, aut ut puniri. Priorem partem jam absolvimus. Superest posterior quae est de poenis: quae res eo diligentius tractanda est nobis, quod origo ejus & natura minus intellecta multis errationibus causam dedit". GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput XX, par. I.1, p. 495.

<sup>166</sup> GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre XX, par. I.1, p. 565. "Est autem poena generali significatu Malum passionis, quod infligitur ob malum actionis". GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput XX, par. I.1, p. 495.

<sup>167</sup> "Au reste, que toute Peine, proprement ainsi nommée, suppose nécessairement un Crime, pour lequel on l'inflige, comme nous l'avons établi; [...]". GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre XX, par. I.5, p. 566. "Quod vero diximus poenae, quae proprie ita nominatur, omnino hoc inesse ut delicto reddatur, [...]". GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput XX, par. I.3, p. 496.

<sup>168</sup> "Pour traiter la matière avec plus d'exatitudo, il faut dire, à mon avis, que, dans toute Punition, on a en vuë ou le bien du Coupable même, ou l'utilité de celui qui avoit intérêt que le Crime ne fût pas commis, ou enfin l'avantage de tout le monde généralement". GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre XX, par. VI.2, p. 574. "Sed subtilius ista examinanda sunt. Dicemus ergo, in poenis rescipi aut utilitatem ejus qui peccarit, aut ejus cujus intererat non peccatum esse, aut indistincte quorumlibet". GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput XX, par. VI.2, p. 505.

<sup>169</sup> "IL FAUT savoir encore, que les Rois, & en général tous les Souverains, ont droit de punir, non seulement les injures faites à eux ou à leurs Sujets, mais encore celles qui ne les regardent point en particulier, lors qu'elles renferment une violation énorme du Droit de la Nature ou de celui des Gens, envers qui que ce soit". GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre XX, par. XL.1, p. 613.

vengano rispettate alcune condizioni precise,<sup>170</sup> reagire a violazioni subite da altri, poiché, al contrario di quelle subite direttamente, non si corre il rischio di superare i limiti di una giusta punizione.<sup>171</sup> In ogni caso, avverte GROZIO, le guerre intraprese unicamente con fine punitivo sono sospette di ingiustizia.<sup>172</sup>

Le riflessioni di VATTEL, invece, prendendo spunto dall'analisi della nozione di giustizia e dal carattere di necessarietà che quest'ultima possiede nell'ambito della società umana,<sup>173</sup> si concentrano sia sull'obbligo che tutti gli Stati hanno di coltivare e osservare la giustizia,<sup>174</sup> sia sul corrispondente diritto di non subire l'ingiustizia.<sup>175</sup> Tale

---

*“Sciendum quoque est, reges, & qui par regibus jus obtinent, jus habere pœnas poscendi non tantum ob injurias in se aut subditos suos commissas, sed & ob eas quæ ipsos peculiariter non tangunt, sed in quibusvis personis jus naturæ aut gentium immaniter violantibus”.* GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput XX, par. XL.1, p. 546.

<sup>170</sup> *“Mais il y a quelques précautions à observer, pour ne pas abuser de ce droit de punir. La première est, de ne prendre pas pour une violation de la Loi Naturelle, ce qui est contraire seulement à certaines Coûtumes, quoi que reçues de plusieurs Peuples, & même avec quelque raison. [...] Il faut prendre garde, en second lieu, de ne pas mettre légèrement au nombre de choses condamnées par la Nature, celles qu'on n'est pas bien assuré y être contraires, & qui sont plutôt défenduës par quelques Loi Divine Positive. Telles sont peut-être les conjonctions charnelles hors du Mariage, & quelques-uns de celles qui sont qualifiées incestueuses; comme aussi le Prêt à usure. Une troisième précaution est, de bien distinguer les Principes généraux du Droit Naturel, comme celui-ci, Qu'il faut vivre honnêtement, c'est-à-dire, conformément à la Raison; & quelques autres principes approchans de ceux-là, mais qui sont d'une évidence incontestable, tel que celui-ci, On ne doit pas prendre le bien d'autrui; de distinguer, dis-je, soigneusement ces Principes, d'avec les conséquences qui s'en déduisent”.* GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre XX, par. XLI.1-XLIII.1 pp. 616-617. *“Sed cautiones hic nonnullæ adhibendæ sunt; prima ne mores civiles, quamvis inter multos populos non sine ratione recepti, sumantur pro jure naturæ: [...]. Secunda, ne temere annumeremus a natura vetitis ea de quibus id non satis constat, & quæ lege potius divinæ voluntatis interdicta sunt, in qua classe forte ponere liceat inuptos concubitus, quosdam eorum qui incesti dicuntur, & fœnus. Tertia, ut diligenter distinguamus inter principia generalia, quale est honeste vivendum, id est, secundum rationem, & quædam his proxima, sed ita manifesta ut dubitationem non admittant, quale est alteri suum non rapiendum, [...].”* GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput XX, par. XLI-XLIII.1, p. 549.

<sup>171</sup> *“Il est même plus honnête de venger les injures faites à autrui, que celles qu'on a reçues soi-même; parce qu'à l'égard des dernières il est plus à craindre qu'un excès de ressentiment ne nous fasse passer les bornes d'une juste punition, ou du moins n'aigrisse trop nôtre esprit”.* GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre XX, par. XL.1, p. 614. *“Imo tanto honestius est alienas injurias quam suas vindicare, quanto in suis magis metuendum est ne quis doloris sui sensu aut modum excedat, aut certe animum inficiat”.* GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput XX, par. XL.1, p. 547.

<sup>172</sup> *“Ajoûtons enfin une reflexion importante, que nous mettons ici une fois pour toutes, c'est que les Guerres entreprises uniquement pour punir sont suspectes d'injustice, lors qu'il ne s'agit pas de Crimes très-atroces & de la dernière évidence, ou qu'il n'y a pas en même tems quelque autre raison qui autorise à prendre les armes”.* GROTIUS, H., *Le droit de la guerre, cit.*, livre II, chapitre XX, par. XLIII.3, pp. 617-618. *“Postremo illud addendum, quod semel dico ne saepe repetam, quæ ad pœnam exigendam suscipiuntur bella suspecta esse injustitiæ: nisi scelera sint atrocissima & manifestissima, aut alia simul aliqua causa concurrat”.* GROTIUS, H., *De Jure belli, cit.*, vol. I, liber II, caput XX, par. XLIII.3, p. 550.

<sup>173</sup> *“La justice est la base de toute société, le bien assuré de tout commerce. La société humaine, bien loin d'être une communication de secours et de bons offices, ne sera plus qu'un vaste brigandage, si l'on n'y respecte pas cette vertu qui rend à chacun le sien. Elle est plus nécessaire encore entre les Nations qu'entre les particuliers, parce que l'injustice a des suites plus terribles dans les démêlés de ces puissants corps politiques, et qu'il est plus difficile d'en avoir raison”.* DE VATTEL, E., *Le Droit, cit.*, vol. II, livre II, chapitre V, par. 63, p. 364.

<sup>174</sup> *“Toutes les Nations sont donc étroitement obligées à cultiver la justice entre elles, à l'observer scrupuleusement, à s'abstenir avec soin de tout ce qui peut y donner atteinte. Chacune doit rendre aux autres ce qui leur appartient, respecter leurs droits, et leur en laisser la paisible jouissance”.* *Ibid.*, par. 64, p. 364.

diritto è perfetto, cioè è accompagnato da quello di usare la forza per farlo valere,<sup>176</sup> e dà luogo a due conseguenze: il diritto di difesa, fondamento della guerra difensiva; il diritto di farsi giustizia con la forza, fondamento della guerra offensiva.<sup>177</sup> Inoltre, VATTEL specifica che il diritto di non soffrire l'ingiustizia rappresenta una branca del diritto della sicurezza, dato che l'ingiustizia compiuta intenzionalmente costituisce una lesione, che si ha il diritto di punire.<sup>178</sup>

Secondo l'Autore, inoltre, l'interesse della società umana legittima tutti gli Stati a unirsi per reprimere e punire il comportamento di quello fra loro che mostrasse apertamente di disprezzare la giustizia, violando costantemente i diritti altrui.<sup>179</sup> Dall'impossibilità per gli Stati di ergersi gli uni a giudici degli altri discende, tuttavia, la necessità di supporre, in caso di un pur minimo dubbio, che la violazione di uno Stato non sia dovuta a un disprezzo generale della giustizia. La stessa eguaglianza sovrana degli Stati non impedisce, comunque, che, in caso di una condotta configurante violazioni costanti, la salute del genere umano richieda che tale condotta venga repressa.<sup>180</sup>

Anche HEFFTER sostiene l'esistenza di violazioni del diritto internazionale costituenti negazioni reali e assolute dei diritti degli uomini e delle nazioni, che, qualora si

---

<sup>175</sup> “De cette obligation indispensable, que la nature impose aux Nations, aussi bien que de celles dont chacune est liée envers elle-même, il résulte pour tout État le droit de ne pas souffrir qu'on lui enlève aucun de ses droits, rien de ce qui lui appartient légitimement ; car en s'y opposant, il ne fait rien que de conforme à tous ses devoirs, et c'est en quoi consiste le droit”. *Ibid.*, par. 65, p. 365.

<sup>176</sup> “Ce droit est parfait, c'est-à-dire, accompagné de celui d'user de force pour le faire valoir. En vain la nature nous donnerait-elle le droit de ne pas souffrir l'injustice, en vain obligerait-elle les autres à être justes à notre égard, si nous ne pouvions légitimement user de contrainte, quand ils refusent de s'acquitter de ce devoir. Le juste se verrait à la merci de la cupidité et de l'injustice ; tous ses droits lui deviendraient bientôt inutiles”. *Ibid.*, par. 66, p. 365.

<sup>177</sup> “De là naissent, comme autant de branches, 1° le droit d'une juste défense, qui appartient à toute Nation, ou le droit d'opposer la force à quiconque l'attaque elle et ses droits. C'est le fondement de la guerre défensive. 2° Le droit de se faire rendre justice par la force, si on ne peut l'obtenir autrement, ou de poursuivre son droit à main armée. C'est le fondement de la guerre offensive”. *Ibid.*, parr. 67-68, pp. 365-366.

<sup>178</sup> “L'injustice faite sciemment, est sans doute une espèce de lésion. On est donc en droit de la punir, comme nous l'avons fait voir ci-dessus en parlant de la lésion en général. Le droit de ne pas souffrir l'injustice est une branche du droit de la sûreté”. *Ibid.*, par. 69, p. 366.

<sup>179</sup> “Appliquons encore aux injustices, ce que nous avons dit ci-dessus d'une Nation malfaisante. S'il en était une qui fit ouvertement profession de fouler aux pieds la justice, méprisant et violant les droits d'autrui, toutes les fois qu'elle en trouverait l'occasion, l'intérêt de la société humaine autoriserait toutes les autres à s'unir pour la réprimer et la châtier”. *Ibid.*, par. 70, p. 366.

<sup>180</sup> “Nous n'oublions point ici la maxime établie dans nos Préliminaires, qu'il n'appartient pas aux Nations de s'ériger en juges les unes des autres. Dans les cas particuliers, et susceptibles du moindre doute, on doit supposer que chacune des parties peut avoir quelque droit ; l'injustice de celle qui a tort peut venir de son erreur, et non d'un mépris général pour la justice. Mais si par des maximes constantes, par une conduite soutenue, une Nation se montre évidemment dans cette disposition pernicieuse, si aucun droit n'est sacré pour elle, le salut du genre humain exige qu'elle soit réprimée. Former et soutenir une prétention injuste, c'est faire tort seulement à celui que cette prétention intéresse ; se moquer en général de la justice, c'est blesser toutes les Nations”. *Ibid.*, pp. 366-367.

manifestino attraverso atti esteriori e mezzi appositi, devono essere ritenute suscettibili di repressione da parte di tutti gli Stati.<sup>181</sup>

L'Autore identifica le principali fattispecie che configurano tali violazioni (*"Parmi ces violations on comprend notamment les cas suivants : une tentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des États particuliers ou sur le territoire commun à tous, la haute mer ; des violations des droits sacrés d'ambassadeurs, dont le maintien est une base essentielle des rapports internationaux ; le refus de faire droit à des prétentions universellement admises ; l'adoption de principes contraires aux droits de tous et mis en avant vis-à-vis d'un seul État ; les empêchements et troubles apportés au commerce libre des nations sur la haute mer et sur les routes de terre généralement accessibles"*)<sup>182</sup> e si sofferma, in particolare, sia sulla pirateria,<sup>183</sup> sia sul trasporto marittimo di schiavi.<sup>184</sup>

Nell'opera di BLUNTSCHLI, dalla differenza di grado presente tra gli atti che costituiscono una violazione giuridica e quelli che implicano una rottura della pace viene fatta discendere l'esistenza di diversi tipi di illecito internazionale, cui corrispondono conseguenze differenti.<sup>185</sup> Tutti gli Stati sono autorizzati ad appoggiare le

---

<sup>181</sup> *"Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre eux, lorsqu'il s'est manifesté par des actes extérieurs et par des moyens propres, constitue une violation du droit international, une offense envers tous les États qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leur efforts communs"*. HEFFTER, A.-G., *Le droit*, cit., par. 104, p. 207.

<sup>182</sup> *Ibid.*, pp. 207-208.

<sup>183</sup> *"La piraterie est une espèce particulière qui consiste dans l'arrestation et dans la prise violente de navires et des bien qui s'y trouvent, dans un but de lucre et sans justifier d'une commission délivrée à cet effet par un gouvernement responsable. Elle est regardée comme un acte d'hostilité flagrante contre l'humanité entière, dès qu'elle a reçu un commencement d'exécution ou dès qu'elle a été constatée d'une manière suffisante. Les pirates qui sont surpris en flagrant délit et qui ont fait usage de leurs armes, encourent la peine capitale et sont justiciables d'après les lois de l'État par lequel ils ont été arrêtés"*. *Ibid.*, p. 208. Curiosa e, al contempo, emblematica delle relazioni internazionali dell'epoca, la specificazione compiuta riguardo alle navi degli Stati ottomani: *"Les navires et les sujets des États barbaresques et d'autres pays ottomans, ne sont pas compris dans cette catégorie: par suite de leurs rapports avec la sublime Porte, on s'est mis à leur égard sur un pied de défense, ou l'on s'est assuré leur amitié par des traités et des dons. Nous espérons que les tristes temps de connivence avec ces pirates sont passés"*. *Ibid.*

<sup>184</sup> *"En supposant que l'abolition de l'esclavage des nègres fût un principe adopté par toutes les nations Européennes, et qu'il eût cessé de jouir de toute protection, le transport maritime des noirs deviendrait un crime attentatoire aux droits communs de l'humanité. En attendant ce résultat, les nations qui ont proscrit l'esclavage, ne peuvent qu'offrir un asile aux esclaves réfugiés sur leurs territoires, en refusant leur extraditions à des maîtres dénaturés et en leur restituant un bien dont ils ne pouvaient être dépouillés"*. *Ibid.*

<sup>185</sup> *"Lorsqu'un état pousse la violation du droit jusqu'à rompre la paix, la puissance lésée acquiert le droit de châtier par les armes celui qui a commencé la guerre. Il y a, entre les actes qui constituent une violation du droit et ceux qui entraînent la rupture de la paix, à peu près la même différence qu'entre crime et délit en droit pénal, différence difficile à définir et qu'on peut constater partout, différence de degré plutôt que d'espèce. La rupture de la paix est, de sa nature, plus dangereuse qu'une simple violation du droit et provoque une réaction plus énergique. Le principe du droit pénal que les personnes dites morales ne peuvent pas être punies n'est pas admissible en droit international. L'état qui provoque*

rivendicazioni dello Stato direttamente minacciato e a contribuire al ristabilimento del diritto e dell'ordine, allorché la condotta illecita di uno Stato costituisca un pericolo generale, che mette a rischio l'ordine pubblico universale.<sup>186</sup>

L'Autore, ribadendo che violazioni gravi ed evidenti del diritto internazionale possono provocare e giustificare l'intervento degli Stati che non sono direttamente lesi,<sup>187</sup> ne elenca diversi esempi: “*Rentrent dans cette catégorie: a) La piraterie [...] ; b) Le pillage des étrangers et le refus de leur reconnaître aucun droit [...] ; c) Le fait d'interdire à ses ressortissants d'entretenir des relations commerciales avec les autres peuples [...] ; d) Le fait de s'approprier la domination exclusive d'une mer [...] ; e) La rupture de l'équilibre général par un état qui aspire à la domination universelle ; f) Le fait d'attenter aux droits des envoyés et autres personnes revêtues d'un caractère diplomatique [...] ; g) L'invasion du territoire étranger sans que la guerre soit motivée[...] ; h) L'oppression violente de peuples viables et indépendants [...] ; i) L'introduction de l'esclavage [...] ; k) Les persécutions religieuses [...] ; l) Le danger d'épidémies [...]*”.<sup>188</sup>

La stessa possibilità di reazione da parte di tutti gli Stati è prevista da HALL in caso di violazioni gravi e manifeste del diritto internazionale in una materia di seria importanza: “*When a state grossly and patently violates international law in a matter of serious importance, it is competent to any state, or to the body of states, to hinder the wrongdoing from being accomplished, or to punish the wrong-doer. Liberty of action exists only within the law. The right to it cannot protect states committing infractions of law, except to the extent of providing that they shall not be subjected to interference in*

---

*une guerre compromet sa propre existence, et peut être englouti dans la campagne qu'il a commencée. C'est une des pénalités que prononce le tribunal de l'histoire”.* Ibid., par. 465, pp. 272-273.

<sup>186</sup> “*Lorsque la conduite inique d'un état constitue un danger général, toutes les autres puissances sont autorisées à appuyer les réclamations de l'état directement menacé, et à contribuer au rétablissement du droit et de l'ordre. Les actes de ce genre constituent une menace pour l'ordre public universel et atteignent tous les états. De même qu'en droit pénal le ministère public a fini par se mettre en lieu et place de la personne lésée, de même le droit international sanctionne un mode de procéder analogue afin de consolider la paix et l'ordre public dans le monde. Tous les états sans distinction ont les droits d'intervenir ; cependant on ne peut attendre des secours effectifs que des états assez puissant pour avoir une politique active. Si donc la pentarchie des grandes puissance européennes s'est posée pendant longtemps comme le protecteur et le garant du droit international en Europe, cette prétention n'était pas entièrement dénuée de fondement”.* Ibid., par. 471, pp. 276-277.

<sup>187</sup> “*Tout autre acte qui constituerait une violation grave et évidente du droit international peut du reste provoquer et justifier l'intervention des états qui ne sont pas directement lésés”.* Ibid., par. 472, p. 277. Inoltre: “*Ces états peuvent chercher par la voie diplomatique à obtenir la réparation de l'injustice; ils peuvent au besoin se coaliser et réunir leurs forces pour faire reconnaître et respecter les droits des peuples et de l'humanité”.* Ibid., par. 473, p. 277

<sup>188</sup> Ibid., par. 472, p. 277. Interessante la precisazione che : “*Lorsque les habitants d'un pays sont menacés par une épidémie venant du territoire d'un autre pays, les autres états sont autorisés à réclamer de l'état sur le territoire duquel se trouve la source de la maladie les mesures et les établissements nécessaires pour faire cesser ou pour atténuer l'existence du mal”.* Ibid., par. 473 bis, p. 278.



*excess of the measure of the offence; infractions may be such as to justify remonstrance only, and in such cases to do more than remonstrance is to violate the right of independence. Whatever may be the action appropriate to the case, it is open to every state to take it. International law being unprovided with the support of an organised authority, the work of police must be done by such members of the community of nations as are able to perform it. It is however for them to choose whether they will perform it or not. The risks and the sacrifices of war with an offending state, the chances of giving umbrage to other states in the course of doing what is necessary to vindicate the law, and the remoter dangers that may spring from the ill-will produced even by remonstrance, exonerate countries in all cases from the pressure of a duty”.*<sup>189</sup>

Di diritto di intervento si occupa, invece, RIVIER, il quale, dopo aver affermato che l'intervento di un terzo è ammissibile in una controversia tra due Stati,<sup>190</sup> si sofferma sulla nozione di intervento collettivo (quello da parte di due o più Stati), giustificato in base sia a una garanzia collettiva che lo autorizza, sia a una convenzione conclusa tra gli Stati stessi.<sup>191</sup>

La dottrina che legittima tale tipo di intervento (meno soggetto al rischio di produrre un abuso distruttivo dell'indipendenza rispetto a quello posto in essere da parte di un singolo Stato)<sup>192</sup> anche di fronte a massicce violazioni del diritto delle genti e dei diritti dell'umanità non deve essere rigettata in maniera assoluta e immediata, ma deve essere disciplinata nella sua applicazione da limiti precisi; tuttavia, in nessun caso essa può essere tramutata in regola che autorizza l'intervento da parte di un solo Stato. Tale fattispecie, infatti, si configura come un intervento collettivo dell'insieme degli Stati che compongono la comunità internazionale, giustificato dal diritto di conservazione. Secondo RIVIER, quando uno Stato viola il diritto dell'umanità, il diritto di intervento non spetta a un altro Stato, singolarmente e senza mandato, ma all'insieme degli Stati, dal momento che è tale insieme ad essere stato leso dalla violazione. Comunque,

---

<sup>189</sup> HALL, W.E., *A Treatise, cit.*, par. 12. p. 54.

<sup>190</sup> “*Deux nations étant en différend, une troisième peut intervenir, c'est-à dire entrer et s'immiscer dans leur querelle, soit en prenant parti pour l'une contre l'autre, soit en s'interposant entre elles, de façon amicale et bénévole, ou de façon impérieuse et hostile*”. RIVIER, A., *Principes, cit.*, vol. I, livre IV, chapitre III, par. 31, p. 389.

<sup>191</sup> “*Il y a intervention collective de deux ou plusieurs puissances, soit en suit d'une garantie collective autorisant l'intervention, soit en suite de convention entre elles, conclue en vue d'une action commune et justifiée par des droits communs également lésés ou menacés. Tel sera souvent le cas lorsque l'intervention se fonde sur le maintien de l'équilibre politique. Plusieurs États réunis sont assez forts pour empêcher la prépondérance menaçante d'un seul ; en outre, ils peuvent se dire les représentantes de la Société des nations, laquelle a le droit de n'être pas troublée et désorganisée*”. *Ibid.*, pp. 401-402.

<sup>192</sup> “*Un abus destructif de l'indépendance est moins à redouter en cas d'intervention collective que dans l'intervention d'un seul État*”. *Ibid.*, p. 402.

l'Autore afferma chiaramente la necessità di rispettare il carattere eccezionale dell'intervento, dato che non compete a due o più Stati ergersi a giudici di un altro.<sup>193</sup>

ANZILOTTI, considerato il fondatore della concezione bilaterale della responsabilità internazionale, dopo aver ribadito che “[l]a violazione del diritto internazionale, in quanto si consideri come violazione del diritto oggettivo e non altro, non può dar luogo a relazioni giuridiche fra gli stati”,<sup>194</sup> e aver argomentato anche tale affermazione sulla base della teoria della volontà collettiva,<sup>195</sup> prevede un'eccezione nel caso di violazioni di norme giuridiche internazionali che configurino contestualmente offese alla personalità o al diritto soggettivo di uno stato: “In tal caso, poiché la comunità internazionale non possiede un'organizzazione di mezzi coercitivi per la tutela della personalità e dei diritti dei singoli stati, ciascuno di questi può reagire contro l'autore della violazione, coi mezzi che offre il diritto internazionale, per farla cessare e per

---

<sup>193</sup> “On a, en diverses circonstances, prétendu justifier une intervention par l'accusation portée contre l'État où l'on intervenait, de violation grossière du droit des gens et surtout de lésion des droits de l'humanité. L'intervention est légitime, a-t-on dit, lorsqu'un gouvernement foule aux pieds les droits de l'humanité, par des illégalités flagrantes, des persécutions religieuses, des excès qui blessent profondément nos mœurs et insultent à notre civilisation. A l'hypothèse d'une pareille conduite du fait d'un gouvernement, il faut joindre les cas où cette conduite serait tenue par une faction victorieuse, quel que soit d'ailleurs le nom qu'elle portât. Cette doctrine paraît de prime abord généreuse, et l'abus que l'on en pourrait faire n'autorise pas à la rejeter absolument et d'emblée. Mais il importe de la préciser et de tracer les limites exactes de son application. Il y a plus : on ne peut en aucun cas l'ériger en règle autorisant l'intervention d'un seul État. Ce n'est point un troisième cas à ajouter aux deux cas légitimes mentionnés ci-dessus ; c'est seulement un cas d'intervention collective de l'ensemble des États qui composent la communauté internationale, justifié par le droit de conservation. Le droit de la société humaine, qu'il est permis de dire représentée par la Société des nations, est supérieur au droit de chaque nation prise isolément. Lorsqu'un État viole le droit de l'humanité, il n'appartient pas à autre État, comme tel, d'intervenir seul et sans mandat. Mais l'ensemble des États, représentant la société humaine, est lésé, et cet ensemble a le droit d'intervenir, comme intervient un État isolé lorsque son propre droit de conservation est lésé. L'ensemble des États est d'ailleurs représenté lui-même par la plupart. Cette intervention collective peut avoir lieu par mandataire. Le mandat n'a même pas besoin d'être exprès ; la ratification y supplée, selon la règle : « Ratihabito mandato aequiparatur ». On admettra plus facilement l'existence d'un mandat de cette nature lorsque l'État contre lequel l'intervention s'exerce, est placé en dehors de la Société des nations et que les excès qui la motivent sont commis contre des populations chrétiennes. Toujours cependant, le caractère exceptionnel de l'intervention doit être maintenu et proclamé. Il n'appartient pas à deux ou plusieurs États de s'ériger en juges d'un autre État. Et d'ailleurs on a dit, très justement, il y a longtemps déjà, que chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite”. *Ibid.*, pp. 403-404.

<sup>194</sup> ANZILOTTI, D., *Teoria generale*, cit., p. 82.

<sup>195</sup> “Se poniamo mente ai caratteri della comunità giuridica degli stati, dovremo, io credo, convenire che il principio ora esposto ne è una conseguenza necessaria. Non esiste, infatti, un potere giuridicamente organizzato superiore ai singoli stati, al quale possa spettare l'autorità di far valere l'obbligatorietà delle norme di diritto internazionale e di reprimere le infrazioni, soltanto perché tali. La volontà che imprime il carattere obbligatorio alle norme regolatrici dei rapporti interstatuali è bensì, come abbiamo visto, una volontà superiore a quella dei singoli stati, un'autorità a cui questi sono sottoposti, ma non s'impersona in un soggetto, non è, come alcuni vorrebbero, la volontà della comunità giuridica degli stati; la volontà non esiste indipendentemente dalla norma giuridica che ne è l'emanazione, ma soltanto in essa e per essa. Né i singoli stati, che sono i fattori della volontà collettiva, possono considerarsi altresì come gli organi a cui spetti farla valere: l'eguaglianza giuridica degli stati, fondamento massimo di tutto il sistema di principi che ne regolano i rapporti, esclude nel modo più assoluto che uno stato possa mai farsi giudice della condotta di un altro; se vi è un principio sicuro nel diritto internazionale, è certamente questo”. *Ibid.*, pp. 82-83.

eliminarne, in quanto è possibile, le conseguenze dannose: allora soltanto nasce la relazione giuridica in cui si concreta la responsabilità”.<sup>196</sup> Secondo ANZILOTTI, sebbene la violazione del diritto oggettivo (dato lo stretto rapporto intercorrente tra il momento oggettivo e il momento soggettivo del diritto) sia parimenti, nella maggior parte dei casi, violazione della personalità o del diritto soggettivo di uno o più Stati, la distinzione compiuta è fondamentale per determinare la natura della responsabilità internazionale, in particolare da due punti di vista.<sup>197</sup>

Il primo riguarda la possibilità di criticare quella teoria (a illustrazione della quale l’Autore cita le tesi sia di HEFFTER e BLUNTSCHLI,<sup>198</sup> sia di HOLTZENDORFF),<sup>199</sup> che afferma l’esistenza di delitti internazionali compiuti dagli Stati,<sup>200</sup> da cui discenderebbe il diritto di ogni Stato a reagire. A questo riguardo, ANZILOTTI specifica che il suo intento non è quello di escludere la possibilità e la legittimità di un’azione collettiva degli Stati per la tutela del diritto internazionale, ma di affermare che tale azione non debba rientrare nell’ambito dell’istituto della responsabilità internazionale.<sup>201</sup>

In particolare, se è vero che gli Stati non hanno né il diritto né il dovere di reprimere le violazioni del diritto internazionale in quanto tali, ma solo il diritto di rispondere a quelle che li riguardano direttamente, è vero anche che essi hanno un interesse a veder rispettate le regole fondamentali del diritto internazionale. Ferma restando, dunque, una concezione strettamente positiva del diritto, in generale, e di quello internazionale, in particolare, non si può ignorare la rilevanza che rivestono nelle relazioni internazionali

---

<sup>196</sup> *Ibid.*, p. 83.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Ai quali ANZILOTTI contesta un’indeterminatezza nel delineare i concetti essenziali della teoria e nell’identificarne gli esiti, che non consente di chiarire se gli Stati abbiano un diritto, un dovere o una facoltà di reprimere la particolare categoria di violazioni del diritto internazionale individuata. *Ibid.*, pp. 84-86.

<sup>199</sup> Alla teoria dell’ HOLTZENDORFF (secondo la quale, ogni violazione dei diritti fondamentali di uno Stato è contestualmente una violazione del diritto internazionale in genere e comporta, pertanto, il diritto-dovere della comunità degli Stati di farla cessare, nonostante l’assenza, nella comunità giuridica internazionale, di mezzi e organi da utilizzare a tale scopo) ANZILOTTI muove due critiche. Anzitutto, la violazione di un diritto soggettivo, pur fondamentale, di uno Stato non assume i caratteri di una violazione di una norma di diritto internazionale, ma ne è una conseguenza, poiché il diritto soggettivo esiste in quanto una norma giuridica lo riconosce. In secondo luogo, data l’inesistenza di una comunità giuridica degli Stati organizzata, l’affermazione di un diritto teorico di repressione delle violazioni del diritto internazionale è pericolosa, poiché tale diritto è privo di soggetto. Secondo ANZILOTTI, uno Stato non può divenire giudice delle violazioni del diritto internazionale commesse dagli altri Stati, ma può reagire contro l’autore di una violazione solo allorché questa leda direttamente i suoi diritti, e al fine, non di riaffermare il diritto internazionale violato a scopo satisfattorio, ma di far valere, a scopo riparatorio, il proprio diritto leso. *Ibid.*, pp. 86-88.

<sup>200</sup> “Talvolta questo concetto del *delitto internazionale* è semplicemente una frase impropria, che esprime la gravità maggiore di certe infrazioni del diritto internazionale; ma più spesso indica ed afferma un’idea concreta, da cui si cerca di desumere una conseguenza giuridica della massima importanza, quella, cioè, che certe violazioni delle norme giuridiche internazionali possono essere represses da qualunque stato”. *Ibid.*, pp. 83-84.

<sup>201</sup> *Ibid.*, p. 88.

gli interessi degli Stati.<sup>202</sup> Secondo l'Autore, dunque, mentre si deve escludere il diritto degli Stati a reagire, individualmente o collettivamente, contro la violazione di un diritto altrui, si può affermare la possibilità di un'azione di questo tipo fondata sull'interesse di tutti gli Stati, e di ciascuno di essi, a veder rispettati i principi fondamentali del diritto internazionale, pur dovendo distinguere tale azione da quella esercitata dallo Stato leso per tutelare i propri diritti violati.<sup>203</sup>

Dal fatto che l'azione degli Stati in risposta alla violazione di un diritto altrui non configuri l'esercizio né di un diritto, né di un dovere giuridico, bensì quello di un'attività lecita, discende l'inutilità di individuare criteri in base ai quali stabilire quali violazioni del diritto internazionale siano suscettibili di repressione da parte di tutti gli Stati.<sup>204</sup>

Inoltre, la circostanza che la reazione degli Stati alla violazione di un diritto altrui abbia la sua origine non nella responsabilità dello Stato autore dell'illecito, ma nella tutela di un interesse della comunità internazionale, implica che essa: non abbia per scopo la creazione di diritti soggettivi in favore degli Stati che la pongono in essere, bensì il perseguimento di un particolare comportamento da parte di altri Stati (è possibile, tuttavia, che ne derivi la creazione, la modificazione o la cessazione di un diritto oggettivo); debba cessare appena venga meno giuridicamente la violazione del diritto; non debba in alcun caso assumere un carattere punitivo nei confronti dello Stato autore della violazione, a meno che tale carattere non sia richiesto dalla necessità di riparazione o di fornire garanzie di non ripetizione.<sup>205</sup>

Per ciò che concerne la reazione dello Stato direttamente leso contro la violazione subita, poiché, a differenza di quanto accade per gli Stati che agiscono contro la violazione di un diritto altrui, tale reazione si configura come l'esercizio di un diritto,

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, pp. 88-90.

<sup>203</sup> Tale azione si configura, inoltre, come una delle applicazioni principali e meno dubbie dell'istituto dell'intervento. *Ibid.*, pp. 92-93. Carattere distintivo dell'intervento è, infatti, l'ingerenza, senza alcun titolo giuridico, di un terzo Stato nei rapporti fra due Stati o nelle questioni interne di uno Stato. L'intervento non costituisce, dunque, un diritto, ma un mezzo di tutela di interessi non giuridici. *Ibid.*, pp. 90-92. Cfr. anche DUPUY, P.-M., *A General Stocktaking of the Connections between the Multilateral Dimension of Obligations and Codification of the Law of Responsibility*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1053-1081, in particolare, p. 1057.

<sup>204</sup> ANZILOTTI, D., *Teoria generale*, cit., pp. 93-94. Con tale specificazione, l'Autore intende ribadire il carattere relativo della sua teoria: "[...] l'importanza di una violazione del diritto internazionale per la comunità degli Stati è necessariamente relativa, non soltanto, ed anzi non tanto, all'indole del diritto offeso, quanto e specialmente alle circostanze in cui si è verificata [...]. E la teoria da noi propugnata interpreta appunto questo carattere relativo, perché l'opportunità di un intervento dei terzi stati nella controversia rimane subordinata a tutte le circostanze di fatto, che possono consigliarlo o no in un dato momento, e non può in verun modo essere stabilita con criteri generali". *Ibid.*, p. 94.

<sup>205</sup> *Ibid.*, p. 95. Si noti, dunque, che il carattere punitivo della reazione non viene escluso in maniera assoluta, lasciando inalterata, in tal modo, la possibilità che, soddisfatta la condizione di necessità, la reazione assuma la forma di una vera e propria sanzione.

quest'ultimo è indipendente dalla maggiore o minore gravità dell'offesa, che può avere un'influenza sui modi di riparazione, non sull'esistenza del diritto stesso.<sup>206</sup> L'azione dello Stato direttamente leso è basata, inoltre, sulla responsabilità dello Stato che ha compiuto l'illecito, la quale ha carattere riparatorio e non satisfattorio. Il diritto dello Stato leso, pertanto, non solo non può assumere carattere punitivo (limite che lo accomuna all'azione degli Stati in risposta a una violazione del diritto altrui), ma ha per scopo un risarcimento (mentre l'intervento degli Stati terzi è volto alla difesa di un diritto oggettivo).<sup>207</sup>

Il secondo punto di vista, rispetto al quale ANZILOTTI considera importante la distinzione degli illeciti internazionali tra quelli che costituiscono violazioni del diritto oggettivo e quelli che rappresentano violazioni della personalità o dei diritti soggettivi di uno Stato, è quello che consente all'Autore di spiegare i caratteri propri della responsabilità internazionale. Quest'ultima, in quanto rapporto giuridico che si origina fra gli Stati in seguito a una violazione del diritto, possiede i caratteri di un rapporto obbligatorio e mostra un'analogia con gli obblighi derivanti da un fatto illecito nel diritto privato.<sup>208</sup> Da tale punto di vista, dunque, è possibile cogliere, secondo le tesi dell'Autore, la natura relativa del rapporto giuridico in cui consiste la responsabilità internazionale, giungendo a ribadire il carattere esclusivamente bilaterale: "Relazioni giuridiche sono possibili soltanto fra due o più soggetti di diritti; di qui la necessità che gli stati, entrando fra loro in relazioni di diritto, si riconoscano reciprocamente come subietti giuridici, come personalità. Questo riconoscimento implica il dovere di non offendere la personalità dello stato ed attribuisce rispettivamente il diritto di respingere ogni offesa. Così il *neminem laedere* è norma giuridica fondamentale nei rapporti degli stati come in quelli degli individui; ogni offesa recata da uno stato ad un altro è antiggiuridica, non perché violi un preteso diritto originario, fondamentale dello stato, ma perché viola quella norma. In questi termini, il diritto di non soffrire offese ingiuste è un diritto di tutti verso tutti, un diritto assoluto, perché può esser fatto valere da ogni stato in confronto a qualunque altro stato, cui corrisponde un dovere generale negativo, cioè un dovere di tutti consistente nel non fare, nel non offendere la personalità e il diritto dello stato: la norma giuridica da cui nascono questo diritto e questo dovere è una norma proibitiva, che protegge lo stato contro qualsiasi altro stato. Ma, se ben guardiamo, questo è il fondamento della responsabilità, non la responsabilità stessa, la

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, p. 96.

<sup>207</sup> *Ibid.*, pp. 96-97.

<sup>208</sup> *Ibid.*, p. 97.

quale presuppone avvenuta l'ingiusta violazione del diritto e quindi dà luogo ad una relazione giuridica fra soggetti determinati, che ha sempre un carattere relativo, qualunque sia l'indole del diritto violato. [...] Dalla violazione della norma giuridica nasce un diritto relativo nello stato che ha subito l'offesa, cioè un diritto verso l'autore dell'offesa, ed un dovere particolare positivo in questo; particolare, perché esclusivo dello stato che ha violato il diritto; positivo, perché consistente nella riparazione del torto arrecato".<sup>209</sup>

L'importanza, ai fini del nostro esame, delle tesi di ANZILOTTI sulla possibilità, nel caso di violazione della personalità o dei diritti soggettivi di uno Stato, di una reazione, individuale o collettiva, da parte di Stati terzi, non appare sminuita dal fatto che tale reazione venga collocata, concettualmente e giuridicamente, al di fuori del regime della responsabilità, dato che ciò risulta una conseguenza non solo del fatto che la reazione stessa non si configuri né come un diritto, né come un dovere, bensì sia legittimata dall'interesse degli Stati a veder rispettate alcune norme fondamentali dell'ordinamento internazionale; ma anche della visione strettamente bilaterale che l'Autore conserva del rapporto giuridico in cui consiste la responsabilità internazionale.

Tra le critiche avanzate contro le teorie positiviste da LAUTERPACHT, una delle più nette riguarda l'esclusione, dovuta alla volontà di difendere la sovranità degli Stati, di qualunque carattere sanzionatorio dalle conseguenze della responsabilità internazionale: *"Le respect de la souveraineté de l'Etat ne s'est nulle part greffé d'une manière plus persistante que sur les conséquences de la responsabilité. On a généralement accepté la théorie limitant la responsabilité à la réparation du dommage seul : réparation matérielle sous forme d'indemnité ; réparation morale sous diverses formes d'excuses. La théorie sur laquelle se fonde cette vue est que les Etats, étant souveraines, ne peuvent être punis. Ils peuvent se trouver obligés de réparer le dommage causé, mais c'est tout"*.<sup>210</sup>

Secondo l'Autore, l'eliminazione di ogni elemento punitivo dalle conseguenze della responsabilità degli Stati comporterebbe un incoraggiamento dell'illegalità internazionale,<sup>211</sup> costituendo un principio anarchico di irresponsabilità morale e

---

<sup>209</sup> *Ibid.*, pp. 99-100. E l'Autore conclude le proprie riflessioni, aggiungendo: "Certamente, se dobbiamo confrontare la responsabilità internazionale con la responsabilità penale o civile nel diritto interno, l'analogia sussiste con questa e non con quella; ma la verità è che nei rapporti interstatuali non abbiamo né una responsabilità penale, né una responsabilità civile; abbiamo semplicemente una responsabilità di diritto internazionale". *Ibid.*, p. 101.

<sup>210</sup> LAUTERPACHT, H., *Règles générales*, cit., par. 104, p. 349.

<sup>211</sup> "On pourrait arguer que les Etats souverains ne sont pas et ne peuvent être soumis à la loi, et qu'ils ne peuvent, par suite, subir les conséquences des infractions qui y sont faites. Un tel point de vue

giuridica, diretta derivazione dell'artificiosa distinzione compiuta tra lo Stato e gli individui che lo compongono.<sup>212</sup> Il principio punitivo, inoltre, in quanto contrapposto a quello riparatorio, è espressione dell'esigenza di fornire garanzie contro ulteriori violazioni.<sup>213</sup>

Sempre in merito alla possibilità di applicare misure a carattere punitivo a uno Stato autore di una violazione, COHN afferma che il tradizionale diritto di rappresaglia riconosciuto dal diritto internazionale mostra come essa sia, in linea di principio,

---

*aboutirait à une négation du droit international, mais il serait logique. Pourtant, dire qu'une communauté, parce qu'elle a pris les attributs de la souveraineté, et de la dignité qui y est attachée, est à l'abri de certaines conséquences de ses infractions à la loi, c'est émettre un avis tout à fait arbitraire. C'est limiter l'action de la justice dans le domaine international. La restitutio in integrum peut ne pas toujours être possible ; en fait elle n'est pas possible dans le cas de nombreux délits engageant la responsabilité de l'Etat. Même lorsque la restitutio in integrum n'est pas possible en ce qui concerne l'Etat lésé, la violation du droit international peut être telle qu'elle nécessite, dans l'intérêt de la justice, une expression de désapprobation dépassant la réparation matérielle. Limiter la responsabilité à l'intérieur de l'Etat à la restitutio in integrum serait abolir le droit criminel et une partie importante de la loi en matière de « tort ». Abolir ces aspects de la responsabilité entre les Etats serait adopter, du fait de leur souveraineté, un principe qui répugne à la justice et qui porte en lui-même un encouragement à l'illégalité. Ce serait permettre aux individus, associés sous la forme d'Etat, d'acquiescer, quant aux actes criminels commis contre la vie et la sécurité de leur voisins, un degré d'immunité qu'ils ne possèdent pas agissant isolément ; c'est une immunité couvrant des actes qui, parce qu'ils sont collectifs et aidés par la puissance presque infinie de l'Etat moderne, jouissent d'un pouvoir de destruction virtuellement illimité". Ibid., p. 350.*

<sup>212</sup> *"C'est la personnification courante de l'Etat, impliquant une distinction artificielle entre l'association et les membres qui la composent, qui a contribué à suggérer ce principe anarchique d'irresponsabilité morale et juridique". Ibid., p. 351.* A tale riguardo, LAUTERPACHT afferma che il pericolo che implica un'accusa collettiva è inferiore a quello prodotto dall'irresponsabilità collettiva, dato che è possibile tentare di eliminare i principali aspetti negativi della punizione collettiva: *"Mais le danger que présente une accusation collective est moindre que celui qui résulte de l'irresponsabilité collective. [...] La nation, dans son ensemble, peut retirer d'énormes avantages d'actes criminels perpétrés collectivement. S'ils réussissent, ces actes profitent à tous ; s'ils ne réussissent pas, on en appelle à l'injustice du châtiement collectif. Ce n'est pas le principe de la possibilité collective du châtiement qui a besoin d'être modifié. Ce qui peut être nécessaire, c'est l'adaptation de la punition de manière à faire disparaître les inconvénients principaux du châtiement collectif. Il faut, autant que possible, éviter d'imposer des souffrances physiques aussi bien aux coupables qu'aux innocents. Ceci implique, en premier lieu, d'éviter autant que possible des mesures de force physique dans l'application desquelles aucune distinction ne peut être faite". Ibid.*

<sup>213</sup> *"Finalement, le principe du châtiement, par opposition à la réparation, s'exprime, sous une forme comparativement clémente, dans l'exigence de garanties contre d'autres infractions à la loi". Ibid., p. 352.* Sebbene non rientri nell'ambito del presente studio, è interessante notare come l'Autore giunga ad auspicare, precorrendo i tempi, la creazione di una Corte penale internazionale *"Mais les mêmes considérations impliquent aussi l'adoption du principe de la responsabilité criminelle internationale des individus auxquels il est possible d'imputer la responsabilité de l'acte criminel. A ce sujet, on peut noter que l'idée d'une Cour criminelle internationale, dont l'un des buts serait de punir les individus responsables des actes criminels de l'Etat, n'a pas encore été étudiée comme elle le mérite. Elle n'a été examinée jusqu'ici qu'au point de vue d'une Cour se prononçant sur les crimes de guerre après la conclusion de la guerre. Comme telle, elle s'est trouvée en butte aux objections faciles, mais non décisives, basées sur l'incertitude des lois de la guerre et sur ce qu'il est peu désirable de faire de la guerre un champ de bataille juridique après que les soldats ont fait la paix. Mais l'idée d'une Cour criminelle internationale dépasse le châtiement des crimes de guerre. Elle affecte d'une manière vitale le problème de la responsabilité individuelle pour les violations criminelles du droit international commis au nom de l'Etat. Il ne peut guère y avoir d'espoir pour le droit international et la moral si l'individu, agissant comme l'organe de l'Etat peut, en violant le droit international, s'abriter effectivement derrière l'Etat impersonnel et métaphysique ; et si l'Etat, en cette capacité, peut éviter le châtiement en invoquant l'injustice de la punition collective". Ibid., pp. 351-352.*

sostenibile.<sup>214</sup> Sebbene la natura delle sanzioni,<sup>215</sup> le condizioni soggettive e i limiti dell'applicabilità della relativa facoltà dipendano dalle circostanze particolari e non sia possibile stabilire regole generali al riguardo,<sup>216</sup> “[...] le principe d’après lequel il faut, pour pouvoir punir, avoir une base légale formelle et préalable de la sanction (nullum crimen sine lege ; nulla poena sine lege) est un élément si fondamental de l’esprit de justice moderne qu’on est certainement en droit de soutenir qu’il est également valable dans le domaine du droit international”.<sup>217</sup>

L’analisi della dottrina mostra, dunque, come alcuni degli elementi atti a configurare un regime aggravato della responsabilità internazionale fossero entrati a far parte del dibattito giuridico ben prima che ciò avvenisse su impulso degli esiti raggiunti, al riguardo, dal processo di codificazione condotto nell’ambito della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite. Inoltre, se è pacificamente riconosciuto che la maggioranza delle norme sulla responsabilità internazionale è di origine consuetudinaria, non appare priva di fondamento l’affermazione del carattere consuetudinario per determinati aspetti degli elementi costitutivi di un regime aggravato della responsabilità internazionale, considerato che, come si è avuto modo di sottolineare, le tesi dottrinali esaminate sono spesso argomentate in base all’analisi della prassi internazionale.<sup>218</sup>

---

<sup>214</sup> “La seule différence qu’il y ait effectivement entre les représailles et les sanctions, c’est que les représailles sont appliquées individuellement par l’Etat lésé comme une forme de justice privée, tandis que les sanctions pénales sont exercées par tout le groupe pour maintenir et faire respecter le droit”. COHN, G., *La théorie*, cit., p. 321.

<sup>215</sup> L’Autore afferma, tuttavia, che: “La guerre non plus ne peut pas être employée comme sanction, en raison de l’impossibilité de la proportionner à la grandeur de la responsabilité, et de l’incertitude de l’issue”. *Ibid.*, p. 323.

<sup>216</sup> *Ibid.*, pp. 323-324.

<sup>217</sup> *Ibid.*, p. 324.

<sup>218</sup> Sui caratteri della consuetudine in quanto fonte di diritto internazionale, cfr. MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., pp. 81-95.



## **CAPITOLO SECONDO. LA CODIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI E L'ELABORAZIONE DELLA CATEGORIA DEI "CRIMINI INTERNAZIONALI"**

### **1. I PRIMI TENTATIVI DI CODIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI**

Con l'estensione dell'ambito di applicazione del diritto internazionale e, conseguentemente, con la crescente precisione richiesta al contenuto delle norme appartenenti a quest'ultimo, la codificazione apparve come il principale strumento per garantire certezza alla disciplina di diversi settori dell'ordinamento internazionale, tra i quali, ovviamente, quello della responsabilità degli Stati, costituito da un complesso di norme quasi esclusivamente consuetudinarie.

Nell'ambito delle organizzazioni regionali, la responsabilità degli Stati fu oggetto di un tentativo di codificazione da parte degli organi interamericani, i quali, pur non avendo condotto un'opera di codificazione organica, fin dalla Prima Conferenza Internazionale degli Stati Americani (Washington, 1889-1890) si occuparono della materia attraverso l'adozione di risoluzioni e, perfino, convenzioni su temi ad essa correlati, riguardanti, in particolare, lo *status* giuridico degli stranieri.<sup>1</sup>

Anche l'*Asian-African Legal Consultative Committee* affrontò, fin dalla sua prima sessione (New Delhi, 1957) il tema dello *status* degli stranieri, dal quale, nel corso della sua terza sessione (Colombo, 1960), decise di separare "*the aspects relating to the diplomatic protection of citizens abroad and the responsibility of the State for maltreatment of aliens*", adottando, su questo secondo aspetto, un progetto di articoli, in occasione della quarta sessione di Tokyo (1961). Il Comitato si occupò anche di altri due temi riguardanti la responsabilità degli Stati: quello relativo alla legittimità dei *tests* nucleari (sul quale la sesta sessione del Cairo adottò, nel 1964, un rapporto definitivo) e quello riguardante il diritto dello spazio.<sup>2</sup>

Nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere universale, il primo tentativo di codificazione dell'istituto della responsabilità internazionale venne compiuto dalla

---

<sup>1</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Report on International Responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1956, vol. II, Doc. A/CN.4/96, par. 24-29, pp. 178-179; AGO, R., *First report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1969, vol. II, Doc. A/CN.4/217 and Corr.1 and Add.1, par. 15-24, pp. 128-130.

<sup>2</sup> AGO, R., *First report, cit.*, par. 25-30, p. 130.

Società delle Nazioni.<sup>3</sup> Il Consiglio, su impulso della risoluzione dell'Assemblea del 22 Settembre 1924, nominò un Comitato di giuristi (*the Committee of Experts for the Progressive Codification of International Law*), che affidò al lavoro di diversi *Sub-committees* il compito di approfondire vari argomenti ai fini della loro codificazione. Tra questi ultimi, rientrava il tema della “Responsabilità degli Stati per i danni causati, nel proprio territorio, ai cittadini stranieri ed ai loro beni”. La Conferenza di codificazione dell'Aia (13 marzo-12 aprile 1930) si risolse, tuttavia, con un insuccesso, a causa dello scontro tra i fautori del principio del “trattamento nazionale dello straniero” (i Paesi latinoamericani, secondo i quali la posizione giuridica dello straniero avrebbe dovuto essere identica a quella del cittadino) e i sostenitori dell'applicazione dello “*standard* minimo di civiltà” (i Paesi europei, a favore dell'*international minimum standard* derivante dall'insieme delle pertinenti norme internazionali).<sup>4</sup>

Il tema della responsabilità degli Stati divenne oggetto di studio anche da parte di istituzioni private. Nel 1925, l'*American Institute of International Law*, su invito del *Governing Board of the Pan American Union*, preparò trenta progetti su altrettanti temi di diritto internazionale, tra i quali, due attinenti alla responsabilità internazionale (“*Responsibility of Governments*” e “*Diplomatic Protection*”).<sup>5</sup>

Nel 1926, parallelamente al lavoro di codificazione della Società delle Nazioni, la *Kokusaiho Gakkwai* (la Società di diritto internazionale del Giappone) elaborò, in cooperazione con la branca giapponese dell'*International Law Association*, un progetto di codice di diritto internazionale, il cui Capitolo II fu dedicato alle “*Rules Concerning Responsibility of a State in Relation to the Life, Person and Property of Aliens*”.<sup>6</sup>

L'*Institute of International Law* adottò, nella sua sessione di Losanna del 1927, una risoluzione contenente un progetto di articoli sul tema “*International responsibility of States for injuries on their territory to the person or property of foreigners*”, destinato a contribuire al lavoro della Conferenza di Codificazione dell'Aia.<sup>7</sup> Dopo il 1927, la responsabilità internazionale non venne più affrontata da un punto di vista generale, ma furono, tuttavia, adottate due risoluzioni relative ad aspetti specifici: una, sul tema “*The*

---

<sup>3</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Report on International Responsibility, cit.*, par. 16-23, pp. 177-178; AGO, R., *First report, cit.*, par. 31-40, pp. 130-132.

<sup>4</sup> CASSESE, A., *Diritto internazionale, cit.*, pp. 333-334; PELLET, A., *La codification, cit.*, p. 287; MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale, cit.*, p. 624.

<sup>5</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Report on International Responsibility, cit.*, par. 31, p. 179-180; AGO, R., *First report, cit.*, par. 8, p. 127, in cui, si noti, viene citato esclusivamente il secondo progetto, evidentemente ritenuto l'unico rilevante.

<sup>6</sup> AGO, R., *First report, cit.*, par. 10, pp. 127-128.

<sup>7</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Report on International Responsibility, cit.*, par. 32, p. 180; AGO, R., *First report, cit.*, par. 9, p. 127.

*Rule of the Exhaustion of Local Remedies*”, nel corso della sessione di Granada del 1956; l'altra, “*The National Character of an International Claim Presented by a State for Injury Suffered by an Individual*”, in occasione della sessione di Varsavia del 1965.<sup>8</sup> Sempre al fine di fornire un contributo al lavoro della Conferenza di Codificazione dell'Aia venne elaborato, nel 1929, anche il progetto di convenzione dell'*Harvard Law School*, “*Responsibility of States for damage done in their territory to the person or property of foreigners*”.<sup>9</sup> Nel 1956, su suggerimento del Segretario della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, l'*Harvard Law School* intraprese il lavoro di revisione del progetto, lavoro che giunse al termine nel 1961, con la pubblicazione della “*Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens*”.<sup>10</sup>

Un progetto di codificazione sulla responsabilità degli Stati per danni causati sul loro territorio alla persona o alla proprietà degli stranieri fu elaborato anche dal *Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht*, la Società tedesca di diritto internazionale, nel 1930.<sup>11</sup>

La *Déclaration sur les données fondamentales et les grands principes du droit international moderne*, presentata da Alejandro Alvarez nel 1938, la cui Sezione VII era dedicata a “*Rights and duties of aliens: the responsibility of States: diplomatic intervention*”, venne approvata dall'*International Law Association*, dall'*Académie diplomatique internationale* e dall'*Union juridique internationale*.<sup>12</sup>

Tuttavia, per quanto serio e autorevole, nessuno dei tentativi di codificazione sul tema della responsabilità internazionale sin qui esaminati raggiunse esiti paragonabili a quello condotto, nell'ambito delle Nazioni Unite, dalla Commissione di diritto internazionale.

---

<sup>8</sup> AGO, R., *First report, cit.*, par. 10, pp. 127-128.

<sup>9</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Report on International Responsibility, cit.*, par. 33, p. 180; AGO, R., *First report, cit.*, par. 11, p. 128.

<sup>10</sup> AGO, R., *First report, cit.*, par. 11, p. 128.

<sup>11</sup> *Ibid.*, par. 13, p. 128. AGO cita anche il progetto di STRUPP “*Treaty concerning the responsibility of a state for internationally illegal acts*” del 1927, ed il progetto di convenzione sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali preparato da ROTH nel 1932. *Ibid.*, par. 14, p. 128.

<sup>12</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Report on International Responsibility, cit.*, par. 34, p. 180.



## 2. IL PROCESSO DI CODIFICAZIONE NELL'AMBITO DELLE NAZIONI UNITE

Nel corso della sua prima sessione, nel 1949, la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (d'ora in avanti, CDI) incluse il tema della responsabilità degli Stati tra quelli che avrebbero dovuto costituire l'oggetto dell'opera di codificazione, pur senza riconoscere ad esso un carattere prioritario.<sup>13</sup>

A partire dal 1955, furono cinque gli *Special Rapporteurs* sulla responsabilità internazionale che si avvicendarono dinanzi alla CDI: Francisco V. GARCÍA AMADOR elaborò, dal 1956 al 1961, sei Rapporti; il secondo *Special Rapporteur*, Roberto AGO, esaminò il tema della responsabilità degli Stati dal 1969 al 1980, presentando alla CDI otto Rapporti; Willem RIPHAGEN preparò sette Rapporti, dal 1980 al 1986; Gaetano ARANGIO-RUIZ redasse, nel periodo dal 1988 al 1996, otto Rapporti; infine, il *Rapporteur* James CRAWFORD sottopose alla CDI quattro Rapporti, dal 1998 al 2001.

Il contributo dei *Rapporteurs* consentì alla CDI di approvare, in prima lettura nel 1996 ed in seconda nel 2001, un Progetto di articoli (*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*), composto da 59 articoli, divisi in quattro parti: *The Internationally Wrongful Act of a State* (artt. 1-27); *Content of the International Responsibility of a State* (artt. 28-41); *The Implementation of the International Responsibility of a State* (artt. 42-54); *General Provisions* (artt. 55-59).

Nel corso della sua cinquantatreesima sessione, contestualmente all'adozione dei *Draft Articles*, la CDI, in una risoluzione contenente il testo del Progetto come allegato, raccomandò all'Assemblea generale di prenderne nota in una risoluzione, e di considerare, quindi, alla luce dell'importanza della materia, la possibilità di convocare una conferenza internazionale di plenipotenziari per esaminare il Progetto di articoli, al fine di giungere a una convenzione sul tema.<sup>14</sup>

L'Assemblea generale, nella risoluzione 56/83 del 12 Dicembre 2001, accolse favorevolmente la conclusione del lavoro della CDI sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali e l'adozione del Progetto di articoli con relativo commento, esprimendo il suo apprezzamento per il continuo contributo della Commissione alla codificazione e allo sviluppo progressivo del diritto internazionale. L'Assemblea, inoltre, prendendo nota del Progetto di articoli (il cui testo fu allegato alla risoluzione),

---

<sup>13</sup> La ricostruzione storica dei lavori della CDI sulla responsabilità degli Stati è disponibile al sito delle Nazioni Unite: [http://untreaty.un.org/ilc/summaries/9\\_6.htm](http://untreaty.un.org/ilc/summaries/9_6.htm).

<sup>14</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, 23 April - 1 June and 2 July - 10 August 2001, Official Records of the General Assembly, Fifty-Sixth Session, Supplement No. 10, in Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II(2), Doc. A/56/10, par. 72-73, p. 25.*

lo raccomandò all'attenzione dei governi senza pregiudizio per la sua futura adozione o per ogni altra azione appropriata, decidendo di includere nell'agenda provvisoria della sua cinquantanovesima sessione il tema “*Responsibility of States for internationally wrongful acts*”.<sup>15</sup>

Con la risoluzione 59/35 del 2 dicembre 2004, l'Assemblea generale raccomandò nuovamente il Progetto di articoli all'attenzione dei Governi, senza pregiudizio per la sua futura adozione o per ogni altra azione appropriata, richiedendo al Segretario generale di invitare questi ultimi a presentare i loro commenti scritti in merito a ogni azione futura riguardante il Progetto. Il Segretario generale, inoltre, avrebbe dovuto iniziare a preparare, chiedendo ai Governi di fornire informazioni sulla loro prassi rilevante, una raccolta di decisioni di corti, tribunali internazionali e ogni altro organo riguardo al Progetto di articoli, e avrebbe dovuto presentare tale raccolta prima della sessantaduesima sessione dell'Assemblea (2007), nell'agenda provvisoria della quale si decise di includere il tema “*Responsibility of States for internationally wrongful acts*”.<sup>16</sup>

Nella risoluzione 62/61 del 6 dicembre 2007, l'Assemblea generale raccomandò ancora una volta il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali all'attenzione dei Governi, senza pregiudizio per la loro futura adozione o per ogni altra azione appropriata. L'Assemblea richiese al Segretario generale di invitare i Governi a sottoporre i loro commenti scritti in merito a ogni futura azione riguardante il Progetto di articoli e di aggiornare entro la sessantacinquesima sessione dell'Assemblea stessa, sollecitando i Governi a fornire informazioni sulla loro prassi rilevante, la raccolta di decisioni di corti internazionali, tribunali e altri organi, relative al Progetto di articoli. L'Assemblea, inoltre, decise di includere nell'agenda provvisoria della sua sessantacinquesima sessione (2010) il tema “*Responsibility of States for internationally wrongful acts*” e di esaminare all'interno di un *working group*, istituito nell'ambito della Sesta Commissione, la questione riguardante l'adozione di una convenzione sulla responsabilità internazionale degli Stati per illeciti internazionali ovvero ogni altra azione appropriata relativa al Progetto di articoli.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Resolution of the General Assembly 56/83, 12 December 2001*, Doc. A/RES/56/83.

<sup>16</sup> *Resolution of the General Assembly 59/35, 2 December 2004*, Doc. A/RES/59/35.

<sup>17</sup> *Resolution of the General Assembly 62/61, 6 December 2007*, Doc. A/RES/62/61. Fino ad ora, quindi, “il *Progetto di articoli* non è ancora stato riprodotto dagli Stati in uno strumento giuridico internazionalmente vincolante, il che ‘limita’ la sua capacità di innovare, modificandolo, l'ordinamento internazionale con riguardo alle sue norme che non sono meramente codificative di consuetudini già esistenti, ma sono enunciate in un'ottica di sviluppo progressivo del diritto”. SINAGRA, A.; BARGIACCHI, P., *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Milano, 2009, p. 354.

Per poter valutare gli esiti cui il Progetto di articoli è pervenuto in merito alla definizione di un regime aggravato di responsabilità internazionale è necessario esaminare l'evoluzione che, sotto tale profilo, il lavoro della CDI ha subito, in funzione del contributo apportato da ognuno dei cinque *Special Rapporteurs*. Tale evoluzione deve essere distinta in due fasi: l'una (che va dalle origini dell'opera di codificazione fino alla definizione dei "crimini internazionali"), incentrata sull'analisi della nozione di illecito internazionale e sull'eventuale possibilità di individuare, all'interno di quest'ultima, due categorie differenti, a seconda della gravità della violazione internazionale; l'altra (che termina con l'adozione del Progetto di articoli del 2001), avente ad oggetto la definizione dei caratteri peculiari e del contenuto vero e proprio di quell'eventuale regime di responsabilità derivante dalla commissione di un illecito di particolare gravità.





### 3. FRANCISCO V. GARCÍA AMADOR

Come già ricordato, il primo *Special Rapporteur* fu il cubano Francisco V. GARCIA AMADOR: “*Ceci n’est pas anodin: Latino-Américain, il est imprégné de la problématique traditionnelle et éminemment conflictuelle qui a été celle de nombreuses séries d’arbitrages mettant aux prises les pays d’Amérique latine et les États européens agissant au titre de la protection diplomatique et, en particulier, de la jurisprudence des fameuses Commissions mixtes instituées durant le premier quart du XX<sup>e</sup> siècle*”.<sup>18</sup>

Non appare sorprendente, dunque, che l’opera di GARCÍA AMADOR sia stata incentrata sul tema della responsabilità dello Stato per danni causati agli stranieri e alla loro proprietà (cioè, sull’insieme delle norme internazionali sostanziali della protezione diplomatica),<sup>19</sup> indagando esclusivamente le norme sostanziali che definiscono il contenuto dell’obbligo violato, le c.d. norme “primarie”.<sup>20</sup>

In merito all’esistenza di un regime aggravato di responsabilità internazionale, è necessario sottolineare come, fin dall’inizio dei suoi lavori, la CDI si sia interrogata sulla possibilità di individuare, nell’ambito del diritto internazionale, due diverse

---

<sup>18</sup> PELLET, A., *La codification*, cit., pp. 287-288.

<sup>19</sup> CRAWFORD, J., *The International Law Commission’s Articles on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge, 2002, pp. 1-2. Per una rassegna critica sul tema della protezione diplomatica, cfr. PANELLA, L. (ED.), *La protezione diplomatica: sviluppi e prospettive*, Torino, 2009.

<sup>20</sup> PELLET, A., *La codification*, cit., p. 288; MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., p. 624. Secondo PELLET, tuttavia, l’affermazione secondo cui il *Rapporteur* si sarebbe concentrato esclusivamente sulle “norme primarie” del diritto di responsabilità non sarebbe del tutto fondata, essendo necessario specificare che: “[...] même s’il se concentre sur un aspect particulier du droit de la responsabilité, le premier Rapporteur spécial s’attache, dans les six rapports successifs qu’il présente entre 1956 et 1961 à élucider les questions relatives aux ‘actes et omissions’ engageant la responsabilité de l’État, à ‘la réclamation internationale’, aux ‘respect des droits acquis’ ou aux ‘éléments constitutifs’ de la responsabilité internationale, têtes de chapitres qui correspondent assez bien à la définition classique des ‘règles secondaires’ [...], c’est-à-dire qu’il s’agit de normes qui visent à organiser la production, l’évolution ou, comme c’est le cas des règles relatives à la responsabilité internationale, la sanction des autres règles, elles primaires, du droit international. Ceci étant, il est vrai que Garcia Amador mêlait quelque peu les unes et les autres et que le contenu des projets d’articles qu’il proposait était en partie consacré à la détermination des règles de fond qui gouvernent la conduite ou les actes des États vis-à-vis des étrangers”. Inoltre, PELLET sostiene che: “C’est, à vrai dire, Roberto Ago, le deuxième Rapporteur spécial de la C.D.I. sur la responsabilité des États, qui à été à l’origine de cette ‘rumeur doctrinale’ concernant les propositions de son prédécesseur. Aussi bien durant les débats de 1963, qui ont précédé sa nomination comme Rapporteur spécial, que dans sa note de 1967 ou dans son premier (et tardif!) rapport en 1969, Ago s’est employé à prendre ses distances par rapport à l’approche de Garcia Amador. C’est que celle-ci avait été l’objet de critiques vigoureuses. Et ce n’est guère étonnant : l’angle d’attaque retenu par celui-ci était éminemment conflictuel et bien que, au fond, ses propositions se soient bornées à refléter assez fidèlement le droit ‘positif’ forgé par la jurisprudence arbitrale de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et du début du XX<sup>e</sup> –ou pour cette raison-, elles suscitèrent de vives critiques de la part des représentants des pays du Tiers Monde et de ceux de l’Est, notamment à la Sixième Commission de l’Assemblée générale. S’en démarquer a été le premier trait de génie, et la première adresse, d’Ago”. PELLET, A., *La codification*, cit., pp. 288-289.

categorie di illeciti internazionali, cui collegare, di conseguenza, due differenti regimi di responsabilità.<sup>21</sup>

Nel suo primo Rapporto, lo *Special Rapporteur* GARCÍA AMADOR sottolinea come l'assenza di una distinzione, da parte della dottrina tradizionale, tra responsabilità internazionale civile (relativa alla riparazione in senso stretto) e penale (comportante un elemento punitivo) sia dovuta al fatto che entrambi i tipi di responsabilità sono stati ritenuti parte integrante della stessa regola, cioè l'obbligo di riparazione per la violazione commessa. Secondo il *Rapporteur*, infatti, la concezione tradizionale di responsabilità già include un aspetto sanzionatorio, dato lo scopo punitivo di alcune forme di riparazione, esemplificato dall'esistenza dei c.d. "*punitive damages*", in grado di trasformare la riparazione in una sanzione per la violazione o il mancato rispetto di un obbligo internazionale.<sup>22</sup>

GARCÍA AMADOR afferma, dunque, che l'idea di una responsabilità internazionale avente carattere penale sia divenuta, a partire dalla Seconda guerra mondiale, a tal punto ben definita e ampiamente riconosciuta, da dover essere ritenuta come una delle conseguenze della violazione o del mancato rispetto di determinati obblighi internazionali.<sup>23</sup>

In questo senso, il *Rapporteur*, pur riconoscendo che non è sempre facile qualificare in base al diritto internazionale ogni fattispecie come *punishable act properly so called* (comportante una sanzione e avente, pertanto, carattere punitivo) o *act or omission which is merely wrongful* (in contrasto, cioè, con il diritto internazionale e implicante esclusivamente un obbligo di riparazione), afferma che una tale qualificazione possa essere compiuta efficacemente nella maggioranza dei casi. Come esempio di *punishable acts*, vengono citati i crimini contro l'umanità, il genocidio, l'atto di fomentare guerre civili nell'interesse di una Potenza straniera e alcune delle fattispecie incluse nel *Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind* (gli ultimi due esempi sarebbero da ritenere "*punishable*" come esito di un processo evolutivo).<sup>24</sup>

E' necessario, tuttavia, sottolineare come la distinzione tra due categorie diverse di illeciti internazionali, compiuta da parte di GARCÍA AMADOR, sia solo apparentemente analoga a quella tra "crimini internazionali" e "delitti internazionali". Il *Rapporteur*,

---

<sup>21</sup> SPINEDI, M., *International Crimes of a State. The Legislative History*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin-New York, 1989, pp. 7-138, pp. 10-11.

<sup>22</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Report on International Responsibility*, cit., par. 46-49, pp. 182-183.

<sup>23</sup> *Ibid.*, par. 50, p. 183.

<sup>24</sup> *Ibid.*, par. 51, p. 183.

infatti, nel fare riferimento ai *punishable acts*, sembra voler intendere, più che forme particolarmente gravi di illecito commesso da Stati, i crimini internazionali compiuti da individui nella loro qualità di organi statali,<sup>25</sup> ai quali il diritto internazionale collega il c.d. obbligo di *aut dedere aut iudicare*, gravante in capo a tutti gli Stati della comunità internazionale.

Tale interpretazione risulta confermata dall'esame delle riflessioni di GARCÍA AMADOR in merito all'esistenza nel diritto internazionale dei c.d. *punitive damages*. Il *Rapporteur*, infatti, sottolinea che se, come già visto, è facilmente sostenibile la presenza nel diritto internazionale di un'idea di riparazione come sanzione, volta a infliggere una punizione all'autore di un illecito internazionale, si pone il problema relativo alla possibilità di considerare questo tipo di riparazione come una sanzione (direttamente o indirettamente) applicabile allo Stato.<sup>26</sup> Lasciando impregiudicata tale questione, il *Rapporteur*, facendo propria una tesi di LAUTERPACHT, suggerisce di interpretare, sulla base della responsabilità penale internazionale dell'individuo, i *punitive damages* come una sanzione o una punizione direttamente imposta all'individuo autore di una violazione.<sup>27</sup>

Tale nuovo approccio consentirebbe di superare l'obiezione secondo cui le misure punitive finirebbero per ricadere sull'intera comunità nazionale, sebbene quest'ultima non abbia preso parte all'illecito. Inoltre, la punizione dell'individuo autore della violazione rispetterebbe sia la concezione tradizionale, che reputa tale punizione come uno degli elementi della soddisfazione, sia la prassi degli accordi internazionali che definiscono e disciplinano i c.d. *delicta juris gentium*, in base ai quali gli Stati si impegnano a punire i propri cittadini che si siano resi colpevoli di tale tipo di atti. L'unica valida obiezione alla possibilità di imporre *punitive damages* direttamente in capo all'individuo autore della violazione resterebbe quella secondo cui tale possibilità comporterebbe un'ingerenza nelle materie rientranti nella giurisdizione domestica dello Stato. Secondo GARCÍA AMADOR (e ciò eliminerebbe ogni ulteriore dubbio sull'intenzione del *Rapporteur* di riferirsi, in realtà, ai crimini internazionali degli individui), tale obiezione sarebbe valida tanto quanto quella riguardante la possibilità di applicare misure penali allo Stato, e l'unico modo per superarla sarebbe quello di rendere i *punishable acts* "punishable" anche in base al diritto internazionale. Una volta ammessa la responsabilità penale internazionale dell'individuo, non resta alcuna

---

<sup>25</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 11.

<sup>26</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Report on International Responsibility*, cit., par. 205, p. 212.

<sup>27</sup> *Ibid.*, par. 208, p. 212.

obiezione alla punibilità degli individui colpevoli di illeciti che coinvolgono la responsabilità civile (si noti la specificazione dello *Special Rapporteur*) dello Stato.<sup>28</sup> Le proposte del *Rapporteur*, sia in merito all'opportunità di tener conto della distinzione tra *merely wrongful acts* e *punishable acts* nel corso del successivo dibattito in Commissione, sia riguardo all'eventuale effetto di tale distinzione sul contenuto dell'obbligo di riparazione,<sup>29</sup> furono accolte con sfavore dalla CDI.<sup>30</sup> A partire dal suo successivo Rapporto, pertanto, lo *Special Rapporteur* si limitò a elaborare un progetto di articoli concernente la responsabilità statale per danni nei confronti degli stranieri,<sup>31</sup> spiegando come la scelta di abbandonare le conseguenze penali derivanti dalla violazione di determinate categorie di obblighi internazionali fosse dovuta proprio al parere contrario espresso al riguardo dalla CDI.<sup>32</sup> Tale progetto di articoli, tuttavia, non venne mai discusso dalla Commissione.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, par. 209, pp. 212-213.

<sup>29</sup> *Ibid.*, par. 241, pp. 219-220.

<sup>30</sup> SPINEDI, M., *International Crimes of a State*, cit., pp. 11-12.

<sup>31</sup> GARCÍA AMADOR, F.V., *Second report on State responsibility*, in *Yearbook of International Law Commission*, 1957, vol. II, Doc. A/CN.4/106.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 105.

<sup>33</sup> SPINEDI, M., *International Crimes of a State*, cit., p. 12; CRAWFORD, J., *The International*, cit., p. 2 .

## 4. ROBERTO AGO E LA NASCITA DELLA CATEGORIA DEI “CRIMINI INTERNAZIONALI”

### 4.1. *La nomina di AGO come Special Rapporteur*

Dal 1960 al 1963 si svolse, nell’ambito della CDI e della Sesta Commissione dell’Assemblea generale, un dibattito sul metodo che avrebbe dovuto guidare l’opera di codificazione della responsabilità internazionale degli Stati.<sup>34</sup>

Nel 1962 la CDI istituì un *Sub-Committee*, al cui interno emersero ben presto tre posizioni distinte: la prima affermava l’esigenza di codificare sia le norme sulla responsabilità degli Stati per danni contro gli stranieri, sia le “norme primarie” contenenti gli obblighi sul trattamento degli stranieri; la seconda sosteneva la necessità di codificare le norme sulla responsabilità degli Stati per la violazione dei più importanti obblighi di diritto internazionale, con particolare riguardo per quelli concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; la terza raccomandava la codificazione delle norme sulla responsabilità degli Stati in generale, limitandosi alle norme relative alle condizioni per l’esistenza di un illecito internazionale e alle sue conseguenze (le c.d. “norme secondarie”), tralasciando le norme contenenti gli obblighi all’origine della responsabilità (c.d. “norme primarie”).<sup>35</sup>

Nel rapporto elaborato dal *Sub-Committee* al termine dei suoi lavori ed adottato all’unanimità dalla Commissione, si raccomandava alla CDI di dare priorità alla definizione di regole generali sulla responsabilità internazionale degli Stati, di prestare attenzione alle possibili ripercussioni degli ultimi sviluppi del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati, di includere nel futuro programma di lavoro la considerazione dell’eventuale distinzione tra gli illeciti internazionali implicanti semplicemente un obbligo di riparazione e quelli comportanti l’applicazione di sanzioni.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Cfr., SPINEDI, M., *International Crimes of a State, cit.*, pp. 12-15. In particolare, per la posizione sostenuta prima dai Paesi socialisti, poi dai Paesi in via di sviluppo, concernente la necessità di spostare l’opera di codificazione dal settore limitato dei danni agli stranieri verso la responsabilità degli Stati per la violazione di principi fondamentali di diritto internazionale (quali la violazione di obblighi relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, l’aggressione e altre violazioni dell’integrità territoriale, dell’indipendenza e della sovranità degli Stati, e la violazione del diritto dei popoli all’autodeterminazione), cfr. pp. 12-13.

<sup>35</sup> SPINEDI, M., *International Crimes of a State, cit.*, p. 13.

<sup>36</sup> *Ibid.*, pp. 14-15.

Nel 1963, la Commissione nominò *Special Rapporteur* Roberto AGO, il quale, fin dall'inizio del suo lavoro, mostrò di voler rispettare l'orientamento stabilito dalla CDI (e che, tra l'altro, egli stesso aveva contribuito a far emergere all'interno di quest'ultima), dedicandosi esclusivamente all'esame delle norme secondarie.<sup>37</sup> Occupata nella codificazione di altre materie, la CDI non ebbe, tuttavia, l'opportunità di dedicarsi alla valutazione delle proposte del nuovo *Special Rapporteur* prima del 1973.<sup>38</sup>

Ciononostante, già nel corso del dibattito che ebbe luogo all'interno della Commissione tra il 1967-1970, i membri di quest'ultima cominciarono ad approfondire le principali differenze tra il regime di responsabilità risultante dagli illeciti più gravi e quello derivante da altri illeciti.<sup>39</sup>

Nel 1967, in particolare, venne affrontato il tema del soggetto "attivo" della relazione di responsabilità, e, più specificamente, dell'identificazione dei casi in cui soggetti diversi da quello direttamente leso potessero far valere la responsabilità dello Stato autore dell'illecito. A tale riguardo, la CDI cominciò a interrogarsi sull'ammissibilità nel diritto internazionale sia di azioni del tipo della *actio publica* nel diritto romano, sia di sanzioni collettive, giungendo, successivamente, a stabilire un collegamento tra la categoria degli illeciti legittimanti anche i soggetti non direttamente lesi a invocare la responsabilità nei confronti dello Stato autore dell'illecito e quella degli illeciti di una gravità tale da minacciare gli interessi della comunità internazionale. Inoltre, in relazione a quest'ultima categoria di illeciti internazionali, alcuni membri della

---

<sup>37</sup> Tale prospettiva è data per acquisita da AGO, allorché afferma: "*Responsibility differs widely, in its aspects, from the other subjects which the Commission has previously set out to codify. In its previous drafts, the Commission has generally concentrated on defining the rules of international law which, in one sector of inter-State relations or another, impose particular obligations on States, and which may, in a certain sense, be termed 'primary', as opposed to the other rules—precisely those covering the field of responsibility—which may be termed 'secondary', inasmuch as they are concerned with determining the consequences of failure to fulfil obligations established by the primary rules. Now the statement of primary rules often calls for the drafting of a great many articles, not all of which necessarily require very extensive commentaries. Responsibility, on the other hand, comprises relatively few principles, which often need to be formulated very concisely. But the possible brevity of the formulation is by no means indicative of simplicity in the subject-matter. On the contrary, on every point there may be a whole host of complex questions, which must all be examined, since they affect the formulation to be adopted. It should come as no surprise, therefore, that the present report contains very long passages dealing with a whole series of problems, followed by a few short articles*". AGO, R., *Second report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1970, vol. II, par. 11, p. 179. Tuttavia, "[i]l n'est pas facile de déterminer clairement la date de naissance précise du mythe des 'normes secondaires' - c'est à dire de l'idée qu'il fallait s'en tenir rigoureusement aux règles 'conséquentielles' abstraites déterminant les conséquences de la violation d'une règle de fond ('primaire'), qui est devenue un véritable credo au sein de la C.D.I. Mais il est, évidemment, en germe dans les premières prises de position de Roberto Ago [...]". PELLET, A., *La codification*, cit., p. 289. Cfr. anche MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., p. 624.

<sup>38</sup> SPINEDI, M., *International Crimes of a State*, cit., p. 15.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 16.

Commissione si chiesero se la conseguente responsabilità esistesse nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso.<sup>40</sup>

Nel 1969, la Commissione tornò a occuparsi di un tema che aveva già affrontato, riguardante la differente relazione esistente (sia nel caso del regime di responsabilità risultante dagli illeciti più gravi, sia nel caso di quello derivante dagli altri illeciti) tra la forma di responsabilità implicante la riparazione dal danno causato e quella comportante l'applicazione di una sanzione. A questo riguardo, la CDI stabilì che, nel caso di illeciti meno gravi, la responsabilità avrebbe potuto assumere solo la forma dell'obbligo di riparazione, mentre le sanzioni avrebbero potuto essere adottate solo qualora lo Stato avesse violato quest'ultimo obbligo; al contrario, nel caso di illeciti più gravi, oltre alla riparazione, si sarebbero potute adottare immediatamente sanzioni contro lo Stato autore dell'illecito.<sup>41</sup>

Nel suo rapporto del 1969 all'Assemblea generale, la CDI precisò di volersi impegnare a fornire una definizione dei gradi di responsabilità internazionale che delimitasse i rispettivi ambiti di applicazione della riparazione e della sanzione e, specialmente in riferimento a quest'ultima, considerasse separatamente i casi in cui la responsabilità consista esclusivamente in una relazione giuridica tra lo Stato che ha compiuto l'illecito e lo Stato leso e i casi in cui, al contrario, essa, derivante da un illecito di particolare gravità, risulti in una relazione giuridica tra lo Stato autore dell'illecito e un gruppo di Stati, o, persino, tra quello Stato e la comunità internazionale nel suo complesso.<sup>42</sup>

Nel suo Terzo rapporto, Roberto AGO suggeriva: *“In its commentary to the principle in question, the Commission will therefore point out that it is using the term ‘international responsibility’ to mean, globally and without taking a position, all the forms of new legal relationship which may be established in international law by a State’s wrongful act -irrespective of whether they are limited to a relationship between the State which commits the wrongful act and the State directly injured, or extend to other subjects of international law as well, and irrespective of whether they are centred on the guilty State’s obligation to restore the rights of the injured State and to repair the damage*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 17.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-first session, 2 June - 8 August 1969, Official Records of the General Assembly, Twenty-fourth Session, Supplement No. 10 (A/7610/Rev.1)*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1969, vol. II, Doc. A/CN.4/220, par. 81, p. 233.

*caused, or whether they also involve the faculty of the injured State itself, or of other subjects, of imposing on the guilty State a sanction permitted by international law”.*<sup>43</sup>

Nel 1973, la CDI, illustrando la struttura del Progetto di articoli, si riferì per la prima volta alla nozione di “crimini internazionali” nel suo Rapporto all’Assemblea generale;<sup>44</sup> inoltre, accogliendo, nel commento all’art. 1,<sup>45</sup> le indicazioni del *Rapporteur*, essa “*rejected any idea of mentioning, in article 1, either the various forms which international State responsibility may take, or the subjects which may be involved in the attribution of responsibility. [...] In other words, the formulation adopted for article 1 must be broad enough to cater for all the necessary developments in the chapter which is to be devoted to the consent and forms of international responsibility*”.<sup>46</sup>

Nel 1976, la CDI intraprese l’esame del Quinto Rapporto dello *Special Rapporteur* Roberto AGO.

#### **4.2. I “crimini internazionali”**

Secondo il *Rapporteur*, nell’ambito del tema concernente la violazione di un obbligo internazionale, la differenziazione delle violazioni a seconda delle fattispecie di obblighi internazionali cui si riferiscono, compiuta sia al fine di caratterizzare come illecito internazionale la condotta di uno Stato, sia, soprattutto, allo scopo di determinare il tipo di responsabilità che ne deriva, deve essere portata a termine in base a un criterio non più formale (come quello basato sulla fonte dell’obbligo), bensì sostanziale (fondato, cioè, sul contenuto dell’obbligo stesso). AGO sottolinea, quindi, la duplice natura del problema: si tratta di determinare, infatti, se, indipendentemente dal contenuto di un obbligo internazionale, una violazione di quest’ultimo, da una parte, configuri sempre un illecito internazionale; dall’altra, costituisca una sola categoria di illecito e,

---

<sup>43</sup> AGO, R., *Third Report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1971, vol. II(1), Doc. A/CN.4/246 and Add.1-3, par. 43, p. 211.

<sup>44</sup> SPINEDI, M., *International Crimes of a State*, cit., p. 20. “*An essential question which will arise [...] is whether in these days it is necessary to recognize the existence of a distinction based on the importance to the international community of the obligation involved, and accordingly whether contemporary international law should acknowledge a distinct and more serious category of internationally wrongful acts, which might perhaps be described as international crimes*”. *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-fifth session, 7 May -13 July 1973, Official Records of the General Assembly, Twenty-eighth session, Supplement No. 10*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1973, vol. II, Doc. A/9010/Rev.1, par. 51, pp. 171-172.

<sup>45</sup> “Article 1. Responsibility of a State for its internationally wrongful acts. *Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*”. *Ibid.*, p. 173.

<sup>46</sup> *Ibid.*, par. 10, pp. 175-176.



conseguentemente, giustifichi l'applicazione di un solo regime di responsabilità, ovvero, al contrario, occorra effettuare una distinzione fra differenti tipi di illecito e, quindi, differenti regimi di responsabilità internazionale.<sup>47</sup>

Quanto al primo aspetto del problema, esso è, per il *Rapporteur*, di facile risoluzione, dato che, una volta stabilito che uno Stato è soggetto a un obbligo internazionale avente un dato contenuto, e che ha commesso una violazione di quello stesso obbligo, ne consegue, pressoché automaticamente, che tale violazione costituisca un illecito internazionale. Infatti, lo specifico contenuto di un dato obbligo ovvero il particolare tipo di condotta imposto da quest'ultimo allo Stato non sono mai stati considerati motivi per escludere tale qualificazione o le conseguenze che ne derivano, né si è mai sostenuto che esclusivamente le violazioni di obblighi internazionali riguardanti un determinato settore o richiedenti uno specifico comportamento da parte dello Stato facessero sorgere la responsabilità internazionale.<sup>48</sup>

In merito al secondo aspetto del problema (concernente l'ammissibilità di una distinzione fra differenti tipi di illecito internazionale sulla base del contenuto dell'obbligo internazionale violato),<sup>49</sup> il *Rapporteur* ricorda come la teoria classica (secondo cui le regole di diritto internazionale generale relative alla responsabilità degli Stati configurano un unico regime di responsabilità applicabile a tutti gli illeciti internazionali, indipendentemente dal contenuto degli obblighi violati) non possa essere più considerata l'unica sostenibile. Infatti, secondo una nuova teoria, emersa, in particolare, dopo la Seconda guerra mondiale, il diritto internazionale generale ammetterebbe due distinti regimi di responsabilità: uno, derivante dalla violazione da parte di uno Stato di obblighi aventi un'importanza fondamentale per la comunità internazionale nel suo complesso (quali il divieto di aggressione, quello di genocidio e quello di *apartheid*); l'altro, applicabile ai casi di violazioni di obblighi di minore importanza e a carattere meno generale. Su tali premesse, i sostenitori della nuova teoria

---

<sup>47</sup> AGO, R., *Fifth report on State responsibility, cit.*, par. 72, p. 24.

<sup>48</sup> *Ibid.*, par. 73, pp. 24-25.

<sup>49</sup> Lo *Special Rapporteur* chiarisce che non si tratta di stabilire se, dal punto di vista teoretico e didattico, sia utile effettuare una classificazione degli illeciti internazionali nei manuali giuridici, in base alla materia cui si riferiscono gli obblighi violati o in base all'importanza attribuita dalla comunità internazionale al rispetto di questi ultimi. Al contrario, per poter essere contenuta nel testo di una convenzione internazionale sulla responsabilità degli Stati, tale classificazione deve possedere un valore non puramente descrittivo, bensì normativo: non avrebbe, infatti, alcun senso una distinzione che non comportasse l'applicazione di differenti regimi di responsabilità. Ciò significa che è necessario stabilire preliminarmente se il regime della responsabilità degli Stati debba essere lo stesso per tutti gli illeciti internazionali ovvero se debba essere fatta una distinzione fra i diversi regimi di responsabilità corrispondenti alla violazione di obblighi internazionali aventi un differente contenuto. *Ibid.*, par. 79, p. 26.

hanno elaborato due differenti categorie di illecito internazionale: una, più ristretta, comprendente violazioni particolarmente gravi (generalmente conosciute come “crimini internazionali”), e una, più ampia, contemplante un’intera serie di violazioni di minore gravità (comunemente indicate come “semplici violazioni”).<sup>50</sup>

Secondo lo *Special Rapporteur*, infatti, gli orrori della Seconda guerra mondiale hanno favorito, nell’ambito del diritto internazionale, la nascita (ovvero il perfezionamento o l’acquisizione di nuovo vigore e di maggiore significato) di particolari norme che impongono agli Stati obblighi il cui adempimento corrisponde a un interesse collettivo da parte dell’intera comunità internazionale e la cui violazione rappresenta un illecito internazionale di particolare gravità, che, di conseguenza, dovrebbe far sorgere un differente regime di responsabilità.<sup>51</sup>

A riprova di questa tesi, AGO cita tre elementi: la recente individuazione di una nuova categoria di norme internazionali, considerate imperative (c.d. norme di *ius cogens*); l’affermazione del principio secondo cui un individuo-organo che abbia violato, attraverso la sua condotta, determinati obblighi internazionali, debba essere considerato personalmente perseguibile, pur avendo agito in qualità di organo dello Stato, e, soprattutto, perseguibile in base a norme interne di diritto penale particolarmente severe; il fatto che la Carta delle Nazioni Unite faccia discendere determinate conseguenze dalla violazione di particolari obblighi internazionali.<sup>52</sup>

Riguardo al primo elemento, l’esistenza delle norme di *ius cogens*, sia a livello internazionale, sia a livello interno, costituisce la prova che, nella coscienza giuridica dei membri della comunità internazionale, il contenuto degli obblighi imposti in capo agli Stati dal diritto internazionale viene preso in considerazione allo scopo di evidenziare una differenza normativa tra due fattispecie di norme e, quindi, di obblighi internazionali. E’ certamente vero che dall’inderogabilità delle norme di *ius cogens* (dimostrazione dell’importanza del loro contenuto per la comunità degli Stati) non

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, par. 80, p. 26.

<sup>51</sup> *Ibid.*, par. 97, p. 31. Secondo DUPUY, in seguito al contributo offerto da Ago all’opera di codificazione della responsabilità internazionale “[t]wo ideas [...] dominate the whole of the codification work: first, that of responsibility as the guardian of legality; secondly, that of the duality of that very legality. It is on the basis of this twofold view that the whole work of the ILC has to be assessed, including the final outcome it has reached. [...] Two questions in particular fed the debates until completion of the draft adopted in 2001: first, in relation to responsibility, to what extent were obligations bearing on the perpetrator state to be differentiated according to the type of obligation breached? Secondly, turning now to the rights of the victims, by definition plural since the obligation breached was established in relation to more than one state, or even to all, what were the rights of the states affected by this breach, and to what extent would those rights themselves vary according to the situation of the states concerned in relation to the obligation transgressed?”. DUPUY, P.-M., *A General Stocktaking*, cit., pp. 1057-1058.

<sup>52</sup> AGO, R., *Fifth report on State responsibility*, cit., par. 98, p. 31.

possa essere fatta discendere necessariamente e automaticamente la conseguenza che la violazione di tali norme debba essere soggetta a un regime di responsabilità differente da quello associato alla violazione di obblighi imposti attraverso altre norme. Tuttavia, secondo AGO, sarebbe difficilmente sostenibile che l'evoluzione della coscienza giuridica degli Stati riguardo all'inderogabilità di determinate norme non sia stata accompagnata da una parallela evoluzione concernente l'ambito della responsabilità degli Stati. Pertanto, sembrerebbe paradossale sia ritenere che le stesse conseguenze possano essere fatte derivare dalla violazione di obblighi posti da norme considerate imperative come da quella di obblighi previsti da norme derogabili; sia sostenere che, nel caso della violazione di una norma di importanza tale per l'intera comunità internazionale da essere ritenuta imperativa, il rapporto giuridico di responsabilità che ne discende si stabilisca esclusivamente tra lo Stato che ha commesso la violazione e lo Stato direttamente leso da quest'ultima.<sup>53</sup>

In merito al secondo elemento (la punibilità personale dell'individuo-organo che abbia commesso determinate violazioni), AGO sottolinea come la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una particolare categoria di illeciti internazionali e, quindi, di un diverso regime di responsabilità degli Stati corrispondente a tale categoria, non sia insita nella possibilità di assimilare il diritto-dovere, riconosciuto agli Stati, di perseguire gli individui che hanno commesso crimini internazionali e lo speciale regime di responsabilità applicabile agli Stati in tali casi. La punibilità personale dell'individuo-organo colpevole di crimini contro la pace, contro l'umanità o di altri crimini internazionali non impedisce, infatti, il sorgere della responsabilità dello Stato per gli illeciti internazionali che gli sono imputabili in tali circostanze. Allo stesso modo, dall'accertamento della commissione di un crimine internazionale comportante la punibilità individuale dell'organo che lo ha commesso, non discende automaticamente che tale crimine debba essere considerato non solo come un illecito internazionale dello Stato di cui l'individuo è organo, ma anche come un illecito cui è collegato un peculiare regime di responsabilità in capo a quello Stato. La rilevanza del principio della punibilità individuale dell'individuo-organo colpevole di crimini in base al diritto internazionale sta nel fatto che il suo stesso sorgere testimonia, di per sé, l'eccezionale importanza attribuita dalla comunità internazionale al rispetto di determinati obblighi. Non a caso, del resto, la maggior parte degli obblighi la cui violazione comporta la punibilità individuale corrispondono a quelli previsti da norme di *ius cogens*:

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, par. 99, pp. 31-32.

l'essenzialità del contenuto di alcuni obblighi internazionali e il fatto che dal loro rispetto dipendano le stesse condizioni di esistenza della società internazionale sono fattori che hanno determinato il riconoscimento dell'inderogabilità delle regole che li impongono e che hanno, parimenti, reso la violazione di tali obblighi più grave rispetto al mancato adempimento di altri. La necessità di prevenire la violazione di questi obblighi internazionali aventi carattere fondamentale parrebbe, dunque, giustificare: da una parte, la possibilità che l'individuo-organo sia considerato individualmente punibile da parte di Stati diversi dal proprio; dall'altra, che lo Stato cui tale organo appartiene venga sottoposto a un regime di responsabilità speciale, sia per ciò che concerne le conseguenze derivanti dall'illecito internazionale, sia rispetto alla determinazione dei soggetti legittimati a invocare tali conseguenze.<sup>54</sup>

In merito al terzo elemento (il collegamento, da parte della Carta delle Nazioni Unite, di particolari conseguenze alla violazione di determinati obblighi internazionali), la sua importanza allo scopo di accertare l'esistenza di una categoria di illeciti internazionali di particolare gravità, da cui discenderebbe uno speciale regime di responsabilità internazionale, dipende dal fatto che, nel formulare l'obbligo primario da considerare come il più essenziale -o come comprendente gli obblighi più essenziali- in base al diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite vi aggiunga un'esplicita indicazione delle conseguenze derivanti da ogni violazione. Per assicurare il rispetto di tale obbligo essenziale, riconosciuto da AGO in quello sancito dall'art. 2.3 della Carta (obbligo di risoluzione pacifica delle controversie internazionali), in combinato disposto con l'art. 2.4 (divieto dell'utilizzo della minaccia o dell'uso della forza nelle controversie internazionali), il Capitolo VII della Carta prevede una serie di azioni che possono essere decise dal Consiglio di sicurezza (e, quindi, attuate dagli Stati membri, individualmente o collettivamente), in caso di minacce alla pace, di violazioni della pace e di atti di aggressione, mentre gli artt. 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, la possibilità di sospensione di un Membro contro cui sia stata decisa un'azione da parte del Consiglio di sicurezza e la possibilità di espulsione di un Membro che abbia persistentemente violato i principi contenuti nella Carta.<sup>55</sup> Dato che la Carta subordina l'applicazione delle norme del Capitolo VII all'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione (espressioni che richiamano quanto sancito dall'art. 1, contenente gli scopi dell'Organizzazione, con particolare riguardo al paragrafo 1 -che fa riferimento, tra l'altro, alla prevenzione e alla rimozione delle

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, par. 101, p. 33.

<sup>55</sup> *Ibid.*, parr. 102-104, pp. 33-34.

minacce alla pace e all'eliminazione degli atti di aggressione e di altre violazioni della pace-), gli illeciti internazionali per la cui prevenzione ed eliminazione è prevista la possibilità eccezionale del ricorso all'azione coercitiva a carattere collettivo sono, secondo AGO, quelli rientranti nelle espressioni “minaccia alla pace”, “violazioni della pace”, “atto di aggressione”.<sup>56</sup> Tale conclusione spiegherebbe non solo gli sforzi compiuti nell'ambito delle Nazioni Unite per giungere alla definizione del concetto di aggressione,<sup>57</sup> ma anche quelli portati avanti da numerosi Stati membri per assicurare che le condizioni dell'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione vengano considerate soddisfatte anche in casi che, a rigor di termini, non vi rientrerebbero.<sup>58</sup>

Secondo il *Rapporteur*, dunque, è possibile affermare che il mantenimento, da parte di uno Stato, di una politica coercitiva di *apartheid* o di assoluta discriminazione razziale, ovvero di un dominio coloniale imposto a un popolo con la forza, possa essere considerato, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite e, probabilmente, anche del diritto internazionale generale, come la violazione di un obbligo internazionale che prescrive agli Stati di astenersi da tali comportamenti o di porvi termine. Inoltre, tali violazioni, specialmente qualora abbiano carattere continuativo, sembrano possedere particolare gravità ed essere, dunque, tali da implicare conseguenze giuridiche più severe rispetto a quelle derivanti da altri tipi di illeciti internazionali. Ciononostante, sarebbe prematuro concludere che la maggioranza degli Stati faccia discendere da tali violazioni l'applicazione di ciascuna delle misure coercitive previste dalla Carta per la prevenzione e l'eliminazione delle minacce alla pace, delle violazioni della pace e degli atti di aggressione.<sup>59</sup>

In ogni caso, sebbene permangano contrasti fra gli Stati membri sull'interpretazione giuridica di specifiche previsioni della Carta o sull'applicazione concreta di queste

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, par. 106, pp. 34-35.

<sup>57</sup> A tale proposito, AGO cita sia la *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970, sia la risoluzione dell'Assemblea generale 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974 sulla definizione di aggressione. *Ibid.*, par. 107, p. 35.

<sup>58</sup> Sotto questo profilo, e con particolare riguardo ai casi concernenti regimi di *apartheid* o di discriminazione razziale, ovvero di dominio coloniale, AGO fa riferimento alla *Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 1904 (XVIII) del 20 novembre 1963, alla *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, e alla *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, adottata con la risoluzione 1514 (XV) del 14 dicembre 1960, ma anche alla prassi osservata dall'Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza. *Ibid.*, parr. 108-110, pp. 35-37.

<sup>59</sup> *Ibid.*, par. 111, p. 37.

ultime alle diverse fattispecie,<sup>60</sup> si può sostenere che la comunità internazionale nel suo complesso riconosca fatti, quali il mantenimento coercitivo di un regime di *apartheid* o di dominio coloniale, non solo come illeciti internazionali, ma anche come illeciti internazionali particolarmente gravi, pur non essendoci accordo su quale tipo di “azione” o di “misure” sia legittimo adottare in risposta a tali fattispecie.<sup>61</sup>

Nonostante la differenza di posizioni tra i diversi gruppi di Stati all’interno delle Nazioni Unite, dunque, il *Rapporteur* sottolinea il sorgere, parallelamente a un’immediata ed unanime condanna di qualunque attacco diretto contro la pace e la sicurezza internazionali, di una pressoché universale disapprovazione per altre attività, quali l’imposizione di regimi basati sulla discriminazione e sulla più assoluta segregazione razziale o la soggezione di un popolo al dominio coloniale. Tali fatti violano, per la comunità internazionale nel suo complesso, principi formalmente sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e, senza bisogno di far riferimento a quest’ultima, principi che sono ormai così profondamente radicati nella coscienza dell’umanità da dover essere considerati non solo come importanti norme di diritto internazionale generale, ma anche come “crimini internazionali”, cioè illeciti internazionali di particolare gravità, tali da implicare speciali conseguenze giuridiche (senza che ciò comporti che tali conseguenze debbano necessariamente raggiungere il grado di gravità corrispondente a quelle derivanti dal supremo “crimine internazionale”, la guerra di aggressione). La risposta fornita dagli Stati al quesito riguardante l’eventuale esistenza di una distinzione tra due diverse categorie di illecito internazionale sulla base del contenuto dell’obbligo violato sembra, dunque, secondo AGO, essere positiva.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ad esempio, non tutti gli Stati concordano sul fatto che la Carta legittimi l’applicazione da parte di Stati terzi di misure coercitive implicanti l’uso della forza contro uno Stato che pratichi l’*apartheid* o che mantenga un regime di dominio coloniale, ovvero che essa autorizzi uno Stato terzo a fornire aiuto armato a un popolo che combatta per la liberazione dalla dominazione straniera. Lo stesso disaccordo accompagna, inoltre, sia l’eventuale potere dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza di superare, attraverso semplici raccomandazioni, il divieto dell’uso della forza sancito dalla Carta, sia la possibilità di includere nella nozione di “legittima difesa”, ai sensi dell’art. 51 della Carta, l’azione armata intrapresa da un popolo per emanciparsi da un regime di *apartheid* o di dominio coloniale, ovvero di qualificare come partecipazione alla “legittima difesa collettiva”, sempre secondo l’art. 51, l’intervento armato di uno Stato terzo. Infine, diversità di posizioni si riscontra, da parte degli Stati, sulla possibilità di considerare le relazioni tra uno Stato e il popolo su cui quest’ultimo esercita un dominio coloniale come “relazioni internazionali”, ai sensi dell’art. 2.4 della Carta, almeno finché quel popolo non abbia acquisito la limitata soggettività internazionale riconosciuta, in determinate condizioni, dal diritto internazionale ai movimenti insurrezionali. *Ibid.*, par. 112-113, p. 37.

<sup>61</sup> *Ibid.*, par. 114, pp. 37-38. Tale conclusione viene avvalorata anche dall’esame della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, adottata all’unanimità dall’Assemblea generale con la risoluzione 260 (III) del 9 dicembre 1948 e della *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid*, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione 3068 (XXVIII) del 30 dicembre 1973. *Ibid.*, par. 115-116, p. 38.

<sup>62</sup> *Ibid.*, par. 117, pp. 38-39. A sostegno di tale conclusione, il *Rapporteur* cita i dibattiti all’interno della Sesta Commissione in occasione dell’esame dei rapporti sulla responsabilità internazionale degli Stati

Il *Rapporteur* ricorda, pertanto, alla Commissione come il compito da affrontare, nella fase iniziale della codificazione, riguarda la decisione sull'opportunità di distinguere diverse categorie di illeciti internazionali, in funzione del contenuto dell'obbligo violato dallo Stato, descrivendo, sotto questo profilo, alcuni illeciti come più gravi di altri e, quindi, caratterizzandoli differenzialmente.<sup>63</sup> Tale distinzione comporta inevitabilmente la necessità di prendere in considerazione il contenuto degli "obblighi primari" di diritto internazionale, dato che essa può essere stabilita solo sulla base di questo contenuto. Tuttavia, al fine di evitare quell'errore che ha fatto sì che i primi tentativi di codificazione si concentrassero sulla responsabilità degli Stati per danni agli stranieri, non si dovrebbero definire le "norme primarie" disciplinanti le relazioni interstatali in uno specifico campo, ma ci si dovrebbe limitare a prendere coscienza della loro esistenza, accettandone la definizione eventualmente contenuta in altri strumenti internazionali. Inoltre, si dovrebbe far riferimento all'insieme di norme relative a determinati soggetti, piuttosto che a norme specifiche, cioè all'intero sistema di obblighi internazionali concernenti il perseguimento di un dato scopo, piuttosto che a un obbligo enunciato in specifici termini. Ciò in considerazione del fatto che il lavoro di codificazione dovrebbe essere svolto guardando al futuro, quando si assisterà al sorgere di nuove norme in uno specifico ambito e si considererà la loro violazione altrettanto grave quanto la violazione delle norme attualmente in vigore.<sup>64</sup>

Chiarita tale premessa, rimane il problema di determinare gli ambiti cui fare riferimento per stabilire una distinzione tra diverse categorie di illeciti internazionali. La soluzione a tale questione dovrebbe essere cercata, secondo AGO, nell'analisi della prassi degli Stati e delle opinioni della dottrina, tenendo conto delle ragioni alla base dell'evoluzione osservata nelle posizioni dei Governi e nelle idee degli autori, ragioni che sono direttamente collegate ai cambiamenti avvenuti nei fattori che condizionano la vita della società e, conseguentemente, in alcune esigenze fondamentali della comunità internazionale.<sup>65</sup> Tali profondi cambiamenti, infatti, hanno avuto, naturalmente,

---

inviati dalla CDI, l'evoluzione della dottrina internazionalistica sul tema, i progetti di codificazione in materia e le posizioni espresse, al riguardo, dai membri della CDI. *Ibid.*, par. 118-145, pp. 39-52.

<sup>63</sup> Il problema relativo al regime di responsabilità corrispondente ai differenti tipi di illeciti internazionali deve essere trattato congiuntamente al contenuto e alle forme della responsabilità, sebbene l'individuazione di categorie di illeciti internazionali sulla base dell'importanza del contenuto dell'obbligo violato, in quanto distinzione di tipo normativo, implichi necessariamente la successiva elaborazione di due diversi regimi di responsabilità applicabili. *Ibid.*, par. 146, p. 52.

<sup>64</sup> *Ibid.*, par. 147, p. 52.

<sup>65</sup> In questo senso, un attacco armato di uno Stato nei confronti di un altro non potrebbe più essere considerato come riguardante esclusivamente i due Stati direttamente coinvolti, poiché esso fa sorgere una situazione di pericolo per l'intera comunità internazionale, così come il mantenimento di un dominio coloniale non è più intollerabile solo per il Paese che vi è sottoposto, ma per l'intera società di Stati,

conseguenze sul piano del diritto internazionale, dove hanno determinato il formarsi e l'affermarsi di nuove norme o, in alcuni casi, il rivalutarsi di norme già esistenti. Allo stesso modo, decisiva influenza sull'evoluzione del diritto internazionale generale hanno avuto, da un lato, la definizione, nella Carta delle Nazioni Unite, dei fini e dei principi dell'Organizzazione -i quali costituiscono, per il *Rapporteur*, la base per formulare il progetto di articolo concernente i "crimini internazionali"-, dall'altra, l'adozione, nell'ambito dell'Organizzazione, di atti solenni e di strumenti fondamentali. Il rispetto di tali norme, che sono le stesse ad avere acquisito, per la comunità internazionale nel suo complesso, maggiore rilevanza rispetto ad altre, costituisce, dunque, interesse di tutti gli Stati. Deve essere ritenuto improbabile, pertanto, che il sistema giuridico della comunità degli Stati, pur considerando tali norme inderogabili (molte, infatti, rientrano nella categoria delle norme di *ius cogens*), tolleri che una violazione degli obblighi imposti in capo agli Stati da almeno alcune di esse venga considerata come un illecito non diverso da altri e venga, quindi, trattata di conseguenza.<sup>66</sup>

Queste stesse norme (e gli obblighi che esse impongono in capo agli Stati) devono costituire, dunque, la base per determinare una particolare categoria di illeciti, che deve essere indicata con un termine che differenzi le fattispecie che la costituiscono dalle altre. Inoltre, il fatto che a tale categoria di illeciti internazionali corrisponda un regime speciale di responsabilità non significa che quest'ultimo debba essere lo stesso per tutte le violazioni rientranti nella definizione generale. Allo stesso modo, le violazioni di obblighi internazionali non devono essere incluse nella categoria di illeciti implicanti conseguenze più severe, a meno che esse non siano caratterizzate da un certo grado di gravità.<sup>67</sup>

---

consapevole dell'eguaglianza dei popoli e del loro diritto di organizzare liberamente la propria vita politica e sociale. Allo stesso modo, all'interno di uno Stato, la distruzione sistematica di alcuni gruppi per motivi religiosi, razziali o di altro tipo, o l'adozione di pratiche discriminatorie, non vengono più reputate come questioni interne, prive di rilevanza per il diritto internazionale, considerata la riscoperta da parte della comunità internazionale del valore essenziale dell'essere umano e l'affermazione del prevalente interesse per la salvaguardia dei diritti e della dignità di quest'ultimo. Infine, azioni che mettano a rischio la conservazione e il libero utilizzo di risorse comuni a tutta l'umanità costituiscono un pericolo di gran lunga maggiore rispetto al passato, per una comunità di Stati consapevole, sotto ogni profilo, del valore essenziale di quelle risorse per le sue relazioni, il suo sviluppo e la sua stessa sopravvivenza. *Ibid.*, par. 148, p. 52.

<sup>66</sup> *Ibid.*, par. 149, pp. 52-53.

<sup>67</sup> Mentre un atto di aggressione si configura sempre come un crimine internazionale, una pratica discriminatoria o un attacco al libero utilizzo di una risorsa comune dell'umanità non dovrebbero essere considerate come veri crimini internazionali a meno che le fattispecie concrete non raggiungano una particolare gravità. *Ibid.*, par. 150, p. 53.



Secondo AGO, la distinzione tra due differenti categorie di illeciti internazionali è comparabile per importanza a quella, compiuta nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, tra norme imperative di diritto internazionale e norme internazionali derogabili. Analogamente a quanto previsto dalla Convenzione di Vienna, pertanto, sarebbe utile specificare nell'articolo in elaborazione che la violazione di un obbligo internazionale relativo a un determinato ambito possa essere considerata un "crimine internazionale" solo qualora la norma da cui deriva tale obbligo sia una norma di diritto internazionale generale, accettata e riconosciuta come essenziale dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso.<sup>68</sup>

In riferimento alla scelta dei termini, l'espressione "crimini internazionali" è divenuta di comune utilizzo, sia in alcuni strumenti internazionali (quali il progetto *Mutual Assistance Treaty* preparato dalla Società delle Nazioni nel 1923 e il *Geneva Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes*), sia in importanti atti dell'Assemblea generale (la *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations* del 1970 e la *Definition of Aggression* del 1975), sia nella prassi delle Nazioni Unite e nei lavori della dottrina. Per gli illeciti di minor gravità (spesso indicati come "altri" illeciti internazionali, ovvero come violazioni "ordinarie" o "semplici" di diritto internazionale), invece, il *Rapporteur* suggerisce il termine "delitti", utilizzato, tradizionalmente, per indicare in maniera generale gli illeciti internazionali, quando ancora essi erano considerati un'unica categoria.<sup>69</sup>

Sulla base di tutte le considerazioni svolte, AGO descrive alla CDI quale struttura debba presentare l'articolo riguardante la distinzione degli illeciti internazionali in due categorie, in base alla gravità dell'obbligo violato,<sup>70</sup> e, quindi, propone l'adozione dell'art. 18:

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, par. 151, p. 53. A tale riguardo, AGO aggiunge che, analogamente a quanto accaduto in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati rispetto alle norme di *ius cogens* (in particolare, all'art. 53 della Convenzione di Vienna) sia possibile che molti Governi, nonostante l'articolo venga elaborato in modo da prevedere l'indicazione delle fattispecie di illeciti internazionali la cui violazione costituisce un "crimine internazionale", subordinino l'accettazione della distinzione fra le diverse categorie di illeciti internazionali alla condizione che l'accertamento dell'esistenza di quest'ultimo sia sottoposta all'apprezzamento di un'istanza internazionale, sia essa il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o la Corte internazionale di giustizia. Una clausola in questo senso potrebbe, pertanto, essere inclusa nell'articolo dedicato alla determinazione delle forme di responsabilità applicabili ai "crimini internazionali", ovvero, insieme ad altre, nella sezione finale del Progetto di articoli, così come avvenuto per la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. *Ibid.*, par. 152, p. 53.

<sup>69</sup> *Ibid.*, par. 153, pp. 53-54.

<sup>70</sup> L'articolo deve, anzitutto, enunciare il principio generale secondo cui la violazione di un obbligo internazionale costituisce un illecito internazionale, indipendentemente dal contenuto dell'obbligo violato. Tale enunciazione è indispensabile: l'introduzione di una differenziazione fra illeciti internazionali e,

“Article 18. Content of the international obligation breached

1. *The breach by a State of an existing international obligation incumbent upon it is an internationally wrongful act, regardless of the content of the obligation breached.*

2. *The breach by a State of an international obligation established for the purpose of maintaining international peace and security, and in particular the breach by a State of the prohibition of any resort to the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of another State, is an ‘international crime’.*

3. *The serious breach by a State of an international obligation established by a norm of general international law accepted and recognized as essential by the international community as a whole and having as its purpose:*

*(a) respect for the principle of the equal rights of all peoples and of their right of self-determination; or*

*(b) respect for human rights and fundamental freedoms for all, without distinction based on race, sex, language or religion; or*

*(c) the conservation and the free enjoyment for everyone of a resource common to all mankind is also an ‘international crime’.*

4. *The breach by a State of any other international obligation is an ‘international delict’.*<sup>71</sup>

#### ***4.3. L’adozione della distinzione tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali” da parte delle Commissione di diritto internazionale: l’art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali***

La CDI, nel corso della sua ventottesima sessione (1976), accolse sostanzialmente tutte le proposte di AGO, adottando l’art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati:<sup>72</sup>

---

conseguentemente, la definizione di una distinta categoria di illeciti internazionali di particolare gravità non deve prestarsi, infatti, a dar vita all’erronea convinzione che le violazioni “meno gravi” siano di minore importanza nella vita della comunità internazionale. Tali illeciti internazionali non cessano, infatti, di essere atti incompatibili con il diritto e continuano a dare origine alla piena responsabilità dello Stato che li ha commessi. L’articolo deve, quindi, specificare le fattispecie di obblighi internazionali la cui violazione, almeno in certe condizioni, costituisce un “crimine internazionale”, mentre deve chiudersi con la previsione che le violazioni di altri obblighi internazionali costituiscono “delitti internazionali”. *Ibid.*, par. 154, p. 54.

<sup>71</sup> *Ibid.*, par. 155, p. 54.

<sup>72</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, 3 May - 23 July 1976, Official Records of the General Assembly, Thirty-first session, Supplement No. 10, in Yearbook of the International Law Commission, 1976, vol. II(2), Doc. A/31/10, p. 75; cfr. anche SPINEDI, M.,*

“Article 19. International crimes and international delicts

1. *An act of a State which constitutes a breach of an international obligation is an internationally wrongful act, regardless of the subject-matter of the obligation breached.*

2. *An internationally wrongful act which results from the breach by a State of an international obligation so essential for the protection of fundamental interests of the international community that its breach is recognized as a crime by that community as a whole, constitutes an international crime.*

3. *Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law in force, an international crime may result, inter alia, from:*

(a) *a serious breach of an international obligation of essential importance for the maintenance of international peace and security, such as that prohibiting aggression;*

(b) *a serious breach of an international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination;*

(c) *a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid;*

(d) *a serious breach of an international obligation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as those prohibiting massive pollution of the atmosphere or of the seas.*

4. *Any internationally wrongful act which is not an international crime in accordance with paragraph 2, constitutes an international delict<sup>73</sup>.*

Nel commento che accompagna tale articolo, la CDI sottolinea come il compito di definire i regimi di responsabilità internazionale applicabili alle due categorie di illeciti individuate non possa rientrare né nell’ambito dell’articolo 19, né in quello del capitolo cui quest’ultimo appartiene, ma dovrà essere affrontato (necessariamente, dato il carattere “normativo” della distinzione fra le due categorie di illeciti internazionali) in

---

*International Crimes, cit.*, pp. 21-29; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1993, vol. II(1), Doc. A/CN.4/453 and Add.1-3, parr. 119-122, pp. 32-33; PALMISANO, G., *Cronaca di una morte annunciata: la responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, in SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO M.L., (EDS.), *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, pp. 203-243, in particolare, pp. 207-212.

<sup>73</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit.*, p. 75. Sull’importanza che l’art. 19 riconosce (implicitamente o, almeno, potenzialmente) alla natura e al contenuto delle norme primarie per l’eventuale distinzione tra le varie fattispecie di “crimini internazionali”, nonché su altri aspetti critici riguardanti l’art. 19, cfr. PICONE, P., *Obblighi erga omnes, cit.*, pp. 903-904.

occasione dell'esame del contenuto e delle differenti forme di responsabilità.<sup>74</sup> Data, pertanto, la necessità che la CDI esprima il suo parere, a uno stadio successivo del suo lavoro sulla codificazione della responsabilità degli Stati, sulla determinazione delle differenti forme di responsabilità internazionale e sui diversi soggetti di diritto internazionale che sono legittimati ad applicare queste ultime alle varie fattispecie, è opportuno evitare di adottare una posizione troppo rigida al riguardo. Ciononostante, si deve specificare immediatamente che nel diritto internazionale non esiste un unico regime di responsabilità internazionale, applicabile universalmente a qualunque tipo di illecito internazionale, indipendentemente dalla gravità di quest'ultimo e dalla sua rilevanza per gli interessi vitali della comunità internazionale nel suo complesso o, semplicemente, di uno dei membri di quest'ultima. Ciò non implica, tuttavia, che, in occasione dell'esame delle forme di responsabilità e della determinazione del soggetto o dei soggetti di diritto internazionale legittimati ad applicarle, la CDI debba giungere necessariamente a individuare due regimi di responsabilità uniformi: uno, per i "crimini internazionali", e uno, per tutti gli altri illeciti.<sup>75</sup>

Allo stesso modo, sarebbe errato sostenere l'esistenza di un unico regime di responsabilità internazionale, basilare, in quanto applicabile a tutti gli illeciti internazionali senza distinzione, cui, in caso di "crimini internazionali", sarebbe sufficiente aggiungere conseguenze ulteriori. Data l'impossibilità di individuare una specie di minimo comun denominatore nel regime della responsabilità internazionale, dunque, la CDI non può limitarsi a prevedere nel Progetto di articoli un regime di responsabilità generale, valido per tutti gli illeciti internazionali, lasciando alla consuetudine internazionale o a particolari strumenti convenzionali il compito di stabilire il regime applicabile (o, meglio, i regimi applicabili) ai "crimini internazionali".<sup>76</sup>

La Commissione chiarisce, inoltre, che la codificazione delle regole generali che riconoscono l'esistenza di diversi tipi di illeciti internazionali, e, quindi, stabiliscono differenti regimi di responsabilità internazionale, non comporta alcun rischio di sovrapposizione con l'ambito di applicazione della Carta delle Nazioni Unite o del regime speciale di misure che la Carta prevede per la prevenzione e l'eliminazione di

---

<sup>74</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit.*, par. 52, p. 117.

<sup>75</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit.*, par. 53, p. 117; PALMISANO, G., *Cronaca, cit.*, p. 211.

<sup>76</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit.*, par. 54, pp. 117-118.

determinate attività. La Commissione non è chiamata, infatti, a interpretare o a supplire alla Carta, né, ancor meno, a derogare ad essa. Nella misura in cui alcune previsioni della Carta sono divenute parte integrante del diritto internazionale generale in materia di responsabilità, ne sarà, necessariamente e in buona fede, tenuto conto nel corso del lavoro di codificazione. In caso contrario, proprio grazie alla loro “speciale” natura e alle disposizioni dell’art. 103, le previsioni della Carta prevarranno sempre su quelle di una convenzione di codificazione a carattere generale.<sup>77</sup>

In merito alla scelta dell’espressione “*international crime*”, che deve essere tenuta ben distinta da quella “*crime under international law*” (che implica la punibilità individuale dell’individuo-organo), la CDI sottolinea come essa sia stata dettata principalmente dal suo ormai tradizionale utilizzo nell’ambito dell’ordinamento giuridico internazionale.<sup>78</sup>

Nell’individuazione concreta degli obblighi internazionali il cui contenuto è di importanza tale che la sua violazione è considerata come un “crimine internazionale”, la CDI precisa, anzitutto, che la redazione di una lista completa ed esaustiva sarebbe virtualmente impossibile e impegnerebbe la Commissione in un lavoro che l’allontanerebbe completamente dal suo compito originario, facendole correre il rischio di doversi soffermare sull’esame del contenuto delle “norme primarie” e trasformando la codificazione della responsabilità internazionale degli Stati nella codificazione dell’intero diritto internazionale. Una lista di tale genere, inoltre, presenterebbe un carattere di rigidità, riflettendo esclusivamente lo stato del diritto internazionale e non prestandosi a un progressivo adattamento alla futura evoluzione di quest’ultimo.<sup>79</sup> La scelta della CDI rispetto all’identificazione degli obblighi dalla cui violazione deriva un “crimine internazionale” segue, dunque, quella adottata dalla *United Nations Conference on the Law of Treaties* per definire le norme imperative di diritto internazionale, e consiste nel fornire esclusivamente un criterio base per determinare gli obblighi in questione, sufficientemente chiaro da permettere alla prassi e alla giurisprudenza internazionali di svilupparsi intorno ad esso e, allo stesso tempo, abbastanza flessibile da non costituire un ostacolo allo sviluppo della coscienza giuridica degli Stati. Il criterio formulato nel paragrafo 2 dell’articolo 19 contiene, dunque, due elementi: uno è il requisito che l’obbligo violato sia, in virtù del suo contenuto, essenziale per la protezione degli interessi fondamentali della comunità

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, par. 55, p. 118.

<sup>78</sup> *Ibid.*, par. 59, pp. 118-119; PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 209.

<sup>79</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session*, cit., par. 60, p. 119; cfr. anche SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., pp. 23-24.

internazionale; l'altro (che completa il primo e fornisce una garanzia fondamentale in una materia tanto complicata) affida alla comunità internazionale nel suo complesso il compito di giudicare se l'obbligo sia essenziale e, di conseguenza, se la sua violazione possieda una natura "criminale". Inoltre, con il riferimento alla comunità internazionale nel suo complesso, non si intende richiedere un unanime riconoscimento da parte dei membri di quella comunità, ciò che affiderebbe a ciascuno Stato un inimmaginabile potere di veto, bensì assicurare che un determinato illecito internazionale venga riconosciuto come un "crimine internazionale", non solo da uno specifico gruppo di Stati, pur rappresentante una maggioranza, ma da tutti i principali componenti della comunità internazionale.<sup>80</sup> Il parallelo tracciato dalla CDI tra il criterio contenuto nell'art. 19 del Progetto di articoli per individuare gli illeciti rientranti nella categoria di "crimini internazionali" e quello previsto dall'art. 53 della Convenzione di Vienna per definire le norme di diritto internazionale che devono essere incluse nella categoria di "norme imperative" non deve, tuttavia, far ritenere che ogni violazione di un obbligo imposto da una norma imperativa di diritto internazionale configuri un "crimine internazionale" e che quest'ultimo possa derivare solo da una violazione di tal genere. Sebbene, infatti, gli obblighi la cui violazione costituisce un "crimine internazionale" derivino comunemente da norme di *ius cogens* e la violazione o l'inadempimento di un obbligo stabilito da una norma di *ius cogens* costituisca spesso un "crimine internazionale", la categoria degli obblighi internazionali inderogabili è di gran lunga più ampia della categoria di obblighi la cui violazione costituisce un "crimine internazionale".<sup>81</sup>

Proprio in ragione del fatto che il problema di differenziare i "crimini internazionali" dagli altri illeciti internazionali appaia ben più complicato rispetto a quello di distinguere fra le norme imperative e le norme derogabili di diritto internazionale, la CDI non si limita a stabilire un criterio generale di determinazione degli illeciti appartenenti alla categoria di "crimini internazionali" (come nel caso della Convenzione di Vienna e come suggerito da alcuni membri della Commissione), ma, nel paragrafo 3 dell'art. 19, fornisce esempi che possano facilitare l'interpretazione e l'applicazione

---

<sup>80</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit.*, par. 61, p. 119. Sulla portata della condizione rappresentata dall'espressione "comunità internazionale nel suo complesso", cfr. anche SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 24-25, in particolare, p. 25: "This is a very strict condition which, while not going so far as to call for unanimity, comes very close".

<sup>81</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit.*, par. 62, pp. 119-120.

dell'articolo.<sup>82</sup> La CDI intende sia evitare di qualificare specifiche violazioni di obblighi internazionali quali “crimini internazionali” (dato che non è suo compito né identificare certe azioni come “crimini internazionali”, né elaborare una specie di codice penale internazionale), sia garantire una base oggettiva alle sue indicazioni; pertanto, essa trae la lista, pur non esaustiva, contenuta nel par. 3 dal diritto internazionale vigente e, in particolare, da alcuni strumenti internazionali (*in primis*, la Carta delle Nazioni Unite) che fanno, in qualunque modo, riferimento alla violazione di alcuni obblighi internazionali quale “crimine internazionale”, nonché dalla consuetudine, nella misura in cui essa compia questo stesso riferimento.<sup>83</sup>

In ogni caso, affinché si possa accertare che è stato commesso un “crimine internazionale” è necessario che vengano soddisfatti due requisiti: l'obbligo rientrante in uno degli ambiti indicati deve essere “*of essential importance*” per il perseguimento dello scopo fondamentale che caratterizza l'ambito in questione; la violazione di quell'obbligo deve essere “*serious*”. Infatti, in ciascuno degli ambiti in questione si possono individuare, alla luce del raggiungimento del suo scopo fondamentale, obblighi di primaria e di secondaria importanza. Pertanto, non solo la violazione di questi ultimi non può essere considerata sufficiente ad affermare l'esistenza di un “crimine internazionale”, ma la violazione di un obbligo di importanza essenziale può non assumere proporzioni sufficienti a garantire che essa sia considerata come un “crimine internazionale”.<sup>84</sup>

I quattro ambiti menzionati nel paragrafo 3 dell'art. 19 corrispondono al perseguimento dei quattro scopi fondamentali del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, della salvaguardia del diritto di autodeterminazione dei popoli, della tutela dell'essere umano e della protezione e conservazione dell'ambiente umano. La scelta della CDI è dettata dall'analisi della giurisprudenza internazionale, della prassi degli Stati e della più autorevole dottrina, senza dimenticare il ruolo fondamentale della Carta delle Nazioni Unite. Infatti, le regole di diritto internazionale che sono di maggior importanza rispetto alle altre per la salvaguardia degli interessi fondamentali della

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, par. 63, p. 120. La soluzione adottata dalla CDI si configura, dunque, come intermedia rispetto, da un lato, a quella dell'elaborazione di una lista di illeciti internazionali rientranti nella categoria dei “crimini internazionali”; dall'altro, a quella per cui aveva optato la *United Nations Conference on the Law of Treaties*, limitandosi a prevedere un criterio generale. Cfr., SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 24.

<sup>83</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session*, cit., par. 64, p. 120. Sulla non esaustività della lista contenuta nel paragrafo 3 dell'art. 19 si veda SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 26.

<sup>84</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session*, cit., par. 66, p. 120.

comunità internazionale sono, in larga misura, quelle che danno origine a obblighi inclusi all'interno delle quattro principali categorie menzionate. Queste ultime, tra l'altro, contengono la maggioranza delle norme che l'ordine giuridico internazionale ha elevato al rango di *ius cogens*, ed è all'interno degli obblighi che esse impongono agli Stati che si trovano quelli la cui violazione non è più considerata un illecito internazionale come gli altri.<sup>85</sup>

Per ciò che concerne la scelta dei quattro ambiti indicati nel par. 3 dell'art. 19, non è sorprendente che la CDI abbia, anzitutto, fatto riferimento al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e che abbia citato come esempio l'aggressione, il supremo "crimine internazionale", senza ritenere necessario doverla qualificare con un aggettivo.<sup>86</sup> La salvaguardia del diritto di autodeterminazione dei popoli (che è anche il secondo dei fini delle Nazioni Unite, così come espressi dalla Carta) si riferisce all'instaurazione o al mantenimento con la forza di un dominio coloniale, con l'espressione "*by force*" (inserita, nonostante l'opposizione di alcuni membri della CDI, per evitare di estendere eccessivamente l'ambito di applicazione della disposizione), che indica un contrasto con la volontà del popolo assoggettato, sebbene tale volontà non venga manifestata, o non lo sia ancora stata, attraverso l'opposizione armata.<sup>87</sup> Facendo riferimento agli obblighi di salvaguardia dell'essere umano, corrispondenti al terzo degli scopi delle Nazioni Unite, la CDI, al fine di rimanere all'interno di limiti ragionevoli e di rispettare il diritto internazionale vigente, precisa come una violazione, per essere riconosciuta come "crimine internazionale", debba essere "*on a widespread scale*", avere, cioè, la forma di un'attività su larga scala e sistematica, adottata in totale disprezzo dei diritti e della dignità dell'essere umano.<sup>88</sup> Infine, la CDI dà conto

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, par. 67, pp. 120-121.

<sup>86</sup> *Ibid.*, par. 68, p. 121. La proposta di alcuni membri della CDI di disciplinare questa categoria di obblighi, la cui violazione costituisce un "crimine internazionale", separatamente rispetto alle altre contenute nel par. 3 dell'art. 19 non è stata accolta, così come è accaduto per quella del *Rapporteur*, riguardante la possibilità di indicare espressamente che le violazioni degli obblighi relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali rappresentino i più gravi crimini nella coscienza giuridica degli Stati e comportino, pertanto, speciali conseguenze. Tuttavia, la scelta della CDI di non citare altre violazioni del divieto della minaccia o dell'uso della forza non deve essere letta come una volontà di escludere che esse possano configurarsi come "crimini internazionali". Sempre riguardo all'aggressione, si noti la decisione della Commissione di non specificare se tale termine includa o meno quella economica. SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., pp. 27-28.

<sup>87</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session*, cit., par. 69, p. 121. Per la qualificazione dell'autodeterminazione come "garanzia", anziché come diritto, cfr. GUARINO, G., *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli, 1984, in particolare, p. 127: "Ed infatti, a ben vedere, l'autodeterminazione consiste nella garanzia offerta dall'ordinamento affinché tutti i popoli possano esprimersi sempre e perché tale volontà venga soddisfatta".

<sup>88</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session*, cit., par. 70, p. 121. Secondo alcuni membri della CDI, gli esempi di "crimini internazionali" indicati (schiavitù, genocidio e *apartheid*) non sarebbero esaustivi. SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., pp. 28-29.



dell'opposizione di alcuni dei suoi membri all'inclusione, nell'ambito riguardante la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente umano, dell'esempio relativo al massiccio inquinamento dell'atmosfera o dei mari, considerato come una fattispecie non altrettanto definita rispetto alle altre.<sup>89</sup>

La definizione generale di tutti gli illeciti diversi dai "crimini internazionali", contenuta nel par. 4 dell'art. 19, sebbene non ritenuta assolutamente essenziale da alcuni membri della CDI, sarebbe risultata necessaria nella fase della codificazione relativa alla determinazione dei regimi di responsabilità applicabili ai differenti tipi di illecito internazionale. La scelta dell'espressione "delitti internazionali", usata come sinonimo di illeciti internazionali nei lavori della dottrina francese, italiana, spagnola e tedesca prima dell'introduzione della categoria dei "crimini internazionali", ha il vantaggio di essere comunemente impiegata, in numerosi sistemi di diritto interno, per indicare fatti illeciti di minor gravità rispetto a quelli qualificati come "crimini". Tuttavia, non ritenendo soddisfacente l'equivalente letterale inglese "*international delict*" e non reputando facile trovare nei sistemi di *common law* un'espressione corrispondente quella dei sistemi di *civil law*, la Commissione rinvia a un secondo momento l'approfondimento della questione terminologica relativa agli illeciti che non costituiscono "crimini internazionali".<sup>90</sup>

#### ***4.4. Il regime di responsabilità applicabile ai "crimini internazionali" nell'iniziale dibattito in Commissione***

In occasione dell'adozione dell'art. 19 del Progetto di articoli, la CDI, pur rinviando la discussione concernente i regimi di responsabilità internazionale (derivanti, rispettivamente, dai "crimini internazionali" e dai "delitti internazionali"), alla fase di elaborazione degli articoli relativi al contenuto, alle forme e ai gradi della responsabilità internazionale, comincia a stabilire, al riguardo, alcuni principi generali: anzitutto, la codificazione avrebbe avuto a oggetto le norme di diritto internazionale consuetudinario relative alla responsabilità derivante dai "crimini internazionali" (non appare chiaro,

---

<sup>89</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit.*, par. 71, p. 121. Alcuni membri della CDI hanno sostenuto la possibilità di considerare, in base al diritto internazionale in vigore, come "crimine internazionale" qualunque inquinamento massiccio dell'atmosfera o dei mari, altri hanno affermato l'esistenza di ulteriori violazioni di obblighi relativi alla salvaguardia dell'ambiente umano qualificabili come "crimini internazionali". SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, p. 29.

<sup>90</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit.*, par. 72, pp. 121-122.

invece, se essa si sarebbe occupata o meno delle forme di responsabilità previste dal diritto convenzionale, e, in particolare, dalla Carta delle Nazioni Unite), costituendo, pertanto, un'opera di codificazione *de lege lata* e non *de lege ferenda*;<sup>91</sup> la differenziazione tra il regime di responsabilità collegato ai “crimini internazionali” e quello relativo agli altri illeciti avrebbe tenuto in considerazione sia l'aspetto concernente le forme della responsabilità, sia quello relativo ai soggetti legittimati ad attuare quest'ultima;<sup>92</sup> il regime di responsabilità applicabile ai “crimini internazionali” non avrebbe presentato carattere di uniformità;<sup>93</sup> il diritto-dovere degli Stati terzi di punire l'individuo-organo responsabile della condotta qualificabile come “crimine internazionale” (oltre a rappresentare un “*crime under international law*”) sarebbe stata nettamente distinta dalle particolari forme di responsabilità applicabili allo Stato autore di quest'ultimo.<sup>94</sup>

Nel corso dei successivi dibattiti in Commissione, le posizioni dei membri di quest'ultima sul regime speciale di responsabilità emergono con più chiarezza.<sup>95</sup> La maggioranza della CDI ritiene che la Carta delle Nazioni Unite preveda peculiari forme di responsabilità applicabili agli Stati che violino alcuni obblighi particolarmente importanti per la salvaguardia degli interessi fondamentali della comunità internazionale, quali, nello specifico, quelli sanciti dall'art. 2.4 e quelli riguardanti la minaccia o la rottura della pace. Lo speciale regime di responsabilità previsto nella Carta è costituito dall'applicazione di misure collettive (dette “sanzioni” per distinguerle dalle contromisure classiche o “rappresaglie”),<sup>96</sup> in aggiunta all'obbligo di riparazione stabilito dal diritto consuetudinario nel caso della violazione di un qualunque obbligo internazionale.<sup>97</sup>

Per ciò che concerne, invece, lo speciale regime di responsabilità previsto dal diritto internazionale generale, si deve distinguere la responsabilità invocabile dal soggetto direttamente leso da quella invocabile anche da altri soggetti. In merito alla prima, AGO afferma che il diritto internazionale generale attribuisce allo Stato vittima di illeciti di particolare gravità, sia il diritto di richiedere la riparazione dello Stato autore di questi

---

<sup>91</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 31; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report*, cit., par. 119, p. 32; PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 211.

<sup>92</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 31.

<sup>93</sup> *Ibid.*, p. 32; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report*, cit., par. 119, p. 32; PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 211.

<sup>94</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 32.

<sup>95</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 32-37; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report*, cit., parr. 120-122, pp. 32-33; PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., pp. 210-211.

<sup>96</sup> PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 210.

<sup>97</sup> Le misure collettive cui si fa riferimento sono quelle misure previste nel capitolo VII della Carta, nonché quelle rappresentate dall'espulsione dall'Organizzazione o dalla sospensione dello *status* di membro. SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 33; PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., pp. 210-211.

ultimi (come per qualunque illecito), sia (e non solo qualora venga rifiutata la riparazione) la facoltà di applicare sanzioni.<sup>98</sup> Sullo stesso punto, i membri della CDI si limitano a confermare che i “crimini internazionali” comportano non solo l’obbligo di riparazione, ma anche la soggezione a sanzioni, senza chiarire se questo termine includa solo misure collettive ovvero, come appare più probabile, misure applicate individualmente dallo Stato direttamente leso, come le rappresaglie.<sup>99</sup>

Più difficile risulta, invece, stabilire l’opinione dei membri della CDI sull’eventualità che soggetti diversi da quello direttamente leso possano, attraverso norme consuetudinarie, invocare la responsabilità dello Stato autore di un “crimine internazionale”. Nonostante numerosi membri, anche negli anni precedenti al 1976, si siano espressi in favore del riconoscimento dell’esistenza di una responsabilità nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, derivante dalla commissione di un “crimine internazionale”, non è chiaro se essi abbiano inteso riferirsi alla possibilità di applicare esclusivamente le sanzioni collettive stabilite dalla Carta delle Nazioni Unite ovvero anche forme di responsabilità previste dal diritto consuetudinario. Alcuni membri della CDI sottolineano, in ogni caso, come la violazione di particolari norme consuetudinarie (come quella contenente il divieto di atti di genocidio) conferisca a tutti i loro destinatari (e, quindi, a tutti i membri della comunità internazionale) il diritto di assicurarne il rispetto, invocando la responsabilità dello Stato autore della violazione stessa.<sup>100</sup>

Considerato, dunque, che la CDI include nella nozione di “responsabilità internazionale” sia l’obbligo di riparazione (*latu sensu*), sia la soggezione a una sanzione (non necessariamente implicante l’uso della forza), nel sostenere l’invocabilità della responsabilità di uno Stato autore di un “crimine internazionale” da parte di uno Stato non direttamente leso, si può intendere sia che il primo abbia il diritto di invocare

---

<sup>98</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 33-34. Secondo il *Rapporteur*, il termine “sanzioni” indica un comportamento che costituisce la violazione di un obbligo verso il soggetto autore dell’illecito. Tale comportamento, pur presentando almeno in parte scopi punitivi, non implica necessariamente l’uso della forza. *Ibid.*, p. 34.

<sup>99</sup> *Ibid.*, pp. 34-35. Tuttavia, nonostante la mancata chiarificazione del contenuto del termine “sanzioni”, il solo punto su cui sembra esserci larga intesa tra i membri della CDI riguarda il fatto che, esclusivamente in caso di aggressione e, quindi, attraverso il ricorso alla legittima difesa, sia possibile ammettere misure unilaterali implicanti l’uso della forza armata. ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 121, pp. 32-33. In ogni caso, la stessa CDI aveva già specificato che: “*The term ‘sanction’ is used here to describe a measure which, although not necessarily involving the use of force, is characterized—at least in part—by the fact that its purpose is to inflict punishment. That is not the same purpose as coercion to secure the fulfilment of the obligation, or the restoration of the right infringed, or reparation, or compensation*”. *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-fifth session, 7 May -13 July 1973, Official Records of the General Assembly, Twenty-eighth session, Supplement No. 10, in Yearbook of the International Law Commission, 1973, vol. II, Doc. A/9010/Rev.1, par. 5, p. 175.*

<sup>100</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 35-36.

la riparazione, sia che abbia la facoltà (il diritto, secondo alcuni) di applicare sanzioni, ovvero entrambe le ipotesi. La CDI si sofferma, in particolare, sulla facoltà, o, meglio, il dovere, di applicare sanzioni, mentre l'eventuale diritto di tutti gli Stati di invocare la riparazione, almeno nella forma dell'adempimento tardivo dell'obbligo (cessazione della condotta illecita) e della *restituito in integrum*, non viene affrontato direttamente. All'interno della Commissione, alcuni membri, riferendosi alla posizione dei Paesi non-allineati (secondo i quali, l'aggressione, la minaccia o l'uso della forza e qualunque altro atto destinato a impedire l'esercizio dei diritti di sovranità di un Paese non-allineato sarebbero stati considerati come diretti contro i Paesi non-allineati nel loro complesso, legittimandone l'intervento), hanno affermato l'importanza, al fine di garantire il rispetto di alcuni obblighi posti a salvaguardia degli interessi fondamentali della comunità internazionale, di consentire agli Stati diversi da quello direttamente leso di adottare contromisure, anche indipendentemente da una previa decisione in tal senso da parte di un organo delle Nazioni Unite. Altri membri della CDI, al contrario, hanno espresso preoccupazione in merito alla possibilità per gli Stati non direttamente lesi di adottare sanzioni decise individualmente, con particolare riferimento alla possibilità di applicare misure implicanti l'uso della forza, per fini diversi da quello della legittima difesa collettiva. Tuttavia, la questione su cui si è incentrato il dibattito in Commissione, e sulla quale sono emerse opinioni divergenti da parte dei membri di quest'ultima, ha riguardato l'eventuale possibilità per gli Stati non direttamente lesi di adottare, in risposta ai "crimini internazionali", sanzioni decise individualmente, ma non implicanti l'uso della forza armata, dato che non era mai stata affermata l'ammissibilità di misure implicanti l'uso della forza armata da parte di Stati non direttamente lesi (e neanche di quelli direttamente lesi), in casi diversi da quello della legittima difesa in risposta a un'aggressione armata.<sup>101</sup> In tal senso, alcuni membri della CDI hanno sostenuto che la portata del diritto di reazione (con misure non implicanti l'uso della forza) sia, in caso di "crimini internazionali", sufficientemente ampia da permettere l'adozione di misure da parte di ogni Stato, anche in assenza di una previa decisione di un organo internazionale, mentre altri hanno affermato che le misure collettive o generalizzate, pur non implicanti l'uso della forza, siano ammissibili solo se previamente autorizzate e controllate da un competente organo internazionale, con particolare riguardo al Consiglio di sicurezza. Inoltre, molti membri della CDI non hanno esitato a riconoscere alcune delle misure previste dalla Carta delle Nazioni Unite (quali le misure "sociali",

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, pp. 36-37.

come l'espulsione di un membro o la sospensione dai suoi diritti e privilegi, ovvero le misure in base al Capitolo VII) come le più tipiche sanzioni su vasta scala e a carattere multilaterale che sia possibile imporre in caso di "crimini internazionali".<sup>102</sup>

Fra il 1977 e il 1980, la CDI, pur non occupandosi direttamente delle conseguenze giuridiche degli illeciti internazionali e, in particolare, dei "crimini internazionali", ha continuato e completato il lavoro sugli articoli della prima parte del Progetto, riguardanti la determinazione delle condizioni per l'esistenza di un illecito internazionale. La Commissione ha avuto modo, pertanto, di discutere, in riferimento ad alcuni degli articoli sulle circostanze di esclusione dell'illiceità (in particolare, l'art. 30 sulle contromisure rispetto a un illecito internazionale e l'art. 34, concernente la legittima difesa), specifici temi relativi alle misure adottate da uno Stato leso o da altri soggetti nei confronti dello Stato autore dell'illecito.<sup>103</sup>

Il progetto di articolo 30 prevede: "Article 30. Countermeasures in respect of an internationally wrongful Act. *The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an obligation of that State towards another State is precluded if the act constitutes a measure legitimate under international law against that other State, in consequence of an internationally wrongful act of that other State*".<sup>104</sup>

Nel commento a tale articolo, la CDI specifica che, con l'utilizzo del termine "contromisure",<sup>105</sup> si intende fare riferimento a quelle misure, non necessariamente implicanti l'uso della forza, il cui scopo è infliggere una punizione o assicurare l'adempimento di un obbligo, e che, sotto condizioni differenti, violerebbero un diritto soggettivo del loro destinatario. Tali misure devono essere distinte dal semplice esercizio del diritto di ottenere la riparazione del danno.<sup>106</sup> I termini "contromisure" e "misure" sono stati preferiti ad altri, in particolare a quello "sanzioni", per evitare qualunque fraintendimento in merito ai due distinti casi cui si applicano le disposizioni dell'articolo.<sup>107</sup> Sotto quest'ultimo profilo, la CDI ha tenuto conto della tendenza,

---

<sup>102</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 122, p. 33.

<sup>103</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 37-45, pp. 37-38; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 123-126, p. 33.

<sup>104</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its Thirty-first session, 14 May -3 August 1979, Official Records of the General Assembly, Thirty-fourth session, Supplement No. 10, in Yearbook of the International Law Commission, 1979, vol. II(2), Doc. A/34/10, p. 93.*

<sup>105</sup> Termine impiegato, tra l'altro, dalla CDI per la prima volta in questo articolo. SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, p. 38.

<sup>106</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its Thirty-first session, cit.*, par. 3, p. 116.

<sup>107</sup> "[...] (a) the case in which the 'act of a State' in question is a reactive measure applied directly and independently by the injured State against the State which has committed an internationally wrongful act against it; and (b) the case in which the "act of a State" is a reactive measure applied on the basis of a decision taken by a competent international organization which has entrusted the application of that measure to the injured State itself, to another State, to a number of States or to all the member States of

emersa nel diritto internazionale, a riservare il termine “sanzioni” alle misure applicate in virtù di una decisione presa da un’organizzazione internazionale in seguito alla violazione di un obbligo comportante gravi conseguenze per la comunità internazionale nel suo complesso, ed, in particolare, ad alcune misure che le Nazioni Unite sono legittimate ad adottare, in base al sistema stabilito dalla Carta, al fine di assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.<sup>108</sup>

In ogni caso, le contromisure devono essere legittime in base al diritto internazionale: ci sono differenti tipi di violazioni e, cosa più importante, di situazioni, ma solo in casi specifici il diritto internazionale garantisce a uno Stato vittima di un illecito internazionale commesso nei suoi confronti (e, a volte, nei confronti di altri soggetti del diritto internazionale) la possibilità di adottare, contro lo Stato che lo abbia compiuto, misure che violano il diritto soggettivo di quest’ultimo. La CDI ricorda che ci sono fattispecie in cui il diritto internazionale prevede come unica conseguenza di una violazione il sorgere, in capo allo Stato leso, del diritto di invocare una riparazione, e fattispecie in cui il diritto internazionale, pur non vietando, in linea di principio, la possibilità di applicare una sanzione contro lo Stato che ha commesso la violazione di un particolare obbligo internazionale, richiede allo Stato che ne è vittima di non ricorrere a tale possibilità prima di aver cercato una riparazione.<sup>109</sup> In altre parole, il fatto di aver subito una violazione di un obbligo internazionale non autorizza, automaticamente e in ogni caso, lo Stato leso a violare a sua volta un obbligo internazionale nei confronti dello Stato che ha commesso la violazione iniziale: ciò che è legittimo in alcuni casi non lo è in altri.<sup>110</sup>

---

*the organization*”. *Ibid.*, par. 21, p. 121. E’ necessario sottolineare, in ogni caso, come sia lo *Special Rapporteur* AGO, che la CDI, nel loro precedente utilizzo del termine “sanzioni” abbiano adottato il significato più ampio, corrispondente precisamente a quello assegnato dall’art. 30 al termine “contromisure”. SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, p. 39.

<sup>108</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its Thirty-first session, cit.*, par. 21, p. 121.

<sup>109</sup> *Ibid.*, par. 4, p. 116.

<sup>110</sup> *Ibid.* Dato che viene ammessa una differenziazione nel regime di responsabilità in base al contenuto dell’obbligo violato, si potrebbe affermare, tenendo conto dei dibattiti in Commissione in occasione dell’adozione dell’art. 19 del Progetto di articoli, che la Commissione avesse in mente quella fra i “crimini internazionali” e i “delitti internazionali”, interpretazione in base alla quale solo lo Stato vittima di un “crimine internazionale” possiede la facoltà di adottare contromisure. SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, p. 40. Inoltre, il fatto che la CDI sottolinei come la facoltà (o il diritto) di adottare contromisure in casi determinati non comporti la facoltà (o il diritto) di adottare qualunque contromisura dimostra come il timore che la Commissione giungesse a prevedere come conseguenza dei “crimini internazionali” il diritto dello Stato leso, o anche di altri Stati, di ricorrere alle rappresaglie armate, si sia rivelato privo di ogni fondamento. *Ibid.* Secondo la CDI, infatti: “[...] we know that modern international law does not normally place any obstacles of principle in the way of the application of certain forms of reaction to an internationally wrongful act (economic reprisals, for example). However, other forms of reaction which were permissible under ‘classical’ international law, such as armed reprisals, are no longer tolerated in peace-time. In general, as regards forms of reaction involving the use of armed force, the tendency is decidedly to restrict their application to the most serious cases and, in any event, to leave

Secondo la CDI, il monopolio, da parte dello Stato direttamente leso da un illecito internazionale, della possibilità di adottare misure contro lo Stato autore di quest'ultimo, consistenti in azioni che, in circostanze diverse, costituirebbero, a loro volta, illeciti internazionali, non può più essere ritenuto assoluto. La progressiva affermazione nel diritto internazionale del principio, secondo cui alcuni obblighi -c.d. *erga omnes*- hanno portata tale da implicare che una loro violazione debba essere considerata una violazione nei confronti di tutti i membri della comunità internazionale (e non semplicemente nei confronti dello Stato o degli Stati direttamente colpiti), ha condotto la comunità internazionale verso un sistema che conferisce a enti internazionali diversi dagli Stati il compito esclusivo, anzitutto, di determinare l'esistenza di una violazione di un obbligo di importanza fondamentale per la comunità internazionale nel suo complesso, e, quindi, di decidere le misure che devono essere adottate e le modalità della loro attuazione.<sup>111</sup> In base alla Carta delle Nazioni Unite, tale compito è affidato ai competenti organi dell'Organizzazione, che sono legittimati, in determinate circostanze, non solo ad autorizzare, ma anche a obbligare uno Stato membro diverso da quello direttamente leso (o un gruppo di Stati membri, ovvero tutti gli Stati membri), ad applicare sanzioni, incluse le misure implicanti l'uso della forza armata, contro uno Stato che abbia commesso una violazione di particolare gravità.<sup>112</sup>

Il termine “contromisure” e “misure” si riferisce, dunque, sia all'azione di uno Stato nell'ambito delle sanzioni decise da una competente organizzazione internazionale sulla

---

*the decision about their use to subjects other than the injured State. In many cases, therefore, the use of force by a State injured by an internationally wrongful act of another State would still be wrongful, for it could not be viewed as the application of a 'legitimate' countermeasure. Moreover, even where the internationally wrongful act in question would justify a reaction involving the use of force, whatever the subject responsible for applying it, action taken in this guise certainly cannot include, for instance, a breach of obligations of international humanitarian law. Such a step could never be 'legitimate' and such conduct would remain wrongful. Lastly, even steps—reprisals or other measures—which in certain circumstances would be a permissible reaction to an international offence committed by another party would cease to be a legitimate form of countermeasure if they were no longer commensurate with the injury suffered as a result of the offence in question. Here too the justification pleaded by the State that it was applying a sanction would cease to be a justification. A countermeasure which in its application goes beyond the limits prescribed by international law is no longer legitimate, and in that case conduct adopted by the State that is not in conformity with an international obligation remains wrongful”. Report of the International Law Commission on the work of its Thirty-first session, cit., par. 5, p. 116.*

<sup>111</sup> *Ibid.*, par. 12, pp. 118-119.

<sup>112</sup> *Ibid.*, par. 13, p. 119. La CDI aggiunge, inoltre: “One must not of course be misled by the terminology. In the language of the United Nations, as previously in that of the League of Nations, the use of the word ‘sanctions’ does not mean exclusively actions which infringe what in other circumstances would constitute a genuine right, and therefore a right which must be respected, of the State suffering the sanctions in question. These sanctions—as, for example, some of those enumerated in Article 41 of the Charter of the United Nations and some of those provided for earlier in Article 16, paragraph 1, of the Covenant of the League of Nations—may doubtless constitute measures harmful to the interests of the State against which they are directed, but they do not necessarily and in all cases involve failure to conform with the requirements of international obligations towards that State, even though that may often be the case”.

base delle regole che la governano, sia all'azione che uno Stato è legittimato ad adottare, secondo il diritto internazionale generale, in risposta a un illecito commesso nei suoi confronti. L'ammissibilità delle contromisure deve essere oggettivamente accertata in base al diritto internazionale, che, per un'intera serie di illeciti internazionali, non legittima il ricorso (o, almeno, il ricorso immediato) alle misure punitive o coercitive, ma prevede esclusivamente il diritto di invocare la riparazione. In tale caso, lo Stato leso non può ricorrere alle contromisure, a meno che non gli sia stata rifiutata la riparazione, e, qualora vi ricorra senza aver prima tentato, invano, di ottenere quest'ultima, non può cercare di descrivere come "legittima" l'azione che ha intrapreso. Inoltre, anche le forme che le contromisure possono assumere in base al diritto internazionale variano in funzione delle caratteristiche dell'illecito contro cui costituiscono una reazione. Allo stesso modo, *"the condition of prior submission of a demand for reparation, and even the principle of proportionality between the offence reacted against and the reaction itself, do not play the same role in the case of reprisals and in the case of sanctions adopted collectively in a competent international organization"*.<sup>113</sup>

Le violazioni internazionali che riguardano, data l'importanza degli obblighi cui si riferiscono, tutti i membri della comunità internazionale implicano, dunque, uno speciale regime di responsabilità: sebbene la CDI non lo dica esplicitamente, sembra chiaro che intenda riferirsi a quello derivante dai "crimini internazionali". Nel commento all'art. 30, tuttavia, la Commissione non chiarisce se gli Stati non direttamente lesi siano legittimati, in alcuni casi, ad adottare contromisure contro uno Stato autore di un illecito, individualmente e indipendentemente da qualunque previa decisione in tal senso da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali. Tutto ciò che il commento specifica è che gli Stati non direttamente lesi non possono reagire all'illecito con l'applicazione di misure che implicino l'uso della forza armata, tranne nel caso in cui essi esercitino la legittima difesa collettiva.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, par. 22, p. 121. A tale riguardo, ARANGIO-RUIZ riassume: *"In paragraph (22) of the same commentary it is further pointed out that by virtue of a decision of a competent international body condemning a serious breach of a fundamental obligation, resort to countermeasures would be possible also on the part of 'non-directly' injured States. There could also be a derogation from such general rules or principles as prior demand for reparation, proportionality and prohibition of armed reprisals. Nothing is said, however, of the possibility of countermeasures adopted by 'indirectly' injured States ut singuli"*. ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 125, p. 33.

<sup>114</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, p. 41.



Spunti di riflessione altrettanto interessanti sull'individuazione di differenti regimi di responsabilità internazionale sono presenti nel commento all'art. 34, relativo alla legittima difesa,<sup>115</sup> che sancisce: "Article 34. Self defence. *The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that State is precluded if the act constitutes a lawful measure of self-defence taken in conformity with the Charter of the United Nations*".<sup>116</sup>

Nel suo commento a tale articolo, la Commissione chiarisce, anzitutto, che esso stabilisce che, qualora si verificano i requisiti previsti per l'esercizio della legittima difesa, il ricorso di uno Stato all'uso della forza armata, con il fine specifico di bloccare o respingere un'aggressione da parte di un altro Stato, non possa costituire un illecito internazionale, nonostante l'esistenza, nella Carta delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale consuetudinario, del divieto generale di ricorso all'uso della forza. L'articolo, dunque, non intendendo sostituire, né interpretare la norma della Carta relativa alla legittima difesa, presuppone l'esistenza di un principio generale che ammette quest'ultima come eccezione specifica, e necessaria, al divieto generale di ricorso all'uso della forza armata, facendone semplicemente derivare, come conseguenza, la mancata illiceità degli atti dello Stato che violino tale divieto, in occasione di una situazione che possa autorizzare l'esercizio della legittima difesa.<sup>117</sup>

La legittima difesa costituisce la risposta, implicante l'uso della forza, a un'azione di questo stesso tipo: la prima ed essenziale condizione affinché l'uso della forza da parte di uno Stato possa essere qualificato come esercizio della legittima difesa è che esso sia preceduto da uno specifico tipo di illecito internazionale, cioè il ricorso illegittimo all'uso della forza armata da parte del soggetto contro cui è rivolta la reazione.<sup>118</sup> La CDI, dopo aver indicato le differenze esistenti, sotto il profilo temporale e della logica giuridica, tra la legittima difesa e le contromisure (sanzioni o misure coercitive),<sup>119</sup>

---

<sup>115</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 42-45; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 126, p. 33.

<sup>116</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its Thirty-second session, 5 May - 25 July 1980, Official Records of the General Assembly, Thirty-fifth session, Supplement No. 10, in Yearbook of the International Law Commission, 1980, vol. II(2), Doc. A/35/10, p. 33.*

<sup>117</sup> *Ibid.*, par. 1, p. 52.

<sup>118</sup> *Ibid.*, par. 3, pp. 52-53.

<sup>119</sup> "Moreover, and even more important, self-defence and countermeasures (sanctions or enforcement measures) are reactions that relate to different points in time and, above all, are logically distinct. Action in self-defence is action taken by a State to defend its territorial integrity or its independence against violent attack; it is action whereby 'defensive' means are used to resist an 'offensive' use of armed force, with the object of preventing another's wrongful action from proceeding and achieving its purpose. Action taking the form of a sanction, on the other hand, consists in the application *ex post facto*, to a State committing a wrongful act, of one of the possible consequences that international law attaches to the commission of an act of this nature. The peculiarity of a sanction is that its object is essentially punitive; this punitive purpose may be exclusive and as such represent an objective *per se*, or else it may

ribadisce che “*self-defence almost by its very nature involves the use of armed force*”,<sup>120</sup> e che essa, al pari, questa volta, delle rappresaglie, è decisa ed applicata direttamente dallo Stato leso e, a volte, anche dagli altri Stati (“*collective self-defence*”).<sup>121</sup>

Inoltre, dato che la CDI si trova, per la prima volta nel contesto della codificazione della responsabilità degli Stati, a dover elaborare un articolo con lo stesso contenuto di uno della Carta delle Nazioni Unite,<sup>122</sup> si precisa che nessuna codificazione che abbia luogo nell’ambito e sotto gli auspici delle Nazioni Unite possa essere basata su criteri che non siano, sotto ogni profilo, in pieno accordo con quelli posti dalla Carta, specialmente in casi relativi all’ambito del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Non è, dunque, compito della Commissione prendere posizione sui problemi di interpretazione dell’art. 51 e di altre previsioni della Carta delle Nazioni Unite, o sul rapporto intercorrente tra queste disposizioni e il diritto internazionale generale. Pertanto, indipendentemente dal rapporto esistente tra il contenuto dell’art. 51 della Carta e la norma consuetudinaria sulla legittima difesa, la CDI, nel pieno rispetto del contenuto e dello scopo delle pertinenti norme della Carta delle Nazioni Unite, considera queste ultime come basi per l’elaborazione dell’articolo.<sup>123</sup>

Per ciò che concerne l’individuazione degli illeciti in risposta ai quali è ammessa l’adozione di misure di legittima difesa, la Commissione, pur non dibattendo esplicitamente questo punto, si mostra concorde nel fare riferimento all’esistenza di un attacco armato (“*armed attack*” o “*aggression armée*”) ex art. 51, mentre rimangono dubbi sull’eventuale inclusione in quest’ultima fattispecie di illeciti internazionali di

---

*be accompanied by the intention to give a warning against a possible repetition of the conduct which is being punished, or again, it might constitute a means of exerting pressure in order to obtain compensation for harm suffered, etc. Be that as it may, the point is that self-defence is a reaction to the commission of a specific kind of internationally wrongful act of the kind discussed here, whereas sanctions, including reprisals, are reactions that fall within the context of the operation of the consequences of the internationally wrongful act in terms of international responsibility. It may also be noted that there is nothing to stop a State which, in the circumstances and for the purposes mentioned, uses force against another State in self-defence against a wrongful attack made by the latter from later adopting sanctions in respect of the offence suffered. However, these measures manifestly do not form part of the action taken in self-defence; their purpose is different and, if they are justifiable, the reasons for their justification are different”. Ibid., par. 5, pp. 53-54.*

<sup>120</sup> Ibid., par. 6, p. 54.

<sup>121</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 42.

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its Thirty-second session*, cit., par. 20. p. 59. “*The Commission’s task in regard to the point dealt with in article 34, as in the case of all the other draft articles, is to codify the international law which relates to the international responsibility of States. The Commission would certainly be doing more than it has been asked to do if it tried, over and above that, to settle questions which ultimately only the competent organs of the United Nations are qualified to settle*”. Ibid., par. 21, p. 60. Cfr. anche SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 42.

altro tipo, che, pur non essendo così gravi da essere qualificati come atti di aggressione, implichino, comunque, l'uso della forza (anche a carattere economico o politico).<sup>124</sup>

La posizione della CDI sulla legittima difesa risulta importante, ai fini del nostro studio, poiché la circostanza che, in base al diritto internazionale, solo la violazione di determinate norme legittimi il diritto dello Stato leso (ma anche di altri Stati) di agire in legittima difesa può essere considerata come uno dei motivi che giustificano l'inclusione di tali violazioni in una categoria separata di illeciti internazionali, cui corrispondono conseguenze giuridiche più gravi rispetto a quelle derivanti dagli altri.<sup>125</sup> Tale interpretazione, tuttavia, non sembra confermata dalla posizione della CDI, che, anzi, sembra andare nel senso di non considerare (al contrario di ciò che si è visto per le contromisure) la soggezione alla legittima difesa come una forma di responsabilità. Rimane, comunque, il fatto che, secondo la CDI, la legittima difesa possa essere invocata solo in risposta a illeciti particolarmente gravi (“*aggression and, according to the less ‘restrictive’ opinions, any serious breach of the prohibition against the use of force*”),<sup>126</sup> i quali, in tal modo, comportano conseguenze giuridiche peculiari rispetto ad altri, dato che il diritto internazionale li sottopone a un trattamento differente.<sup>127</sup>

#### ***4.5. Le posizioni dei membri della Sesta Commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in merito all’art. 19***

Tra il 1976 e il 1983, i dibattiti nell’ambito della Sesta Commissione dell’Assemblea generale hanno registrato l’atteggiamento favorevole della maggioranza degli Stati (in particolare, degli Stati socialisti e della gran parte dei Paesi in via di sviluppo) verso la distinzione tra due categorie di illeciti internazionali, prevista dall’art. 19 del Progetto di articoli. Tra i pochi oppositori è necessario segnalare, tuttavia, Paesi quali Australia, Francia, Grecia, Portogallo, Svezia e Stati Uniti,<sup>128</sup> il cui principale motivo di dissenso è stato l’attribuzione di una connotazione penalistica al regime di responsabilità degli Stati derivante dalla commissione di un “*crimine internazionale*”,<sup>129</sup> dissenso condiviso,

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, p. 43; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 126, p. 33.

<sup>125</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 43-44; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 126, p. 33.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 44-45.

<sup>128</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 45-49. Per un’ampia ricostruzione, cfr. *Ibid.*, pp. 45-79. Per una sintesi critica, cfr. anche ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 140, p. 37; PALMISANO, G., *Cronaca, cit.*, p. 212.

<sup>129</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 49-51; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 140, p. 37: “*The recurrent criticism in their positions related essentially to the risk of ‘criminalization’ of State*

tra l'altro, anche dai Paesi favorevoli all'articolo e da quelli che, pur accettando, in linea di principio, la distinzione proposta, hanno rimandato la loro opinione al momento della definizione, da parte della Commissione, delle conseguenze dei "crimini internazionali".<sup>130</sup> Pur contrari a qualunque connotazione penalistico-afflittiva della responsabilità internazionale, gli Stati favorevoli all'art. 19 hanno mostrato, dunque, di ritenere che le forme di responsabilità internazionale fatte discendere dalla CDI dai "crimini internazionali" non costituissero in alcun modo forme di responsabilità penale, almeno non nel senso del diritto interno.<sup>131</sup>

In merito all'elaborazione *in se* (indipendentemente, quindi, da qualunque riflessione sul carattere penale della responsabilità degli Stati) della distinzione fra due diverse categorie di illecito internazionale, basata sull'importanza attribuita dalla comunità internazionale al contenuto dell'obbligo violato e comportante, pertanto, differenti conseguenze giuridiche, tra tutti gli 80 Stati circa che hanno espresso la loro opinione sull'art. 19, solo la Svezia ha adottato una posizione totalmente incompatibile con la distinzione in parola.<sup>132</sup>

Riguardo agli specifici esempi di "crimini internazionali" contenuti nel paragrafo 3 dell'art. 19, mentre la maggior parte degli Stati non ha approfondito tale argomento nei propri interventi, solo alcuni di quelli che lo hanno fatto ne hanno esaminato i singoli sottoparagrafi, mostrando, generalmente, un'accoglienza positiva verso i primi tre e un atteggiamento critico nei confronti del quarto.<sup>133</sup>

Unicamente la metà degli Stati favorevoli all'art. 19 ha espresso la propria opinione sulle forme di responsabilità collegate specificamente ai "crimini internazionali", limitandosi, in molti casi, a fare osservazioni generali piuttosto che ad analizzare esaustivamente il problema. Tuttavia, pur nell'impossibilità di delineare un quadro

---

*behaviour, which they felt to be inherent in the distinction proposed by the Commission. According to them, at that stage there was no parallel in international law to the forms of responsibility for which provision was made by the criminal law of States. There was not at present a generally accepted international body at the inter-State level which could be considered sufficiently representative and impartial to be entrusted with the function of deciding upon punitive sanctions. Furthermore, "criminalizing" State behaviour would mean raising the possibility of collective criminal liability to the level of a rule of law—a development which would be incompatible with juridical civilization. The Commission's draft ought to have dealt solely with the aspects of State responsibility relating to reparation and not with sanctions. Sanctions, if any, would have to be decided at the political level, not in connection with the determination of responsibility for international wrongful acts"; PALMISANO, G., Cronaca, cit., pp. 211-212.*

<sup>130</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 49-50, 51-52; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 141, p. 37; PALMISANO, G., *Cronaca, cit.*, pp. 211-212.

<sup>131</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 52-53, in particolare, cfr. le argomentazioni in favore di questa interpretazione; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 141, p. 37.

<sup>132</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 54-57, in particolare p. 57.

<sup>133</sup> *Ibid.*, pp. 57-62.

preciso delle posizioni degli Stati, dall'esame di queste ultime emergono spunti rilevanti, sotto diversi profili.<sup>134</sup> Anzitutto, la maggioranza degli Stati (pur con l'importante eccezione della Cina, alla cui posizione sembrano avvicinarsi anche altri Paesi) ha mostrato di condividere l'opinione della CDI concernente l'esclusione della perseguibilità personale dell'individuo-organo dalle forme di responsabilità dello Stato.<sup>135</sup> Inoltre, in riferimento al tema delle contromisure, e, in particolare, delle sanzioni previste dal Capitolo VII della Carta (ma anche, ad esempio, dall'art. 6), gli Stati contrari all'elaborazione della categoria dei "crimini internazionali", pur non mettendo in discussione che in caso di fatti particolarmente gravi i competenti organi dell'Organizzazione possano decidere o raccomandare l'applicazione di sanzioni da parte degli Stati agenti *uti universi* contro lo Stato che li abbia commessi,<sup>136</sup> non hanno nemmeno preso in considerazione la possibilità che lo speciale regime di responsabilità delineato dalla CDI per i "crimini internazionali" (o, almeno, per alcuni di essi) possa consistere nella soggezione a tali sanzioni.<sup>137</sup> Sotto questo profilo, la differenza tra gli Stati favorevoli e gli Stati contrari alle disposizioni dell'art. 19 ha riguardato principalmente la qualificazione giuridica delle sanzioni applicabili nei casi previsti dalla Carta e, quindi (in relazione alle divergenze di merito), sia il fatto che il Progetto di articoli si occupasse delle conseguenze degli illeciti già trattate dalla Carta delle Nazioni Unite, sia l'eventualità di assegnare agli organi delle Nazioni Unite, *de iure condendo*, il potere (esercitabile, ovviamente, solo nei confronti degli Stati parti della futura convenzione sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali) di decidere l'applicazione di sanzioni in casi diversi da quelli stabiliti dalla Carta.<sup>138</sup>

L'analisi delle posizioni degli Stati all'interno della Sesta Commissione dell'Assemblea generale sulle forme di responsabilità previste dal diritto internazionale generale (cioè, sulle forme di responsabilità che possono essere applicate dagli Stati individualmente e indipendentemente dalla decisione di un organo collettivo) mostra una prudenza ancora maggiore rispetto a quella mantenuta rispetto alle sanzioni collettive. Anche considerando esclusivamente la posizione degli Stati favorevoli alla nozione di "crimini internazionali", infatti, la maggioranza di questi ha affermato la necessità "*to consider*

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, pp. 62-63.

<sup>135</sup> *Ibid.*, pp. 63-64.

<sup>136</sup> *Ibid.*, pp. 64-65; ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 145, p. 38.

<sup>137</sup> E ciò, perché, mentre, secondo loro, la Commissione ha inteso attribuire carattere penale alla responsabilità internazionale, quest'ultimo non appartiene alle sanzioni previste dalla Carta, che, a loro volta, non possono essere incluse nelle forme di responsabilità. SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 65-66.

<sup>138</sup> *Ibid.*, pp. 66-67. ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 145, p. 38.

*both individual and collective self-defence in response to aggression as the 'special' consequence of a wrongful act that would permit unilateral resort to armed force, even by 'non-directly' injured States*”,<sup>139</sup> e indipendentemente da una previa decisione collettiva in tal senso. Alcuni di tali Stati hanno ritenuto che, nel caso di “crimini internazionali”, lo Stato leso sia legittimato ad adottare immediatamente contromisure decise unilateralmente (rappresaglie), oltre ad avere il diritto di domandare una riparazione (al contrario, nel caso di illeciti ordinari, la violazione di un obbligo primario ha come conseguenza esclusiva la creazione, da una parte, di un obbligo secondario di riparazione, dall'altra, del corrispondente diritto di ottenere quest'ultima, mentre il diritto di adottare contromisure può derivare solo dalla violazione di tale obbligo secondario).<sup>140</sup>

Riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati a invocare la responsabilità dello Stato autore di un illecito internazionale di particolare gravità, la maggioranza degli Stati si è mostrata favorevole al riconoscimento dell'esistenza di illeciti internazionali implicanti il sorgere di un rapporto di responsabilità riguardante non solo lo Stato autore dell'illecito e lo Stato leso, ma anche altri Stati, tutti gli Stati ovvero (ciò che potrebbe configurare una responsabilità *erga omnes*)<sup>141</sup> tutti i membri della comunità internazionale.<sup>142</sup>

Con queste posizioni degli Stati all'interno della Sesta Commissione dell'Assemblea generale,<sup>143</sup> ha dovuto confrontarsi il nuovo *Special Rapporteur*, Willem RIPHAGEN

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, par. 146, p. 38.

<sup>140</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., pp. 67-71. Tuttavia, non sembra facilmente condivisibile la tesi secondo cui, dal fatto che la posizione di alcuni degli Stati sostenitori della categoria dei “crimini internazionali” rispetto alle contromisure decise individualmente appaia essere più restrittiva di quella alcuni degli Stati contrari, “[o]ne might therefore think that, in respect of individual countermeasures, the reason for which some States oppose the distinction between international crimes and international delicts is no the fear that forms of responsibility not provided for by the law in force might be attributed to the culprit of an international crime. Rather, it is that the forms of responsibility being proposed for the attribution to international crimes are forms of responsibility that international law links with any internationally wrongful act”. *Ibid.*, p. 71.

<sup>141</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report*, cit., par. 144, pp. 37-38; PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 212.

<sup>142</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., pp. 71-73. Non è emersa, tuttavia, una posizione chiara degli Stati sull'eventuale coincidenza tra “crimini internazionali” e illeciti la cui gravità comporta il sorgere della responsabilità anche verso soggetti non direttamente lesi, coincidenza che va presunta per gli Stati favorevoli all'esistenza dei “crimini internazionali” (sebbene, anche in questo caso, rimanga in dubbio se i “crimini internazionali” siano i soli a comportare il sorgere di una responsabilità non limitata allo Stato leso). *Ibid.*, pp. 73-75.

<sup>143</sup> Tali posizioni vengono riassunte da ARANGIO-RUIZ nel modo seguente: “*The scanty guidelines emerging from the Sixth Committee debates may be summarized as follows: (a) There seems to be a broad consensus that responsibility for serious breaches of obligations of fundamental importance to the international community should somehow be distinguished from the consequences of any 'ordinary' internationally wrongful act. A considerable part of the international community, however, evinces a certain hesitation when it comes to using the notion of 'responsibility for crime' to characterize such a regime; (b) There is also broad agreement that any 'special' regime of crimes should be devoid of any*

(nominato dalla CDI nel 1979), in occasione dell'inizio dell'elaborazione della seconda parte del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali.

---

*punitive connotation, in the sense that not even in the case of crime should punitive measures be left to the unilateral discretion of the injured parties, especially not to 'non-directly' injured States;*(c) *There is a vague tendency, however, to consider the 'specificity' of the consequences of crimes as deriving not so much from the existence of the general obligations of 'non-recognition' and 'solidarity' incumbent upon all States, as from a greater severity of the 'substantive' obligations of the wrongdoing State and of the 'instrumental' rights of the State (if any) 'directly' injured by the breach. (d) The conviction is prevalent that, in the case of crimes, erga omnes responsibility amounts essentially to the possibility for the 'organized international community' to authorize or even oblige any State, by virtue of decisions taken by 'competent' organs, to adopt 'sanctions'—even severe ones—against the wrongdoer. Examples are the procedures and measures to address certain situations laid down by the Charter of the United Nations. There is however no unanimity among the members of the Sixth Committee regarding the appropriateness of explicitly referring to such procedures or measures in the draft; (e) Aggression is distinguished from all the other crimes. It is deemed to be the only wrongful act that would permit a unilateral armed reaction by way of self-defence on the part of 'non-directly' injured States as well as on the part of the victim State or States".* ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 147, p. 38.





# CAPITOLO TERZO. IL REGIME AGGRAVATO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI NELL'OPERA DI CODIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

## 1. WILLEM RIPHAGEN

Dal 1980 la CDI ha iniziato a occuparsi della seconda parte dei *Draft Articles*, riguardante il contenuto, le forme e i gradi della responsabilità internazionale, nominando *Special Rapporteur* Willem RIPHAGEN.<sup>1</sup> Per cogliere pienamente la portata del contributo del nuovo *Rapporteur* all'elaborazione di uno specifico regime di responsabilità degli Stati per i "crimini internazionali" è necessario dedicare, preliminarmente, una breve analisi alle sue riflessioni generali sull'istituto della responsabilità internazionale.<sup>2</sup>

Il *Rapporteur* specifica, anzitutto, che le conseguenze giuridiche della violazione di un obbligo internazionale (costituenti l'oggetto principale della Parte seconda del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati) possono variare in base a una serie di fattori, tra cui rientrano l'ambito di appartenenza dell'obbligo internazionale violato e la gravità della violazione (dipendente dalle circostanze del caso). Più in generale, le conseguenze giuridiche di un illecito internazionale hanno essenzialmente la natura di una reazione

---

<sup>1</sup> Per un'ampia e puntuale ricostruzione dell'opera di RIPHAGEN, nonché per le posizioni espresse nell'ambito della CDI al riguardo, cfr. SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., pp. 81-114.

<sup>2</sup> In merito al contributo generale di RIPHAGEN all'elaborazione del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali, PELLET afferma: "*Ce n'est pas faire injure au troisième Rapporteur spécial sur le sujet, M. Riphagen, nommé en 1979, que de dire que les sept rapports qu'il a consacrés au sujet de 1980 à 1986 constituent une parenthèse. Fortement charpentés, extrêmement théoriques, ces études sont d'un abord difficile et semblent avoir découragé par leur excessive abstraction les Membres de la Commission, qui ont renvoyé au Comité de rédaction vingt-et-un des projets d'articles que le Rapporteur spécial avait présentés, mais n'ont adopté, à titre provisoire, que les cinq premiers avant que M. Riphagen ne quitte la C.D.I. en 1986*". PELLET, A., *La codification*, cit., p. 295. In senso contrario, REUTER, riferendosi a "*les « réponses » auxquelles un Etat est amené à recourir lorsque les droits qu'il tient des obligations d'un autre Etat ont été violés, et qui relèvent des dénominations les plus diverses : réciprocité, contre-mesures, représailles, sanctions, etc...*", sostiene: "*C'est pourquoi il faut rendre hommage aux propositions présentées par le Professeur W. Riphagen ; elles se sont efforcées de tracer un cadre à ces « réponses », de les limiter par l'idée de proportionnalité et, pour toutes celles qui engagent des intérêts collectifs ou communs, de les institutionnaliser autant que possible. La C.D.I. ne les a examinées et discutées que superficiellement et cependant il apparaît qu'il n'y a pas d'autre voie à un progrès du droit. Et cependant il semble bien que cette analyse laisse consciemment de côté un des aspects fondamentaux de la responsabilité internationale, qui porte sur la contrainte en vue de l'exécution du droit, aspect qui a provoqué devant la Commission des réserves dont les comptes rendus portent la trace*". REUTER, P., *Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des Etats pour fait illicite*, in *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally*, Paris, 1991, pp. 389-398, p. 394.

(“response”) volta a ripristinare l’equilibrio rotto da quest’ultimo, e sembrano essere governate, in linea di principio, da una “*rule of proportionality*”.<sup>3</sup>

### ***1.1. Le eccezioni al carattere bilaterale della relazione giuridica derivante da un illecito internazionale***

La definizione di “responsabilità internazionale” elaborata dal *Rapporteur* include tutte le forme di nuove relazioni giuridiche prodotte, in base al diritto internazionale, da un illecito internazionale. Nell’esaminare in maniera sistematica tali relazioni, tre sono i parametri che devono essere presi in considerazione: il contenuto dei nuovi obblighi per lo Stato autore dell’illecito;<sup>4</sup> i nuovi “diritti” dello Stato leso;<sup>5</sup> la posizione degli Stati terzi rispetto alla situazione creata dall’illecito internazionale.<sup>6</sup>

Approfondendo l’ultimo parametro, RIPHAGEN afferma l’esistenza di tre eccezioni al carattere bilaterale della relazione giuridica creata dall’illecito internazionale: in primo luogo, l’esistenza di più Stati direttamente lesi; in secondo luogo, il fatto che la regola primaria violata sia contenuta in un trattato multilaterale; in terzo luogo, la circostanza che l’illecito sia costituito dalla violazione di un obbligo posto a tutela di un interesse

---

<sup>3</sup> “More generally, the legal consequences of an internationally wrongful act having essentially the nature of a reaction (response) directed at the restoration of an equilibrium broken by that wrongful act, a ‘rule of proportionality’ would seem to govern in principle all such legal consequences”. RIPHAGEN, W., *Preliminary report*, cit., par. 27, p. 112.

<sup>4</sup> Il primo obbligo dello Stato che ha commesso l’illecito internazionale riguarda la necessità di ristabilire la situazione esistente prima della violazione (*restitutio in integrum*). Tuttavia, dato che, nei fatti, una piena *restitutio in integrum* risulta quasi sempre impossibile, il contenuto della nuova relazione giuridica (o delle nuove relazioni giuridiche) può assumere tre aspetti: un aspetto *ex-nunc* (che riguarda il presente e concerne la posizione dello Stato leso), che prevede il ripristino del “diritto” violato; un aspetto *ex-tunc* (che si riferisce al passato e si occupa delle conseguenze concrete della condotta illecita), che comporta il risarcimento dei danni come riparazione delle conseguenze illegittime dell’illecito; un aspetto *ex-ante* (che si rivolge al futuro ed ha ad oggetto la credibilità della stessa norma primaria), che mira ad ottenere una conferma dell’obbligo violato, preferibilmente in forma di garanzie di non ripetizione. In ogni caso, non è possibile segnare una distinzione netta tra questi tre aspetti, che non sono altro che facce diverse della stessa situazione giuridica. RIPHAGEN, W., *Preliminary report on the content, forms and degrees of international responsibility (Part 2 of the draft articles on State responsibility)*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1980, vol. II(1), Doc. A/CN.4/330 and Corr.1, 2 (French only) and 3, parr. 29-31, pp. 112-113.

<sup>5</sup> Tra i nuovi “diritti” di uno Stato leso rientrano, tra gli altri: il venir meno dell’obbligo di riconoscimento della legittimità di una situazione creata dall’illecito; la legittimazione ad invocare la violazione come motivo di estinzione di un trattato bilaterale o di sospensione (totale o parziale) della sua applicazione; il diritto di violare, come contromisura, obblighi esistenti nei confronti dello Stato autore dell’illecito, pur non riguardanti lo stesso oggetto e lo stesso scopo dell’obbligo violato da parte di quest’ultimo. *Ibid.*, parr. 45-61, pp. 115-119. Sull’utilizzo da parte di RIPHAGEN del termine “diritti”, anziché “facoltà” dello Stato leso, contrariamente a quanto avvenuto nell’ambito della CDI, sulla base della terminologia impiegata da AGO, cfr. SPINEDI, M., *International Crimes of a State*, cit., p. 82, n. 276.

<sup>6</sup> RIPHAGEN, W., *Preliminary report*, cit., par. 28, p. 112.

fondamentale, non appartenente a un solo Stato (il riferimento è, in questo caso, ai “crimini internazionali”, previsti dall’art. 19 del Progetto di articoli).<sup>7</sup>

Se l’esistenza del terzo tipo di eccezione, comportante la non neutralità della posizione degli Stati non direttamente lesi, sembra essere implicita nella qualificazione dell’illecito come “crimine internazionale”, si pone, tuttavia, il problema di determinare se la categoria dei “crimini internazionali” sia l’unica da cui discenda la non neutralità della posizione di ogni Stato diverso da quello leso. A tale problema, il *Rapporteur*, basandosi sull’esistenza di diverse fattispecie di *ius cogens* e di differenti conseguenze di quest’ultimo (conclusione raggiunta dopo una breve analisi delle rilevanti norme della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e della Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati rispetto ai trattati, confrontate con quelle del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati), risponde affermando che la non neutralità della posizione di uno Stato non direttamente leso, o anche di ogni Stato non direttamente leso, sia una “conseguenza giuridica” di un illecito internazionale non necessariamente riservata a quegli illeciti che costituiscono “crimini internazionali”.<sup>8</sup> Inoltre, considerato l’elenco di “crimini internazionali” contenuto nel paragrafo 3 dell’art. 19, RIPHAGEN sostiene che le loro conseguenze giuridiche non siano necessariamente identiche, dato che il principio di proporzionalità impedisce tale automaticità.<sup>9</sup>

Si noti come, secondo il *Rapporteur*, una delle questioni più generali derivanti dalla terza eccezione al carattere bilaterale della relazione giuridica prodotta dall’illecito internazionale riguarda l’eventualità che la non neutralità della posizione di uno Stato non direttamente leso (e, in particolare il suo diritto di attuare contromisure) dipenda da una decisione collettiva adottata nei confronti dello Stato autore dell’illecito.<sup>10</sup> Infatti, mentre non è immediato affermare che uno Stato non direttamente leso abbia il dovere di venir meno ai suoi obblighi nei confronti dello Stato autore dell’illecito, è possibile asserire che il primo debba astenersi dal concedere un sostegno *a posteriori* all’illecito, anche qualora tale astensione comporti una violazione dei suoi obblighi nei confronti dello Stato autore dell’illecito.<sup>11</sup> Dato che, in tal modo, lo stesso Stato non direttamente leso può commettere un illecito, l’esistenza di un suo diritto (e, a maggior ragione, di un suo dovere) al riguardo ha un carattere di eccezionalità tale da richiedere una previa

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, par. 62, p. 119.

<sup>8</sup> *Ibid.*, par. 66, pp. 120-121.

<sup>9</sup> *Ibid.*, par. 67, p. 121.

<sup>10</sup> *Ibid.*, par. 68, p. 121.

<sup>11</sup> *Ibid.*, par. 71, p. 121.

decisione collettiva.<sup>12</sup> A maggior ragione, secondo RIPHAGEN, il requisito di una decisione collettiva sembra essere giustificato nei casi in cui la reazione dello Stato non direttamente leso costituisce più di un semplice rifiuto di un sostegno *a posteriori* all'illecito (come, ad esempio, qualora si voglia sostituire la situazione prodotta da quest'ultimo con una situazione fittizia, quella, cioè, che si sarebbe verificata se lo Stato avesse agito rispettando i suoi obblighi internazionali).<sup>13</sup>

In merito all'eventuale dovere di uno Stato non direttamente leso di adottare una posizione non neutrale, lo *Special Rapporteur* riconosce che esso potrebbe essere giustificato solo dalla necessità di garantire la "credibilità" della stessa norma primaria, indipendentemente dalla relazione tra lo Stato autore dell'illecito e lo Stato leso. In base alle norme di diritto internazionale, sembrerebbe, comunque, non potersi escludere *a priori* un dovere degli Stati di agire (o di astenersi da azioni altrimenti ammissibili) in risposta a una violazione di un obbligo internazionale, in particolare nel caso in cui tale violazione costituisca un "crimine internazionale", pur non concernente la pace e la sicurezza internazionali. Ancora una volta, una decisione collettiva appare come un requisito per affermare l'esistenza di tale dovere, nel rispetto del principio di proporzionalità.<sup>14</sup>

Il *Rapporteur* precisa, in ogni caso, che il diritto internazionale non sembra legittimare misure di reazione a un illecito che non rispondano a un obbligo dello Stato che le attua, sebbene si possano configurare eccezioni in senso contrario.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, par. 72, pp. 121-122.

<sup>13</sup> *Ibid.*, par. 73, p. 122.

<sup>14</sup> *Ibid.*, par. 74, p. 122.

<sup>15</sup> Come, ad esempio, nel caso degli artt. 48-50 della Carta delle Nazioni Unite. *Ibid.*, parr. 75-76, pp. 122-123. Fra le conseguenze giuridiche di un illecito internazionale, RIPHAGEN riserva un ruolo particolare alle misure adottate nell'ambito di un'organizzazione internazionale nei confronti di uno Stato membro che abbia commesso un illecito. Il *Rapporteur* ricorda, infatti, che gli atti costitutivi di molte organizzazioni internazionali prevedono la sospensione di uno Stato dal suo *status* di membro, ovvero la sua espulsione, in caso di violazione dei suoi obblighi internazionali o anche di un comportamento contrario alle risoluzioni adottate dagli organi dell'organizzazione (che, *in se*, non creano obblighi giuridici in capo allo stesso Stato membro, né si basano su un comportamento illecito di quest'ultimo). L'appartenenza a un'organizzazione internazionale può comportare, dunque, un obbligo generale di solidarietà, il contenuto del quale non può essere previamente descritto, mentre le conseguenze della sua violazione dipendono piuttosto dalla discrezionalità politica degli altri membri, esercitata attraverso i competenti organi dell'organizzazione. Per questi motivi, e anche per il fatto che la sanzione della sospensione dai diritti di *membership* o dell'espulsione da un'organizzazione è, piuttosto, l'estremo mezzo per attuare una decisione degli organi dell'organizzazione, il *Rapporteur* suggerisce alla CDI di non trattare la questione nell'ambito della Parte seconda del Progetto di articoli, bensì di rimandarla alla Parte terza. *Ibid.*, parr. 77-78, p. 123.

## ***1.2. L'esistenza di molteplici regimi autosufficienti di responsabilità internazionale***

Un altro aspetto peculiare del pensiero di RIPHAGEN riguarda la conduzione alle estreme conseguenze dell'idea relativa all'esistenza di differenti regimi di responsabilità internazionale, esistenza già ammessa, come ricordato, dalla CDI, allorché, nell'accogliere la distinzione tra il regime di responsabilità applicabile alle violazioni di obblighi posti a salvaguardia di interessi fondamentali della comunità internazionale e quello applicabile a tutte le altre violazioni, prevede la necessità di delineare, all'interno di entrambi, ulteriori distinzioni.<sup>16</sup>

Tralasciando i casi in cui le stesse regole primarie, a carattere soprattutto convenzionale, disciplinano le conseguenze giuridiche di una loro eventuale violazione,<sup>17</sup> il *Rapporteur* fa dipendere le conseguenze di un illecito internazionale, oltre che dal contenuto, dall'oggetto e dallo scopo dell'obbligo violato, anche dall'origine di quest'ultimo (consuetudine, trattati multilaterali, trattati bilaterali, decisioni delle organizzazioni internazionali, sentenze dei tribunali internazionali, etc.):<sup>18</sup> da ciò, la coesistenza di una molteplicità di regimi di responsabilità internazionale autosufficienti. Secondo RIPHAGEN, infatti, il diritto internazionale non è basato su un solo sistema, ma su una varietà di sottosistemi strettamente interrelati, nell'ambito di ciascuno dei quali regole primarie e regole secondarie sono pressoché inseparabili: a ogni norma contenente un obbligo internazionale ne corrisponde una che disciplina l'illecito derivante dalla sua violazione e le conseguenze di quest'ultimo (norma secondaria), la quale, a sua volta, prevede i metodi di attuazione della responsabilità (norma terziaria).<sup>19</sup> Ciò rende il tentativo di stabilire regole generali applicabili a tutte le norme primarie non solo difficile, ma pressoché impossibile.<sup>20</sup>

Il *Rapporteur*, pertanto, allontanandosi dal concetto unitario di obbligo internazionale accolto dalla Commissione nella Parte prima dei *Draft Articles*, afferma la necessità di compiere una prima classificazione dei diversi sottosistemi di diritto internazionale in

---

<sup>16</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, pp. 83-84.

<sup>17</sup> RIPHAGEN, W., *Preliminary report, cit.*, par. 81-82, p. 124.

<sup>18</sup> RIPHAGEN, W., *Fourth report on the content, forms and degrees of international responsibility (Part 2 of the draft articles)*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1983, vol. II(1), Doc. A/CN.4/366 and Add.1 & Add.1/Corr.1, par. 24, p. 7.

<sup>19</sup> RIPHAGEN, W., *Third report on the content, forms and degrees of international responsibility (Part Two of the draft articles)*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1982, vol. II(1), Doc. A/CN.4/354 and Corr.1 and Add.1 & 2, par. 35-36, p. 28; RIPHAGEN, W., *Fourth report, cit.*, par. 33, p. 8.

<sup>20</sup> RIPHAGEN, W., *Third report, cit.*, par. 37, p. 28.

base alla loro differente funzione (pur ribadendo che, in una determinata situazione, può essere applicato più di un sottosistema di norme primarie e secondarie strettamente collegate tra loro). Tale criterio di classificazione consente di distinguere tra norme che mirano a evitare scontri fra gli Stati, norme che riflettono l'idea della condivisione, da parte di questi ultimi, di un sostrato comune, e norme che ne disciplinano il parallelo esercizio di sovranità rispetto a determinate situazioni internazionali.<sup>21</sup>

Nell'opinione di RIPHAGEN, dunque, nonostante la mancata esaustività delle norme internazionali sulla responsabilità degli Stati (derivante dall'impossibilità di prevedere le automatiche conseguenze giuridiche di un illecito internazionale indipendentemente dalle circostanze di un caso particolare), qualsiasi significativa codificazione della responsabilità degli Stati deve includere, da una parte, una clausola generale che ammetta l'esplicita o implicita deviazione di un particolare sottosistema da tali norme e, dall'altra, una clausola generale sulla procedura di risoluzione delle controversie riguardanti la loro interpretazione. Ovviamente, ciascuno dei differenti regimi (o sottosistemi) di responsabilità degli Stati deve essere considerato come soggetto al sistema universale della Carta delle Nazioni Unite, mentre il sistema, o sottosistema, costituito dalla categoria aperta delle norme di *ius cogens* deve essere ritenuto dalla CDI come un assioma.<sup>22</sup>

### ***1.3. Lo specifico sottosistema giuridico dei “crimini internazionali”***

Nell'intraprendere il lavoro di codificazione del regime di responsabilità collegato alla categoria dei “crimini internazionali”, RIPHAGEN si pone in una prospettiva non *de lege lata*, bensì *de lege ferenda*.<sup>23</sup>

Dalla nozione di “crimini internazionali”,<sup>24</sup> secondo RIPHAGEN, discendono due conseguenze: gli illeciti cui essa si riferisce, da un lato, non possono essere sanati da alcun comportamento sostitutivo; dall'altro, producono una violazione nei confronti di

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, parr. 38-39, p. 28.

<sup>22</sup> *Ibid.*, parr. 103-105, p. 39. In particolare, in merito al sistema universale delle Nazioni Unite: “*Surely, there is no consensus on the exact scope and content of this universal system. The Special Rapporteur submits, however, that the Commission is not called upon to elaborate, let alone try to improve this system. One simply has to accept its ‘deviations’, its ‘non-exhaustiveness’ and its ‘interpretation mechanism’ as overruling any of the draft articles on State responsibility which the Commission has adopted and will adopt in the future*”. *Ibid.*, par. 105, p. 39.

<sup>23</sup> PALMISANO, G., *Cronaca, cit.*, p. 213.

<sup>24</sup> Il *Rapporteur* afferma che la norma di diritto internazionale che qualifica un illecito come “crimine internazionale” può essere considerata anche come primaria, poiché (e nella misura in cui) essa collega gli interessi fondamentali della comunità degli Stati nel suo complesso a ciascun singolo Stato (che diviene, in tal modo, Stato leso). RIPHAGEN, W., *Fourth report, cit.*, par. 75, p. 14.

tutti gli Stati. La nozione stessa si allontana, dunque, dall'approccio classico verso la responsabilità internazionale, incentrato sul carattere bilaterale della relazione giuridica e sull'obbligo di riparazione; inoltre, essa comporta almeno una terza conseguenza giuridica: la previsione di una qualche forma di *international enforcement*, dato che la nozione in parola non può essere accolta senza che vengano previsti, allo stesso tempo, particolari conseguenze giuridiche e mezzi di attuazione.<sup>25</sup>

Prima di definire le specifiche conseguenze derivanti dai “crimini internazionali”, è necessario sottolineare, in via generale, come RIPHAGEN, cercando di rispettare le indicazioni emerse dai dibattiti in CDI e in Sesta Commissione, da un lato, faccia di tutto per escludere dalla relativa nozione qualunque connotazione penalistica,<sup>26</sup> dall'altro, attribuisca competenze alla comunità internazionale “organizzata”.<sup>27</sup>

Approfondendo il pensiero del *Rapporteur*, si deve notare, anzitutto, che vengono individuati tre distinti livelli nelle conseguenze giuridiche di un “crimine internazionale”: un primo livello, costituito dall'obbligo di tutti gli Stati di indurre lo Stato autore del “crimine internazionale” a porvi termine (tale obbligo include, come minimo, il divieto di sostegno *a posteriori* della condotta illecita); un secondo livello, rappresentato dal supporto alle contromisure adottate da un altro Stato o da altri Stati; un terzo livello, caratterizzato dall'adozione di contromisure contro lo Stato autore del “crimine internazionale”.<sup>28</sup>

Sotto il profilo degli obblighi derivanti da un “crimine internazionale” in capo agli Stati diversi dallo Stato autore dell'illecito e da quello leso, RIPHAGEN sottolinea tre aspetti. In primo luogo, considerato che nelle relazioni internazionali, spesso caratterizzate da uno stato di interconnessione, l'esistenza di uno Stato può dipendere non tanto dal rispetto da parte degli altri Stati dei loro obblighi giuridici nei suoi confronti, quanto, piuttosto, dal loro comportamento in ambiti non concernenti obblighi giuridici, un

---

<sup>25</sup> RIPHAGEN, W., *Third report, cit.*, par. 130,132, p. 44.

<sup>26</sup> “[...] one must not forget that the idea of punishment in the sense of ‘eye for eye and tooth for tooth’ is wholly alien to international law, and, contrariwise, that, again from the viewpoint of international law, there may be a general interest in providing for measures intended to discourage future breaches of the obligation involved (ex ante-aspect)”. RIPHAGEN, W., *Second report on the content, forms and degrees of international responsibility (Part two of the draft articles)*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1981, vol. II(1), Doc.A/CN.4/344 and Corr.1 (English only) & Corr.2, par. 35, p. 83. “On the other hand, at least in the first instance, the words ‘international crime’ evoke some general principles of municipal law as to penal consequences of conduct, such as the principle that conduct can only be qualified as criminal by previous legislation that also determines the penalty, and the principle that a person is not guilty unless his guilt is established through the appropriate procedures. Of course such principles, being principles of municipal law, are not simply transferable to international law—but the same is true of the notion of ‘crime’ itself”. RIPHAGEN, W., *Third report, cit.*, par. 131, p. 44.

<sup>27</sup> Cfr. PALMISANO, G., *Cronaca, cit.*, p. 213.

<sup>28</sup> RIPHAGEN, W., *Third report, cit.*, par. 133, p. 44.

illecito internazionale, e in particolare un “crimine internazionale”, può comportare, nei fatti, un atteggiamento di altri Stati che pregiudica gravemente gli interessi di uno Stato, al punto da costringerlo a porvi rimedio. Il problema consiste, pertanto, nell’includere tali conseguenze “politiche” nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, o, almeno, nel tenerle in considerazione. In secondo luogo, non bisogna trascurare il fatto che, in molti casi di “crimine internazionale”, dalla stessa condotta derivi contemporaneamente un illecito internazionale a carattere bilaterale (con la presenza di uno o più Stati particolarmente lesi dalla violazione), le cui conseguenze giuridiche rispetto ai diritti di quegli Stati rimangono determinate dalle norme relative agli altri illeciti internazionali. In terzo luogo, la crescente tendenza alla regionalizzazione, ossia, alla formazione di gruppi di Stati con interessi e opinioni comuni, comporta, generalmente, particolari relazioni giuridiche, non solo tra gli Stati membri di tali gruppi, ma anche con gli Stati che non appartengono a questi ultimi, sebbene la misura in cui ciò avvenga in base alle norme di diritto internazionale generale non sia ancora stata chiarita.<sup>29</sup>

L’importante ruolo che RIPHAGEN riconosce alla comunità internazionale in materia di responsabilità derivante da “crimini internazionali” è evidente allorché egli afferma che, considerata l’esistenza (prevista dal par. 2 dell’art. 19) di obblighi internazionali talmente essenziali per la protezione degli interessi fondamentali della comunità internazionale da far riconoscere la loro violazione come un “crimine internazionale” da parte di quella comunità nel suo complesso (riconoscimento che, si presuppone, debba precedere la violazione), debba spettare a tale comunità determinarne le conseguenze giuridiche, inclusi i procedimenti per accertare l’esistenza della violazione stessa e per stabilire i rispettivi obblighi di tutti gli altri Stati. In questo senso, nel caso in cui la situazione creata da un “crimine internazionale” produca l’azione degli organi delle Nazioni Unite in applicazione delle rilevanti disposizioni della Carta, le conseguenze giuridiche del “crimine internazionale” e la loro attuazione sono già stabilite: ogni miglioramento di tale sottosistema di diritto internazionale sembra andare al di là del compito della Commissione.<sup>30</sup>

Secondo il *Rapporteur*, inoltre, mentre la comunità internazionale nel suo complesso, nel riconoscere una particolare condotta come un “crimine internazionale”, può, allo stesso tempo, dichiarare applicabili -e, a meno che un’intenzione contraria non sia chiaramente accertata, si può ritenere che ciò sia già avvenuto- le procedure di decisione

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, parr. 134-137, p. 44.

<sup>30</sup> *Ibid.*, par. 138, p. 45.



collettiva previste nella Carta delle Nazioni Unite,<sup>31</sup> si deve negare il diritto di ciascuno Stato di rispondere a un “crimine internazionale” di propria iniziativa, poiché nessuno Stato può assumere individualmente il ruolo di “poliziotto” della comunità internazionale, pur potendosi prevedere un’eccezione a tale principio.<sup>32</sup>

Se un controllo *a posteriori* sembra sufficiente per accertare il carattere temporaneo o, almeno, non irreversibile delle contromisure adottate in risposta a un “crimine internazionale”, la qualificazione di una condotta come “crimine internazionale” *ex art.* 19, par. 2, può dar luogo a controversie comparabili a quelle che possono sorgere qualora uno Stato invochi la nullità o l’estinzione di un trattato in base agli artt. 53 e 64 della Convenzione di Vienna. E’ per questo motivo che il *Rapporteur* suggerisce la previsione nel Progetto di articoli di una procedura simile a quella prevista dall’art. 66 (a) di tale Convenzione.<sup>33</sup> Un’ulteriore salvaguardia contro l’azione abusiva di uno Stato in risposta a un presunto “crimine internazionale” può consistere, secondo RIPHAGEN, nello stabilire che le pur limitate contromisure vengano adottate collettivamente da un gruppo di Stati. Ovviamente, si porrebbe il problema di qualificare tale gruppo e il carattere collettivo della decisione ed il *Rapporteur* ritiene che la questione (benché abbia dei precedenti e indipendentemente dal fatto che anche un “crimine internazionale” possa riguardare alcune parti della comunità internazionale più di altre) debba essere approfondita in una fase successiva.<sup>34</sup>

Al fine di individuare le specifiche conseguenze dei “crimini internazionali”, il *Rapporteur* ricorda che tale categoria di illeciti viene descritta, anche nelle opere della dottrina, come avente un carattere *erga omnes*, carattere che, di per sé, costituisce una base giuridica solo per i diritti degli Stati diversi da quello autore dell’illecito. Gli obblighi di questi stessi Stati, che sono piuttosto obblighi fra loro, hanno, in quanto tali, un’altra base giuridica e possono includere: l’obbligo di non sostenere l’illecito *ex post*, riconoscendo la situazione che esso produce come legittima o offrendo aiuto o assistenza al suo mantenimento; l’obbligo di sostenere le misure adottate dallo Stato o dagli Stati particolarmente lesi dalla violazione, *ex art.* 60, par. 2 (b) della Convenzione di Vienna; l’obbligo di partecipare a un’azione collettiva per la protezione degli

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, par. 139, p. 45.

<sup>32</sup> *Ibid.*, par. 140, p. 45. Tale eccezione è costituita dall’ammissibilità di misure consistenti nel ritiro del sostegno *a posteriori* o nella sospensione delle relazioni derivanti da un trattato con lo Stato autore del “crimine internazionale”, almeno nell’attesa di una decisione di un competente organo delle Nazioni Unite. *Ibid.*, par. 141, p. 45.

<sup>33</sup> *Ibid.*, par. 142, p. 45.

<sup>34</sup> *Ibid.*, par. 143, pp. 45-46.

interessi fondamentali della comunità internazionale nel suo complesso (*ex artt.* 48, par. 1, 49 e 50 della Carta delle Nazioni Unite).<sup>35</sup>

Pur non determinando, dunque, gli altri elementi delle conseguenze giuridiche dei “crimini internazionali”, il carattere *erga omnes* consente almeno di stabilire, tra tali conseguenze, un minimo comune elemento, applicabile a tutti i “crimini internazionali” e basato sulla reciproca solidarietà degli Stati diversi da quello autore della violazione.<sup>36</sup> Mentre le conseguenze giuridiche della specifica categoria di “crimini internazionali” rappresentata dall’aggressione, sancite nella Carta delle Nazioni Unite, si prestano a diverse interpretazioni, il *Rapporteur* ricorda che una di esse, il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, non viene posta in dubbio e che, in ogni caso, nella Parte terza del Progetto di articoli è previsto un procedimento di attuazione della responsabilità degli Stati in seguito a un’aggressione.<sup>37</sup> RIPHAGEN giunge, quindi, a escludere che la Parte seconda del Progetto di articoli debba includere uno o più articoli sulle speciali conseguenze giuridiche della categoria degli illeciti internazionali qualificati come atti di aggressione: il fallimento della maggior parte delle regole primarie che proibiscono tali atti crea, infatti, una situazione che, subordinatamente all’applicazione del meccanismo previsto dal sistema delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, legittima qualunque domanda e qualunque contromisura, nel rispetto solo della regola della proporzionalità quantitativa e dello *ius cogens* (con particolare riferimento alle norme di diritto umanitario relative alla protezione dell’essere umano nei conflitti armati).<sup>38</sup>

Se l’aggressione è un “crimine internazionale” concernente il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, l’art. 19 della Parte prima del Progetto di articoli presuppone l’esistenza di altri ambiti riguardanti gli “interessi fondamentali della comunità internazionale”, protetti da norme primarie del diritto internazionale, la cui violazione grave costituisce un “crimine internazionale”. Il carattere *erga omnes* di tali illeciti non implica necessariamente che la conseguenza giuridica di questi ultimi sia la creazione degli stessi diritti e degli stessi obblighi in capo a tutti gli altri Stati, né, come già sottolineato, la qualificazione di un illecito come “crimine internazionale” comporta

---

<sup>35</sup> RIPHAGEN, W., *Fourth report, cit.*, par. 50, p. 10.

<sup>36</sup> E ciò si può sostenere, secondo il *Rapporteur*, sebbene la stessa CDI abbia considerato molto improbabile che tutti i “crimini internazionali” implicino le stesse conseguenze giuridiche. *Ibid.*, par. 51, p. 10.

<sup>37</sup> Il *Rapporteur* specifica, inoltre, che, tra i compiti della CDI, non deve rientrare la considerazione delle questioni attinenti alla definizione della nozione di legittima difesa, all’identificazione delle misure che il Consiglio di sicurezza debba adottare per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e alla valutazione delle conseguenze del fallimento nel rendere effettive tali misure. *Ibid.*, par. 52, p. 10.

<sup>38</sup> *Ibid.*, par. 55, p. 11.

che esso abbia in comune i diversi elementi delle sue conseguenze giuridiche con altri “crimini internazionali”, come l’aggressione.<sup>39</sup> Il *Rapporteur* ribadisce, tuttavia, che, una volta stabilito che la comunità internazionale nel suo complesso può riconoscere alcuni atti di uno Stato come “crimini internazionali”, pur non essendoci accordo riguardo alle conseguenze di questi ultimi, è possibile individuare in esse alcuni elementi in comune.<sup>40</sup>

Il primo di tali elementi, come già menzionato, è il carattere *erga omnes* della violazione: ogni altro Stato ha, infatti, il diritto di richiedere, da parte dello Stato autore di quest’ultima, il “*self-enforcement*” dell’obbligo violato (riparazione *ex nunc*, *ex tunc* ed *ex ante*).<sup>41</sup>

Un altro elemento in comune sembra essere il riconoscimento della competenza della comunità internazionale organizzata, cioè delle Nazioni Unite, sulla situazione derivante da un “crimine internazionale”, senza che quest’ultimo costituisca necessariamente “una minaccia alla pace, una violazione della pace, o un atto di aggressione” ai sensi dell’art. 39 della Carta.<sup>42</sup> La determinazione dell’organo delle Nazioni Unite legittimato ad adottare le misure appropriate e l’individuazione di tali misure rimangono, dunque, questioni attinenti all’interpretazione e all’applicazione della Carta. Secondo RIPHAGEN, il riconoscimento della competenza delle Nazioni Unite implica, inoltre, che un “crimine internazionale” non possa essere ritenuto incluso in una materia “*essentially within the jurisdiction of any State*”, ai sensi dell’art. 2, par. 7 della Carta.<sup>43</sup>

Strettamente collegato a quest’ultimo profilo, un terzo elemento comune alle conseguenze giuridiche di tutti i “crimini internazionali” concerne la non applicabilità a tale categoria di illeciti del principio di diritto internazionale riguardante il divieto di

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, par. 56, p. 11.

<sup>40</sup> *Ibid.*, par. 58, p. 11.

<sup>41</sup> *Ibid.*, par. 59, p. 11.

<sup>42</sup> A questo riguardo, il *Rapporteur* precisa: “*Indeed, in respect of the first example of such an international crime, given in part 1 of the draft in article 19, paragraph 3 (a), namely ‘a serious breach’ of the prohibition of ‘aggression’, the international community as a whole must be considered to adhere to the Charter of the United Nations, including the powers and functions of the competent organs of the United Nations and the right recognized in Article 51 of the Charter. Other cases of international crime may well create a situation in which the provisions of the United Nations Charter relating to the maintenance of international peace and security are also directly applicable*”. RIPHAGEN, W., *Third report*, cit., par. 4, p. 48. E ancora: “*Actually, in all the cases mentioned by way of (possible) examples of international crime in article 19, paragraph 3, of part 1 of the draft, the United Nations system has been involved in some way or another*”. *Ibid.*, par. 14, p. 49. Per un’analisi ampia e puntuale degli aspetti critici relativi all’applicazione dell’art. 39 della Carta delle Nazioni Unite, cfr. CADIN, R., *I presupposti dell’azione del Consiglio di sicurezza nell’articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite*, Milano, 2008.

<sup>43</sup> In ogni caso, può sempre accadere che la comunità internazionale nel suo complesso, nel qualificare determinati illeciti come “crimini internazionali” attraverso l’affermazione di una norma primaria, stabilisca, allo stesso tempo, le corrispondenti regole secondarie e terziarie. RIPHAGEN, W., *Fourth report*, cit., par. 60, pp. 11-12.

ingerenza nelle materie rientranti nella giurisdizione domestica di uno Stato, come previsto dalla *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*. Ciò comporta che ciascuno Stato o gruppo di Stati diverso dallo Stato autore del “crimine internazionale” abbia il diritto di adottare contromisure altrimenti proibite dal suddetto principio, mentre non implica che sia legittimata l’adozione di misure specificamente proibite da altre norme di diritto internazionale, sia consuetudinario, sia convenzionale.<sup>44</sup>

Un ulteriore elemento riguarda, come già accennato, le relazioni tra gli Stati diversi da quello autore dell’illecito, considerato che un “crimine internazionale” crea obblighi di solidarietà in capo a tutti gli altri Stati e fra questi ultimi. Mentre l’obbligo di non riconoscere *ex post facto* il “crimine internazionale” è di tutta evidenza, quello di fornire assistenza alle legittime contromisure adottate da altri Stati è meno definito. Tale obbligo, infatti, non implica, di per sé, che lo Stato che presta il proprio supporto abbia un diritto nei confronti dello Stato autore della violazione, a meno che questo diritto non gli fosse già riconosciuto in base al terzo elemento menzionato, comune alle conseguenze giuridiche dei “crimini internazionali”. Il concetto di “supporto” si basa sulla relazione giuridica esistente tra gli altri Stati e, come tale, implica una forma di comune riconoscimento dell’esistenza di un diritto di adottare contromisure e dell’utilità del suo esercizio. Ciò è ancor più vero per il dovere di partecipazione a contromisure collettive, come previsto, nell’ambito del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, dagli artt. 48-50 della Carta delle Nazioni Unite. In sintesi, secondo il *Rapporteur*, l’obbligo di fornire supporto alle contromisure è ammissibile solo nell’ambito di una qualche forma di meccanismo decisionale internazionale.<sup>45</sup>

Una volta affermata, pertanto, la competenza delle Nazioni Unite nei casi di “crimini internazionali” e una volta ammesso che la comunità internazionale nel suo complesso, stabilendo una norma primaria che qualifica certi atti come “crimini internazionali”, autorizzi, allo stesso tempo, determinati organi delle Nazioni Unite a decidere le specifiche contromisure, è parimenti possibile sostenere che tali contromisure vadano al di là di quelle già menzionate, comprendendo misure altrimenti proibite da altre norme di diritto internazionale, e impongano, in capo a tutti gli Stati, l’obbligo (a carattere

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, par. 61, p. 12.

<sup>45</sup> *Ibid.*, par. 62, p. 12.

prevalente sugli altri) di supportare le misure decise e di prendere parte a quelle a carattere collettivo.<sup>46</sup>

RIPHAGEN sottolinea, quindi, come difficilmente l'art. 19 del Progetto di articoli possa ricevere un'accoglienza favorevole da parte degli Stati, a meno che non si preveda una garanzia giuridica atta a impedire che essi siano accusati di un "crimine internazionale" da un altro Stato o da tutti gli altri Stati, dovendo far fronte a pretese e a contromisure, in assenza di un accertamento indipendente e autorevole sia dei fatti, sia del diritto applicabile (analogamente a quanto previsto dalla clausola sullo *ius cogens* nella Convenzione di Vienna).<sup>47</sup> Allo stesso modo, la comunità internazionale non può consentire che, una volta che tale accertamento abbia confermato l'esistenza di un "crimine internazionale", la questione delle sanzioni venga lasciata alla volontà di ciascuno Stato di far fronte ai sacrifici che esse inevitabilmente comportano: è poco probabile che i singoli Stati accettino l'esistenza di un obbligo di sostenere le contromisure adottate da un altro Stato o di partecipare a contromisure collettive, in mancanza dell'accertamento suddetto e di una decisione collettiva sulla condivisione dell'onere dell'attuazione.<sup>48</sup>

E' sulla base di tali riflessioni che lo *Special Rapporteur* conclude che la CDI, avendo contribuito allo sviluppo progressivo del diritto internazionale con l'adozione provvisoria dell'art. 19 della Parte prima del Progetto di articoli, ne debba accogliere le logiche conclusioni, proponendo le corrispondenti norme secondarie e terziarie.<sup>49</sup>

Un ulteriore tema concernente le specifiche conseguenze giuridiche di un "crimine internazionale" affrontato da RIPHAGEN riguarda l'ammissibilità di rappresaglie costituenti *in se* "crimini internazionali". All'infuori del caso di aggressione, tale ammissibilità viene esclusa dal *Rapporteur*, anche in risposta a un "crimine internazionale" commesso da un altro Stato, per due ordini di motivi, che attengono, da un lato, alla protezione degli interessi fondamentali della comunità internazionale;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, par. 63, p. 12. Secondo la classificazione degli illeciti internazionali proposta da RIPHAGEN al fine di distinguerne le conseguenze giuridiche, si è, dunque, differenziata l'aggressione dagli altri "crimini internazionali", considerata, *inter alia*, l'inammissibilità, nel caso dei "delitti internazionali", dell'uso della forza armata in legittima difesa da parte degli Stati (tralasciando il caso del *concurso*, cioè la possibilità che un "crimine internazionale" diverso da un atto di aggressione possa, ciononostante, costituire una minaccia alla pace ai sensi dell'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite). Tale differenziazione nasconde due importanti questioni, entrambe concernenti l'oggetto e l'interpretazione delle norme primarie di diritto internazionale: la prima riguarda le implicazioni del diritto di autodeterminazione dei popoli; la seconda si riferisce al significato dell'espressione "uso della forza armata" nel contesto della risposta a un illecito. *Ibid.*, par. 68-69, p. 13.

<sup>47</sup> *Ibid.*, par. 65, p. 12.

<sup>48</sup> *Ibid.*, par. 66, pp. 12-13.

<sup>49</sup> *Ibid.*, par. 67, p. 13.

dall'altro, al fatto che le entità direttamente lese non siano gli Stati individualmente considerati.<sup>50</sup>

L'ultima prospettiva da cui RIPHAGEN affronta l'esame dello specifico regime giuridico dei "crimini internazionali" è quella costituita dall'esistenza, nel diritto internazionale, dei c.d. "regimi oggettivi". Se la regola principale sembra sancire, infatti, che solo lo Stato che ha subito la violazione di un suo diritto sovrano previsto dal diritto internazionale generale (o che è parte a un trattato che stabilisce in suo favore l'obbligo violato) sia legittimato a invocare la riparazione, a pretendere la reciprocità, a sospendere la cooperazione governativa attiva o ad adottare rappresaglie, il *Rapporteur* ravvisa implicite eccezioni a tale regola nella Carta delle Nazioni Unite, nella nozione di "crimini internazionali" e in altri "*objective régimes*". Proprio perché all'interno di tali regimi oggettivi (cioè, rispetto agli obblighi che derivano da questi ultimi) non è possibile prestare adeguata riparazione a una violazione attraverso i mezzi bilaterali citati, sono necessarie misure collettive di attuazione, incluse misure adottate dagli Stati non direttamente lesi dalla violazione e riguardanti diritti e obblighi al di fuori dei regimi stessi. Le norme di diritto internazionale consuetudinario o le previsioni dei trattati multilaterali non creano necessariamente regimi oggettivi, bensì creano, in molti casi, relazioni giuridiche bilaterali tra coppie di Stati, senza che si verifichi un'interconnessione tra tali relazioni: a diritti di sovranità paralleli raramente corrispondono obblighi paralleli (cioè, obblighi *erga omnes*).<sup>51</sup>

Al contrario, regimi oggettivi universali sono creati dalla Carta delle Nazioni Unite (attraverso il riconoscimento, da parte della comunità internazionale nel suo complesso, di determinati illeciti come "crimini internazionali") e da alcune norme imperative dello *ius cogens* internazionale. RIPHAGEN ribadisce, tuttavia, come sia difficile che gli Stati accettino il regime dei "crimini internazionali" e quello dello *ius cogens* come regimi oggettivi, in assenza di un meccanismo collettivo per la loro attuazione e di un meccanismo obbligatorio di risoluzione pacifica delle controversie.<sup>52</sup> Dalla comunità internazionale nel suo complesso dipende, inoltre, la possibilità che i regimi oggettivi imperativi e universali dei "crimini internazionali" e dello *ius cogens* aggiungano o eliminino alcune delle conseguenze giuridiche dei "crimini internazionali", previste

---

<sup>50</sup> RIPHAGEN riconosce, comunque, che entrambe le argomentazioni potrebbero, *mutatis mutandis*, essere applicate alle rappresaglie che, pur costituendo, per definizione, violazioni di obblighi internazionali, non siano "crimini internazionali", nonché ad altri regimi oggettivi ("*objective régimes*"), universali, regionali o anche bilaterali. *Ibid.*, par. 84, p. 16.

<sup>51</sup> *Ibid.*, parr. 114-115, pp. 21-22.

<sup>52</sup> *Ibid.*, par. 116, p. 22.

nella Parte seconda del Progetto di articoli. La stessa possibilità è riconosciuta ai trattati multilaterali che stabiliscono regimi oggettivi regionali, ammesso, ovviamente, che le loro previsioni non siano in contrasto con i regimi oggettivi imperativi e universali.<sup>53</sup>

Sulla base delle riflessioni compiute, nel suo quinto Rapporto RIPHAGEN ha sottoposto alla CDI sedici articoli, i primi quattro dei quali, riguardanti l'oggetto della Parte seconda del Progetto di articoli, riproducono quelli adottati provvisoriamente dalla Commissione nel 1983.<sup>54</sup>

Nel commento all'art. 5, che concerne la definizione di Stato leso,<sup>55</sup> il *Rapporteur*, in merito al sottoparagrafo (e), precisa che esso si riferisce a un illecito che costituisce un "crimine internazionale". In molti casi, come in quello della violazione del divieto di aggressione, si possono individuare anche uno o più Stati lesi in base a ulteriori previsioni dello stesso articolo; in altri, l'interesse leso sarà (anche) quello non attribuibile a uno specifico Stato. L'intera definizione di "crimine internazionale" ex art. 19, par. 2, infatti, sembra presupporre il riconoscimento di un interesse collettivo di tutti gli (altri) Stati.<sup>56</sup>

La comunità internazionale nel suo complesso, nel qualificare una violazione come un "crimine internazionale", può determinare, allo stesso tempo, le speciali conseguenze giuridiche aggiuntive (norme secondarie), e, in alcuni casi, le norme terziarie, come accade nelle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite (incluso l'art. 51) riguardo agli

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, par. 128, p. 24.

<sup>54</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 103.

<sup>55</sup> "For the purposes of the present articles, 'injured State' means:

(a) if the internationally wrongful act constitutes an infringement of a right appertaining to a State by virtue of a customary rule of international law or of a right arising from a treaty provision for a third State, the State whose right has been infringed;

(b) if the internationally wrongful act constitutes a breach of an obligation imposed by a judgment or other binding dispute-settlement decision of an international court or tribunal, the other State party or States parties to the dispute;

(c) if the internationally wrongful act constitutes a breach of an obligation imposed by a bilateral treaty, the other State party to the treaty;

(d) if the internationally wrongful act constitutes a breach of an obligation imposed by a multilateral treaty, a State party to that treaty, if it is established that:

(i) the obligation was stipulated in its favour; or

(ii) the breach of the obligation by one State party necessarily affects the exercise of the rights or the performance of the obligations of all other States parties; or

(iii) the obligation was stipulated for the protection of collective interests of the States parties; or

(iv) the obligation was stipulated for the protection of individual persons, irrespective of their nationality;

(e) if the internationally wrongful act constitutes an international crime, all other States". RIPHAGEN, W., *Fifth report on the content, forms and degrees of international responsibility (part two of the draft articles)*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1984, vol. II(1), Doc. A/CN.4/380 and Corr.1, p. 3.

<sup>56</sup> RIPHAGEN, W., *Sixth report on the content, forms and degrees of international responsibility (part two of the draft articles); and 'Implementation' (mise en oeuvre) of international responsibility and the settlement of disputes (part three of the draft articles)*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1985, vol. II(1), Doc. A/CN.4/389 and Corr.1 & Corr.2, par. 23, p. 8.

“atti di aggressione”.<sup>57</sup> Secondo il *Rapporteur*, dalla mancata determinazione di tali particolari norme secondarie e/o terziarie non può concludersi, tuttavia, che, in caso di commissione di un “crimine internazionale”, non ci sia uno Stato leso: l’alternativa è, infatti, considerare ciascuno Stato, in linea di principio, uno Stato leso, sebbene ciò non implichi necessariamente che, per ognuno di essi (individualmente considerati), dalla commissione di un “crimine internazionale” derivino gli stessi diritti.<sup>58</sup>

Tra gli articoli proposti da RIPHAGEN, gli artt. 6 e 7 riguardano gli obblighi dello Stato autore dell’illecito, mentre gli artt. 8-13 hanno ad oggetto le contromisure che possono essere adottate dallo Stato leso (misure aventi carattere di reciprocità e rappresaglie).<sup>59</sup>

Gli artt. 14 e 15 affrontano, invece, le specifiche conseguenze di un “crimine internazionale”. Nel commento all’art. 14 (che riproduce l’art. 6 sottoposto alla CDI dal *Rapporteur* nel 1982, con l’aggiunta del paragrafo 1),<sup>60</sup> RIPHAGEN specifica che la distinzione fra “delitti internazionali” e “crimini internazionali”, elaborata nell’art. 19, par. 1, può aver senso solo se si collegano differenti conseguenze giuridiche alle due categorie di illecito internazionale.<sup>61</sup>

Nell’opinione del *Rapporteur*, è difficile immaginare che i nuovi obblighi dello Stato autore dell’illecito (riparazione *lato sensu*) non sorgano nel caso della commissione di un “crimine internazionale”, e lo stesso vale per i nuovi diritti dello Stato leso di adottare contromisure. In altre parole, il problema che si pone è, piuttosto, quello di determinare conseguenze giuridiche aggiuntive.<sup>62</sup> Queste ultime possono consistere in: un nuovo diritto collettivo di ciascun altro Stato di richiedere allo Stato autore della

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, par. 25, p. 8.

<sup>58</sup> *Ibid.*, parr. 25-26, p. 8.

<sup>59</sup> SPINEDI, M., *International Crimes*, cit., p. 103.

<sup>60</sup> “1. An international crime entails all the legal consequences of an internationally wrongful act and, in addition, such rights and obligations as are determined by the applicable rules accepted by the international community as a whole.

2. An international crime committed by a State entails an obligation for every other State:

(a) not to recognize as legal the situation created by such crime; and

(b) not to render aid or assistance to the State which has committed such crime in maintaining the situation created by such crime; and

(c) to join other States in affording mutual assistance in carrying out the obligations under subparagraphs (a) and (b).

3. Unless otherwise provided for by an applicable rule of general international law, the exercise of the rights arising under paragraph 1 of the present article and the performance of the obligations arising under paragraphs 1 and 2 of the present article are subject, *mutatis mutandis*, to the procedures embodied in the United Nations Charter with respect to the maintenance of international peace and security.

4. Subject to Article 103 of the United Nations Charter, in the event of conflict between the obligations of a State under paragraphs 1, 2 and 3 of the present article and its rights and obligations under any other rule of international law, the obligations under the present article shall prevail”. RIPHAGEN, W., *Fifth report*, cit., p. 4.

<sup>61</sup> RIPHAGEN, W., *Sixth report*, cit., par. 1, p. 13.

<sup>62</sup> *Ibid.*, par. 2, pp. 13-14.



violazione l'adempimento dei suoi normali obblighi secondari; obblighi secondari addizionali dello Stato autore dell'illecito, ulteriori rispetto a quelli derivanti dal danno causato dal suo comportamento, qualificato come "crimine internazionale"; nuovi obblighi, tra gli Stati diversi da quello leso, di non riconoscere o supportare la situazione prodotta dal "crimine internazionale".<sup>63</sup>

Del primo tipo di conseguenze giuridiche addizionali si occupa l'art. 5, sottoparagrafo (e). Il secondo tipo può essere determinato solo dalla comunità internazionale nel suo complesso, se e quando riconosca alcuni illeciti internazionali come "crimini internazionali" (questo è il motivo per cui il par. 1 dell'art. 14 si riferisce alle "*applicable rules accepted by the international community as a whole*"). Il terzo tipo di conseguenze giuridiche addizionali è un'applicazione del principio secondo cui tutti gli Stati diversi dallo Stato autore della violazione sono tenuti, di fronte a un "crimine internazionale", ad agire in modo solidale. Qualora un illecito venga riconosciuto come "crimine internazionale", dunque, sebbene il contenuto dell'obbligo di solidarietà e i procedimenti internazionali per la sua organizzazione (cioè, la sua attuazione) possano essere determinati dalla comunità internazionale nel suo complesso, è possibile, tuttavia, affermare l'esistenza di un obbligo minimo di solidarietà, indicato precisamente, rispetto al contenuto dei nuovi obblighi, dal par. 2 dell'art. 14.<sup>64</sup>

L'aspetto procedurale è disciplinato dal par. 3 dell'art. 14, che contiene una disposizione a carattere residuale, dato che, come già sottolineato, la comunità internazionale nel suo complesso potrebbe decidere altrimenti, riconoscendo, in particolare, che, sebbene, per definizione, siano coinvolti i suoi "interessi fondamentali", la commissione di un "crimine internazionale" riguarda, in determinate circostanze, uno o più Stati lesi direttamente lesi.<sup>65</sup> In caso di "crimine internazionale", infatti, non solo ci possono essere uno o più Stati lesi in base all'art. 5, sottoparagrafi (a)-(d) (considerato che un "crimine internazionale" rimane comunque un illecito), ma può essere considerata ammissibile una risposta comparabile a una misura di legittima difesa collettiva, così come, in determinate circostanze, la comunità internazionale nel suo complesso può riconoscere che sia più opportuno utilizzare la sola azione regionale.<sup>66</sup> In assenza di tali particolari circostanze o previsioni, tuttavia, si dovrebbe ammettere che un singolo Stato, considerato come Stato leso solo in virtù dell'art. 5 (e),

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, par. 3, p. 14.

<sup>64</sup> *Ibid.*, parr. 4-6, p. 14.

<sup>65</sup> *Ibid.*, parr. 7-8, p. 14.

<sup>66</sup> *Ibid.*, par. 9, p. 14.

goda di questo *status* in quanto membro della comunità internazionale nel suo complesso e debba esercitare i suoi nuovi diritti e adempiere i suoi nuovi obblighi nell'ambito della comunità organizzata degli Stati.<sup>67</sup>

Il par. 3 dell'art. 14 prevede, dunque, come regola residuale, l'applicazione, *mutatis mutandis*, dei procedimenti contenuti nella Carta delle Nazioni Unite riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. A tale rispetto, RIPHAGEN nota che la commissione di un "crimine internazionale" può non avere natura tale da minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali: la funzione del par. 3 dell'art. 14 è, pertanto, del tutto differente da quella dell'art. 4.<sup>68</sup> Per la stessa ragione, l'applicazione dell'art. 103 della Carta delle Nazioni Unite non è automatica ed è necessario stabilire una norma simile riguardo agli obblighi previsti dai paragrafi 1-3 dell'art. 14: tali obblighi devono essere considerati "*under any other international agreement*" nel senso dell'art. 103 della Carta e, in accordo con l'art. 3 della Parte seconda dei *Draft Articles*, deve essere rispettata la prevalenza degli obblighi posti dalla Carta. Ne risulta, quindi, una gerarchia a tre livelli di obblighi: obblighi in base alla Carta delle Nazioni Unite, obblighi in base all'art. 14 del Progetto di articoli, altri obblighi.<sup>69</sup>

Nel commento all'art. 15,<sup>70</sup> il *Rapporteur* afferma che le conseguenze giuridiche di un atto di aggressione, considerato un "crimine internazionale" in base all'art. 19, sono regolate, sia nella sostanza, sia nelle procedure applicabili, dalla Carta delle Nazioni Unite. Nella misura in cui esse sono addizionali rispetto a quelle contenute nell'art. 14, dovrebbero essere menzionate nell'articolo 15.<sup>71</sup> Tuttavia, il fatto che RIPHAGEN precisi il contenuto delle conseguenze dell'aggressione non in via autonoma, ma rinviando alle rilevanti previsioni della Carta delle Nazioni Unite, riduce la portata giuridica dell'articolo, costituendo il motivo della sua mancata conferma nelle successive fasi di elaborazione del Progetto di articoli.<sup>72</sup>

L'art. 16 precisa, infine, l'ambito di applicazione della Parte II dei *Draft Articles*.<sup>73</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, par. 10, p. 14.

<sup>68</sup> L'art. 4 sancisce: "*The legal consequences of an internationally wrongful act of a State set out in the provisions of the present part are subject, as appropriate, to the provisions and procedures of the Charter of the United Nations relating to the maintenance of international peace and security*". *Ibid.*, p. 5.

<sup>69</sup> *Ibid.*, parr. 11-14, p. 14.

<sup>70</sup> "*An act of aggression entails all the legal consequences of an international crime and, in addition, such rights and obligations as are provided for in or by virtue of the United Nations Charter*". RIPHAGEN, W., *Fifth report, cit.*, p. 4.

<sup>71</sup> RIPHAGEN, W., *Sixth report, cit.*, parr. 1-2, p. 14.

<sup>72</sup> PICONE, P., *Obblighi erga omnes, cit.*, p. 905.

<sup>73</sup> SPINEDI, M., *International Crimes, cit.*, p. 103.

Le proposte di RIPHAGEN hanno suscitato diverse perplessità all'interno della CDI, non solo per la quasi totale assenza di una differenziazione tra la posizione giuridica dello Stato direttamente leso e quella degli Stati diversi da quest'ultimo,<sup>74</sup> ma anche per la mancata definizione di un vero e proprio regime aggravato della responsabilità internazionale.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Se è possibile ravvisare, nei Rapporti di RIPHAGEN, il tentativo di differenziare la posizione dello Stato direttamente leso da un "crimine internazionale" da quella della generalità degli Stati indirettamente lesi (l'uno, titolare di tutte le relazioni giuridiche derivanti dalla violazione; gli altri, non legittimati, in assenza di un danno materiale diretto, ad invocare il risarcimento, neanche a favore dello Stato leso), dal combinato disposto degli articoli proposti alla CDI "risultava piuttosto che, in caso di crimine, ogni Stato avrebbe dovuto considerarsi leso alla stessa stregua di uno Stato leso da un illecito ordinario, e quindi godere dei medesimi diritti di uno Stato che si trovasse in tale situazione, tra cui il diritto di ricorrere, *uti singulus*, a contromisure (nei limiti e alle condizioni previste per i meri delitti)". PALMISANO, G., *Cronaca, cit.*, pp. 214-215.

<sup>75</sup> Secondo PALMISANO, nonostante la volontà di RIPHAGEN (accolta favorevolmente da una parte dei membri della CDI) di attribuire uno specifico ruolo alle Nazioni Unite e, in particolare, al Capitolo VII della Carta, gli articoli proposti dal *Rapporteur* configuravano "un rinvio 'in bianco' alle determinazioni che di volta in volta avesse nel merito convenuto la comunità internazionale organizzata, la cui identificazione con questo o quell'organo delle Nazioni Unite era da ritenersi tutt'altro che scontata. Tuttavia, anche in questa fase della vicenda codificatoria, è incontestabile il fatto che in seno alla CDI abbia continuato ad emergere chiaramente, come esigenza condivisa e cruciale, quella di non lasciare alla mera discrezionalità dei singoli Stati la determinazione dell'eventualità e delle modalità di reazione alle violazioni eminenti del diritto internazionale, onde evitare sia i rischi di abusi da parte dei paladini di turno della legalità internazionale, sia l'assenza di reazioni di fronte a certe gravi violazioni, e la conseguente impunità per gli Stati che si ponessero contro i principi fondamentali della legalità internazionale. In altre parole, di fronte a un crimine, viene ritenuta indispensabile una reazione concertata e coordinata, affinché possa garantirsi in modo efficace e obiettivo non solo la riparazione dei gravi danni che la commissione di un crimine in genere comporta, ma soprattutto il pieno rispetto, per il presente e per il futuro, di norme poste a tutela di un interesse comune di tutti gli Stati. E le Nazioni Unite - in particolare il Consiglio di sicurezza - continuano ad essere viste, almeno *prima facie*, come l'istanza in cui la concertazione necessaria può realizzarsi in modo soddisfacente". *Ibid.*, pp. 216-217. Per una sintesi delle posizioni dottrinali a sostegno del ruolo riconosciuto da RIPHAGEN al sistema delle Nazioni Unite nell'ambito di un regime di responsabilità degli Stati per "crimini internazionali", cfr. KLEIN, P., *Responsibility for Serious Breaches of Obligations Deriving from Peremptory Norms of International Law and United Nations Law*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1241-1255, pp. 1244-1246. "It was, on the one hand, arguments associated with the 'logic of the system' (the response of the 'organized' international community to acts seriously threatening its fundamental values) and, on the other hand, a finding drawn from the practice of UN organs in response to situations constituting international crimes, that led Riphagen and a number of authors to conclude that the consequences of international crimes could be dealt with only within the framework of the structures and mechanisms of the UN". *Ibid.*, p. 1246, dove, riguardo alle posizioni contrarie all'approccio del *Rapporteur*, si afferma: "However, two considerations have led some commentators to doubt the efficacy or appropriateness of recourse to UN organs and mechanisms to cope with the consequences of international crimes. The first occasion for doubt was essentially conjectural: the effects of the ideological oppositions of the Cold War on the functioning of the United Nations organs were, in the 1980s, too obvious for there to be any illusions as to the possibilities of effectively applying the mechanisms of Chapter VII of the Charter in response to a serious breach of a norm of essential importance to the international community. But the development of the Security Council's activity following the end of the Cold War clearly had the effect of removing this doubt. This development had the further consequence of leading some to draw more radical conclusions regarding the very utility of establishing a separate system of aggravated responsibility based on the notion of crime. Several objections were in fact formulated against the very principle of setting up such a separate system, on the ground that the present UN system was more than able to deal with the bulk of situations involving serious breaches of peremptory norms of international law. The idea of 'institutional redundancy' was put forward by certain states in their comments on the ILC's Draft Articles. Rather than simply saying that a system of aggravated international responsibility ought to come under the framework of the machinery and procedures set up by the United Nations Charter, these

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, il modello di responsabilità internazionale elaborato dal *Rapporteur*, e basato sulla coesistenza di molteplici sottosistemi di autonomi e peculiari regimi di responsabilità (costituiti da interrelazioni tra norme primarie, norme secondarie e norma terziarie), rende pressoché impossibile l'approfondimento di uno specifico regime di responsabilità, ricostruito, a partire dal contenuto delle norme primarie, in relazione alle singole fattispecie di "crimini internazionali". In quest'ottica deve essere letta la posizione della CDI, che, nel corso delle successive fasi della codificazione, ha ribadito e accentuato il proprio sostegno a favore dell'esistenza di un unico sistema di responsabilità internazionale che, prescindendo dal contenuto delle norme primarie, si articola in regimi differenti, derivanti dalla distinzione tra "crimini internazionali" e "delitti internazionali".<sup>76</sup>

---

*objections tended to call the relevance or even the utility of such a system more fundamentally into question*".

<sup>76</sup> PICONE, P., *Obblighi erga omnes, cit.*, pp. 905-906.

## 2. GAETANO ARANGIO-RUIZ

Il nuovo *Special Rapporteur*, Gaetano ARANGIO-RUIZ (nominato dalla CDI nel 1987),<sup>77</sup> mostrando, sin dall'inizio, di considerare la distinzione tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali” come una delle premesse del suo lavoro,<sup>78</sup> chiarisce, anzitutto, che il metodo da seguire nell'individuazione dei diversi regimi di responsabilità applicabili alle due categorie di illeciti internazionali non possa essere, contrariamente a quanto sostenuto da RIPHAGEN, quello di definire un minimo comun denominatore tra queste ultime.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> “La nomination d'un nouveau Rapporteur spécial en la personne du Professeur italien Gaetano Arangio-Ruiz ne s'est pas traduite seulement par un changement de 'style'. Bien qu'il ait parfois revendiqué l'héritage -auquel M. Riphagen s'était très strictement tenu- d'Ago, le quatrième Rapporteur spécial appartient plutôt à la 'vielle école' en ce qui concerne la conception qu'il se fait du concept même de responsabilité internationale. [...] Il était, dès lors, d'autant plus probable qu'il s'efforcerait d'infléchir profondément les travaux de la Commission sur le sujet que, malgré le tribut verbalement payé à son prédécesseur immédiat, il n'a pas caché pas son intention de faire 'table rase' et de reprendre ab initio l'étude de la deuxième et troisième parties. En réalité, le quatrième Rapporteur spécial était davantage un 'moraliste', au sens tout à fait noble et estimable du terme d'ailleurs, qu'un doctrinaire. Alors qu'Ago entendait construire un système cohérent de responsabilité internationale, le Professeur Arangio-Ruiz a surtout été inspiré par le souci de 'moraliser' le droit international. Son approche du sujet qui lui avait été confié s'en est trouvée profondément influencé”. PELLET, A., *La codification*, cit., pp. 295-296.

<sup>78</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Preliminary report on State Responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1988, vol. II(1), Doc. A/CN.4/416 & Corr.1 & 2 and Add.1 & Corr.1, par. 4, 9, pp. 7-8. In senso contrario, cfr. PELLET, A., *La codification*, cit., pp. 296-297: “Le moralisme du Rapporteur spécial l'a conduit à un ralliement, tardif mais fougueux, à la notion de crime international de l'État à l'égard de laquelle, fidèle à son approche inorganique de la société internationale, il avait d'abord manifesté la plus grande méfiance, ce qui n'allait pas sans paradoxe. Quoique l'on pense de la notion de crime de l'État, une chose est certaine, elle n'est concevable que si l'on s'en tient à une approche 'communautariste' ou, en toute cas, 'sociétale' du droit de la responsabilité internationale. La distinction entre crimes et délits n'est pas la conséquence inéluctable de l'idée que la responsabilité découle du fait internationalement illicite, mais elle est, en revanche, inconcevable si l'on part du dommage et non du manquement. En d'autres termes, si crime il y a, ce ne peut être que parce que la règle violée est d'une nature différente de celle dont la violation aboutit à un simple délit ; on peut considérer que c'est parce qu'il s'agit d'une norme de jus cogens ; on peut estimer, comme le dit l'article 19, que la violation porte sur une obligation dont le respect intéresse 'la communauté internationale dans son ensemble', ce qui revient à peu près au même ; mais ce qui est sûr, c'est que la notion de crime est parfaitement incompatible avec une conception 'inorganique' de la responsabilité ou, plus largement, du droit international, dont, pourtant, le Professeur Arangio-Ruiz se réclame par ailleurs avec force. Dès lors, le 'ralliement au crime' du Rapporteur spécial témoigne d'une certaine cohérence, sinon doctrinale, du moins 'idéologique' : il s'agit encore et toujours de moraliser la vie internationale et le droit international. Comme celle de jus cogens, la notion de crime peut y contribuer et M. Arangio-Ruiz a fini par s'en apercevoir. Mais il ne l'aborde que dans son 5<sup>e</sup> rapport, en 1993. Auparavant, il avait étudié les conséquences des délits et des crimes internationaux de façon indifférenciée”.

<sup>79</sup> Secondo il *Rapporteur*, infatti, le conseguenze giuridiche della distinzione tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali” sono ben lungi dall'essere definite con chiarezza. Egli ricorda che, già al momento dell'adozione dell'art. 19, era stata sostenuta, nell'ambito della CDI, la necessità di limitare il lavoro di codificazione al minimo comun denominatore tra le conseguenze giuridiche derivanti dai “delitti internazionali” e quelle collegate ai “crimini internazionali”, pur ammettendo l'esistenza di speciali conseguenze per questi ultimi. Tale tesi era stata rifiutata dalla maggioranza della CDI per diverse ragioni, tra cui il fatto che uno dei compiti del Progetto di articoli fosse quello di chiarire la definizione e le conseguenze di entrambe le categorie di illeciti internazionali, nonché la circostanza che l'individuazione del minimo comun denominatore, o, almeno, di un comun denominatore abbastanza

## **2.1. Classificazione delle conseguenze giuridiche di un illecito internazionale**

Secondo ARANGIO-RUIZ, nell'elaborazione degli articoli riguardanti, rispettivamente, il regime di responsabilità applicabile ai "crimini internazionali" e quello derivante dai "delitti internazionali", si deve tener conto delle differenze giuridiche che caratterizzano ciascuna categoria di illeciti internazionali. In particolare, occorre distinguere e, conseguentemente, trattare separatamente, almeno due insiemi di conseguenze giuridiche: da una parte, i diritti e gli obblighi relativi alle varie forme di riparazione e alla cessazione della condotta illecita; dall'altra, i diritti, o, più precisamente, le "facoltà" di uno o più Stati lesi di ricorrere a misure volte ad assicurare la riparazione dell'illecito (e la sua cessazione) o a infliggere una punizione, ovvero a entrambi gli obiettivi contemporaneamente. In un certo senso, tali misure devono essere ritenute, anche qualora si ammetta che esse possano svolgere anche una funzione punitiva, come aventi un ruolo essenzialmente strumentale, rispetto a quello sostanziale delle varie forme di riparazione (e di cessazione).<sup>80</sup>

Sebbene tale distinzione si applichi a entrambe le categorie di illeciti internazionali, differenze considerevoli emergono, tra "crimini internazionali" e "delitti internazionali", in merito alla relazione tra conseguenze giuridiche sostanziali e strumentali (o procedurali). Nel caso dei "delitti internazionali", è più probabile che le misure servano prevalentemente, sebbene non esclusivamente, allo scopo di assicurare la riparazione

---

significativo da giustificare un trattamento parzialmente identico di queste ultime, potesse non risultare così facile. La stessa tesi era stata, invece, accolta da RIPHAGEN, almeno stando al contenuto del par. 1 dell'art. 14. Per ARANGIO-RUIZ, la posizione in parola non è condivisibile per due ragioni. Anzitutto, pur essendo possibile, non è affatto certo che tutti i tipi di conseguenze di un illecito (quali previste negli artt. 6 e 7 del Progetto di articoli) possano essere collegate anche ai "crimini internazionali", e, ancor meno, lo è il fatto che le misure considerate legittime per gli illeciti internazionali in generale e le condizioni per la loro legittimità siano estensibili anche ai "crimini internazionali". In secondo luogo, indipendentemente dalla fondatezza di tali dubbi, è più opportuno occuparsi separatamente (almeno, in linea di principio) delle conseguenze derivanti, rispettivamente, dalle due categorie di illeciti internazionali, dato che, qualora risulti fondata la possibilità di abbandonare, anche parzialmente, tale distinzione, l'adozione di formule più o meno integrate rimarrebbe solo una questione di redazione. Un trattamento separato dei due regimi di responsabilità (seguito, a grandi linee, dal precedente *Special Rapporteur* e accettato dalla Commissione) permette, inoltre, da una parte, di dar conto più efficacemente dei differenti gradi di gravità dei "crimini internazionali" rispetto ai "delitti internazionali"; dall'altra, di trattare più accuratamente ulteriori materie, a cominciare dagli aspetti meno problematici e più familiari, per passare, quindi, a quelli più delicati delle conseguenze sostanziali e procedurali degli illeciti qualificati come "crimini internazionali". ARANGIO-RUIZ, G., *Preliminary report*, cit., par. 10-13, p. 8.

<sup>80</sup> Tra le conseguenze strumentali di un illecito internazionale devono essere incluse le condizioni di legittimità delle misure applicabili, comprendenti gli oneri che possono incombere sullo Stato o sugli Stati lesi riguardo alle rimostranze, intimazioni o *sommations*, che, eccetto in casi e circostanze ben determinati, devono precedere il ricorso alle misure. *Ibid.*, par. 14, pp. 8-9.

piuttosto che a infliggere qualunque forma o grado di sanzione. Nel caso dei “crimini internazionali”, invece (così come nel caso di “delitti internazionali” di particolare gravità), è necessario ricorrere, più frequentemente, a misure che, inizialmente, siano volte a ottenere la cessazione della condotta illecita, e, a uno stadio successivo, abbiano l’obiettivo di infliggere una punizione, oltre che di imporre una riparazione; in questo stesso caso, è molto probabile che il ricorso alle misure sia soggetto a condizioni meno restrittive rispetto al caso dei “delitti internazionali”. Le distinzioni evidenziate sottolineano la necessità di un’analisi separata non solo dei regimi di responsabilità derivanti, rispettivamente dai “crimini internazionali” e dai “delitti internazionali”, ma anche delle due categorie di illeciti internazionali.<sup>81</sup>

Secondo ARANGIO-RUIZ, è opportuno, tuttavia, precisare che la classificazione suggerita attiene esclusivamente a un problema di metodo, essendo dettata, essenzialmente, dalle difficoltà che la CDI potrebbe incontrare nell’affrontare in maniera congiunta i complessi temi sollevati, da una parte, dalla distinzione tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali”, e, dall’altra, dagli aspetti sostanziali e strumentali ad essa collegati.<sup>82</sup> Tali suggerimenti metodologici, dunque, non sono volti a influenzare le scelte della CDI: la proposta di esaminare separatamente (a scopo di studio, *reporting*, dibattito e redazione degli articoli) i “delitti internazionali” e i “crimini internazionali”, così come le questioni della riparazione e della cessazione della condotta illecita, da un lato, e le questioni delle misure, dall’altro, intende semplicemente facilitare l’analisi dei delicati problemi coinvolti nell’identificazione delle conseguenze giuridiche sostanziali e strumentali o “procedurali” degli illeciti, sia come materia *de iure gentium condito*, sia come materia di sviluppo progressivo del diritto internazionale. Ciò che la suggerita classificazione implica concretamente riguarda sia l’esistenza di differenze tra i “crimini internazionali” e i “delitti internazionali” troppo ampie da consentire di esaminarne in maniera contestuale le conseguenze giuridiche; sia, la necessità di affrontare le conseguenze sostanziali delle due categorie di illeciti *per se*, prima di passare alle conseguenze strumentali (o, in senso più generale, procedurali) che consistono nei vari tipi di misure cui possono ricorrere uno o più Stati lesi.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, par. 15, p. 9.

<sup>82</sup> A tale riguardo, il *Rapporteur* precisa che i suggerimenti metodologici avanzati non implicano alcun tentativo di prendere posizione sui problemi teorici o pratici coinvolti, o di mettere in discussione le scelte passate o future della CDI al riguardo (con specifico riferimento a quelle riguardanti la nozione di responsabilità internazionale e la definizione delle relazioni e situazioni giuridiche create da un illecito internazionale). *Ibid.*, par. 16, pp. 9-10.

<sup>83</sup> *Ibid.*, par. 18, p. 10.

Dopo aver elaborato una classificazione delle conseguenze giuridiche derivanti da un illecito internazionale, il *Rapporteur*, prima di passare ad approfondire temi direttamente attinenti al regime di responsabilità collegato a un “crimine internazionale”, si sofferma su tre aspetti specifici: il limite dell’eccessiva onerosità per la riparazione;<sup>84</sup> il diritto di scelta, da parte dello Stato leso, tra *restitutio* e risarcimento;<sup>85</sup> indipendentemente dall’interpretazione della posizione della CDI in merito alla colpa quale elemento costitutivo del fatto illecito internazionale,<sup>86</sup> la rilevanza di quest’ultima nella determinazione delle conseguenze giuridiche di un illecito internazionale.<sup>87</sup>

## ***2.2. Le conseguenze, nell’ambito della responsabilità internazionale, dell’esistenza di obblighi erga omnes***

Secondo ARANGIO-RUIZ, non è possibile accogliere la nozione di Stati non direttamente lesi o non direttamente coinvolti da una violazione.<sup>88</sup> Tale nozione, infatti, che ha gradualmente sostituito quella di “Stati terzi” (considerata inadeguata, perché relativa a Stati estranei a una relazione giuridica), si basa sulla circostanza che un illecito internazionale risulti non solo (o non necessariamente) in un danno materiale, bensì, più

---

<sup>84</sup> Tale limite, la cui ragion d’essere risiede nel principio di proporzionalità fra la gravità della violazione e della lesione, da una parte, e la qualità e la quantità della riparazione, dall’altra, è destinato ad assumere un peso differente a seconda della dimensione qualitativa e quantitativa dell’illecito per cui si cerca la riparazione; esso deve operare, dunque, in maniera differente in funzione del tipo di violazione e della configurazione di quest’ultima come “delitto internazionale” o come “crimine internazionale”. In tal senso, infatti, l’applicabilità del limite dell’eccessiva onerosità deve essere considerata molto bassa nel caso dei più gravi tra i “delitti internazionali”, ancora inferiore nel caso di “crimini internazionali”, inesistente nel caso di aggressione o genocidio. *Ibid.*, par. 103, p. 34.

<sup>85</sup> Questo diritto non è illimitato: se la restituzione riguarda la violazione di una norma imperativa o, più generalmente, di una norma che stabilisce un obbligo *erga omnes*, non è possibile rinunciarvi in favore del risarcimento. In tale situazione, si dovrebbe prevedere in capo allo Stato autore della violazione l’obbligo di piena restituzione in forma specifica. *Ibid.*, par. 113, p. 37.

<sup>86</sup> E, secondo ARANGIO-RUIZ, la CDI sembra aver considerato la colpa come elemento *sine qua non* dell’illiceità e del sorgere della responsabilità. ARANGIO-RUIZ, G., *Second report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1989, vol. II(1), Doc. A/CN.4/425 & Corr.1 and Add.1 & Corr.1, par.165, p. 48.

<sup>87</sup> Sotto tale profilo, secondo il *Rapporteur*, non c’è dubbio sull’importanza della colpa: una cosa è affermare che la colpa non sia essenziale per distinguere la liceità dall’illiceità, un’altra cosa è sostenere che le conseguenze giuridiche di una condotta che abbia superato tale soglia siano le stesse indipendentemente dalla presenza, in un grado qualsiasi, di una qualunque colpa, incluso il dolo. *Ibid.*, par. 166, p. 48. Per un approfondimento della tesi di ARANGIO-RUIZ in merito all’elemento della colpa nell’ambito della responsabilità internazionale, cfr. anche ARANGIO-RUIZ, G., *State Fault and the Forms and Degrees of International Responsibility: Questions of Attribution and Relevance*, in *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally*, Paris, 1991, pp. 25-41.

<sup>88</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Fourth report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1992, vol. II(1), Doc. A/CN.4/444 and Add.1-3, par. 127, p. 43.



ampiamente, nella violazione di un diritto, che costituisce -indipendentemente dall'esistenza del danno- una lesione. Uno Stato può, in tal modo, essere leso da una violazione di un obbligo internazionale anche qualora non abbia subito alcun danno oltre alla semplice violazione del suo diritto. Nell'identificazione, in uno specifico caso, di uno o più Stati lesi è essenziale, dunque, ai fini dell'accertamento delle conseguenze giuridiche di un illecito internazionale, determinare gli Stati che hanno subito una violazione del loro diritto.<sup>89</sup>

Mentre, tradizionalmente, tutti gli obblighi internazionali erano strutturati in maniera tale che, anche qualora essi fossero contenuti in un trattato multilaterale o in una norma consuetudinaria, la loro violazione ledeva, in un caso specifico, esclusivamente il diritto di alcuni Stati, i recenti sviluppi del diritto internazionale hanno modificato tale concezione. Infatti, se è vero che la maggioranza delle norme internazionali (come la maggioranza delle norme di diritto privato degli ordinamenti nazionali) sancisce ancora obblighi del tipo tradizionale, cioè obblighi la cui violazione riguarda il diritto di uno o più Stati determinati, è vero anche che sembrano essere emerse, nella prassi e nella dottrina, norme che, nel perseguimento di interessi generali o collettivi, creano obblighi il cui rispetto costituisce un interesse giuridicamente protetto e, in tal senso, un diritto di tutti gli Stati cui quella norma si applica.<sup>90</sup>

Il dibattito dottrinale, pertanto, non verte più sull'esistenza di obblighi *erga omnes* (eccezion fatta per il problema dell'identificazione concreta dei trattati o delle norme consuetudinarie che stabiliscono tali obblighi), bensì sulla determinazione, nel campo della responsabilità internazionale degli Stati, delle conseguenze derivanti dal fatto che a obblighi *erga omnes* corrispondano *omnium* diritti. È opportuno, quindi, chiarire, alla luce dell'eventuale violazione di tali obblighi, se la posizione dei diversi Stati a beneficio dei quali essi esistono sia o meno la stessa rispetto a quella degli Stati qualificati come lesi in base a norme non aventi carattere *erga omnes*, e, qualora tali posizioni non siano le stesse, in cosa differiscano e con quali effetti. Concetti quali Stati "direttamente" e "non direttamente" lesi, "specialmente" o "non specialmente" colpiti, Stati "terzi", si basano sui suddetti problemi: accantonato l'ultimo concetto, rimangono da analizzare gli altri due.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, parr. 128-129, p. 43.

<sup>90</sup> *Ibid.*, parr. 130-131, pp. 43-44.

<sup>91</sup> *Ibid.*, parr. 132-133, p. 44.

Citando le violazioni di norme poste a tutela dei diritti umani, dell'ambiente globale e della libertà di navigazione,<sup>92</sup> il *Rapporteur* sostiene che la distinzione tra Stati direttamente e indirettamente lesi conduce, nel caso dei diritti umani e, probabilmente, dell'ambiente globale, alla qualificazione di tutti gli Stati i cui diritti sono stati violati come Stati non direttamente lesi, e, nel caso della libertà di navigazione o dell'aggressione, in un'erronea descrizione, in termini del carattere più o meno diretto, di differenze che riguardano, invece, solo la natura o il grado della lesione. L'unico punto di partenza ragionevole, sia per le conseguenze sostanziali, sia per quelle strumentali di una violazione di obblighi *erga omnes* -come per le conseguenze di ogni altro tipo di obbligo internazionale bilaterale o multilaterale- appare essere, pertanto, la caratterizzazione della posizione di ciascuno Stato leso in base alla natura e al grado della lesione subita.<sup>93</sup>

Il fatto che la violazione di obblighi *erga omnes* riguardi una pluralità di Stati lesi, insieme al fatto che tali Stati possano non essere lesi allo stesso modo o nello stesso grado, complica la relazione giuridica di responsabilità, sia sotto il profilo delle conseguenze sostanziali, sia sotto quello delle conseguenze strumentali della violazione. Riguardo alle prime, la questione, secondo ARANGIO-RUIZ, è accertare se, in quale misura, e sotto quali condizioni, gli Stati lesi (in maniera uguale o meno) siano legittimati a invocare la cessazione, la restituzione in forma specifica, il risarcimento pecuniario, la soddisfazione e/o garanzie di non ripetizione. Riguardo alle seconde, il problema è determinare se, in quale misura e a quali condizioni, i vari Stati lesi (in maniera uguale o meno) possano legittimamente ricorrere a sanzioni o contromisure. Il *Rapporteur* nota che, sebbene questi problemi siano stati affrontati, sia all'interno che

---

<sup>92</sup> In caso di violazione di obblighi *erga omnes* sulla protezione dei diritti umani, infatti, la circostanza che uno o più Stati si sentano particolarmente colpiti perché tale violazione riguarda individui con cui essi hanno legami etnici o di altro tipo, non rende la lesione subita da tali Stati giuridicamente più diretta di quella subita da altri. Allo stesso modo, nel caso della violazione di un obbligo *erga omnes* collegato alla protezione ambientale dello spazio o di qualunque altra area la cui contaminazione o il cui inquinamento colpirebbero l'intero pianeta, dalle differenze concernenti il grado di esposizione degli Stati alle conseguenze della violazione non si può far derivare una distinzione giuridica tra lesione "diretta", "meno diretta" o "indiretta": ancora una volta, il concetto di Stati non direttamente lesi sembra essere logicamente insostenibile e atto a ridurre la legittimazione degli Stati lesi a invocare la cessazione o la riparazione dell'illecito. Infine, nel caso della chiusura illegittima, da parte di uno Stato costiero, di un canale situato all'interno delle sue acque territoriali e posto a collegamento di due aree dell'alto mare, le diverse situazioni dei tre gruppi di Stati che si vengono a formare (Stati le cui navi stavano per entrare nel canale al momento della sua chiusura; Stati le cui navi stavano partendo verso il canale per attraversarlo; tutti gli altri Stati, dato che il diritto del mare prevede il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il canale) non comportano la distinzione tra Stati direttamente o indirettamente lesi, poiché tutti sono giuridicamente lesi dalla violazione, sebbene in tre modi diversi (con ulteriori differenze concrete tra gli Stati appartenenti alla stessa categoria, in merito alla portata del danno subito o temuto). Un altro esempio, lasciato per il momento da parte, riguarda le varie posizioni giuridiche degli Stati di fronte a un atto di aggressione. *Ibid.*, parr. 134-136, pp. 44-45.

<sup>93</sup> *Ibid.*, parr. 137-138, pp. 45-46.

all'esterno degli organi delle Nazioni Unite (con riferimento ai vaghi concetti di Stati lesi, o colpiti, "indirettamente" e "direttamente"), esclusivamente in relazione ai "crimini internazionali", essi possono sorgere anche riguardo alle conseguenze dei "delitti internazionali". I suddetti problemi possono presentarsi in due modi differenti: il primo riguarda la possibilità che le rilevanti norme, aventi o meno carattere *erga omnes*, prevedano procedimenti, più o meno efficaci ed esaustivi, per il controllo e la sanzione delle violazioni; il secondo, la possibilità che tali procedimenti siano o totalmente inesistenti o non esaustivi.<sup>94</sup>

Qualora le conseguenze sostanziali o strumentali della violazione fossero disciplinate da procedimenti che prevedono un ruolo decisivo per un organo internazionale, il loro funzionamento escluderebbe, in via di principio, ogni pretesa e/o misura unilaterale da parte degli Stati lesi. Sebbene coinvolti in maniera separata, i vari Stati lesi sarebbero in una posizione tale da impedire il sorgere di problemi concernenti pretese, sanzioni o misure unilaterali: spetterebbe, infatti, all'organo internazionale competente tenere in debito conto, nell'avanzamento di pretese o nell'adozione e nell'attuazione di sanzioni, l'esistenza di una pluralità di Stati egualmente lesi e di qualsiasi differenza fra gli Stati inegualmente colpiti, suscettibile di rilevanza sulle loro rispettive posizioni individuali. Qualunque problema in merito alle pretese o alle misure unilaterali sorgerebbe solo se, e nella misura in cui, il sistema collettivo o istituzionale fallisse.<sup>95</sup>

Nel caso in cui, invece -come accade normalmente-, non esista un sistema collettivo organizzato, il timore (pur fondato) che la facoltà di avanzare pretese unilaterali e, soprattutto, di ricorrere unilateralmente a contromisure possa condurre a reazioni non giustificate dal fine di assicurare l'adempimento dell'obbligo violato, o che tale facoltà produca confusione e incertezza nell'attuazione del diritto e nella salvaguardia degli interessi coinvolti, ovvero, ancora, che l'affidamento degli interessi collettivi alla reazione unilaterale di singoli Stati non sia conforme alla reale struttura delle c.d. relazioni primarie, non è sufficiente a provare *de lege lata* o a legittimare *de lege ferenda* una deroga alle conseguenze giuridiche sostanziali o strumentali di un illecito internazionale. Escludere la legittimità delle pretese o delle misure individuali degli Stati equivale, infatti, ad accettare che le violazioni *erga omnes* non danno origine alla responsabilità, ciò che equivale, a sua volta, ad affermare che le norme violate non sono vincolanti. In particolare, è errato ritenere che, in assenza di un sistema di controllo e di sanzione basato su un trattato, il diritto internazionale generale non ammetta alcuna

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, parr. 139-140, p. 46.

<sup>95</sup> *Ibid.*, par. 141, p. 46.

reazione. Nel *corpus* del diritto internazionale generale non c'è alcuna lacuna concernente le pretese o le contromisure unilaterali. Ciascuno degli Stati che partecipano a una relazione giuridica *inter omnes* è, dunque, legittimato allo stesso tipo di diritti e facoltà cui sarebbe legittimato all'interno di qualsiasi relazione di responsabilità bilaterale o internazionale. L'unica vera peculiarità delle situazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di Stati lesi (cioè, dal fatto che la norma violata è una norma *erga plurimos* o *erga omnes*) è che i diritti e le facoltà dei vari Stati lesi devono essere determinati in concreto e attuati in vista del perseguimento dell'interesse giuridico (totalmente o parzialmente comune) leso dalla violazione.<sup>96</sup>

Iniziando dalle conseguenze sostanziali, il *Rapporteur* si sofferma sulla tesi, piuttosto diffusa, in base alla quale, nel caso in cui gli Stati coinvolti siano solo indirettamente lesi dalla violazione *erga omnes*, essi sarebbero legittimati a richiedere la cessazione e le garanzie di non ripetizione, ma non il risarcimento, o, secondo una diversa interpretazione, la restituzione in forma specifica. Sebbene tale tesi risulti verificata in alcune circostanze, come, ad esempio, quando uno Stato è leso da una violazione *erga omnes*, ciò accade come conseguenza non di un presunto carattere indiretto della lesione, bensì del tipo di lesione.<sup>97</sup>

Passando alle conseguenze strumentali, ARANGIO-RUIZ sottolinea che le particolari limitazioni alla facoltà individuale degli Stati lesi dalla violazione di un obbligo *erga omnes* di ricorrere a contromisure non derivano da alcun presunto carattere indiretto

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, parr. 142-143, pp. 46-47.

<sup>97</sup> Se, ad esempio, nell'ambito di un accordo per la protezione dei diritti umani, uno Stato procede ad arresti arbitrari dei propri cittadini, il fatto che qualunque altro Stato sia legittimato a richiedere la cessazione di tale condotta e adeguate garanzie di non ripetizione non dipende certamente dal carattere non diretto della lesione, ma solamente dal fatto che tali pretese sono sufficienti a ripristinare il diritto soggettivo dello Stato richiedente e degli altri, diritto il cui scopo è assicurare che nessuno Stato vincolato dalla norma violi i diritti di un essere umano, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo. L'assenza di risarcimento non è dovuta, pertanto, al carattere indiretto della violazione, ma al fatto che questa non abbia prodotto alcun danno. Questa situazione non differisce da quella di uno Stato leso dalla violazione di un obbligo contenuto in un trattato bilaterale, che non abbia prodotto alcun danno materiale. Un ragionamento simile si applica, nella stessa situazione, alla restituzione in forma specifica: ciascuno degli Stati coinvolti è legittimato a invocare la *naturalis restitutio* se e nella misura in cui il ripristino dei suoi diritti lo richieda. Nel suddetto esempio, non ci sarebbe, probabilmente, spazio per una pretesa di restituzione, essendo sufficiente, per ripristinare l'interesse giuridico violato, il rilascio degli arrestati (cioè, la cessazione dell'illecito), insieme ad appropriate garanzie per il futuro. Nel caso in cui, tuttavia, gli arrestati avessero subito danni psicologici o morali, ciascuno degli Stati legittimati ad invocare l'adempimento della norma violata -cioè, ciascuno degli Stati non direttamente lesi, per usare l'errata terminologia corrente- sarebbe stato autorizzato ad invocare la restituzione in forma specifica. Considerazioni simili si applicherebbero, *mutatis mutandis*, in caso di illegittimo inquinamento da idrocarburi dei mari: nel caso di una violazione *erga omnes*, infatti, gli Stati lesi sono legittimati ad invocare individualmente la restituzione per ripristinare l'ecosistema danneggiato, perché ciascuna delle parti nella relazione giuridica stabilita dalla norma *erga omnes* ha subito una violazione del suo diritto ed è, conseguentemente, legittimata ad invocare il ripristino in forma specifica dei protetti "global commons". *Ibid.*, parr. 144-145, p. 47.

della lesione, ma sono semplicemente la conseguenza dell'applicazione, in ogni situazione ipotetica o reale, delle norme o dei principi generali che governano le contromisure (quali, l'obbligo di previa richiesta di cessazione o riparazione, ovvero di previo esaurimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie, e, ovviamente, il requisito della proporzionalità). L'applicazione di tali obblighi spiega, ad esempio, la dottrina in base alla quale gli Stati "indirettamente" lesi sarebbero legittimati a ricorrere alle contromisure solo in assenza di una pronuncia collettiva da parte di un organo rappresentativo e, in ogni caso, solo come *extrema ratio*, in assenza di altri rimedi. Ricordando che la facoltà di ogni Stato leso di ricorrere a rappresaglie non sorge automaticamente dalla violazione, bensì successivamente al mancato esito di un'intimazione o *sommation* e previo esaurimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie, il *Rapporteur* sottolinea che, talora, le norme generali che creano relazioni giuridiche "integrali" sono contenute in strumenti che prevedono procedure *ad hoc* da applicarsi in vista, o come conseguenza, di possibili violazioni. In tali casi, unicamente se lo Stato autore della violazione non adempie gli obblighi stabiliti dai rilevanti procedimenti, ciascuno degli Stati lesi è legittimato a ricorrere a misure unilaterali per proteggere il suo diritto (individuale) a ottenere il rispetto del comune interesse giuridicamente protetto. Più precisamente, dunque, la presunta limitazione speciale, caratterizzante l'ammissibilità di misure unilaterali da parte dei c.d. Stati indirettamente lesi, appare ad ARANGIO-RUIZ come un effetto della semplice applicazione alla situazione concreta delle condizioni generalmente richieste per il legittimo ricorso alle contromisure.<sup>98</sup>

Secondo il *Rapporteur*, un principio generale simile spiega anche altre presunte limitazioni speciali, tipiche della situazione dei c.d. Stati indirettamente lesi: la necessità, cioè, che ciascuna misura individuale sia conforme al perseguimento di un interesse collettivo, nonché la condizione che misure adeguate non siano già state adottate da un altro Stato leso. Tali presunte limitazioni derivano, infatti, dal principio generale inerente alla reale funzione della responsabilità internazionale, ossia, assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali. Lo scopo delle regole che assicurano l'attuazione dei diritti creati dalle norme che sono state violate è ottenere la cessazione, la restituzione, il risarcimento, la soddisfazione e le garanzie di non ripetizione. Le contromisure sono, a loro volta, strumentali rispetto alla cessazione o alla restituzione e alle altre forme di riparazione, e, in ultima istanza, all'adempimento del c.d. obbligo

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, parr. 146-147, pp. 47-48.

primario. Una volta che lo scopo è stato raggiunto, dunque, le norme sulla responsabilità cessano di operare, lasciando spazio alla normale applicazione delle c.d. norme primarie, rispetto alle quali è stata prevista la loro funzione di sostegno. Questo è, appunto, il procedimento che viene applicato allorché si sia verificata la violazione di un obbligo *erga omnes* e ci si trovi in presenza di una serie di Stati lesi.<sup>99</sup>

Due aspetti caratterizzano, nell'opinione del *Rapporteur*, le conseguenze strumentali della violazione di un obbligo *erga omnes*: il primo è che il risultato che si intende raggiungere con le misure unilaterali, dato l'interesse collettivo protetto dalla norma, è lo stesso per tutte le parti lese; il secondo è che quel risultato può essere perseguito separatamente da una pluralità di parti lese. Il primo aspetto spiega perché contromisure unilaterali da parte di un singolo Stato siano giustificate solo fintantoché si conformino all'interesse comune: dato che la norma violata protegge un interesse collettivo, infatti, è possibile porre in essere qualunque reazione alla violazione, ma solo nella misura in cui essa svolga la funzione di garantire la situazione giuridica (primaria) rappresentata dall'interesse giuridico comune; qualora la reazione, al contrario, non rispettasse tale funzione (per esempio, allorché perseguisse scopi individuali di un determinato Stato o, comunque, scopi non protetti dalla norma violata), essa non rientrerebbe nella sfera di conseguenze (sostanziali o strumentali) di una data violazione *erga omnes* e, nel caso in cui violasse obblighi internazionali, sarebbe, a sua volta, illegittima. Entrambi gli aspetti chiariscono perché, dinanzi all'adozione, collettiva o individuale, di misure unilaterali adeguate, nessuna ulteriore reazione dei restanti Stati lesi possa essere ritenuta legittima: una volta che l'azione di uno o più Stati lesi abbia ottenuto una riparazione nei confronti di tutte le parti interessate dalla violazione, infatti, ogni ulteriore misura non perseguirebbe alcuno scopo legittimo. Nel caso in cui, al contrario, le misure adottate non conseguissero alcun risultato, la questione dell'ammissibilità di ulteriori misure non potrebbe essere risolta *a priori*, ma dovrebbe essere affrontata alla luce della proporzionalità, il principio generale volto ad assicurare che l'esercizio della responsabilità internazionale non conduca a risultati iniqui. Qualora le misure fossero adottate da diversi Stati in conseguenza della stessa violazione, infatti, il rispetto della proporzionalità preverrebbe ogni sproporzione tra la reazione e la violazione o i suoi effetti, prodotta dall'azione cumulativa delle misure unilaterali.<sup>100</sup>

In conclusione, ARANGIO-RUIZ precisa che i particolari problemi sollevati dalla violazione di obblighi *erga omnes* -erroneamente presentati in termini di una pluralità di

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, par. 148, p. 48.

<sup>100</sup> *Ibid.*, par. 149-150, p. 49.

Stati “direttamente” o “indirettamente” lesi- non richiedono né un emendamento agli articoli adottati o proposti nell’ambito del Progetto di articoli sulla responsabilità, né l’aggiunta o l’introduzione di articoli *ad hoc*. Tali problemi, che più correttamente devono essere esposti in termini di una pluralità di Stati egualmente o non egualmente lesi, richiedono semplicemente una corretta comprensione e applicazione delle regole generali già adottate o proposte. Il *Rapporteur* individua un’unica utile e, probabilmente, indispensabile disposizione *ad hoc*, la quale dovrebbe prevedere che, in caso di un illecito internazionale concernente più di uno Stato leso, ciascuno Stato sia legittimato a esercitare i diritti e le facoltà sancite dagli articoli rilevanti, nella misura in cui tali diritti o facoltà gli appartengano in virtù del diritto violato e della lesione subita.<sup>101</sup>

### ***2.3. Aspetti peculiari del regime di responsabilità per “crimini internazionali” rispetto a quello derivante dalle violazioni “ordinarie” di obblighi erga omnes***

Secondo ARANGIO-RUIZ, sulla base dell’art. 19 della Parte prima del Progetto di articoli e dell’art. 5, par. 3 della Parte seconda, con i relativi commenti, i “crimini internazionali” possono essere considerati come violazioni gravi di obblighi *erga omnes* destinati a salvaguardare gli interessi fondamentali della comunità internazionale nel suo complesso. Il problema principale che occorre affrontare è, quindi, quello di stabilire in quale misura una violazione che pregiudica gravemente un interesse comune a tutti gli Stati modifichi la complessa relazione di responsabilità che sorge anche in presenza di violazioni *erga omnes* “ordinarie” (cioè, violazioni di obblighi *erga omnes* che non salvaguardano gli interessi fondamentali della comunità internazionale).<sup>102</sup>

A tale riguardo, il *Rapporteur* procede, anzitutto, alla distinzione tra un punto di vista oggettivo e uno soggettivo: dal punto di vista oggettivo, si tratta di determinare se, e in che modo, la gravità della violazione determini un parallelo aggravamento del contenuto delle conseguenze sostanziali e strumentali di un “crimine internazionale” rispetto a quelle di una violazione *erga omnes* “ordinaria” (nonché una corrispondente riduzione nella previsione dei relativi limiti); dal punto di vista soggettivo, occorre accertare se l’importanza fondamentale degli obblighi violati produca qualche effetto sulle relazioni

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, par. 151, p. 49.

<sup>102</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1993, vol. II(1), Doc. A/CN.4/453 and Add.1-3, par. 168, p. 43.

multilaterali, non organizzate e istituzionalmente non coordinate, che normalmente sorgono, in base al diritto internazionale generale, da una violazione “ordinaria” di un obbligo *erga omnes*, sia fra lo Stato autore dell’illecito e tutti gli altri Stati, sia fra gli stessi Stati lesi.<sup>103</sup>

Seguendo tale impostazione, il *Rapporteur* inizia la sua analisi dalle conseguenze sostanziali. In riferimento all’obbligo di cessazione dell’illecito, sembra non potersi ravvisare alcuna differenza tra i “crimini internazionali” e le violazioni “ordinarie” (aventi o meno carattere *erga omnes*): infatti, dal punto di vista oggettivo, il contenuto di tale obbligo non può assumere maggiore o minore gravità o essere altrimenti modificato; dal punto di vista soggettivo, ciò che rileva, anche nel caso di “delitti internazionali”, è l’obbligo incombente in capo allo Stato autore della violazione, anche in assenza di qualunque istanza da parte dello Stato o degli Stati che hanno subito quest’ultima.<sup>104</sup>

Il problema si presenta più complesso, invece, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, rispetto all’obbligo di riparazione *lato sensu*, comprendente la *restitutio*, la compensazione, la soddisfazione e le garanzie di non ripetizione. Dal punto di vista oggettivo, alcune forme di riparazione, specialmente la restituzione e la soddisfazione, sono soggette, nel caso dei “delitti internazionali”, a determinati limiti, ed è necessario, pertanto, accertare se, nel caso dei “crimini internazionali”, tutti o alcuni di tali limiti siano derogabili e, in caso lo siano, a quali condizioni; in altri termini, se, nel caso di un “crimine internazionale”, gli obblighi “sostanziali” siano più onerosi per lo Stato che ha commesso quest’ultimo rispetto al caso di una violazione “ordinaria”.<sup>105</sup> ARANGIO-RUIZ individua, al riguardo, tre possibili deroghe, concernenti, rispettivamente: il limite dell’onere eccessivo per la restituzione; la proibizione di danni punitivi, di richieste umilianti o di pretese relative a materie generalmente considerate come attinenti alla libertà degli Stati; le richieste di soddisfazione e di garanzie di non ripetizione aventi conseguenze in ambiti rientranti nella giurisdizione domestica dello Stato autore dell’illecito.<sup>106</sup>

Dal punto di vista soggettivo, le conseguenze sostanziali sono costituite da obblighi che lo Stato autore dell’illecito deve adempiere esclusivamente su istanza della parte lesa, diversamente da quanto rilevato per la cessazione. Nessun problema si pone,

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, par. 169, p. 43.

<sup>104</sup> *Ibid.*, par. 171, p. 43.

<sup>105</sup> *Ibid.*, par. 178-179, p. 44.

<sup>106</sup> *Ibid.*, par. 180-182, p. 44.



ovviamente, per ciò che riguarda le istanze dell'eventuale Stato che rappresenta la vittima principale del "crimine internazionale". Se quest'ultimo, infatti, colpisce specificamente uno o più Stati particolari (come, per esempio, nel caso dell'aggressione), questi ultimi sono, senza dubbio, legittimati a invocare l'adempimento degli obblighi sostanziali. Tuttavia, dal momento che un "crimine internazionale" coinvolge sempre, in maniera addizionale o esclusiva, Stati "meno direttamente" lesi rispetto all'eventuale "vittima principale", si presenta il problema di accertare se, in base al diritto internazionale, ciascuno di questi Stati sia legittimato a invocare la riparazione individualmente o se, al contrario, sia richiesta qualche forma obbligatoria di coordinamento tra tutti gli Stati lesi (da effettuarsi, presumibilmente, attraverso procedure istituzionalizzate), come espressione, per così dire, della volontà della comunità internazionale o della comunità internazionale organizzata.<sup>107</sup>

Combinando gli aspetti soggettivi con quelli oggettivi, occorre anche chiarire se, nel caso dei "crimini internazionali", i limiti citati possano essere superati, o attraverso una pretesa avanzata unilateralmente, in qualunque forma, da uno Stato leso, ovvero esclusivamente da pretese precedute da una qualche forma di coordinamento/azione concertata da parte di tutti gli Stati lesi, che potrebbe essere assunta come prova della volontà della comunità internazionale nel suo complesso.<sup>108</sup>

Secondo il *Rapporteur*, solo una volta chiarita la *lex lata* su tutti questi punti, è possibile stabilire se, e in quale misura, sarebbe appropriato prevedere correttivi, o innovazioni radicali, attraverso lo sviluppo progressivo del diritto.<sup>109</sup>

Passando a esaminare le conseguenze strumentali della responsabilità degli Stati per "crimini internazionali", cioè, le misure che possono essere adottate in risposta a un "crimine internazionale", ARANGIO-RUIZ fa riferimento, anzitutto, alle più gravi, cioè, a quelle che implicano l'uso della forza. A tale riguardo, l'esempio più immediato è costituito dalla legittima difesa in risposta a un attacco armato, ma esso non è l'unico, poiché è opportuno considerare anche l'eventuale ammissibilità di misure armate volte a far cessare "crimini internazionali" diversi dall'aggressione. Anche in questo caso, il problema presenta soprattutto un aspetto oggettivo, che consiste nello stabilire se il ricorso alla forza per ottenere la cessazione di un "crimine internazionale" sia o meno ammissibile in circostanze diverse da quelle che giustificano la legittima difesa. Qualora fosse giudicato ammissibile, si dovrebbe, quindi, determinare: in primo luogo, se il

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, parr. 183-184, pp. 44-45.

<sup>108</sup> *Ibid.*, par. 186, p. 45.

<sup>109</sup> *Ibid.*, par. 187, p. 45.

ricorso alla forza sia soggetto a limiti e condizioni; in secondo luogo, se la forza sia o meno ammissibile in risposta a qualsiasi tipo di “crimine internazionale”.<sup>110</sup>

Tra le questioni che devono essere affrontate in questo contesto rientrano sia quella del sostegno armato a popoli soggetti a un dominio straniero o, più in generale, a regimi che commettono gravi violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli; sia l'intervento armato contro uno Stato responsabile di violazioni su larga scala di diritti umani fondamentali, o di genocidio, ovvero di forme violente di pulizia etnica. A tale riguardo, sebbene l'uso della forza armata venga considerato ammissibile *de lege lata* o desiderabile *de lege ferenda*, il problema che si pone in entrambi i casi riguarda la possibilità di considerarlo come la tipica sanzione in risposta a un “crimine internazionale” (cioè, la reazione contro lo Stato autore del “crimine internazionale” prevista dal diritto della responsabilità degli Stati) o come corrispondente a qualche altra *ratio* (come, ad esempio, quella concernente la reazione alle circostanze che costituiscono lo stato di necessità o l'estremo pericolo, circostanze che precludono l'illiceità, ma che, contrariamente alla legittima difesa, non autorizzano una reazione diretta contro l'autore di una violazione internazionale particolarmente grave). In questa seconda eventualità, infatti, le relative istanze ricadrebbero, secondo ARANGIO-RUIZ al di fuori dell'ambito riguardante il regime di responsabilità per “crimini internazionali”.<sup>111</sup>

Un altro aspetto critico del ricorso alla forza come reazione a un “crimine internazionale”, ancora da un punto di vista oggettivo, riguarda il problema di determinare se le misure armate siano ammissibili nel caso in cui siano volte non a produrre la cessazione di un “crimine internazionale”, bensì a ottenere la riparazione *lato sensu* o adeguate garanzie di non ripetizione. Una volta stabilita l'eventuale legittimità di tali misure, si tratta, quindi, di chiarire se esse siano ammissibili come reazione a qualsiasi “crimine internazionale” ovvero solo a particolari “crimini internazionali”, quale, soprattutto, una guerra di aggressione.<sup>112</sup>

Ancor più importanti (e più complessi) sono i problemi concernenti gli aspetti soggettivi delle conseguenze strumentali dei “crimini internazionali” implicanti l'uso della forza armata, che si riferiscono, essenzialmente, alla facoltà di adottare misure armate, sia in

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, parr. 188-192, p. 45.

<sup>111</sup> *Ibid.*, parr. 193-194, pp. 45-46.

<sup>112</sup> *Ibid.*, parr. 195-196, p. 46. Si fa riferimento, in particolare, alla *debellatio* di uno Stato che ha intrapreso una guerra di aggressione, all'instaurazione da parte delle Potenze vincitrici di un'occupazione militare sul territorio di quest'ultimo o a qualunque altra “sanzione” imposta con la forza delle armi in capo a tale Stato.

risposta a un'aggressione, sia a "crimini internazionali" diversi da quest'ultima. La questione può porsi nel senso di accertare se l'ammissibilità delle misure armate si modifichi in funzione del fatto che esse siano adottate, unilateralmente, da uno o più Stati lesi o, universalmente, dalla comunità degli Stati. In altri termini, si tratta di chiarire se tali misure siano da ritenersi inammissibili, qualora vi ricorrano, unilateralmente, uno o più Stati lesi, ma legittime, qualora siano espressione della volontà della comunità internazionale (o della comunità internazionale organizzata). Secondo il *Rapporteur*, questo è, ovviamente, un problema che, lungi dal riguardare solo le misure armate volte alla cessazione di un "crimine internazionale", risulta centrale per l'intero regime di responsabilità derivante dai "crimini internazionali"; esso, infatti, sorge, come già specificato, in relazione a una serie di conseguenze sostanziali e riguarda tutte le conseguenze strumentali, ogni volta che il regime dei "crimini internazionali" degli Stati coinvolga la competenza della comunità internazionale nel suo complesso (o della comunità internazionale organizzata).<sup>113</sup>

Estendendo l'analisi dal particolare settore delle misure implicanti l'uso della forza armata a quello delle contromisure in generale, ARANGIO-RUIZ cerca di identificare i vari aspetti di questo problema "soggettivo-istituzionale". La prassi offre più di un esempio di Stato leso che ha risposto a una violazione molto grave (specialmente, a una ancora in corso) non unilateralmente, in maniera non organizzata, bensì attraverso l'intervento di un organo internazionale appartenente a un sistema in cui rientra anche lo Stato autore della violazione, con specifico riferimento all'adozione di misure da parte degli organi delle Nazioni Unite, in particolare, del Consiglio di sicurezza.<sup>114</sup> La prassi del Consiglio di sicurezza, infatti, è stata invocata a sostegno della tesi secondo cui la competenza di adottare sanzioni in risposta a illeciti internazionali particolarmente gravi non risiede, o non dovrebbe risiedere, negli Stati singolarmente intesi, bensì (*de lege lata e/o de lege ferenda*) nella comunità internazionale organizzata, rappresentata dalle Nazioni Unite, e, in particolare, dal Consiglio di sicurezza, in quanto organo dotato dei più ampi poteri di azione.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, par. 197-199, p. 46

<sup>114</sup> *Ibid.*, par. 200-201, pp. 46-47.

<sup>115</sup> *Ibid.*, par. 203, p. 47.

## ***2.4. Il sistema delle Nazioni Unite rispetto alle conseguenze giuridiche dei “crimini internazionali”***

Nell’opinione di ARANGIO-RUIZ, una risposta giuridica ponderata (che vada, cioè, al di là della semplice registrazione della prassi riguardo a dati fatti o situazioni) alla questione del ruolo delle Nazioni Unite, richiederebbe, ai fini della codificazione e/o dello sviluppo progressivo delle conseguenze giuridiche dei “crimini internazionali” degli Stati, un’analisi dei problemi posti al vertice stesso del sistema giuridico internazionale, che vanno dalla natura della comunità internazionale e del sistema interstatale e dal concetto di “comunità internazionale organizzata” alla natura delle Nazioni Unite e alle funzioni e ai poteri degli organi di queste ultime. Tuttavia, lasciando da parte i problemi più generali, l’indagine principale deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le varie funzioni e i differenti poteri degli organi delle Nazioni Unite riguardo all’oggetto dell’art. 19 della Parte prima del Progetto di articoli siano adatti (*de lege lata*) o dovrebbero essere adattati (*de lege ferenda*) giuridicamente all’attuazione delle conseguenze dei “crimini internazionali” degli Stati. Solo dopo aver fatto luce su questo aspetto è possibile, secondo il *Rapporteur*, determinare: *de lege lata*, se, e in quale misura, le funzioni e i poteri degli organi delle Nazioni Unite (o di alcuni di essi) siano adatti a occuparsi dei “crimini internazionali”, cioè, a determinare l’esistenza, l’imputabilità e le conseguenze di tali illeciti; *de lege ferenda*, se, e in che modo, le funzioni e i poteri di questi organi debbano essere adeguati giuridicamente a tali specifici compiti (cioè, a determinare l’esistenza, l’attribuzione e le conseguenze dei “crimini internazionali”); *de lege lata* e/o *de lege ferenda*, in che misura i poteri e le funzioni di questi organi riguardino o debbano riguardare le facoltà, i diritti e gli obblighi degli Stati concernenti la reazione ai “crimini internazionali”, nel senso di sostituire le reazioni unilaterali ovvero legittimare, coordinare, imporre o condizionare in ogni altro modo tali reazioni unilaterali.<sup>116</sup>

Riguardo alla prima questione, attinente a un profilo *de lege lata*, si deve determinare se la competenza degli organi delle Nazioni Unite (o di alcuni di essi) a occuparsi dei “crimini internazionali” possa essere fatta discendere dalla Carta o da qualche sopraggiunta regola di diritto internazionale consuetudinario. Il problema non è verificare se gli organi delle Nazioni Unite abbiano, di fatto, adottato qualche azione (decisioni, raccomandazioni, o più concrete misure) riguardo a una condotta degli Stati

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, parr. 204-205, p. 47.

configurante un “crimine internazionale”; bensì, *de lege lata*, chiarire se qualche organo delle Nazioni Unite abbia, come problema di diritto (scritto o non scritto), esercitato la specifica funzione di accertare il verificarsi di tale condotta, di qualificarla come “crimine internazionale”, di determinare la responsabilità dello Stato o degli Stati coinvolti e di applicare sanzioni, o di contribuire alla loro applicazione. Solo su questa base, è possibile chiarire se una reazione giuridicamente organizzata ai “crimini internazionali” degli Stati sia prevista *de lege lata*, cioè, dal vigente sistema della comunità internazionale organizzata.<sup>117</sup>

Considerati i poteri e le funzioni dell’Assemblea generale, quest’ultima, pur essendo competente, *ratione materiae*, per la promozione e la protezione dei diritti umani e l’autodeterminazione dei popoli, nel caso di “crimini internazionali” *ex art. 19, par. 3 (b), (c) e (d)* (per non parlare del par. 3 *(a)*, rispetto al quale la competenza principale non è affidata certo all’Assemblea generale) sembra non poter andare oltre dichiarazioni non vincolanti di illiceità e imputabilità e raccomandazioni non vincolanti volte a produrre una reazione da parte degli Stati o un intervento del Consiglio di sicurezza.<sup>118</sup>

Per ciò che riguarda il Consiglio di sicurezza, esso è competente *ratione materiae* per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e i suoi poteri in base agli artt. 24 e 25, nonché al Capitolo VII della Carta, lo legittimano, in linea di principio, a provvedere, direttamente o indirettamente, a un’adeguata reazione, nella forma di misure economiche, politiche o militari, in primo luogo, contro il più serio attentato alla pace, definito nell’art. 19, par. 3 *(a)* come “crimine internazionale” di aggressione, ma anche contro i “crimini internazionali” *ex par. 3 (b), (c) e (d)* dello stesso articolo, che, sebbene siano inclusi, *ratione materiae*, nella competenza dell’Assemblea generale, possono rientrare in quella del Consiglio qualora appartengano a una delle categorie previste dall’art. 39 (cioè, quando rappresentano una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione). Il potere del Consiglio di sicurezza di accertare l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, al fine di mantenere o restaurare la pace e la sicurezza internazionali possiede, tuttavia, un carattere discrezionale, poiché il Consiglio non ha né la funzione, né i mezzi tecnici per determinare, in base al diritto, l’esistenza, l’imputabilità e le conseguenze di qualunque illecito internazionale. La sua competenza discrezionale di decidere in merito all’esistenza di una di queste situazioni è, infatti, limitata agli scopi degli artt. 39 e seguenti del Capitolo VII della Carta, che, insieme ad altre rilevanti

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, par. 206, pp. 47-48.

<sup>118</sup> *Ibid.*, par. 208-209, p. 48.

previsioni della Carta, non sembrano disciplinare l'accertamento della responsabilità, eccetto per la determinazione dell'esistenza e dell'imputabilità di un atto di aggressione.<sup>119</sup> Nonostante l'assenza di una specifica competenza da parte del Consiglio di sicurezza, concernente la determinazione, l'imputabilità e l'applicazione di sanzioni in riferimento a un "crimine internazionale", la prassi più recente potrebbe dimostrare un'evoluzione nell'ambito della reazione organizzata a certi tipi di illeciti internazionali particolarmente gravi, dato che il Consiglio non si trova più nella situazione di stallo che ne ha, in un determinato periodo, caratterizzato il funzionamento. Tuttavia, per affermare che tale prassi abbia contribuito o contribuisca alla creazione o al consolidamento della competenza del Consiglio in materia di responsabilità dello Stato per "crimini internazionali" (conclusione che si rivelerebbe, in ogni caso, problematica), è necessario, nell'opinione del *Rapporteur*, individuare argomenti convincenti che dimostrino che essa è giuridicamente decisiva. Si tratta, dunque, di provare che detta prassi è produttrice di diritto sia in base al sistema della Carta (cioè, al diritto delle Nazioni Unite)<sup>120</sup>, sia in base al diritto internazionale generale, ossia, in termini più specifici, che essa costituisce o un'applicazione concreta della dottrina dei poteri impliciti all'azione del Consiglio, o l'espressione materiale di una regola consuetudinaria istantanea, ovvero, ancora, un accordo tacito accettato o adottato dai membri delle Nazioni Unite, che può, come tale, derogare alle previsioni della Carta (in quest'ultimo caso, dovrebbe essere, certamente, possibile indicare e dimostrare il preciso contenuto di tale norma in deroga alla Carta).<sup>121</sup>

Secondo ARANGIO-RUIZ, l'unico organo permanente esistente che, in linea di principio, possiede la competenza e i mezzi tecnici per determinare l'esistenza, l'imputabilità e le conseguenze di un illecito internazionale (incluso un eventuale "crimine internazionale") è la Corte internazionale di giustizia,<sup>122</sup> che decide in base al diritto internazionale (art. 38, par. 1 dello Statuto della Corte) e la sua decisione (riguardante,

---

<sup>119</sup> Il "rifiuto di intendere il meccanismo di sicurezza collettiva, previsto dal Capitolo VII della Carta, come sistema per realizzare un regime aggravato di responsabilità da illecito, o come surrogato accettabile di un tale sistema [...]" costituisce uno dei due aspetti caratteristici del contributo di ARANGIO-RUIZ all'individuazione di una reazione di tutti gli Stati a un "crimine internazionale". PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 220.

<sup>120</sup> Sul quale, cfr., per tutti, MARCHISIO, S., *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000, e CONFORTI, B.; FOCARELLI, C., *Le Nazioni Unite*, 8ª ed., Padova, 2010.

<sup>121</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report*, cit., parr. 210-213, pp. 48-49.

<sup>122</sup> L'altro aspetto caratteristico del regime aggravato di responsabilità internazionale elaborato da ARANGIO-RUIZ è costituito dalla "convinzione che l'attuazione di qualsiasi regime aggravato di responsabilità richieda un accertamento preventivo, obiettivo e giuridicamente attendibile, sia della natura gravemente illecita della violazione commessa, sia della legittimità delle forme di reazione che s'intendono mettere in atto, così come delle pretese sostanziali avanzate nei confronti dello Stato autore del crimine". PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 220.

nel caso specifico, l'esistenza e le conseguenze giuridiche di un illecito internazionale) ha valore obbligatorio tra le parti della controversia (art. 59 dello Statuto). Sebbene queste due caratteristiche della Corte, insieme alla sua composizione, la rendano più adatta allo scopo rispetto a ogni altro organo delle Nazioni Unite, rimangono da superare, tuttavia, due ordini di difficoltà principali, derivanti, *inter alia*, da altre caratteristiche del sistema della Corte.<sup>123</sup>

Il primo ordine di difficoltà discende dalla natura essenzialmente volontaria della soggezione di uno Stato all'esercizio delle funzioni della Corte, essendo tale soggezione una diretta conseguenza dell'adesione allo Statuto per fini solo marginali (come la determinazione delle questioni preliminari). Affinché la Corte sia legittimata a esercitare la sua giurisdizione riguardo a un "crimine internazionale", infatti, la sua competenza dovrebbe derivare da una previa accettazione, da parte del presunto autore della violazione, della giurisdizione della Corte, in termini tali da consentire a uno o più Stati lesi, inclusi, probabilmente, i c.d. Stati indirettamente lesi, di invocare unilateralmente detta giurisdizione. Tale eventualità sarebbe condizionata o dall'accettazione di tutti gli Stati della c.d. clausola facoltativa dell'art. 36, par. 2 dello Statuto, o dal fatto che lo Stato leso o gli Stati lesi siano parti, insieme al presunto autore della violazione, di strumenti bilaterali che prevedano la possibilità di ricorso unilaterale. L'unico altro modo per affermare la giurisdizione della Corte sarebbe, infatti, un'improbabile accettazione *ad hoc* da parte dello stesso presunto autore della violazione.<sup>124</sup>

Un secondo insieme di difficoltà (la cui menzione è limitata alle più evidenti) concerne la quasi totale assenza, accanto alla Corte, di organi legittimati a: investigare i fatti in presenza dei quali sarebbe possibile accertare l'esistenza di un illecito internazionale e la sua imputabilità; svolgere il ruolo del "*public prosecutor*" nel sottoporre il caso alla Corte; determinare le sanzioni e imporre l'attuazione dell'eventuale "pena" stabilita dalla Corte (a eccezione della funzione attribuita al Consiglio di sicurezza dall'art. 94 della Carta). In particolare, l'attuazione della sentenza della Corte sulla responsabilità dello Stato si sottrarrebbe a ogni controllo della Corte stessa, dovendo qualunque "sanzione", diversa dal mero accertamento e dall'imputabilità della violazione, essere determinata e applicata o dalla parte lesa, o lasciata all'azione discrezionale di altri organi delle Nazioni Unite.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 214, p. 49.

<sup>124</sup> *Ibid.*, par. 215, p. 49.

<sup>125</sup> *Ibid.*, par. 216-217, p. 49.

ARANGIO-RUIZ passa, quindi, ad analizzare la seconda questione, volta ad accertare, *de lege ferenda*, se, e in che senso, le funzioni e i poteri degli organi delle Nazioni Unite debbano o possano essere giuridicamente adattati a compiti, quali la determinazione dell'esistenza, dell'imputabilità e delle conseguenze dei "crimini internazionali" degli Stati. Con particolare riguardo al Consiglio di sicurezza, al di là della natura ristretta della sua composizione (e dello *status* particolare riconosciuto ad alcuni membri ai fini dell'azione collettiva), che mette in dubbio la capacità di questo organo di esprimere, attraverso i suoi atti, la volontà della comunità internazionale nel suo complesso, esso opera su una base altamente discrezionale, agendo in maniera non necessaria, né regolare, bensì selettiva, in tutte quelle situazioni che sembrerebbero richiedere l'esercizio della sua competenza. Il Consiglio, inoltre, non è obbligato a utilizzare criteri uniformi in situazioni all'apparenza simili, con la conseguenza che "crimini internazionali" dello stesso tipo e della stessa gravità possono essere trattati in maniera differente, o non essere trattati affatto. La natura stessa degli atti del Consiglio sembra escludere qualunque obbligo di fornire una base probatoria alle sue decisioni, alla sua azione o alla sua inazione, fatto che, impedendo verifiche presenti o future della legittimità delle sue scelte, ne aggrava il carattere discrezionale e, perfino, arbitrario.<sup>126</sup> Se questi aspetti critici possano risultare accettabili, pur non senza riserve, in quanto inevitabili inconvenienti della prevenzione e repressione dell'aggressione e di altre gravi violazioni della pace (circostanze nelle quali è necessaria una reazione immediata, cui è possibile sacrificare, in una certa misura, l'accertamento oggettivo di ogni colpa e responsabilità -qualcosa di molto simile alla funzione *vim vi repellere*, tipica della legittima difesa-), l'eccessivo affidamento su organi politici per l'attuazione della responsabilità per "crimini internazionali" diviene molto discutibile riguardo ad altre fattispecie contenute nel par. 3 dell'art. 19, che dovrebbero, almeno *de lege ferenda*, essere affrontate con metodi giudiziari.<sup>127</sup>

La natura dell'azione del Consiglio non sembra, pertanto, in grado di soddisfare i requisiti elementari ma fondamentali fissati per la giustizia penale negli ordinamenti interni. Qualora la CDI volesse stabilire che il compito di attuare la "reazione organizzata" della comunità internazionale contro i "crimini internazionali" debba essere affidato, nel complesso, al Consiglio di sicurezza, dovrebbe stabilire modi e mezzi per ridurre le gravi carenze rappresentate dai fattori menzionati.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, par. 218-220, pp. 49-50.

<sup>127</sup> *Ibid.*, par. 221-222, p. 50.

<sup>128</sup> *Ibid.*, par. 222-223, p. 50.



Il *Rapporteur* ricorda, infine, alla Commissione la necessità di approfondire il tipo di previsioni sulla risoluzione delle controversie in materia di “crimini internazionali” da inserire nella Parte III del Progetto di articoli, nonché il tema concernente la relazione esistente tra la reazione della “comunità organizzata” attraverso organi internazionali, da un lato, e la reazione unilaterale degli Stati, dall’altro.<sup>129</sup>

## **2.5. Aspetti critici connessi alla reazione a un “crimine internazionale”**

Secondo ARANGIO-RUIZ, mentre le misure non impicanti l’uso della forza adottate in risposta a un “crimine internazionale” non sollevano problemi di ammissibilità (essendo, quest’ultima, generalmente riconosciuta in caso di ogni violazione *erga omnes*), la questione che si pone riguarda, piuttosto, la possibilità di intraprendere, nel caso di “crimini internazionali”, misure di maggiore gravità rispetto a quelle collegate ai “delitti internazionali”, derivanti dalla rimozione o dall’attenuazione delle condizioni o dei limiti, sia sostanziali, sia procedurali, che riducono la possibilità di ricorso alle contromisure in risposta a questi ultimi.<sup>130</sup>

Relativamente ai limiti procedurali, ciò che è necessario determinare, in caso di “crimini internazionali”, è se il ricorso alle contromisure sia o debba essere ammissibile anche in assenza di preventiva notifica e di previo esaurimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie.<sup>131</sup> Un primo aspetto da analizzare è, dunque, se il presunto regime speciale dei “crimini internazionali” non sia in realtà attribuibile o alla particolare natura delle misure previste (per esempio, misure provvisorie, o ogni altra misura ammissibile anche per i “delitti internazionali”, nella misura in cui sia compatibile con il contemporaneo o successivo ricorso ai procedimenti di risoluzione delle controversie), ovvero alla peculiarità della situazione prodotta dalla violazione in un determinato caso (per esempio, uno stato di necessità o una situazione di estremo pericolo, circostanze che escludono l’illiceità, indipendentemente dall’esistenza di un “crimine internazionale” o anche di un “delitto internazionale”). In secondo luogo, qualora il ricorso a contromisure nel caso di un “crimine internazionale” fosse ritenuto soggetto a condizioni procedurali ridotte o minime, sarebbe, allora, parimenti necessario determinare se ciò si possa ammettere per qualunque “crimine internazionale” o solo per alcuni (ad esempio, quelli che, aventi carattere continuativo, risultino ancora in corso, o

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, par. 224-225, pp. 50-51.

<sup>130</sup> *Ibid.*, par. 226, p. 51.

<sup>131</sup> *Ibid.*, par. 227, p. 51.

quelli che violino principi essenziali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali).<sup>132</sup>

Per ciò che attiene ai limiti sostanziali, ARANGIO-RUIZ riconosce la possibilità di considerare attenuati quelli relativi all'ammissibilità di: misure di natura economica o politica aventi carattere estremo; misure concernenti l'indipendenza, la sovranità e il dominio riservato dello Stato autore dell'illecito; misure riguardanti gli Stati terzi; misure "punitive".<sup>133</sup>

Dopo aver analizzato i limiti oggettivi, il *Rapporteur* esamina quelli soggettivi, con particolare riferimento all'aspetto istituzionale. Tale problema differisce da quello analogo relativo alle misure armate per la minore pericolosità delle misure coinvolte e, quindi, il minore rischio connesso al verificarsi di abusi o di azioni *ultra vires*, insito sia nella risposta unilaterale dello Stato leso, sia nella risposta degli organi che si suppone rappresentino la comune volontà degli Stati o della comunità internazionale.<sup>134</sup>

ARANGIO-RUIZ articola la questione relativa all'aspetto "soggettivo-istituzionale" della possibile attenuazione dei limiti posti alle misure non implicanti l'uso della forza, in quattro punti principali: in primo luogo, è necessario accertare se tale attenuazione sia applicabile solo all'eventuale vittima principale di un "crimine internazionale" oppure a tutti gli Stati in qualunque modo lesi, ovvero, addirittura, se l'intera gestione delle contromisure nel caso di "crimini internazionali" spetti (*de lege lata*) o debba spettare (*de lege ferenda*) solo alla "comunità internazionale organizzata"; in secondo luogo, una volta stabilita l'esistenza di -o la necessità di prevedere- tale competenza collettiva anche riguardo alle misure non implicanti l'uso della forza, occorre determinarne il carattere esclusivo o solo principale; in quest'ultima ipotesi, si tratta, quindi, di stabilire in che modo la competenza "collettiva" possa essere ritenuta compatibile con la residua facoltà di azione unilaterale da parte degli Stati lesi; in quarto luogo, si devono fissare le procedure "collettive" o "istituzionali" atte a manifestare, in maniera adeguata, la volontà comune degli Stati.<sup>135</sup>

Un diverso aspetto affrontato dal *Rapporteur* riguarda l'eventuale esistenza di un obbligo di reazione da parte degli Stati lesi, cioè, la possibilità di configurare un obbligo (e non una facoltà) degli Stati lesi di adottare misure contro lo Stato autore di un "crimine internazionale". ARANGIO-RUIZ cita, anzitutto, l'obbligo di non riconoscere la

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, parr. 228-229.

<sup>133</sup> *Ibid.*, par. 230.

<sup>134</sup> *Ibid.*, par. 239, p. 53.

<sup>135</sup> *Ibid.*, par. 240, p. 53.

legittimità della situazione derivante dalla violazione,<sup>136</sup> facendo, quindi, riferimento, al divieto (la cui portata è meno definita) di prestare aiuto o sostegno allo Stato autore della violazione nel mantenere la situazione che ne è derivata,<sup>137</sup> al divieto di interferire con la reazione a un “crimine internazionale” intrapresa da parte della comunità internazionale nel suo complesso e all’obbligo di attuare quelle decisioni adottate da tale comunità riguardo all’imposizione di sanzioni in risposta a un “crimine internazionale”.<sup>138</sup>

Il *Rapporteur* sottolinea, inoltre, la necessità di accertare se, nell’adottare tali comportamenti, gli Stati rispondano a uno speciale obbligo di reazione contro un “crimine internazionale” o esercitino semplicemente la loro facoltà di applicare contromisure di natura e contenuto simili o identici contro lo Stato autore dell’illecito. Inoltre, qualora tale comportamento sia riconosciuto come (o tramutato nel) risultato di un obbligo, occorre chiarire ulteriormente se tale obbligo sia stabilito dal diritto internazionale generale della responsabilità degli Stati come risposta a un “crimine internazionale” o, al contrario, sia solo indirettamente correlato al compimento di un illecito (in quest’ultimo caso, l’obbligo potrebbe derivare da norme primarie che prevedono obblighi di cooperazione istituzionalizzata o non istituzionalizzata tra gli Stati coinvolti, in assenza dei quali il compimento di un “crimine internazionale” non condurrebbe a un’azione collettiva o concertata).<sup>139</sup>

Affrontando un’ulteriore questione, quella relativa all’eventuale esistenza di una responsabilità degli Stati avente carattere penale, ARANGIO-RUIZ afferma che, se non fosse per la presenza dell’art. 19, si potrebbe supporre che il lavoro della CDI sulla responsabilità internazionale si basi su un’implicita dicotomia tra una responsabilità degli Stati a carattere essenzialmente civile, da un lato, e una responsabilità degli individui a carattere penale, dall’altro. Nonostante la natura relativa di tale distinzione, essa sembrerebbe corrispondere, a grandi linee, all’ambito del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati (ad eccezione dell’art. 19), da un lato, e a quello del *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind*, dall’altro. Mentre gli Stati, per la violazione dei loro obblighi in base al diritto che deve essere codificato e sviluppato dal Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale, incorrerebbero, dunque, esclusivamente nella responsabilità civile, la responsabilità penale

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, par. 241, p. 53.

<sup>137</sup> *Ibid.*, par. 244, p. 53.

<sup>138</sup> *Ibid.*, par. 248, p. 54.

<sup>139</sup> *Ibid.*, par. 249, p. 54.

riguarderebbe solo gli individui, in base al Progetto di Codice, in virtù sia delle regole internazionali ad essi direttamente applicabili, sia delle regole che devono essere inserite dagli Stati nei propri ordinamenti giuridici come parte di un diritto penale uniforme. Pertanto, mentre gli individui sarebbero soggetti, in linea di principio, alla giustizia penale, gli Stati sembrerebbero essere in una situazione differente, dato che qualunque tipo di responsabilità dello Stato parrebbe esclusa (eccetto in base all'art. 19) dalle sanzioni punitive, in ragione di due ordini di motivazioni: o, semplicemente, per la natura collettiva degli enti statali (*societas delinquere non potest*), considerata l'impossibilità di assoggettare gli Stati a una vera e propria pena, ovvero per l'incompatibilità della responsabilità criminale con il principio della sovranità statale.<sup>140</sup> Tuttavia, secondo ARANGIO-RUIZ, non è possibile condividere pienamente né l'opinione secondo cui gli Stati, per natura, non sarebbero soggetti alla responsabilità penale in base al diritto internazionale, né quella, che in parte si sovrappone a questa, secondo cui la responsabilità statale sarebbe confinata *de lege lata* nel ristretto ambito dell'analogia con la responsabilità civile del diritto nazionale. Nonostante l'apparente esclusività dell'analogia con il diritto civile interno, infatti, la responsabilità dello Stato in base al diritto internazionale presenta anche analogie con il diritto penale interno.<sup>141</sup>

Per quanto riguarda la motivazione basata sulla massima *societas delinquere non potest*,<sup>142</sup> il *Rapporteur* sottolinea come essa sia indubbiamente giustificata, in una certa misura, nel caso di persone giuridiche nell'ambito del diritto interno e dello Stato stesso come persona giuridica di diritto interno, mentre la ritiene insostenibile, nella teoria come nella prassi, nel caso di enti come gli Stati in qualità di soggetti internazionali. Nella teoria, la ragione per cui *societas delinquere non potest* risiede essenzialmente nella natura "collettiva", astratta delle persone giuridiche, in contrasto con l'unità fisica delle persone naturali. Come ente collettivo, da una parte, e come strumento di relazioni giuridiche tra persone fisiche, dall'altra, la persona giuridica è, in una certa misura, non soggetta alla pena, sia per l'impossibilità di sottoporla a pene fisiche, sia per il fatto che la responsabilità penale finisce per ricadere sui suoi rappresentanti o membri. Tuttavia, se è possibile trovare esempi di responsabilità penale delle società, è, comunque, più

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, par. 250, pp. 54-55.

<sup>141</sup> *Ibid.*, par. 251, p. 55.

<sup>142</sup> Sull'applicazione di tale principio, cfr. anche BARBOZA, J., *State Crimes: A Decaffeinated Coffee*, in BOISSON DE CHAZOURNES, L.; GOWLLAND-DEBBAS, V., (EDS.), *The International Legal System in quest of Equity and Universality. L'ordre juridique international, un système en quête d'équité et d'universalité*. Liber Amoricum Georges Abi-Saab, The Hague/Boston/London, 2001, pp. 357-375, in particolare pp. 363-365.

difficile riconoscere l'esistenza della responsabilità penale di uno Stato in quanto persona giuridica di diritto interno.<sup>143</sup>

Il problema è differente per gli Stati in qualità di soggetti internazionali: essi, pur presentandosi come enti collettivi, non sono, rispetto al diritto internazionale, come le persone giuridiche di diritto interno, ma sembrano possedere le caratteristiche di semplici enti collettivi di fatto. Tale affermazione, la cui veridicità è inficiata dalla stessa rudimentale nozione di persona giuridica come ente collettivo di fatto, trova la sua più ovvia manifestazione nella comune opinione secondo cui il diritto internazionale è il diritto del sistema interstatale e non il diritto di uno Stato federale mondiale.<sup>144</sup>

Riguardo alla seconda motivazione addotta a sostegno della tesi volta a sottrarre gli Stati da una responsabilità a carattere penale, per quanto sia diffusa l'opinione che la responsabilità dello Stato oggetto della disciplina del Progetto di articoli non superi il ristretto ambito della riparazione, la prassi degli Stati mostra che gli enti che partecipano alle relazioni internazionali sono certamente capaci del più grave comportamento criminale, potendo agire illecitamente uno contro l'altro e potendo, conseguentemente, subire, da parte di loro pari, un trattamento avente, implicitamente o esplicitamente, un carattere (spesso molto gravemente) punitivo. A tale riguardo, non rileva la considerazione che gli Stati nel diritto internazionale, diversamente dagli individui nel diritto interno, non sono soggetti a istituzioni, quali *public prosecutors* e corti penali. Certamente, la struttura del sistema interstatale, che rimane non istituzionalizzata, confina normalmente la relazione di responsabilità tra lo Stato leso e lo Stato autore dell'illecito all'interno di una relazione bilaterale, puramente orizzontale, non essendo attribuito generalmente alcun ruolo a una parte terza o, ancor meno, a un'autorità. Ne consegue che qualunque reazione a un illecito internazionale rimane, in linea di principio, affidata alla discrezionalità della parte lesa, con il rischio che questo comporta: spetta alla parte lesa, infatti, invocare la cessazione, la riparazione e/o la soddisfazione, e ricorrere a rappresaglie per ottenerle. La responsabilità per illeciti internazionali sembrerebbe *prima facie* corrispondere esclusivamente all'ambito della responsabilità civile, sul modello del diritto privato dei sistemi giuridici interni. Tuttavia, nonostante questa prima valutazione, non è difficile verificare che il contenuto della relazione tra Stato leso e Stato autore dell'illecito non è esclusivamente civile o riparatorio (pur ammettendo la possibilità di effettuare una netta distinzione con la responsabilità penale): anche nel caso di illeciti minori, l'assenza di un elemento

---

<sup>143</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Fifth report, cit.*, par. 252, p. 55.

<sup>144</sup> *Ibid.*, par. 253, p. 55.

punitivo è solo apparente.<sup>145</sup> Nei casi ordinari di illecito internazionale, infatti, un elemento punitivo è presente sia, implicitamente, nella cessazione dell'illecito e nel compimento della riparazione attraverso la restituzione o il risarcimento, sia, esplicitamente, nel tipico rimedio interstatale chiamato "soddisfazione". Nei casi più gravi, quali quelli che contemplan rappresaglie economiche o politiche particolarmente severe o una vera e propria reazione militare, seguita dall'instaurazione della pace a diverse condizioni di gravità, l'intento punitivo perseguito e ottenuto dagli Stati lesi è del tutto evidente.<sup>146</sup>

La dottrina maggioritaria ha ammesso che la responsabilità internazionale presenta elementi civili e penali, dipendendo la prevalenza degli uni o degli altri dalle caratteristiche oggettive o soggettive e dalle circostanze di ciascun particolare caso. Nei casi più gravi, il c.d. elemento civile è contenuto nell'elemento penale, mentre, nelle violazioni più comuni e minori, è vero il contrario. La presenza di un elemento penale implicito o manifesto non è esclusa, comunque, dal fatto che la sanzione venga inflitta non da un'istituzione, ma da una parte lesa o, persino, sia auto-inflitta dallo Stato autore dell'illecito. Secondo ARANGIO-RUIZ, dunque, l'esame della prassi non rende la possibilità di estendere agli Stati sovrani la massima *societas delinquere non potest* più sostenibile di quanto non lo sia nella teoria.<sup>147</sup>

Un approccio critico al fondamento dell'art. 19 del Progetto di articoli potrebbe essere, tuttavia, quello di sostenere che, se la massima *societas delinquere non potest* è incompatibile con i caratteri degli Stati sovrani e del sistema interstatale, essa potrebbe divenire compatibile con i caratteri che quel sistema potrebbe, come si spera, presentare in un futuro più o meno prossimo. Gli Stati potrebbero, cioè, divenire *societates* o persone giuridiche, nel senso proprio del termine, nell'ambito di una vera, organizzata comunità giuridica dell'umanità, rendendo, in tal modo, la responsabilità penale attribuibile solo ai *leaders*, ai funzionari e ai rappresentanti dello Stato, non allo Stato in quanto istituzione. Secondo questa interpretazione, dunque, la CDI dovrebbe mantenere la distinzione tra un Codice di crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità, riguardante esclusivamente la responsabilità penale degli individui, e il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, concernente esclusivamente la responsabilità civile degli Stati (escludendone l'art. 19). In tal modo, si adeguerebbe il Progetto di articoli allo sviluppo progressivo dell'ordinamento internazionale verso,

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, par. 254, pp. 55-56.

<sup>146</sup> *Ibid.*, par. 255, p. 56.

<sup>147</sup> *Ibid.*, par. 256, p. 56.

presumibilmente, l'istituzione di una più centralizzata o meno decentralizzata comunità organizzata dell'umanità. Tuttavia, nell'opinione di ARANGIO-RUIZ, dato che l'istituzione di tale comunità giuridica non sembra imminente, gli Stati sono destinati a rimanere soggetti al diritto internazionale in quanto diritto interstatale e non diritto della comunità internazionale dell'umanità. All'interno del sistema interstatale e in base al suo diritto (che è internazionale e non soprannazionale), gli Stati rimangono, dunque, enti collettivi più di fatto che di diritto, e, come tali, essi hanno ancora la capacità di commettere illeciti di ogni tipo -“crimini internazionali” o “delitti internazionali”-, potendo essere soggetti, conseguentemente, a reazioni totalmente comparabili, *mutatis mutandis*, a quelle affrontate dagli individui riconosciuti colpevoli di crimini negli ordinamenti interni.<sup>148</sup>

Sebbene la responsabilità collettiva sia decisamente un'istituzione avente un carattere primitivo, rudimentale, è necessario, tuttavia, notare che il sistema interstatale, dal punto di vista dello sviluppo giuridico, è a un punto in cui, ben lungi dall'essere primitivo (dati i secoli di esistenza), presenta, comunque, innegabili aspetti rudimentali: uno di questi consiste nel fatto che, insieme a quelli che possono essere chiamati illeciti “ordinari” o “civili”, gli Stati commettono anche illeciti che, data la loro gravità, possono essere descritti come “criminali”, nel comune senso di questo termine; un altro riguarda il fatto che lo Stato risponde a tali gravi illeciti, per esempio all'aggressione, con forme di reazione di gravità e portata tali da poter essere considerate, *mutatis mutandis*, molto simili nei loro effetti alle pene di diritto penale interno.<sup>149</sup>

In conclusione, il *Rapporteur* suggerisce l'opportunità, almeno per un periodo (che si prefigura lungo), di prevedere reazioni legittime al tipo di illeciti contemplati nell'art. 19: la CDI dovrebbe, pertanto, elaborare previsioni supplementari nelle Parti seconda e terza del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali.<sup>150</sup>

In ogni caso, nell'opinione di ARANGIO-RUIZ, i problemi da risolvere, *de lege lata* o *de lege ferenda*, sembrano essere molto più complessi rispetto a quelli riguardanti la sicurezza collettiva (tra l'altro, non ancora risolti in maniera soddisfacente), con riferimento, in particolare, ai problemi collegati alla struttura della c.d. comunità internazionale organizzata.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, parr. 257-261, pp. 56-57.

<sup>149</sup> *Ibid.*, par. 262, p. 57.

<sup>150</sup> *Ibid.*, par. 263, p. 57.

<sup>151</sup> *Ibid.*, par. 264, p. 57.

Oltre gli aspetti trattati -nella prospettiva *de lege lata* o *de lege ferenda*-, ne rimangono, secondo il *Rapporteur*, ancora tre principali.<sup>152</sup> Il primo concerne l'eventuale necessità di separare le conseguenze di un "crimine internazionale" dello Stato sullo Stato stesso e sui suoi *leaders*, da un lato, e sul popolo, dall'altro (separazione nient'affatto immediata, soprattutto in relazione a misure economiche e di *peace-settlement* -in caso di aggressione-). Al riguardo, ARANGIO-RUIZ osserva, inoltre: "*And there is also a further question that neither the sociologist, the lawyer, nor the moralist should ignore [...]. Can it be assumed in any circumstances that the people are totally exempt from guilt—and from liability—for an act of aggression committed by an obviously despotic regime of a dictator who they enthusiastically applauded before, during and after the act?*".<sup>153</sup>

Un secondo aspetto si riferisce all'opportunità di valutare nuovamente l'elemento della colpa dello Stato, escluso (secondo il *Rapporteur*, in modo non convincente) dagli illeciti ordinari, data la difficoltà di affrontare la categoria di violazioni incluse nell'art. 19 senza tener conto della rilevanza di un elemento così cruciale come la presenza di una volontà intenzionale da parte dell'autore della violazione.<sup>154</sup>

Un terzo aspetto, riguarda, infine, la possibilità che la CDI riconsideri, in occasione della seconda lettura del Progetto di articoli, lo stesso art. 19 della Parte prima, chiarendo alcuni elementi gravemente critici della sua formulazione (pur considerato che la versione originale del 1976 presentava, probabilmente, meno problemi), tra cui l'ambigua natura della previsione concernente il carattere "secondario" degli altri articoli del Progetto.<sup>155</sup> Riguardo a quest'ultimo aspetto, in particolare, il *Rapporteur* afferma la necessità di approfondire una serie di questioni a carattere sostanziale. In primo luogo, laddove si riscontrino differenze importanti o, comunque, significative fra il modo in cui vengono disciplinati i vari tipi di "crimine internazionale" (per esempio, aggressione, schiavitù, inquinamento), occorre accertare se sia sufficiente stabilire una distinzione fra "crimini internazionali" e "delitti internazionali", o se sia necessario, invece, distinguere l'aggressione dagli altri, oppure prevedere distinzioni ulteriori, in modo da evitare di mettere sullo stesso piano condotte specifiche molto diverse tra loro, che implicano, o dovrebbero implicare, differenti forme di responsabilità. In secondo luogo, si deve valutare se la lista esemplificativa di "crimini internazionali" contenuta

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, par. 265, p. 57.

<sup>153</sup> *Ibid.*, par. 266, p. 57.

<sup>154</sup> *Ibid.*, par. 267, pp. 57-58.

<sup>155</sup> *Ibid.*, par. 268, p. 58.



nell'art. 19 possa considerarsi ancora attuale ovvero, sempre nel caso che si scelga di mantenere tale lista, si debba procedere a un suo aggiornamento. In terzo luogo, è opportuno chiarire se la difficoltà di distinguere nella prassi tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali”, specialmente nel caso dei “delitti internazionali” più gravi, sia dovuta alla formulazione della nozione generale di “crimine internazionale” contenuta nell'art. 19, dato che essa comprende alcuni elementi di indeterminatezza. Infine, è necessario stabilire se, data l'esistenza fra i due estremi costituiti, da un lato, dalle violazioni ordinarie e, dall'altro, dai “crimini internazionali”, di uno spettro continuo di illeciti internazionali (soprattutto, considerando questi ultimi dal punto di vista del regime di responsabilità cui danno luogo), sia ancora appropriata una distinzione netta fra “crimini internazionali” e “delitti internazionali”.<sup>156</sup>

## ***2.6. Le proposte dello Special Rapporteur per un regime aggravato della responsabilità internazionale***

Seguendo le indicazioni emerse dal dibattito svolto nel corso della quarantaseiesima sessione della CDI, ARANGIO-RUIZ distingue, nell'ambito delle conseguenze giuridiche derivanti dai “crimini internazionali” degli Stati, due aspetti, o insiemi di aspetti, strettamente interrelati tra loro: da una parte, quello meramente normativo, costituito dall'identificazione *de lege lata* o *de lege ferenda* delle conseguenze speciali o supplementari degli illeciti in questione, rispetto a quelli conosciuti come “delitti internazionali”; dall'altra, quello istituzionale, rappresentato dall'individuazione di uno o più organi, che sono chiamati, o dovrebbero esserlo, a determinare e/o ad attuare, con modalità da definirsi, le conseguenze speciali o supplementari dei “crimini internazionali”.<sup>157</sup>

Riguardo all'aspetto normativo, la maggioranza dei membri della Commissione favorevoli al mantenimento della distinzione fra illeciti internazionali, *ex art.* 19 del Progetto di articoli, ha considerato necessario, affinché tale distinzione avesse senso, il fatto che alcune conseguenze speciali o supplementari venissero previste per i “crimini internazionali”. In riferimento all'aspetto istituzionale, gli stessi membri hanno sostenuto che l'attuazione di conseguenze speciali o supplementari dovesse richiedere qualche forma di intervento da parte di uno o più organi internazionali, al fine di ridurre,

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, par. 269, p. 58.

<sup>157</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1995, vol. II(1), Doc. A/CN.4/469 and Add.1-2, par. 2, p. 7.

se non escludere, l'arbitrarietà che avrebbe potuto, altrimenti, caratterizzare l'attuazione di tali conseguenze da parte di singoli Stati o gruppi di Stati, operanti senza alcuna forma di controllo.<sup>158</sup>

Dal dibattito in Commissione sono emersi, quindi, due ulteriori profili. Il primo ha evidenziato la stretta interrelazione tra l'aspetto normativo e l'aspetto istituzionale, dato che la possibilità che le conseguenze speciali o supplementari dei "crimini internazionali" fossero credibili, *de lege lata*, o accettabili, *de lege ferenda*, è stata considerata come largamente dipendente dall'adozione, *de lege lata* o *de lege ferenda*, di appositi strumenti o accorgimenti per la loro adeguata e, soprattutto, non arbitraria attuazione. Secondo ARANGIO-RUIZ, una condizione minima per qualunque aggravamento avrebbe dovuto essere una forma di determinazione oggettiva, giuridicamente attendibile, in merito all'esistenza di un "crimine internazionale" e alla sua imputabilità a uno Stato (opinione, questa, condivisa da molti membri della CDI, inclusi quelli contrari alla distinzione *ex art. 19*).<sup>159</sup>

Un altro profilo, apparentemente implicito nelle posizioni assunte in Commissione dai membri favorevoli all'art. 19, ha sottolineato il fatto che il regime speciale da proporre per i "crimini internazionali" difficilmente avrebbe costituito materia di stretta codificazione. Mentre l'esistenza di illeciti internazionali di una gravità tale da produrre conseguenze speciali era stata considerata anche nel corso della ventottesima sessione della CDI (al momento dell'adozione dell'art. 19 in prima lettura) come parte del diritto internazionale generale, infatti, l'identificazione e la formulazione precisa, nonché la determinazione di un regime di attuazione di tali conseguenze speciali avrebbero imposto alla Commissione un impegno nel senso dello sviluppo progressivo del diritto più oneroso di quello necessario per qualunque altro aspetto della responsabilità degli Stati (pur tenuto conto del fatto che la determinazione delle conseguenze speciali o supplementari sembrasse possedere un numero più ampio di elementi *de lege lata* rispetto all'aspetto istituzionale).<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, parr. 3-4, p. 7.

<sup>159</sup> *Ibid.*, par. 5, p. 7.

<sup>160</sup> *Ibid.*, par. 7, pp. 7-8. In tale senso, dunque, ARANGIO-RUIZ, come RIPHAGEN "pur rilevando nella prassi dati non trascurabili a favore dell'emergere di forme aggravate di responsabilità nei confronti degli Stati che commettono violazioni qualificabili come crimini internazionali, ritiene che la materia si presti ad un lavoro non già di codificazione della *lex lata*, ma piuttosto di sviluppo progressivo, nel tentativo di orientare la prassi degli Stati verso soluzioni minimamente uniformi e non troppo primitive". PALMISANO, G., *Cronaca*, *cit.*, p. 218.

### ***2.6.1. L'aspetto normativo delle conseguenze giuridiche di un "crimine internazionale"***

Concentrandosi sugli articoli della Parte seconda del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati già adottati dalla CDI (artt. 6-8, 10, 10 *bis*, 11, 13 e 14), che, pur essendo formulati in maniera sufficientemente ampia da comprendere, apparentemente, le conseguenze di qualunque illecito internazionale, non includono quelle dei "crimini internazionali", ARANGIO-RUIZ prende in esame la possibile applicabilità a questi ultimi di alcune delle conseguenze da essi previste. Una volta ammessa questa applicabilità, si tratta di stabilire se tali conseguenze debbano essere modificate rafforzando la posizione degli Stati lesi, ovvero aggravando quella dello Stato autore dell'illecito; infine, occorre chiarire se sia necessario prevedere per i "crimini internazionali" conseguenze diverse e ulteriori rispetto a quelle previste negli artt. 6-14.<sup>161</sup>

La conseguenza sostanziale più generale di un illecito internazionale è la riparazione, nel senso ampio del termine, estesa, cioè, alla cessazione e comprendente la restituzione in forma specifica, il risarcimento, la soddisfazione e le garanzie di non ripetizione.<sup>162</sup> L'obbligo di riparazione in senso ampio è, in linea di principio, una conseguenza di qualunque illecito internazionale, indipendentemente dalla sua gravità: esso, pertanto, incombe in capo a qualunque Stato che abbia commesso un "crimine internazionale", e, considerato che, in tal caso, tutti gli Stati sono Stati lesi, qualunque Stato dovrebbe essere legittimato a ottenere la cessazione e la riparazione (in senso ampio).<sup>163</sup>

Secondo ARANGIO-RUIZ, mentre la disciplina relativa alla cessazione dell'illecito può essere applicata indifferentemente sia ai "crimini internazionali", sia ai "delitti internazionali",<sup>164</sup> per ciò che riguarda la restituzione, i primi due limiti previsti nei sottoparagrafi (c) e (d) dell'art. 7 della Parte seconda del Progetto di articoli non devono essere considerati applicabili nel caso di "crimini internazionali", al contrario di quelli previsti nei paragrafi (a) e (b) (impossibilità materiale e violazione di un obbligo derivante da una norma imperativa di diritto internazionale).<sup>165</sup>

Per ciò che concerne, in particolare, l'eccezione contenuta nel sottoparagrafo (c) (in base al quale, lo Stato leso non può invocare la restituzione in forma specifica nel caso

---

<sup>161</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report, cit.*, parr. 10-11, p. 8.

<sup>162</sup> Sull'aggravamento delle conseguenze sostanziali di un "crimine internazionale", cfr. PALMISANO, G., *Cronaca, cit.*, p. 219.

<sup>163</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report, cit.*, parr. 12-13, p. 8.

<sup>164</sup> *Ibid.*, par. 17, p. 8.

<sup>165</sup> *Ibid.*, par. 18, p. 9.

in cui questa comporti un onere sproporzionato rispetto al beneficio derivante a tale Stato dall'ottenere la restituzione, anziché il risarcimento), considerando la relazione *erga omnes* prodotta dai "crimini internazionali", la maggior parte degli Stati lesi non trarrebbe, probabilmente, dal punto di vista individuale, alcun beneficio sostanziale dall'adempimento, da parte dello Stato autore della violazione, del suo obbligo di fornire una restituzione in forma specifica. Pertanto, non avendo alcun senso stabilire una relazione comparativa tra la situazione di quest'ultimo e quella dello Stato o degli Stati lesi, la considerazione che deve prevalere è che lo Stato autore della violazione deve ripristinare nella maniera più completa possibile una situazione il cui mantenimento è interesse essenziale della comunità internazionale, anche qualora ciò comporti un onere gravoso per lo Stato che ha compromesso quest'ultima, violando le regole fondamentali del diritto internazionale.<sup>166</sup>

In riferimento al limite all'obbligo di restituzione previsto nell'articolo 7 (d) (la salvaguardia dell'indipendenza politica o della stabilità economica dello Stato autore dell'illecito), la salvaguardia della stabilità economica, nonostante la sua grande importanza per il popolo e per lo Stato coinvolti, non sembra essere altrettanto essenziale rispetto all'interesse degli Stati lesi a ottenere la restituzione. Tuttavia, la deroga a tale limite, nel caso di un "crimine internazionale", dovrebbe essere temperata da una previsione che salvaguardi i bisogni vitali della popolazione dello Stato leso.<sup>167</sup>

Riguardo all'indipendenza politica, ARANGIO-RUIZ sottolinea come tale espressione sia comunemente utilizzata per indicare sia l'indipendenza politica in senso stretto (l'esistenza di uno Stato come ente sovrano fra i suoi pari e come soggetto di diritto internazionale -nonché la preservazione di questo *status*-), sia il regime politico (la libertà di organizzazione di cui ogni Stato sovrano è legittimato a godere nella scelta della sua forma di governo e nella nomina dei suoi *leaders*). I due concetti sono, senza dubbio, strettamente interrelati, essendo la libertà di organizzazione tra le principali manifestazioni e conseguenze dell'esistenza di un ente come Stato indipendente e sovrano. Tuttavia, se è possibile ammettere che l'indipendenza politica in senso stretto debba essere preservata, anche a costo di derogare all'obbligo dello Stato autore del "crimine internazionale" di prestare la restituzione in forma specifica, lo stesso non vale per la libertà di organizzazione (il regime) di tale Stato. Specialmente nel caso di

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, par. 19, p. 9.

<sup>167</sup> Il *Rapporteur* sottolinea come la deroga al limite della salvaguardia della stabilità economica sembri particolarmente appropriata in una situazione in cui lo Stato autore del "crimine internazionale" abbia accresciuto la propria prosperità economica grazie alla violazione commessa. *Ibid.*, parr. 20-22, p. 9.

aggressione, infatti, non è possibile sostenere che l'obbligo di restituzione debba essere limitato, solo perché dal suo adempimento potrebbe discendere una minaccia per il mantenimento di un regime condannabile; anzi, non può essere ignorato che, molto spesso, la conservazione di un regime responsabile di gravi violazioni di obblighi internazionali essenziali, come quelli relativi all'autodeterminazione, alla decolonizzazione o ai diritti umani, potrebbe essa stessa costituire un illecito internazionale di natura molto grave. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il limite relativo alla sopravvivenza di un regime politico rientri o meno nell'ambito dell'art. 7 (d) della Parte seconda, esso dovrebbe essere escluso nel caso dei "crimini internazionali", *ex par.* 3 dell'art. 19 della Parte prima.<sup>168</sup>

In base a tali considerazioni, il *Rapporteur* giunge alla conclusione che il limite all'obbligo di restituzione, contenuto nell'art. 7 (d), non debba essere applicato nel caso di un "crimine internazionale", a meno che il pieno adempimento di quest'obbligo minacci: l'esistenza dello Stato autore della violazione come membro indipendente e sovrano della comunità internazionale o la sua integrità territoriale; i bisogni vitali della popolazione di questo Stato, intesi in senso ampio (comprendenti, cioè, le esigenze essenziali, di natura fisica o morale, per la sopravvivenza della popolazione stessa).<sup>169</sup>

Secondo ARANGIO-RUIZ, mentre, in caso di "crimini internazionali", non è necessaria alcuna modifica dell'obbligo di risarcimento (che, basato sul concetto di riparazione per equivalente di qualunque lesione o danno economico imponente, inclusi i danni morali a soggetti privati, si applica pienamente sia ai "crimini internazionali", sia ai "delitti internazionali"),<sup>170</sup> per ciò che riguarda quella speciale forma di riparazione che è la soddisfazione, un rimedio strettamente interrelato e frequentemente confuso con le garanzie di non ripetizione, occorre compiere delle distinzioni. Generalmente, infatti, si considerano illegittime le pretese che danneggiano la dignità dello Stato autore della violazione, cioè, quelle il cui accoglimento inciderebbe non solo sulla dignità, bensì sull'esistenza e la sovranità stessa di questo Stato (vale a dire, sulla sua indipendenza, la sua libertà o la sua forma di governo). Sebbene tale limite venga formulato solo riguardo alla soddisfazione in senso stretto, esso può essere considerato applicabile anche alle garanzie di non ripetizione, dato che, in entrambi i casi, sembra essere necessaria una differenziazione tra "crimini internazionali" e "delitti internazionali".<sup>171</sup>

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, parr. 23-25, pp. 9-10.

<sup>169</sup> *Ibid.*, par. 26, p. 10.

<sup>170</sup> *Ibid.*, par. 28, p. 10.

<sup>171</sup> *Ibid.*, parr. 29-30, p. 10.

Indipendentemente dalla nozione più o meno ampia di dignità dello Stato, infatti, non sarebbe opportuno, secondo ARANGIO-RUIZ, estendere il beneficio di quella salvaguardia a uno Stato che abbia commesso un “crimine internazionale”, consentendogli di invocare a suo vantaggio quella stessa dignità (in senso stretto) che esso ha offeso volontariamente con la sua condotta illecita e di non accogliere determinate pretese di soddisfazione o garanzie di non ripetizione sulla base di concetti quali sovranità, indipendenza o libertà. Come nel caso della restituzione in forma specifica, quindi, le uniche restrizioni cui tali pretese possono ragionevolmente essere soggette sono quelle indispensabili per la salvaguardia: dell’esistenza dello Stato autore della violazione come membro indipendente e sovrano della comunità internazionale e della sua integrità territoriale; dei bisogni vitali della popolazione di tale Stato, intendendo tale nozione come comprensiva delle necessità essenziali della stessa popolazione, aventi natura fisica o morale. A eccezione di tali circostanze, dunque, allo Stato autore di un “crimine internazionale” non dovrebbe essere consentito di poter eludere, invocando la sua sovranità e la sua indipendenza, non solo pretese derivanti da un atto di aggressione (quali il disarmo, la demilitarizzazione, lo smantellamento dell’industria di guerra, la distruzione delle armi, l’accettazione di gruppi di osservatori, la modifica della forma di governo in senso non incompatibile con le libertà fondamentali, con i diritti civili e politici e con l’autodeterminazione dei popoli); ma anche pretese che potrebbero costituire forme di soddisfazione e di garanzie di non ripetizione, in seguito alla commissione di altri tipi di “crimini internazionali” (pretese di abrogazione di una legislazione discriminatoria, razzista o segregazionista, di concessione di libere consultazioni popolari, di restaurazione dei diritti e delle libertà fondamentali, di smantellamento di stabilimenti pericolosi per l’ambiente e di adempimento del principio dell’*aut dedere aut iudicare* riguardo a individui accusati di *delicta iuris gentium*). Pretese di questo tipo non minaccerebbero, infatti, né l’esistenza dello Stato autore del “crimine internazionale” (e, in questo senso, la sua indipendenza politica), né i bisogni vitali della sua popolazione.<sup>172</sup>

In merito alle conseguenze strumentali dei “crimini internazionali”,<sup>173</sup> indipendentemente dalle specificità del regime delle contromisure nel caso di questi ultimi, tale regime presenterà due caratteristiche principali. In primo luogo, nel caso dei

---

<sup>172</sup> Questo è vero soprattutto per le domande di *fact-finding*, anche nel territorio dello Stato autore del “crimine internazionale”, al fine di controllare il pieno adempimento dei suoi obblighi di cessazione e di riparazione, nonché di offerta di garanzie di non ripetizione. *Ibid.*, par. 31-32, pp. 10-11.

<sup>173</sup> Cfr. anche PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., pp. 219-220.

“crimini internazionali”, la facoltà di ricorrere alle contromisure (riservata, per la maggior parte dei “delitti internazionali”, a uno o più Stati), si estende -allo stesso modo del diritto di invocare l’adempimento delle conseguenze speciali o supplementari- a tutti gli Stati, dato che, mentre solo alcuni “delitti internazionali” comportano la violazione di obblighi *erga omnes*, tutti i “crimini internazionali” costituiscono violazioni di questo tipo.<sup>174</sup> Pertanto, essendo possibile, in linea di principio, ritenere che uno Stato autore di un “crimine internazionale” sia più esposto a contromisure rispetto a uno Stato che commette una violazione qualunque, si verifica un incremento nella pressione, virtuale o reale, esercitata dal diritto su Stati potenzialmente autori di “crimini internazionali”. In secondo luogo, un ulteriore incremento della pressione in capo a uno Stato autore di un “crimine internazionale” deriva dall’aggravamento delle conseguenze sostanziali della violazione: infatti, se, come si è visto, tutti gli Stati lesi sono legittimati ad avanzare pretese (quali, disarmo, demilitarizzazione, smantellamento dell’industria militare, distruzione delle armi, accettazione dei gruppi di osservatori, adozione di leggi che consentano l’adeguata protezione delle minoranze e lo stabilimento di una forma di governo non incompatibile con le libertà fondamentali, i diritti civili e politici e l’autodeterminazione dei popoli), la portata delle contromisure volte a obbligare lo Stato autore del “crimine internazionale”, in caso di rifiuto, ad accogliere tali pretese diviene maggiore rispetto a quella delle misure che seguono un “delitto internazionale”. L’aggravamento degli obblighi sostanziali dello Stato autore del “crimine internazionale” produce, inoltre, un aumento della probabilità di inadempimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi “secondari” derivanti dal “crimine internazionale”. Nell’opinione del *Rapporteur*, è il peso di questi due fattori e la loro interazione che

---

<sup>174</sup> Si noti che ARANGIO-RUIZ “esprime la convinzione che un crimine internazionale determini bensì una responsabilità *erga omnes*, senza intendere però quest’espressione nel senso di una responsabilità che sorgerebbe nei confronti di una non meglio identificata né personificata ‘comunità internazionale’, in nome e per conto della quale ciascuno Stato avrebbe titolo a pretendere il rispetto di certe norme e ad adottare forme di reazione in caso di violazione degli obblighi da queste posti. Diversamente, ARANGIO-RUIZ -mantenendosi nei termini dell’impostazione bilateralistica tradizionalmente utilizzata (anche dalla CDI) per spiegare i rapporti giuridici conseguenti ai fatti illeciti di tipo ‘ordinario’ -ritiene che la responsabilità *erga omnes* determinata dalla commissione di un crimine vada intesa nel senso della sussistenza della lesione di un vero e proprio diritto soggettivo di tutti e di ciascuno Stato. Tutti gli Stati sarebbero in altre parole giuridicamente lesi da un crimine; e sarebbe in realtà impropria una distinzione fra Stati ‘direttamente’ e ‘indirettamente’ lesi. Piuttosto, a seconda della modalità di commissione del crimine, del tipo di obbligo primario violato, degli effetti pregiudizievoli causati, gli Stati potrebbero trovarsi in una situazione differente fra loro, rispetto al crimine e all’autore della violazione. Potrebbero cioè essere ‘differentemente’ lesi: aver subito un numero maggiore o minore di violazioni di propri diritti; trovarsi in una situazione più o meno a rischio dal punto di vista della commissione di ulteriori violazioni; e così via. Tutti dunque, ma non necessariamente tutti allo stesso modo, avrebbero titolo *uti singuli* ad avanzare pretese nei confronti dello Stato responsabile, nonché se del caso a ricorrere a contromisure ‘ordinarie’ per indurlo alla piena attuazione degli obblighi sostanziali di responsabilità”. *Ibid.*, pp. 218-219.

differenzia il regime delle conseguenze dei “crimini internazionali” da quello dei “delitti internazionali” e giustifica il trattamento dei primi come una speciale categoria di illeciti internazionali. Un ulteriore, importante elemento di aggravamento è rappresentato dalla condanna solenne che ricadrebbe sul “crimine internazionale” e sul suo autore da parte degli organi internazionali cui sarebbe affidata, in base al regime proposto, la determinazione basilare dell’esistenza e dell’imputabilità di un “crimine internazionale”, e, conseguentemente, da parte della comunità internazionale nel suo complesso.<sup>175</sup>

Lo *Special Rapporteur* auspica, dunque, una riformulazione dell’art. 11 del Progetto di articoli che prenda in considerazione la reazione dello Stato autore del “crimine internazionale” e la funzione delle contromisure.<sup>176</sup>

ARANGIO-RUIZ si pone, quindi, il problema di accertare se, e in quale misura, le condizioni di ricorso legittimo alle contromisure si debbano applicare anche in caso di un “crimine internazionale” (con particolare riguardo alla *sommation* o alla notifica e, ancora di più, al previo ricorso ai disponibili mezzi di risoluzione delle controversie).<sup>177</sup>

Per ciò che concerne il requisito di previo ricorso ai disponibili mezzi di risoluzione delle controversie, considerato che, come già sottolineato, l’adozione di contromisure contro uno Stato autore di un “crimine internazionale” dovrebbe essere preceduta da una qualche forma di pronuncia da parte di uno o più organi internazionali (almeno, per ciò che riguarda l’accertamento del “crimine internazionale” e la sua imputabilità), tale pronuncia, indipendentemente dalla sua natura e dalla natura dell’organo internazionale da cui proviene, dovrebbe essere sufficiente a legittimare tutti gli Stati lesi a ricorrere, unilateralmente o collettivamente, a contromisure, a prescindere dalla disponibilità di mezzi di risoluzione delle controversie o dal previo ricorso a questi ultimi. Riguardo ai requisiti per l’ammissibilità della reazione degli Stati lesi, il *Rapporteur* considera sufficiente la mancanza di una risposta adeguata da parte dello Stato autore del “crimine internazionale” (in particolare, la mancata cessazione della condotta illecita).<sup>178</sup>

Nel caso di “crimini internazionali”, viene meno il problema relativo alla possibilità dello Stato leso di adottare, prima del ricorso ai procedimenti di risoluzione delle

---

<sup>175</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report, cit.*, parr. 34-36, pp. 11-12. DUPUY, riferendosi all’aspetto normativo del regime aggravato di responsabilità individuato da Arangio-Ruiz, sostiene: “This responsibility was both a derogation from and an addition to the application of the ordinary rules of responsibility; this leads one to think, moreover, that the distinction between responsibility for crime and ordinary responsibility was always thought of more in terms of degree than kind, of aggravation rather than a true dichotomy”. DUPUY, P.-M., *A General Stocktaking, cit.*, pp. 1062-1063.

<sup>176</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report, cit.*, par. 38, p. 12.

<sup>177</sup> *Ibid.*, par. 40, p. 12.

<sup>178</sup> *Ibid.*, par. 41, p. 12.



controversie, misure provvisorie urgenti per proteggere i propri diritti o per limitare il danno causato dall'illecito internazionale, considerata la non applicabilità ai “crimini internazionali” della condizione del previo ricorso ai procedimenti di risoluzione delle controversie. Un problema si pone, tuttavia, riguardo alla previa pronuncia di un organo internazionale, quale requisito per una legittima reazione da parte di ciascuno degli *omnes* Stati lesi dal “crimine internazionale”. Nell'opinione di ARANGIO-RUIZ, sembra ragionevole ritenere che questi ultimi, pur non essendo legittimati, prima di tale pronuncia, a ricorrere a contromisure vere e proprie, possano, comunque, adottare misure provvisorie, per proteggere i loro diritti o limitare il danno causato dal “crimine internazionale” (quali, ad esempio, misure volte ad assicurare l'accesso immediato alle vittime al fine di salvarle e/o aiutarle o di far cessare un genocidio, azioni concernenti convogli umanitari, misure di contrasto all'inquinamento, azioni miranti a perseguire facilitazioni di passaggio, etc.).<sup>179</sup>

In ogni caso, l'opzione del ricorso alle contromisure dovrebbe essere del tutto esclusa nel caso di sottoposizione della questione, da parte dello Stato leso, a un procedimento giudiziario obbligatorio, dato che l'organo competente potrebbe possedere la facoltà di indicare misure provvisorie con effetto vincolante. L'opzione dell'utilizzo di contromisure tornerebbe a essere disponibile, tuttavia, nel caso in cui lo Stato autore del “crimine internazionale” non rispettasse tali misure provvisorie o i suoi obblighi di buona fede nella partecipazione al procedimento giudiziario.<sup>180</sup>

Il *Rapporteur* ritiene di dover escludere, in caso di “crimine internazionale”, l'applicabilità della condizione costituita dalla comunicazione preventiva (eccezione fatta, probabilmente, per misure particolarmente severe, che potrebbero avere conseguenze negative sulla popolazione dello Stato autore della violazione), dato che nei confronti di uno Stato che ha commesso o sta commettendo un “crimine internazionale”, presumibilmente con intento volontario, non dovrebbe essere prevista alcuna forma di avvertimento, che potrebbe ridurre l'efficacia delle contromisure. In ogni caso, considerato che qualunque speciale forma di reazione a un “crimine internazionale” da parte di Stati singoli o di gruppi di Stati sarebbe necessariamente preceduta da ampi dibattiti nell'ambito di uno o più organi internazionali, è improbabile che lo Stato autore della violazione rimanga all'oscuro dell'intento degli Stati lesi di ricorrere a contromisure.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, par. 42, p. 13.

<sup>180</sup> *Ibid.*, par. 44, p. 13.

<sup>181</sup> *Ibid.*, par. 45, p. 13.

Per ciò che concerne il criterio della proporzionalità, la gravità di un illecito internazionale dovrebbe essere determinata attraverso il riferimento a una serie di fattori, tra cui l'importanza oggettiva e la portata soggettiva della norma violata, la dimensione della violazione, l'elemento soggettivo (incluso il grado di coinvolgimento della struttura organizzativa dello Stato autore dell'illecito e il grado di colpa, che si estende dalla *culpa levis* o *lievissima* alla negligenza, alla negligenza grave e all'intento volontario) e, infine, gli effetti della violazione sullo Stato leso e sull'oggetto della protezione offerta dalla norma violata.<sup>182</sup>

Nonostante il mancato accoglimento, da parte della CDI, del suggerimento del *Rapporteur* di prendere in considerazione, nel determinare il grado di gravità e le conseguenze di una violazione, l'elemento soggettivo anche in relazione ai “delitti internazionali”, ARANGIO-RUIZ ritiene che una scelta differente debba essere formulata riguardo ai “crimini internazionali”, in ragione del fatto che l'intenzione dolosa rappresenta un carattere essenziale, *sine qua non*, di questo tipo di illeciti. Il problema è reso ancor più complesso dalla differenza tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali”. Il riferimento agli effetti della violazione sullo Stato leso può essere opportuno (nonostante la nota enfasi su un fattore a detrimento di altri) nel caso della maggior parte dei “delitti internazionali”, anche se, pur essendo probabile, non è scontato che la parte lesa sia un singolo Stato, dato che, nel caso di un “delitto internazionale” *erga omnes*, la gravità degli effetti può variare per ogni Stato leso. A maggior ragione, nel caso di “crimini internazionali” (che sono sempre *erga omnes*), l'accertamento della gravità su base soggettiva potrebbe condurre a difficoltà: anzitutto, vi potrebbero essere variazioni considerevoli in relazione alle differenze nella portata del danno o alle differenze di percezione fra tutti gli Stati lesi; in secondo luogo, si potrebbe verificare un danno che trascenda il grado di lesione (sofferta o percepita) da ciascuno degli Stati lesi. La soluzione migliore (al di là di un'ambiziosa enumerazione, il più completa possibile, dei molteplici fattori di gravità, o dell'elaborazione di una formulazione differente per i “crimini internazionali”) sembra essere, sia per i “crimini internazionali”, sia per i “delitti internazionali”, un criterio di proporzionalità che faccia riferimento solo alla gravità dell'illecito nel suo complesso, in modo che il concetto di gravità degli effetti in capo a uno o a più Stati determinati -i c.d. Stati direttamente o meno direttamente lesi- rientri in quello più ampio di gravità della violazione.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, par. 47, p. 13.

<sup>183</sup> *Ibid.*, par. 48-53, pp. 13-14.

Riferendosi alle misure proibite per i “delitti internazionali”, il *Rapporteur* conferma l’applicabilità ai “crimini internazionali” sia del divieto di quelle che implicano la minaccia e l’uso della forza (tranne, ovviamente, nel caso di misure adottate dal Consiglio di sicurezza in base al Capitolo VII della Carta o della legittima difesa *ex art.* 51), sia i divieti volti a salvaguardare l’invulnerabilità degli agenti, degli edifici, degli archivi e dei documenti diplomatici e consolari, dei diritti umani fondamentali e degli obblighi derivanti da una norma imperativa di diritto internazionale. Come esito dell’applicazione ai “crimini internazionali” di tali limiti (elaborati per i “delitti internazionali”), si verificherebbe una riduzione delle misure che gli Stati lesi sono legittimati ad adottare; tale riduzione sarebbe, tuttavia, bilanciata dall’incremento del numero di Stati -tutti gli Stati lesi- legittimati a ricorrere a quelle stesse misure. Questa considerazione non è priva di importanza, data la molteplicità dei soggetti coinvolti (senza considerare il clamore suscitato dall’accertamento di un “crimine internazionale” da parte dei competenti organi internazionali). L’adozione di misure non implicanti l’uso della forza (il cui migliore esempio, pur non riguardante il contesto della responsabilità internazionale, è rappresentato dall’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite) da parte di un numero di Stati che può giungere a comprendere la totalità dei membri della comunità internazionale, può costituire una reazione e un deterrente di gran lunga più efficace rispetto a qualunque altra misura simile adottata da uno o più Stati lesi da un “delitto internazionale”.<sup>184</sup>

ARANGIO-RUIZ sostiene, quindi, che lo speciale regime delle conseguenze dei “crimini internazionali” dovrebbe essere completato attraverso l’aggiunta di due ulteriori insiemi di norme: uno, contenente il divieto per lo Stato autore del “crimine internazionale” di opporsi alle operazioni di accertamento dei fatti e alle missioni di controllo sul suo territorio per la verifica dell’adempimento degli obblighi di cessazione e riparazione; un altro, comportante, attraverso l’ampliamento della portata delle proposte fatte dal precedente *Rapporteur* nell’ambito dell’art. 14 del Progetto di articoli, una serie di speciali obblighi in capo a tutti gli Stati lesi, con lo scopo di assicurare coerenza, solidarietà o cooperazione fra tali Stati nel condannare il “crimine internazionale”, di censurare la condotta dello Stato autore di quest’ultimo o, in ogni caso, di garantire una reazione.<sup>185</sup> Tali obblighi devono essere volti a far sì che: lo Stato autore del “crimine internazionale” non trovi alcun sostegno per il mantenimento o la legittimazione della

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, par. 55-59, pp. 14-15.

<sup>185</sup> *Ibid.*, par. 61, p. 16.

situazione creata in suo favore dalla violazione; non vengano ostacolate le azioni di altri Stati, intese a ripristinare legittimamente il diritto violato.<sup>186</sup>

### ***2.6.2. L'aspetto istituzionale delle conseguenze giuridiche di un "crimine internazionale"***

ARANGIO-RUIZ, passando a esaminare il ruolo delle istituzioni internazionali nell'ambito del regime aggravato di responsabilità degli Stati,<sup>187</sup> sintetizza le conseguenze sostanziali e strumentali dei "crimini internazionali" rispetto a quelle dei "delitti internazionali" nel fatto che, mentre la maggior parte di questi ultimi riguarda solo uno o più Stati lesi, ogni "crimine internazionale" coinvolge, sebbene in gradi diversi, tutti gli Stati in qualità di Stati lesi. Questo non significa, tuttavia, che l'attuazione delle conseguenze di un "crimine internazionale" sia strutturalmente differente da quella della maggior parte dei "delitti internazionali": in entrambi i casi, infatti, i soggetti coinvolti sono gli Stati, quale ovvio corollario dell'assenza, nel sistema interstatale, di istituzioni che abbiano il compito di assicurare l'attuazione del diritto.<sup>188</sup> Considerata la gravità dei "crimini internazionali" e la severità delle loro conseguenze speciali o supplementari, serie difficoltà potrebbero sorgere dalla universalizzazione dello *status* di Stato leso, quali, in particolare, rischi di arbitrarietà, incoerenza e conflitto, di cui la stessa CDI si è mostrata consapevole. Alla luce di ciò, il *Rapporteur*

---

<sup>186</sup> A tali fini, la proposta avanzata da RIPHAGEN nel par. 2 (a) dell'art. 14 (riguardante il divieto di riconoscimento della legittimità della situazione creata dal "crimine internazionale") si potrebbe rafforzare, secondo ARANGIO-RUIZ, attraverso l'aggiunta di una clausola che preveda l'applicabilità del principio *ex delicto ius non oritur* sia agli effetti giuridici nazionali, sia a quelli internazionali della situazione creata dalla violazione. Il par. 3 (b) dello stesso articolo (che vieta agli Stati di rendere aiuto o assistenza allo Stato autore del "crimine internazionale" nel mantenimento della situazione che ne è derivata) dovrebbe essere formulato più energicamente, mentre il par. 3 (c) (relativo all'obbligo di cooperazione degli Stati nell'offrire assistenza nell'attuazione degli obblighi previsti in base ai sottoparagrafi (a) e (b)), pur essendo formulato in maniera soddisfacente, potrebbe prevedere l'obbligo per tutti gli Stati lesi di coordinare, per quanto possibile, le loro rispettive reazioni. L'enunciazione dell'obbligo positivo di cooperazione potrebbe essere utilmente integrata, nell'opinione del *Rapporteur*, dalla menzione di un più preciso e più significativo divieto di ostacolare, in qualunque modo, l'azione degli Stati che esercitino il loro diritto di reazione contro un "crimine internazionale". Tale previsione condannerebbe ancor più chiaramente la condotta di qualunque Stato che non solo si astenga dal reagire a una grave violazione di un interesse giuridico fondamentale della comunità internazionale, ma ostacoli, con azioni o omissioni, le misure adottate da altri Stati, ovvero ne riduca l'efficacia. Ulteriori integrazioni utili potrebbero essere, secondo il *Rapporteur*: una norma concernente il principio dell'*aut dedere aut iudicare* nei confronti degli individui accusati di *delicta iuris gentium*; una norma riguardante la cooperazione con gli organi internazionali coinvolti nella reazione a un "crimine internazionale"; una norma che preveda l'obbligo di tutti gli Stati lesi di facilitare l'adozione e l'attuazione delle legittime misure richieste dalle situazioni di emergenza causate dal "crimine internazionale". *Ibid.*, parr. 62-68, pp. 16-17.

<sup>187</sup> Per una sintesi critica delle proposte istituzionali di ARANGIO-RUIZ, cfr. PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., pp. 222-223.

<sup>188</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report*, cit., parr. 70-72, p. 17.

individua due soluzioni teoriche per i problemi istituzionali: la prima prevede un alto grado di istituzionalizzazione -attraverso il ricorso a organi internazionali esistenti o da creare- della totalità o della maggior parte del processo di attuazione delle conseguenze dei “crimini internazionali”, a partire dalla decisione sull’esistenza e l’imputabilità, fino alla determinazione delle effettive conseguenze sostanziali e strumentali della violazione (nell’ambito della stessa opzione, un passo ulteriore sulla via dell’istituzionalizzazione potrebbe consistere nell’affidare anche l’effettiva attuazione di alcune o di tutte le conseguenze speciali e supplementari allo stesso o a un diverso organo internazionale); la seconda richiede un più o meno ridotto grado di istituzionalizzazione, attraverso il ricorso a organi internazionali esistenti (in tale soluzione rientrerebbe ogni formula diversa da quelle più ambiziose, con l’opzione minima che concernerebbe l’affidamento a uno o a più organi internazionali esistenti dell’accertamento alla base di ogni procedimento di attuazione delle conseguenze di un “crimine internazionale”, cioè, l’accertamento della sua esistenza e della sua imputabilità).<sup>189</sup>

Secondo ARANGIO-RUIZ, delle due soluzioni indicate per un accertamento organizzato dell’esistenza/imputabilità di un “crimine internazionale”, la prima non sembra essere praticabile, dato che essa, pur richiedendo un grado di istituzionalizzazione della reazione della comunità internazionale organizzata ai “crimini internazionali” teoricamente auspicabile (e occasionalmente raggiungibile in materie specifiche), esigerebbe un maggiore livello di sviluppo del sistema interstatale, poco probabile in un futuro immediato. La seconda soluzione indicata sembra, invece, meritevole di seria considerazione, dato che, sebbene implichi anch’essa un grado di sviluppo progressivo relativamente alto, appare certamente meno complessa. Il *Rapporteur* ricorda come indicazioni in tal senso siano emerse anche nel corso della quarantaseiesima sessione della Commissione, il cui dibattito ha individuato nell’accertamento dell’esistenza di un “crimine internazionale” e nella sua imputabilità il problema fondamentale da affrontare nell’applicazione di qualunque regola adottata dalla CDI (*de lege lata* o *de lege ferenda*) riguardo alle conseguenze speciali o supplementari di un “crimine internazionale”. Indubbiamente, questo problema sorge in relazione a qualsiasi tipo di illecito internazionale, qualunque sia il suo grado di gravità (e diviene ancora più profondo

---

<sup>189</sup> *Ibid.*, parr. 73-77, pp. 17-18. Esempi di reazione “organizzata” a violazioni su larga scala di obblighi internazionali simili a quelli definiti “crimini internazionali” in base all’art. 19 della Parte prima del Progetto di articoli si trovano nella prassi dell’Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. *Ibid.*, parr. 78-84, pp. 18-20.

qualora la violazione, pur costituendo un semplice “delitto internazionale”, riguardi più di uno Stato leso), ma l’eccezionale gravità dei “crimini internazionali” e il fatto che essi coinvolgano tutti gli Stati in qualità di Stati lesi richiedono obbligatoriamente una forma di accertamento collettivo, da parte di un organo internazionale, riguardo al requisito per l’attuazione delle conseguenze di un “crimine internazionale”, vale a dire, l’esistenza di una violazione e la sua imputabilità. Sul piano teorico, ARANGIO-RUIZ sottolinea la possibilità di elaborare una serie di ipotesi alla luce delle specifiche funzioni degli organi internazionali esistenti.<sup>190</sup>

La prima ipotesi riguarda un accertamento compiuto esclusivamente dalla Corte internazionale di giustizia, dall’Assemblea generale o dal Consiglio di sicurezza. Apparentemente, la scelta più appropriata dovrebbe dipendere dalla natura essenzialmente giudiziaria della decisione in questione, conducendo alla ovvia conclusione che, sebbene l’attuazione delle conseguenze rimanga -come nel caso dei “delitti internazionali”- affidata agli Stati, l’accertamento dell’esistenza e dell’imputabilità di un “crimine internazionale” debba provenire dal più autorevole e rappresentativo organo giudiziario esistente, cioè, dalla Corte internazionale di giustizia (da ora in avanti, CIG), l’unico organo permanente che abbia, in linea di principio, la competenza e i mezzi per determinare l’esistenza, l’imputabilità e le conseguenze di un illecito internazionale. Tale conclusione, implicante, ovviamente, l’accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte nella futura convenzione sulla responsabilità degli Stati, va incontro, tuttavia, ad almeno due seri ostacoli. In primo luogo, l’assenza di un’istituzione internazionale che svolga il ruolo del *prosecutor*, accanto a un organo strettamente giudiziario come la CIG: la Corte stessa non sarebbe, pertanto, in grado di filtrare o di selezionare le accuse rivolte contro gli Stati presunti autori dei “crimini internazionali”. In secondo luogo, una volta riconosciuta alla Corte la giurisdizione obbligatoria, anche limitatamente all’accertamento dell’esistenza e dell’imputabilità di “crimini internazionali”, sarebbe difficile restringere tale vincolo giurisdizionale generale all’ambito di questi ultimi: ogni Stato, lamentando la commissione di un “crimine internazionale”, potrebbe, infatti, invocare la giurisdizione della Corte per accertare l’esistenza anche di quello che potrebbe rivelarsi un semplice “delitto internazionale”.<sup>191</sup>

All’interno della stessa ipotesi, un’altra soluzione potrebbe consistere nell’affidare, nella futura convenzione, l’accertamento dell’esistenza e dell’imputabilità di un

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, par. 85-87, p. 20.

<sup>191</sup> *Ibid.*, par. 88-89, p. 20.

“crimine internazionale” all’Assemblea generale o al Consiglio di sicurezza. L’Assemblea generale sembrerebbe particolarmente adatta per una serie di ragioni: in primo luogo, rispetto al Consiglio di sicurezza, essa è generalmente considerata più democratica; inoltre, il carattere universale delle Nazioni Unite fa sì che l’Assemblea generale sia il portavoce più rappresentativo non solo della comunità internazionale organizzata, ma della comunità internazionale stessa (l’Assemblea sarebbe, dunque, l’organo più indicato a costituire quella comunità internazionale nel suo complesso che, secondo l’art. 19, sarebbe alla base della qualificazione di alcuni tipi di illeciti come “crimini internazionali”, e a mutare in pronunce concrete, *ad hoc*, le definizioni generali di questi ultimi che provengono, *in abstracto*, da quella comunità); infine, l’Assemblea ha uno spettro molto ampio di competenze *ratione materiae*, che comprende, pur con poteri molto differenti, non solo il principale ambito di responsabilità del Consiglio di sicurezza (cioè, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali), ma anche aree di cooperazione internazionale disciplinate da norme, le cui più gravi violazioni corrispondono alle tre categorie di “crimini internazionali” elencate, in aggiunta all’aggressione, nel par. 3 dell’art. 19 (quali, la cooperazione economica, sociale e culturale, le norme relative all’autodeterminazione dei popoli, ai diritti umani, alla protezione dell’ambiente, senza menzionare lo sviluppo progressivo e la codificazione del diritto internazionale). L’Assemblea generale, tuttavia, pur essendo chiaramente competente (*de lege lata e de lege ferenda*) a occuparsi di tutti e quattro gli ambiti in cui possono verificarsi violazioni qualificabili come “crimini internazionali”, non ha competenza a compiere accertamenti riguardanti la responsabilità degli Stati, né ha il potere di adottare decisioni vincolanti, tranne in settori specifici, ad esempio, *ex artt.* 5, 6, 17, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite, e nelle materie procedurali. Sebbene in tali materie possa rientrare l’istituzione di organi sussidiari *ad hoc* per accertare fatti che costituiscono un “crimine internazionale”, le semplici raccomandazioni dell’Assemblea generale non hanno forza sufficiente a rappresentare il fondamento di un autorevole accertamento giuridico sull’esistenza di un “crimine internazionale” e sulla sua imputabilità. Nonostante il suo carattere maggiormente rappresentativo, l’Assemblea generale non sembra, pertanto, essere l’organo più appropriato a occuparsi, in maniera esclusiva, di tale accertamento.<sup>192</sup>

Per ciò che concerne il Consiglio di sicurezza, la competenza ad accertare l’esistenza di un atto di aggressione, attribuitagli dalla Carta delle Nazioni Unite (sebbene non allo

---

<sup>192</sup> *Ibid.*, parr. 90-93, p. 21.

scopo di stabilire la responsabilità dello Stato), potrebbe essere considerato la base per l'attuazione delle conseguenze giuridiche del "crimine internazionale" definito nell'art. 19, par. 3 (a). Allo stesso modo, un ruolo potrebbe essere riconosciuto al Consiglio di sicurezza anche rispetto agli altri "crimini internazionali", disciplinati dai successivi sottoparagrafi dell'art. 19, par. 3, considerando la sua competenza a determinare, in base all'art. 39 della Carta, le violazioni e le minacce alla pace. La prassi del Consiglio presenta esempi di accertamenti di minacce alla pace (sebbene ai fini esclusivi del Capitolo VII), nel contesto di situazioni comparabili a quelle costituenti "crimini internazionali", in base all'art. 19, paragrafo 3 (b), (c) e (d), e alle rilevanti norme primarie, scritte o non scritte, coinvolte. Senza pregiudizio dei poteri del Consiglio di sicurezza relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, il *Rapporteur* non ritiene, tuttavia, che esso sia più indicato dell'Assemblea generale a essere investito della competenza esclusiva dell'accertamento giuridico necessario all'attuazione delle conseguenze dei "crimini internazionali". Tale accertamento rientra, infatti, più nell'ambito dell'applicazione del diritto della responsabilità internazionale che in quello del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Nonostante l'interazione esistente tra questi due fondamentali ambiti delle relazioni interstatali, l'attribuzione al Consiglio di sicurezza della competenza per l'accertamento in questione solleverebbe, rispetto all'ipotesi dell'Assemblea generale, altrettanti problemi: il Consiglio, infatti, pur sembrando più adatto in ragione della forza vincolante delle sue decisioni, lo sarebbe, tuttavia, ancor meno dell'Assemblea, a causa della composizione ristretta e della specificità della competenza *ratione materiae*.<sup>193</sup>

A prescindere da ogni considerazione in merito, rispettivamente, all'Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza, il principale elemento critico attiene, secondo ARANGIO-RUIZ, alla natura politica della loro composizione e del loro ruolo. Entrambi gli organi operano, infatti, con un alto grado di discrezionalità, agendo in maniera non necessaria, né sistematica, bensì selettiva (e, a volte, molto selettiva) in tutte le situazioni che sembrerebbero richiedere l'esercizio della loro competenza; inoltre, nessuno dei due è obbligato a usare criteri uniformi in circostanze apparentemente simili, con la conseguenza che situazioni dello stesso tipo e gravità possono essere affrontate in modo differente o non essere affrontate affatto. La natura del funzionamento dei due organi sembra, infine, escludere qualunque dovere di motivare,

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, parr. 94-96, pp. 21-22. Per un approfondimento sulle proposte di modifica del Consiglio di sicurezza, cfr. RIQUELME CORTADO, R., *La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. El incremento de sus miembros y su más adecuada representación equitativa*, Madrid, 2000.



dal punto di vista del diritto internazionale, le loro scelte (nella forma di decisione, azione o inazione), con la conseguenza che il carattere discrezionale e perfino arbitrario di tali scelte è aggravato dal fatto che, in assenza di motivazioni giuridiche, non sia possibile effettuare alcuna verifica contemporanea o successiva, né alcuna comparazione.<sup>194</sup>

Nell'opinione del *Rapporteur*, pertanto, né il coinvolgimento dell'Assemblea generale, né quello del Consiglio di sicurezza potrebbero soddisfare i più elementari requisiti per un accertamento giuridico sull'esistenza e l'imputabilità di un illecito internazionale, a maggior ragione nel caso di un "crimine internazionale". Pur tenendo in considerazione l'unicità della struttura del sistema interstatale, infatti, ogni accertamento di responsabilità dovrebbe presupporre, come mostra la storia del diritto degli ordinamenti nazionali: da un lato, soggezione al *rule of law*, a livello sia procedurale, sia sostanziale; dall'altro, continuità, sistematicità e imparzialità -o non selettività- dinanzi alle violazioni del diritto. A tale riguardo, l'analisi della prassi del Consiglio di sicurezza non consente di affermare che la portata della sua competenza abbia subito un'evoluzione riguardo alla reazione organizzata a certi tipi di illeciti internazionali particolarmente gravi: numerosi dubbi deriverebbero, infatti, dall'accoglimento della tesi a sostegno dell'estensione della competenza del Consiglio all'ambito della responsabilità dello Stato per "crimini internazionali" attraverso una prassi giuridicamente decisiva *de lege lata*, né tale soluzione potrebbe essere raggiunta sulla base dello sviluppo progressivo del diritto delle organizzazioni internazionali.<sup>195</sup>

Se né la CIG, né l'Assemblea generale, né il Consiglio di sicurezza sembrano adatti a svolgere, singolarmente, il delicato compito di accertare l'esistenza di un "crimine internazionale" e la sua imputabilità come requisito per l'attuazione delle conseguenze previste nei rilevanti articoli del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, ARANGIO-RUIZ formula un'ulteriore ipotesi, dettata dai rispettivi caratteri dei tre organi principali delle Nazioni Unite. Da un lato, l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza hanno una natura troppo politica per poter svolgere la funzione di accertamento giudiziaria dell'esistenza e dell'imputabilità di un "crimine internazionale". Dall'altro lato, la CIG, pur avendo la necessaria competenza sul piano giudiziario, non possiede quella specifica, altrettanto indispensabile, e sarebbe del tutto inopportuno attribuirle, incondizionatamente, una competenza diretta sui "crimini internazionali", con l'inevitabile rischio di produrre una giurisdizione obbligatoria

---

<sup>194</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report, cit.*, par. 97, p. 22.

<sup>195</sup> *Ibid.*, par. 98-99, p. 22.

anche riguardo ai “delitti internazionali”. L’unica soluzione sembrerebbe derivare, dunque, da una combinazione tra l’elemento politico e quello giudiziario, in maniera da evitare gli svantaggi derivanti sia da un accertamento esclusivamente politico, sia da uno esclusivamente giudiziario. Il *Rapporteur* propone, pertanto, un preliminare accertamento politico, da parte dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza, delle dichiarazioni dello Stato o degli Stati che avanzano un’istanza (al fine di determinare se la situazione sia tanto grave da giustificare la seria preoccupazione della comunità internazionale), cui far seguire un eventuale coinvolgimento della CIG.<sup>196</sup>

Riguardo al ruolo dell’organo politico, esso dovrebbe consistere nell’adozione di una risoluzione a maggioranza qualificata. Per l’Assemblea generale, si potrebbe pensare alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, mentre, per il Consiglio di sicurezza, si potrebbero formulare, in linea di principio, due ipotesi: la prima, richiedente la maggioranza di due terzi senza ulteriore qualificazione, metterebbe in dubbio il principio dell’unanimità dei membri permanenti e potrebbe essere considerata solo all’interno di una revisione della Carta delle Nazioni Unite; la seconda, concernente l’astensione dal voto, in conformità con l’art. 27 della Carta, di una parte a una controversia, risulterebbe, secondo ARANGIO-RUIZ, maggiormente equa e realistica.<sup>197</sup>

La stessa natura della pronuncia della CIG potrebbe essere, a sua volta, concepita in modi diversi. Una possibilità potrebbe consistere nel coinvolgimento dell’organo giudiziario nella sua capacità consultiva: in tal modo, ciascuno Stato, membro delle Nazioni Unite e parte di una futura convenzione sulla responsabilità degli Stati, che invochi l’esistenza di un “crimine internazionale”, sarebbe legittimato a sottoporre la materia all’Assemblea generale o al Consiglio di sicurezza. Qualora l’uno o l’altro organo politico accertasse l’esistenza di una situazione sufficientemente grave da giustificare il coinvolgimento della comunità internazionale, la questione verrebbe sottoposta alla CDI per un’opinione consultiva: una pronuncia negativa della Corte chiuderebbe il procedimento (senza pregiudizio, ovviamente, per l’accertamento dell’esistenza, dell’imputabilità e delle conseguenze di un “delitto internazionale”); una pronuncia positiva della Corte, accettata dall’organo richiedente, permetterebbe, invece, a ciascuno Stato parte della convenzione sulla responsabilità internazionale di attuare le

---

<sup>196</sup> *Ibid.*, parr. 100-101, pp. 22-23.

<sup>197</sup> *Ibid.*, par. 102, p. 23.

disposizioni relative alle conseguenze giuridiche di un “crimine internazionale” previste nella Parte seconda del Progetto di articoli.<sup>198</sup>

Un’ulteriore possibilità potrebbe consistere nel coinvolgimento dell’organo giudiziario nella sua funzione contenziosa. Il dibattito nell’ambito dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza sull’accertamento di un “crimine internazionale” si concluderebbe, pertanto, non con la richiesta di un’opinione consultiva della CIG, ma con l’adozione di una risoluzione appurante la necessità di una seria considerazione della situazione da parte della comunità internazionale. L’adozione di tale risoluzione con una maggioranza qualificata -nel senso spiegato- da parte dell’uno o dell’altro dei due organi politici consentirebbe, in base alla convenzione sulla responsabilità degli Stati, a ogni Stato membro delle Nazioni Unite e parte della convenzione (incluso lo Stato presunto autore del “crimine internazionale”) di portare la questione davanti alla CIG, affinché quest’ultima decida in merito all’esistenza di un “crimine internazionale” e alla sua imputabilità. In altri termini, la risoluzione dell’Assemblea o del Consiglio costituirebbe, in virtù della convenzione sulla responsabilità degli Stati, il *jurisdictional link* necessario alla CIG per affermare l’obbligatorietà della propria giurisdizione.<sup>199</sup>

Secondo ARANGIO-RUIZ, una serie di ragioni sembra favorire questa seconda alternativa. Anzitutto, la serietà della possibile esistenza di un “crimine internazionale” e la gravità delle eventuali conseguenze suggeriscono che non sarebbe opportuno basarsi, per il loro accertamento, su un’opinione consultiva.<sup>200</sup> Inoltre, l’accertamento giudiziario dell’esistenza e dell’imputabilità di un “crimine internazionale”, quale risultato di un procedimento contenzioso davanti alla CIG, intrapreso, da ciascuno degli *omnes* Stati lesi, in seguito alla risoluzione dell’organo politico, offrirebbe agli Stati lesi e al presunto autore del “crimine internazionale” la possibilità di confrontarsi nel contesto di un procedimento giudiziario. Un’ulteriore, e apparentemente decisiva, ragione per rendere una sentenza della CIG un requisito per l’attuazione di qualunque conseguenza giuridica di un “crimine internazionale” deriva dai caratteri del procedimento di risoluzione delle controversie sorte in conseguenza delle misure

---

<sup>198</sup> *Ibid.*, par. 103, p. 23.

<sup>199</sup> *Ibid.*, par. 104, p. 23.

<sup>200</sup> Il *Rapporteur* ricorda, infatti, che, per quanto le pronunce della CIG possano essere considerate essenzialmente equivalenti per autorità, indipendentemente dal fatto che siano opinioni consultive o sentenze, esistono, tuttavia, marcate differenze tra i due casi. In primo luogo, le questioni di fatto non hanno la stessa importanza per le opinioni consultive e per i casi contenziosi. In secondo luogo, mentre le pronunce contenziose della Corte, normalmente, risolvono la controversia, decidendone il merito ed avendo, in tal modo, carattere definitivo, quelle consultive sono, generalmente, intese a fornire un orientamento sulla questione per coloro che hanno richiesto il parere e che ne sono gli attori finali. Infine, la procedura consultiva non ha ad oggetto, per definizione, una controversia vera e propria. *Ibid.*, par. 105-107, pp. 23-24.

adottate, che dovrebbe essere previsto nella Parte terza del Progetto di articoli. In considerazione delle gravità dei “crimini internazionali”, infatti, lo *Special Rapporteur* suggerisce, per la rilevante previsione della Parte terza, non solo la conciliazione o l’arbitrato (come per i “delitti internazionali”), ma la diretta giurisdizione obbligatoria della CIG su qualunque controversia derivante dall’attuazione delle conseguenze giuridiche di un “crimine internazionale” (cioè, sulle controversie relative a quest’ultimo che abbiano origine dalle misure intraprese). Considerato, dunque, che le proposte avanzate da ARANGIO-RUIZ prevedono una pronuncia preliminare della CIG sull’esistenza e sull’imputabilità di un “crimine internazionale” come requisito per l’attuazione di qualunque conseguenza, quella pronuncia non può consistere in una mera opinione consultiva. Infatti, dato che la Corte potrebbe essere chiamata, in base alle rilevanti previsioni della Parte terza, a pronunciarsi attraverso una sentenza sull’attuazione delle misure, sarebbe perlomeno curioso se la Corte si trovasse, in quella fase, a dover semplicemente confermare il suo precedente parere o a ribaltarlo con una sentenza.<sup>201</sup>

In ogni caso, è necessario tener presente che gli effetti attribuiti, in tal modo, dalla futura convenzione sulla responsabilità degli Stati alle risoluzioni dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza e ai giudizi della CIG devono essere intesi senza pregiudizio per le funzioni del Consiglio previste dalla Carta delle Nazioni Unite e per gli obblighi posti in capo agli Stati membri, nonché per l’applicazione dell’art. 51 della Carta stessa.<sup>202</sup>

Un ulteriore aspetto critico riguarda il possibile coinvolgimento della CIG in base a strumenti diversi dalla futura convenzione sulla responsabilità degli Stati. Una disposizione che attribuisca alla CIG la giurisdizione obbligatoria (pur limitata agli Stati parti della futura convenzione) per l’accertamento dell’esistenza e dell’imputabilità di un “crimine internazionale” in seguito all’adozione di una risoluzione dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza, non esclude, infatti, la possibilità che la giurisdizione obbligatoria della CIG venga stabilita altrimenti. Tale competenza potrebbe derivare, ad esempio, da uno strumento multilaterale che qualifichi un particolare illecito come “crimine internazionale”; ovvero, sebbene con minore probabilità, da uno strumento bilaterale per la risoluzione delle controversie, che preveda la giurisdizione obbligatoria della Corte in termini tali che ciascuna delle parti possa adire la Corte qualora ritenga che sia stato commesso un “crimine internazionale”.

---

<sup>201</sup> *Ibid.*, par. 108-109, p. 24.

<sup>202</sup> *Ibid.*, par. 111, p. 24.

All'utilizzo di questi *jurisdictional links* sarebbero collegati, tuttavia, altri tre problemi. Il primo si riferisce al *quid iuris*, ai fini della convenzione sulla responsabilità internazionale, qualora uno o più Stati si servissero del *jurisdictional link* stabilito, per esempio, da una delle citate convenzioni multilaterali. A tale riguardo, il *Rapporteur* sostiene che, se la convenzione sulla responsabilità degli Stati prevedesse, come proposto, un accertamento della CIG sull'esistenza di un "crimine internazionale" quale condizione per l'attuazione delle conseguenze di quest'ultimo, una sentenza della CIG sarebbe in grado di soddisfare tale condizione, indipendentemente dal fondamento giuridico della giurisdizione della Corte. Allo stesso modo, l'eventuale subordinazione, da parte della futura convenzione sulla responsabilità degli Stati, della giurisdizione della Corte sull'accertamento dell'esistenza e dell'imputabilità di un "crimine internazionale" a una previa risoluzione politica delle Nazioni Unite non dovrebbe inficiare in alcun modo la possibilità della CIG di svolgere le sue funzioni in base a un titolo di giurisdizione (*ex art. 36 dello Statuto della Corte*) diverso dalla convenzione stessa. Un secondo problema concerne l'eventuale obbligo per lo Stato o gli Stati lesi di soddisfare, ai fini della convenzione sulla responsabilità internazionale, il requisito del preventivo ricorso, con esito favorevole, all'Assemblea generale o al Consiglio di sicurezza. In tal caso, il *Rapporteur* suggerisce che, qualora la giurisdizione della CIG fosse affermata in base a un *jurisdictional link* derivante da uno strumento diverso dalla convenzione sulla responsabilità degli Stati, non sarebbe necessario intraprendere la preliminare fase politica davanti all'Assemblea generale o al Consiglio di sicurezza. Il requisito di una previa risoluzione dell'Assemblea o del Consiglio ha, infatti, lo scopo di evitare che la disposizione della convenzione sulla responsabilità degli Stati riguardante il ruolo della Corte rispetto ai "crimini internazionali" produca l'estensione della giurisdizione obbligatoria della Corte a questioni diverse dall'esistenza e dall'imputabilità di un "crimine internazionale" (per esempio, l'esistenza, l'imputabilità e le conseguenze di un "delitto internazionale"); ovviamente, una volta che la giurisdizione obbligatoria della Corte venisse attivata in base a uno strumento diverso dalla convenzione sulla responsabilità degli Stati, tale requisito diverrebbe superfluo. Un terzo problema attiene alla posizione dei terzi *omnes* Stati che partecipano a un'azione intrapresa al di fuori dell'ambito della convenzione sulla responsabilità degli Stati. A tale riguardo, ARANGIO-RUIZ specifica che l'accertamento dell'esistenza di un "crimine internazionale" da parte della CIG debba essere considerato come sufficiente a soddisfare la condizione per l'attuazione *ab omnibus tertiis* delle conseguenze speciali

collegate a quest'ultimo, qualsiasi sia il fondamento della giurisdizione della CIG. Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e parti della convenzione sulla responsabilità degli Stati sarebbero, in tal modo, legittimati a fare riferimento a una sentenza della CIG basata su un *jurisdictional link* non discendente dalla convenzione sulla responsabilità degli Stati. In ogni caso, l'estensione a *omnes tertios* si applicherebbe, ovviamente, solo alla parte della sentenza relativa all'esistenza e all'imputabilità di un "crimine internazionale", lasciando escluse le parti che coinvolgono solo lo Stato o gli Stati ricorsi alla Corte sulla base di un *jurisdictional link* non derivante dalla convenzione sulla responsabilità degli Stati: nessun elemento di quella sentenza relativo all'esistenza e all'imputabilità di un mero "delitto internazionale", ovvero alle conseguenze di quest'ultimo o a quelle del "crimine internazionale" stesso, si estenderebbe al di là dei soggetti fra cui il procedimento era iniziato. In altre parole, solo lo Stato o gli Stati ricorrenti, insieme al presunto Stato autore della violazione, sarebbero vincolati, in conformità con l'art. 59 dello Statuto della Corte, alla sentenza della Corte in ogni sua parte, comprese quelle non concernenti l'esistenza e l'imputabilità di un "crimine internazionale".<sup>203</sup>

Il *Rapporteur* sottolinea, quindi, come un problema relativo alla posizione degli Stati terzi possa sorgere in ogni procedimento dinanzi alla CIG intrapreso da uno o più Stati in forza di un *jurisdictional link* derivante da uno strumento diverso dalla convenzione sulla responsabilità degli Stati. In base a questa convenzione, infatti, ogni Stato parte sarebbe, dopo l'adozione di una risoluzione di un organo politico, legittimato a intraprendere un procedimento dinanzi alla Corte, mentre gli Stati terzi non sarebbero, in linea di principio, legittimati a prendere parte a un procedimento intrapreso dinanzi alla Corte sulla base di un *jurisdictional link* derivante da una fonte diversa dalla convenzione sulla responsabilità internazionale. ARANGIO-RUIZ, sottolineando la necessità che il Progetto di articoli disciplini in qualche modo questa situazione, suggerisce la possibilità di prevedere che, nelle ipotesi in esame, ogni Stato terzo (cioè, ogni Stato membro delle Nazioni Unite e parte della convenzione sulla responsabilità degli Stati diverso dallo Stato o dagli Stati che hanno adito la CIG sulla base di un *jurisdictional link* non collegato a detta convenzione) sia legittimato a partecipare pienamente, attraverso un'applicazione unilaterale, ai procedimenti della Corte relativi all'esistenza o all'imputabilità di un "crimine internazionale", in qualità di parte principale e non interveniente *ex artt.* 62 e 63 dello Statuto. Una volta che la Corte si sia

---

<sup>203</sup> *Ibid.*, parr. 113-116, pp. 24-25.

pronunciata positivamente sull'esistenza e l'imputabilità di un "crimine internazionale", quindi, la condizione per l'attuazione delle speciali conseguenze di quest'ultimo dovrebbe essere considerata come soddisfatta, *ipso facto*, per ciascuno Stato membro delle Nazioni Unite e parte della convenzione sulla responsabilità degli Stati, nonostante l'assenza di una previa pronuncia da parte dell'Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza.<sup>204</sup>

Affrontando il tema dei rispettivi ruoli dell'Assemblea generale, del Consiglio di sicurezza, della CIG e degli *omnes* Stati, il *Rapporteur* sottolinea l'assenza di dubbi sulla possibilità che gli Stati che lamentano l'esistenza di un "crimine internazionale" siano legittimati ad adire sia l'Assemblea generale, sia il Consiglio di sicurezza, sia entrambi al tempo stesso, trattandosi di un esempio di competenza concorrente tra i due organi ed essendo sufficiente, affinché il ricorso abbia successo, la pronuncia positiva di uno dei due. Considerato, comunque, che la risoluzione dell'organo politico sarebbe volta esclusivamente a consentire la successiva pronuncia della CIG, qualunque divergenza tra l'Assemblea e il Consiglio verrebbe composta dalla sentenza decisiva -in senso positivo o negativo- della Corte sull'esistenza e l'imputabilità del "crimine internazionale". Secondo ARANGIO-RUIZ, una formula che combinasse una risoluzione di un organo politico (Assemblea generale o Consiglio di sicurezza), una sentenza della CIG e l'attuazione delle conseguenze giuridiche di un "crimine internazionale" da parte di tutti gli Stati lesi si rivelerebbe la migliore -o la meno insoddisfacente-, considerato il grado di sviluppo della c.d. comunità internazionale organizzata, ai fini di un approccio adeguato al problema della reazione ai "crimini internazionali" degli Stati. L'intervento dell'organo politico dovrebbe essere considerato, infatti, quanto di più prossimo a un'indagine preliminare sul grado di veridicità delle pretese degli ipotetici Stati lesi; sarebbe, in altre parole, l'approssimazione più efficace, pur rimanendo molto remota, alla funzione del *prosecutor*. A sua volta, la pronuncia della CIG nella sua funzione contenziosa sarebbe quanto di più vicino a un giusto ed equo processo, nella misura in cui essa concernesse le condizioni basilari di esistenza e imputabilità. La permanenza del compito di attuare gli articoli relativi alle conseguenze giuridiche di un "crimine internazionale" in capo agli *omnes* Stati lesi costituirebbe un inevitabile esito del basso grado di istituzionalizzazione del sistema interstatale e, nell'opinione del *Rapporteur*, non dovrebbe essere considerata dalla CDI come una ragione per non portare a termine

---

<sup>204</sup> *Ibid.*, par. 117, p. 25.

il percorso intrapreso a partire dal 1976, con l'adozione dell'art. 19 della Parte prima del Progetto di articoli.<sup>205</sup>

ARANGIO-RUIZ mostra di essere consapevole del fatto che il coinvolgimento di un ampio numero di Stati nella reazione a un "crimine internazionale" possa divenire fonte di differenze, controversie e persino scontri aperti, dato che tali difficoltà, pur potendo sorgere anche nel caso dei "delitti internazionali" (specialmente qualora l'illecito consista nella violazione di un obbligo *erga omnes*), sono, certamente, più probabili nel caso di "crimini internazionali". Una soluzione potrebbe essere trovata o nel coordinamento offerto dall'Assemblea generale, dal Consiglio di sicurezza o da altri organi internazionali che esercitano la competenza in tale ambito, o in eventuali accordi *ad hoc* tra tutti gli *omnes* Stati lesi o tra alcuni di essi.<sup>206</sup>

Il *Rapporteur*, intendendo analizzare la soluzione proposta alla luce delle obiezioni sollevate per l'inclusione della nozione di "crimini internazionali" nel Progetto di articoli, specifica, anzitutto, che tali obiezioni sono basate su argomenti interrelati e parzialmente sovrapposti. Secondo la prima, fondata sulla massima *societas delinquere non potest*, la natura degli Stati impedisce loro di essere soggetti a una responsabilità o a una sanzione a carattere penale, essendo queste ultime adatte solo agli individui. Strettamente collegato a questa è l'obiezione che si basa sull'assenza, nel sistema interstate, dell'istituzione del *prosecutor* e di una corte penale con giurisdizione obbligatoria per i "crimini internazionali".<sup>207</sup>

Riferendosi alla prima obiezione, ARANGIO-RUIZ ribadisce, anzitutto, l'erroneità dell'affermazione secondo cui le persone giuridiche sarebbero soggette, *mutatis mutandis*, esclusivamente a una responsabilità e a una sanzione a carattere civile; in secondo luogo, egli ricorda che gli Stati non sono paragonabili alle persone giuridiche di diritto interno, perché, in quanto soggetti internazionali, essi appaiono piuttosto come enti collettivi di fatto; in terzo (e più importante) luogo, il *Rapporteur* sottolinea come gli Stati si comportino spesso in una maniera tale da provocare la violazione di obblighi giuridici e morali così essenziali per la pace, la sopravvivenza e il benessere di altri Stati da far ritenere, universalmente e materialmente, tale violazione di gran lunga più grave rispetto al peggiore dei reati compiuti da privati (individui, gruppi o società).<sup>208</sup>

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, parr. 118-119, pp. 25-26.

<sup>206</sup> *Ibid.*, par. 120, p. 26.

<sup>207</sup> *Ibid.*, parr. 121-122, p. 26.

<sup>208</sup> *Ibid.*, par. 123, p. 26.



In merito alla tesi che sostiene la possibilità di prevedere solo in capo agli individui la responsabilità per violazioni internazionali eccezionalmente gravi, lo *Special Rapporteur* riconosce l'importanza del ruolo che uno strumento quale il *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind* potrebbe svolgere (nonostante le serie riserve sollevate dai Governi su alcuni suoi importanti elementi) nel prevenire le violazioni di obblighi internazionali fondamentali. Egli sottolinea, inoltre, che i più gravi fra i crimini contemplati dal *Draft Code* sono riferibili a individui che occupano posizioni al vertice dello Stato, cosicché, nei casi più importanti, i procedimenti penali in base al Codice potrebbero coinvolgere anche il loro Stato di appartenenza (senza considerare la previsione del *Draft Code* che non esclude la responsabilità dello Stato, una volta accertata quella dell'individuo). A meno che lo Stato non riuscisse, infatti, a dissociarsi efficacemente dal comportamento degli individui coinvolti, la condotta criminale di questi ultimi risulterebbe così strettamente connessa a quella di altri organi che il crimine individuale verrebbe riconosciuto come un "crimine internazionale" di contenuto identico o simile. E ciò, sia perché la norma violata sarebbe identica in entrambi i casi, come anche la portata dell'illecito o degli illeciti (cioè, le azioni o omissioni che costituiscono l'elemento "oggettivo" o "esterno" del "crimine internazionale"); sia in ragione del c.d. elemento "interno" o "psicologico", cioè, l'intento doloso (il *dolus*). Pur ammettendo, dunque, che il *Draft Code* riuscisse a divenire una realtà giuridica, nonostante le difficoltà sorte per la sua ratifica e attuazione (indipendentemente dal problema concernente la creazione di una corte penale internazionale), la nozione di responsabilità penale dell'individuo a livello internazionale non inficerebbe, secondo ARANGIO-RUIZ, la ragion d'essere dell'art. 19 della Parte prima del Progetto di articoli, nonché delle Parti seconda e terza necessarie per la sua attuazione.<sup>209</sup> In ogni caso, il *Rapporteur* sottolinea come le violazioni degli obblighi del tipo di quelli contenuti nell'art. 19, par. 3 della Parte prima del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati siano ormai divenute oggetto della condanna generale della comunità internazionale e di ogni *forum* internazionale. La prassi mostra, infatti, che gli illeciti in questione sono generalmente considerati come violazioni di norme che stabiliscono obblighi *erga omnes* (e, con una certa probabilità, anche di norme di *ius cogens*), lesive di tutti gli Stati e legittimanti una pretesa generalizzata di

---

<sup>209</sup> *Ibid.*, par. 124, pp. 26-27. Sui profili giuridici connessi all'istituzione di tribunali internazionali, cfr. DEL VECCHIO, A., *Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I tribunali internazionali tra globalizzazione e frammentazione*, Milano, 2003; DEL VECCHIO, A., *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Bari, 2009.

cessazione e di riparazione, nonché un'eventuale reazione collettiva da parte degli Stati o degli organi internazionali. Nell'opinione di ARANGIO-RUIZ, appare, pertanto, necessario che la CDI faccia in modo di ricondurre tale reazione all'interno di un preciso controllo giuridico, sulla base del Progetto di articoli.<sup>210</sup>

Per ciò che concerne la seconda obiezione all'inclusione della nozione di “crimini internazionali” nella Parte prima del Progetto di articoli, cioè, il problema “istituzionale”, è certamente innegabile che il sistema interstatale -o, piuttosto, l'indefinita, o mal definita, comunità internazionale (degli uomini, delle nazioni, dei popoli, degli Stati)- non possiede istituzioni quali un dipartimento del *public prosecutor* e una corte di giurisdizione penale (per non menzionare un sistema esecutivo efficace). Secondo ARANGIO-RUIZ, sarebbe, comunque, riduttivo far discendere da ciò un'opposizione alla tesi in sostegno della necessità di una più severa condanna giuridica per alcuni illeciti internazionali. L'inorganicità del sistema interstatale riguarda, infatti, tutti gli ambiti delle relazioni internazionali e del diritto internazionale. Per ciò che concerne specificamente le conseguenze dei “delitti internazionali”, l'intero processo, a partire dall'accertamento dell'esistenza e dell'imputabilità fino alle pretese di cessazione e riparazione e all'eventuale ricorso alle misure, è, in linea di principio (cioè, in base al diritto internazionale generale), affidato agli Stati, con le uniche eccezioni dei rari, e a carattere principalmente bilaterale, accordi convenzionali sui procedimenti di risoluzione delle controversie. La differenza istituzionale diviene maggiormente evidente e drammatica in un ambito ancor più fondamentale del diritto internazionale, vale a dire, quello riguardante il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, in cui, nonostante le notevoli innovazioni contenute nel Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la comunità internazionale non appare del tutto organizzata. Il Consiglio di sicurezza, infatti, non è ancora riuscito ad avere a sua disposizione le forze armate indispensabili per un'azione realmente efficace: le misure di sicurezza, pur essendo raccomandate o decise dal Consiglio stesso (un organo ristretto che difficilmente può essere descritto come rappresentante l'intera comunità internazionale), sono condotte dagli Stati e, per giunta, solo da alcuni di essi. Nell'opinione del *Rapporteur*, riconoscere questa realtà come espressione dell'equilibrio dei poteri nel sistema interstatale è differente rispetto al parlare dell'esistenza di un'organizzazione per la sicurezza collettiva. Secondo ARANGIO-RUIZ, pertanto, è necessario ammettere, che piaccia o meno, che il mantenimento della pace e

---

<sup>210</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report, cit.*, par. 125, p. 27.

della sicurezza internazionali resta ancora compito delle maggiori Potenze. Ciò non costituisce, tuttavia, una buona ragione per fare a meno del sistema di sicurezza collettiva affidato all'unico organo disponibile, sebbene non perfetto. Una situazione differente esiste, ovviamente, in particolari ambiti, quali quello della protezione dei diritti umani, in cui, comunque, le istituzioni internazionali più efficaci non operano a livello delle relazioni interstatali, ma, piuttosto, a un livello, per così dire, infrastatale, in quanto organi comuni a Stati che appartengono a specifici sistemi di tutela dei diritti umani. Le relazioni interstatali in senso proprio rimangono, pertanto, anche in questo ambito, essenzialmente inorganiche.<sup>211</sup>

In base a tali considerazioni, il *Rapporteur* afferma che il sistema interstatale (la comunità internazionale) non sembra essere meno organizzato nell'ambito del controllo giuridico o del coordinamento delle reazioni ai "crimini internazionali" di quanto non lo sia in altri ambiti: gli Stati rimangono gli attori principali, spettando a loro denunciare una violazione ed invocare la cessazione e la riparazione, ricorrendo, eventualmente, a misure (in questo, tra l'altro, non c'è niente di diverso dalle fasi successive alla commissione di un "delitto internazionale"). Se la maggior severità delle conseguenze giuridiche dei "crimini internazionali" richiede un maggiore controllo istituzionale, non ne consegue necessariamente che tale controllo debba essere così ampio da annullare il ruolo degli Stati. Le istituzioni esistenti, pur non disponendo né di un dipartimento del *public prosecutor*, né di una corte di piena giurisdizione penale, né di un sistema esecutivo organizzato, offrono, ciononostante, buone possibilità di ridurre l'arbitrarietà delle reazioni unilaterali o collettive degli *omnes* Stati lesi.<sup>212</sup>

Le proposte avanzate da ARANGIO-RUIZ presentano, quindi, due caratteri principali. Il primo riguarda il fatto che il procedimento in due fasi indicato (una risoluzione dell'Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza come preconditione della giurisdizione della CIG, in base all'art. 36 del suo Statuto) non comporta alcuna modifica dei due principali strumenti esistenti di organizzazione internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e lo Statuto della CIG. Per quanto riguarda la Carta delle Nazioni Unite, non sarebbe la prima volta che un trattato internazionale diverso dalla Carta stessa richiedesse una specifica azione da parte dell'Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza per produrre determinati effetti. Una futura convenzione sulla

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, parr. 128-131, pp. 27-28. Per uno studio approfondito dei sistemi universali e regionali di protezione dei diritti umani, cfr. ZANGHÌ, C., *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2006.

<sup>212</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report, cit.*, parr. 132-133, p. 28.

responsabilità degli Stati utilizzerebbe semplicemente, in base alla sua forza giuridica, gli esistenti organi politici e giuridici delle Nazioni Unite.<sup>213</sup>

Il secondo carattere concerne la relazione intercorrente tra l'ipotesi avanzata dal *Rapporteur* e il sistema di sicurezza collettiva contenuto nella Carta delle Nazioni Unite: se tale ipotesi fosse accolta, infatti, si verificherebbe la coesistenza di due distinti sistemi, considerato, da un lato, il ruolo politico svolto, in base alla Carta, dal Consiglio di sicurezza e dall'Assemblea generale (in particolar modo, dal primo) riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; dall'altro, il ruolo affidato dalla futura convenzione sulla responsabilità degli Stati a ciascuno dei due organi politici (e alla CIG). Nell'ambito della sicurezza collettiva (cioè, della reazione a ogni violazione dell'art. 2, par. 4, della Carta) rientrano le funzioni puramente politiche svolte, rispettivamente, dal Consiglio e dall'Assemblea, che, in linea di principio, non si sovrappongono al diritto della responsabilità internazionale e alla sua applicazione. Qualora, in relazione alla responsabilità per "crimini internazionali", la futura convenzione sulla responsabilità degli Stati prevedesse la preliminare valutazione politica, da parte dell'Assemblea o del Consiglio, dell'esistenza di una violazione rientrante in tale fattispecie, seguita, eventualmente, dalla pronuncia decisiva della CIG come condizione per l'attuazione, da parte degli *omnes* Stati, delle conseguenze di un "crimine internazionale", il sistema di sicurezza collettiva della Carta delle Nazioni Unite e il sistema di responsabilità internazionale della futura convenzione sulla responsabilità degli Stati opererebbero in maniera indipendente, in conformità con i loro rispettivi caratteri essenziali. Nell'ambito della sicurezza collettiva, infatti, in cui il potere discrezionale e l'urgenza dell'azione sono essenziali, la decisione continuerebbe a spettare, in definitiva, solo al Consiglio di sicurezza nella sua *membership* ristretta, mentre, nell'ambito della responsabilità degli Stati per gravi violazioni di obblighi internazionali di particolare importanza, in cui, invece, è basilare l'applicazione giudiziaria del diritto, la decisione, precedente a quella degli Stati *omnes* stessi, competerebbe, in definitiva, alla CIG. Riguardo al preliminare ruolo di ognuno dei due organi politici, pur essendo l'assoluta imparzialità, ovviamente, irraggiungibile, sarebbe possibile ottenere un grado di imparzialità relativamente alto da parte dell'Assemblea generale, grazie al requisito della maggioranza dei due terzi, e da parte del Consiglio di sicurezza, grazie all'astensione obbligatoria delle parti direttamente coinvolte nella controversia. ARANGIO-RUIZ, precisando che il tema riguarda il Capitolo VI e non il VII

---

<sup>213</sup> *Ibid.*, parr. 134-136, p. 28.

della Carta, considera auspicabile che, almeno ai fini della responsabilità degli Stati per “crimini internazionali”, nessuno Stato, in nessuno dei due organi, così come davanti alla CIG, sia più uguale di altri.<sup>214</sup>

Alla luce di tutte le osservazioni svolte, lo *Special Rapporteur* ha sottoposto alla Commissione gli articoli 15-20 della Parte seconda del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> *Ibid.*, parr. 137-138, pp. 28-29.

<sup>215</sup> “Article 15. Without prejudice [In addition] to the legal consequences entailed by an international delict under articles 6 to 14 of the present part, an international crime as defined in article 19 of part one entails the special or supplementary consequences set forth in articles 16 to 19 below.

Article 16. 1. Where an internationally wrongful act of a State is an international crime, every State is entitled, subject to the condition set forth in paragraph 5 of article 19 below, to demand that the State which is committing or has committed the crime should cease its wrongful conduct and provide full reparation in conformity with articles 6 to 10 bis, as modified by paragraphs 2 and 3 below.

2. The right of every injured State to obtain restitution in kind as provided in article 7 shall not be subject to the limitations set forth in subparagraphs (c) and (d) of paragraph 1 of the said article, except where restitution in kind would jeopardize the existence of the wrongdoing State as an independent member of the international community, its territorial integrity or the vital needs of its people. 3. Subject to the preservation of its existence as an independent member of the international community and to the safeguarding of its territorial integrity and the vital needs of its people, a State which has committed an international crime is not entitled to benefit from any limitations of its obligation to provide satisfaction and guarantees of non-repetition as envisaged in articles 10 and 10 bis, relating to the respect of its dignity, or from any rules or principles of international law relating to the protection of its sovereignty and liberty.

Article 17. 1. Where the internationally wrongful act of a State is an international crime, every State whose demands under article 16 have not met with an adequate response from the State which has committed or is committing the crime is entitled, subject to the condition set forth in paragraph 5 of article 19 below, to resort to countermeasures under the conditions and restrictions set forth in articles 11, 13 and 14 as modified by paragraphs 2 and 3 of the present article.

2. The condition set forth in paragraph 5 of article 19 below does not apply to such urgent, interim measures as are required to protect the rights of an injured State or to limit the damage caused by the international crime.

3. The requirement of proportionality set forth in article 13 shall apply to countermeasures taken by any State so that such measures shall not be out of proportion to the gravity of the international crime.

Article 18. 1. Where an internationally wrongful act is an international crime, all States shall, subject to the condition set forth in paragraph 5 of article 19 below: (a) Refrain from recognizing as legal or valid, under international or national law, the situation created by the international crime; (b) Abstain from any act or omission which may assist the wrongdoing State in maintaining the said situation; (c) Assist each other in carrying out their obligations under subparagraphs (a) and (b) and, insofar as possible, coordinate their respective reactions through available international bodies or ad hoc arrangements; (d) Refrain from hindering in any way, by act or omission, the exercise of the rights or powers provided for in articles 16 and 17; (e) Fully implement the *aut dedere aut judicare* principle, with respect to any individuals accused of crimes against the peace and security of mankind the commission of which has brought about the international crime of the State or contributed thereto; (f) Take part, jointly or individually, in any lawful measures decided or recommended by any international organization of which they are members against the State which has committed or is committing the international crime; (g) Facilitate, by all possible means, the adoption and implementation of any lawful measures intended to remedy any emergency situations caused by the international crime.

2. Subject to the conditions set forth in paragraph 5 of article 19 below, the State which has committed or is committing an international crime shall not oppose fact-finding operations or observer missions in its territory for the verification of compliance with its obligations of cessation or reparation.

Article 19. 1. Any State Member of the United Nations Party to the present Convention claiming that an international crime has been or is being committed by one or more States shall bring the matter to the attention of the General Assembly or the Security Council of the United Nations in accordance with Chapter VI of the Charter of the United Nations.

Concentrandosi sul problema della risoluzione delle controversie relative alle conseguenze giuridiche di un “crimine internazionale”, ARANGIO-RUIZ afferma che, considerata la gravità di tale fattispecie di illecito internazionale, il procedimento più adeguato sia la risoluzione giudiziaria davanti alla CIG. In particolare, tale procedimento dovrebbe essere obbligatorio, nel senso che dovrebbe essere suscettibile di applicazione unilaterale da una delle due parti di una controversia, incluso, ovviamente, lo Stato che ha commesso, o sta commettendo, il “crimine internazionale”. In ogni caso, le parti dovrebbero essere libere di optare per un arbitrato.<sup>216</sup>

ARANGIO-RUIZ sottolinea, infine, che, nella fase successiva all’attuazione delle misure, la portata della competenza della CIG sarebbe meno ampia rispetto a quella attribuitale per la risoluzione delle controversie successive all’adozione di misure contro uno Stato che abbia commesso un “delitto internazionale”. In caso di “crimini internazionali”, infatti, la competenza dovrebbe estendersi non solo a questioni riguardanti l’applicazione delle norme attinenti al regime delle misure, ma anche a quelle concernenti l’applicazione di ogni disposizione del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati. Tuttavia, dato che la proposta del *Rapporteur* prevede una pronuncia preliminare della CIG sull’esistenza e sull’imputabilità di un “crimine internazionale”, la competenza della Corte nella fase successiva alle misure non

---

2. *If the General Assembly or the Security Council resolves by a qualified majority of the Members present and voting that the allegation is sufficiently substantiated to justify the grave concern of the international community, any Member State of the United Nations Party to the present Convention, including the State against which the claim is made, may bring the matter to the International Court of Justice by unilateral application for the Court to decide by a judgment whether the alleged international crime has been or is being committed by the accused State.*

3. *The qualified majority referred to in the preceding paragraph shall be, in the General Assembly, a two-thirds majority of the members present and voting, and in the Security Council, nine members present and voting including permanent members, provided that any members directly concerned shall abstain from voting.*

4. *In any case where the International Court of Justice is exercising its competence in a dispute between two or more Member States of the United Nations Parties to the present Convention, on the basis of a title of jurisdiction other than paragraph 2 of the present article, with regard to the existence of an international crime of State, any other Member State of the United Nations which is a Party to the present Convention shall be entitled to join, by unilateral application, the proceedings of the Court for the purpose of paragraph 5 of the present article.*

5. *A decision of the International Court of Justice that an international crime has been or is being committed shall fulfil the condition for the implementation, by any Member State of the United Nations Party to the present Convention, of the special or supplementary legal consequences of international crimes of States as contemplated in articles 16, 17 and 18 of the present part.*

Article 20. *The provisions of the articles of the present part are without prejudice to: (a) Any measures decided upon by the Security Council of the United Nations in the exercise of its functions under the provisions of the Charter; (b) The inherent right of self-defence as provided in Article 51 of the Charter”. Ibid., par. 140, pp. 29-30. Al riguardo, KLEIN sottolinea: “The Draft he submitted to the ILC indubitably constitutes the most elaborate and the most ambitious proposal for a new institutional structure yet conceived for endowing the concept of an international crime with an appropriate implementing system”. KLEIN, P., *Responsibility*, cit., p. 1251.*

<sup>216</sup> ARANGIO-RUIZ, G., *Seventh report*, cit., par. 142, p. 31.

dovrebbe riguardare tale aspetto, ma dovrebbe limitarsi esclusivamente a questioni di fatto o di diritto relative alle conseguenze giuridiche -sostanziali o strumentali- del “crimine internazionale”.<sup>217</sup>

---

<sup>217</sup> *Ibid.*, parr. 143-146, p. 31. A questo proposito, il *Rapporteur* propone l’art. 7 della Parte III: “1. Any dispute which may arise between any States with respect to the legal consequences of a crime under articles 6 to 19 of part two shall be settled by arbitration on either party’s proposal.  
2. Failing referral of the dispute to an arbitral tribunal within four months from either party’s proposal, the dispute shall be referred unilaterally, by either party, to the International Court of Justice.  
3. The competence of the Court shall extend to any issues of fact or law under article 19 of part two other than the question of existence and attribution previously decided”. *Ibid.*, par. 147, p. 31.





### 3. IL PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI PER ILLECITI INTERNAZIONALI ADOTTATO IN PRIMA LETTURA NEL 1996

All'interno della CDI, la parte istituzionale delle proposte avanzate da ARANGIO-RUIZ ha incontrato una ferma opposizione: *“Despite the solutions this mechanism would entail for the question of institutionalizing responses to international crimes, the ILC refused to follow it up. Many members of the Commission criticized the proposals for a lack of realism. Identical criticisms were made of other proposals of a similar nature for institutional developments”*.<sup>218</sup>

Secondo i membri della CDI, le soluzioni proposte, in primo luogo, avrebbero influito sulle competenze e sul funzionamento degli organi principali delle Nazioni Unite; in secondo luogo, si sarebbero scontrate con la resistenza degli Stati ad accettare la giurisdizione obbligatoria della CIG per questioni a carattere politico di evidente rilevanza; in terzo luogo, avrebbero istituito una procedura troppo lunga per consentire di reagire tempestivamente a un “crimine internazionale”. Alla base delle posizioni espresse dai membri della CDI è apparso giacere il convincimento che un sistema del genere avrebbe comportato il rischio di far fallire l'intero processo di codificazione o, almeno, la parte relativa alla responsabilità per le violazioni più gravi.<sup>219</sup>

A causa delle critiche incontrate dalle proposte istituzionali di ARANGIO-RUIZ,<sup>220</sup> nel 1996, al momento dell'adozione in prima lettura del Progetto di articoli, la CDI non ha

---

<sup>218</sup> KLEIN, P., *Responsibility, cit.*, p. 1251.

<sup>219</sup> Per una sintesi di tali posizioni, cfr. PALMISANO, G., *Cronaca, cit.*, pp. 224-226. Per il dibattito nell'ambito della CDI sulle proposte istituzionali di ARANGIO-RUIZ, cfr. *Report of the International Law Commission on the work of its forty-seventh session, 2 May -21 July 1995, Official Records of the General Assembly, Fiftieth session, Supplement No.10, in Yearbook of the International Law Commission, 1995, vol. II(2), Doc. A/50/10, parr. 304-322, pp. 54-58*. Per le precisazioni di ARANGIO-RUIZ in risposta alle obiezioni avanzate dai membri della CDI, cfr. ARANGIO-RUIZ, G., *Eighth report on State Responsibility, in Yearbook of the International Law Commission, 1996, vol. II(1), Doc. A/CN.4/476 & Corr.1 (English only) and Add.1, in particolare, sugli aspetti istituzionali del regime giuridico dei “crimini internazionali”, parr. 25-41, pp. 5-7*.

<sup>220</sup> *“The criticisms of the proposals to create new institutional forms highlight in particular the ‘unrealistic’ nature, or lack of adaptation, of these proposals to the structure of contemporary international society. Many such criticisms have been made specifically against the Draft Article 19 submitted by Arangio-Ruiz in 1955. The complexity of the machinery contemplated by the third [sic; in realtà, si noti, è il quarto] Special Rapporteur, who brought all the principal UN bodies together in a combined fashion, was particularly criticized. The allotting of the International Court of Justice of a binding competence to determine the existence of an international crime similarly provoked solid opposition, especially since the usefulness and the outcome of the procedure did not seem obvious. In general terms, the proposals submitted by the Special Rapporteur in 1995 were accused of being ‘too broad to be realistic’ and of not fitting ‘the States’ sense of international law. The creation of new institutional structures for the purposes of implementing a system of aggravated international responsibility thus did not meet with the acceptance from the ILC or from states, any more than exclusive recourse to the existing organs and procedures”*. KLEIN, P., *Responsibility, cit.*, p. 1252.

accolto queste ultime,<sup>221</sup> né soluzioni alternative, pur accettando gli aggravamenti sostanziali proposti dallo *Special Rapporteur* e ribadendo, nonostante pressioni in senso contrario provenienti da alcuni membri, la necessità di prevedere un regime di responsabilità più severo per i “crimini internazionali”.<sup>222</sup> Secondo la soluzione prescelta,<sup>223</sup> tutti gli Stati, in quanto lesi da un “crimine internazionale”, avrebbero potuto ricorrere unilateralmente a contromisure nei confronti dello Stato presunto autore di quest’ultimo per ottenere l’adempimento degli obblighi aggravati di responsabilità (nel rispetto, chiaramente, delle condizioni procedurali e dei limiti assoluti e relativi previsti per le contromisure in caso di illecito ordinario).<sup>224</sup>

---

<sup>221</sup> Secondo DUPUY: “*These institutional proposals, which were considered unrealistic right from the stage of internal discussions at the ILC, were never incorporated into the draft adopted in 1996. It would, however, be wrong to believe that presenting them to the ILC was - like adoption of the provisions of Article 52 cited in the 1996 draft - merely a futile act. Both of the proposals were in fact deliberately furnishing, almost to the point of absurdity, proof of the emptiness of a normative claim to introduce authentic criminal responsibility for states crimes. Thus the proposals demonstrate the central failing of the whole codification effort in this area, that is, the manifest gap between normative advances and institutional inertia*”. DUPUY, P.-M., *A General Stocktaking*, cit., p. 1063.

<sup>222</sup> PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 228.

<sup>223</sup> “Article 51. Consequences of an international crime. *An international crime entails all the legal consequences of any other internationally wrongful act and, in addition, such further consequences as are set out in articles 52 and 53.*

Article 52. Specific consequences. *Where an internationally wrongful act of a State is an international crime:*

(a) *An injured State’s entitlement to obtain restitution in kind is not subject to the limitations set out in subparagraphs (c) and (d) of article 43;*

(b) *An injured State’s entitlement to obtain satisfaction is not subject to the restriction in paragraph 3 of article 45.*

Article 53. Obligations for all States. *An international crime committed by a State entails an obligation for every other State:*

(a) *Not to recognize as lawful the situation created by the crime;*

(b) *Not to render aid or assistance to the State which has committed the crime in maintaining the situation so created;*

(c) *To cooperate with other States in carrying out the obligations under subparagraphs (a) and (b); and*

(d) *To cooperate with other States in the application of measures designed to eliminate the consequences of the crime*”. Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, 6 May -26 July 1996, *Official Records of the General Assembly, Fifty-first session, Supplement No.10*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1996, vol. II(2), Doc. A/51/10, p. 64. L’art. 43 sancisce ai paragrafi (c) e (d): “*The injured State is entitled to obtain from the State which has committed an internationally wrongful act restitution in kind, that is, the re-establishment of the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution in kind: [...]*

(c) *Would not involve a burden out of all proportion to the benefit which the injured State would gain from obtaining restitution in kind instead of compensation; or*

(d) *Would not seriously jeopardize the political independence or economic stability of the State which has committed the internationally wrongful act, whereas the injured State would not be similarly affected if it did not obtain restitution in kind*”. Secondo l’art. 45, par. 3: “*The right of the injured State to obtain satisfaction does not justify demands which would impair the dignity of the State which has committed the internationally wrongful act*”. *Ibid.*, p. 63. In merito al rapporto tra il Progetto di articoli e la Carta delle Nazioni Unite, l’art. 39 stabilisce: “*The legal consequences of an internationally wrongful act of a State set out in the provisions of this part are subject, as appropriate, to the provisions and procedures of the Charter of the United Nations relating to the maintenance of international peace and security*”. *Ibid.*, p. 62.

<sup>224</sup> PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 228. *Ibid.*, p. 62.

Nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati adottato in prima lettura dalla CDI nel 1996,<sup>225</sup> dunque, “alla *parità formale* (in termini di qualificazione giuridica) delle posizioni giuridiche attribuite a tutti gli Stati (tutti titolari di diritti soggettivi analoghi, suscettibili di essere fatti valere da ciascuno autonomamente), si aggiunge la *parità sostanziale* delle pretese e/o reazioni consentite. Ogni Stato, in quanto leso in un proprio diritto soggettivo, avrebbe infatti potuto esigere dallo Stato responsabile di un crimine *tutte* le conseguenze ricollegate all’illecito, e procedere autonomamente alle previste reazioni”.<sup>226</sup>

La soluzione adottata, dunque, contrastante con l’impostazione seguita fino ad allora dalla CDI rispetto ai “crimini internazionali” e suscettibile di esiti pericolosi, non ha raccolto pieno consenso né fra i membri della CDI, né fra gli Stati all’interno della Sesta Commissione dell’Assemblea generale.<sup>227</sup>

Negli anni 1996-1997, il regime di responsabilità derivante dai “crimini internazionali” contenuto nel Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale è divenuto oggetto di commenti da parte degli Stati.<sup>228</sup> Le posizioni di questi ultimi possono essere distinte in due gruppi: da una parte, si collocano pochi, ma influenti Stati genericamente contrari al mantenimento di un regime aggravato di responsabilità internazionale e, nello specifico, al ricorso, per la qualificazione delle violazioni più gravi, alla nozione di “crimini internazionali”, nonché all’istituzionalizzazione di meccanismi sanzionatori; dall’altra, una maggioranza di Stati favorevoli alla distinzione tra diverse categorie di illeciti internazionali, pur criticando la nozione di “crimini internazionali” e proponendo la sua sostituzione con espressioni riferentisi alla violazione di norme imperative ovvero di obblighi *erga omnes*.<sup>229</sup>

---

<sup>225</sup> Per un esame generale della struttura del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati del 1996 e un’interpretazione dei principali aspetti positivi e negativi di quest’ultimo, cfr. CRAWFORD, J., *The International*, cit., pp. 4-25. Per un’analisi giuridica dettagliata delle disposizioni riguardanti le conseguenze dei “crimini internazionali”, cfr. TOMUSCHAT, C., *International Crimes by States: An Endangered Species?*, in WELLENS, K., (ED.), *International Law: Theory and Practice. Essays in Honour of Eric Suy*, The Hague/Boston/London, 1998, pp. 253-274.

<sup>226</sup> PICONE, P., *Obblighi erga omnes*, cit., p. 912.

<sup>227</sup> PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 229.

<sup>228</sup> CRAWFORD, J., *First report on State responsibility*, Doc. A/CN.4/490/Add.1, par. 52-60, pp. 6-9.

<sup>229</sup> A sostegno della propria posizione, gli Stati appartenenti al primo gruppo hanno citato: l’impossibilità, data la loro eguaglianza sovrana, di criminalizzare gli Stati, sottoponendoli a un regime penalistico; la necessità, in caso di violazioni di particolare gravità, di applicare in via esclusiva il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, senza prevedere meccanismi alternativi; l’utilizzo del diritto internazionale penale e della relativa giurisdizione, in via di affermazione, per stabilire la responsabilità diretta dell’individuo-organo, anziché quella dello Stato, in caso di violazioni internazionali particolarmente gravi; la poca incisività o l’inapplicabilità delle conseguenze dei “crimini internazionali”. Secondo alcuni degli Stati del secondo gruppo, invece, il regime di responsabilità avrebbe potuto essere aggravato anche attraverso elementi sanzionatori a carattere risarcitorio (come i *punitive damages*), la cui attuazione avrebbe dovuto essere disciplinata in modo da garantire l’effettiva tutela degli interessi comuni oggetto

Nel 1997 è stato nominato *Special Rapporteur* James CRAWFORD. Prima di esaminare il contributo di quest'ultimo all'elaborazione del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali, adottato in seconda lettura nel 2001, con particolare riguardo per il regime aggravato della responsabilità degli Stati che ne risulta, è necessario, tuttavia, analizzare in dettaglio le norme primarie, la cui violazione dà (o dovrebbe dare) origine a tale regime.

---

della violazione. Per una sintesi delle diverse tesi espresse nell'ambito dei due gruppi di Stati, cfr. PALMISANO, G., *Cronaca*, *cit.*, pp. 230-231.

# CAPITOLO QUARTO. NORME PRIMARIE CUI È COLLEGATA L'APPLICAZIONE DI UN REGIME AGGRAVATO DI RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE: PROFILI TEORICI

## 1. LE NORME DI *IUS COGENS*

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 sancisce, all'art. 53: “*A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*”.<sup>230</sup> Tale Convenzione, esito di un processo di codificazione iniziato, nell'ambito della CDI, nel 1949,<sup>231</sup> venne adottata al termine di una Conferenza internazionale (riunita in due sessioni, dal 26 marzo al 24 maggio 1968 e dal 9 aprile al 22 maggio 1969), che vide i più aspri contrasti registrarsi proprio in merito all'inclusione delle disposizioni in materia di norme imperative.<sup>232</sup>

---

<sup>230</sup> UNITED NATIONS, *Treaty Series*, vol. 1155, p. 331. L'art. 64 della stessa Convenzione stabilisce: “*If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates*” (per un approfondimento degli aspetti più rilevanti concernenti l'art. 64, cfr. GÓMEZ ROBLEDÓ, A., *Le ius cogens international : sa genèse, sa nature, ses fonctions*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1981-III, pp. 9-217, pp. 114-133), mentre l'art. 71 prevede: “*1. In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:*

(a) *eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any provision which conflicts with the peremptory norm of general international law; and*

(b) *bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international law.*

2. *In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the termination of the treaty:*

(a) *releases the parties from any obligation further to perform the treaty;*

(b) *does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination, provided that those rights, obligations or situations may thereafter be maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in conflict with the new peremptory norm of general international law*”.

<sup>231</sup> Per una rassegna delle principali opinioni espresse dai membri della CDI, cfr., VERDROSS, A., *Jus dispositivum and Jus Cogens in International Law*, in *American Journal of International Law*, 1966, LX, pp. 55-63, pp. 57-58. Per un'analisi dettagliata della “storia legislativa” dello *ius cogens*, cfr. GÓMEZ ROBLEDÓ, A., *Le ius cogens*, cit., pp. 37-68. Per una sintesi efficace, cfr. ALEXIDZE, L., *Legal Nature of Jus Cogens in Contemporary International Law*, in *Recueil des Cours de la Académie de Droit International de La Haye*, 1981-III, pp. 219-270, pp. 230-231. Cfr. anche REMIRO BROTONS, A., *Derecho internacional*, cit., pp. 69-70.

<sup>232</sup> “Durante la conferenza diplomatica di Vienna del 1968-1969, che esaminò il progetto predisposto dalla C.D.I. ed adottò la convenzione di codificazione del diritto dei trattati, si pronunciarono a favore dell'introduzione del concetto di *jus cogens* i Paesi del blocco sovietico e gli Stati del Terzo mondo, specie quelli di nuova indipendenza, da poco usciti dal colonialismo. La finalità dei detti Stati, tuttavia, coincideva soltanto nell'obiettivo, quello di porre taluni obblighi internazionali, aventi carattere

Particolarmente interessante appare l'esame del commento all'art. 50 del Progetto di articoli sul diritto dei trattati del 1966,<sup>233</sup> nel quale la CDI ha, anzitutto, identificato nel divieto dell'uso della forza contenuto nella Carta delle Nazioni Unite un importante esempio di norma di *ius cogens*.<sup>234</sup> Riguardo alla scelta di un criterio identificativo per la categoria delle norme imperative, la Commissione ha ritenuto, da una parte, troppo vaga una previsione che si limitasse a sancire la nullità di un trattato in caso di confliggenza delle sue disposizioni con una norma di diritto internazionale generale; dall'altra, erronea la soluzione di inserire una previsione che riconoscesse la natura

---

fondamentale, al riparo da modifiche discendenti da accordi, in quanto le motivazioni politico-ideologiche erano diverse. I Paesi del socialismo reale, infatti, intendevano lo *jus cogens* come il nucleo dei principi della coesistenza pacifica degli Stati, che avrebbe dovuto guidare le relazioni fra Est ed Ovest. I Paesi del Terzo mondo, invece, ritenevano che l'affermazione di talune norme, come aventi carattere cogente, avrebbe potuto costituire – per usare le parole del rappresentante della Sierra Leone nella prima sessione (1968) della conferenza diplomatica in esito alla quale fu approvata la convenzione di Vienna del 1969 – ‘un’occasione d’oro per condannare l’imperialismo, la schiavitù, il lavoro forzato e tutte le altre violazioni del principio dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani e dell’uguaglianza sovrana di tutti gli Stati’. Viceversa, i Paesi occidentali furono molto meno favorevoli ed accettarono il concetto, soltanto dopo aver ottenuto alcune garanzie, che si ritrovano sia nella definizione della nozione, sia nelle procedure di attuazione; alcuni Stati, tuttavia, mantennero una posizione assai critica, fino a votare contro la convenzione (Francia), proprio a motivo della presenza delle disposizioni sullo *jus cogens*. Il fatto che la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 sia stata ad oggi ratificata da poco più della metà degli Stati membri delle Nazioni Unite può essere spiegato anche con la contrarietà rispetto alla soluzione prevista per la disciplina dello *jus cogens*”. MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., pp. 113-114. Sulle istanze, di cui erano portatori Paesi del Terzo Mondo, Paesi socialisti e Paesi occidentali, espresse contestualmente all'emergere della nozione di *ius cogens*, cfr. CASSESE, A., *Diritto internazionale*, cit., pp. 199-200. Per una rassegna delle principali posizioni espresse nel corso della Conferenza, cfr. GÓMEZ ROBLEDÓ, A., *Le ius cogens*, cit., pp. 58-68. Al riguardo, ALEXIDZE afferma: “*Even States which expressed hesitation or doubts whether it was necessary to include in the Convention an article on jus cogens could not deny that ‘international law now contains certain peremptory rules’ (the United Kingdom), that there are ‘certain rules like the prohibition of piracy which should perhaps be given a peremptory character and...other norms of international law might be recognized possessing a peremptory character...’ (Australia) or that there is ‘nothing very radical in the basic concept of the existence of certain rules from which no derogation by way of treaty could be tolerated’ (the United States). Only a number of States insisted that international jus cogens was ‘an entirely new’ notion (Turkey). The fact that Article 53 of the Convention was adopted by 87 votes to 8, with 12 abstaining is very significant. If we recall that a majority of those States which voted against or abstained did admit the existence of jus cogens in contemporary international law and disagreed only on issues connected with implementation of this institution, we can come only to the conclusion that both the theory and lawmaking practice in the interstate relations maintain the existence of international jus cogens limiting the contractual freedom of States on behalf of interests of the whole international community of States*”. ALEXIDZE, L., *Legal Nature*, cit., p. 231. Per un interessante confronto tra la tesi c.d. “*de la proclamación*”, avanzata, tra gli altri, dalla Gran Bretagna (tesi che considerava imperative solo le norme riconosciute come tali dalla Convenzione sul diritto dei trattati o dai suoi Protocolli), quella volontaristica (che, sostenuta, tra gli altri, dalla Francia, collegava la formazione e identificazione delle norme imperative a un accordo, il consenso al quale da parte degli Stati avrebbe avuto carattere irrevocabile) e quella adottata, infine, dalla Conferenza (la cui iniziale formulazione era ascrivibile a Spagna, Finlandia e Grecia), cfr. REMIRO BROTONS, A., *Derecho internacional*, cit., pp. 70-71.

<sup>233</sup> “*A treaty is void if it conflicts with a peremptory norm of general international law from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*”. Report of the of the International Law Commission on the work of its Eighteenth Session, 4 May - 19 July 1966, Official Records of the General Assembly, Twenty-first Session, Supplement No. 9 (A/6309/Rev.1), in *Yearbook of the International Law Commission*, 1966, vol. II, Doc. A/CN.4/191, p. 247.

<sup>234</sup> *Ibid.*, par. 1, p. 247.

imperativa di una disposizione di un trattato in caso di specifica attribuzione del carattere di inderogabilità dalle parti.<sup>235</sup> Pertanto, la CDI ha reputato preferibile elaborare l'art. 50 in termini generali, lasciando alla prassi e alla giurisprudenza internazionali il compito di determinare il contenuto delle norme imperative ed evitando di indicare esempi precisi, soggetti al rischio di creare fraintendimenti sulle fattispecie non elencate e richiedenti, da parte della Commissione, uno studio approfondito in ambiti diversi da quello concernente il diritto dei trattati.<sup>236</sup>

Infine, la CDI, riferendosi alla possibilità di modificare le norme di *ius cogens* alla luce dei futuri sviluppi dell'ordinamento internazionale, ha individuato nel trattato multilaterale a carattere generale il principale strumento per produrre tale modifica.<sup>237</sup>

L'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, frutto della soluzione adottata nel corso della relativa Conferenza internazionale, ben lungi dall'essere accolto favorevolmente dalla dottrina, è stato oggetto di commenti concernenti sia la norma nel suo complesso, sia specifici aspetti relativi alla formulazione di quest'ultima.<sup>238</sup> In

---

<sup>235</sup> *Ibid.*, par. 2, pp. 247-248, in particolare p. 248: "It is not the form of a general rule of international law but the particular nature of the subject-matter with which it deals that may, in the opinion of the Commission, give it the character of jus cogens".

<sup>236</sup> L'adozione di questa scelta da parte della Commissione ha richiesto il superamento delle posizioni espresse da alcuni suoi membri in favore della necessità di includere esempi di norme di *ius cogens* nel testo dell'articolo: "Some members of the Commission felt that there might be advantage in specifying, by way of illustration, some of the most obvious and best settled rules of jus cogens in order to indicate by these examples the general nature and scope of the rule contained in the article. Examples suggested included (a) a treaty contemplating an unlawful use of force contrary to the principles of the Charter, (b) a treaty contemplating the performance of any other act criminal under international law, and (c) a treaty contemplating or conniving at the commission of acts, such as trade in slaves, piracy or genocide, in the suppression of which every State is called upon to co-operate. Other members expressed the view that, if examples were given, it would be undesirable to appear to limit the scope of the article to cases involving acts which constitute crimes under international law; treaties violating human rights, the equality of States or the principle of self-determination were mentioned as other possible examples". *Ibid.*, par. 3, p. 248.

<sup>237</sup> *Ibid.*, par. 4, p. 248. La CDI ha specificato, infine, su impulso dei commenti inviati dai Governi, due questioni ulteriori: in primo luogo, che il problema concernente i metodi di risoluzione delle controversie sull'invalidità di un trattato, pur avendo importanza particolare in relazione all'art. 50, riguarda, in maniera generale, l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di invalidità, estinzione e sospensione dei trattati; in secondo luogo, il carattere non retroattivo dell'art. 50, nonché dell'art. 61 ("If a new peremptory norm of general international law of the kind referred to in article 50 is established, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates". *Ibid.*, p. 261). *Ibid.*, parr. 5-6, pp. 248-249.

<sup>238</sup> "La définition du jus cogens, donnée par l'article 53 du traité de Vienne sur le droit des traités, n'est pas probante. Disons simplement, pour les besoins immédiats des réflexions qui suivent, que le jus cogens est du droit impératif supérieur à tout autre en ce sens qu'est frappée de nullité toute règle de Droit international qui lui est contraire. L'effet d'annulation est évidemment une conséquence de la nature du jus cogens, mais ne suffit pas à qualifier celui-ci. On peut présumer de la cause par l'effet, mais non la définir par lui. Dire qu'il s'agit d'un 'impératif général' expliquant la nullité, est purement discursif, et ne justifie même pas l'idée qu'il peut exister des impératifs généraux. Le Droit étant un produit de la volonté humaine, il faut encore déceler la présence de cette volonté et en identifier la portée. Cependant il y a la difficulté de la spécification des volontés probantes. Le traité de Vienne n'a pas pu franchir cet obstacle. Il s'en est tiré par un subterfuge, qui a consisté dans l'utilisation de la notion de la 'communauté internationale des États dans son ensemble' : s'agit-il de la volonté des États ou de la

particolare, diversi Autori hanno sottolineato il carattere tautologico della definizione delle norme di *ius cogens* contenuta in detto articolo,<sup>239</sup> mentre altri si sono soffermati sull'approfondimento dell'espressione "*accepted and recognized by the international community of States as a whole*".<sup>240</sup>

---

*volonté de la communauté ? Pourrait-on parer l'ambiguïté précitée en voyant dans le jus cogens un concept plutôt qu'un impératif ? Il y a en effet des concepts qui ont un potentiel normatif ; mais il est vrai aussi qu'il y en a qui n'ont pas un tel potentiel. Si donc on admet que le jus cogens désigne une qualité possédée par une multiplicité de règles rassemblées sous ce vocable (ce qui est l'opinion courante, pas nécessairement exacte au surplus), on risque de renoncer à toute analyse en qualifiant le jus cogens de concept, parce qu'on renoncerait à qualifier le jus cogens de Droit impératif général".* CHAUMONT, C., *Mort et transfiguration du jus cogens*, in *Mélanges offerts à P.-F. Gonidec. L'État moderne : horizon 2000. Aspects internes et externes*, Paris, 1985, pp. 469-479, p. 469. "A Vienne, se posait la question de la définition du jus cogens. Sur le plan de la méthode de définition, le choix pouvait s'opérer entre une définition énumérative ou synthétique. Si l'on souhaite une notion évolutive, seule la définition synthétique est acceptable. Comme la nature de la norme impérative -contrairement au droit naturel- est d'être évolutive, cette dernière acception l'emporta [...]. Néanmoins, privilégier une définition évolutive ne mettait pas à l'abri d'incertitudes. Au contraire, on peut estimer que les problèmes commencèrent avec cette définition car le critère d'identification de la norme devenait le critère matériel de la nature et de l'importance de cette norme se déclinant en une acceptation et une reconnaissance par la communauté internationale des Etats dans son ensemble. Le matériel se déclinait donc dans l'organique et le problème se trouvait repoussé d'un cran. De plus, 'la communauté internationale des Etats dans son ensemble' constitue une notion circulaire qui pouvait faire craindre à un législateur sans contrôle et sans responsabilité, simplement dominé par la loi du nombre". SOREL, J.-M., *L'avenir du 'crime' en droit international à la lumière de l'expérience du jus cogens*, in *Polish Yearbook of International Law*, 1997-1998, XXIII, pp.69-85, p. 71. "Une telle définition manque sans aucun doute de précision. Elle ne tranche pas clairement la question de savoir si, avant de devenir impérative, une norme ne doit pas exister en tant que norme. S'il est ainsi, il convient de rechercher dans chaque cas si la norme invoquée trouve son origine dans une coutume née de la pratique et de l'opinio juris, avant de s'interroger sur son caractère impératif. Dans la négative, une telle recherche est inutile et une norme impérative peut naître de manière instantanée par exemple du fait de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de proclamations solennelles à cet effet. Que faut-il par ailleurs entendre par 'communauté internationale des Etats' ? En quoi cette communauté prise dans 'son ensemble' se distingue-t-elle des Etats pris dans 'leur' ensemble ? La règle invoquée doit-elle être à la fois 'acceptée' et 'reconnue' et quel sens convient-il de donner à chacun de ces termes ? Enfin et surtout, comment s'exprime le consentement de la 'communauté internationale des Etats' ?". GUILLAUME, G., *Jus cogens et souveraineté*, in *Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Puissochet. L'Etat souverain dans le monde d'aujourd'hui*, Paris, 2008, pp. 127-136, pp. 128-129.

<sup>239</sup> Per tutti, cfr. MORELLI: "Senonché dire che una norma di 'diritto internazionale generale' in tanto è imperativa in quanto non ammetta deroga e non possa essere modificata se non mediante una nuova norma di 'diritto internazionale generale' avente lo stesso carattere, non significa enunciare un requisito il quale permetta di delimitare, nell'ambito di un imprecisato c.d. diritto internazionale generale, la più ristretta categoria delle norme imperative. Significa semplicemente indicare in che cosa consiste il carattere imperativo di una norma che come imperativa fosse stata di già riconosciuta; indicazione in realtà tautologica in quanto si risolve nell'affermazione di quella stessa inderogabilità mediante trattato che l'art. 50 vuole stabilire". MORELLI, G., *A proposito di norme internazionali cogenti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1968, LI, pp. 108-117, p. 111. In senso contrario, cfr. RONZITTI, N., *Introduzione al diritto internazionale*, 2° ed., Torino, 2007, pp. 157-158; SINAGRA, A.; BARGIACCHI, P., *Lezioni*, cit., p. 139.

<sup>240</sup> Inevitabilmente, tale espressione è stata interpretata alla luce del momento storico in cui si trovava la comunità internazionale all'epoca dell'adozione della Convenzione di Vienna: "*I do not think that there is any reason to establish a specific criterion for the notion of jus cogens in regard to the 'acceptance and recognition by the international community of States as a whole'. A rule of jus cogens should be accepted by the same majority as is the case with every forbidding rule protecting the vital moral values of contemporary civilization as fixed by contemporary international law. A number of States should not be allowed to oppose the common co-ordinated will of States reflecting most vital objective societal laws of the development of mankind. Apparently, we should come to the conclusion that the term 'international community as a whole' can mean only one thing: it should comprise all or almost all States of each of the*



Pur ammettendo l'innegabile influenza esercitata dalle teorie naturalistiche sull'elaborazione della categoria delle norme imperative, la dottrina è apparsa piuttosto unanime nell'affermare che, attraverso l'art. 53, la CDI abbia definitivamente incluso tali norme nel diritto positivo.<sup>241</sup> Tuttavia, nonostante il ruolo fondamentale

---

*main world political groups of States - the socialist, developed capitalist and developing ones. One or two members of each group cannot affect the will of others directed at the establishing a jus cogens rule in coordination with other groups. The dissenting States will be under obligation to obey these rules because the international community as a whole cannot allow any two or more States to derogate from international jus cogens by mutual consent expressed through a local treaty".* ALEXIDZE, L., *Legal Nature*, cit., p. 258. Nello stesso senso, sulla base dell'esame dei lavori della Conferenza, cfr. PAULUS, che afferma, al riguardo, l'esistenza di un c.d. "compromesso di Vienna": "*When the US delegate Kearney spoke of the 'absence of dissent by any important element of the international community', most participants may have quite clearly understood what he had in mind: namely, in the Cold War world of the time, the three blocks: West, East, and the more amorphous 'Third World' of developing countries. If large majorities in the three blocks, with the assent of the two superpowers the U.S. and the Soviet Union, had agreed to the peremptory character of a norm, single States within the blocks should not be able to prevent the peremptory status of the norm in question. This is the way most commentators have understood the Vienna compromise. It is an entirely different matter, however, how to translate this requirement into today's international environment".* PAULUS, A.L., *Jus Cogens in a Time of Hegemony and Fragmentation. An Attempt at a Re-appraisal*, in *Nordic Journal of International Law*, 2005, LXXIV pp. 297-333, p. 303. Per un'interpretazione più conforme ai caratteri della comunità internazionale contemporanea, cfr. MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., p. 114: "Il riferimento alla 'comunità internazionale degli Stati nel suo insieme' va inteso nel senso che una norma imperativa, per essere tale, non deve essere stata accettata universalmente: è, al riguardo, sufficiente che la regola sia stata accettata e riconosciuta da un gran numero di Stati, i quali siano adeguatamente rappresentativi dei diversi gruppi politici, geografici, economici e giuridici della comunità internazionale". Da una prospettiva più strettamente teorica, GÓMEZ ROBLEDO sottolinea: "*Aujourd'hui, en revanche, pour pouvoir montrer cette investiture, la norme impérative doit avoir le contreseing, pour ainsi dire, de la communauté internationale. Les Etats comptèrent ainsi avec la garantie du 'doble consentement', selon l'expression qui très vite circula entre tous. D'abord, le consentement toujours nécessaire pour approuver une norme de droit international général et, ensuite, l'autre consentement nécessaire pour voir en cette norme une norme impérative, à laquelle aucun accord contraire ne peut absolument pas déroger. [...] Pour ce qui est de la condition selon laquelle la norme impérative doit être 'acceptée et reconnue' par la communauté internationale, il s'agit en réalité, à ce qu'il nous semble, d'une hendiadys, puisque toute acceptation implique une reconnaissance et inversement. [...] poursuivant l'étude du texte de l'article 53, les termes 'dans son ensemble' ('as a whole', 'en su conjunto') qui servent à qualifier la reconnaissance et l'acceptation de la part de la communauté internationale d'une norme impérative n'offrent aucune difficulté. [...] nous avons vu les explications que Yasseen, président du comité de rédaction, a donné à cet égard et selon lesquelles par cette expression l'on devait entendre non pas la totalité des Etats nécessairement, mais qu'une très large majorité suffirait ('a very large majority') pour remplir cette condition et qu'il était clair que ni le comité ni la Conférence n'avaient pas la moindre intention de donner à aucun Etat en particulier le droit de veto".* GÓMEZ ROBLEDO, A., *Le jus cogens*, cit., pp. 105-106.

<sup>241</sup> *Ibid.*, p. 105. "Therefore, the Convention closely connects international jus cogens with the consensual character of general international law, excluding any possibility of identifying it with 'natural law standing above the will of States' - it is the common will of the international community of States that decides or defines whether or not a given rule has a peremptory character. Of course this will is prompted by various factors having economic, political and moral nature, and primarily by protection relations, dominating in States, world economic and political relations emerged on their basis, class struggle within States and in the world arena, world public opinion. However, only the common coordinated will of States renders a rule absolutely binding. [...] Therefore, the ILC accepted a reduced notion of jus cogens comprising only norms of positive international law, and excluding purely moral precepts. The Vienna Conference followed the same attitude, making clear some points which resulted in the final text of the relevant articles". ALEXIDZE, L., *Legal Nature*, cit., pp. 253-255. "It is well known that the doctrine of international jus cogens was developed under a strong influence of natural law concepts. In contrast to positivists proclaiming complete, or almost complete, freedom of contract, naturalists always taught that states cannot be absolutely free in establishing their contractual relations.

riconosciuto alla Commissione nella codificazione dell'esistenza delle norme di *ius cogens* quali norme positive dell'ordinamento giuridico internazionale, è indispensabile, ai fini del nostro studio sulla natura giuridica di tali norme, fare riferimento alla nozione di diritto cogente, presente, nell'ambito del diritto internazionale, ben prima dell'inizio dell'opera di codificazione della CDI sul diritto dei trattati.<sup>242</sup>

### ***1.1. Origini della nozione di diritto cogente***

Le origini della nozione di *ius cogens* devono essere fatte risalire alla distinzione del diritto romano in pubblico e privato, “*en ce que le premier constitue la chose publique et le deuxième l'intérêt des particuliers: Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat ; privatum quod ad singulorum utilitatem. Cette définition, paraît-il, appartient à Ulpian*”.<sup>243</sup> Al riguardo, è importante sottolineare che “*le ius publicum n'est pas seulement le ius populi, celui qui concerne directement ad statum rei romanae dans le sens de la définition d'Ulpian. Il comprend également certains rapports entre particuliers qui seraient inclus dans le droit privé, mais qui en raison tout simplement de la prépondérance de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel font partie cependant du droit public*”.<sup>244</sup>

---

*They were obliged to respect certain fundamental principles deeply rooted in the international community. It is not surprising, therefore, that the negotiations on jus cogens were accompanied by assertions of the continued importance of natural law. At the 1969 Vienna Conference on the Law of Treaties a number of states stressed the fact that jus cogens derived its origin from concepts of natural law. Many participants of the negotiations believed that rules of jus cogens are based on the legal conscience and moral beliefs of mankind. The acceptance of the jus cogens doctrine was perceived as a major crisis of legal positivism. In this connection some delegates called for 'reconsideration of the positivist theory'. [...] From a broader perspective, it was also clear that community interests and moral values cannot be regarded as part of law, let alone part of 'higher law', without some form of approval within the recognized normative processes. [...] The need to provide the novel concept of 'higher law' with more or less clear criteria has resulted in a gradual 'positivization' of jus cogens. The Vienna Conference introduced a new element into the ILC's draft article on jus cogens consisting in the requirement according to which peremptory norms should be 'accepted and recognized by the international community of states as a whole'. The call for positive validation of peremptory norms through the 'acceptance' and 'recognition' by the community of states clearly brought the concept of jus cogens into the realm of positive law". DANILENKO, G.M., *International Jus Cogens: Issues of Law-Making*, in *European Journal of International Law*, 1991, II, pp. 42-65, pp. 44-46. Cfr. anche, SINAGRA, A.; BARGIACCHI, P., *Lezioni*, cit., p. 139.*

<sup>242</sup> In senso contrario, come esempio di alcune posizioni dottrinali (del tutto minoritarie) al riguardo, cfr. GLENNON, M.J., *De l'absurdité du droit impératif (Jus cogens)*, in *Revue générale de droit international public*, 2006, CX, pp. 529-536, p. 530: “*Le concept de jus cogens n'apparaît pas dans la littérature relative au droit international avant le vingtième siècle*”.

<sup>243</sup> GOMEZ ROBLEDO, A., *Le ius cogens*, cit., pp. 17-18. Cfr. anche KOLB, R., *Théorie du ius cogens international*, in *Revue Belge de Droit International*, 2003, XXXVI, pp. 5-55, p. 34.

<sup>244</sup> GOMEZ ROBLEDO, A., *Le ius cogens*, cit., p. 18. L'Autore cita come esempi la capacità di disporre di beni e di riceverli per testamento, nonché il diritto penale (considerato l'interesse della collettività a veder represso e punito un delitto, sebbene l'autore e la vittima di quest'ultimo siano semplici individui): “*Dans*

Il carattere principale dello *ius publicum* deve essere ravvisato nell'impossibilità di derogarvi attraverso appositi accordi tra le parti: "*En somme, le ius publicum constitue à Rome, de manière tout à fait réelle et véridique, le ius cogens*".<sup>245</sup>

Alla stessa epoca risale il principio di nullità degli accordi conclusi in contrasto sia con le leggi fondamentali, sia con i *boni mores*: "[P]acta quae contra leges constitutionesque vel contra bonos mores fiunt nullam vim habere, indubitati iuris est".<sup>246</sup> Riservandosi di approfondire l'eventuale coincidenza tra la nozione moderna di ordine pubblico e l'antico *ius publicum*, GOMEZ ROBLEDO afferma: "[C]e qui nous paraît à la fois important et décisif c'est la preuve que l'ordre public et les bonnes mœurs constituent ainsi l'obstacle que la volonté des particuliers ne saurait en aucun cas détourner ou bien détruire. Il existe donc un droit impératif ou bien absolument imposable et que l'on appellera par la suite le ius cogens".<sup>247</sup>

Nel tentativo di accertare l'eventuale esistenza della categoria delle norme di *ius cogens* nella tradizione giuridica internazionalistica anteriore all'opera di codificazione del diritto dei trattati da parte della CDI, e, quindi, di delineare l'evoluzione della relativa nozione nel corso dei secoli, al pari della distinzione tra *ius publicum* e *ius dispositivum*,<sup>248</sup> quella tra *ius naturae* e *ius gentium* risulta di particolare rilevanza.

---

*tous ces cas on affirme l'intérêt de la république (rei publicae interest) à voir la loi s'appliquer de manière inflexible sans que l'on puisse y déroger par des conventions particulières*". *Ibid.* Nello stesso senso, cfr. ALEXIDZE, L., *Legal Nature*, cit., p. 234: "In spite of the fact that Ulpian included in *jus publicum* questions dealing with the legal status of priests, religious cults and rights and duties of magistrates, i.e., norms *ad stadum rei Romanae spectat* (dealing with the status of the Roman State), actually *jus publicum* in ancient Rome was used as a term embracing: (a) an aggregate of legal norms determining the political structure of society, activities of State authorities, the participation of people in political administration, punishment of offenders, collection of taxes, etc.; (b) an aggregate of peremptory norms embracing not only public law, in its strict sense, but also rules of private law (a most carefully developed part of Roman law) serving as a pivot of this branch of law. The necessity of slave-owners to fix and develop by legal norms their main political and economic demands emerged as the institution of *jus publicum*, i.e., *jus cogens* - legal rules having absolutely peremptory character. That is why peremptory norms primarily regulated spheres which dealt with the political structure of society. But even in private law, where most of the legal norms were of a *jus dispositivum* nature, the peremptory norms played a very important role, channeling the legal relationship of private persons in the interests of the whole slave-owning class".

<sup>245</sup> GOMEZ ROBLEDO, A., *Le ius cogens*, cit., p. 19. "Parallèlement à la maxime ci-dessus, il s'en trouve d'autres, dans le droit romain également, qui établissent de manière expresse le caractère non dérogeable du *ius publicum* par le biais de pactes privés, de telle sorte que : *privatorum conventio iuri publico non derogat*". *Ibid.*

<sup>246</sup> *Ibid.*, p. 19.

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> "All legal rules of Roman law, from the standpoint of their compulsory character, were grouped into two main parts: (a) peremptory or absolute law, i.e., *jus cogens* or, using the term of Roman sources of law, *jus publicum*; (b) permissive law or *jus dispositivum*. The peremptory rules excluded any freedom of the contracting parties in establishing legal relations inter se differing from a peremptory prescription. These rules demanded proper actions (a contract should be made in a form requested by law) or omission. The permissive, dispositive legal rules admitted a contractual freedom of individuals and could be implemented only if the contracting parties had not used the right to determine for themselves the content of a given contract. Hence, private persons - subjects of law - were entitled to create an

CASSESE, infatti, riferendosi alle opere dei giuristi tedeschi Samuel RACHEL (1628-1691), Christian WOLFF (1679-1754), Georg Friedrich DE MARTENS (1756-1821) e dello svizzero Emer DE VATTEL (1714-1767), sostiene: “Questi studiosi dividevano l’ordinamento giuridico in tre sfere: il diritto interno, che concerneva la vita interna di uno Stato; il diritto applicabile alle relazioni fra Stati civili, ossia il diritto della società internazionale, principalmente composto di trattati (lo *jus gentium*, anche denominato *jus voluntarium*, in quanto consistente nella convergenza di volontà di vari Stati); il diritto naturale (*jus naturae*), ossia il diritto dell’intera umanità, della *societas humani generis* (questo diritto costituiva lo *jus necessarium*, il diritto necessario, poiché discendeva dalla ragione e dal senso di umanità; come tale esso doveva prevalere sullo *jus voluntarium*)”.<sup>249</sup>

Come si è visto, dunque, il riconoscimento dell’esistenza di una categoria di norme giuridiche avente carattere imperativo coincide con le origini, non solo del diritto internazionale, bensì del diritto stesso; ciononostante, l’importanza del ruolo svolto dalla CDI riguardo alla “positivizzazione” di tale categoria all’interno dell’ordinamento internazionale non deve affatto essere ridotta. In considerazione della già ricordata scelta della CDI di affidare la definizione della portata e del contenuto del diritto cogente alla prassi e, soprattutto, alla giurisprudenza internazionali, appare, a questo punto, necessario esaminare le rilevanti pronunce delle giurisdizioni internazionali.

---

*instrument having legal force only in the sphere of private law and only by proper contracts (deals, agreements). Some legal norms had explicitly peremptory character and contracts contrary to them could easily be annulled by the court. However, many legal norms did not clearly express their peremptory character and the court itself had to determine the nature of the norm in question. In this case, the court was to be guided by the formula: jus publicum privatorum pactis mutari non potest (public law cannot be changed by agreement made between private persons)”. ALEXIDZE, L., *Legal Nature*, cit., pp. 233-234. Cfr. anche VERDROSS, A., *Jus dispositivum*, cit., pp. 55-56; GÓMEZ ROBLEDÓ, A., *Le ius cogens*, cit., pp. 21-22, che cita la suddivisione del diritto, compiuta dal Pandettista Christian Friederich GLÜCK alla fine del XVIII secolo, in *ius permissivum* e *ius cogens*, in funzione del riconoscimento o meno, in capo agli individui, di un certo margine d’azione nell’applicazione della norma giuridica. *Ibid.*, p. 21. Ai Pandettisti ALEXIDZE attribuisce il primo utilizzo dell’espressione “*ius cogens*”, nonché un’estesa descrizione degli elementi giuridici di quest’ultimo. ALEXIDZE, L., *Legal Nature*, cit., p. 233.*

<sup>249</sup> CASSESE, A., *Diritto internazionale*, cit., p. 200; nello stesso senso, cfr. MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., p. 113. Cfr. anche VERDROSS, A., *Jus dispositivum*, cit., p. 56; e, per un ampio esame del rapporto tra *ius cogens* e *ius naturale*, GÓMEZ ROBLEDÓ, A., *Le ius cogens*, cit., pp. 23-32, in particolare, pp. 23-24: “*Chez les classiques du droit international, de Vitoria à Vattel, dans la majorité pour le moins, le droit naturel assume la fonction qui correspond dans l’actualité au ius cogens, et nous pourrions même dire qu’il le remplace avantageusement. Il existe en effet entre le ius cogens et le ius naturelle une étroite parenté, celle que leur confère le fait d’être des normes supérieures, au plus haut de l’échelle hiérarchique, ainsi que le fait d’être tous deux non dérogeables par le biais de toute convention particulière qui leur serait contraire. D’autre part, pour les différencier il faut dire que le droit naturel, dans ses premiers principes pour le moins, possède de manière absolue le caractère non dérogeable, alors que le ius cogens, dans la version positiviste de l’article 53 de la Convention de Vienne, peut être dérogé par une norme subséquente ayant le même caractère, et c’est pourquoi nous avons dit que le droit naturel remplace avantageusement le ius cogens dans la tradition classique*”.

## 1.2. *Lo ius cogens nella giurisprudenza internazionale*

L'analisi delle più rilevanti pronunce internazionali in materia di norme di *ius cogens* rivela l'appartenenza di queste ultime a un ambito considerato particolarmente sensibile dalla comunità internazionale.<sup>250</sup>

Nonostante la CDI abbia attribuito alla Corte internazionale di giustizia il compito principale, non solo di individuare le norme di *ius cogens*, ma anche di determinare, ex art. 66 (a),<sup>251</sup> l'applicabilità concreta degli artt. 53 e 64 della Convenzione di Vienna in caso di controversie ad essi relative, risulta particolarmente significativo che la CIG abbia, per un lungo periodo, evitato di menzionare espressamente tali norme, tanto da indurre WEILER a paragonare lo *ius cogens* a un'automobile di lusso “*que l'on astique et que l'on entretient amoureusement, mais qu'on ne fait jamais rouler*”.<sup>252</sup>

Nel caso *Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, la Corte, nel prendere in considerazione una possibile causa di invalidità dei trattati, senza ulteriore approfondimento, sembra riferirsi per la prima volta alla nozione di *ius cogens*.<sup>253</sup>

Sebbene un cenno allo *ius cogens* sia presente anche nel caso *North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v.*

---

<sup>250</sup> Per un'ampia ricognizione critica della giurisprudenza internazionale relativa allo *ius cogens*, cfr. MAIA, C., *Le juge international au cœur du dévoilement du droit impératif: Entre nécessité et prudence*, in *Revue de droit international de sciences diplomatiques et politiques*, 2005, LXXXIII, pp. 1-35; MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale, cit.*, pp. 115-116. Cfr. anche BYERS, M., *Conceptualising the Relationship between Jus Cogens and Erga Omnes Rules*, in *Nordic Journal of International Law*, 1997, LXVI, pp. 211-239, pp. 213-219; BIANCHI, A., *Human Rights and the Magic of Jus Cogens*, in *European Journal of International Law*, 2008, XIX, pp. 491-508, pp. 501-505.

<sup>251</sup> L'art. 66 prevede: “If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of 12 months following the date on which the objection was raised, the following procedures shall be followed:

(a) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of article 53 or 64 may, by a written application, submit it to the International Court of Justice for a decision unless the parties by common consent agree to submit the dispute to arbitration;

(b) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of any of the other articles in part V of the present Convention may set in motion the procedure specified in the Annex to the Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations”. UNITED NATIONS, *Treaty Series, cit.*

<sup>252</sup> WEIL, P., *Le droit international en quête de son identité. Cours général de droit international public*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1992-VI, pp. 9-370, p. 274.

<sup>253</sup> “To sum up, when a country has evinced as clearly as Thailand did in 1950, and indeed by its consistent attitude over many years, an intention to submit itself to the compulsory jurisdiction of what constituted at the time the principal international tribunal, the Court could not accept the plea that this intention had been defeated and nullified by some defect not involving any flaw in the consent given, unless it could be shown that this defect was so fundamental that it vitiated the instrument by failing to conform to some mandatory legal requirement. The Court does not consider that this was the case and it is the duty of the Court not to allow the clear purpose of a party to be defeated by reason of possible defects which, in the general context, in no way affected the substance of the matter, and did not cause the instrument to run counter to any mandatory requirement of law”. *Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections, Judgment of 26 May 1961*, in *I.C.J. Reports 1961*, p. 17, p. 34.

*Netherlands*)<sup>254</sup>, il primo richiamo diretto della Corte alla nozione di diritto imperativo può essere considerata la pronuncia sul caso *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, in cui, tuttavia, la CIG si limita a riportare le posizioni della CDI e delle parti in merito alla qualificazione del divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali quale norma di *ius cogens*.<sup>255</sup>

La Corte sembra evitare appositamente il riferimento esplicito alla nozione di *ius cogens*, mostrandosi, sotto tale profilo, prudente fino al punto di apparire quasi timorosa,<sup>256</sup> sia nel caso riguardante *East Timor*,<sup>257</sup> sia nel parere *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*<sup>258</sup> (nel quale la Corte precisa le motivazioni della sua

---

<sup>254</sup> “Without attempting to enter into, still less pronounce upon any question of, *jus cogens* [...]”. *North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherlands)*, Judgment of 20 February 1969, in *I.C.J. Reports 1969*, p. 3.

<sup>255</sup> “A further confirmation of the validity as customary international law of the principle of the prohibition of the use of force expressed in Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations may be found in the fact that it is frequently referred to in statements by State representatives as being not only a principle of customary international law but also a fundamental or cardinal principle of such law. The International Law Commission, in the course of its work on the codification of the law of treaties, expressed the view that ‘the law of the Charter concerning the prohibition of the use of force in itself constitutes a conspicuous example of a rule in international law having the character of *jus cogens*’ [...]. *Nicaragua in its Memorial on the Merits submitted in the present case States that the principle prohibiting the use of force embodied in Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations ‘has come to be recognized as *jus cogens*’. The United States, in its Counter-Memorial on the questions of jurisdiction and admissibility, found it material to quote the views of scholars that this principle is a ‘universal norm’, a ‘universal international law’, a ‘universally recognized principle of international law’, and a ‘principle of *jus cogens*’”. *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*. Merits, Judgment of 27 June 1986, in *I.C.J. Reports 1986*, p. 14, par. 190, pp. 100-101.*

<sup>256</sup> Sul mancato richiamo della CIG al diritto imperativo nel caso *United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran (United States of America v. Iran)*, del 24 maggio 1980, come si evince dal confronto della versione francese del testo della sentenza con quella inglese, cfr. MAIA, C., *Le juge international*, cit., p. 16. Sui motivi a sostegno della scelta della Corte, cfr. MORELLI, G., *Norme c.d. fondamentali e norme cogenti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1981, LXIV, pp. 509-510.

<sup>257</sup> In cui la CIG si limita ad affermare: “The principle of self-determination of peoples [...] is one of the essential principles of contemporary international law”. *East Timor (Portugal v. Australia)*, Judgment of the 30 June 1995, in *I. C.J. Reports 1995*, p. 90, par. 29, p. 102.

<sup>258</sup> Dopo aver definito “cardinali” i principi di diritto umanitario, la Corte afferma: “It is undoubtedly because a great many rules of humanitarian law applicable in armed conflict are so fundamental to the respect of the human person and ‘elementary considerations of humanity’ [...], that the Hague and Geneva Conventions have enjoyed a broad accession. Further these fundamental rules are to be observed by all States whether or not they have ratified the conventions that contain them, because they constitute intransgressible principles of international customary law”. *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion of the 8 July 1996, in *I.C.J. Reports 1996*, p. 226, par. 78-79, p. 257.

mancata pronuncia sull'eventuale carattere imperativo del diritto umanitario),<sup>259</sup> sia, infine, nel caso *The Gabčíkovo-Nagymaros Project*.<sup>260</sup>

Unicamente nella sentenza relativa al caso *Armed Activities on the Territory of the Congo*, la CIG riconosce in maniera esplicita il carattere di norma di *ius cogens* al divieto di genocidio, riconoscimento che, specifica la Corte, non è comunque sufficiente a fondare la propria giurisdizione.<sup>261</sup>

Alla reticenza della CIG anche solo a menzionare la nozione di *ius cogens* hanno fatto da contrasto, tuttavia, le posizioni adottate da alcuni dei suoi giudici, che, nelle loro opinioni separate o dissenzienti, sono sembrati sempre più intenzionati a spronare la Corte a superare l'inerzia mostrata in materia di *ius cogens*.

Se, dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale, già l'opinione separata del giudice Schucking, nel caso *Oscar Chinn* (1934), fa riferimento esplicito alla necessità di individuare, nell'ambito dell'ordinamento internazionale, una categoria di norme cogenti,<sup>262</sup> sia l'opinione separata del giudice Moreno Quintana, nel caso *Application of the Convention of 1902 governing the Guardianship of Infants (Netherlands v.*

---

<sup>259</sup> "It has been maintained in these proceedings that these principles and rules of humanitarian law are part of jus cogens as defined in Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969. The question whether a norm is part of the jus cogens relates to the legal character of the norm. The request addressed to the Court by the General Assembly raises the question of the applicability of the principles and rules of humanitarian law in cases of recourse to nuclear weapons and the consequences of that applicability for the legality of recourse to these weapons. But it does not raise the question of the character of the humanitarian law which would apply to the use of nuclear weapons. There is, therefore, no need for the Court to pronounce on this matter". *Ibid.*, par. 83, p. 258.

<sup>260</sup> "Finally, Hungary argued that subsequently imposed requirements of international law in relation to the protection of the environment precluded performance of the Treaty. The previously existing obligation not to cause substantive damage to the territory of another State had, Hungary claimed, evolved into an erga omnes obligation of prevention of damage pursuant to the 'precautionary principle'. [...] Slovakia argued, in reply, that none of the intervening developments in environmental law gave rise to norms of jus cogens that would override the Treaty. Further, it contended that the claim by Hungary to be entitled to take action could not in any event serve as legal justification for termination of the Treaty under the law of treaties, but belonged rather 'to the language of self-help or reprisals'. *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment of 25 September 1997*, in *I.C.J. Reports 1997*, p. 7, par. 97, p. 62. Pertanto, considerato il mancato riferimento delle parti alla sopravvenienza di norme imperative successivamente alla conclusione del trattato, la Corte ritiene di non doversi pronunciare sull'applicazione dell'art. 64 della Convenzione di Vienna: "Neither of the Parties contended that new peremptory norms of environmental law had emerged since the conclusion of the 1977 Treaty, and the Court will consequently not be required to examine the scope of Article 64 of the Vienna Convention on the Law of Treaties". *Ibid.*, par. 112, p. 67.

<sup>261</sup> "The same applies to the relationship between peremptory norms of general international law (jus cogens) and the establishment of the Court's jurisdiction: the fact that a dispute relates to compliance with a norm having such a character, which is assuredly the case with regard to the prohibition of genocide, cannot of itself provide a basis for the jurisdiction of the Court to entertain that dispute. Under the Court's Statute that jurisdiction is always based on the consent of the parties". *Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application : 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 3 February 2006*, *I.C.J. Reports 2006*, p. 6, par. 64, p. 32.

<sup>262</sup> Cfr. GÓMEZ ROBLEDO, A., *Le ius cogens*, cit., pp. 33-34.

Sweden),<sup>263</sup> sia quella dissenziente del giudice Fernandes, nel caso *Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India)*,<sup>264</sup> riconoscono il carattere imperativo a una serie di principi generali del suddetto ordinamento.

Il giudice Tanaka, nella sua opinione dissenziente relativa al caso *South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa)*, giunge addirittura a qualificare come *ius cogens* l'insieme delle norme a tutela dei diritti umani.<sup>265</sup>

Mentre l'opinione dissenziente del giudice Bedjaoui, nel caso *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, offre una lettura teorica del riconoscimento, nell'ambito del diritto internazionale, dell'esistenza di norme imperative,<sup>266</sup> nel caso *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, da una parte, l'opinione dissenziente del giudice Al-Khasawneh sostiene espressamente la prevalenza delle norme che vietano la commissione di gravi crimini internazionali, in quanto norme di

---

<sup>263</sup> "These principles-we are all quite familiar with them because they are very limited-and these rights, too, have a peremptory character and a universal scope. On the one hand, the freedom of the seas, the repression of piracy, the international continuity of the State, the immunity of jurisdiction and the rules governing warfare; and on the other hand the inviolability of treaties, the independence and legal equality of States. But, in any event, what is involved is a conception that is entirely different from the one laid before the Court by the Parties in this case". *Case concerning the Application of the Convention of 1902 governing the Guardianship of Infants (Netherlands v. Sweden)*, Judgment of November 28<sup>th</sup>, 1958, *Separate Opinion of Judge Moreno Quintana*, in *I.C.J. Reports 1958*, p. 55, pp. 106-107.

<sup>264</sup> "It is true that in principle special rules prevail over general rules, but to take it as established that in the present case the particular rule is different from the general rule is to beg the question. Moreover, there are exceptions to this principle. Several rules cogentes prevail over any special rules. And the general principles to which I shall refer later constitute true rules of *ius cogens*, over which no special practice can prevail". *Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits)*, (*Portugal v. India*) Judgment of 12 April 1960, *Dissenting Opinion of Judge Fernandes*, in *I.C.J. Reports 1960*, p. 6, par. 29, p. 135. "This then is what follows from the general principles of law: the transit necessary in order to exercise all governmental functions in an enclave, including the organization of public forces and the maintenance of order, is a right of the State which is sovereign of the enclave; to this right there corresponds the obligation of the State occupying the surrounding territory not to oppose that transit. This conclusion is particularly inescapable in the case of a State which has recognized the sovereignty of the other over an enclave situated within its own territory". *Ibid.*, par. 44., p. 139.

<sup>265</sup> "If we can introduce in the international field a category of law, namely *ius cogens*, recently examined by the International Law Commission, a kind of imperative law which constitutes the contrast to the *ius dispositivum*, capable of being changed by way of agreement between States, surely the law concerning the protection of human rights may be considered to belong to the *ius cogens*". *South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa)*, *Second Phase*, Judgment of 18 July 1966, *Dissenting Opinion Judge Tanaka*, in *I.C.J. Reports 1966*, p. 6, p. 298.

<sup>266</sup> "It scarcely needs to be said that the face of contemporary international society is markedly altered. [...] Witness the proliferation of international organizations, the gradual substitution of an international law of co-operation for the traditional international law of co-existence, the emergence of the concept of 'international community' and its sometimes successful attempts at subjectivization. A token of all these developments is the place which international law now accords to concepts such as obligations *erga omnes*, rules of *ius cogens*, or the common heritage of mankind. The resolutely positivist, voluntarist approach of international law still current at the beginning of the century [...] has been replaced by an objective conception of international law, a law more readily seeking to reflect a collective juridical conscience and respond to the social necessities of States organized as a community". *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, *cit.*, *Separate Opinion of Judge Bedjaoui*, par. 13, pp. 270-271.



*ius cogens*, rispetto alle norme sull'immunità degli Stati;<sup>267</sup> dall'altra, l'opinione dissenziente del giudice Van Den Wyngaert lamenta la prudenza della CIG, soprattutto in confronto ad altre corti internazionali, nell'affrontare la questione dell'eventuale carattere imperativo delle norme che proibiscono i crimini internazionali, nonché del rapporto di queste ultime con le norme sull'immunità degli Stati.<sup>268</sup>

A sostegno della natura cogente delle norme sul divieto dell'uso della forza contenute nella Carta delle Nazioni Unite, con particolare riguardo per l'art. 2, par. 4, si pone, nel caso *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, l'opinione separata del giudice Simma (il quale, pur non condividendo la mancata pronuncia in tal senso da parte della CIG, ne interpreta la posizione come una conferma, sebbene esitante, dello *ius cogens* della Carta).<sup>269</sup> La stessa posizione viene assunta, nel caso

---

<sup>267</sup> "The effective combating of grave crimes has arguably assumed a *jus cogens* character reflecting recognition by the international community of the vital community interests and values it seeks to protect and enhance. Therefore when this hierarchically higher norm comes into conflict with the rules on immunity, it should prevail. Even if we are to speak in terms of reconciliation of the two sets of rules, this would suggest to me a much more restrictive interpretation of the immunities of high-ranking officials than the Judgment portrays. Incidentally, such a restrictive approach would be much more in consonance with the now firmly established move towards a restrictive concept of State immunity, a move that has removed the bar regarding the submission of States to jurisdiction of other States often expressed in the *maxim par in parem non habet imperium*. It is difficult to see why States would accept that their conduct with regard to important areas of their development be open to foreign judicial proceedings but not the criminal conduct of their officials". *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, Judgment of 14 February 2002, Dissenting Opinion of Judge Al-Khasawneh, in *I.C.J. Reports 2002*, p. 3, par. 7, p. 98.

<sup>268</sup> "The Court fails to acknowledge this development, and does not discuss the relevant sources. Instead, it adopts a formalistic reasoning, examining whether there is, under customary international law, an international crimes exception to the - wrongly postulated - rule of immunity for incumbent Ministers under customary international law [...]. By adopting this approach, the Court implicitly establishes a hierarchy between the rules on immunity (protecting incumbent Foreign Ministers) and the rules on international accountability (calling for the investigation of charges against incumbent Foreign Ministers charged with war crimes and crimes against humanity). By elevating the former rules to the level of customary international law in the first part of its reasoning, and finding that the latter have failed to reach the same status in the second part of its reasoning, the Court does not need to give further consideration to the status of the principle of international accountability under international law. As a result, the Court does not further examine the status of the principle of international accountability. Other courts [...] have given more thought and consideration to the balancing of the relative normative status of international *jus cogens* crimes and immunities. Questions concerning international accountability for war crimes and crimes against humanity and that were not addressed by the International Court of Justice include the following. Can international accountability for such crimes be considered to be a general principle of law in the sense of Article 38 of the Court's Statute? Should the Court, in reaching its conclusion that there is no international crimes exception to immunities under international law, not have given more consideration to the factor that war crimes and crimes against humanity have, by many, been considered to be customary international law crimes? Should it not have considered the proposition of writers who suggest that war crimes and crimes against humanity are *jus cogens* crimes, which, if it were correct, would only enhance the contrast between the status of the rules punishing these crimes and the rules protecting suspects on the ground of immunities for incumbent Foreign Ministers, which are probably not part of *jus cogens*?" *Ibid.*, Dissenting Opinion of Judge Van Den Wyngaert, par. 28, pp. 155-157.

<sup>269</sup> "Although I am of the view that the Court has fulfilled what I consider to be its duty in this regard with inappropriate restraint, I do not want to dissociate myself from what after all does result in a confirmation, albeit too hesitant, of the *jus cogens* of the United Nations Charter". *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Judgment of 12 December 1996, Separate Opinion of

*Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, dall'opinione separata del giudice Elaraby.<sup>270</sup>

A differenza della Corte internazionale di giustizia, altri organi giurisdizionali (o quasi-giurisdizionali) internazionali hanno mostrato, soprattutto in anni recenti, un atteggiamento più aperto, se non addirittura innovativo, nei confronti delle norme di *ius cogens*, contribuendo a chiarirne, in una certa misura, il contenuto.

Nei suoi commenti generali, la *Arbitration Commission of the European Conference on Yugoslavia* (nota come “*Badinter Arbitration Committee*”, dal nome del suo Presidente) riconosce come *ius cogens* le norme a tutela dei diritti umani fondamentali, dei diritti dei popoli e delle minoranze, nonché il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali.<sup>271</sup>

Il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel Commento generale n. 24 del 4 novembre 1994, sostenendo l'inammissibilità di riserve contrastanti con norme imperative al Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e ai suoi Protocolli, offre significativi esempi di tali norme.<sup>272</sup> Lo stesso Comitato, nel Commento generale

---

Judge Simma, in *I. C. J. Reports 2003*, p. 161, p. 325. “*I find it regrettable that the Court has not mustered the courage of restating, and thus reconfirming, more fully fundamental principles of the law of the United Nations as well as customary international law (principles that in my view are of the nature of jus cogens) on the use of force, or rather the prohibition on armed force, in a context and at a time when such a reconfirmation is called for with the greatest urgency*”. *Ibid.*, par. 6, p. 327.

<sup>270</sup> “*The prohibition of the use of force, as enshrined in Article 2, paragraph 4, of the Charter, is no doubt the most important principle that emerged in the twentieth century. It is universally recognized as a jus cogens principle, a peremptory norm from which no derogation is permitted*”. *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, Separate Opinion of Judge Elaraby*, in *I.C.J. Reports 2004*, p. 136, par. 3.1., p. 254.

<sup>271</sup> *Opinion n. 1 (29 November 1991)*, par. 1, e): “[...] *the peremptory norms of general international law and, in particular, respect for the fundamental rights of the individual and the rights of peoples and minorities, are binding on all the parties to the succession*”. *Opinion n. 2 (11 January 1992)*, par. 2: “[...] *the – now peremptory – norms of international law require states to ensure respect for the rights of minorities*”. In PELLET, A., *The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breath for the Self-Determination of Peoples*, in *European Journal of International Law*, 1992, III, pp. 178-185, pp. 182-184. *Opinion n. 9 (4 July 1992)*, par. 2: “*The chief concern is that the solution adopted should lead to an equitable outcome, with the states concerned agreeing procedures subject to compliance with the imperatives of general international law and, more particularly, the fundamental rights of the individual and of peoples and minorities*”. *Opinion n. 10 (4 July 1992)*, par. 4: “[...] *while recognition is not a prerequisite for the foundation of a state and is purely declaratory in its impact, it is nonetheless a discretionary act that other states may perform when they choose and in a manner of their own choosing, subject only to compliance with the imperatives of general international law, and particularly those prohibiting the use of force in dealings with other states or guaranteeing the rights of ethnic, religious or linguistic minorities*”. In TÜRK, D., *Recognition of States: A Comment*, in *European Journal of International Law*, 1993, IV, pp. 66-71, pp. 88-91.

<sup>272</sup> “*Reservations that offend peremptory norms would not be compatible with the object and purpose of the Covenant. Although treaties that are mere exchanges of obligations between States allow them to reserve inter se application of rules of general international law, it is otherwise in human rights treaties, which are for the benefit of persons within their jurisdiction. Accordingly, provisions in the Covenant that represent customary international law (and a fortiori when they have the character of peremptory norms) may not be the subject of reservations. Accordingly, a State may not reserve the right to engage in slavery, to torture, to subject persons to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, to*

n. 29 del 31 agosto 2001, da una parte, riconosce alcune delle norme a tutela di specifici diritti, cui non è possibile derogare in caso di pericolo pubblico eccezionale (*ex art. 4.2. del Patto sui diritti civili e politici*), come norme imperative (in particolare, gli artt. 6 e 7, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita e al divieto di tortura e di punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti); dall'altra, afferma che la categoria delle norme imperative contiene norme ulteriori rispetto all'elenco di previsioni contenuto nel par. 2 dell'art. 4.<sup>273</sup>

Sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, la giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Yugoslavia si è espressa con chiarezza in merito alla natura cogente del divieto della tortura, sia nel caso *Prosecutor v. Delalić and Others* del 16 novembre 1998,<sup>274</sup> sia (e in modo particolarmente argomentato) nel caso *Prosecutor v. Furundžija* del 10 dicembre 1998,<sup>275</sup> sia, infine, nel caso *Prosecutor v. Kunarac and Others* del 22 febbraio 2001.<sup>276</sup>

---

*arbitrarily deprive persons of their lives, to arbitrarily arrest and detain persons, to deny freedom of thought, conscience and religion, to presume a person guilty unless he proves his innocence, to execute pregnant women or children, to permit the advocacy of national, racial or religious hatred, to deny to persons of marriageable age the right to marry, or to deny to minorities the right to enjoy their own culture, profess their own religion, or use their own language. And while reservations to particular clauses of article 14 may be acceptable, a general reservation to the right to a fair trial would not be". General Comment No. 24: Issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant, 4 November 1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, General Comment No. 24 (General Comments), par. 8.*

<sup>273</sup> *"The enumeration of non-derogable provisions in article 4 is related to, but not identical with, the question whether certain human rights obligations bear the nature of peremptory norms of international law. The proclamation of certain provisions of the Covenant as being of a non-derogable nature, in article 4, paragraph 2, is to be seen partly as recognition of the peremptory nature of some fundamental rights ensured in treaty form in the Covenant (e.g., articles 6 and 7). However, it is apparent that some other provisions of the Covenant were included in the list of non-derogable provisions because it can never become necessary to derogate from these rights during a state of emergency (e.g., articles 11 and 18). Furthermore, the category of peremptory norms extends beyond the list of non-derogable provisions as given in article 4, paragraph 2. States parties may in no circumstances invoke article 4 of the Covenant as justification for acting in violation of humanitarian law or peremptory norms of international law, for instance by taking hostages, by imposing collective punishments, through arbitrary deprivations of liberty or by deviating from fundamental principles of fair trial, including the presumption of innocence". General Comment No. 29: States of Emergency (article 4), 31 august 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, General Comment No. 29 (General Comments), par. 11.*

<sup>274</sup> *"[...] it can be said that the prohibition on torture is a norm of customary law. It further constitutes a norm of jus cogens, [...]. It should additionally be noted that the prohibition contained in the aforementioned international instruments is absolute and non-derogable in any circumstances". Prosecutor v. Zejnil Delalić and Others, 16 novembre 1998, IT-96-21-T, par. 454, p. 166.*

<sup>275</sup> *"It should be noted that the prohibition of torture laid down in human rights treaties enshrines an absolute right, which can never be derogated from, not even in time of emergency (on this ground the prohibition also applies to situations of armed conflicts). This is linked to the fact, discussed below, that the prohibition on torture is a peremptory norm or jus cogens. This prohibition is so extensive that States are even barred by international law from expelling, returning or extraditing a person to another State where there are substantial grounds for believing that the person would be in danger of being subjected to torture". Prosecutor v. Anto Furundžija, 10 dicembre 1998, IT-95-17/1-T, par. 144, p. 55. "While the erga omnes nature just mentioned appertains to the area of international enforcement (lato sensu), the other major feature of the principle proscribing torture relates to the hierarchy of rules in the*

Per ciò che concerne le giurisdizioni appartenenti a sistemi regionali di tutela dei diritti umani, è necessario citare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Al-Adsani v. the United Kingdom*, del 21 novembre 2001.<sup>277</sup> La Corte, pur non ritenendo che il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione civile di uno Stato straniero costituisca una violazione del diritto di accesso alla giustizia dell'individuo, e pur non giudicando ormai acquisito, nell'ambito del diritto internazionale, il principio che nega tale riconoscimento di fronte a violazioni del divieto di tortura,<sup>278</sup> qualifica quest'ultimo come norma di *ius cogens*.<sup>279</sup>

Nell'ambito del sistema interamericano,<sup>280</sup> la Commissione interamericana dei diritti umani, nel caso *Víctimas del barco remolcador '13 de marzo' vs. Cuba* del 16 ottobre 1996, ha affermato la natura cogente del diritto alla vita,<sup>281</sup> mentre, nel caso *Michael*

---

*international normative order. Because of the importance of the values it protects, this principle has evolved into a peremptory norm or jus cogens, that is, a norm that enjoys a higher rank in the international hierarchy than treaty law and even "ordinary" customary rules. The most conspicuous consequence of this higher rank is that the principle at issue cannot be derogated from by States through international treaties or local or special customs or even general customary rules not endowed with the same normative force. Clearly, the jus cogens nature of the prohibition against torture articulates the notion that the prohibition has now become one of the most fundamental standards of the international community. Furthermore, this prohibition is designed to produce a deterrent effect, in that it signals to all members of the international community and the individuals over whom they wield authority that the prohibition of torture is an absolute value from which nobody must deviate". Ibid., parr. 153-154, pp. 58-59.*

<sup>276</sup> "Torture is prohibited under both conventional and customary international law and it is prohibited both in times of peace and during an armed conflict. The prohibition can be said to constitute a norm of jus cogens". *Prosecutor v. Dragoljub Kunarac and Others*, 22 febbraio 2001, IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, par. 466, p. 158.

<sup>277</sup> Sul sistema di protezione dei diritti umani istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cfr. ZANGHÌ, C., *La protezione*, cit., pp. 173-300.

<sup>278</sup> "The Court, while noting the growing recognition of the overriding importance of the prohibition of torture, does not accordingly find it established that there is yet acceptance in international law of the proposition that States are not entitled to immunity in respect of civil claims for damages for alleged torture committed outside the forum State. The 1978 Act, which grants immunity to States in respect of personal injury claims unless the damage was caused within the United Kingdom, is not inconsistent with those limitations generally accepted by the community of nations as part of the doctrine of State immunity. In these circumstances, the application by the English courts of the provisions of the 1978 Act to uphold Kuwait's claim to immunity cannot be said to have amounted to an unjustified restriction on the applicant's access to a court. It follows that there has been no violation of Article 6 § 1 of the Convention in this case". *Al-Adsani v. the United Kingdom*, 21 November 2001, Application no. 35763/97, parr. 66-67, pp. 20-21.

<sup>279</sup> "[...] the Court accepts, on the basis of these authorities, that the prohibition of torture has achieved the status of a peremptory norm in international law [...]". *Ibid.*, par. 61, p. 19.

<sup>280</sup> Sulla tutela dei diritti umani nel sistema interamericano, cfr. ZANGHÌ, C., *La protezione*, cit., pp. 351-412. Per un approfondimento, cfr. anche SALVIOLI, F.O., *Los desafíos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos*, in INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, *Estudios básicos de derechos humanos*, San José de Costa Rica, 1996, vol. V, pp. 227-265; SALVIOLI, F.O., *La jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos*, in *Persona y derecho*, 1997, VII, pp. 369-394.

<sup>281</sup> "Otra de las cuestiones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar es que el derecho a la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el status de jus cogens. Es decir, es una norma perentoria de Derecho Internacional y por tanto no derogable. El concepto de jus cogens se deriva de una orden superior de normas establecidas en tiempos

*Domingues vs. Estados Unidos* del 22 ottobre 2002, ha citato, quali norme imperative, il divieto di genocidio, di schiavitù, di sparizione forzata, di tortura e di altri trattamenti e pene crudeli, inumani o degradanti.<sup>282</sup> La Corte interamericana dei diritti umani ha incluso nel diritto cogente, da un lato (nel parere sul caso *Condición Jurídica y Derechos De Los Migrantes Indocumentados* del 17 settembre 2003), il principio di non discriminazione;<sup>283</sup> dall'altro (nel caso *Caesar vs. Trinidad y Tobago* dell'11 marzo

---

*antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del hombre o de las naciones. Las normas de jus cogens han sido descritas por los publicistas como las que abarcan el orden público internacional. Aquéllas son las reglas que han sido aceptadas, o bien explícitamente en un tratado o tácitamente por costumbre, como necesarias para proteger el interés público de la sociedad de naciones o para mantener los niveles de moralidad pública reconocidos por ellos". Víctimas del barco remolcador '13 de marzo' vs. Cuba, 16 de octubre de 1996, Caso 11.436, Informe n° 47/96, par. 79.*

<sup>282</sup> "Pasando a las normas que rigen el establecimiento de normas de jus cogens, esta Comisión ha definido previamente el concepto de jus cogens en el sentido de que deriva de conceptos jurídicos antiguos de 'un orden superior de normas jurídicas que las leyes del hombre o las naciones no pueden contravenir' y como 'normas que han sido aceptadas, sea expresamente por tratados o tácitamente por la costumbre, como necesarias para proteger la moral pública en ellas reconocidas.' Se ha dicho que la principal característica distintiva de estas normas es su 'relativa indelebilidad', por constituir normas del derecho consuetudinario internacional que no pueden ser dejadas de lado por tratados o aquiescencia, sino por la formación de una posterior norma consuetudinaria de efecto contrario. Más particularmente, dado que el derecho internacional consuetudinario descansa en el consentimiento de las naciones, el Estado que persistentemente objeta una norma del derecho internacional consuetudinario no está obligado por la misma. Las normas de jus cogens, por su parte, derivan su condición de valores fundamentales defendidos por la comunidad internacional, en la medida en que la violación de esas normas prioritarias se considera conmueve la conciencia de la humanidad y, por tanto, obligan a la comunidad internacional como un todo, independientemente de la protesta, el reconocimiento o la aquiescencia. Los ejemplos comúnmente citados como normas del derecho consuetudinario que han adquirido condición de normas jus cogens incluyen el genocidio, la esclavitud, la desaparición forzada y la tortura u otros tratamientos y castigos crueles, inhumanos o degradantes. Se ha sugerido que un punto de partida aconsejable en la identificación de esas proscripciones jurídicas internacionales que han alcanzado la condición de jus cogens es la lista de derechos que los tratados internacionales de derechos humanos tornan inalienables". *Michael Domingues vs. Estados Unidos*, 22 de octubre de 2002, Caso 12.285 (Fondo), Informe n° 62/02, par. 49.

<sup>283</sup> "El principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de personas. En concordancia con ello, este Tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens". *Condición Jurídica y Derechos De Los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, Serie A No. 18, parr. 100-101, p. 117.*

2005), il diritto al rispetto dell'integrità fisica, psichica e morale e il divieto di trattamenti inumani e degradanti.<sup>284</sup>

Alla luce dell'analisi appena compiuta, è possibile concludere che, più della giurisprudenza della CIG (rivelatasi, sinora, piuttosto restia a prevedere nelle proprie sentenze riferimenti al diritto cogente), è stata quella prodotta dalle giurisdizioni internazionali, chiamate ad accertare eventuali violazioni dei diritti dell'uomo, a condividere con la dottrina il compito di precisare il contenuto delle norme imperative. E' stato soprattutto in ambito dottrinale, tuttavia, che il tentativo di assolvere tale compito ha originato un amplissimo dibattito sui diversi aspetti teorici concernenti la nozione di *ius cogens*.

### ***1.3. Alcuni aspetti giuridici dello ius cogens nel dibattito dottrinale: tesi a confronto***

In materia di *ius cogens*, il primo problema con cui la dottrina ha dovuto confrontarsi è stato quello relativo alla fonte giuridica di tale categoria di norme: *“Of particular interest is the debate on the issue of how peremptory norms come into being. The aura of mystery around this issue, somewhat nourished by the ambiguity left by the ILC, has generated a panoply of writings. In particular, the possibility that jus cogens could be created by treaty stands in sharp contrast to the view that peremptory norms can emerge only from customary law”*.<sup>285</sup> Dunque, mentre una prima tesi, basata sul già citato commento della CDI all'art. 50 del Progetto di articoli sul diritto dei trattati,<sup>286</sup> ammette la possibilità che una norma imperativa venga creata anche tramite un accordo,<sup>287</sup> una seconda, fondata su un'interpretazione restrittiva dell'espressione

---

<sup>284</sup> *“La Corte estima que las condiciones de detención a las que ha sido sometido el señor Caesar han irrespetado su integridad física, psíquica y moral, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Convención y constituyen un trato inhumano y degradante contrario al artículo 5.2 de la Convención, teniendo estos preceptos el carácter de jus cogens. Por lo tanto, el Estado es responsable, además, por la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Caesar”*. *Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 11 de marzo de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas)*, Serie C No. 123, par. 100, p. 32.

<sup>285</sup> BIANCHI, A., *Human Rights*, cit., p. 493.

<sup>286</sup> *“As a modification of a rule of jus cogens would to-day most probably be effected through a general multilateral treaty [...]”*. *Report of the of the International Law Commission on the work of its Eighteenth Session*, cit., par. 4, p. 248.

<sup>287</sup> *“Those rules can be formulated either by general multilateral treaty or generally recognized customs, or by the so-called mixed norms: treaty-customary norms, binding upon the parties to the treaty, on the one hand, and - by the customary process - upon those States which are not parties to the treaty”*. ALEXIDZE, L., *Legal Nature*, cit., p. 256. Per un approfondito esame, volto a dimostrare la non esclusività della consuetudine in quanto fonte di norme imperative, cfr. GOMEZ ROBLEDO, A., *Le ius cogens*, cit., pp. 94-104, in particolare, in merito ai trattati, p. 100: *“Quelle que soit l'opinion qui pourrait être portée du*

“*general international law*” contenuta nell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,<sup>288</sup> individua nella consuetudine internazionale la principale fonte di norme imperative.<sup>289</sup>

Un ulteriore aspetto critico sollevato dalla categoria di norme in esame è rappresentato dalla determinazione del contenuto dello *ius cogens*: “*Chacun érige telle ou telle norme en norme impérative ou absolument insusceptible de dérogation, car chacun estime que de l’observation de cette norme dépendent la structure même de la société internationale ou les intérêts suprêmes de l’homme [...]*”.<sup>290</sup> Non stupisce, pertanto, che le numerose ipotesi avanzate dalla dottrina al riguardo siano state profondamente influenzate dalle diverse fasi storiche che hanno caratterizzato l’evoluzione

---

*point de vue doctrinal sur tout ce qui vient d’être dit, ce qui en tout cas peut l’être d’un point de vue pratique c’est qu’en présence du fait indiscutable, que cela nous plaise ou non, de la primauté que les traités sont en train de conquérir parmi les sources du droit international, il ne serait pas prudent d’oblitérer cette source, toujours plus riche et abondante, parmi celles qui peuvent être à l’origine d’une norme de droit international générale, et éventuellement d’une norme impérative. Plutôt que de nous attacher aux sources formelles, nous devons regarder la source réelle, à laquelle nous renvoie l’article 53 lui-même, c’est-à-dire à la communauté internationale en tant que telle et dont la double expression, et ayant la même valeur, est constituée par le traité et par la coutume”.*

<sup>288</sup> Contro tale interpretazione restrittiva, cfr. MORELLI: “Da questa disposizione risulta in primo luogo che le norme imperative (nel senso appunto di norme inderogabili mediante trattati) sono norme appartenenti al ‘diritto internazionale generale’. Deve notarsi però che questa espressione non è adoperata dall’art. 50 nel suo significato proprio per indicare quelle norme che non hanno una sfera di destinatari delimitata in quanto si rivolgono o a tutti indistintamente i soggetti dell’ordinamento internazionale o comunque a soggetti non determinati nella loro individualità; carattere che non possono presentare le norme poste mediante accordi, le quali hanno necessariamente una sfera di destinatari rigorosamente delimitata. Invece non solo le norme consuetudinarie o comunque appartenenti a una categoria sovraordinata rispetto a quella delle norme create da accordi, ma anche norme appartenenti a quest’ultima categoria possono essere di ‘diritto internazionale generale’ nel senso dell’art. 50 ed avere quindi il carattere di norme imperative”. MORELLI, G., *A proposito*, cit., pp. 108-117, p. 110. Nello stesso senso, GÓMEZ ROBLEDÓ specifica: “*La norme de droit international général [...] est la norme qui reçoit une application générale au sein de la communauté internationale*”. GÓMEZ ROBLEDÓ, A., *Le ius cogens*, cit., p. 93.

<sup>289</sup> In questo senso, e per le conclusioni tratte riguardo alla situazione giuridica di quegli Stati (in particolare, la Francia), “obiettori persistenti” rispetto al concetto stesso dello *ius cogens*, cfr. BYERS: “*The principal source of ius cogens rules may thus be identified as the process of customary international law. One consequence of this conclusion may be that States cannot ‘opt out’ of the concept of jus cogens, just as they cannot opt out of specific jus cogens rules. France, in particular, has asserted that it is not subject to the jus cogens character of any rules, if rules with such a character exist, because it never consented to the development of that concept. The concept of jus cogens, however, is not a rule as such, but rather a description of certain characteristics held by particular rules which have themselves been developed or changed through the long acceptance, and generally accepted, process of customary international law*”. BYERS, M., *Conceptualising*, cit., pp. 228-229. Per una critica delle altre principali teorie sulle fonti dello *ius cogens*, cfr. *Ibid.*, pp. 220-229, in particolare, per i trattati in quanto fonti di norme imperative, p. 221: “*Treaties can at best only be contributing factors in the development of jus cogens rules, for two reasons. Firstly, a treaty cannot bind its parties not to modify its terms, nor to relieve themselves of their obligations under it, through a subsequent treaty to which all the parties to the first treaty have consented. Secondly, all existing, generally accepted jus cogens rules apply universally and none of the treaties which have codified these rules has been universally ratified. No treaty which has not been universally ratified, not even the Charter of the United Nations, can establish a rule of general international law, for treaties can only create obligations as between their parties*”.

<sup>290</sup> GÓMEZ ROBLEDÓ, A., *Le ius cogens*, cit., p. 167.

dell'ordinamento internazionale.<sup>291</sup> VERDROSS, ad esempio, sostiene: “*At first glance all treaties encroaching upon the rights of third states seem to be contrary to jus cogens. In fact such treaties are illegal if the third states do not give their consent, but not all of them are prohibited by a rule of ius cogens. Such a treaty is, however, void if the means envisaged by it are forbidden by a rule of ius cogens. [...] A very important group of norms having the character of jus cogens are all rules of general international law created for a humanitarian purpose. [...] Another group of rules having the character of ius cogens was introduced by the Charter. It deals with the use of force, and is composed of three inter-connected rules. The first obliges the Member States to refrain in their international relations from the threat or use of force other than in individual or collective self-defense (Article 2, par. 4, and Article 51). The second rule obliges the Member States to settle their international disputes by peaceful means (Article 2, par. 3). The third rule obliges the Member States to give the United Nations every assistance in any action taken in accordance with the Charter and to refrain from giving assistance to any state against which a preventive or enforcement action has been taken (Article 2, par. 5)*”.<sup>292</sup>

Secondo la tesi di ALEXIDZE: “[...] *it is possible to form several groups of universally recognized principles (norms) of contemporary international law whose peremptory character is obvious: (a) principles which establish the main sovereign rights of States and peoples [...]; (b) principles defending the peace and security of nations [...]; (c) principles establishing major demands of humanity [...]; (d) principles prohibiting crimes against humanity [...]; (e) principles prohibiting the appropriation of parts of space vitally important to all States of the world [...]*”.<sup>293</sup>

In merito, in particolare, alle norme a tutela dei diritti umani e all'insieme di quelle che costituiscono il diritto internazionale umanitario, appare del tutto comprensibile che, almeno a quelle che proteggono i diritti fondamentali, si sia attribuito, con sostegno crescente, carattere cogente,<sup>294</sup> considerato anche che già GÓMEZ ROBLEDO afferma: “*Il serait difficile de nier aujourd'hui ce double complexe normatif: les droits de l'homme et le droit humanitaire appartiennent, même si ce n'est qu'en partie, au ius cogens. La*

---

<sup>291</sup> Per una ricostruzione di alcune delle posizioni più risalenti, cfr. *Ibid.*, pp. 167-179.

<sup>292</sup> VERDROSS, A., *Jus dispositivum*, cit., pp. 58-60.

<sup>293</sup> ALEXIDZE, L., *Legal Nature*, cit., pp. 262-263.

<sup>294</sup> “*Certainly, the identification of the content of the normative category of jus cogens has never been an easy process. However, human rights rules have been almost invariably designed as part of it. This has occurred either by way of a general reference to the ‘bulk of contemporary human rights prescriptions’ without any further qualification, or, more frequently, by invoking the peremptory character of particular human rights obligations such as the prohibition of slavery, torture, and genocide*”. BIANCHI, A., *Human Rights*, cit., p. 495.



*difficulté résidera [...] dans la séparation entre ce qui dans ce domaine est de iure cogenti et ce qui est de iure dispositivo, mais le principe en général ne fait pas le moindre doute, et cela est confirmé par la doctrine des auteurs de plus grand renom et par la jurisprudence internationale*".<sup>295</sup>

E' opportuno, comunque, sottolineare che le diverse ipotesi concernenti la determinazione del contenuto delle norme di *ius cogens* avanzate dalla dottrina devono essere esaminate alla luce delle differenti teorie generali elaborate rispetto alla categoria stessa del diritto cogente. Tenendo conto del fatto che il dibattito dottrinale tra oppositori e sostenitori dell'esistenza dello *ius cogens* nel diritto internazionale può essere, ormai, considerato quasi del tutto risolto a vantaggio dei secondi,<sup>296</sup> è necessario, dunque, analizzare le varie teorie che, riconoscendo l'esistenza di norme cogenti nell'ordinamento internazionale, ne forniscono una distinta interpretazione dei caratteri, del contenuto e del ruolo nell'ambito di tale ordinamento.

Sotto un profilo puramente teorico, tre sono le principali teorie in cui è possibile suddividere le posizioni della dottrina in materia di norme di *ius cogens*:<sup>297</sup> "Per la

---

<sup>295</sup> GOMEZ ROBLEDO, A., *Le ius cogens*, cit., p. 167. Si noti il valore essenziale, ai fini dell'individuazione del contenuto delle norme imperative, attribuito dall'Autore alla Carta delle Nazioni Unite: "*Dans la Charte donc, nous trouvons, sinon dans tous ses préceptes, certainement dans beaucoup d'entre eux, des normes iuris cogentis, telle l'égalité souveraine des Etats, le libre détermination des peuples et la prohibition de la menace ou de l'emploi de la force*". *Ibid.*, p. 98.

<sup>296</sup> Per un'ampia rassegna di entrambi i filoni dottrinali, cfr. *Ibid.*, pp. 69-87; KOLB, R., *Théorie du ius cogens international. Essai de relecture du concept*, Paris, 2001, pp. 33-168; KOLB, R., *Théorie*, cit., pp. 10-29. Non si dimentichi, tuttavia, la resistente opposizione da parte della dottrina francese, su cui cfr. MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., pp. 118-119. All'interno di tale dottrina, si segnala la tesi di CHAUMONT, che, attribuendo alla nozione di *ius cogens* una funzione ideologica, diffida dal rigettarla in quanto oscura o priva di fondamento, giungendo ad elaborare una distinzione tra lo "*ius cogens des appareils des États*" e lo "*ius cogens des peuples*": "*Il y a pourtant un fait indéniabile, qui suffirait à faire prendre au sérieux la notion de jus cogens : la majorité des États dits du Tiers Monde est favorable à cette notion, qui, à certains égards, a pris l'allure d'un mythe juridico-politique. Ce mythe n'est pas abstrait, mais s'incarne dans l'Assemblée générale des Nation-Unies, où ces États sont dominants et sont par là en mesure de faire consacrer un certain nombre de valeurs trouvant leur source à la fois dans la Charte des Nations Unies et dans une série de résolutions, telles que la résolution 2625 du 24 octobre 1970. Ces valeurs [...], grâce à leur généralité, à leur interprétation extensive et à leur connotation passionnelle, sont de nature à justifier une remise en cause fréquente des situations établies et des normes conservatrices. A cet égard donc, le jus cogens symbolise l'avènement continu d'un Droit international nouveau au détriment de divers principes du Droit international traditionnel. C'est une véritable fonction idéologique, dont l'importance rend impossible d'écarter simplement cette notion comme obscure ou comme non fondée. Pour faire face à cette équivoque, il sera soutenu ici que le jus cogens auquel on pense habituellement est celui des États en tant qu'identifiés aux appareils d'État, avec les difficultés, voire même les impossibilités que cette origine et cette imputation présentent ; mais qu'à coté des appareils d'État, messagers, souvent infidèles, des peuples, ceux-ci, bien que n'ayant pas la parole, peuvent, ne serait-ce que par vagues successives, donner les impulsions qui annoncent et provoquent un Droit international nouveau. C'est pour cette raison, qui sera davantage expliquée, que l'on doit, semble-t-il, distinguer le jus cogens des appareils d'État et le jus cogens des peuples (appareil d'État et peuple formant l'État au sens global)*". CHAUMONT, C., *Mort*, cit., p. 470.

<sup>297</sup> Per un'esposizione particolarmente dettagliata delle differenti posizioni espresse dalla dottrina sullo *ius cogens* internazionale, cfr. KOLB, R., *Théorie du ius cogens international. Essai de relecture du concept*, cit., pp. 59- 168; KOLB, R., *Théorie*, cit., pp. 14-29.

maggioranza della dottrina, tali norme avrebbero la funzione di tutelare i valori *materialmente* superiori dell'ordinamento internazionale (valori già anteriormente riferiti al c.d. ordine pubblico internazionale), giocando quindi per loro natura un ruolo ben oltre la materia dell'invalidità dei trattati, e quindi nel campo dell'illecito e della responsabilità degli Stati. Per altri, l'“inderogabilità” costituirebbe il solo effetto essenziale e costante delle norme di *jus cogens*, le quali opererebbero esclusivamente nel campo della *validità* degli atti giuridici, garantendo il funzionamento dei principi ‘*d’ordre structurel*’ dell'ordinamento internazionale, come quelli attinenti alla ‘*création, validité modification et fin des traités*’. Per una terza posizione, infine, [...] tali norme potrebbero invece tutelare tanto principi di struttura delle relazioni tra Stati, quanto valori essenziali della Comunità internazionale, producendo quindi a seconda dei casi un effetto di *invalidità* degli atti contrastanti, la loro *illiceità*, o entrambi gli effetti indicati”.<sup>298</sup>

Per ciò che concerne la prima teoria, ci si limita a ribadire che essa è, senza dubbio, quella maggioritaria: la sostanziale sovrapposizione o la totale identificazione tra le norme di *ius cogens* e quelle costitutive del c.d. ordine pubblico internazionale sono state ripetutamente affermate, pur con differenze derivanti dall'attribuzione di significati diversi alla nozione stessa di “ordine pubblico internazionale”.<sup>299</sup>

In merito alla seconda teoria, sembra interessante analizzarne, perché nient'affatto priva di fondamento, una delle principali tesi a sostegno, basata sulla nozione di *ius cogens* nell'ambito del diritto interno: “*Le problème du jus cogens en droit interne est un problème de liberté contractuelle. Par liberté contractuelle, on peut entendre deux choses: a) la liberté de contracter ou de ne pas contracter ; b) la liberté de déterminer le contenu du contrat. a) Dans des ordres juridiques, même très évolués, a pu régner pendant longtemps une liberté totale en ce domaine. Ce n'est qu'assez tard qu'apparaît en droit interne, avec la complication croissante de la structure économique et sociale,*

---

<sup>298</sup> PICONE, P., *La distinzione tra norme internazionali di jus cogens e norme che producono obblighi erga omnes*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, XCI, pp. 5-38, pp. 8-9.

<sup>299</sup> “*Les auteurs qui rapprochent ou qui identifient le ius cogens à un ordre public international ne se comptent plus. Qu'est-ce exactement que l'ordre public international ? La notion, répandue en droit interne où elle joue un rôle dans le cadre de l'application de la loi étrangère ou de l'exécution d'actes juridiques étrangers (droit international privé), n'a acquis droit de cité en droit international que récemment. Elle n'y correspond que vaguement à son homonyme du droit interne. Produit de l'effort scientifique, elle porte le sceau des préoccupations doctrinales divergentes qui ont présidé à sa réception en droit international public. L'ordre public international, privé d'une élaboration positive suffisante, n'y a pas acquis d'uniformité réelle*”. KOLB, R., *Théorie du ius cogens international. Essai de relecture du concept*, cit., pp. 68-70. L'Autore distingue, quindi, le teorie elaborate dalla dottrina sulla nozione di “ordine pubblico internazionale” in “*conceptions restrictives*”, “*conceptions extensives*” e “*conceptions étatistes (atomistes)*”. *Ibid.*, pp. 70-83. Cfr. anche KOLB, R., *Théorie*, cit., pp. 15-16.

*l'obligation de contracter dans certaines situations. Malgré l'intérêt et l'étendue de cette limitation à la liberté contractuelle, ce n'est pas autour d'elle que gravitent les problèmes actuels du jus cogens. b) En revanche, c'est la liberté du contenu du contrat qui est au centre du débat. Les parties à un contrat peuvent-elles en déterminer le contenu en toute liberté, sans tenir compte de l'ordre juridique et de la réalité sociale qui les entourent? Une réponse négative s'impose immédiatement. Aucun ordre juridique, aucune communauté, si primitifs soient-ils, ne pourraient tolérer une pareille liberté sous peine de se détruire eux-mêmes. Cela est évident en ce qui concerne le droit public, qui échappe au pouvoir des particuliers de le remettre en question. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. Ce n'est qu'en droit privé que le principe de la liberté contractuelle existe, et c'est là que, tout en restant 'principe', il rencontre l'obstacle du jus cogens - ordre public ou lois impératives - ainsi que des bonnes mœurs. Si cette dernière notion n'est pas définie, et devra être appréciée par le juge dans chaque cas d'espèce selon les convictions de son époque et de son milieu, la première peut facilement se définir : il s'agit des règles de droit auxquelles les sujets ne peuvent déroger par des accords particuliers sous peine de nullité".<sup>300</sup>*

*Alla luce di tale ricostruzione, si conclude che la nozione di ius cogens internazionale, "[t]out comme en droit interne, [...] doit donc désigner une chose et une chose seulement : des règles de caractère impératif auxquelles les sujets de droit ne peuvent déroger par des accords particuliers sous peine de nullité de ceux-ci. Le jus cogens est cela ; il n'est pas autre chose".<sup>301</sup>*

In senso conforme, e in virtù delle stesse considerazioni, KOLB giunge a fissare, in maniera ancor più radicale, alcuni elementi costitutivi della nozione giuridica di *ius*

---

<sup>300</sup> MAREK, K., *Contribution à l'étude du jus cogens en droit international*, in *Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim*, Genève, 1968, pp. 426-459, pp. 427-428. E ancora: "On peut donc dire qu'en droit interne le jus cogens est une institution du droit positif, solidement ancrée dans l'ordre juridique et fonctionnant d'une manière effective grâce au haut degré de développement de ce droit. Il convient de retenir de cet examen rapide : 1) que le jus cogens est une nécessité de tout ordre juridique ; 2) qu'il est reconnu - sous des dénominations diverses et dans des limites variables - par tous les systèmes de droit interne". *Ibid.*, p. 432.

<sup>301</sup> *Ibid.*, p. 438; e, in contrasto ancor più aperto con la dottrina maggioritaria, pp. 438-441: "On note dans les débats sur le jus cogens une tendance à en dépasser le vrai sens et la portée, aboutissant à un véritable glissement de pensée. Ce jus cogens élargi viserait non seulement les traités, mais n'importe quel acte des Etats. [...] En premier lieu, non seulement on enlève à la notion du jus cogens toute autonomie et toute clarté, ce qui est déjà grave ; mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'on avance des idées fondamentales sur le droit international qui sont, pour le moins, inattendues. [...] En second lieu, si nous insistons sur la nécessité de garder au jus cogens sa signification propre, ce n'est pas uniquement pour la satisfaction esthétique de l'autonomie des notions ; mais c'est parce que cette notion n'a d'importance et d'intérêt que pour la question de la liberté contractuelle. Dans un système où contrat et loi se confondent, où les contractants sont aussi des législateurs, il s'agit d'opérer - si possible- une distinction entre leur activité contractuelle légitime et non légitime, puisque cette distinction n'est pas immédiatement donnée, comme c'est le cas en droit interne".

*cogens* internazionale, in base ai quali fornisce una definizione della nozione stessa: “(1) *Entre le ius cogens élaboré par la théorie générale du droit dès l’époque romaine et repris par les droits internes, et le ius cogens international, il n’y a pas de différence essentielle, mais seulement un ajustement aux spécificité de chaque société (pouvoir centralisé/décentralisé). [...] (2) Le ius cogens n’est pas un corps de normes substantielles d’ordre supérieur, mais un simple technique juridique consubstantielle au droit. En particulier, il n’est pas l’ordre public. Le ius cogens est une conséquence parmi d’autres découlant du caractère des normes d’ordre public. Mais il peut s’attacher aussi à des normes qui ne relèvent pas de l’ordre public. Le ius cogens peut se greffer sur n’importe quelle norme ayant été dotée d’un caractère intégral. (3) Le ius cogens repose dès lors sur la couple ‘intérêt public’ (utilitas publica)/‘inderogabilité’. Son motif est l’intérêt public ou commun qui aboutit à ne pas permettre la dérogation d’un régime normatif. Cet intérêt public est relatif : il a trait au nombre de participants. Il se présente comme droit relativement plus général par rapport à un droit relativement plus particulier, toujours razione personae. L’intérêt public est plus large que les valeurs fondamentales. Il inclut tout intérêt commun à l’intégrité d’un régime normatif. [...] (4) D’où la définition suivante du ius cogens : le ius cogens est une technique juridique qui vise à maintenir l’unité et l’intégrité d’un régime juridique en ne permettant pas sa fragmentation en régimes juridiques plus particuliers qui seraient autrement applicables prioritairement en vertu de la lex specialis, dans tous les cas où il existe un intérêt public à cet effet. Le ius cogens constitue donc une limitation du law-making power eu égard à l’intégrité de régimes normatifs”.*<sup>302</sup>

Secondo la terza teoria,<sup>303</sup> che riconduce a unità, ampliandole, le altre due, le norme di *ius cogens* “[...] si caratterizzano [...] per il fatto di riguardare o principi di struttura delle relazioni tra Stati, o valori materialmente superiori della Comunità internazionale. Tali norme rendono in *entrambi* i casi invalidi, in ragione della loro inderogabilità, gli accordi e gli atti con esse contrastanti; e invadono, nel *secondo caso*, il campo della

---

<sup>302</sup> KOLB, R., *Théorie*, cit., pp. 8-9.

<sup>303</sup> Su cui, cfr. anche RAGAZZI, M., *The Concept of International Obligations Erga Omnes*, Oxford, 1997; CONFORTI, B., *Diritto internazionale*, 7° ed., Napoli, 2007, pp. 165-169 (il quale attribuisce carattere cogente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, attraverso il riferimento all’art. 103 -che, secondo l’Autore, avrebbe costituito il punto iniziale della formazione di una norma consuetudinaria cogente, consolidatasi nel corso degli anni, concernente la prevalenza degli obblighi derivanti dalla Carta sugli altri obblighi internazionali-); MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale*, cit., p. 117.

responsabilità internazionale degli Stati, rendendo invece illeciti i comportamenti statali assunti in loro violazione”.<sup>304</sup>

Quale che sia la teoria sullo *ius cogens* cui si sceglie di aderire sul piano dottrinale, quanto stabilito dal diritto internazionale positivo deve comunque essere tenuto in considerazione: il fatto che l’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati indichi l’inderogabilità come il principale carattere del diritto cogente comporta la necessità di considerare lo *ius cogens*, prima di tutto, come l’insieme di norme cui non è ammessa deroga alcuna, se non da parte di norme aventi la stessa natura.

Nell’ambito di uno studio che intende approfondire le norme primarie dalla cui violazione può discendere l’applicabilità di un regime aggravato di responsabilità internazionale degli Stati è necessario, a questo punto, esaminare un’ulteriore categoria giuridica: quella delle c.d. *obligationes erga omnes*.

---

<sup>304</sup> PICONE, P., *La distinzione*, cit., p. 14. L’Autore precisa, inoltre, due ulteriori elementi, riguardanti il concreto modo di operare di tali norme: “Da un primo punto di vista, va innanzitutto sottolineato che l’interesse ‘superiore’ alla tutela di determinati valori da parte della Comunità internazionale non si configura in tali casi, contrariamente a quanto comunemente ritiene la dottrina, sempre come assoluto e inderogabile. Questa situazione si verifica nelle ipotesi, certo prevalenti, in cui la Comunità intenda gestire un valore proprio, *presupponendo* un alto grado di coesione tra gli Stati (si pensi al divieto di genocidio come crimine statale). In altri casi, invece, l’interesse della Comunità tende maggiormente alla tutela di alcune fondamentali posizioni di determinati Stati (generalmente degli Stati più deboli), nei rapporti con gli altri soggetti di base dell’ordinamento internazionale. In pratica, quest’ultima situazione ricorda quella per così dire classica nel campo del diritto internazionale privato, in cui le norme di ordine pubblico internazionale (e le stesse norme di applicazione necessaria) servono a volte a tutelare non tanto (o non solo) gli interessi superiori della Comunità statale, ma piuttosto una diversa categoria di soggetti privati (i minori, i contraenti deboli, e così via) particolarmente meritevoli di protezione. Nell’ordinamento internazionale, alcune norme del tipo in esame si rinvencono a nostro avviso soprattutto nel settore del diritto internazionale dell’economia [...]. Il secondo aspetto da esaminare riguarda invece il fatto che, anche sul piano del loro concreto modo di operare, le singole norme di *ius cogens*, che producano effetti nel campo della *responsabilità* internazionale, non sembrano tutte operare in modo assoluto, come pretende la dottrina, essendo quindi in tutti i casi e in tutti i contesti insuscettibili di deroghe o di violazioni”. *Ibid.*, p. 15.



## 2. GLI OBBLIGHI *ERGA OMNES*

La prima definizione degli obblighi *erga omnes* risale, come è noto, all'*obiter dictum* contenuto nella sentenza della CIG nel caso *Barcelona Traction* (1970): “*In particular, an essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards the international community as a whole, and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. By their very nature the former are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes. Such obligations derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the principles and rules concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination. Some of the corresponding rights of protection have entered into the body of general international law [...]; others are conferred by international instruments of a universal or quasi-universal character*”.<sup>305</sup>

Le implicazioni giuridiche del contestuale riferimento da parte della CIG all'esistenza, da un lato, di “diritti” di particolare importanza e, dall'altro, di un “interesse giuridico” di tutti gli Stati alla loro protezione devono essere precisate immediatamente: “La Corte [...] parla di importanza dei ‘diritti’ in causa, e di un ‘interesse giuridico’ di tutti gli Stati a tutelarli. Orbene, poiché è da escludere che, parlando ellitticamente di diritti senza specificare i loro destinatari, la Corte potesse avere in mente dei ‘diritti’ della stessa Comunità internazionale (la quale, a causa del suo carattere anorganico, non può certo essere ritenuta [...] un soggetto giuridico autonomo), l'apparente contraddizione tra ‘diritti’ e ‘interessi’ si spiega verosimilmente alla luce della fattispecie *implicitamente* presa in considerazione: quella (tipica ad esempio dell'ipotesi di una aggressione) in cui un singolo Stato veda violato un *proprio* diritto essenziale, al quale, a causa della sua importanza, si aggiunga l'‘interesse giuridico’ degli *altri* Stati a tutelarlo”.<sup>306</sup>

---

<sup>305</sup> *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (Belgium v. Spain), Judgment of 5 February 1970, I.C.J. Reports 1970, p. 3, par. 33-34, p. 32.*

<sup>306</sup> PICONE, P., *La distinzione, cit.*, pp. 10-11. Una posizione differente è assunta da CASSESE, il quale, nel descrivere i caratteri propri degli obblighi *erga omnes* (cui vengono assimilati gli obblighi *erga omnes partes*), fa corrispondere a tali obblighi altrettanti diritti sostanziali, definiti “diritti solidali”: “Le norme in questione pongono obblighi *erga omnes*, [...] ossia obblighi che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono obblighi che proteggono *valori fondamentali* per la comunità internazionale nel suo insieme (pace, diritti umani, autodeterminazione dei popoli, protezione dell'ambiente); 2) sono obblighi di *natura solidale*, nel senso che essi incombono su ogni membro della società internazionale nei confronti di tutti gli altri membri (o, nel caso essi discendano da trattati, nei confronti di tutte le altre parti contraenti); 3)

Allo stesso modo, deve essere chiaro che “[...] *the concept of obligation erga omnes should be used only with reference to the type of obligation involved and not to the universal character of the rules that impose those obligations*”.<sup>307</sup>

L’elaborazione della categoria degli obblighi “assoluti” ed “obiettivi”, c.d. *erga omnes*,<sup>308</sup> ha comportato una profonda modifica nella concezione stessa dell’ordinamento giuridico internazionale. Se, infatti, secondo l’impostazione tradizionale, tale ordinamento poteva essere descritto come “orizzontale”, costituito, cioè, da rapporti giuridici a carattere bilaterale tra Stati sovrani ed indipendenti,<sup>309</sup> gli

---

ad essi corrisponde un diritto sostanziale che appartiene ad *ogni membro della comunità internazionale* (o ad ogni parte al trattato); 4) l’azione a tutela di tale diritto è esercitata *per conto dell’intera comunità internazionale* (o dell’insieme delle parti contraenti) per salvaguardare gli interessi fondamentali di quella comunità. [...] I diritti corrispondenti agli obblighi in questione possono quindi essere considerati ‘diritti solidali’”. CASSESE, A., *Diritto internazionale*, cit., p. 25. REMIRO BROTONS sostiene, invece: “*Literalmente, el carácter erga omnes de una obligación precisa su ámbito personal de aplicación, no su jerarquía. Son erga omnes las obligaciones que se tienen frente a todos los demás sujetos y, en este sentido, lo son todas las del DI general, de formación consuetudinaria, pero no pueden serlo las de los tratados, inter partes, circunscritas al círculo de sujetos que las han consentido. La invocación de una regla convencional para ilustrar una obligación erga omnes sólo se justifica cuando un tratado se ha inmiscuido en la formación de una norma consuetudinaria, codificándola o facilitando un proceso luego consumado. En definitiva, no sería el tratado, sino la costumbre que el tratado declara, cristaliza o ha impulsado, la que originaría tales efectos. [...] En la práctica no parece, sin embargo, que el carácter erga omnes de una obligación se satisfaga con la mera constatación de un mero ámbito de aplicación personal que permite su distinción de las obligaciones inter partes, propias de los tratados. Abstracción hecha de otras acepciones, es frecuente observar el enlace entre las obligaciones erga omnes y las obligaciones no recíprocas, que los sujetos han de cumplir, sea cual sea el comportamiento de los demás sujetos obligados. Desde este punto de vista un tratado también podría incorporar obligaciones erga omnes, entendidas como obligaciones cuya observancia no está sujeta a condición de reciprocidad (obligaciones erga omnes partes)*”. REMIRO BROTONS, A., *Derecho internacional*, cit., pp. 67-68.

<sup>307</sup> GAJA, G., *Obligations Erga Omnes, International Crimes and Jus Cogens: A Tentative Analysis of Three Related Concepts*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC’s Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin/New York, 1989, pp. 151-160, p. 153.

<sup>308</sup> Cfr. PICONE, P., *Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli Stati nel campo della protezione internazionale dell’ambiente marino dall’inquinamento*, in STARACE, V. (ED.), *Diritto internazionale e protezione dell’ambiente marino*, Milano, 1983, pp. 15-135, p. 38.

<sup>309</sup> PICONE, riferendosi agli iniziali tentativi compiuti dalla dottrina per accertare l’esistenza e il contenuto di norme internazionali generali sulla tutela ambientale, sostiene: “Essi si collocano nella prospettiva tradizionale, a quel tempo del tutto prevalente, che ricostruisce l’ordinamento internazionale come un ordinamento per così dire ‘orizzontale’, avente il compito di regolare su base di ‘reciprocità’ i rapporti tra enti sovrani e indipendenti, e cioè gli Stati, *singolarmente* considerati. Questa prospettiva può essere definita ‘privatistica’ o ‘bilateralistica’, dato che ricostruisce il contenuto delle norme internazionali, sia generali, sia convenzionali, come norme che, assumendo come destinatari gli Stati in una forma sostanzialmente equivalente a quella dei soggetti ‘privati’ degli ordinamenti interni, prevedono e non possono che prevedere diritti ed obblighi strettamente correlati dei medesimi, al solo fine di dirimere i loro contrastanti interessi ‘individuali’”. *Ibid.*, p. 22. Nello stesso senso, cfr. COFFMAN, P.D., *Obligations Erga Omnes and the Absent Third State*, in *German Yearbook of International Law*, 1996, XXXIX, pp. 285- 333, p. 296-297: “*Obligations erga omnes modify the legislative and enforcement procedures of the international legal system. Traditional international law prescribes that an obligation arises against a State only by its consent (even if implied), and that violations occur only towards a State with an individualized, subjective interest. First, this process can be characterized as horizontal because no higher authority exists capable of imposing duties on unwilling States. The States act as their own legislators. Second, the system of State responsibility enforcing the law thus created is essentially bilateral, tying the obligated State solely to the right holder subjectively harmed by the delict. Neither any third State nor any group entity (such as the United Nations) is empowered to enforce the law*



obblighi *erga omnes* hanno contribuito a introdurre un elemento di “verticalizzazione” nel sistema giuridico internazionale.<sup>310</sup>

Gli obblighi *erga omnes* sono, dunque, obblighi il cui adempimento è esigibile da parte di tutti gli Stati, agenti *uti universi*, in ragione del fatto che scopo primario delle norme che li prevedono è quello di tutelare interessi generali della comunità internazionale. In particolare, “[...] le norme in questione operano in tre categorie di ipotesi diverse: e cioè *a*) per la tutela di valori *interni* allo Stato in questione (si pensi alla protezione dei diritti dell’uomo o dell’ambiente all’*interno* di uno Stato determinato); *b*) per la tutela di valori *esterni* alle singole giurisdizioni statali (come nel caso di un grave inquinamento in alto mare); *c*) per la tutela di beni e valori assoluti, di tale importanza (si pensi ad un’ipotesi di aggressione) da comportare che lo Stato leso debba e/o possa essere ‘sostenuto’ dalla reazione di terzi Stati”.<sup>311</sup>

La stessa CIG ha contribuito a descrivere come istitutive di obblighi *erga omnes* determinate norme internazionali: nel caso *East Timor*, il diritto di autodeterminazione

---

*unilaterally. [...] Much as in typical civil disputes in municipal law, only the directly aggrieved party will be heard to complain - even if the interests of the community are threatened by the violation”.*

<sup>310</sup> Cfr. l’ampia e puntuale ricostruzione compiuta da PICONE: “La dottrina di diritto internazionale aveva avuto modo di sottolineare, già agli inizi degli anni sessanta, attraverso alcuni dei suoi esponenti più significativi, come, per influsso dell’allargamento della base sociale della Comunità internazionale, successivo all’esaurirsi del processo di decolonizzazione, e del drammatico acuirsi della tematica dello ‘sviluppo’, il diritto internazionale si stesse progressivamente trasformando da un diritto della *mera coesistenza* in un diritto della *cooperazione* fra gli Stati [...]. Agli inizi del decennio passato, come conseguenza della sempre più stretta integrazione economica tra le singole economie nazionali, prodotta soprattutto dall’estendersi e dal nuovo modo di operare delle imprese multinazionali, si instaura e ha inizio una fase storica ancora diversa, caratterizzata dall’embrionale, ma sicuro e progressivo affermarsi di un diritto internazionale di un diritto internazionale che può definirsi ‘dell’*interdipendenza*’. La principale caratteristica di tale ‘nuovo’ diritto è data dal moltiplicarsi dei processi di ‘verticalizzazione’ del potere internazionale, e di gestione almeno in senso lato ‘pubblicistica’, da parte della Comunità internazionale considerata nel suo complesso, non solo delle generali funzioni di formazione, ricambio e garanzia dell’ordinamento internazionale [...], ma anche delle concrete attività normative e materiali inerenti alla disciplina di determinati settori. Data la situazione di decentramento strutturale in cui opera la Comunità internazionale, a causa dell’attuale frammentazione del corpo sociale universale in una pluralità di enti ‘sovrani’ e indipendenti, i processi di verticalizzazione di cui parliamo sono espressi da (e si traducono formalmente in) ipotesi e fenomeni di gestione, *per conto* della Comunità, da parte della generalità degli Stati, operanti *collettivamente*, o, come si è soliti dire, *uti universi*, delle funzioni ed attività indicate. [...] un rilievo particolare va soprattutto attribuito all’espandersi della categoria delle norme internazionali idonee ad imporre agli Stati degli obblighi nei confronti della stessa Comunità internazionale. Gli obblighi in questione, che possono essere definiti ‘collettivi’ o ‘*erga omnes*’, non troverebbero come di consueto un corrispettivo in ‘singoli’ diritti ‘individuali’ di altri Stati, isolatamente considerati, così da essere espressione e sintesi di una serie potenzialmente indefinita di ‘coppie’ bilaterali di diritti ed obblighi intercorrenti su base unicamente ‘reciproca’ tra i vari Stati. Essi imporrebbero invece direttamente ad ogni Stato, singolarmente considerato, un comportamento (almeno potenzialmente) esigibile dalla *generalità* degli altri Stati, e cioè da tutti gli Stati operanti *uti universi* per conto della stessa Comunità internazionale. La previsione di tali obblighi andrebbe poi chiaramente ricondotta al fatto che esistono dei beni ed interessi ‘propri’ della Comunità internazionale, complessivamente considerata, e quindi per così dire ‘indisponibili’ da parte dei singoli Stati”. PICONE, P., *Obblighi reciproci, cit.*, pp. 25-28. Nello stesso senso, sebbene in maniera meno approfondita, cfr. COFFMAN, P.D., *Obligations, cit.*, pp. 297-299.

<sup>311</sup> PICONE, P., *La distinzione, cit.*, pp. 17-18.

dei popoli;<sup>312</sup> nel caso *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, le norme contenute nella Convenzione oggetto dell'esame della Corte.<sup>313</sup>

In funzione del soggetto dal cui comportamento dipende il relativo adempimento, gli obblighi *erga omnes* possono essere distinti in obblighi il cui adempimento è affidato al comportamento di un singolo Stato, di un gruppo di Stati, ovvero di tutti gli Stati, singolarmente considerati.<sup>314</sup>

Ancora due considerazioni a carattere generale si possono trarre dallo specifico contenuto degli obblighi *erga omnes*: in primo luogo, l'elemento caratteristico del regime giuridico relativo alle norme che pongono questi ultimi non può essere individuato nell'eventuale intervento di Stati terzi rispetto allo Stato leso, dato che a tali obblighi corrispondono diritti collettivi, riguardo alla cui tutela nessuno Stato è "terzo";<sup>315</sup> in secondo luogo, la legittimazione a reagire da parte degli Stati non deve essere considerata identica in tutti i casi e per ogni singolo Stato membro della comunità internazionale, bensì fatta dipendere dall'eventuale violazione, accanto ai diritti collettivi di tutti gli Stati, di diritti individuali di uno o più Stati.<sup>316</sup>

---

<sup>312</sup> "In the Court's view, Portugal's assertion that the right of peoples to self-determination, as it evolved from the Charter and from United Nations practice, has an *erga omnes* character, is irreproachable". *East Timor (Portugal v. Australia)*, Judgment of 30 June 1995, I.C.J. Reports 1995, p. 90, par. 29, p. 102.

<sup>313</sup> "It follows that the rights and obligations enshrined by the Convention are rights and obligations *erga omnes*. The Court notes that the obligation each State thus has to prevent and to punish the crime of genocide is not territorially limited by the Convention". *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia)*, Preliminary Objections, Judgment of 11 July 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 595, par. 31, p. 616.

<sup>314</sup> Cfr. PICONE, P., *Obblighi reciproci*, cit., pp. 59-67.

<sup>315</sup> "Innanzitutto, occorre sottolineare come non sia corretto affermare, contrariamente a quanto comunemente avviene, che, nel caso di violazione di una delle norme indicate, l'elemento peculiare e caratteristico del regime normativo di tali norme sia dato dal potenziale intervento, a tutela delle medesime, di *Stati terzi* rispetto allo *Stato leso*. Le norme in questione, infatti, prevedendo degli obblighi *erga omnes* degli Stati, attribuiscono congiuntamente a *tutti* gli Stati il diritto di tutelare il bene o valore giuridicamente protetto della Comunità internazionale, e cioè dei *diritti collettivi* da gestire almeno potenzialmente a tal fine *uti universi*, per conto della medesima. Gli Stati non intervengono quindi mai quali *terzi*, per un generico fine di *tutela obiettiva* dell'ordinamento, ma quali destinatari e titolari delle posizioni giuridiche 'collettive' indicate. Il nucleo di verità dell'affermazione più sopra riportata, sta solo nel fatto che, in molti casi, può ben verificarsi che la violazione di una norma che preveda degli obblighi *erga omnes* degli Stati provochi *contemporaneamente* sia la lesione dei menzionati diritti collettivi, sia quella dei *diritti individuali* di uno o più Stati". *Ibid.*, pp. 77-78.

<sup>316</sup> "La seconda considerazione [...] è data dal rilievo che, se è certamente vero che una norma internazionale che preveda degli obblighi *erga omnes* degli Stati attribuisce per definizione a tutti gli Stati i diritti 'collettivi' indicati, non è invece detto che *ogni* Stato sia in pari modo legittimato ad esercitarli. Nel campo della tutela dei diritti 'collettivi', come è stato esattamente osservato, non vi è motivo di ammettere, come per le situazioni individuali, una rigorosa correlazione tra titolarità delle situazioni di vantaggio e legittimazione ad agire per la tutela delle medesime [...]. Anche nel campo degli obblighi *erga omnes* degli Stati, è necessario perciò approfondire nei singoli casi quali siano gli Stati in concreto legittimati ad agire per far valere i diritti di 'tutti'. *Ibid.*, pp. 78-79. Si segnala una terza riflessione a carattere generale, compiuta dall'Autore in merito alla possibilità di riconoscere a Stati terzi il diritto di instaurare un contenzioso della legalità. Condividendo l'opinione di quanti sostengono che, nel diritto internazionale generale, il contenzioso della legalità sia assorbito da quello della responsabilità, PICONE

In conclusione, nel ribadire che il carattere peculiare degli obblighi *erga omnes* è costituito dalla loro esigibilità da parte di tutti i membri della comunità internazionale, è necessario, comunque, sottolineare come l'attuazione di tale esigibilità dipenda sia dall'organizzazione concreta di uno specifico regime normativo da parte delle norme primarie, sia dal rapporto intercorrente tra il contenuto di tali norme primarie ed il modo di operare delle norme secondarie.<sup>317</sup>

---

ritiene che ciò sia ancor più vero nel caso di diritti "collettivi" corrispondenti ad obblighi *erga omnes*: "Almeno in linea di principio, il potenziale intervento degli Stati per far valere i diritti collettivi 'lesi' non deve ritenersi limitato al solo accertamento dell'avvenuta violazione delle norme che li prevedono, ma va ritenuto di regola idoneo a ricavare dalla medesima tutte le conseguenze ricollegabili alla 'responsabilità' dello Stato offensore. Quando risulti eccezionalmente ammissibile solo un'azione di *mero accertamento*, ciò sarà quindi, almeno di regola, da ricondurre, o al fatto che tale azione costituisca l'unica forma di riparazione dell'illecito anche in astratto ammissibile (mancando, ad es., dei danni che non siano di carattere morale), o che, invece, non avendo determinati Stati la legittimazione per far valere a tutti gli effetti i diritti 'collettivi' lesi, essa rappresenti una forma specifica ed accessoria di sanzione, a tali Stati eccezionalmente accordata nei confronti dello Stato offensore, e prevista dalle norme secondarie per tutelare l'interesse generale giuridicamente protetto della stessa Comunità internazionale". *Ibid.*, pp. 81-82.

<sup>317</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 82-89. CASSESE, riferendosi ai possibili mezzi per l'effettiva tutela dei "diritti solidali", afferma: "Quanto alle forme e ai modi con cui tali diritti solidali possono essere concretamente tutelati, occorre rilevare che il diritto consuetudinario non predispone al riguardo alcuno specifico meccanismo. Si può quindi far ricorso ai mezzi tradizionali di attuazione del diritto (iniziative e pressioni diplomatiche, ritorsioni, contromisure, e così via [...]). [...] Per quanto riguarda il diritto convenzionale, alcuni trattati si limitano a prevedere siffatti diritti senza specificare i mezzi attraverso i quali essi possono essere garantiti; anche in questi casi, dunque, si può ricorrere ai mezzi tradizionali predisposti a livello generale. Altri trattati predispongono, invece, speciali procedure per facilitare il compito dello Stato che lamenta la violazione di uno dei diritti in questione". Nell'ambito di quest'ultima categoria di trattati, l'Autore cita le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Protocollo addizionale del 1977, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. CASSESE, A., *Diritto internazionale*, cit., pp. 25-26.



### 3. ALCUNI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA NOZIONE DI “CRIMINI INTERNAZIONALI”

Se è vero che l'introduzione della nozione di “crimini internazionali” nell'ambito dell'ordinamento internazionale risulta precedente all'opera di codificazione sulla responsabilità degli Stati compiuta dalla CDI,<sup>318</sup> deve essere certamente attribuito a quest'ultima il merito di aver identificato tale nozione con una categoria di illeciti nettamente distinta da quella dei “delitti internazionali”, precisandone alcuni elementi costitutivi ed imponendola definitivamente all'attenzione della dottrina.

Come già indicato, le rilevanti disposizioni dell'art. 19 (parr. 2 e 3) prevedono:

*“2. An internationally wrongful act which results from the breach by a State of an international obligation so essential for the protection of fundamental interests of the international community that its breach is recognized as a crime by that community as a whole, constitutes an international crime.*

*3. Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law in force, an international crime may result, inter alia, from:*

*(a) a serious breach of an international obligation of essential importance for the maintenance of international peace and security, such as that prohibiting aggression;*

*(b) a serious breach of an international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination;*

---

<sup>318</sup> “La Commission n'est pas l'inventeur de la notion du crime international de l'Etat. Celle-ci est née dès après la première guerre mondiale. Soucieux d'améliorer le système du Pacte de la Société des Nations, qui laissait subsister le recours à la force comme mode subsidiaire de règlement des différends, les Etats membres qualifient déjà la guerre d'agression de ‘crime international’ dans le Protocol de Genève de 1924, puis dans la Résolution de l'Assemblée datant du 24 Septembre 1927, avant même que le Pacte Briand-Kellogg ne la déclare ‘hors la loi’. Ce mouvement est soutenu à la même époque par l'Association internationale de droit pénal, qui demande à Bucarest en 1929 la création d'une juridiction criminelle internationale chargée d'établir et de sanctionner la responsabilité pénale des Etats et des personnes physiques en cas d'agression. Après la seconde guerre mondiale, la répression par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo des ‘crimes de guerre contre la Paix et l'Humanité’ perpétrés par des individus agissant en qualité d'organes de l'Etat, manifeste l'importance exceptionnel attribuée aujourd'hui par la communauté internationale au respect de certains types d'obligations. Elle marque le lien établi entre maintien de la paix et respect des droits fondamentaux de l'homme et des peuples. Sur ces principes est établie la Charte des Nations Unies dont les dispositions fourniront le cadre institutionnel et normatif à l'intérieur duquel seront élaborées les grandes conventions multilatérales organisant la ‘prévention et la répression du crime de génocide’ ou ‘d'apartheid’. Enfin, dernier terme d'une évolution tendant à réunir sous la notion de ‘crime’ les atteints à la Paix et au respect de la personne humaine, la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1974, qualifie à son tour dans sa définition l'agression comme un ‘crime’, ainsi que l'avait fait en 1970 la Déclaration touchant les relations amicales et la coopération entre Etats”. DUPUY, P.-M., *Action publique et crime international de l'Etat : à propos de l'article 19 du Projet de la Commission du droit international sur la responsabilité des États*, in *Annuaire français de droit international*, 1979, XXV, pp. 539-554.

(c) *a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid;*

(d) *a serious breach of an international obligation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as those prohibiting massive pollution of the atmosphere or of the seas*".<sup>319</sup>

L'elemento centrale di questo articolo sembra essere costituito, dunque, dalla gravità del fatto illecito, la quale "[...] n'est pas autre chose que le reflet dans le droit de la 'dis-valeur' sociale du fait lui-même : elle dépend donc en premier lieu de l'importance sociale de l'intérêt lésé par l'infraction, à savoir - dans une terminologie juridique - de l'importance du précepte contenu dans la norme violée".<sup>320</sup> Tuttavia, "[l]a gravité d'un fait illicite ne dépend pas toutefois uniquement de l'importance sociale de l'intérêt lésé par l'infraction. Elle est également liée à des facteurs 'de circonstance' qui caractérisent concrètement chaque violation ; facteurs concernant tant les conséquences matérielles et morales causées par la violation, que le modus agendi de celui qui la commet. C'est en raison d'un tel effet juridique que ces facteurs sont communément définis comme 'circonstances aggravantes' ou 'causes d'aggravation' de la responsabilité".<sup>321</sup>

L'art. 19 stabilisce, quindi, due condizioni fondamentali, al cui verificarsi è subordinata l'esistenza di un "crimine internazionale": il carattere essenziale della norma violata e la gravità della violazione stessa.<sup>322</sup> Un'ulteriore condizione potrebbe essere individuata

---

<sup>319</sup> Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, cit., p. 75.

<sup>320</sup> PALMISANO, G., *Les causes d'aggravation de la responsabilité des Etats et la distinction entre 'crimes' et 'délits' internationaux*, in *Revue Générale de Droit International public*, 1994, XCVIII, pp. 629-673, p. 634.

<sup>321</sup> *Ibid.*, p. 635.

<sup>322</sup> Cfr. ABI-SAAB, G., *The Concept of 'International Crimes' and its Place in Contemporary International Law*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin-New York, 1989, pp. 141-150, p. 147. Mentre l'Autore afferma che "[...] the relationship between these two criteria still needs further elaboration" (*Ibid.*), PALMISANO precisa: "La plupart des auteurs déduisent de l'article 19 deux conditions nécessaires pour l'existence d'un crime : le contenu de la règle violée, qui doit être essentiel pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale (c'est-à-dire dans la terminologie que nous avons adoptée, la 'gravité substantielle' du fait illicite de l'Etat), et la gravité particulière de la violation [...] (c'est-à-dire la 'gravité circonstancielle') [...]". PALMISANO, G., *Les causes*, cit., p. 637. PALMISANO sostiene questa interpretazione dottrinale in contrapposizione con coloro che, contrari al riferimento alla gravità della violazione internazionale, considerano sufficiente, ai fini della qualificazione di un illecito come "crimine internazionale", il carattere essenziale della norma violata: "Une autre partie de la doctrine - qui se base surtout sur le paragraphe 2 de l'article 19 et sur le manque dans ce paragraphe de toute mention de la gravité 'circonstancielle' - considère au contraire suffisante, afin de soumettre un Etat au régime le plus sévère de responsabilité, la seule condition du 'caractère essentiel' de la règle violée (gravité substantielle). [...] Entre les deux interprétations, la première seulement semble centrer le problème [...]. D'après une interprétation restrictive du texte, on pourrait effectivement avancer l'argument que la seule condition nécessaire à la notion de crime soit

nel riconoscimento di un fatto illecito in quanto “crimine internazionale” da parte della comunità internazionale nel suo complesso;<sup>323</sup> tale riconoscimento “*ne forme pas toutefois un véritable élément de la notion de crime. Elle indique plutôt le ‘niveau de normativité’ que l’interdiction de certains comportements doit attendre, afin que celle-ci rentre dans la catégorie de crimes. Autrement dit, elle permet de déterminer la ‘source’ par laquelle le fait doit être prévu en tant que crime afin qu’il puisse être qualifié de ‘crime international’*”.<sup>324</sup>

Dall’esame delle disposizioni contenute nei parr. 2 e 3 dell’art. 19 è possibile trarre alcune considerazioni: in primo luogo, la comunità internazionale nel suo complesso considera “crimini internazionali” le violazioni gravi di determinati obblighi il cui rispetto è fondamentale per le relazioni internazionali; in secondo luogo, l’elenco contenuto nel par. 3 non possiede carattere esaustivo, bensì esclusivamente esemplificativo; infine, eventuali nuove fattispecie di “crimini internazionali” consisterebbero comunque in violazioni di obblighi di importanza essenziale.<sup>325</sup>

### ***3.1. Le “circostanze aggravanti” di un illecito internazionale derivanti da un esame critico delle diverse fattispecie contenute nel par. 3 dell’art. 19***

---

*l’élément ‘substantiel’ de l’importance du contenu de la règle violée, et que la gravité ‘circonstancielle’ de la violation marque uniquement les exemples de crimes actuellement les plus connus. Cependant, rien n’exclurait que la qualification de crime ait déjà été attribuée, ou le soit dans un futur proche, à des violations d’obligations ‘essentielles’ prises en considération indépendamment des autres circonstances qui les caractérisent. Une telle conclusion, théoriquement supposable sur la base de la lettre de la disposition, est toutefois exclue par la CDI dans le commentaire de l’article 19. [...] On doit donc conclure, comme le fait la doctrine prédominante, que la Commission a voulu indiquer par la notion de crime, ces faits internationalement illicites qui se distinguent des violations ‘ordinaires’ en raison non seulement du contenu - d’importance essentielle - de l’obligation enfreinte mais aussi de la gravité découlant des modes et des proportions de la violation (gravité ‘circonstancielle’)*”. Ibid., pp. 637-638, 640-641.

<sup>323</sup> PELLET sottolinea, riguardo al necessario riconoscimento di un “crimine internazionale” da parte della comunità internazionale nel suo complesso, che l’inclusione della relativa disposizione nell’art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali “[...] has attracted the largest number of opponents: to accept this, it is argued, would make the whole notion uncertain and ‘subjective’, all the more so as the very notion of ‘international community’ would itself be subject to uncertainty. With respect, this is simply unsustainable. Those who negate the concept of crime do not, as far as I know, contend that custom does not exist or should not exist; however, custom can hardly be said to be more precisely defined than crimes; it is, just to recall the widely accepted formula of Article 38, para. 1 (b) of the Statute of the ICJ, ‘evidence of a general practice accepted as law’. This does not even tell us by whom the practice must be accepted; at least Article 19 of the ILC Draft Articles tries to give a precision: recognition must be given by the international community as a whole. And the formula is not that new: it had already been accepted in Article 53 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, which defines jus cogens and only gives a supplementary precision by indicating that the ‘international community’ is the international community of states”. PELLET, A., *Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes!*, in *European Journal of International Law*, 1999, X, pp. 425-434, pp. 427-428.

<sup>324</sup> PALMISANO, G., *Les causes*, cit., p. 638.

<sup>325</sup> Ibid., pp. 639-640.

Superando qualche difficoltà sollevata da un'interpretazione letterale del par. 3 dell'art. 19,<sup>326</sup> è opportuno soffermarsi brevemente su alcuni aspetti relativi ai diversi esempi di “crimini internazionali” contenuti nel suddetto paragrafo.

Il par. 3 (a), che qualifica come “crimini internazionali” le violazioni gravi di obblighi di importanza essenziale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (il cui esempio supremo consiste nell'aggressione)<sup>327</sup>, fa riferimento, fondamentalmente, alle violazioni gravi degli obblighi che discendono dall'art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite.<sup>328</sup> Nella determinazione degli elementi che costituiscono il “crimine internazionale” di aggressione, la CDI sembra voler rimandare alla definizione contenuta nella Risoluzione 3314 (XXIX), adottata dall'Assemblea generale il 14 Dicembre 1974.<sup>329</sup>

---

<sup>326</sup> Dalla formulazione letterale dell'articolo risulterebbe, infatti, che un “crimine internazionale” non sarebbe costituito dalle fattispecie citate, bensì da una violazione grave delle rilevanti norme che le proibiscono: “[...] *on définit comme un crime, non pas l'agression tout court, mais la violation grave de l'interdiction d'agression (ainsi que la violation grave de l'interdiction de domination coloniale, de génocide, etc.). [...] cela signifie qu'il ne serait pas correct de se référer aux hypothèses indiquées dans le paragraphe 3 de l'article 19 (agression, génocide, etc.) comme à des exemples de situations caractérisées par la gravité circonstancielle' qui, avec 'l'importance essentielle' de l'obligation violée, justifieraient la mise en œuvre d'un régime 'spécial' de responsabilité. En effet, ces hypothèses n'auraient pas été insérées dans l'article en tant que violations déjà 'circonstanciellement' graves - et donc en tant que crimes. Bien au contraire, c'est l'éventuelle gravité relative aux circonstances de leur commission - gravité qu'il resterait encore à définir - qui ferait conclure, cas par cas, à la nature de 'crime' du fait illicite en question. Bien que cette interprétation littérale du paragraphe 3 soit loin d'être insensée ou contradictoire, nous retenons toutefois que l'interprétation moins fidèle au texte, soutenue par la plupart des auteurs est la plus proche des intentions de la CDI*”. *Ibid.*, pp. 642-643.

<sup>327</sup> Per un approfondimento sul tema dell'aggressione, cfr. REMIRO BROTONS, A., *Crimen de agresión, crimen sin castigo*, in *Anuario argentino de derecho internacional*, 2005, XIV, pp. 33-68; REMIRO BROTONS, A., *Crimen de agresión, crimen sin castigo*, in RAMÓN CHORNET, C.; GUTIÉRREZ ESPADA, C. (EDS.), *Uso de la fuerza y protección de los derechos humanos en un nuevo orden internacional*, Valencia, 2006.

<sup>328</sup> STARACE, V., *La responsabilité résultant de la violation des obligations à l'égard de la communauté internationale*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1976-V, pp. 263-317, p. 297.

<sup>329</sup> Cfr. PALMISANO, G., *Les causes*, cit., p. 644, ma anche STARACE, V., *La responsabilité*, cit., pp. 297-299, in cui si cita anche la *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, contenuta nella risoluzione dell'Assemblea generale 2625 (XXV) del 24 Ottobre 1970. In particolare, gli artt. 1-3 della risoluzione 3314 (XXIX) sanciscono: “Article 1. *Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition. [...]*

Article 2. *The first use of armed force by a State in contravention of the Charter shall constitute prima facie evidence of an act of aggression although the Security Council may, in conformity with the Charter, conclude that a determination that an act of aggression has been committed would not be justified in the light of other relevant circumstances, including the fact that the acts concerned or their consequences are not of sufficient gravity.*

Article 3. *Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, subject to and in accordance with the provisions of article 2, qualify as an act of aggression:*

(a) *The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;*  
(b) *Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;*



La dottrina si è mostrata generalmente concorde, indipendentemente dalle diverse posizioni espresse in merito all'opportunità di individuare due categorie distinte di illeciti internazionali, nel qualificare la fattispecie in esame, in via esemplificativa, come "crimine internazionale".<sup>330</sup> L'importanza della norma violata (e, quindi, la sua "gravità sostanziale") è, nel caso dell'aggressione, del tutto evidente, dato che la violazione interessa una norma davvero essenziale per la pace e la sicurezza internazionali: quella, cioè, che vieta l'uso della forza armata nelle relazioni internazionali. Per quanto concerne, invece, la "gravità circostanziale", è necessario distinguere un aspetto oggettivo e uno soggettivo. Il primo aspetto è rappresentato non solo dalla pericolosità insita nel mezzo utilizzato per perpetrare la violazione (la forza armata), ma anche (e soprattutto) dalla portata e dall'intensità dell'utilizzo di tale mezzo, nonché dagli effetti dannosi che esso implica a livello sia morale, sia materiale. Il secondo aspetto (l'*animus* dello Stato autore dell'illecito) consente di affermare, da un lato, che un atto di aggressione è sempre realizzato intenzionalmente da uno Stato con la partecipazione di tutti i suoi organi, e, dall'altro, che "l'intento aggressivo" costituisce, almeno in alcuni casi, l'elemento che aggrava determinati comportamenti statali internazionalmente illeciti fino al livello richiesto dalla nozione di "crimine internazionale", contenuta nell'art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali.<sup>331</sup>

- 
- (c) *The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;*
  - (d) *An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;*
  - (e) *The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;*
  - (f) *The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;*
  - (g) *The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein".* UNGA Res 3314 (XXIX) (14 December 1974) Annex.

<sup>330</sup> STARACE, V., *La responsabilità*, cit., p. 298; CASSESE, A., *Remarks on the Present Legal Regulation of Crimes of States*, in *Le droit international à l'heure de sa codification : études en l'honneur de Roberto Ago. Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione: Studi in onore di Roberto Ago. International Law at the Time of Its Codification: Essays in Honour of Roberto Ago*, 3 vols., Milano, 1987, vol. III, pp. 49-64, p. 50; ABI-SAAB, G., *The Concept*, cit., p. 144.

<sup>331</sup> Cfr. PALMISANO, G., *Les causes*, cit., pp. 644-645. In particolare, sull'elemento soggettivo: "En supposant, comme il semble prouvé, que la CDI considère l'agression ainsi qu'elle est définie dans la résolution 3314 (XXIX), il en découle que même les hypothèses prévues dans les paragraphes f) et g) de l'article 3 de cette résolution devraient être qualifiées de crimes. [...] L'hypothèse f) et celle envisagée dans la dernière partie du paragraphe g) [...] concernent des activités qui, en elles-mêmes, n'impliquent pas un emploi de la force armée de la part de l'Etat ni, encore moins, un acte de agression d'une évidence comparable aux hypothèses prévues dans les autres paragraphes de l'article 3 de la résolution. L'élément qui justifierait leur inclusion dans la 'condamnation' de l'Assemblée Générale semblerait être plutôt la liaison avec d'autres activités, qui sont sans aucun doute 'agressives'. Si l'on considère les deux paragraphes en question, ainsi que les travaux préparatoires correspondants, on comprend que ladite

Il par. 3 (b) dell'art. 19, qualifica come “crimine internazionale” una grave violazione di un obbligo internazionale di importanza fondamentale per la salvaguardia del diritto di autodeterminazione dei popoli, come l'istituzione e il mantenimento con la forza di un dominio coloniale.<sup>332</sup>

---

*liaison a un caractère non simplement fonctionnel, mais plutôt 'psychologique'. En d'autres termes, il ne suffirait pas que le comportement de l'Etat contribue de façon objective à la réalisation du fait agressif, mais il serait aussi nécessaire que le comportement soit déterminé par l'intention de l'Etat de contribuer à une telle réalisation. Ceci signifie que le fait de consentir à des troupes étrangères - dirigées vers un Etat tiers - le passage sur son propre territoire ou le fait de contribuer, peut-être avec d'autres Etats, à la formation et à l'action de groupes armés 'irréguliers' deviennent des actes d'agression uniquement dans le cas où l'Etat qui les accomplit a conscience du dessein agressif en cours et veut que celui-ci se réalise. En l'absence d'un tel 'dol spécifique', lesdits comportements ne se poseraient pas sur le même plan de gravité que les autres hypothèses d'agression considérées dans la Définition, même s'ils peuvent bien constituer des violations 'mineures' de l'interdiction de l'emploi de la force ou une intervention illicite dans les affaires internes d'autrui. Il semble donc, au moins pour les cas considérés ci-dessus (complicité dans l'agression et agression indirecte), que ce soit justement cet élément psychologique, c'est-à-dire la volonté de l'Etat de réaliser une agression - allant de pair avec les dimensions objectives de l'effet voulu - qui constitue la circonstance décisive, afin que certains comportements contraires à la règle interdisant l'emploi de la force dans les relations internationales soient considérés comme étant très graves, et donc comme des 'crimes' au sens du projet d'articles de la CDP". Ibid., pp. 645-647.*

<sup>332</sup> Si noti che STARACE considera gli obblighi relativi al rispetto dell'autodeterminazione dei popoli come derivanti (anch'essi) dall'art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, con la conseguenza che una loro grave violazione può essere qualificata come “crimine internazionale” solo qualora venga portata a termine attraverso l'utilizzo della forza armata: “*La Déclaration sur les relations amicales inclut parmi les spécifications du principe de l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force le devoir des Etats 'de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance' les peuples dépendent. Cette inclusion fait état de l'importance majeure que la communauté internationale attache désormais depuis longtemps au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes - tel qu'il se dégage d'une pratique constante et uniforme à partir de la fameuse Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960) - en tant que condition préalable du développement pacifique des relations internationales. Il est intéressant de souligner que l'obligation en question est considérée comme un aspect de l'interdiction imposée par l'article 2, paragraphe 4, de la Charte ; ce qui signifie que la privation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit être qualifiée de crime international si elle est réalisée par la force (la Déclaration sur les relations amicales en effet énonce les devoirs des Etats de s'abstenir de toute mesure de coercition). C'est justement cette circonstance qui autorise à assimiler l'obligation en question aux autres obligations découlant de l'article 2, paragraphe 4 [...]. [...] c'est justement le recours à la force pour priver les peuples dépendent de leur droit à disposer d'eux-mêmes qui explique la nature de crime international du fait illicite en question”*. STARACE, V., *La responsabilité*, cit., pp. 298-299. La tesi esposta da STARACE non viene, tuttavia, condivisa da CASSESE: “*According to a distinguished Italian author, V. STARACE infringements of the right to self-determination amount to international crimes because international rules assimilate them to violations of the ban on the use of force. Consequently, the forcible denial of self-determination would be but one category of the unlawful use of force. This view, I submit, is unsound. In laying down the obligation for States to respect the right to self-determination and in granting to organized peoples (i.e. to liberation movements) what developing and socialist countries label 'the right to use force', the 1970 Declaration on Friendly Relations, the 1974 Definition of Aggression and other international documents do not make the latter 'right' conditional on the use of military force by the oppressing State. They merely provide that liberation movements may respond to any forcible action of the oppressive State designed to deprive them of their right to self-determination. 'Forcible action' ('toute mesure de coercition' in French) means the establishment of a repressive régime which does not allow the oppressed people to choose its lot by free means. That expression does not necessarily entail that the State should continuously use military violence against the oppressed people: the existence of institutionalized violence (such as that obtaining in South Africa) is sufficient to establish the right of the people to resort to force. That the possibility for liberation movements to resort to force does not follow from the use of military force by the colonial, racist or foreign Power, is borne out by the fact that the relevant international instruments do not grant liberation movements a right to individual self-defence”*. CASSESE, A., *Remarks*, cit., pp. 52-53.

L'istituto dell'autodeterminazione dei popoli consiste in “[...] un vero e proprio principio di diritto internazionale, di una norma generale quindi, il cui contenuto è ormai (grazie ad una prassi applicativa e normativa, di natura convenzionale e non solo) estremamente vasto e complesso. Si distingue infatti, e nessuno mette più in dubbio questa distinzione fra tre diverse manifestazioni dell'istituto.

- a. - La autodeterminazione, in senso tradizionale, che consiste nella garanzia offerta dal diritto internazionale ai popoli aspiranti alla costituzione (o ricostituzione) di uno stato in quanto sottoposti al dominio coloniale o alla ‘oppressione’ straniera.
- b. - La autodeterminazione interna, che consiste nella garanzia che l'ordinamento internazionale offre a quei popoli che siano privi o siano stati privati della possibilità di vedersi amministrati da un governo che ne rappresenti le reali aspirazioni, a vederla realizzata indipendentemente dal meccanismo con cui quel risultato venga raggiunto.
- c. - La autodeterminazione esterna, che consiste nel diritto di uno stato (e quindi del suo popolo) a scegliere liberamente le proprie alleanze politiche, militari ed economiche, senza costrizioni di sorta, senza quelle limitazioni derivanti dalle cdd. limitazioni di sovranità, pretese sia al tempo dei cdd. blocchi (USA e URSS) che oggi in altre forme e per altri motivi”.<sup>333</sup>

Nel caso cui si riferisce il par. 3 (b) dell'art. 19, l'elemento psicologico (costituito dall'intento volontario dello Stato autore della violazione) non sembra decisivo ai fini dell'accertamento della “gravità circostanziale”, in ragione del fatto che ogni violazione dell'autodeterminazione presuppone necessariamente un comportamento intenzionale da parte dello Stato che la compie. Per ciò che concerne l'elemento oggettivo, invece, dall'istituzione o dal mantenimento di un dominio coloniale discendono sia un pregiudizio particolarmente grave per il popolo che ne è vittima (dato che si realizza una violazione dell'autodeterminazione in tutti i suoi aspetti), sia un pericolo indiretto per l'‘ordine pubblico’ e i valori giuridici internazionali (considerato che, come dimostrato dal periodo storico della decolonizzazione, l'esistenza di un dominio coloniale a carattere coercitivo non solo mette a rischio il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, ma comporta spesso una maggiore probabilità di commissione di ulteriori fatti illeciti).<sup>334</sup>

---

<sup>333</sup> GUARINO, G., *Terrorismo e lotte di liberazione nazionale: la legge applicabile*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2006, VIII, pp. 7-24, p. 14. Per un maggiore approfondimento si rinvia, ancora una volta, a GUARINO, G., *Autodeterminazione*, cit.

<sup>334</sup> PALMISANO, G., *Les causes*, cit., pp. 648-649. Particolarmente interessante è il fatto che l'Autore ravvisi l'esistenza delle stesse “circostanze aggravanti”, da un lato, in altre forme di violazioni

Nel par. 3 (c) dell'art. 19, si riconosce come “crimine internazionale” ogni violazione grave, compiuta su larga scala, di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia dell'essere umano; come esempi di tale fattispecie, vengono citati la schiavitù, il genocidio e l'*apartheid*.<sup>335</sup> Affinché una violazione di obblighi di importanza essenziale per la tutela dei diritti umani possa essere qualificata come “crimine internazionale”, dunque, è necessario che essa sia, al contempo, grave e condotta su larga scala. Come si evince dal già analizzato commento della CDI all'art. 19 del Progetto di articoli, inoltre, tale violazione deve, contestualmente, riguardare i diritti umani più essenziali ed essere massiccia (in senso oggettivo, ossia, implicante il coinvolgimento di un ampio numero di vittime) e sistematica (in senso soggettivo,

---

concernenti la dimensione esterna del principio di autodeterminazione (“[c]’est le cas, par exemple, de l’établissement du régime raciste en Namibie ou du régime imposé par Israël dans les territoires occupés. Il a été clairement démontré que dans ces cas aussi la violation de l’autodétermination se caractérise, soit par la lésion totale de la liberté du peuple à disposer de lui-même, soit par la probabilité que la situation dégénère en conflit entre plusieurs sujets internationaux et par l’accomplissement de nouveaux faits illicites”. *Ibid.*, pp. 649-650); dall’altro, in violazioni riguardanti principalmente la dimensione interna di tale principio (“Bien qu’elle n’aie qu’une fonction d’exemple, la mention de la domination coloniale n’étant pas suivie par d’autres exemples de violations de l’autodétermination, cette mention pourrait en effet être invoquée en faveur d’une interprétation restrictive de cette règle. En d’autres mots, on pourrait soutenir que les violations ‘graves’ du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sont seulement celles qui touchent l’aspect ‘international’ du principe, c’est-à-dire l’établissement et le maintien d’un régime colonial ou d’autres formes de ‘alien domination’. Au contraire, nous croyons (et la pratique récente ne nous démentit pas), que le caractère de ‘gravité’ peut bien résider dans la violation de l’autodétermination ‘interne’, lorsque les causes d’aggravation que nous venons d’indiquer caractérisent le cas particulier. Inversement, une violation de l’autodétermination ‘extérieure’ pourrait bien être ‘non grave’, lorsque les mêmes causes ne sont pas, le cas échéant, présentes”. *Ibid.*, pp. 651-652).

<sup>335</sup> Cfr. STARACE, V., *La responsabilità*, cit., pp. 300-304. Secondo l’Autore: “[...] on doit exclure que la qualification de crimes internationaux des crimes contre l’humanité - en particulier du génocide et de l’apartheid - recueille le consentement de la communauté internationale dans son ensemble. C’est pourquoi je suis de l’avis qu’il ne serait pas conforme à l’état présent du droit international de les qualifier de crimes internationaux (comme le fait au contraire l’article 19, paragraphe 3, lettre c), du projet adopté par la Commission du droit international). Il faut ajouter toutefois qu’il existe dans la communauté internationale une nette tendance, recueillant la majorité des Etats, à assimiler les crimes contre l’humanité aux crimes internationaux spécifiquement reconnus (tels que, par exemple, la guerre d’agression) sous l’aspect des conséquences qui leur seraient rattachées. [...] Si bien qu’on est en droit de prévoir que dans un futur assez proche cette tendance pourra recueillir le consentement même des composantes essentielles de la communauté internationale qui aujourd’hui ne la partagent pas. Si l’on veut évaluer à présent cette situation, il faut dire, à mon avis, qu’elle relève du développement progressif du droit international”. *Ibid.*, p. 304. In senso contrario, cfr. ABI-SAAB, G., *The Concept*, cit., p. 144: “Large scale gross violations of human rights envisaged in (c) may be considered by some as a less evident example. But I have no hesitation in considering it a good, i.e. a correct, one. If we take States by their words, and the tribute they all pay to human rights, we have to draw the conclusion that these rights constitute an absolute standard, the new standard of civilisation. This is reflected in the particular regime of the Geneva Conventions and of the different human rights instruments, in article 60, paragraph 5, of the Vienna Convention on the Law of Treaties, etc. They all bear witness to an emerging special regime which, while drawing its strands from these diverse instruments, is being forged through the intensifying practice of international organs, to provide special protection to what the international community considers as basic human rights. We thus come to the conclusion that gross and persistent violations of these basic human rights have to be considered in a particular way, especially as the victims have no voice on the international level. In other words, if we really want to have an international protection of human rights, it has to be through special mechanisms and a special regime or nothing at all”.

concernente, cioè, l'esistenza di un progetto politico ben preciso da parte dello Stato che la pone in essere). In particolare, è l'aspetto riguardante l'estensione su larga scala della violazione a rappresentare l'elemento decisivo per qualificare come "crimine internazionale" ciascuna delle fattispecie considerate.<sup>336</sup>

Il par. 3 (d) dell'art. 19 definisce "crimini internazionali" le violazioni gravi di obblighi di importanza essenziale per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente umano, come l'inquinamento massiccio dell'atmosfera e dei mari. La condizione relativa al carattere massiccio di tale inquinamento (concernente, cioè, la produzione di un danno considerevole all'ambiente) può essere intesa sia come "circostanza aggravante" a carattere oggettivo, necessaria ai fini della qualificazione di una violazione del tipo in esame come "crimine internazionale", sia come elemento già compreso nel contenuto dell'obbligo violato (la norma primaria proibirebbe, pertanto, solo le attività arrecanti un inquinamento su scala planetaria). Secondo quest'ultima interpretazione, non sarebbe possibile considerare la portata del danno come condizione decisiva per l'individuazione di un "crimine internazionale", mentre l'elemento psicologico (consistente nel mancato rispetto, da parte dello Stato, degli obblighi di "*due diligence*") continuerebbe a essere centrale, non solo per l'accertamento dell'esistenza di un fatto illecito a carattere ambientale, ma, a maggior ragione, quale condizione per il riconoscimento dell'esistenza di una violazione grave degli obblighi relativi a tale ambito e, quindi, di un "crimine internazionale". E ciò, nonostante la prassi convenzionale sembri mostrare un'evoluzione verso l'individuazione di criteri oggettivi *-ecostandards-*, la cui semplice inosservanza proverebbe la mancanza di diligenza da parte dello Stato. A determinare la qualificazione di un fatto illecito come "crimine internazionale" sarebbe, dunque, non tanto la portata del danno causato, quanto, piuttosto, il dolo specifico dello Stato autore dell'illecito stesso.<sup>337</sup>

E' opportuno, tuttavia, sottolineare che la fattispecie contenuta nell'art. 19, par. 3 (d) è quella che ha suscitato il maggiore dibattito non solo, come già ricordato, tra i governi rappresentati nella Sesta commissione dell'Assemblea generale, ma anche in ambito

---

<sup>336</sup> PALMISANO, G., *Les causes, cit.*, pp. 653-657, in particolare, p. 657: "*En raisonnant 'en négatif', on pourrait dire, pour ce qui concerne les éléments réunissant les différents exemples prévus dans le paragraphe 3 (c), que la violation des droits de l'homme les plus élémentaires n'atteint pas la gravité requise par la notion de crime aux sens de l'article 19, lorsque les effets préjudiciables causés ne prennent pas de dimensions objectivement considérables (quant au nombre d'individus lésés), et lorsqu'elle n'est pas perpétrée de façon systématique afin de réaliser une intention précise de l'Etat*". PALMISANO nota, inoltre, che altre fattispecie di violazioni dei diritti umani presentano le "circostanze aggravanti" necessarie per essere considerate "crimini internazionali"; tra queste, l'Autore menziona sia la tortura, sia le sparizioni forzate e gli omicidi a scopo politico. *Ibid.*, pp. 657-659.

<sup>337</sup> *Ibid.*, pp. 659-664.

dottrinale.<sup>338</sup> Soprattutto in tale ambito, infatti, si è registrata la contrapposizione più netta tra coloro che, basandosi sull'esame della prassi internazionale, hanno negato la possibilità di qualificare come "crimini internazionali" le violazioni gravi di obblighi di importanza essenziale per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente umano, e coloro che, riconoscendo a tali obblighi un carattere fondamentale ai fini della sopravvivenza stessa della comunità internazionale, hanno ritenuto, conseguentemente, una loro grave violazione, non solo come un "crimine internazionale", ma anche come uno tra quelli particolarmente odiosi.<sup>339</sup>

---

<sup>338</sup> STARACE, V., *La responsabilité*, cit., pp. 305, 307; PALMISANO, G., *Les causes*, cit., p. 659.

<sup>339</sup> Al riguardo, STARACE afferma: "Quant à l'autre catégorie de crimes internationaux indiquée par la Commission du droit international - à savoir 'les violations graves d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement humain, comme celles interdisant la pollution massive de l'atmosphère et des mers' (article 19, paragraphe 3, lettre d), du projet) -, je crois que son inclusion parmi les crimes internationaux est encore moins justifiée que l'inclusion de la catégorie dont je viens de parler. [...] En fait les éléments allégués par la Commission du droit international, dans son commentaire à l'article 19, pour démontrer l'existence d'une conviction des Etats quant à la qualification de crimes internationaux des violations de normes internationales sur la protection de l'environnement, apparaissent insuffisantes et limités. [...] Ce que je viens de dire semble justifier l'attitude négative qu'à assumée la majorité des Etats au sein de la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies [...]. A mon avis, cette attitude est bien fondée : la catégorie des violations 'des obligations d'importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement' n'a pas de raison d'être intégrée aux crimes internationaux, étant donné qu'il n'existe pas encore de réelle conviction des Etats en ce sens et qu'on ne peut dégager pour le moment de la pratique internationale que des lignes de tendance favorables au développement de la coopération internationale dans le domaine de la protection de l'environnement". STARACE, V., *La responsabilité*, cit., pp. 304-307. L'Autore precisa, tuttavia: "D'ailleurs, la prudence et la circonspection avec lesquelles les Etats procèdent à l'élaboration des normes dans le domaine de la protection de l'environnement ne doivent pas nous étonner si l'on songe, d'une part, que la matière est 'nouvelle' et, de l'autre, que la protection de l'environnement se présente en réalité, plus que comme une matière, comme une méthode qu'il faut appliquer à la discipline d'autres matières - dont l'économie -, dans le sens qu'il faut tenir compte de l'impact que la réglementation des diverses autres matières peut avoir sur l'environnement. La protection de ce dernier réclame donc un changement, une 'adaptation' de situations estimées généralement stables, consolidées à cette nouvelle exigence ; et, de ce fait, il faut évidemment surmonter un certain nombre de difficultés". *Ibid.*, p. 307. Nello stesso senso, CASSESE sostiene che l'esame della prassi degli Stati conferma che le violazioni massicce delle norme poste a tutela dell'ambiente umano non siano ancora state riconosciute come "crimini internazionali". CASSESE, A., *Remarks*, cit., p. 50. In senso contrario, invece, cfr. ABI-SAAB, G., *The Concept*, cit., p. 144: "The fourth example (d), of article 19, the case of large scale pollution, is the one that has been criticized most. Perhaps its ratio legis was not made sufficiently clear. But if we consider that major tampering with the ecological balance can put human existence into jeopardy then preserving and protecting this balance becomes even more vital as a supreme value needing special protection than peace and security; at the very least, threats to it can be considered as extreme cases of threats to peace and security, being, as they are, directed against the very existence of the human race or minimally against human communities in their entirety. All we hear and read now about the nuclear winter, etc, is very frightening indeed, and clearly illustrates the incalculable and unforeseeable consequences of such serious threats, or tampering with, the ecological balance". Cfr. anche TORRES BERNANDEZ, S., *Problems and Issues Raised by Crimes of States: An Overview*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin-New York, 1989, pp. 271-279, p. 273: "It will be apparent from what has just been said that I am in favour of retaining clause (d). The international community has a fundamental interest in the safeguarding and preservation of human environment. It is a question of its survival. Can one maintain, for instance, that pollution of the environment by radioactive fallout resulting from insufficiently controlled nuclear tests should, in respect of the international responsibility involved, be treated in the same way as breach of a trade treaty or an act of temporary occupation of a building housing a foreign embassy? I do not think so at all. Fundamental interests of the

Conformemente all'impostazione adottata (secondo cui il grado di gravità di un fatto illecito dipende, al di là del contenuto della norma violata, dalle circostanze particolari che caratterizzano la violazione) e sulla base dell'analisi svolta in merito alle specifiche fattispecie di "crimini internazionali" contenute nell'art. 19, si possono individuare tre principali "circostanze aggravanti" di un illecito internazionale: la portata del danno causato, il pericolo "indiretto" per i valori giuridici internazionali, l'intensità del dolo dello Stato autore della violazione.<sup>340</sup>

Anche alla luce di quanto appena emerso, è ora possibile esaminare il rapporto esistente tra le categorie costituite, rispettivamente, dalle norme di *ius cogens*, dagli obblighi *erga omnes* e dai "crimini internazionali".

### **3.2. Qualche precisazione sul rapporto giuridico intercorrente tra norme di *ius cogens*, obblighi *erga omnes* e "crimini internazionali"**

L'esame appena compiuto delle nozioni di norme di *ius cogens*, di obblighi *erga omnes* e di "crimini internazionali" (ex art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali del 1976) consente, a questo punto, di compiere alcune precisazioni sul rapporto giuridico intercorrente tra le suddette nozioni, concentrandosi, in via preliminare, su quello tra norme di *ius cogens* e obblighi *erga omnes*, e coinvolgendo, solo successivamente, i "crimini internazionali".

---

*international community come into play in clause (d) in the same way as they do in clauses (a), (b) and (c). At the international level, we note the same phenomenon as in domestic law: a diminution of sensitivity to problems relating to the safeguarding and preservation of environment, even by comparison with certain positions taken only a few years ago, for instance at the time of the Stockholm Conference. The economic crisis is perhaps at the root of attitudes which have, so to speak, become more cautious. But this should not confuse the lawyer".* Sebbene scontata, particolarmente significativa appare la posizione di AGO al riguardo: "There is another point which concerns me greatly: Article 19 (3) (d). I am convinced that this will eventually be seen as the paradigm of international crime. When I drafted that paragraph, I had particularly in mind the strong emotions that were aroused by the dreadful nuclear explosions at Bikini and then elsewhere in the Pacific. At that time the whole life of certain regions of the Pacific was endangered and the problem of the Japanese fishermen was a burning issue. For my part, I believe that acts of that kind by a State are internationally wrongful acts of a higher degree of seriousness than many others and ought to lead to a correspondingly more serious reaction. And indeed, the eventual reaction to those explosions by the conscience of international society was such that the Atmospheric Test Ban Treaty was signed by all States except two. I think that the idea developed in the legal consciousness of mankind and of States that a violation of the ban on atmospheric nuclear tests provided for in the Treaty was not just a wrongful act, but was a very seriously wrongful act, certainly more seriously wrongful than opening a diplomatic bag. I should therefore be sorry to see Article 19 (3) (d) disappear from the Draft". AGO, R., *Remarks on Some Classes of Crimes by States*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin-New York, 1989, p. 215.

<sup>340</sup> PALMISANO, G., *Les causes*, cit., pp. 664-668.

Contrariamente a quanto sostenuto da un'autorevole dottrina, secondo cui "[...] *ius cogens and obligations erga omnes are not but two sides of one and the same coin, namely, that of certain rules of international law which are, in the words of the Court, 'the concern of all States'*",<sup>341</sup> le due nozioni godono di un significato autonomo, espressione di un autonomo ruolo nell'ambito dell'ordinamento internazionale. Infatti, mentre è possibile affermare correttamente che la maggior parte delle (per una parte della dottrina, tutte le)<sup>342</sup> norme di *ius cogens* pongono obblighi *erga omnes*, non altrettanto corretta risulterebbe l'affermazione secondo cui tutti gli obblighi *erga omnes* derivano da norme imperative.<sup>343</sup>

---

<sup>341</sup> SIMMA, B., *International Crimes: Injury and Countermeasures. Comments on Part 2 of the ILC Work on State Responsibility*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin/New York, 1989, pp. 283-315, p. 290. Cfr. anche DE HOOGH, A., *Obligations erga omnes and International Crimes. A Theoretical Inquiry into the Implementation and Enforcement of the International Responsibility of States*, The Hague/London/Boston, 1996, pp. 55-56. Secondo DUPUY: "[...] *the forced equivalence between norms of jus cogens and obligations erga omnes undoubtedly raised more questions than it solved*". DUPUY, P.-M., *A General Stocktaking*, cit., p. 1062.

<sup>342</sup> "The concept of a peremptory norm (*ius cogens*) [...] refers to a rule stating the invalidity of a treaty intending to infringe a fundamental interest in international society. It would be unreasonable to hold that this type of protection of common interests could apply with regard to the violation of an obligation which is not imposed *erga omnes*. [...] If the sanction of invalidity of treaties makes sense only as a protection of obligations *erga omnes*, the concept of obligation *erga omnes* does not conversely imply that treaties purporting to violate an obligation of this type are necessarily invalid. The existence of a peremptory norm implies two rules: one that imposes an obligation *erga omnes*, another which forbids the conclusion of a treaty directed towards infringing the obligation and thereby makes the treaty invalid". GAJA, G., *Obligations Erga Omnes*, cit., pp. 158-159. Cfr. anche BYERS, M., *Conceptualising*, cit., pp. 236-237; DUPUY, P.-M., *A General Stocktaking*, cit., p. 1062; SICILIANOS, L.-A., *The Classification of Obligations and the Multilateral Dimension of the Relations of International Responsibility*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1127-1145, p. 1137; REMIRO BROTONS, A., *Derecho internacional*, cit., p. 68: "Si bien no puede decirse que todas las obligaciones *erga omnes* respondan a normas imperativas, sí puede afirmarse que todas las normas imperativas comportan por definición obligaciones *erga omnes*. El hecho de que a menudo se hayan traído a colación supuestos de normas imperativas (a las que no se quería aún calificar de tales) para afirmar su condición de obligaciones *erga omnes*, ha podido ser en el pasado fuente de la confusión de ambos conceptos, tanto monta, monta tanto".

<sup>343</sup> Cfr. PICONE, P., *Obblighi reciproci*, cit., pp. 39-43, e, in particolare, per la tesi secondo cui non tutte le norme di *ius cogens* sono istitutive di obblighi *erga omnes*, pp. 40-41: "[...] numerosi sono gli elementi che inducono a ritenere che le norme internazionali imperative o di *ius cogens*, se tutelano per definizione dei valori 'inderogabili' dalla volontà degli Stati, possono tuttavia limitarsi a tutelare i medesimi nei soli rapporti 'reciproci' degli Stati (sancendo, così, l'illegittimità del comportamento tenuto in loro violazione da uno Stato, e la conseguente inidoneità del medesimo a porre in essere un atto giuridicamente valido, nei soli confronti dell'uno o più Stati i cui 'diritti' vengano materialmente in questione, e risultino in concreto 'lesi'), senza consentire o addirittura richiedere, in più (e in una *ben diversa* prospettiva), che la tutela dei valori indicati venga invece garantita dalla generalità degli Stati operanti *uti universi* per conto della stessa Comunità internazionale, unitariamente considerata. Tra gli elementi più significativi possono menzionarsi la storia stessa della categoria delle norme internazionali di *ius cogens* (che ha notoriamente inizio in un momento anteriore a quello in cui si registra il primo affermarsi della categoria delle norme internazionali che prevedano degli obblighi *erga omnes* degli Stati); il fatto che le prime norme si siano originariamente affermate al fine di porre dei limiti alla libertà 'contrattuale' degli Stati; il contenuto di non poche delle norme ritenute appartenenti alla categoria in questione; e la esistenza di alcuni elementi di carattere strettamente positivo, quali quelli ricavabili dal regime normativo previsto, per quanto concerne l'invalidità dei trattati contrastanti con norme imperative o di *ius cogens*, dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati".



Il fondamento della teoria che riconosce la sostanziale coincidenza tra le norme di *ius cogens* e gli obblighi *erga omnes* è costituito dalla centralità attribuita al carattere inderogabile posseduto sia dalle prime, sia dalle norme che prevedono i secondi.<sup>344</sup> In realtà, come rileva PICONE: “Da un punto di vista generale, va comunque sottolineato che le norme di *jus cogens* in tanto sono per loro natura inderogabili, in quanto hanno la funzione di porre dei limiti alla gestione da parte degli Stati di interessi ‘propri’. Nel caso delle norme che prevedano degli obblighi degli Stati nei confronti della Comunità internazionale, l’inderogabilità è invece solo una conseguenza indiretta del fatto che i ‘singoli’ Stati si trovano in tal caso a gestire interessi non propri, ma della stessa Comunità internazionale, e quindi interessi e valori già in partenza ‘indisponibili’. Non può perciò escludersi, almeno in via di principio, che tali norme (quando tutelino valori ‘collettivi’, ma non ‘essenziali’ della Comunità internazionale) si configurino, almeno in casi eccezionali, come ‘derogabili’, alle condizioni evidentemente fissate dalla stessa Comunità internazionale, e quindi ancora una volta dalla generalità degli Stati operanti *uti universi*”.<sup>345</sup>

Le norme di *ius cogens* e quelle contenenti obblighi *erga omnes* (che, nonostante la posizione contraria adottata da una parte della dottrina,<sup>346</sup> rappresentano senza dubbio norme primarie) devono essere considerate, dunque, come costituenti due categorie giuridiche nettamente distinte: “E’ facile infatti osservare che, quando una norma imperativa e/o inderogabile produca obblighi *erga omnes*, essa non possa configurarsi, sullo stesso piano *logico*, che come una *autonoma norma primaria* dotata delle caratteristiche indicate (la quale prevede l’‘esigibilità’ da parte di tutti e la conseguente possibile legittimazione di tutti a reagire, in caso di violazione), *senza* più costituire *contemporaneamente*, come presuppone la costruzione criticata, *anche* una *autonoma norma di jus cogens*. Il carattere imperativo è infatti in tal caso solo una caratteristica *interna* della norma primaria complessiva istitutiva di obblighi *erga omnes* (oltre che un presupposto degli effetti da essa materialmente prodotti), e non può essere per così dire ‘estrapolato’ o ‘estratto’ dalla norma medesima, al fine di ammettere l’esistenza in via isolata *anche* di un’altra norma formalmente autonoma e parallela di *jus cogens*. La

---

<sup>344</sup> “In questo contesto, sembra allora verosimile ritenere [...] che la natura inderogabile delle due categorie di norme abbia finito col rappresentare il minimo comun denominatore idoneo a unificare addirittura formalmente le norme medesime. Lungi dal costituire due categorie di norme distinte e autonome, esse finirebbero quindi col configurarsi tutte come appartenenti fondamentalmente alla categoria delle norme imperative o inderogabili”. PICONE, P., *La distinzione*, cit., p. 31.

<sup>345</sup> PICONE, P., *Obblighi reciproci*, cit., p. 43, n. 57.

<sup>346</sup> La quale ritiene, come ricorda PICONE, che “[...] il rapporto tra norme di *jus cogens* e obblighi *erga omnes* debba risolversi sul piano del rapporto tra norme primarie e norme secondarie”. PICONE, P., *La distinzione*, cit., p. 26.

norma istitutiva di obblighi *erga omnes*, in quanto dotata di *effetti maggiori* (data l'‘esigibilità’ della medesima da parte di tutti, e il suo riferirsi come destinatario materiale alla stessa Comunità internazionale) non può perciò non ‘ricomprendere’ e sostituire formalmente quella, nel caso solo apparentemente autonoma, dotata potenzialmente di effetti minori: le due categorie di norme si escludono quindi *formalmente* a vicenda, e non si sovrappongono affatto, contrariamente a quanto ritiene la dottrina”.<sup>347</sup>

Estendendo alla categoria di “crimini internazionali” le conclusioni appena raggiunte in merito al rapporto giuridico intercorrente tra norme di *ius cogens* e obblighi *erga omnes*, è possibile precisare, sotto un profilo teorico, i caratteri principali della suddetta categoria. Si deve ritenere, infatti, non solo che una violazione configura un “crimine internazionale” esclusivamente qualora riguardi un obbligo *erga omnes*, ma che soltanto alcune delle violazioni di obblighi di tal genere (nello specifico, quelle aventi carattere particolarmente grave) si possono qualificare come “crimini internazionali”.<sup>348</sup> Se una

---

<sup>347</sup> *Ibid.*, pp. 31-32. Secondo l'Autore, l'autonomia formale delle norme di *ius cogens* rispetto alle norme istitutive di obblighi *erga omnes* è ammissibile solo in due casi: “[...] o quando esse, operando al di fuori del campo della responsabilità da illecito, si limitino a tutelare dei semplici principi di struttura delle relazioni internazionali, producendo la sola invalidità, e non l'illiceità, dei comportamenti assunti dagli Stati in loro violazione; oppure quando, pur producendo effetti nel campo della responsabilità internazionale, esse costituiscano per così dire delle norme imperative ‘semplici’ a tutela di determinati valori materiali inderogabili, le quali si limitino a rendere illeciti dei comportamenti statali che siano espressione solo di rapporti ‘reciproci’ tra gli Stati (come è il caso, ad esempio, delle norme cogenti che alcuni autori rinvengono nel settore della cooperazione economica tra gli Stati), e restino quindi per loro natura ‘al riparo’ da sanzioni e/o reazioni esercitabili da terzi Stati”. PICONE, P., *Obblighi erga omnes*, cit., p. 934. All'interno di quest'ultima categoria di norme di *ius cogens* (che, tutelando valori ‘inderogabili’ della comunità internazionale, si contrappongono formalmente, nell'ambito della responsabilità internazionale, alle norme che producono obblighi *erga omnes*), l'Autore individua tre ulteriori categorie: “La prima categoria è data dalle norme di *ius cogens* che [...] sanciscono l'inderogabilità di certe situazioni (e dei relativi comportamenti) al fine in realtà di tutelare la posizione di uno Stato determinato (generalmente di uno Stato ‘debole’), e contribuire così ad una sorta di riequilibrio tra le relazioni reciproche degli Stati. Il valore tutelato esprime anche in tali casi un interesse superiore della Comunità internazionale, ma tale interesse collima con gli interessi di determinati Stati del sistema. [...] E' importante comunque ribadire che tali norme, per loro stessa natura, essendo poste anche ‘a vantaggio’ di uno Stato, possono in molti casi fare i conti con la *libertà* del medesimo di regolare autonomamente e/o convenzionalmente le proprie posizioni sovrane, e finiscono *almeno nei dettagli* col configurarsi a volte come liberamente rinunciabili (attraverso istituti come il consenso, l'acquiescenza, e così via). La seconda categoria di ipotesi è data invece dalle norme di *ius cogens* che, come alcune norme inderogabili attinenti al diritto del mare, presentano la caratteristica, *se si esclude* l'aspetto specifico dato dalla loro inderogabilità convenzionale, di atteggiarsi, in caso di violazione, come *tutte* le altre norme obbligatorie (ma derogabili) di diritto internazionale generale. [...] Infine, vi è la terza categoria di ipotesi, quella riferibile alle norme imperative ‘semplici’ per così dire *rinforzate*. Tali norme presentano la caratteristica per cui, pur non prevedendo per definizione la legittimazione a reagire di tutti gli Stati, comportano, in caso di violazione, in ragione dei valori tutelati, delle reazioni e/o sanzioni materialmente più severe, rispetto agli illeciti ordinari, da parte dello Stato leso. [...] è possibile ritenere che tali violazioni abilitino lo Stato *leso* a porre in essere un regime aggravato di sanzioni, fino al possibile uso, sia pur limitato, della forza”. PICONE, P., *La distinzione*, cit., pp. 33-36.

<sup>348</sup> Cfr. PICONE, P., *Obblighi reciproci*, cit., pp. 51-52; SIMMA, B., *International Crimes*, cit., p. 292; GAJA, G., *Obligations Erga Omnes*, cit., p. 157: “If one adopts this approach, one may either identify the violations of obligations erga omnes with international crimes or consider international crimes as a sub-

corrispondenza può essere individuata tra i “crimini internazionali” e le altre categorie giuridiche analizzate, dunque, essa riguarda unicamente i “crimini internazionali” e le norme istitutive di obblighi *erga omnes*, non interessando (perlomeno, in maniera diretta e sempre da una prospettiva teorica) le norme imperative.

Anche alla luce delle argomentazioni esposte, è possibile, a questo punto, passare all’analisi delle disposizioni contenute nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali del 2001, con specifico riguardo sia per i caratteri dell’eventuale regime aggravato di responsabilità concretamente delineato nel Progetto, sia per le norme primarie che quest’ultimo considera suscettibili di determinare l’applicazione di detto regime.

---

*category of those violations. The first solution has been adopted by Professor Riphagen. [...] The view that international crimes are a sub-category of violations of obligations erga omnes was on the contrary adopted by the International Law Commission in approving Article 19 of the first part of the draft articles on State responsibility”.*



# CAPITOLO QUINTO. IL REGIME AGGRAVATO DI RESPONSABILITÀ NEL PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI PER ILLECITI INTERNAZIONALI DEL 2001

## 1. IL NUOVO SPECIAL RAPPORTEUR: JAMES CRAWFORD

Come già ricordato, nel 1997, la CDI ha nominato *Special Rapporteur* l'australiano James CRAWFORD, decretando, in un certo senso, la fine della preminenza della Scuola italiana di diritto internazionale nell'opera di codificazione della responsabilità degli Stati.<sup>1</sup>

### *1.1. La nozione di “crimini internazionali” e la questione del regime aggravato di responsabilità degli Stati*

Il nuovo *Rapporteur* ha mostrato sin dall'inizio del suo lavoro un atteggiamento molto critico sia verso la stessa nozione di “crimini internazionali”,<sup>2</sup> sia verso le conseguenze

---

<sup>1</sup> Cfr. ARANGIO-RUIZ, G., *Fine prematura del ruolo preminente di studiosi italiani nel progetto di codificazione della responsabilità degli Stati: specie a proposito dei crimini internazionali e dei poteri del Consiglio di sicurezza*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1998, LXXXI, pp. 110-129.

<sup>2</sup> CRAWFORD rileva, anzitutto, l'esistenza di un netto contrasto non solo tra la gravità dei “crimini internazionali”, ex art. 19, e le loro limitate conseguenze, in base agli artt. 51-53; ma anche tra le ampie garanzie procedurali previste per le contromisure dall'art. 48 e, in generale, dalla Parte terza, e la totale assenza di simili garanzie per i “crimini internazionali”. Analizzando nel dettaglio l'art. 19, il *Rapporteur* sottolinea come il par. 1 presenti caratteri di ovvietà; inoltre, mentre i “delitti internazionali” vengono qualificati solo negativamente in contrapposizione ai “crimini internazionali”, la definizione di questi ultimi, contenuta nel par. 2, è stata ritenuta tautologica (sebbene lo stesso fosse accaduto per quella contenuta nell'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in seguito divenuta ampiamente condivisa). Secondo CRAWFORD, sarebbe possibile definire la categoria dei “crimini internazionali” in altri modi: riferendosi alle loro peculiarità procedurali, con particolare riferimento all'esistenza di qualche specifico sistema di accertamento ed esecuzione; ovvero, concentrandosi sulle loro conseguenze sostanziali, qualificando i “delitti internazionali” come quelle violazioni le cui conseguenze si limitano alla riparazione o al risarcimento, ma non contemplano misure a carattere sanzionatorio. Nessuna delle due soluzioni è contenuta nel par. 2 dell'art. 19, e il Progetto di articoli, nell'opinione di CRAWFORD, non indica alcuna specifica ed esclusiva conseguenza di un “crimine internazionale”, né stabilisce alcuna procedura obbligatoria per l'accertamento dell'esistenza di quest'ultimo. Riferendosi al par. 3 dell'art. 19, il *Rapporteur* ricorda come esso abbia suscitato critiche anche da parte dei sostenitori della distinzione tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali”. In primo luogo, detto paragrafo mantiene un margine di incertezza, dato che un “crimine internazionale” può essere costituito da una delle fattispecie elencate, ma non è detto che ciò avvenga necessariamente. In secondo luogo, il par. 3 è totalmente carente sotto il profilo della specificità, poiché la qualificazione di un fatto come “crimine internazionale” è soggetta al par. 2 e a non meglio precisate “vigenti norme di diritto internazionale”. Il problema non è costituito dal fatto che il par. 3 fornisce una lista non esaustiva, dato che non potrebbe fare altrimenti; bensì dal fatto che esso non afferma con certezza che le fattispecie enumerate, se verificate, costituiscono “crimini internazionali”. Sebbene l'indagine sulle norme primarie sia stata esclusa dall'ambito del Progetto di articoli, ciò non giustifica quella che, secondo CRAWFORD, rappresenta solo un apparente tentativo in tal senso. In terzo luogo, i vari sottoparagrafi non sono coerenti,

specifiche collegate a questi ultimi nella Parte seconda e nella Parte terza del Progetto di articoli.<sup>3</sup>

CRAWFORD, dopo aver sottolineato che non è possibile riconoscere nel diritto internazionale l'esistenza di una specifica forma di responsabilità degli Stati in caso di "crimini internazionali", argomenta tale affermazione attraverso un riferimento alla giurisprudenza e alla prassi internazionali,<sup>4</sup> nonché sostenendo che il riconoscimento

---

sotto il profilo sia del loro contenuto, sia della loro relazione con le restanti norme di diritto internazionale. Qualora si decidesse di mantenere la distinzione tra "crimini internazionali" e "delitti internazionali" nel Progetto di articoli, il *Rapporteur* sostiene che, tenendo conto del ruolo meramente esemplificativo e della mancanza di contenuto normativo autonomo del par. 3 dell'art. 19, quest'ultimo paragrafo dovrebbe essere sostituito da un commento più dettagliato. Inoltre, mentre il par. 2 si riferisce a norme essenziali per la protezione degli interessi fondamentali della comunità internazionale, il par. 3 si concentra non sull'importanza del contenuto di tali norme, bensì sulla gravità della loro violazione: solo le violazioni gravi costituiscono, infatti, "crimini internazionali", e, in alcuni casi, esse sono ulteriormente qualificate da espressioni come "*on a widespread scale*" o "*massive*". Tuttavia, ricorda CRAWFORD, il diritto internazionale non contempla una norma che, ad esempio, proibisce atti su larga scala di genocidio: esso proibisce semplicemente il genocidio. In altre parole, il par. 3 richiede, affinché una violazione costituisca un "crimine internazionale", la soddisfazione di un ulteriore requisito di gravità, indipendentemente dalla definizione giuridica di quest'ultimo. L'inclusione di requisiti relativi alla portata della condotta illecita non è rara per le norme di diritto penale, ma il par. 3 sembra aggiungere un ulteriore, e non meglio specificato, elemento di gravità. CRAWFORD, J., *First report, cit.*, par. 43-50, pp. 2-5.

<sup>3</sup> Riferendosi alle conseguenze di un "crimine internazionale", disciplinate nella Parte seconda del Progetto di articoli, il *Rapporteur* sottolinea che, in base al par. 3 dell'art. 40, tutti gli Stati sono considerati lesi da un "crimine internazionale", con la conseguenza che tutti gli Stati possono invocare la riparazione, in base agli artt. 42-46, e possono adottare contromisure, in base agli artt. 47-48. Questa, che, secondo CRAWFORD, è probabilmente l'unica conseguenza significativa di un "crimine internazionale", non è, comunque, una conseguenza distintiva, dal momento che molti o tutti gli Stati possono essere considerati lesi anche da un "delitto internazionale" (conformemente al par. 2 (e) o (f) dell'art. 40), per esempio, dalla violazione di un obbligo contenuto in un trattato multilaterale o di una norma di diritto internazionale generale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il par. 2 (e) (iii) dell'art. 40 non prescrive che tale violazione sia "grave" o che l'obbligo sia "di importanza essenziale". In base all'art. 52, poi, alcuni limiti relativi alla restituzione o alla soddisfazione non si applicano in caso di "crimini internazionali", cosicché, ad esempio, uno Stato leso è legittimato a invocare la restituzione, anche qualora ciò metta seriamente e inutilmente a rischio l'indipendenza politica o la stabilità economica dello Stato autore del "crimine internazionale". L'art. 53 prevede, seppur in misura limitata, un obbligo di solidarietà in reazione ai "crimini internazionali". Per esempio, gli Stati hanno l'obbligo, *ex art. 53 (a)*, di non riconoscere come legittima la situazione prodotta da un "crimine internazionale", circostanza che potrebbe suggerire, *a contrario*, che gli Stati siano autorizzati a riconoscere come legittima la situazione derivante da un "delitto internazionale", indipendentemente dalla gravità di quest'ultimo. Il Progetto di articoli non prevede, invece, in caso di "crimini internazionali", né "*punitive damages*", né misure sanzionatorie. Allo stesso modo, esso non prevede alcuna procedura speciale obbligatoria per l'accertamento di un "crimine internazionale" e per la determinazione delle conseguenze di quest'ultimo. Alla luce di tutte queste considerazioni, il *Rapporteur* conclude che le conseguenze specifiche collegate ai "crimini internazionali" nella Parte seconda e terza sono piuttosto ridotte, almeno prendendo alla lettera la nozione di "crimini internazionali" contenuta nell'art. 19. *Ibid.*, par. 51, pp. 5-6.

<sup>4</sup> Il *Rapporteur* ricorda come, al momento dell'adozione dell'art. 19, non ci fosse alcun precedente giurisprudenziale che, pur accogliendo la tesi favorevole all'esistenza, nel diritto internazionale, di differenti tipi di norme e al superamento della classica concezione bilaterale, distinguesse tra "delitti internazionali" e "crimini internazionali" e stabilisse la responsabilità degli Stati per questi ultimi. Allo stesso modo, CRAWFORD afferma che la prassi degli Stati fino al 1976 è apparsa molto complessa: è stata menzionata l'espressione "crimine internazionale" in alcune occasioni riguardanti l'aggressione, il genocidio, l'*apartheid* e il mantenimento del dominio coloniale, ed ha avuto luogo una condanna collettiva in almeno alcuni casi di uso illegittimo della forza, di discriminazione razziale sistematica o del mantenimento con la forza di un dominio coloniale. Il periodo dal 1976 al 1995 si è caratterizzato per un alto grado di incoerenza, considerato che neanche nei casi di risoluzioni del Consiglio di sicurezza

della particolare importanza, nell'ambito del diritto internazionale, di alcune norme primarie non abbia prodotto conseguenze in materia di responsabilità degli Stati.<sup>5</sup>

Concentrandosi sull'art. 19 del Progetto di articoli, il *Rapporteur*, dopo aver criticato, sotto diversi profili, le scelte compiute dalla CDI,<sup>6</sup> individua cinque possibili approcci al tema dei "crimini internazionali" degli Stati<sup>7</sup>. Il primo è costituito dall'approccio c.d. "*delict plus*", contenuto nel Progetto di articoli, la cui Parte seconda presenta una serie di conseguenze derivanti da tutte le violazioni di obblighi internazionali, parzialmente

---

riguardanti la "*prosecution of crimes under international and national law*" è stato utilizzato il concetto di "crimini internazionali" nel senso indicato nell'art. 19. CRAWFORD, J., *First report on State responsibility*, Doc. A/CN.4/490/Add.2, parr. 61-65, pp. 2-6.

<sup>5</sup> CRAWFORD cita il consolidamento, nell'ambito dell'ordinamento internazionale, di alcuni concetti fondamentali, sorti nel periodo 1945-1970. In primo luogo, la responsabilità penale individuale in base al diritto internazionale, affermata dai principi di Norimberga, è stata ribadita con la creazione di addizionali *standards* convenzionali e, fatto forse ancor più rilevante, di nuovi organi, quali i due Tribunali *ad hoc* per la ex Jugoslavia e per il Rwanda (istituiti in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite), il cui funzionamento ha accelerato il procedimento per la creazione di un tribunale penale internazionale a carattere permanente. Inoltre, processi e inchieste relativi a crimini internazionali degli individui sono stati condotti in numerosi Stati. In secondo luogo, riferendosi alle norme imperative di diritto internazionale (*ius cogens*), CRAWFORD ha sottolineato come l'entrata in vigore della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati nel 1980 abbia rivelato l'infondatezza dei timori che la nozione di *ius cogens* potesse costituire un fattore destabilizzante, nonostante la persistente opposizione, da parte di uno o due Stati, verso il contenuto degli artt. 53 e 64 della Convenzione. Inoltre, sebbene la CIG non si sia confrontata con la nozione di *ius cogens* direttamente, data l'assenza di casi relativi all'art. 66 (a) della Convenzione, la Corte ha mostrato, nell'*Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, di averne tenuto conto. Infine, ancor più importante è la nozione di obblighi *erga omnes*, introdotta dalla CIG nel *Barcelona Traction Case*, cui la CDI si è riferita ampiamente nel suo commento all'art. 19. In numerose occasioni successive, la Corte ha colto, infatti, l'occasione per riferirsi a detta nozione, pur mostrandosi cauta nell'applicarla (*Case concerning East Timor, Genocide Convention Case*). Tali considerazioni confermano, secondo il *Rapporteur*, che nell'ambito del diritto internazionale generale si riconosce ormai una sorta di gerarchia di norme, basata, sebbene non in senso formale, sull'importanza di almeno alcune basilari norme sostanziali. CRAWFORD afferma, quindi, che mentre ci sarebbe aspettati che da ciò derivassero conseguenze importanti nel campo della responsabilità degli Stati, non è affatto scontato né che tali conseguenze si configurino in due distinti regimi di responsabilità, né, ancor meno, che questi regimi si fondino sulla distinzione tra "crimini internazionali" e "delitti internazionali". *Ibid.*, parr. 66-71, pp. 6-8.

<sup>6</sup> Secondo CRAWFORD, infatti, la CDI, lasciando totalmente irrisolta la questione del regime di responsabilità per gli illeciti più gravi, ha negato che tutti i "crimini internazionali" e tutti i "delitti internazionali" siano soggetti a un regime uniforme. In sintesi, non solo non c'è un unico regime di responsabilità per tutti gli illeciti internazionali, ma ce ne sarebbero più di due. Pur essendo, senza dubbio, ammissibile che una norma particolare preveda determinate conseguenze in caso di violazione, o sia soggetta a uno speciale regime giuridico (si pensi al principale "crimine internazionale", l'aggressione), un'eccessiva frammentazione della categoria dei "crimini internazionali" (considerato anche il loro esiguo numero) metterebbe, secondo CRAWFORD, in discussione l'esistenza della categoria stessa. Inoltre, la CDI, pur avendo rifiutato, nel commento all'art. 19, l'approccio del "minimo comun denominatore" ai "crimini internazionali", che il *Rapporteur* suggerisce di indicare come approccio "*delicts plus*" (consistente nel definire un unico regime di responsabilità internazionale applicabile a tutti gli illeciti, aggiungendo conseguenze ulteriori per gli illeciti che costituiscono "crimini internazionali"), ha mostrato, tuttavia, di seguire questo stesso approccio nel prevedere le conseguenze dei "crimini internazionali". Infine, in merito alla scelta terminologica compiuta dalla CDI, influenzata dall'uso dell'espressione "crimine internazionale" in riferimento all'aggressione, lo *Special Rapporteur* si chiede perché si sia optato per un termine il cui utilizzo necessita di immediati chiarimenti per distinguerlo da quello comunemente diffuso nell'ambito del diritto internazionale. *Ibid.*, parr. 72-74, pp. 8-10.

<sup>7</sup> È interessante notare come CRAWFORD faccia spesso riferimento alla responsabilità penale degli Stati per riferirsi alla responsabilità "aggravata" degli Stati, derivante dalla commissione di "crimini internazionali".

modificandole in caso di “crimini internazionali”. Il secondo approccio si basa sulla sostituzione del termine “*crime*” con altre espressioni, quali, ad esempio, “*exceptionally serious wrongful act*”, pur mantenendosi, nella Parte seconda, la distinzione tra il regime applicabile a tali fattispecie e quello applicabile agli illeciti “ordinari”. Il terzo riguarda l’elaborazione nel Progetto di articoli di un vero e proprio regime di responsabilità penale degli Stati per “crimini internazionali” quali l’aggressione, il genocidio, l’*apartheid*, o di altro tipo. Il quarto approccio, che si colloca all’estremo opposto dello spettro di possibilità, consiste nel rifiuto di introdurre la nozione di “crimini internazionali” nel Progetto di articoli, considerato che il diritto internazionale non riconosce, né deve farlo, alcun regime separato di responsabilità penale dello Stato. Anche il quinto e ultimo approccio comporta l’esclusione della nozione di responsabilità penale dello Stato dal Progetto di articoli, ma per una ragione differente, vale a dire, per il fatto che la determinazione di un regime di responsabilità penale, pur assumendo che sia desiderabile in linea di principio, non costituisce un problema che sia necessario o opportuno affrontare nell’ambito della codificazione della materia della responsabilità degli Stati sotto gli auspici delle Nazioni Unite.<sup>8</sup>

Ricordando i numerosi profili critici della questione in esame,<sup>9</sup> CRAWFORD, prima di valutare i diversi approcci singolarmente, menziona due problemi preliminari: l’eventuale rilevanza del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;<sup>10</sup> la possibile

---

<sup>8</sup> CRAWFORD, J., *First report on State responsibility*, Doc. A/CN.4/490/Add.3, par. 76, p. 2.

<sup>9</sup> Il *Rapporteur* ritiene che uno dei problemi principali riguardi l’eventuale riconoscimento, da parte del diritto internazionale, della responsabilità penale dello Stato, ovvero l’eventuale necessità che tale riconoscimento abbia luogo. Un secondo problema riguarda l’opportunità di includere l’esistente o futuro regime di responsabilità penale degli Stati all’interno della responsabilità degli Stati, dato che la maggior parte dei sistemi giuridici distingue i reati penali dal diritto generale delle obbligazioni, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto quello sostanziale. Un ulteriore problema riguarda le conseguenze, per il Progetto di articoli nel suo complesso, di ogni tentativo di elaborare la nozione di “crimini internazionali” degli Stati, dato che quest’ultima si applicherebbe solo a una piccola frazione di tutte le condotte illecite dello Stato. In sintesi, secondo CRAWFORD, i problemi irrisolti riguardano il diritto esistente e l’appropriata politica da adottare, la classificazione delle diverse fattispecie e aspetti pratici relativi all’ambito in cui confinare il lavoro della Commissione. *Ibid.*, par. 77, pp. 2-3.

<sup>10</sup> Il *Rapporteur* ricorda come, all’epoca dell’adozione dell’art. 19 da parte della CDI, il Consiglio di sicurezza svolgesse un ruolo piuttosto limitato in base al Capitolo VII e non si ritenesse che esso potesse divenire uno strumento importante per la prevenzione e la reazione ai “crimini internazionali”. Il commento all’art. 19 si limita a notare che, anche in forma di convenzione, il Progetto di articoli non potrebbe né qualificare le previsioni della Carta riguardanti la pace e la sicurezza internazionali, né derogarvi. La materia è stata approfondita più ampiamente nel contesto della Parte seconda, sia prima, sia dopo l’adozione dell’art. 39. I commenti dei Governi hanno mostrato di sostenere il principio alla base dell’art. 39, pur sollevando problemi in merito alla sua formulazione. Il Progetto di articoli, dunque, non può modificare o condizionare le previsioni della Carta o le azioni intraprese in base a quest’ultima, ma tali azioni possono certamente costituire la reazione a un “crimine internazionale”, come definito nell’art. 19, e non solo nel caso di aggressione specificamente previsto dalla Carta. Secondo CRAWFORD, questa considerazione contribuisce a diminuire, in una certa misura, la difficoltà di disciplinare pienamente e efficacemente i “crimini internazionali” nel Progetto di articoli, dato che, in un ambito in cui le rilevanti norme di diritto internazionale sono imperative, il Progetto di articoli sarebbe relegato a un ruolo



necessità di considerare le concezioni di “crimine internazionale” e di “delitto internazionale” derivanti da altre esperienze giuridiche internazionali e nazionali.<sup>11</sup>

Iniziando a valutare la prima ipotesi di approccio al tema dei “crimini internazionali”, il *Rapporteur* ribadisce che la CDI, se da una parte, adottando la distinzione fra “delitti internazionali” e “crimini internazionali”, ha affermato la necessità di elaborare due distinti regimi di responsabilità, dall’altra, ha, in realtà, sviluppato il Progetto di articoli sulla base di una singola nozione di illecito internazionale, fino al momento in cui la determinazione di conseguenze addizionali per i “crimini internazionali” è divenuta non più rinviabile. In tal modo, la nozione piuttosto ambiziosa di “crimini internazionali”, contenuta nell’art. 19, risulta solo appena sviluppata nella parte restante del Progetto di articoli. CRAWFORD basa tali affermazioni su tre diverse considerazioni, relative alle tre Parti del Progetto di articoli.<sup>12</sup>

Secondo il *Rapporteur*, ad eccezione dell’art. 19, le norme sull’origine della responsabilità internazionale, contenute nella Parte prima del Progetto di articoli, non fanno distinzione fra “crimini internazionali” e “delitti internazionali”, con il risultato che le norme sull’attribuzione di un comportamento illecito risultano essere le stesse per entrambe le categorie. Infatti, pur essendo giustificato aspettarsi, in caso di “crimini internazionali”, la previsione di requisiti più restrittivi per l’accertamento sia del legame con lo Stato da parte degli individui che hanno compiuto la violazione, sia del

---

secondario, residuale. Da ciò deriva che qualunque sviluppo della nozione di “crimini internazionali” nel Progetto di articoli debba essere limitato il più possibile. *Ibid.*, par. 78-80, p. 3.

<sup>11</sup> Ci si riferisce alla c.d. “*domestic analogy*”. Adottando l’art. 19, la CDI ha precisato che l’espressione “crimine internazionale” non dovesse essere confusa con quella utilizzata in altri strumenti internazionali o nei sistemi giuridici nazionali. Tuttavia, secondo CRAWFORD, è difficile ignorare la vasta esperienza internazionale relativa ai crimini e alla loro sanzione. Se è vero che nell’elaborare la categoria dei “crimini internazionali” di Stato, la CDI è entrata in un ambito quasi del tutto inesplorato, è altrettanto vero che il significato della nozione di “crimine internazionale”, specialmente nel caso degli illeciti più gravi (come il genocidio) non possa essere dissociato da quello normalmente attribuito al termine “crimine” nella comune esperienza giuridica. Il significato di grave offesa contro la comunità nel suo complesso, meritevole di condanna e di sanzione morale e giuridica, deve, in una certa misura essere ritenuto comune ai “crimini internazionali” degli Stati e ad altre forme di crimine. Se si volesse evitare ciò, si dovrebbe fare a meno, allora, dell’utilizzo dell’espressione “crimine internazionale”. Inoltre, nel caso delle reazioni contro violazioni riguardanti la Comunità internazionale nel suo complesso, sorgono gli stessi problemi attinenti alle conseguenze di un crimine nel contesto del diritto penale generale. Pertanto, nell’opinione del *Rapporteur*, ammettere per la comunità statale le dure conseguenze della condanna e della sanzione per un “crimine internazionale” senza un procedimento condotto nelle dovute forme di legge non è più ammissibile di quanto non lo sia far ricadere, nelle stesse condizioni, le conseguenze di un crimine su un individuo. Quali che siano i problemi relativi alla creazione di istituzioni di giustizia penale a livello internazionale, la comunità internazionale non può certamente basarsi su *standards* inferiori a quelli che prevede per i singoli Stati. CRAWFORD, dunque, pur riconoscendo che è sempre necessaria grande cautela nel delineare analogie tra il diritto nazionale e quello internazionale, afferma che se si sceglie di adottare in ambito internazionale un concetto e una terminologia associati a un’abbondante esperienza giuridica nazionale e internazionale, difficilmente si può evitare che anche tale esperienza e gli *standards* giuridici che ne derivano siano considerati come potenzialmente rilevanti. *Ibid.*, par. 81, pp. 3-4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, par. 82, p. 4.

coinvolgimento di uno Stato nella condotta illecita di un altro, l'art. 27 non compie distinzioni, e la definizione delle circostanze che precludono l'illiceità negli artt. 29-34 è formalmente la stessa per i "crimini internazionali" e per i "delitti internazionali".<sup>13</sup>

Sebbene nella Parte seconda del Progetto di articoli, relativa al contenuto, alle forme e ai gradi della responsabilità internazionale, siano presenti alcune distinzioni tra "crimini internazionali" e "delitti internazionali", esse non sono, secondo il *Rapporteur*, davvero determinanti. Riguardo alla definizione di *injured State* (art. 40), se è vero che tutti gli Stati sono lesi da un "crimine internazionale", allo stesso modo lo sono tutti gli Stati colpiti dalla violazione di una norma posta a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuna ulteriore distinzione è compiuta nel Progetto di articoli tra le differenti categorie di "Stato leso". In merito ai diritti dello Stato leso riguardo alla cessazione e alla riparazione, le differenze sono quelle stabilite nell'art. 52.<sup>14</sup> Prendendo in esame la possibilità di adottare contromisure in base agli artt. 47-50, CRAWFORD afferma che non viene compiuta alcuna distinzione tra Stati lesi da un "crimine internazionale" e altri Stati lesi. Inoltre, all'interno delle categorie di "Stato leso" come definite dall'art. 40, non si differenziano gli Stati direttamente lesi dalla violazione dagli altri Stati, né c'è alcuna previsione per il coordinamento, in caso di "crimini internazionali", delle contromisure da parte di tutti gli Stati lesi. Tre degli obblighi derivanti, in capo a tutti gli Stati, da un "crimine internazionale" (art. 53) consistono in obblighi negativi: non riconoscere come legittima la situazione creata dal "crimine

---

<sup>13</sup> Secondo il *Rapporteur*, non è scontato che le condizioni applicabili, per esempio, alla forza maggiore o alla necessità debbano essere le stesse per entrambe le categorie di "crimini internazionali", mentre è quasi certo che l'ipotesi del consenso debba esclusa nel caso di "crimine internazionale". A maggior ragione, la nozione di responsabilità oggettiva, che è un concetto fondamentale nel Progetto di articoli, deve essere posta in discussione in relazione ai "crimini internazionali" più di quanto non avvenga per i delitti, e le ragioni a sostegno dell'introduzione di un requisito relativo alla colpa (*dolus, culpa*) divengono ancora più fondate riguardo ai "crimini internazionali". Sebbene si possa ritenere che tali questioni debbano essere risolte dalle norme primarie (per esempio, dalla definizione di aggressione o di genocidio -e, in effetti, alcune rilevanti norme primarie contengono tali elementi-), la categoria di "crimine internazionale", qualora esistesse, non potrebbe essere chiusa, e ci si aspetterebbe, pertanto, che essa includesse almeno alcune regole concernenti il requisito della colpa. Tuttavia, CRAWFORD sottolinea come nessuna regola di questo tipo sia presente nel Progetto di articoli. *Ibid.*, par. 83, p. 4.

<sup>14</sup> La restituzione può essere invocata, anche qualora il beneficio che ne trae lo Stato leso sia, paragonato a quello derivante dal risarcimento, sproporzionato rispetto al sacrificio che essa comporta in capo allo Stato autore della violazione (art. 52 (a)). La restituzione per "crimini internazionali", inoltre, può seriamente mettere a rischio l'indipendenza politica o la stabilità economica dello Stato responsabile del crimine (*ibid.*), mentre possono essere avanzate domande di soddisfazione che danneggino la dignità di quest'ultimo Stato (art. 52 (b)). D'altra parte, l'art. 52 non fa cenno né ai *punitive damages*, né a sanzioni o ad altre forme di intervento nel governo dello Stato autore del "crimine internazionale" che possano ripristinare il *rule of law*. Infine, le conseguenze previste nell'art. 52 si limitano alle richieste di restituzione da parte di uno o più Stati lesi, senza prevedere alcuna forma di coordinamento per tali conseguenze. Pertanto, il *Rapporteur*, pur non giudicando le conseguenze addizionali previste nell'art. 52 irrilevanti, conclude, in ogni caso, che esse non siano né essenziali ai fini della nozione di "crimine internazionale" come definita nell'art. 19, né sufficienti, di per sé, a giustificare quella nozione. *Ibid.*, par. 84, pp. 4-5.

internazionale”; non assistere lo Stato autore della violazione nel mantenere la situazione illegittima; cooperare con gli altri Stati nel portare a termine questi doveri (negativi).<sup>15</sup> In aggiunta a questi doveri negativi, l’art. 53 (d) prevede l’obbligo degli Stati di cooperare con altri nell’attuazione di misure destinate a eliminare le conseguenze di un “crimine internazionale”. Sebbene tale disposizione preveda solo un limitato obbligo di solidarietà (non implicando alcun obbligo di iniziativa), CRAWFORD, con un ragionamento *a contrario*, si chiede se dall’art. 53 (d) discenda l’inesistenza, in capo agli Stati, di un obbligo di cooperazione nell’eliminare le conseguenze illegittime, per esempio, di una grave violazione dei diritti umani che non costituisca un “crimine internazionale” o di qualche altro obbligo *erga omnes*.<sup>16</sup>

Il *Rapporteur* sottolinea, quindi, l’assenza, tra le previsioni relative alla risoluzione delle controversie contenute nella Parte terza del Progetto di articoli, di una specifica disposizione riguardante i “crimini internazionali”, contrariamente a quanto accade per la risoluzione delle controversie concernenti le contromisure.<sup>17</sup>

Alla luce di queste considerazioni, CRAWFORD ritiene che le conseguenze collegate ai “crimini internazionali” nel Progetto di articoli siano limitate e, nella maggior parte dei casi, non specifiche, giudicando, altresì, del tutto inesistenti gli aspetti procedurali del concetto. Il *Rapporteur* rigetta la posizione di quanti considerano le disposizioni riguardanti i “crimini internazionali” contenute nel Progetto di articoli come una sorta di compromesso corrispondente al massimo traguardo raggiungibile, tenuto conto del grado di sviluppo del diritto internazionale, nonché come un’adeguata base di partenza per un’evoluzione futura, sia di questo stesso diritto, sia della prassi. Secondo CRAWFORD, al contrario, non solo il Progetto di articoli adottato in prima lettura non riesce a raggiungere l’obiettivo stabilito dalla CDI nel 1976 (l’elaborazione di un autonomo e specifico regime di responsabilità per i “crimini internazionali”), ma tende

---

<sup>15</sup> In riferimento all’art. 53 (a), CRAWFORD sottolinea come l’obbligo di non riconoscere la legittimità di situazioni risultanti da un illecito internazionale non sia limitato, in base al diritto internazionale, ai soli “crimini internazionali”. Per esempio, gli Stati non dovrebbero riconoscere la legittimità di un’acquisizione territoriale avvenuta attraverso l’uso o la minaccia della forza, indipendentemente dal fatto che quell’uso della forza costituisca un “crimine internazionale” e, perfino, dalla sua illiceità. Allo stesso modo, uno Stato non dovrebbe riconoscere la legittimità, per esempio, dell’illecita detenzione o uccisione di un diplomatico. In merito all’art. 53 (b), la questione che si pone riguarda l’eventuale legittimazione di uno Stato terzo ad assistere lo Stato autore di un illecito internazionale (che non sia un “crimine internazionale”) nel mantenere la situazione illegittima creata da quest’ultimo. Al riguardo, il *Rapporteur* rileva una potenziale incoerenza del Progetto di articoli, considerato che l’art. 27 vieta agli Stati di aiutare o assistere un altro Stato nella commissione, (o nella continuazione) di un illecito, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo costituisca un “crimine internazionale”. *Ibid.*, pp. 5-6.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>17</sup> *Ibid.*, par. 85, p. 6.

persino a sminuire i “delitti internazionali” (pur potendo, questi ultimi, consistere in violazioni particolarmente gravi del diritto internazionale generale).<sup>18</sup>

Passando alla valutazione del secondo approccio alla questione dei “crimini internazionali” (l’eventuale sostituzione di questa nozione con quella di “illeciti internazionali eccezionalmente gravi”, evitando, così, le sfumature penali insite nell’espressione “crimini internazionali”), CRAWFORD afferma che l’idea, pur avendo riscosso un certo sostegno nei commenti dei Governi (come accade spesso con le soluzioni di compromesso), oltre a presentare una difficoltà essenziale,<sup>19</sup> comporta la necessità di prendere un’importante decisione. Da una parte, infatti, la scelta di una nuova espressione potrebbe riflettere, a seconda della gravità, tutta la gamma degli illeciti internazionali, ovvero potrebbe fare riferimento all’esistenza di determinate norme riguardanti la comunità internazionale nel suo complesso (*ius cogens*, obblighi *erga omnes*); dall’altra, tale scelta potrebbe essere solo un riferimento mascherato alla nozione di “crimine internazionale”. Tuttavia, secondo il *Rapporteur*, se, riguardo alla prima ipotesi, non c’è alcuna indicazione dell’esistenza di un regime separato di responsabilità per le più gravi violazioni (o per le violazioni di obblighi *erga omnes* o di norme di *ius cogens*) rispetto alle semplici variazioni nelle conseguenze di un illecito, dovute alla peculiarità delle violazioni in questione, per ciò che attiene alla seconda possibilità, non c’è alcuna giustificazione per porre in essere un semplice esercizio

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, par. 86, p. 6.

<sup>19</sup> Secondo CRAWFORD, infatti, il problema è determinare se l’espressione “*exceptionally serious wrongful act*” (o qualunque altra simile possa essere proposta) intenda o meno riferirsi a una precisa categoria di illeciti internazionali, corrispondenti a una separata categoria di obblighi. Qualora non ci si voglia riferire a una categoria separata, ma semplicemente (e in un senso generale) alle più serie violazioni del diritto internazionale, non c’è ragione di credere che sia necessario elaborare un regime di responsabilità distinto, e che un regime di riparazione e di contromisure opportunamente diversificato non consenta una risposta adatta alle più gravi violazioni. La gamma delle violazioni del diritto internazionale si estende, infatti, dalle più gravi a quelle relativamente meno gravi e, nell’opinione del *Rapporteur*, la Parte seconda del Progetto di articoli già cerca di riflettere questa differenziazione, indipendentemente dall’esistenza dei “crimini internazionali”. Dall’altro lato, qualora la nuova espressione proposta si riferisca a una categoria separata di obblighi internazionali, occorre notare che tale categoria non viene identificata. In base al diritto internazionale esistente, due possibili categorie sono quelle costituite dagli obblighi *erga omnes* e dagli obblighi posti da norme di *ius cogens*; tuttavia, sebbene entrambe consistano, per definizione, in norme e principi di interesse fondamentale per la comunità internazionale nel suo complesso, le violazioni di norme rientranti in tali categorie non corrispondono necessariamente alle “violazioni più gravi”. Ci possono essere, infatti, violazioni molto gravi di obblighi che non sono posseduti *erga omnes* (violazioni dell’immunità diplomatica, per esempio) e violazioni minori di obblighi che sono posseduti *erga omnes*. Pertanto, pur ammettendo che ci sia la possibilità di differenziare, nella Parte seconda del Progetto di articoli, le peculiari conseguenze che le violazioni di norme di *ius cogens* o di obblighi *erga omnes* possono avere nell’ambito delle norme secondarie sulla responsabilità statale (e riconoscendo che, pur limitatamente, il Progetto di articoli già compie tale differenziazione), il *Rapporteur* dubita del fatto che ne possano derivare due (o tre) distinti regimi di responsabilità. *Ibid.*, par. 87, pp. 6-7.

cosmetico. Per questi motivi, il *Rapporteur* ritiene opportuno procedere con l'esame delle restanti ipotesi di approccio alla questione dei "crimini internazionali".<sup>20</sup>

Approfondendo le argomentazioni a sostegno del terzo approccio (l'elaborazione di un vero e proprio regime di responsabilità a carattere penale),<sup>21</sup> CRAWFORD si interroga su quale possa essere il regime di responsabilità adatto per i "crimini internazionali" cui si riferisce l'art. 19, considerando questa espressione in senso letterale. Secondo il *Rapporteur*, il diritto internazionale fornisce, in tal senso, indicazioni interessanti. Nell'ordinamento internazionale, infatti, è individuabile una nozione in espansione di "giusto processo", che è stata applicata per analogia al crimine collettivo (*corporate crime*) a livello internazionale, da organi quali la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia europea. Sebbene sia possibile che non tutti gli elementi del giusto processo applicabili, in base al diritto internazionale, ai procedimenti penali nazionali lo siano in eguale misura ai procedimenti penali in ambito internazionale, non sarebbe comunque ragionevole ritenere che il diritto internazionale contenga una nozione totalmente differente di giusto processo rispetto ai "crimini internazionali" degli Stati.<sup>22</sup>

CRAWFORD individua, pertanto, cinque elementi, necessari per un regime di responsabilità penale dello Stato, nel senso proprio dell'espressione: anzitutto, i "crimini internazionali" degli Stati devono essere adeguatamente definiti (*nullum crimen sine lege*); in secondo luogo, è necessario un appropriato procedimento per il loro accertamento da parte della comunità internazionale nel suo complesso; in terzo luogo, devono essere previste garanzie procedurali adatte; in quarto luogo, opportune sanzioni devono far seguito all'accertamento, da parte della comunità internazionale nel suo complesso, della commissione di un "crimine internazionale", e tali sanzioni devono essere debitamente definite (*nulla poena sine lege*); in quinto e ultimo luogo, occorre stabilire un sistema che consenta allo Stato che ha compiuto un "crimine

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>21</sup> Tali argomentazioni, ricorda CRAWFORD, sono, sostanzialmente, due. Anzitutto, il fatto che le strutture dello Stato possono essere coinvolte in una condotta illecita su larga scala -nel genocidio, nel tentativo di annientare uno Stato o di portare a termine l'espulsione o la riduzione in schiavitù della sua popolazione. E' vero, come ha sottolineato il Tribunale di Norimberga, che tali comportamenti sono necessariamente condotti da individui, ma questi ultimi possono essere difficili da rintracciare o arrestare, e la *leadership* di pochi, in situazioni di violazione di massa, richiede la cooperazione di molti altri. In secondo luogo, il *rule of law*: considerato che il diritto internazionale qualifica ormai alcuni comportamenti individuali come crimini, anche se compiuti dagli individui nella loro qualità di capi di Stato o di alti funzionari dello Stato, e impedisce a tali individui di utilizzare come esimente l'obbligo di obbedire ad ordini superiori, non si vede il motivo per cui le fattispecie che costituiscono crimini per gli individui non debbano parimenti configurare un "crimine internazionale" dello Stato. *Ibid.*, par. 89, p. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, par. 90, pp. 7-8.

internazionale” di rimediare alla propria condotta illecita. Sebbene l’elaborazione di un regime di responsabilità contenente questi cinque elementi possa risultare difficile, essa non è impossibile: la massima *societas delinquere non potest* deve ormai fare i conti con forme di responsabilità penale collettiva, che si stanno rapidamente sviluppando a livello nazionale e stanno dando prova di svolgere un’utile funzione. In ogni caso, il *Rapporteur* nota che nessuno dei citati cinque elementi per un regime di responsabilità penale degli Stati, in senso vero e proprio, è contenuto nel Progetto di articoli. Se è vero che il compito di definire i “crimini internazionali” spetta alle regole primarie (e l’estrema vaghezza dell’art. 19 è già stata sottolineata), le altre quattro rientrano, comunque, nel Progetto di articoli. Gli artt. 51-53, che non prevedono conseguenze particolari per i “crimini internazionali”, non contemplano nemmeno la possibilità di sanzioni; allo stesso modo, non c’è alcuna traccia degli altri tre elementi.<sup>23</sup>

CRAWFORD, citando le argomentazioni avanzate dalla dottrina a sostegno del quarto approccio alla questione dei “crimini internazionali” (concernente la possibilità di escludere l’esistenza di questi ultimi all’interno del diritto internazionale),<sup>24</sup> rileva una serie di difficoltà. Anzitutto, la presenza di una prassi internazionale favorevole alla nozione di “crimini internazionali”, almeno per alcune fattispecie (come, ad esempio, l’aggressione, che può essere compiuta solo da uno Stato e che è comunemente descritta come “crimine internazionale”). Inoltre, nonostante l’esiguità dei casi di condotta dello Stato realmente trattati come “crimini internazionali”, occorre sottolineare come tale trattamento abbia spesso luogo in maniera indiretta, rendendo necessario, pertanto, individuare una procedura stabile, meno dipendente dai poteri straordinari del Consiglio di sicurezza. In generale, considerato che lo sviluppo dei sistemi giuridici sembra favorire il consolidamento della nozione di responsabilità penale collettiva, non è possibile sostenere che la Commissione possa o debba escludere, in futuro, l’eventualità di accoglierla rispetto allo Stato in quanto ente giuridico. Il *Rapporteur* ricorda, quindi,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, parr. 91-92, p. 8.

<sup>24</sup> Tra tali argomentazioni, il *Rapporteur* cita: in primo luogo, la carenza di prassi relativa al riconoscimento di uno Stato come autore di un “crimine internazionale”; in secondo luogo, l’assenza di necessità di elaborare tale concetto, dato il carattere generale del normale regime di responsabilità degli Stati, nonché l’ampiezza dei poteri del Consiglio di sicurezza in base alla Carta, rispetto alle minacce o alle violazioni della pace e della sicurezza internazionali (poteri che hanno iniziato ad essere ampiamente usati e sui quali il Progetto di articoli non può in alcun modo incidere); in terzo luogo, la circostanza che, in molti casi, la vittima dei “crimini internazionali” sia la stessa popolazione dello Stato che li ha compiuti, con il risultato che punire lo Stato possa equivalere, indirettamente, a punire le vittime; in quarto luogo, il fatto che gli stessi commenti dei Governi ostili all’art. 19 illustrino una serie di ragioni contrarie alla nozione di “crimini internazionali”; infine, la possibile riduzione della necessità di tale nozione in ragione dello sviluppo di istituzioni per il perseguimento dei crimini internazionali degli individui, come testimonia il tentativo di istituire una corte penale internazionale. *Ibid.*, parr. 93-94, p. 9.

che, per queste e altre ragioni, numerosi Governi continuano a sostenere la distinzione tra “crimini internazionali” e “delitti internazionali”, formulata nell’art. 19, e che, a un primo stadio della discussione sulla Parte prima, tale distinzione ha ottenuto un consenso piuttosto ampio.<sup>25</sup>

Secondo quanto sostenuto in base al quinto approccio al problema dei “crimini internazionali”, si deve escludere, in quanto non rientrante nell’ambito del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali, l’elaborazione di un vero e proprio regime di responsabilità penale per i “crimini internazionali”. Al riguardo, CRAWFORD concorda sul fatto che non sia né necessario, né possibile risolvere nell’immediato futuro la questione dei “crimini internazionali”. Sebbene si possa riconoscere l’esistenza di una certa prassi a sostegno della relativa nozione, infatti, tale prassi (con l’eccezione dell’aggressione, disciplinata dalla Carta delle Nazioni Unite) è in una fase iniziale del suo sviluppo. Non è, pertanto, ancora possibile individuare, nell’ambito del diritto internazionale, un sistema coerente per disciplinare, da un punto di vista sia procedurale, sia sostanziale, la reazione a quella condotta degli Stati che configura un “crimine internazionale”, né c’è alcuna possibilità che il Progetto di articoli possa riempire tale lacuna, considerando, *inter alia*, i numerosi problemi restanti che il Progetto di articoli deve affrontare e la necessità di evitare di riservargli compiti troppo ambiziosi, aumentando il rischio di un suo completo fallimento. D’altra parte, secondo il *Rapporteur*, l’esistenza dei concetti di obblighi *erga omnes* (obblighi posseduti nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso) e di norme inderogabili (*ius cogens*) deve essere tenuta in considerazione nel Progetto di articoli, con il risultato di reintrodurre la nozione di “crimini internazionali”, pur sotto un’espressione differente. Storicamente, il regime generale della responsabilità degli Stati è stato usato per l’intera gamma delle violazioni del diritto internazionale, fino alle più gravi, e non è un caso che le risposte alle più gravi violazioni siano di esclusiva prerogativa delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonostante il perdurante ruolo degli Stati, agenti solidalmente con quelli maggiormente lesi, abbiano un ruolo al riguardo. CRAWFORD sottolinea come sia del tutto ammissibile che il diritto internazionale, al pari di altri sistemi giuridici, separi la questione della responsabilità penale delle persone giuridiche da quella relativa alla responsabilità in base al diritto generale delle obbligazioni. Pur essendo possibile prevedere particolari collegamenti tra le due categorie (potendo, ad

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, parr. 95-96, p. 9.

esempio, le vittime ottenere un risarcimento in seguito a un accertamento di colpevolezza), esse rimangono distinte, e il diritto generale delle obbligazioni opera senza pregiudizio per materie rientranti nella giustizia penale. In base a tale sistema, il diritto delle obbligazioni mantiene un carattere piuttosto generale, estendendosi ai più gravi illeciti in quanto violazioni di obbligazioni, nonostante quegli illeciti possano costituire, contestualmente, reati. Secondo il *Rapporteur*, questa rappresenta la soluzione migliore al problema dei “crimini internazionali” sollevato dall’art. 19: essa, infatti, da una parte, non preclude lo sviluppo futuro della nozione di “crimini internazionali”, parallelamente a quello di adeguati *standards* del giusto processo, necessari ai fini di ogni procedimento penale; dall’altra, non corre il rischio di sminuire altre gravi violazioni del diritto internazionale, come accadrebbe con la coesistenza delle categorie di “crimini internazionali” e di “delitti internazionali” nel Progetto di articoli.<sup>26</sup>

In ragione di tutte le argomentazioni esposte, CRAWFORD conclude che, costituendo il riconoscimento del concetto di “crimini internazionali” un importante stadio nello sviluppo progressivo del diritto internazionale, se è vero (come sostenuto dal *Rapporteur*), che il Progetto di articoli adottato in prima lettura non approfondisce adeguatamente né il concetto stesso, né le sue implicazioni per l’ordinamento giuridico internazionale, è altrettanto vero che non ci si può aspettare che lo faccia, dato che il tema è tale da richiedere un trattamento separato, sia da parte della CDI (se il Sesto Comitato dell’Assemblea generale le dovesse affidare questo compito), sia da parte di qualunque altro organo. Il *Rapporteur* raccomanda, pertanto, che l’art. 19 e, conseguentemente, gli artt. 51-53 siano cancellati dal Progetto di articoli, mentre, nel contesto della seconda lettura della Parte seconda, l’art. 40, par. 3, sia riconsiderato, *inter alia*, in modo da far sì che contempli il tema delle violazioni degli obblighi *erga omnes*. L’esclusione dal Progetto di articoli della nozione di “crimini internazionali” dello Stato è, comunque, senza pregiudizio, da una parte, per la portata del Progetto di articoli stesso (che continuerebbe a includere tutte le violazioni di un obbligo internazionale, qualunque ne sia l’origine); dall’altra, per la nozione di “crimini internazionali” degli Stati e il suo possibile sviluppo futuro, grazie sia all’opera della CDI, sia alla prassi degli Stati e quella delle competenti organizzazioni internazionali.<sup>27</sup> Alla luce dei suggerimenti contenuti nel primo Rapporto di CRAWFORD, la CDI, nel dibattito sugli artt. 19 e 51-53 relativo ai “crimini internazionali”, notando l’assenza di

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, parr. 97-99, pp. 9-10.

<sup>27</sup> *Ibid.*, parr. 100-101, p. 10.



consenso riguardo alla disciplina dei “crimini internazionali” e dei “delitti internazionali” nel Progetto di articoli e la necessità di ulteriore lavoro per valutare le diverse possibilità per affrontare le questioni sostanziali coinvolte, ha deciso, senza pregiudizio per le opinioni dei membri della Commissione, di mettere da parte provvisoriamente l’art. 19 per procedere all’approfondimento di altri aspetti della Parte prima, nonché di valutare se lo sviluppo sistematico nel Progetto di articoli di nozioni fondamentali, quali obblighi *erga omnes*, norme imperative (*ius cogens*) e un’eventuale categoria relativa alle più gravi violazioni di un obbligo internazionale, potesse dimostrarsi sufficiente a risolvere i problemi sollevati dall’art. 19.<sup>28</sup>

CRAWFORD passa, quindi, a esaminare il tema delle contromisure in risposta ai “crimini internazionali”. Ribadendo l’insufficienza, rispetto alla gravità della nozione contenuta nell’art. 19, delle specifiche conseguenze dei “crimini internazionali” contenute nel Capitolo IV della Parte seconda del Progetto di articoli, il *Rapporteur* sottolinea come tale Capitolo modifichi due dei limiti alla riparazione previsti nel Capitolo II, istituendo, seppur limitatamente, uno specifico regime di riparazione per i “crimini internazionali”, ma non preveda, tuttavia, simili modifiche in relazione al Capitolo III: ne deriva, quindi, che il Progetto di articoli non contempla conseguenze speciali dei “crimini internazionali” nell’ambito delle contromisure. E’ certamente vero che, in base alla definizione di “Stato leso” contenuta nell’art. 40, tutti gli Stati sono lesi da un “crimine internazionale” e, pertanto, hanno il diritto, in caso di “crimine internazionale”, di invocare la riparazione e di adottare contromisure, ma il Progetto di articoli non contiene previsioni concernenti le possibili conseguenze dell’esistenza di numerosi Stati che adottino contromisure in risposta a un illecito descritto come “crimine internazionale” (a eccezione, forse, dell’art. 53 (d), che prevede che gli Stati debbano “*cooperate with other States in the application of measures designed to eliminate the consequences of the crime*”). Dato che, afferma CRAWFORD, la proporzionalità in base all’art. 48 viene accertata su base bilaterale, cioè tra Stato leso e Stato autore della violazione, si verifica l’assenza di ogni meccanismo per valutare la proporzionalità complessiva della condotta adottata per mezzo di contromisure a carattere collettivo. Ciò, in ogni caso, è una conseguenza dell’ampiezza della definizione di “Stato leso” e del fatto che tutti gli Stati lesi siano trattati dall’art. 40 allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che l’illecito internazionale li riguardi direttamente, ovvero

---

<sup>28</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fiftieth session, 20 April -12 June and 27 July - 14 August 1998, Official Records of the General Assembly, Fifty-third session, Supplement No.10, in Yearbook of the International Law Commission, 1998, vol. II(2), Doc. A/53/10, par. 331, p. 77.*

che stiano reagendo, per così dire, nell'interesse pubblico a una grave violazione del diritto internazionale o dei diritti umani.<sup>29</sup>

Lo *Special Rapporteur* dedica, quindi, una parte del suo lavoro a sottolineare alcuni aspetti critici delle conclusioni raggiunte dalla CDI nel 1998. Anzitutto, è necessario sottolineare come i principali mezzi utilizzati nelle relazioni internazionali per affrontare emergenze relative all'esistenza stessa degli Stati o alla sicurezza della popolazione non rientrino nell'ambito delle norme secondarie della responsabilità degli Stati: esse sono, *inter alia*, competenza delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento a organi quali il Consiglio di sicurezza e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Possono sorgere, senza dubbio, questioni relative all'autorevolezza e alla correttezza dell'operato del Consiglio di sicurezza e di altri organi che si confrontano con le citate emergenze, ma è significativo notare che tali questioni si pongono più per la mancata adozione di azioni appropriate che per la loro cattiva conduzione (il *Rapporteur* cita, ad esempio, il mancato intervento tempestivo per evitare una tragedia o il venir meno, a causa dell'inazione e della mancanza di volontà, a una formale promessa sulla sicurezza dei "safe havens"). In sintesi, il *Rapporteur* afferma che l'eventuale necessità di riforme istituzionali o di altre riforme per affrontare le specifiche situazioni in esame non rientra nell'ambito delle norme secondarie generali sulla responsabilità degli Stati. Anche alla luce di tali ragioni, CRAWFORD sottolinea come si sia già raggiunto un accordo provvisorio sul fatto che la nozione di "lawful sanctions", contenuta nell'art. 30, debba essere eliminata. Le sanzioni adottate in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, o altrimenti stabilite in base ai trattati internazionali, cadono, infatti, al di fuori dell'ambito del Progetto di articoli e sono contemplate, rispettivamente, dagli artt. 39 e 37-38. Elemento costitutivo di tali sanzioni è la necessità, ai fini della loro adozione e del loro controllo, di un'azione collettiva organizzata (con la previsione di comitati di sanzioni, procedure per autorizzazioni ed eccezioni, meccanismi per l'accertamento della compensazione per gli Stati terzi colpiti in base all'art. 50 della Carta, decisioni sul rapporto tra sanzioni non implicanti l'uso della forza, *peacekeeping* e altre misure), che non può essere disciplinata nell'ambito del Progetto di articoli (né, secondo il *Rapporteur*, c'è alcun motivo di creare tale sistema parallelo). Un significativo sviluppo in tal senso è stata l'istituzione di una Corte penale internazionale. Inoltre, gli eventi degli anni Novanta hanno mostrato quanto siano limitati i risultati derivanti dall'imposizione di sanzioni in capo a intere

---

<sup>29</sup> CRAWFORD, J., *Second report on State responsibility*, Doc. A/CN.4/498/Add.4, par. 371, pp. 6-7.

popolazioni, lasciando irrisolto il dilemma costituito dalla scelta di punire molti per sanzionare i pochi individui che detengono il potere. Laddove, infatti, tragedie umanitarie o di altro tipo siano prodotte, o acuite, dalla condotta criminale dei capi (siano essi formalmente al governo o meno), le reazioni contro lo Stato o il suo popolo sembrano non affrontare il punto centrale della questione, dato che, nella maggioranza dei casi di violazioni su larga scala, il popolo dello Stato che le compie sembra, direttamente o indirettamente, la principale vittima delle stesse. Questo è anche uno dei motivi per cui si stanno sviluppando strumenti -e lo Statuto di Roma è solo uno di questi- per affermare la responsabilità personale degli individui coinvolti. In questo sviluppo, afferma lo *Special Rapporteur*, la responsabilità dello Stato ha un ruolo, ma esso è sussidiario. In particolare, non è mai stato accertato che la responsabilità penale individuale in base al diritto internazionale dipenda da un preventivo accertamento della responsabilità penale dello Stato interessato. Se così fosse, infatti, sorgerebbero questioni complesse, dal momento che o ci sarebbe bisogno di un accertamento preliminare contro lo Stato stesso, ovvero lo Stato rivestirebbe, davanti alla giurisdizione a carattere penale, il ruolo di imputato "assente". Secondo CRAWFORD, questa non è la via per realizzare il giusto processo, rispetto sia agli Stati, sia agli individui. In conclusione, dunque, il *Rapporteur* sostiene che, sebbene il diritto generale della responsabilità degli Stati possa svolgere esclusivamente un ruolo sussidiario nella disciplina delle massicce violazioni di obblighi internazionali a carattere fondamentale, tale ruolo debba, comunque, essere riconosciuto. Secondo le previsioni della Parte prima del Progetto di articoli, gli Stati, in quanto tali, possono compiere massicce violazioni di obblighi fondamentali, da cui derivano conseguenze sostanziali: responsabilità nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, obbligo di cessazione della violazione e di piena riparazione (in particolare, attraverso la restituzione), e possibilità di significative contromisure qualora tali obblighi non vengano rispettati. A questo punto, il *Rapporteur* passa ad approfondire la portata del ruolo specifico svolto, al riguardo, dal diritto generale della responsabilità internazionale degli Stati.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> CRAWFORD, J., *Third report on State responsibility*, Doc. A/CN.4/507/Add.4, par. 372, pp. 5-6.

## ***1.2. Conseguenze, nell'ambito del diritto generale della responsabilità degli Stati, di violazioni massicce di obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso***

Lo *Special Rapporteur* CRAWFORD, prendendo in esame gli obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso, la cui violazione comporta il diritto di ogni Stato di invocare la responsabilità internazionale dello Stato autore della violazione, sostiene che il loro contenuto potrebbe essere ritenuto analogo a quello delle norme imperative.<sup>31</sup>

In ogni caso, CRAWFORD suggerisce di considerare il nocciolo essenziale di detti obblighi come costituito da quelle poche norme generalmente riconosciute come aventi portata universale e contenuto inderogabile, rispetto al cui adempimento gli Stati hanno un interesse giuridico. Tale categoria di norme sembra essere quella che la CIG aveva in mente nel suo *dictum* nel *Barcelona Traction Case*. Nell'opinione del *Rapporteur*, non è necessario, e neanche auspicabile, che il Progetto di articoli citi esempi di tali norme (le quali includono: il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, il divieto di genocidio e di schiavitù, il diritto di autodeterminazione dei popoli, gli altri diritti umani e le norme di diritto umanitario riconosciuti come inderogabili dal diritto internazionale generale). Nel commento al Progetto di articoli, la CDI dovrebbe chiarire che detta categoria contiene solo un piccolo numero di norme universalmente accettate, rispetto alla tutela delle quali a tutti gli Stati dovrebbe essere riconosciuto un interesse giuridico, indipendentemente dal fatto che essi siano stati direttamente lesi dalla violazione. Da ciò discende, almeno, che tutti gli Stati hanno un interesse giuridico a ottenere la cessazione di ogni violazione concernente tali norme e a ricevere adeguate assicurazioni o garanzie di non ripetizione. Il Progetto di articoli dovrebbe rendere effettiva tale conseguenza. Secondo il *Rapporteur*, non si corre alcun rischio di conflitto, qualora diversi Stati invochino la cessazione o l'accertamento di una violazione (ovvero, per la restituzione relativa a una situazione oggettiva, il ripristino dello *status quo ante*, nell'interesse delle vittime della violazione). In queste circostanze, limitare l'invocazione della responsabilità ai casi in cui tutti (o virtualmente tutti) gli Stati siano concordi ad agire sarebbe troppo riduttivo, dato che, rispetto a un obbligo stabilito nell'interesse collettivo, a ogni Stato dovrebbe essere riconosciuto

---

<sup>31</sup> Secondo CRAWFORD, infatti, una norma imperativa, per definizione, riguarda tutti gli Stati, ha origine nel diritto internazionale generale e non ammette deroghe a carattere locale o convenzionale. Si potrebbero, invece, ammettere deroghe a un obbligo *erga omnes* derivanti da un accordo tra due Stati; ciò dimostrerebbe, tuttavia, che l'obbligo non solo non era imperativo, ma non era posseduto nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso. *Ibid.*, par. 373, p. 6.

almeno il diritto di protestare, di cercare la cessazione e l'accertamento della violazione, nonché, in determinati casi, la restituzione.<sup>32</sup>

CRAWFORD precisa, quindi, che, anche se il diritto di ciascuno Stato di invocare la responsabilità costituisce, nel caso di obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso, un diritto individuale, tale diritto non è stabilito nell'interesse personale di quello Stato, bensì in quello della comunità, ed è distinto dall'interesse della vittima diretta della violazione. Gli Stati non direttamente lesi che avanzano un interesse giuridico all'adempimento, dunque, non stanno perseguendo la cessazione o la riparazione a proprio vantaggio, ma a vantaggio delle vittime della violazione e dell'interesse pubblico. Conseguentemente, secondo il *Rapporteur*, è necessario che le previsioni relative all'invocazione della responsabilità per conto della comunità internazionale nel suo complesso riconoscano la supremazia degli interessi delle dirette vittime della violazione, considerando separatamente gli Stati e le altre entità.<sup>33</sup>

Un altro aspetto critico analizzato dal *Rapporteur* concerne il fatto che le garanzie di non ripetizione e la restituzione non esauriscono tutte le possibili conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso. Un ulteriore tipo di conseguenze può consistere, infatti, nella previsione di danni sostanziali rispecchianti la gravità della violazione, fino a giungere a vere e proprie sanzioni.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, parr. 374-375, pp. 6-7.

<sup>33</sup> *Ibid.*, par. 376, p. 7. Qualora sia possibile identificare uno Stato vittima, le misure collettive adottate per conto di quest'ultimo (incluse quelle relative alla riparazione) richiedono il suo consenso. Difficoltà particolari possono sorgere nel caso in cui il Governo di uno Stato vittima di una violazione sia stato soppresso o rovesciato, ad esempio, come risultato di un intervento illegittimo dall'esterno o di un colpo di Stato, e nel caso in cui lo Stato vittima non posseda rappresentanti validi. Questa ipotesi estrema si è certamente verificata, ma la sua risoluzione deve essere affidata al diritto e alla prassi esistenti, relativi alla rappresentanza dello Stato in tempi di emergenza, nonché alle competenti organizzazioni internazionali, mentre si deve continuare a prendere in considerazione la situazione normale, in cui lo Stato vittima è validamente rappresentato a livello internazionale. In via di principio, la stessa soluzione può essere applicata allorché la vittima principale non sia uno Stato, bensì un gruppo umano o un individuo. Per ovvie ragioni, tuttavia, si possono verificare grandi difficoltà nell'accertare la legittima rappresentanza dei gruppi umani o degli individui e nel limitare i diritti degli altri Stati di invocare la responsabilità per conto di questi ultimi a livello internazionale, in assenza di una valida espressione in tal senso da parte delle vittime. In ogni caso, gli stessi Stati possono essere adeguatamente coinvolti sui temi della legalità internazionale, senza necessariamente identificarsi con le vittime o cercare di rappresentarle. Il *Rapporteur* ricorda come si sia già proposto di non includere la questione dell'invocabilità della responsabilità da parte di entità diverse dagli Stati nella Parte seconda e seconda *bis* del Progetto di articoli, raccomandando l'inserimento di un'apposita *saving clause* nel Capitolo I della Parte seconda. Riguardo all'invocabilità della responsabilità da parte di uno Stato nei casi in cui la vittima principale sia un'entità non statale, il Progetto di articoli dovrebbe prevedere, dunque, che, in caso di violazioni di obblighi collettivi, ciascuno Stato debba avere il diritto di invocare la responsabilità, cercando la cessazione, le assicurazioni, le garanzie di non ripetizione e, dove opportuno, la restituzione. Qualora, infine, non si possano identificare vittime (come, ad esempio, è il caso di determinati obblighi *erga omnes* nel campo ambientale, che implicano lesioni ai "global commons") e qualora la restituzione sia materialmente impossibile, gli altri Stati potrebbero vedersi limitati a invocare la cessazione, la soddisfazione e le garanzie di non ripetizione. In ogni caso, essendo queste ultime pretese altrettanto importanti, ogni Stato dovrebbe essere legittimato, comunque, a invocare la responsabilità in conseguenza della violazione di un obbligo collettivo. *Ibid.*, parr. 377-379, p. 8.

Sebbene l'imposizione di danni monetari si collochi, infatti, all'estremo inferiore della gamma delle possibili conseguenze di un illecito internazionale, la questione dei *punitive damages* costituisce un utile precedente giudiziario. CRAWFORD, dunque, ricordando che il Progetto di articoli adottato in prima lettura non menziona i *punitive damages* neanche nel caso di "crimini internazionali", *ex art. 19* (conformemente alla tesi che ne nega l'esistenza nell'ambito del diritto internazionale), si chiede se, in ragione della possibilità di ogni Stato di invocare individualmente la responsabilità per assicurare la cessazione e la restituzione in tutti i casi che implicino violazioni di obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso, i *punitive damages* possano essere ammessi, almeno in riferimento a violazioni massicce di tali obblighi. In caso di risposta negativa, si deve concludere, secondo il *Rapporteur*, che il Progetto di articoli può avere, in questo ambito, solo una portata limitata, e che, pertanto, lo sviluppo di conseguenze secondarie concernenti l'adozione di sanzioni in caso di violazioni massicce debba essere rimandato. E ciò, indipendentemente dalla motivazione fornita a sostegno di tale esclusione (l'assenza di ogni previsione di *punitive damages* nel diritto internazionale; la mancanza di un meccanismo per imporli; l'inaccettabilità di quest'ultimo da parte degli Stati per ragioni pratiche; l'impossibilità di istituire tale regime nell'ambito di testo privo della forza propria di un trattato basato su un'ampia partecipazione). A tale riguardo, CRAWFORD sottolinea che, nonostante il considerevole dibattito che ha circondato l'art. 19 e la nozione di "crimini internazionali" degli Stati, la prassi è stata quasi completamente assente. Nonostante siano stati compiuti passi concreti per applicare la nozione di responsabilità penale degli individui in base al diritto internazionale e si sia fatto riferimento, sotto gli auspici del Consiglio di sicurezza, a determinati principi esistenti di responsabilità internazionale in relazione ad alcune gravi violazioni (in particolare, nel caso dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, nel 1990), da un punto di vista giuridico e istituzionale, le misure per far valere la responsabilità degli Stati rispetto alle peggiori violazioni del diritto internazionale rimangono essenzialmente quelle disponibili all'epoca dell'adozione dell'art. 19.<sup>34</sup>

Dopo aver compiuto un confronto con il diritto dell'Unione europea (in quanto sistema normativo sopranazionale maggiormente evoluto),<sup>35</sup> lo *Special Rapporteur* conclude che, considerato lo sviluppo del diritto internazionale, le condizioni per imporre sanzioni in capo agli Stati non esistono e possono essere create solo con grandi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, parr. 380-381, pp. 8-9.

<sup>35</sup> *Ibid.*, parr. 382-383, pp. 9-11.

difficoltà. Tuttavia, al problema di prevedere sanzioni nei confronti degli Stati in assenza di adeguate istituzioni o procedure, si contrappone l'esistenza di una prassi concernente l'applicazione di contromisure per indurre uno Stato ad adempiere ai suoi obblighi internazionali. Regimi speciali a parte, tali contromisure, non richiedendo il preventivo esaurimento dei rimedi giudiziari, non necessitano di una previa autorizzazione giudiziaria. Considerato che lo Stato leso è legittimato ad adottare contromisure come mezzo "decentralizzato" per ottenere la riparazione, CRAWFORD si interroga, in primo luogo, sul perché detto Stato non possa essere sostenuto in tale azione da altri Stati che abbiano, essi stessi, un interesse riconosciuto all'adempimento dell'obbligo violato; in secondo luogo, sull'eventuale ammissibilità di contromisure a carattere collettivo da parte di uno o più Stati, di fronte alla violazione di un obbligo verso la comunità internazionale nel suo complesso che non leda direttamente alcuno Stato (per esempio, nell'ambito dei diritti umani o nel caso di un conflitto armato interno).<sup>36</sup>

Concentrandosi sull'approfondimento del tema relativo alle contromisure collettive, il *Rapporteur* individua un primo aspetto critico nella necessità di stabilire la misura in cui gli Stati possano legittimamente affermare un diritto di reazione contro violazioni di obblighi internazionali, pur non essendo lesi, nell'interpretazione più restrittiva del termine (come proposto di precisare nell'art. 40 *bis*, par. 1). Questi casi, che CRAWFORD indica come costituenti "contromisure collettive", non sono limitati a situazioni in cui alcuni Stati agiscono di concerto, poiché l'elemento collettivo può anche essere rappresentato dal fatto che uno Stato agisca singolarmente in nome di un diritto di reazione, nell'interesse pubblico, alla violazione di un obbligo multilaterale cui è parte, sebbene non sia direttamente leso da tale violazione, ovvero dal fatto che le misure siano coordinate da una serie di Stati coinvolti.<sup>37</sup>

Ulteriori distinzioni riguardano, in primo luogo, da un lato, misure individuali, adottate da uno Stato o da un gruppo di Stati, ciascuno agente nella sua capacità individuale e attraverso i propri organi; dall'altro, reazioni istituzionali nell'ambito delle organizzazioni internazionali.<sup>38</sup> In secondo luogo, si può distinguere tra reazioni "non amichevoli", ma non illegittime alla condotta di un altro Stato (ritorsioni) e reazioni

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, parr. 384-385, pp. 11-12.

<sup>37</sup> *Ibid.*, par. 386, p. 12.

<sup>38</sup> Quest'ultima ipotesi, qualora si verifichi in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, non rientra nel Progetto di articoli. Più in generale, il Progetto di articoli non contempla il caso in cui un'azione sia intrapresa da un'organizzazione internazionale, sebbene gli Stati membri dirigano o controllino il suo svolgimento. *Ibid.*, par. 387, pp. 12-13.

incompatibili con gli obblighi internazionali dello Stato e giustificabili in quanto contromisure legittime.<sup>39</sup> In terzo luogo, le contromisure possono essere differenziate in ragione dell'eventuale impiego della forza.<sup>40</sup>

Attraverso un'analisi della recente prassi degli Stati, CRAWFORD mostra che, in una serie di casi, questi ultimi hanno reagito contro violazioni di obblighi collettivi, pur non potendo qualificarsi come lesi nel senso dell'art. 40 *bis*, par. 1. Le reazioni hanno assunto la forma di sanzioni economiche (contrarie agli obblighi di un trattato) o di altre misure (per esempio, la rottura dei collegamenti aerei, nonostante l'esistenza di trattati bilaterali sull'aviazione, e il congelamento dei beni).<sup>41</sup>

In altri casi, gli Stati hanno sospeso diritti convenzionali per esercitare pressioni sugli Stati autori di violazioni di obblighi collettivi; essi, comunque, non hanno invocato il diritto di adottare contromisure, bensì quello di sospendere un trattato a causa del cambiamento fondamentale delle circostanze.<sup>42</sup>

Questi esempi, pur non esaustivi, mostrano, secondo il *Rapporteur*, una certa volontà, da parte di alcuni Stati, di ricorrere a contromisure in risposta a violazioni di obblighi collettivi. In altri casi, non è sempre facile appurare se le azioni implicino già una condotta incompatibile con il diritto internazionale o costituiscano casi di ritorsione, consistenti in atti non amichevoli, ma leciti. Allo stesso modo, gli Stati sembrano, in certi casi, affermare almeno un diritto di ricorrere a contromisure in risposta a violazioni di obblighi collettivi, sebbene le loro reazioni concrete non configurino contromisure vere e proprie.<sup>43</sup>

L'analisi della prassi mostra, dunque, come, in un considerevole numero di casi, Stati che non potevano definirsi lesi, ai sensi dell'art. 40 *bis*, par. 1, abbiano adottato misure contro un altro Stato, in risposta a precedenti violazioni di obblighi collettivi da parte di quest'ultimo. Inoltre, almeno in alcuni casi, tali misure costituivano esse stesse una violazione di obblighi gravanti in capo agli Stati che le avevano intraprese. Ciò suggerisce al *Rapporteur* che il diritto di ricorrere a contromisure non possa essere

---

<sup>39</sup> Sebbene tale distinzione possa spesso risultare difficile da tracciare concretamente, specialmente nel contesto di un'azione collettiva, è fondamentale per gli scopi della responsabilità dello Stato. Solo le contromisure vere e proprie, infatti, rientrano nell'ambito del Progetto di articoli, con il risultato che ne rimangono escluse le politiche di non riconoscimento collettivo (a prescindere dal fatto che tale riconoscimento sia obbligatorio ovvero opzionale). *Ibid.*, par. 388, p. 13.

<sup>40</sup> Le misure implicanti l'uso della forza nelle relazioni internazionali, o altrimenti rientranti nell'art. 2.4 della Carta, sono regolate dalle rilevanti norme primarie e non rientrano nell'ambito degli obblighi secondari contenuti nel Progetto di articoli, come già affermato in riferimento all'esistente art. 50. *Ibid.*, par. 389, p. 13.

<sup>41</sup> *Ibid.*, par. 391, pp. 14-16.

<sup>42</sup> *Ibid.*, par. 392, p. 16.

<sup>43</sup> *Ibid.*, parr. 393-394, pp. 16-17.



ristretto alle vittime dirette di una violazione, ma possa essere attribuito, in caso di violazione di un obbligo collettivo, anche ad altri Stati. Tale affermazione deve essere, tuttavia, precisata sotto diversi aspetti. In primo luogo, si deve ammettere che la prassi è dominata da un gruppo particolare di Stati (cioè, gli Stati occidentali) e che sono pochi i casi in cui, per esempio, Stati dell’Africa o dell’Asia hanno adottato contromisure collettive. In secondo luogo, la prassi possiede un carattere selettivo: nella maggioranza dei casi implicanti violazioni di obblighi collettivi, infatti, nessuna reazione è stata adottata, a parte le condanne verbali. In terzo luogo, anche qualora siano state intraprese misure coercitive, queste ultime non sono necessariamente state indicate come contromisure.<sup>44</sup>

Secondo il *Rapporteur*, dunque, se la prassi non consente di trarre conclusioni chiare sull’esistenza di un diritto degli Stati di ricorrere a contromisure, in assenza di una lesione diretta ai sensi dell’art. 40 *bis*, par. 1, essa permette, tuttavia, di compiere una serie di osservazioni. Anzitutto, non sembra esistere una distinzione basata sulla fonte giuridica dell’obbligo collettivo violato. Negli esempi considerati, gli Stati hanno reagito contro violazioni di obblighi sia di diritto convenzionale, sia di diritto consuetudinario. Certamente, il ricorso alle contromisure deve escludersi nel caso di violazioni concernenti trattati che non ammettono, in via generica, l’applicazione di regole generali di diritto internazionale o che contengono specifiche previsioni per autorizzare misure collettive. Tuttavia, la mera esistenza di ambiti convenzionali che includono specifici meccanismi di controllo (per esempio, nel campo dei diritti umani) non è stata considerata come atto ad escludere il ricorso alle contromisure. Inoltre, nonostante il carattere selettivo della prassi, nessuno dei casi concerne violazioni singole o di natura minore di obblighi collettivi: nei casi in cui gli Stati hanno fatto ricorso alle contromisure in risposta a violazioni di obblighi collettivi, tali violazioni avevano raggiunto una certa soglia di gravità. Considerato, infatti, che gli esempi della prassi riguardano alcune delle maggiori crisi politiche degli ultimi tempi, sembra possibile affermare, sebbene con cautela, che le reazioni siano state adottate solo in risposta a gravi violazioni di obblighi collettivi. Infine, nei casi in cui poteva essere individuato (oltre ad altri Stati interessati) uno Stato direttamente leso dalla violazione, la reazione dello Stato vittima sembra essere stata ritenuta giuridicamente rilevante, se non decisiva, per tutti gli altri Stati. Pertanto, laddove uno Stato sia la vittima diretta di una violazione (e l’interesse degli altri Stati, qualora ci sia, abbia un carattere più

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, parr. 395-396, pp. 17-18.

generale), tale Stato sembra dover essere messo in condizione di decidere se e quali contromisure debbano essere adottate, all'interno dei limiti generali stabiliti dal Progetto di articoli, con la conseguenza che agli Stati terzi debba essere proibito l'intervento in una controversia attraverso l'adozione di contromisure, qualora le parti principali desiderino risolverla con altri mezzi. In questo senso, CRAWFORD ravvisa un'analogia con la legittima difesa collettiva.<sup>45</sup>

Tentando di trarre una conclusione necessariamente provvisoria (considerando la scarsità della prassi e il numero esiguo di Stati che essa coinvolge) al riguardo, il *Rapporteur* sostiene che uno Stato leso dalla violazione di un obbligo multilaterale non debba essere isolato nel pretendere la riparazione per la violazione subita. Se gli altri Stati sono legittimati a invocare la responsabilità in seguito a tale violazione (almeno in termini di cessazione e garanzie di non ripetizione, così come di restituzione per conto dello Stato leso), ciò non sembra incompatibile con la loro legittimazione all'adozione di contromisure con il consenso dello Stato leso. Tali contromisure devono certamente rispettare le condizioni stabilite per lo stesso Stato leso e vedersi, inoltre, riconosciuto il carattere "collettivo". In questo modo, tutte le contromisure adottate in relazione a una particolare violazione devono essere prese in considerazione nell'accertamento della proporzionalità della risposta. Inoltre, gli Stati diversi da quello leso devono rispettare la circostanza che lo Stato autore della violazione stia cooperando con quello leso nella risoluzione della controversia: ciò può essere ottenuto attraverso la limitazione dell'azione degli Stati terzi alle contromisure che sarebbero legittime, se adottate dallo stesso Stato leso.<sup>46</sup>

CRAWFORD propone, pertanto, di modificare la posizione accolta dal Progetto di articoli sulla questione delle contromisure collettive, riducendo la possibilità, per gli Stati non direttamente lesi dalla violazione di un obbligo multilaterale, di intraprendere contromisure. In contrasto con quanto stabilito nel Progetto di articoli adottato in prima lettura, si deve, dunque, chiarire come la distinzione tra Stati lesi e altri Stati legittimati a invocare la responsabilità, proposta per essere inclusa nell'art. 40 *bis*, abbia ripercussioni sul diritto di un più ampio gruppo di Stati di ricorrere a contromisure. Nei casi in cui la violazione di un obbligo collettivo leda direttamente uno Stato, gli altri Stati, rientranti nella definizione proposta nell'art. 40 *bis*, par. 2, dovrebbero essere legittimati ad adottare contromisure per conto dello Stato leso, su richiesta e con il consenso di quest'ultimo, e nei limiti di tale consenso. In aggiunta, è necessario adattare

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, parr. 397-400, pp. 18-19.

<sup>46</sup> *Ibid.*, par. 401, p. 19.

il regime delle contromisure di un singolo Stato leso per far fronte alla situazione in cui diversi Stati intraprendano, o siano legittimati a farlo, contromisure nell'interesse collettivo. In particolare, la condotta di ciascuno degli Stati che adotta tali contromisure deve essere tenuta in considerazione nell'accertamento del rispetto del requisito della proporzionalità.<sup>47</sup>

Il *Rapporteur* prende in esame anche il particolare aspetto riguardante l'adozione di contromisure collettive nei casi in cui nessuno Stato sia leso nel senso dell'art. 40 *bis*, par. 1, con particolare riferimento alle violazioni di obblighi concernenti i diritti umani, obblighi posseduti nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, ma la cui violazione riguarda direttamente solo i cittadini dello Stato che l'ha commessa. In tali circostanze, la difficoltà consiste nel fatto che, quasi per definizione, le parti lese mancano di organi rappresentativi che possano validamente esprimere la loro volontà su un piano internazionale, presentandosi un rischio reale di provocare un aggravamento, qualora si consenta agli Stati terzi di adottare autonomamente contromisure basate sul loro apprezzamento della situazione. Dall'altro lato, è difficile immaginare che, di fronte a gravi e persistenti violazioni di obblighi nei confronti della comunità nel suo complesso, gli Stati terzi non siano legittimati ad agire. In vari contesti, specialmente quelli riguardanti i diritti umani e il diritto umanitario, si traccia una distinzione tra violazioni individuali di obblighi collettivi e violazioni che hanno un carattere grave e sistematico. Ciò accade anche qualora, come avviene spesso, la norma soggiacente sia la stessa per le violazioni individuali e per quelle gravi e sistematiche. In via generale, CRAWFORD sostiene che le limitazioni alle contromisure collettive -in particolare, quelle relative all'esistenza di un giusto processo per il presunto Stato autore della violazione, al problema dell'intervento e al possibile aggravamento di una controversia a carattere individuale- debbano essere sostanzialmente ridotte, qualora la violazione coinvolta sia grave, accertata, sistematica e a carattere continuativo. Non ammettere contromisure collettive in tali casi potrebbe indurre lo Stato a intervenire in altri modi, potenzialmente meno auspicabili. Il *Rapporteur* sottolinea come, sebbene non sia compito della CDI esaminare, nel contesto della codificazione sulla responsabilità degli Stati, la legittimità dell'intervento umanitario in risposta a gravi violazioni di obblighi nei confronti della comunità internazionale, sia possibile affermare, in ogni caso, che il diritto internazionale debba offrire agli Stati, aventi un interesse legittimo all'adempimento di

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, par. 402, pp. 19-20.

tali obblighi, determinati mezzi, non implicanti l'uso della forza, per assicurare questo adempimento.<sup>48</sup>

Alla luce delle motivazioni avanzate, CRAWFORD propone che il Progetto di articoli consenta agli Stati, in caso di obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, di adottare contromisure collettive in risposta a una violazione grave e accertata di quell'obbligo, al fine, in particolare, di consentire la cessazione e di ottenere assicurazioni e garanzie di non ripetizione per conto di vittime che non sono enti statali. Le contromisure collettive devono, altresì, rispettare le altre condizioni stabilite generalmente per le contromisure nel Progetto di articoli e, in particolare, devono, nel loro insieme, soddisfare il requisito di proporzionalità. Il testo del Progetto di articoli deve riflettere questa limitazione, piuttosto che stabilire -come gli artt. 40 e 47, adottati in prima lettura- che le contromisure individuali sono un corollario per tutti i tipi di violazione, intesi in senso estensivo.<sup>49</sup>

CRAWFORD analizza, quindi, il problema relativo all'eventualità di prevedere ulteriori conseguenze in caso di gravi e sistematiche violazioni degli obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, affermando, anzitutto, che le conseguenze giuridiche generali della responsabilità sono applicabili anche a tali violazioni, con un'incidenza tanto più sostanziale, quanto più grave è la violazione. Tuttavia, per accertare l'esistenza di ulteriori conseguenze giuridiche specifiche per le violazioni più gravi, è necessario distinguere il problema degli obblighi aggiuntivi in capo allo Stato autore della violazione da quello delle possibili conseguenze per gli altri Stati.<sup>50</sup>

Per ciò che concerne lo Stato autore della violazione, il *Rapporteur* ricorda le conseguenze dei "crimini internazionali", previste nel Progetto di articoli adottato in prima lettura: la restituzione può essere ammessa anche qualora il beneficio che ne trae lo Stato leso sia del tutto sproporzionato rispetto a quello derivante dal risarcimento (art. 52 (a), che dispone la disapplicazione dell'art. 43 (c) in caso di "crimini internazionali"); la restituzione può mettere seriamente a rischio l'indipendenza politica o la stabilità economica dello Stato autore della violazione (art. 52 (a), che prevede la disapplicazione dell'art. 43 (d)); la soddisfazione può giungere sino a compromettere la dignità dello Stato responsabile (art. 52 (b), che stabilisce la disapplicazione dell'art. 45 (3)). Qualora, come raccomandato da CRAWFORD, l'art. 43 (d) venisse eliminato, solo la prima e la terza di queste conseguenze sarebbero mantenute, sebbene sia molto difficile

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, parr. 403-405, pp. 20-21.

<sup>49</sup> *Ibid.*, par. 406, p. 21.

<sup>50</sup> *Ibid.*, par. 407, pp. 21-22.

immaginare casi concreti in cui esse possano rivelarsi realmente decisive. Riguardo alla prima conseguenza, laddove la parte lesa non abbia formulato una valida scelta a favore del risarcimento, anziché della restituzione, quest'ultima (in caso fosse possibile) diverrebbe effettivamente obbligatoria, tenuto conto dell'importanza dei valori collegati agli obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso e della necessità di non ignorare una loro violazione. In quanto alla terza conseguenza, l'elemento principale del proposto art. 45, par. 4 è la proporzionalità, e non si comprende, dunque, la necessità di umiliare uno Stato, sebbene quest'ultimo abbia commesso una grave violazione di un obbligo nei confronti della comunità nel suo complesso. Nell'opinione del *Rapporteur*, pertanto, tali conseguenze, irrilevanti, marginali e irrealistiche, dovrebbero essere eliminate.<sup>51</sup>

D'altra parte, in ragione del fatto che i principi alla base dell'art. 19 del Progetto di articoli conservano il loro valore indipendentemente dalla circostanza che si condivida o meno l'espressione "crimini internazionali", ci sono motivi per prevedere danni che riflettano la gravità delle violazioni e che costituiscano un deterrente per il futuro. Sebbene sia stato affermato che l'eventuale imposizione di sanzioni, attraverso qualche procedimento giudiziario a carattere centralizzato, ricada al di fuori dell'ambito del Progetto di articoli (richiedendo uno speciale regime normativo al momento assente e, ovviamente, impossibile da istituire nell'ambito del Progetto di articoli), alla questione dei *punitive damages* deve essere riconosciuta una natura differente, ammettendo, pertanto, la possibilità di prevedere che uno Stato leso sia legittimato a pretenderli. Ovviamente, in caso di violazioni gravi e sistematiche di obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, il numero delle persone indirettamente coinvolte è maggiore, così come maggiore è l'opera di ripristino dello *status quo ante*. Ai fini della discussione in Commissione, lo *Special Rapporteur* propone che, in caso di grave violazione di obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, lo Stato responsabile possa essere obbligato a riconoscere i *punitive damages*. In alternativa, qualora non venisse mantenuta la formulazione dell'art. 45, par. 2 (c) in relazioni a violazioni internazionali in senso generale, essa può essere applicata alla categoria di quelle più gravi.<sup>52</sup>

In merito agli obblighi addizionali degli altri Stati in caso di gravi violazioni di obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, il *Rapporteur* rileva che, se l'art. 52 adottato in prima lettura ne prevede pochi o nessuno per lo Stato autore della

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, par. 408, p. 22.

<sup>52</sup> *Ibid.*, par. 409, pp. 22-23.

violazione, l'art. 53 li impone in capo agli Stati terzi. CRAWFORD sostiene che, tralasciando la controversa espressione “crimini internazionali”, tali conseguenze sono ammissibili, purché non comportino, *a contrario*, implicazioni per altre violazioni di minor gravità, e propone, pertanto, una versione consolidata degli artt. 51-53, il cui commento chiarisca che le conseguenze previste possono applicarsi anche in altri casi, a seconda della portata e del contenuto della norma primaria coinvolta.<sup>53</sup>

Lo *Special Rapporteur*, rinviando la disciplina di alcuni aspetti particolari allo sviluppo futuro, sottolinea come le questioni relative all'importanza e all'attuazione degli obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso stiano subendo una rapida evoluzione. La tradizionale concezione a carattere bilaterale della responsabilità degli Stati si è rivelata chiaramente inadeguata per affrontare sia le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, sia le situazioni che minacciano la sopravvivenza degli Stati e dei popoli. Il Progetto di articoli non può pretendere di anticipare sviluppi futuri, ed è, conseguentemente, necessario lasciare al futuro la determinazione delle conseguenze addizionali, penali o di altro tipo, che possono derivare dalla condotta internazionalmente illecita, in ragione della sua classificazione come “crimine internazionale” o come violazione di un obbligo posseduto verso la comunità internazionale nel suo complesso. Nonostante tale affermazione possa essere interpretata come un'ammissione di sconfitta nella ricerca di alternative adeguate all'esistente art. 19, essa, secondo il *Rapporteur*, è piuttosto un riconoscimento realistico dei limiti della codificazione e dello sviluppo progressivo del diritto internazionale, in un periodo di rapido cambiamento istituzionale e politico.<sup>54</sup>

Per queste ragioni, lo *Special Rapporteur* propone alla CDI il Capitolo III della Parte seconda del Progetto di articoli,<sup>55</sup> affermando che, dato che esso può essere considerato

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, par. 410, p. 23.

<sup>54</sup> *Ibid.*, par. 411, p. 23.

<sup>55</sup> “Article 51. Consequences of serious breaches of obligations to the international community as a whole.

(1) *This Chapter applies to the international responsibility that arises from the serious and manifest breach by a State of an obligation owed to the international community as a whole.*

(2) *Such a breach entails, for the State responsible for that breach, all the legal consequences of any other internationally wrongful act and, in addition, [punitive damages] [damages reflecting the gravity of the breach].*

(3) *It also entails, for all other States, the following further obligations:*

(a) *not to recognize as lawful the situation created by the breach;*

(b) *not to render aid or assistance to the State which has committed the breach in maintaining the situation so created;*

(c) *to cooperate in the application of measures designed to bring the breach to an end and as far as possible to eliminate its consequences.*

(4) *Paragraphs 2 and 3 are without prejudice to such further penal or other consequences that the breach may entail under international law”. Ibid.*, par. 412, p. 24.

come *self-contained* e che l'art. 19 adottato in prima lettura non ha alcun ruolo nell'ambito della Parte prima, la sua adozione consenta l'eliminazione dello stesso art. 19. Il commento della CDI deve spiegare in dettaglio il limitato contenuto della categoria cui si applica il Capitolo III e la non esaustività delle conseguenze previste nel par. 3.<sup>56</sup>

Una serie di disposizioni devono essere aggiunte alla Parte seconda *bis*. Anzitutto, l'art. 40 *bis* deve chiarire, in accordo con i suggerimenti del *Rapporteur*, rispetto a quali fattispecie la più ampia categoria degli Stati (cui ci si riferisce nel par. 2) sia legittimata a invocare la responsabilità. Le condizioni per l'invocabilità della responsabilità stabilite nella Parte II *bis* devono applicarsi, per quanto necessario, anche a tali Stati.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Il testo dell'art. 40 *bis* proposto da CRAWFORD prevede: "Article 40 bis. Right of a State to invoke the responsibility of another State.

1. For the purposes of these draft articles, a State is injured by the internationally wrongful act of another State if:

(a) the obligation breached is owed to it individually; or

(b) the obligation in question is owed to the international community as a whole (*erga omnes*), or to a group of States of which it is one, and the breach of the obligation:

(i) specially affects that State; or

(ii) necessarily affects the enjoyment of its rights or the performance of its obligations.

2. In addition, for the purposes of these draft articles, a State has a legal interest in the performance of an international obligation to which it is a party if: (a) the obligation is owed to the international community as a whole (*erga omnes*); (b) the obligation is established for the protection of the collective interests of a group of States, including that State.

3. This article is without prejudice to any rights, arising from the commission of an internationally wrongful act by a State, which accrue directly to any person or entity other than a State". CRAWFORD, J., *Third report on State responsibility*, Doc. A/CN.4/507, par. 119, pp. 54-55. A questo testo, il *Rapporteur* propone di aggiungere ulteriori disposizioni allo scopo di consentire a uno Stato leso di invocare tutte le conseguenze di un illecito internazionale, in accordo con la Parte seconda. Inoltre, il seguente paragrafo dovrebbe essere aggiunto in relazione alla più ampia categoria di Stati cui già si riferisce l'art. 40 *bis* par. 2: "A State referred to in paragraph (2) may seek:

(a) cessation of the internationally wrongful act, in accordance with article 36 bis;

(b) on behalf of and with the consent of the injured State, reparation for that State in accordance with article 37 bis and Chapter II;

(c) where there is no injured State:

(i) restitution in the interests of the injured person or entity, in accordance with article 43, and

(ii) [punitive damages] [damages reflecting the gravity of the breach], in accordance with art. 51 (2), on condition that such damages shall be used for the benefit of the victims of the breach". Inoltre, l'art. 46 *ter* si può applicare a qualunque Stato che invoca la responsabilità, che sia o meno uno Stato leso. CRAWFORD, J., *Third report on State responsibility*, *Addendum 4*, *cit.*, par. 413, n. 810, pp. 24-25. L'art. 46 *ter* sanciva: "Article 46 ter. Invocation of responsibility by an injured State.

1. An injured State which seeks to invoke the responsibility of another State under these articles shall give notice of its claim to that State and should specify:

(a) What conduct on the part of the responsible State is in its view required to ensure cessation of any continuing wrongful act, in accordance with article 36 bis;

(b) What form reparation should take.

2. The responsibility of a State may not be invoked under paragraph 1 if:

(a) The claim is not brought in accordance with any applicable rule relating to the nationality of claims;

(b) The claim is one to which the rule of exhaustion of local remedies applies, and any effective local remedies available to the person or entity on whose behalf the claim is brought have not been exhausted". CRAWFORD, J., *Third report on State responsibility*, Doc. A/CN.4/507/Add.2, par. 284, p. 30.

Inoltre, il *Rapporteur* propone di unire alla Parte II *bis* due nuove previsioni concernenti le contromisure.<sup>58</sup>

Nel corso della cinquantaduesima sessione della CDI, nel 2000, il *Drafting Committee* ha adottato provvisoriamente in seconda lettura un progetto di articoli completo. Prima del dibattito in Commissione plenaria, gli articoli sono stati inclusi, come testo provvisorio, nel *Report* della CDI per fornire un'ulteriore opportunità di commento agli Stati. Il testo del *Drafting Committee* è stato, quindi, oggetto di un'importante discussione nella Sesta Commissione dell'Assemblea generale e di commenti scritti da parte di numerosi Governi, così come dell'approfondimento di un gruppo di studio dell'*International Law Association (ILA)*.<sup>59</sup>

Le reazioni dei Governi sul Capitolo III della Parte seconda si sono divise tra quelle che ne sostenevano l'eliminazione, suggerendo come alternativa l'elaborazione di una *saving clause* generale, che preservasse lo sviluppo di forme più ristrette di responsabilità per le gravi violazioni del diritto internazionale, e quelle che lo consideravano una soluzione di compromesso per la cancellazione dell'art. 19.<sup>60</sup>

I sostenitori e gli oppositori del Capitolo III sono stati concordi nel ritenere che i danni rispecchianti la gravità della violazione (art. 42, par. 1) non dovessero essere identificati con i *punitive damages*, in considerazione dell'impossibilità di ammettere tali danni in base al diritto internazionale. Lo *Special Rapporteur*, al contrario di alcuni Stati, non ritiene che l'art. 42.1 consenta i *punitive damages*, bensì che esso ammetta danni corrispondenti alla gravità di una violazione.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> “Article 50A. Countermeasures on behalf of an injured State. Any other State entitled to invoke the responsibility of a State under [article 40 bis (2)] may take countermeasures at the request and on behalf of an injured State, subject to any conditions laid down by that State and to the extent that that State is itself entitled to take those countermeasures.

Article 50B. Countermeasures in cases of serious breaches of obligations to the international community as a whole.

(1) In cases referred to in article 51 where no individual State is injured by the breach, any State may take countermeasures, subject to and in accordance with this Chapter, in order to ensure the cessation of the breach and reparation in the interests of the victims.

(2) Where more than one State takes countermeasures under paragraph 1, those States shall cooperate in order to ensure that the conditions laid down by this Chapter for the taking of countermeasures are fulfilled”. CRAWFORD, J., *Third report on State responsibility, Addendum 4, cit.*, par. 413, pp. 24-25.

<sup>59</sup> CRAWFORD, J., *Fourth report on State responsibility*, Doc. A/CN.4/517, par. 1, p. 2. Per il testo del Progetto di articoli, cfr. *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-second session, 1 May-9 June and 10 July-18 August 2000, Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth session, Supplement No. 10*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2000, vol. II (2), Doc. A/55/10, pp. 65-71.

<sup>60</sup> Per una sintesi delle posizioni degli Stati, cfr. *Ibid.*, parr. 43-44, p. 17.

<sup>61</sup> Anche in relazione a illeciti minori, fattori come la gravità della violazione possono essere tenuti in considerazione, per esempio, nello stabilire il risarcimento per il danno morale. Ciò, ovviamente, sarebbe ancora più opportuno nel caso di gravi violazioni di obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso. I *punitive damages*, invece, sono danni arbitrariamente moltiplicati o, almeno,



Il *Rapporteur* ribadisce come il riferimento alla categoria dei “crimini internazionali” produca un’errata interpretazione del concetto di obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso, fondamento della categoria stessa e sua giustificazione essenziale. In ragione del fatto che non è stato ancora stabilito un differente insieme di norme relative alla responsabilità penale dello Stato, nell’ambito, ad esempio, dell’imputabilità o delle esimenti, né un sistema contenente garanzie minime di giusto processo (ritenute universalmente necessarie per distinguere, in qualunque sistema giuridico, la responsabilità penale da quella civile), CRAWFORD conclude in favore dell’inesistenza di tale distinzione nell’ambito del diritto internazionale. La cancellazione dell’art. 19 dal Progetto di articoli (accolta da un ampio consenso nell’ambito della Sesta Commissione dell’Assemblea generale), segna, così, nell’opinione del *Rapporteur*, un reale passo avanti.<sup>62</sup>

Allo stesso tempo, la nozione di obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso -obblighi la cui violazione deve essere determinata in accordo con le norme contenute nella Parte prima- ha un significato particolare. Il genocidio, l’aggressione, l’*apartheid*, la violazione attraverso l’uso della forza del diritto di autodeterminazione costituiscono illeciti che scuotono la coscienza dell’umanità, ed è necessario, pertanto, che ciò si rifletta nelle conseguenze collegate alla loro violazione. Considerato che altre violazioni del diritto internazionale possono avere, a seconda delle circostanze, conseguenze particolarmente gravi, la nozione che fa riferimento a gravi violazioni di norme fondamentali mantiene inalterata questa possibilità. In questo senso, le conseguenze cui si riferisce l’art. 42 sono indicative e non esclusive, mostrandosi adeguate, almeno in una prospettiva *de lege ferenda*, e capaci di raccogliere ampio sostegno all’interno della CDI come base per l’adozione del testo del Progetto di articoli tramite *consensus*. Almeno per queste ragioni, CRAWFORD ritiene che il Capitolo III debba essere mantenuto, nonostante le critiche che esso ha ricevuto, sotto diversi profili, anche dai sostenitori del suo mantenimento all’interno del Progetto di articoli.<sup>63</sup>

---

intenzionalmente aumentati allo scopo di stigmatizzare e punire l’autore di un illecito. Questo, secondo CRAWFORD, non è certamente lo scopo del par. 1. *Ibid.*, par. 45, pp. 17-18.

<sup>62</sup> *Ibid.*, par. 46, p. 18.

<sup>63</sup> Le critiche hanno riguardato, in particolare, il fatto che: la definizione proposta contenesse termini ambigui, come “essenziali”, “gravi”, etc.; il termine “grave” non fosse sempre necessario, considerato che, ad esempio, l’aggressione o il genocidio sono gravi per definizione; la relazione tra “interessi fondamentali” (art. 41), “interessi essenziali” (art. 26) e “interessi collettivi” (art. 49) necessitasse di un chiarimento; fosse presente una differenza tra la formulazione dell’art. 49 (“*established for the protection of a collective interest*”) e quella dell’art. 41 (“*essential for the protection [...]*”); si manifestasse la necessità di spiegare, attraverso il commento, le modalità di accertamento del “*risk of substantial harm*”; sebbene l’art. 41.1 stabilisse l’applicazione del Capitolo III alla responsabilità internazionale derivante da

Il *Rapporteur* esamina, quindi, la questione delle norme primarie cui fa riferimento il Capitolo III, specificando che la nozione di obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso, al centro dell'art. 41, corrisponde a quella di obblighi *erga omnes*, introdotta dalla CIG nel *Barcelona Traction Case* e utilizzata dalla stessa Corte anche successivamente. Secondo il *Rapporteur*, tuttavia, l'utilizzo dell'espressione latina deve essere evitato, anche perché la CIG ha più volte usato l'espressione "*erga omnes*" in contesti diversi, rischiando di generare confusione. CRAWFORD, sebbene non ritenga necessario che la Commissione assuma una posizione sulla relazione giuridica intercorrente tra norme imperative e obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso, considera, nondimeno, opportuno il chiarimento di due aspetti. In primo luogo, tra le due categorie giuridiche c'è un ampio margine di sovrapposizione, dal momento che si ritiene comunemente che solo poche norme di diritto internazionale possano essere considerate imperative o istitutive di obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso: in tal modo, pur non costituendo aspetti differenti dello stesso concetto, esse, sostanzialmente, si sovrappongono. In secondo luogo, tra le due categorie c'è una differenza nell'enfasi: nel caso delle norme imperative, l'enfasi è posta sulla stessa norma primaria e sul suo *status* inderogabile o assoluto, circostanza che rileva nel contesto della validità dei trattati e, parimenti, per l'articolo 21 del Progetto di articoli; nel caso degli obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso, l'enfasi è posta sull'universalità dell'obbligo e sugli enti nei cui confronti esso è posseduto (vale a dire, su tutti gli Stati e gli altri enti membri di quella comunità). Secondo lo *Special Rapporteur*, in considerazione del fatto che il contesto del Capitolo III è quello relativo alle conseguenze di una violazione e che l'art. 49 si occupa dell'invocabilità della responsabilità da parte di altri Stati, la nozione più adatta è la seconda, vale a dire, quella relativa agli obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso.<sup>64</sup>

Il *Rapporteur* riconosce, quindi, che i problemi di formulazione del Capitolo III richiedono una riconsiderazione complessiva da parte del *Drafting Committee* di tale capitolo e degli articoli 43 e 49, al fine di raggiungere un maggiore grado di coerenza. Per esempio, bisogna stabilire perché la frase "*essential for the protection of its fundamental interests*" sia necessaria nell'art. 41, ma non nel 49. Secondo CRAWFORD, infatti, solo gli obblighi essenziali possono essere considerati come dovuti nei confronti

---

una grave violazione (come definita), l'art. 42 si riferisce ampiamente gli "obblighi" degli Stati terzi, sebbene definiti in maniera vaga. *Ibid.*, par. 47-48, pp. 18-19.

<sup>64</sup> *Ibid.*, par. 49, pp. 19-20.

della comunità internazionale nel suo complesso e l'aggiunta dell'espressione nell'art. 41 crea solo inopportune implicazioni *a contrario*. Nell'opinione del *Rapporteur*, non c'è dubbio che i problemi di formulazione del Capitolo III siano reali, ma essi necessitano di essere rapportati allo scopo che si prefigge il Capitolo, così come ai principi alla base del Progetto di articoli nel suo complesso. Nella disciplina della reazione ad atti di grave disumanità, la precisione nella formulazione delle disposizioni non è l'unico valore da rispettare.<sup>65</sup>

Secondo lo *Special Rapporteur*, il Capitolo III offre, dunque, spazio per lo sviluppo progressivo, all'interno di un ambito ristretto, di un concetto che è o dovrebbe essere ampiamente accettato: esso, da un lato, non mette in dubbio i punti fermi raggiunti sulla responsabilità dello Stato nella Parte prima; dall'altro, riconosce che ci possono essere gravi violazioni di obblighi posseduti nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, tali da giustificare una reazione da parte della comunità e dei suoi membri. Riguardo alle reazioni individuali, gli obblighi imposti dall'art 42 par. 2 non sono eccessivi, considerato che il più importante, quello del non riconoscimento, è l'unico aspetto dell'art. 42 che certamente già riflette il diritto internazionale generale. A condizione di specificare, nel testo del Progetto di articoli o nel commento, che gli obblighi nell'art. 42 par. 2 non sono né esaustivi, né esclusivi, il loro contenuto appare ampiamente accettabile. CRAWFORD raccomanda, pertanto, alla CDI di conservare il Capitolo III, ma di rivederne profondamente il contenuto, alla luce dei commenti dei Governi, al fine specifico di assicurarne la coerenza con le previsioni degli artt. 21, 26, 43 e 49.<sup>66</sup>

Il regime delle contromisure previsto dal Capitolo II della Parte seconda *bis* rappresenta la terza area di generale preoccupazione, sotto una serie di profili: il primo riguarda l'eventualità di includere le contromisure nel testo, anche nell'ambito dell'attuazione; il secondo concerne la questione delle contromisure collettive nell'art. 54 ("*Countermeasures by States other than the injured State*"); il terzo attiene alla formulazione dei restanti articoli, specialmente gli artt. 51 e 53.<sup>67</sup>

Il dibattito in Sesta Commissione ha mostrato, ancora una volta, l'estrema sensibilità dei temi coinvolti, con la preoccupazione avvertita da molti (specialmente, ma non esclusivamente, dai Paesi in via di sviluppo), riguardo al pericolo di abusi.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, parr. 50-51, p. 20.

<sup>66</sup> *Ibid.*, parr. 52-53, pp. 20-21.

<sup>67</sup> *Ibid.*, par. 54, p. 21.

<sup>68</sup> Per una sintesi delle posizioni espresse dai Governi, cfr. *Ibid.*, parr. 55-57, p. 21.

Il *Rapporteur*, da una parte, sottolinea che il Capitolo II non si differenzia, per molti aspetti, dal Capitolo III della Parte seconda, adottato in prima lettura (in particolare, l'art. 53 segue l'esempio del compromesso rappresentato dall'*ex art.* 48, pur con alcuni miglioramenti rispetto alla formulazione); dall'altra, ricorda che alcuni importanti cambiamenti sono stati introdotti nel Capitolo. In particolare: una maggiore enfasi sulla reversibilità delle contromisure; miglioramenti nell'*ex art.* 50 rispetto alle contromisure proibite; espressa ammissibilità di contromisure da parte di Stati diversi da quello leso (art. 54); un nuovo articolo (art. 55) concernente il termine delle contromisure; l'abbandono di un *link* organico tra l'adozione delle contromisure e la risoluzione delle controversie. Il *Rapporteur* sottolinea come la prima e la quarta modifica siano state generalmente ben accolte, la quinta sia stata già discussa e la seconda (l'art. 51 -*ex* 50-) meriti ulteriore considerazione. La terza, cioè, l'introduzione dell'art. 54, costituisce, invece, la modifica più controversa al Capitolo II. Secondo CRAWFORD, il suo effetto è quello di ridurre, rispetto al testo adottato in prima lettura (il combinato disposto degli *ex artt.* 47 e 40), l'ammissibilità delle contromisure nell'interesse della comunità. Il *Rapporteur* ipotizza che la separazione dell'*ex art.* 47 dall'art. 40 e l'imprecisione della definizione di "Stato leso" nell'art. *ex* 40 abbiano impedito ai Governi di concentrarsi sul problema.<sup>69</sup>

CRAWFORD sostiene, inoltre, che non si debba eliminare l'art. 23, parte del Progetto di articoli per più di due decenni e alla base della pronuncia della CIG nel *Gabčíkovo-Nagymaros Case*, né limitarlo ad ammettere semplicemente quelle contromisure riconosciute agli Stati in base al diritto internazionale, senza ulteriori qualificazioni o condizioni. Le opzioni disponibili al riguardo sono tre. La prima concerne l'eliminazione del Capitolo II e la previsione di aggiunte all'art. 23. Quest'ultimo, infatti, mentre nella sua formulazione in prima lettura riconosce esclusivamente che l'adozione di contromisure legittime in risposta a una violazione esclude la responsabilità dello Stato che le adotta, rinviando al Capitolo II della Parte seconda *bis* per le condizioni riguardanti tali contromisure, potrebbe prevedere, interamente o in maniera significativa, queste condizioni (stabilendo, in tal modo, un regime per le contromisure, come fa già l'art. 26 per lo stato di necessità). La seconda opzione disponibile riguarda il mantenimento del Capitolo secondo, subordinatamente a precisazioni e miglioramenti nella sua formulazione. La terza, infine, attiene al mantenimento del Capitolo III solo per ciò che concerne le contromisure adottate da

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, parr. 58-59, p. 22.

parte di uno Stato leso, superando il problema riguardante l'art. 54 attraverso l'eliminazione di quest'ultimo e l'eventuale inserimento di una *saving clause* per le situazioni che esso disciplina. Nell'opinione del *Rapporteur*, la scelta tra le tre opzioni, che spetta alla CDI nel suo complesso, anche sulla base dei commenti dei Governi, ha carattere essenzialmente politico, dovendo tenere in considerazione fattori quali l'equilibrio generale del testo finale e la forma proposta del Progetto di articoli, nonché valutazioni sulla possibile reazione al testo da parte della Sesta Commissione dell'Assemblea generale.<sup>70</sup>

CRAWFORD ricorda che, mentre l'art. 50 ("*Object and limits of countermeasures*") ha ottenuto un certo sostegno, ricevendo solo limitati commenti, lo stesso non può dirsi dell'art. 51 ("*Obligations not subject to countermeasures*"). Tale articolo presenta, nel par. 1, cinque limiti all'adozione di contromisure e chiarisce, nel par. 2, che uno Stato che adotta contromisure deve adempiere ai suoi obblighi in base ai procedimenti di risoluzione delle controversie. Al contrario di quest'ultimo paragrafo, il par. 1 è stato criticato da alcuni Governi, da un punto di vista generale o per aspetti particolari.<sup>71</sup>

L'art. 52 ("*Proportionality*"), pur essendo stato generalmente accolto in maniera positiva, ha ricevuto critiche concernenti la sua formulazione. Un primo problema ha riguardato l'eventuale necessità di considerare, nella determinazione della proporzionalità, l'elemento della necessità nell'adozione delle contromisure (che può essere indicato come "*inducement factor*"). Secondo il *Rapporteur*, tale elemento è implicito nell'art. 50, che specifica lo scopo delle contromisure. L'aspetto centrale dell'art. 52 è costituito dall'esigenza di stabilire, in ogni singolo caso, un limite basato su considerazioni di proporzionalità, come affermato dalla CIG nel *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project*. Secondo CRAWFORD, mentre non c'è dubbio sul fatto che il requisito della proporzionalità sia parte del diritto delle contromisure e che debba, pertanto, essere incluso nel testo, rimane il problema di formulazione (considerato

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, parr. 60-61, pp. 22-23.

<sup>71</sup> Il problema principale consiste nell'assenza di chiarezza all'interno di tale paragrafo. Mentre si riconosce generalmente che le contromisure non possano implicare né l'uso della forza in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, né ogni altra violazione di una norma imperativa, nella misura in cui ai "diritti umani fondamentali" può essere riconosciuto un carattere imperativo, essi rientrano nel sottoparagrafo (d), ma tale riconoscimento è controverso e la stessa espressione "*fundamental human rights*" non ha un significato stabilito. Le norme sul divieto di rappresaglia, contenute nei vari strumenti di diritto umanitario e menzionate nell'art. 60, par. 5 della Convenzione di Vienna, devono essere certamente rispettate, indipendentemente dalla loro natura imperativa. Tali norme, sebbene si debbano applicare tra le parti delle convenzioni di diritto umanitario in base al principio di specialità, possono essere menzionate nell'art. 51, purché in termini sufficientemente chiari da racchiuderle integralmente. Il paragrafo 1 (e) (inviolabilità degli agenti, degli archivi e dei documenti diplomatici) pone il problema di chiarire perché si sia deciso di includere tale particolare eccezione, non avente carattere imperativo, a discapito di altre. *Ibid.*, parr. 62-64, pp. 23-25.

anche che molti Governi hanno mostrato di preferire il tradizionale requisito espresso in termini di proporzionalità o di assenza di sproporzionalità), problema che deve essere considerato dal *Drafting Committee*.<sup>72</sup>

All'interno del Capitolo II, l'art. 53 (“*Conditions relating to resort to countermeasures*”) è quello che ha ricevuto le critiche maggiori.<sup>73</sup> Due principi sembrano, tuttavia, poter essere stabiliti: in primo luogo, lo Stato non può adottare contromisure, ad eccezione di quelle necessarie a mantenere lo *status quo*, prima di aver preteso dallo Stato autore della violazione l'adempimento dei suoi obblighi; in secondo luogo, l'adozione di contromisure non può essere rimandata fino al fallimento dei negoziati. Nel suo terzo Rapporto, lo *Special Rapporteur* ha proposto che l'*ex art.* 48 prevedesse: in primo luogo, che, prima dell'adozione delle contromisure, lo Stato autore della violazione sia stato chiamato ad adempiere ai suoi obblighi e abbia fallito o abbia opposto un rifiuto; in secondo luogo, che le contromisure non siano vietate durante i negoziati, bensì che la distinzione adottata in prima lettura tra misure “provvisorie” e altre misure venga mantenuta, sebbene in una formulazione più chiara; in terzo luogo, la sospensione delle contromisure nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta in buona fede a una risoluzione affidata a una parte terza, ammesso che la violazione non abbia carattere continuativo. Tale impostazione è stata accolta dal *Drafting Committee* ed è contenuta nell'art. 53. Tuttavia, la distinzione tra contromisure urgenti e altre contromisure non corrisponde al diritto internazionale esistente; essa è stata elaborata, nel corso della prima lettura del Progetto di articoli, sulla base di un compromesso tra posizioni profondamente divise rispetto all'effetto sospensivo dei negoziati e deve essere considerata, pertanto, più una guida all'applicazione dei principi di necessità e di proporzionalità nei singoli casi specifici che un requisito distinto. I citati problemi di

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, parr. 65-66, p. 25.

<sup>73</sup> Particolari difficoltà sono sorte riguardo al par. 1 (obbligo di negoziato) e al paragrafo 5 (obbligo di sospensione delle contromisure durante un procedimento di risoluzione delle controversie): da un lato, i Governi hanno espresso preoccupazioni in merito alla possibilità di decisioni unilaterali da parte dello Stato che adotta le contromisure; dall'altro, le condizioni procedurali stabilite nell'art. 53 sono state fortemente criticate in quanto prive di un fondamento nel diritto internazionale e ingiustificatamente complesse e restrittive. In sintesi, per gli oppositori delle contromisure, l'art. 53 non pone obblighi sufficienti; per i loro sostenitori, esso si spinge troppo oltre. Alcuni Governi hanno sostenuto la possibilità di subordinare il requisito del previo negoziato alla necessità di contromisure “provvisorie e urgenti”, mentre altri hanno ritenuto tale distinzione artificiale e irrealistica. Inoltre, mentre alcuni Governi hanno affermato che qualunque tipo di contromisure debba essere sospeso durante i negoziati, altri hanno rigettato anche il classico requisito di una domanda previa (*sommatio*). Il dibattito, dunque, è rimasto del tutto aperto. *Ibid.*, parr. 67-68, pp. 25-26.

definizione sono stati, tuttavia, accompagnati anche dall'avanzamento di difficoltà pratiche.<sup>74</sup>

L'art. 54 ("*Countermeasures by States other than the injured State*") riguarda l'adozione di contromisure da parte degli Stati cui si riferisce l'art. 49 (vale a dire, Stati diversi da quello leso), disciplinando due differenti situazioni: la prima, relativa alle contromisure adottate da uno Stato diverso da quello leso "*at the request and on behalf of any State injured by the breach*" (par. 1); la seconda, attinente alle contromisure adottate in risposta a gravi violazioni *ex* Capitolo II, Parte terza (par. 2). Il par. 3 si occupa, invece, del coordinamento fra le contromisure adottate da più di uno Stato. In sintesi, l'effetto dell'art. 54 è quello di consentire, nell'ambito dei limiti generali del Capitolo II, che uno Stato diverso da quello leso adotti contromisure a sostegno di quello leso, o anche indipendentemente da quest'ultimo, in risposta a una violazione grave. In caso contrario, gli Stati diversi da quello leso si devono limitare a invocare la responsabilità in base all'art. 49, par. 2. Conformemente all'*ex* art. 40, si riconosce, invece, ad ogni Stato la possibilità di adottare contromisure in risposta a un "crimine internazionale", a una violazione dei diritti umani o alla violazione di alcuni obblighi collettivi, indipendentemente dalla posizione di ogni altro Stato, incluso lo Stato direttamente leso dalla violazione. Sebbene il diritto internazionale generale sia ancora poco chiaro in tale ambito, esso sembra poter evolversi in entrambe le direzioni. Oltre a preoccupazioni a carattere generale,<sup>75</sup> i Governi hanno mostrato la volontà di definire un collegamento più chiaro tra l'art. 54 e le previsioni del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Alcuni hanno affermato che le contromisure in risposta a violazioni di obblighi verso la comunità nel suo complesso dovrebbero essere adottate attraverso le Nazioni Unite o che, perlomeno, ci dovrebbe essere un riferimento nel Progetto di articoli all'azione del Consiglio di sicurezza. La principale difficoltà sta nel fatto che

---

<sup>74</sup> E' stato sostenuto, per esempio, che la semplice esistenza di un accordo per sottoporre una controversia a un arbitrato non possa produrre alcuna sospensione delle contromisure, dal momento che, fino alla costituzione del tribunale (che rende quest'ultimo effettivamente in grado di affrontare la controversia), non può essere considerata sufficiente la possibilità di ottenere misure provvisorie a carattere vincolante. Così, anche qualora si decida di mantenere la distinzione tra misure provvisorie e altre misure, ci sono valide ragioni per riconsiderare questo aspetto dell'art. 53.5. *Ibid.*, par. 69, pp. 26-27.

<sup>75</sup> Alcuni Governi hanno mostrato dubbi sulla possibilità di "congelare" il diritto, mentre è in fase di sviluppo. Altri, invece, hanno sostenuto che l'art. 54 solleva problemi relativi all'equilibrio tra il *law enforcement* e l'intervento, in un ambito già sufficientemente controverso, riaprendo, inoltre, questioni concernenti il collegamento tra l'azione individuale dello Stato e le misure collettive in base alla Carta o ad accordi regionali. In sintesi, dai commenti dei Governi è emersa l'opinione secondo cui l'art. 54, e specialmente il par. 2, non ha fondamento nel diritto internazionale e costituisce un fattore di destabilizzazione. Ciò è sottolineato sia da quei Governi generalmente preoccupati della "soggettività" e dei rischi di abuso inerenti all'adozione di contromisure, sia da quelli sostenitori delle contromisure quale strumento per la risoluzione delle controversie sulla responsabilità. *Ibid.*, parr. 70-72, pp. 27-28.

ogni azione adottata in base alla Carta ricade al di fuori dell'ambito degli articoli (il *Rapporteur* richiama, al riguardo, l'art. 59), mentre l'azione intrapresa dalle parti di un accordo regionale rientra o nell'art. 20 (consenso) o nell'art. 56 (*lex specialis*). Sarebbe, senza dubbio, possibile subordinare ogni azione basata sull'art. 54, par. 2 a quella adottata in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ma una simile previsione non disciplinerebbe tutte le situazioni. Più in generale, non è chiaro come gli articoli (che assumano o meno la forma di un trattato) possano risolvere il problema del rapporto tra azione individuale e azione collettiva. Ciò è dimostrato anche dai commenti dei Governi relativi al dovere di cooperazione *ex art. 54, par. 3*: alcuni hanno dubitato che esso possa avere un effetto reale, dato il suo carattere ambiguo e generale, altri hanno richiesto una più esplicita formulazione dell'art. 54, par. 3 e una precisazione della relazione tra l'art. 54, par. 2 e l'art. 42, par. 2 (c). Tuttavia, CRAWFORD ritiene difficile individuare eventuali miglioramenti a livello normativo. Un'ulteriore difficoltà sta nel fatto che la semplice eliminazione dell'art. 54 implicherebbe la possibile adozione delle contromisure solo da parte degli Stati lesi, intesi in senso restrittivo. Sebbene, l'evoluzione raggiunta dal diritto internazionale sulle contromisure adottate nell'interesse generale o comune sia incerto, non è opportuno, secondo il *Rapporteur*, limitare le contromisure volte a favorire l'adempimento del diritto internazionale alle violazioni che riguardano gli interessi individuali degli Stati potenti o dei loro alleati. Gli obblighi verso la comunità internazionale (o, in altri termini, quelli relativi all'interesse collettivo) non sono obblighi di seconda classe rispetto agli obblighi assunti in base ai trattati bilaterali. Mentre si può sperare che le organizzazioni internazionali siano in grado di risolvere le crisi umanitarie o di altro tipo che spesso sorgono dalle gravi violazioni del diritto internazionale, gli Stati non hanno rinunciato ai loro poteri di azione individuale. Pertanto, in caso di eliminazione dell'art. 54, CRAWFORD giudica necessario l'inserimento almeno di una *saving clause*.<sup>76</sup>

Come già ricordato, l'art. 55 (*Termination of countermeasures*) non pone problemi al *Rapporteur*, data l'accoglienza generalmente favorevole cui è andato incontro.<sup>77</sup>

In conclusione, CRAWFORD sottolinea come anche la scelta tra le varie opzioni relative alle contromisure da parte della CDI riguardi la politica generale. Secondo la sua opinione, tuttavia, sebbene permangano problemi relativi alla formulazione degli articoli (specialmente l'art. 51), l'equilibrio essenziale raggiunto nel Capitolo II appare adeguato, in una prospettiva *de lege ferenda*. Riguardo all'art. 53, difficilmente può

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, parr. 73-74, pp. 28-29.

<sup>77</sup> *Ibid.*, par. 75, p. 29.



essere negata l'esistenza, nell'ambito del diritto internazionale, di alcuni minimi *standards* procedurali nell'adozione e nell'attuazione di contromisure, sebbene il riferimento a "*provisional and urgent countermeasures*" vada oltre tali limiti. Per ciò che concerne l'art. 54, appare difficilmente sostenibile che gli Stati non direttamente lesi non possano, in alcuna circostanza, adottare contromisure. Certamente, l'apparente paradosso dell'"azione unilaterale collettiva" solleva comprensibili preoccupazioni, e, in considerazione dell'evoluzione raggiunta dal diritto internazionale, non è possibile prevedere, al riguardo, più di una *saving clause*. Alla luce del dibattito in Commissione plenaria e delle conclusioni raggiunte su temi quali la risoluzione delle controversie e la forma da dare al Progetto di articoli, il *Rapporteur* giudica necessario esaminare tutte le possibilità ai fini dell'adozione di un testo equilibrato e che goda di generale condivisione.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, par. 76, p. 29.



## 2. IL PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI PER ILLECITI INTERNAZIONALI DEL 2001

Nel corso della sua cinquantatreesima sessione, la CDI ha adottato i *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Inoltre, la CDI ha deciso di raccomandare all'Assemblea generale di prenderne nota in una risoluzione, con il testo del Progetto come annesso, e di considerare, ad uno stadio successivo ed alla luce dell'importanza della materia, la possibilità di convocare una conferenza internazionale di plenipotenziari per esaminare il Progetto di articoli al fine di adottare una convenzione sul tema.<sup>79</sup>

Il Progetto di articoli è composto da 59 articoli, divisi in quattro parti: “*The Internationally Wrongful Act of a State*”, artt. 1-27; “*Content of the International Responsibility of a State*”, artt. 28-41; “*The Implementation of the International Responsibility of a State*”, artt. 42-54; “*General Provisions*”, artt. 55-59.

Prima di concentrarsi sull'esame della reale portata delle previsioni relative a un regime aggravato di responsabilità internazionale contenute in tale Progetto, appare opportuno segnalare brevemente gli atti dell'Assemblea generale che hanno fatto seguito all'adozione di quest'ultimo da parte della CDI.

L'Assemblea generale, nella risoluzione 56/83 del 12 Dicembre 2001, ha accolto con entusiasmo sia la conclusione del lavoro della CDI sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali, sia l'adozione del Progetto di articoli con relativo commento; ha espresso il suo apprezzamento alla CDI per il continuo contributo alla codificazione e allo sviluppo progressivo del diritto internazionale; ha preso nota del Progetto di articoli, il cui testo è stato annesso alla risoluzione, e lo ha raccomandato all'attenzione dei Governi, senza pregiudizio per il problema della loro futura adozione o di altra azione appropriata; ha, infine, deciso di includere nell'agenda provvisoria della sua cinquantanovesima sessione un tema intitolato “*Responsibility of States for internationally wrongful acts*”.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, 23 April - 1 June and 2 July - 10 August 2001, Official Records of the General Assembly, Fifty-Sixth Session, Supplement No. 10, in Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II(2), Doc. A/56/10, par. 72-73, p. 25.*

<sup>80</sup> *Resolution of the General Assembly 56/83, 12 December 2001, Doc. A/RES/56/83. Al riguardo, cfr. DUPUY, P.-M., A General Stocktaking, cit., p. 1055: “The resolution contents itself with ‘taking note’ of the ‘Articles on Responsibility of states for Internationally Wrongful Acts’ which it adds in an annex, postponing possible reconsideration until later. There was no solemn closure meeting, nor high-flown speeches to hail the completion of such a vast project. This caution and discretion contrasts sharply with the outcome of the same body’s work, enshrined 32 years earlier in the Vienna Convention. On the one hand was the feeling of having accomplished a decisive step in the affirmation of a normative community;*

Con la risoluzione 59/35 del 2 dicembre 2004, l'Assemblea generale ha raccomandato ancora una volta il Progetto di articoli all'attenzione dei Governi, senza pregiudizio per la questione della loro futura adozione o di altra appropriata azione; ha richiesto al Segretario generale di invitare i Governi a sottoporre i loro commenti scritti su ogni azione futura riguardante tale Progetto e di preparare, invitando i Governi a sottoporre informazioni sulla loro prassi al riguardo, un'iniziale raccolta di decisioni di corti, tribunali internazionali e di ogni altro organo, concernente il Progetto di articoli; inoltre, ha richiesto al Segretario generale di presentare tale materiale prima della sessantaduesima sessione; infine, ha deciso di includere nell'agenda provvisoria della sessantaduesima sessione (2007) un tema intitolato "*Responsibility of States for internationally wrongful acts*".<sup>81</sup>

Nella risoluzione 62/61 del 6 dicembre 2007, l'Assemblea generale ha raccomandato ancora una volta il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali all'attenzione dei Governi, senza pregiudizio per la questione della loro futura adozione o di ogni altra azione appropriata; ha richiesto al Segretario generale di invitare i Governi a sottoporre i loro commenti scritti su ogni futura azione riguardante gli articoli, e di aggiornare, invitando i Governi a sottoporre informazioni sulla loro prassi al riguardo, la raccolta di decisioni di corti internazionali, tribunali e altri organi riguardanti il Progetto di articoli; inoltre, ha richiesto al Segretario generale di presentare questo materiale prima della sua sessantacinquesima sessione; ha deciso, infine, di includere nella sua agenda provvisoria per la sua sessantacinquesima sessione (2010) il tema "*Responsibility of States for internationally wrongful acts*" e di esaminare, all'interno di un *working group* costituito nell'ambito della Sesta Commissione, la questione di una convenzione sulla responsabilità internazionale degli Stati per illeciti internazionali o di ogni altra azione appropriata sulla base del Progetto di articoli.<sup>82</sup>

---

*on the other, there was an impression of a set of over-complex questions that reflected back onto the 'international community as a whole' an image of itself it did not truly feel able to adopt".*

<sup>81</sup> Resolution of the General Assembly 59/35, 2 December 2004, Doc. A/RES/59/35.

<sup>82</sup> Resolution of the General Assembly 62/61, 6 December 2007, Doc. A/RES/62/61.

## ***2.1. Le norme del Progetto di articoli del 2001 idonee a configurare un regime aggravato di responsabilità internazionale***

Il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali, adottato in seconda lettura dalla CDI nel 2001, contiene diverse norme, l'analisi del cui contenuto risulta indispensabile ai fini della ricostruzione di un eventuale regime aggravato di responsabilità internazionale degli Stati.

Il capitolo III della Parte seconda (*"Content of the International Responsibility of a State"*), dedicato alle *"Serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law"*, contiene due norme.

L'art. 40 (*"Application of this chapter"*) sancisce: *"1. This chapter applies to the international responsibility which is entailed by a serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law.*

*2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic failure by the responsible State to fulfil the obligation"*.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, cit., p. 112.* Riguardo a tale articolo, la CDI precisa: *"Article 40 serves to define the scope of the breaches covered by the chapter. It establishes two criteria in order to distinguish 'serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law' from other types of breaches. The first relates to the character of the obligation breached, which must derive from a peremptory norm of general international law. The second qualifies the intensity of the breach, which must have been serious in nature. Chapter III only applies to those violations of international law that fulfil both criteria. [...] Apart from its limited scope in terms of the comparatively small number of norms which qualify as peremptory, article 40 applies a further limitation for the purposes of the chapter, viz. that the breach should itself have been 'serious'. A 'serious' breach is defined in paragraph 2 as one which involves 'a gross or systematic failure by the responsible State to fulfil the obligation' in question. The word 'serious' signifies that a certain order of magnitude of violation is necessary in order not to trivialize the breach and it is not intended to suggest that any violation of these obligations is not serious or is somehow excusable. But relatively less serious cases of breach of peremptory norms can be envisaged, and it is necessary to limit the scope of this chapter to the more serious or systematic breaches. To be regarded as systematic, a violation would have to be carried out in an organized and deliberate way. In contrast, the term 'gross' refers to the intensity of the violation or its effects; it denotes violations of a flagrant nature, amounting to a direct and outright assault on the values protected by the rule. The terms are not of course mutually exclusive; serious breaches will usually be both systematic and gross. Factors which may establish the seriousness of a violation would include the intent to violate the norm; the scope and number of individual violations; and the gravity of their consequences for the victims. It must also be borne in mind that some of the peremptory norms in question, most notably the prohibitions of aggression and genocide, by their very nature require an intentional violation on a large scale. Article 40 does not lay down any procedure for determining whether or not a serious breach has been committed. It is not the function of the articles to establish new institutional procedures for dealing with individual cases, whether they arise under chapter III of Part Two or otherwise. Moreover, the serious breaches dealt with in this chapter are likely to be addressed by the competent international organizations, including the Security Council and the General Assembly. In the case of aggression, the Security Council is given a specific role by the Charter of the United Nations". Ibid., parr. 1, 8-9, pp. 112-113.* Nel fornire alcuni esempi delle norme cui fa riferimento l'art. 40, la CDI afferma: *"It is not appropriate to set out examples of the peremptory norms referred to in the text of article 40 itself, any more than it was in the text of article 53 of the 1969 Vienna Convention. The obligations referred to in article 40 arise from those substantive rules of conduct that prohibit what has come to be seen as intolerable because of the threat it presents to the survival of States and their peoples and the most basic human values. Among these prohibitions, it is generally*

In base all'art. 41 (*"Particular consequences of a serious breach of an obligation under this chapter"*): *"1. States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach within the meaning of article 40.*

*2. No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation.*

*3. This article is without prejudice to the other consequences referred to in this Part and to such further consequences that a breach to which this chapter applies may entail under international law"*.<sup>84</sup>

---

agreed that the prohibition of aggression is to be regarded as peremptory. [...] There also seems to be widespread agreement with other examples listed in the Commission's commentary to article 53: viz. the prohibitions against slavery and the slave trade, genocide, and racial discrimination and apartheid. [...] Although not specifically listed in the Commission's commentary to article 53 of the 1969 Vienna Convention, the peremptory character of certain other norms seems also to be generally accepted. This applies to the prohibition against torture as defined in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. [...] In the light of the description by ICJ of the basic rules of international humanitarian law applicable in armed conflict as "intransgressible" in character, it would also seem justified to treat these as peremptory. Finally, the obligation to respect the right of self-determination deserves to be mentioned. [...] It should be stressed that the examples given above may not be exhaustive. In addition, article 64 of the 1969 Vienna Convention contemplates that new peremptory norms of general international law may come into existence through the processes of acceptance and recognition by the international community of States as a whole, as referred to in article 53. The examples given here are thus without prejudice to existing or developing rules of international law which fulfil the criteria for peremptory norms under article 53". Ibid., par. 3-6. Al riguardo, PALMISANO sottolinea: "Insomma, si è bensì ripudiato il termine 'crimini', ma le violazioni in oggetto sono sostanzialmente identiche a quelle già prese in considerazione (nel 1976), dal famigerato progetto di art. 19 della parte prima, e continuano ad essere giustamente considerate gravissime dalla CDI per gli stessi motivi per cui lo erano trent'anni fa". PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 237. Nello stesso senso, cfr. WYLER, E., *From 'State Crime' to Responsibility for 'Serious Breaches of Obligations under Peremptory Norms of General International Law'*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1147-1160, in particolare, p. 1158: "[...] there is nothing to distinguish Article 19 from the new Article 40, which [...] implicitly preserves the list of crimes in Article 19 as well as the two conditions associated with the 'essential' nature of the obligation and the seriousness of the breach [...]"; l'Autore giunge, pertanto, alla conclusione che "[...] the murder of crime does [...] look innocent". Ibid., p. 1159. Sul punto, cfr. anche P.-M. DUPUY, *A General Stocktaking*, cit., pp. 1060-1061: "[...] there is essentially only a terminological modification between yesterday's 'crime' on the one hand and on the other the breach of obligations 'owed to the international community as a whole' mentioned in Article 48(1)(b) of the final text. The apparent virtue of this substitution is that it allows the state's responsibility to be detached from any criminal or penal connotation; over and above getting rid of burdensome symbolism, this terminological innovation may seem to justify better the absence in the part of the text on implementation of responsibility of any machinery inspired by the criminal procedures of domestic law, or the introduction of some type of truly punitive penalty inflicted on that state. Yet what matters is still there: the duality of responsibility is proclaimed, according to whether the breach is of an ordinary obligation or of one deriving from peremptory norms. One confirmation of the essential identity of crime and 'serious breaches of obligations arising under peremptory norms of general international law' is to be found in the fact that, despite what the apparently unambiguous definition of severity given in Article 40(2) of the final text might suggest, we in fact remain attached to a combination of two aggravating factors, one purely substantive, having to do as the provision cited says with the perpetrator's conduct, and the other specifically normative, as confirmed by the ILC's commentary on the final text. One therefore has to admit that Eric Wyler is right to find that the combination of substantive severity and circumstantial severity continues to be required, just as in the good old days of state 'crime'".

<sup>84</sup> Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, cit., pp. 113-114. Nel commento a tale articolo, la CDI precisa: "Article 41 sets out the particular consequences of breaches of the kind and gravity referred to in article 40. It consists of three paragraphs. The first two prescribe special legal obligations of States faced with the commission of 'serious breaches' in the sense of article

---

40, the third takes the form of a saving clause. Pursuant to paragraph 1 of article 41, States are under a positive duty to cooperate in order to bring to an end serious breaches in the sense of article 40. Because of the diversity of circumstances which could possibly be involved, the provision does not prescribe in detail what form this cooperation should take. Cooperation could be organized in the framework of a competent international organization, in particular the United Nations. However, paragraph 1 also envisages the possibility of non-institutionalized cooperation. Neither does paragraph 1 prescribe what measures States should take in order to bring to an end serious breaches in the sense of article 40. Such cooperation must be through lawful means, the choice of which will depend on the circumstances of the given situation. It is, however, made clear that the obligation to cooperate applies to States whether or not they are individually affected by the serious breach. What is called for in the face of serious breaches is a joint and coordinated effort by all States to counteract the effects of these breaches. It may be open to question whether general international law at present prescribes a positive duty of cooperation, and paragraph 1 in that respect may reflect the progressive development of international law. But in fact such cooperation, especially in the framework of international organizations, is carried out already in response to the gravest breaches of international law and it is often the only way of providing an effective remedy. Paragraph 1 seeks to strengthen existing mechanisms of cooperation, on the basis that all States are called upon to make an appropriate response to the serious breaches referred to in article 40. Pursuant to paragraph 2 of article 41, States are under a duty of abstention, which comprises two obligations, first, not to recognize as lawful situations created by serious breaches in the sense of article 40 and, secondly, not to render aid or assistance in maintaining that situation. The first of these two obligations refers to the obligation of collective non-recognition by the international community as a whole of the legality of situations resulting directly from serious breaches in the sense of article 40. The obligation applies to 'situations' created by these breaches, such as, for example, attempted acquisition of sovereignty over territory through the denial of the right of self-determination of peoples. It not only refers to the formal recognition of these situations, but also prohibits acts which would imply such recognition. [...] Under article 41, paragraph 2, no State shall recognize the situation created by the serious breach as lawful. This obligation applies to all States, including the responsible State. There have been cases where the responsible State has sought to consolidate the situation it has created by its own 'recognition'. Evidently, the responsible State is under an obligation not to recognize or sustain the unlawful situation arising from the breach. Similar considerations apply even to the injured State: since the breach by definition concerns the international community as a whole, waiver or recognition induced from the injured State by the responsible State cannot preclude the international community interest in ensuring a just and appropriate settlement. These conclusions are consistent with article 30 on cessation and are reinforced by the peremptory character of the norms in question. The second obligation contained in paragraph 2 prohibits States from rendering aid or assistance in maintaining the situation created by a serious breach in the sense of article 40. This goes beyond the provisions dealing with aid or assistance in the commission of an internationally wrongful act, which are covered by article 16. It deals with conduct 'after the fact' which assists the responsible State in maintaining a situation 'opposable to all States in the sense of barring erga omnes the legality of a situation which is maintained in violation of international law'. It extends beyond the commission of the serious breach itself to the maintenance of the situation created by that breach, and it applies whether or not the breach itself is a continuing one. As to the elements of 'aid or assistance', article 41 is to be read in connection with article 16. In particular, the concept of aid or assistance in article 16 presupposes that the State has 'knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act'. There is no need to mention such a requirement in article 41, paragraph 2, as it is hardly conceivable that a State would not have notice of the commission of a serious breach by another State. In some respects, the prohibition contained in paragraph 2 may be seen as a logical extension of the duty of non-recognition. However, it has a separate scope of application insofar as actions are concerned which would not imply recognition of the situation created by serious breaches in the sense of article 40. This separate existence is confirmed, for example, in the resolutions of the Security Council prohibiting any aid or assistance in maintaining the illegal apartheid regime in South Africa or Portuguese colonial rule. Just as in the case of the duty of non-recognition, these resolutions would seem to express a general idea applicable to all situations created by serious breaches in the sense of article 40. Pursuant to paragraph 3, article 41 is without prejudice to the other consequences elaborated in Part Two and to possible further consequences that a serious breach in the sense of article 40 may entail. The purpose of this paragraph is twofold. First, it makes it clear that a serious breach in the sense of article 40 entails the legal consequences stipulated for all breaches in chapters I and II of Part Two. Consequently, a serious breach in the sense of article 40 gives rise to an obligation, on behalf of the responsible State, to cease the wrongful act, to continue performance and, if appropriate, to give guarantees and assurances of non-repetition. By the same token, it entails a duty to make reparation in conformity with the rules set out in chapter II of this Part. The incidence of these obligations will no

Nell'ambito del Capitolo I della Parte terza (*"The Implementation of the International Responsibility of a State"*), concernente la *"Invocation of the Responsibility of a State"*, l'art. 42 (*"Invocation of responsibility by an injured State"*) dispone: *"A State is entitled as an injured State to invoke the responsibility of another State if the obligation breached is owed to:*

*(a) that State individually; or*

*(b) a group of States including that State, or the international community as a whole, and the breach of the obligation:*

*(i) specially affects that State; or*

*(ii) is of such a character as radically to change the position of all the other States to which the obligation is owed with respect to the further performance of the obligation".*<sup>85</sup>

All'interno dello stesso Capitolo, secondo l'art. 48 (*"Invocation of responsibility by a State other than an injured State"*): *"1. Any State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of another State in accordance with paragraph 2 if:*

*(a) the obligation breached is owed to a group of States including that State, and is established for the protection of a collective interest of the group; or*

*(b) the obligation breached is owed to the international community as a whole.*

---

*doubt be affected by the gravity of the breach in question, but this is allowed for in the actual language of the relevant articles. Secondly, paragraph 3 allows for such further consequences of a serious breach as may be provided for by international law. This may be done by the individual primary rule, as in the case of the prohibition of aggression. Paragraph 3 accordingly allows that international law may recognize additional legal consequences flowing from the commission of a serious breach in the sense of article 40. The fact that such further consequences are not expressly referred to in chapter III does not prejudice their recognition in present-day international law, or their further development. In addition, paragraph 3 reflects the conviction that the legal regime of serious breaches is itself in a state of development. By setting out certain basic legal consequences of serious breaches in the sense of article 40, article 41 does not intend to preclude the future development of a more elaborate regime of consequences entailed by such breaches".* Ibid., parr. 1-5, 9, 11-14, pp. 114-116.

<sup>85</sup> Ibid., p. 117. Secondo il commento della CDI: *"Article 42 provides that the implementation of State responsibility is in the first place an entitlement of the "injured State". It defines this term in a relatively narrow way, drawing a distinction between injury to an individual State or possibly a small number of States and the legal interests of several or all States in certain obligations established in the collective interest. The latter are dealt with in article 48. This chapter is expressed in terms of the invocation by a State of the responsibility of another State. For this purpose, invocation should be understood as taking measures of a relatively formal character, for example, the raising or presentation of a claim against another State or the commencement of proceedings before an international court or tribunal. [...] A State which is injured in the sense of article 42 is entitled to resort to all means of redress contemplated in the articles. It can invoke the appropriate responsibility pursuant to Part Two. It may also—as is clear from the opening phrase of article 49—resort to countermeasures in accordance with the rules laid down in chapter II of this Part. The situation of an injured State should be distinguished from that of any other State which may be entitled to invoke responsibility, e.g. under article 48 which deals with the entitlement to invoke responsibility in some shared general interest. This distinction is clarified by the opening phrase of article 42, 'A State is entitled as an injured State to invoke the responsibility'".* Ibid., parr. 1-3, p. 117.



2. Any State entitled to invoke responsibility under paragraph 1 may claim from the responsible State:

(a) cessation of the internationally wrongful act, and assurances and guarantees of non-repetition in accordance with article 30; and

(b) performance of the obligation of reparation in accordance with the preceding articles, in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached.

3. The requirements for the invocation of responsibility by an injured State under articles 43, 44 and 45 apply to an invocation of responsibility by a State entitled to do so under paragraph 1”.<sup>86</sup>

Nel Capitolo II (“Countermeasures”), l’art. 54 (“Measures taken by States other than an injured State”) stabilisce: “This chapter does not prejudice the right of any State, entitled under article 48, paragraph 1, to invoke the responsibility of another State, to take lawful measures against that State to ensure cessation of the breach and reparation in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached”.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, p. 126. La CDI chiarisce al riguardo: “Article 48 complements the rule contained in article 42. It deals with the invocation of responsibility by States other than the injured State acting in the collective interest. A State which is entitled to invoke responsibility under article 48 is acting not in its individual capacity by reason of having suffered injury, but in its capacity as a member of a group of States to which the obligation is owed, or indeed as a member of the international community as a whole. The distinction is underlined by the phrase ‘[a]ny State other than an injured State’ in paragraph 1 of article 48. Article 48 is based on the idea that in case of breaches of specific obligations protecting the collective interests of a group of States or the interests of the international community as a whole, responsibility may be invoked by States which are not themselves injured in the sense of article 42. [...] As to the structure of article 48, paragraph 1 defines the categories of obligations which give rise to the wider right to invoke responsibility. Paragraph 2 stipulates which forms of responsibility States other than injured States may claim. Paragraph 3 applies the requirements of invocation contained in articles 43, 44 and 45 to cases where responsibility is invoked under article 48, paragraph 1”. *Ibid.*, parr. 1-3, p. 126.

<sup>87</sup> *Ibid.*, p. 137. Secondo il commento della CDI: “Chapter II deals with the right of an injured State to take countermeasures against a responsible State in order to induce that State to comply with its obligations of cessation and reparation. However, ‘injured’ States, as defined in article 42, are not the only States entitled to invoke the responsibility of a State for an internationally wrongful act under chapter I of this Part. Article 48 allows such invocation by any State, in the case of the breach of an obligation to the international community as a whole, or by any member of a group of States, in the case of other obligations established for the protection of the collective interest of the group. By virtue of article 48, paragraph 2, such States may also demand cessation and performance in the interests of the beneficiaries of the obligation breached. Thus, with respect to the obligations referred to in article 48, such States are recognized as having a legal interest in compliance. The question is to what extent these States may legitimately assert a right to react against unremedied breaches. It is vital for this purpose to distinguish between individual measures, whether taken by one State or by a group of States each acting in its individual capacity and through its own organs on the one hand, and institutional reactions in the framework of international organizations on the other. The latter situation, for example where it occurs under the authority of Chapter VII of the Charter of the United Nations, is not covered by the articles. More generally, the articles do not cover the case where action is taken by an international organization, even though the member States may direct or control its conduct. [...] State practice is sparse and involves a limited number of States. At present, there appears to be no clearly recognized entitlement of States referred to in article 48 to take countermeasures in the collective interest. Consequently, it is not appropriate to include in the present articles a provision concerning the question whether other States,

Infine, nell'ambito della Parte quarta ("*General Provisions*"), l'art. 59 ("*Charter of the United Nations*") sancisce: "*These articles are without prejudice to the Charter of the United Nations*".<sup>88</sup>

In seguito all'esame del contenuto delle norme del Progetto di articoli concernenti la possibile individuazione di un regime aggravato di responsabilità internazionale,<sup>89</sup> è possibile, a questo punto, approfondire i diversi problemi che l'adozione di tali norme ha sollevato.

---

*identified in article 48, are permitted to take countermeasures in order to induce a responsible State to comply with its obligations. Instead, chapter II includes a saving clause which reserves the position and leaves the resolution of the matter to the further development of international law. Article 54 accordingly provides that the chapter on countermeasures does not prejudice the right of any State, entitled under article 48, paragraph 1, to invoke the responsibility of another State, to take lawful measures against the responsible State to ensure cessation of the breach and reparation in the interest of the injured State or the beneficiaries of the obligation breached. The article speaks of 'lawful measures' rather than 'countermeasures' so as not to prejudice any position concerning measures taken by States other than the injured State in response to breaches of obligations for the protection of the collective interest or those owed to the international community as a whole". Ibid., parr. 1-2, 6-7, pp. 137-139. Come nota PALMISANO, "[s]orprende il fatto che, a differenza dell'art. 48 - in cui si fa riferimento al diritto di ogni Stato di pretendere dallo Stato responsabile la cessazione dell'illecito e garanzie di non ripetizione (oltre che riparazione nell'interesse dell'eventuale Stato leso e dei beneficiari dell'obbligo violato) - nell'art. 54, senza alcuna spiegazione nel commento, si faccia invece riferimento al diritto per ogni Stato di ricorrere a misure lecite per assicurare (oltre alla riparazione) soltanto la cessazione dell'illecito, ma non garanzie di non ripetizione". PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 239, n. 62.*

<sup>88</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session*, cit., p. 143. Il breve commento della CDI al riguardo precisa: "*In accordance with Article 103 of the Charter of the United Nations, '[i]n the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail'. The focus of Article 103 is on treaty obligations inconsistent with obligations arising under the Charter. [...] More generally, the competent organs of the United Nations have often recommended or required that compensation be paid following conduct by a State characterized as a breach of its international obligations, and article 103 may have a role to play in such cases. Article 59 accordingly provides that the articles cannot affect and are without prejudice to the Charter of the United Nations. The articles are in all respects to be interpreted in conformity with the Charter*". Ibid., parr. 1-2, p. 143.

<sup>89</sup> In aggiunta, è opportuno menzionare, sebbene non direttamente rientrante nella disciplina di un regime aggravato di responsabilità, l'art. 25 ("*Compliance with peremptory norms*"), contenuto nel Capitolo V ("*Circumstances precluding wrongfulness*"): "*Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law*". Ibid., p. 84. Per un approfondimento, concernente, in particolare, l'esimente della necessità, cfr. SCALESE, G., *La definitiva affermazione del principio di necessità nel diritto internazionale*, Napoli, 2004, pp. 47-56.

### 3. IL REGIME AGGRAVATO DI RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DERIVANTE DAL PROGETTO DI ARTICOLI DEL 2001

Gli aspetti critici connessi alle citate norme del Progetto di articoli sono, non solo sotto il profilo teorico, davvero numerosi.<sup>90</sup>

Nel Progetto di articoli del 2001 non solo si è registrata la scomparsa definitiva della categoria dei “crimini internazionali”,<sup>91</sup> ma il riferimento alle “*serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law*” ha sostituito quello alle “*serious breaches of obligations owed to the international community as a whole*”.<sup>92</sup>

La CDI, facendo propria la posizione dello *Special Rapporteur* CRAWFORD, spiega la scelta compiuta riferendosi al fatto che, sebbene la categoria delle norme imperative e quella delle norme che pongono obblighi “*erga omnes*” siano in parte coincidenti, esse pongono l’accento su aspetti giuridici differenti: “*While peremptory norms of general international law focus on the scope and priority to be given to a certain number of fundamental obligations, the focus of obligations to the international community as a whole is essentially on the legal interest of all States in compliance-i.e. in terms of the present articles, in being entitled to invoke the responsibility of any State in breach*”.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> DUPUY, sottolineando le implicazioni politiche delle scelte compiute dalla CDI, afferma: “[...] *the discretionary room for evaluation that states intend to give themselves, starting from the most powerful among them, particularly the permanent members of the Security Council, is and will remain utterly and totally incompatible with the introduction, or a fortiori the definitive institutionalization, of a special responsibility of the state guilty of an attack on what the old Article 19 called an ‘obligation...essential for the protection of fundamental interests of the international community’. The ‘crime’ and its substitutes remain a formidable political weapon, which certain states intend to retain mastery of without undergoing the constraints that any institutionalization of responsibility would risk introducing*”; per tali motivi, l’Autore, riferendosi ai criticabili esiti raggiunti dal Progetto di articoli del 2001, si domanda retoricamente: “*Who would dare to reproach scholars with not having been able to finish a design the accomplishment of which depended ultimately on politicians?*”. *Ibid.*, p. 1081.

<sup>91</sup> Particolarmente efficaci risultano le considerazioni di DUPUY: “*The word, the terrible word ‘crime’, undoubtedly had a symbolic power the first Special Rapporteur had not allowed for, especially since the term had already been used before to describe certain types of wrongful act, like genocide, apartheid or aggression. Whether or not the delegates to the Sixth Committee are readers of Dostoyevsky, the fact remains that crime spontaneously calls for punishment, that is, the specifically criminal responsibility of the culprit. But, as most notably an oversight by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in the Blaskic case was to illustrate, states regard it as a prerequisite of sovereignty to be able themselves to escape all pursuit of a criminal nature*”. *Ibid.*, p. 1060.

<sup>92</sup> PICONE, P., *Obblighi erga omnes*, cit., pp. 895-896; cfr. anche GIANELLI, A., *Le conseguenze delle gravi violazioni di obblighi posti da norme imperative tra norme primarie e norme secondarie*, in SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO M.L., (EDS.), *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, pp. 245-290, pp. 248-252.

<sup>93</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session*, cit., p. 112. Al riguardo, IOVANE sottolinea il fatto che entrambe le categorie di norme siano accomunate dallo scopo di tutelare valori fondamentali del diritto internazionale. Cfr. IOVANE, M., *E’ possibile codificare la responsabilità dello Stato per violazione delle norme internazionali di importanza fondamentale?*, in SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO M.L., (EDS.), *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, pp. 341-384, pp. 350-351.

Su tale base teorica la CDI fonda anche, da una parte, il riferimento alle “*serious breaches of obligations arising under peremptory norms of general international law*” riguardo alle conseguenze addizionali che derivano non solo in capo allo Stato autore della violazione, ma in capo a tutti gli Stati; dall’altra, quello alle “*breaches of obligations to the international community as a whole*” in relazione alla possibilità di tutti gli Stati di invocare la responsabilità.<sup>94</sup>

PICONE sottolinea, pertanto, come “[...] nell’ambito stesso del Progetto finale di articoli sulla responsabilità degli Stati, la sostituzione delle norme che prevedono degli obblighi *erga omnes* da parte delle norme imperative o inderogabili non sia stata condotta in modo del tutto rigoroso. E ciò da almeno due punti di vista. Innanzitutto, nel testo del Progetto, vi è solo una parte, assai modesta, dedicata *esclusivamente* alle conseguenze particolari delle gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale generale, il cap. III della Parte seconda (che comprende gli articoli 40 e 41), mentre la Parte terza, letteralmente intitolata ‘Attuazione della responsabilità internazionale di uno Stato’, riguarda in generale la questione della ‘invocazione’ di tale responsabilità, risolvendo i principali problemi sollevati dalla legittimazione a reagire, sia al fine di determinare quale sia lo Stato leso (nell’art. 42), sia al fine di riconoscere un potere di iniziativa a Stati ‘diversi dallo Stato leso’ (negli articoli 48 e 54). Orbene, per precisare l’ultima categoria di Stati, si collega la legittimazione di tutti, nel caso dell’art. 48, par. 1, lett. *b*), al fatto che l’obbligo violato si ponga ‘nei confronti della Comunità internazionale nel suo complesso’, costituendo, in pratica, un obbligo *erga omnes*. [...] Del resto, ed è il secondo elemento da considerare, una prospettiva metodologica analoga viene seguita dal Progetto anche quando si tratti di individuare lo Stato leso (all’art. 42), o i soggetti legittimati a reagire ‘diversi dallo Stato leso’ (nell’art. 48, par. 1, e nell’art. 54), nell’ipotesi in cui l’obbligo violato sussista nei confronti di un *gruppo* di Stati, operante per la tutela di un interesse collettivo, ipotesi che *non ha di per sé nulla a che fare con quella della violazione di una norma imperativa di diritto internazionale generale*”.<sup>95</sup>

Tale reintroduzione effettiva degli obblighi *erga omnes* nel testo del Progetto di articoli è indice di una contraddizione non solo testuale, ma formale, poiché si configurano le norme che producono tali obblighi come norme primarie autonome, funzionali

---

<sup>94</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, cit.*, p. 112.

<sup>95</sup> PICONE, P., *La distinzione, cit.*, pp. 21-22.

all'attuazione delle norme inderogabili, ma operanti in modo indipendente, in merito alla legittimazione a reagire degli Stati.<sup>96</sup>

Il ruolo centrale che continua, in tal modo, a dover essere attribuito alle norme istitutive di obblighi *erga omnes* nell'ambito del Progetto di articoli sembrerebbe non solo confermato dalla posizione della CIG nel caso *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*,<sup>97</sup> ma anche idoneo a risolvere alcuni dei problemi che il Progetto di articoli lascia irrisolti.<sup>98</sup>

Nel Progetto di articoli, in particolare negli artt. 40 e 41, viene mantenuto, invece, il riferimento al requisito della gravità della violazione, presente sin dal 1976,<sup>99</sup> scelta che ha prodotto, in dottrina, critiche ancor più aspre rispetto a quanto accaduto in relazione al riferimento originario. Infatti, “[...] alcune ‘conseguenze specifiche’, destinate in principio a operare nei confronti degli illeciti *erga omnes*, come quelle previste dall’art. 41, paragrafi 1 e 2, valgono potenzialmente nei confronti di *tutte* le violazioni di

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, p. 21. Proprio riguardo a quest’ultimo aspetto, PICONE sostiene: “[...], la legittimazione a reagire è chiamata, pudicamente, ‘invocazione della responsabilità’, con chiari connotati anche di tipo procedurale. E i poteri dei vari Stati per reagire alla ‘serious breach’ di una norma fondamentale, regolati soprattutto dall’art. 41, non sono costruiti come ‘sanzioni ulteriori’ a carico dello Stato offensore, ma come...obblighi degli stessi Stati che siano chiamati a far valere l’illecito *erga omnes* in causa. Non vi è quindi alcun indizio o appiglio letterale per ritenere che la legittimazione a reagire dei terzi Stati, dato l’ampliamento della cerchia soggettiva tradizionale, possa essere ricostruita come un ‘aggravamento’ delle sanzioni. A ciò può aggiungersi, ancora una volta in senso del tutto contrario, che il Progetto ricava come abbiamo visto la legittimazione di tutti a reagire, nell’art. 48, par. 1, lett. b), dal fatto che l’obbligo violato si ponga nei confronti della Comunità internazionale nel suo insieme. Non potrebbe quindi essere più chiaro che la possibilità di tutti di ‘invocare’ la responsabilità dello Stato offensore, lungi dal configurarsi come una autonoma e ‘ulteriore’ sanzione (rispetto a quelle relative a tutti gli altri ‘illeciti’), costituisca (almeno e comunque in tale ipotesi, centrale in quanto è l’unica relativa a norme di diritto internazionale generale!) una conseguenza connaturata e diretta del modo di essere delle stesse norme primarie violate, quelle che prevedano obblighi *erga omnes*. Gli Stati terzi legittimati a reagire lo sono quindi non in quanto portatori di una autonoma sanzione nei confronti dello Stato offensore, ma in quanto destinatari materiali delle norme in questione”. *Ibid.*, p. 27.

<sup>97</sup> “*The Court would observe that the obligations violated by Israel include certain obligations erga omnes. As the Court indicated in the Barcelona Traction case, such obligations are by their very nature ‘the concern of all States’ and, ‘In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection’ [...]. The obligations erga omnes violated by Israel are the obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination, and certain of its obligations under international humanitarian law. [...] Given the character and the importance of the rights and obligations involved, the Court is of the view that all States are under an obligation not to recognize the illegal situation resulting from the construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem. They are also under an obligation not to render aid or assistance in maintaining the situation created by such construction. It is also for all States, while respecting the United Nations Charter and international law, to see to it that any impediment, resulting from the construction of the wall, to the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination is brought to an end. In addition, all the States parties to the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 are under an obligation, while respecting the United Nations Charter and international law, to ensure compliance by Israel with international humanitarian law as embodied in that Convention*”. *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004*, p. 136, par. 155, 159, pp. 199-200.

<sup>98</sup> PICONE, P., *Obblighi erga omnes, cit.*, pp. 938-943.

<sup>99</sup> Cfr. GIANELLI, A., *Le conseguenze, cit.*, pp. 252-255.

obblighi *erga omnes*, mentre le ulteriori conseguenze per i crimini, ai sensi dell'art. 41, par. 3, non sono determinabili *a priori*, ma vanno ricavate caso per caso dal diritto internazionale generale".<sup>100</sup>

Spostando l'esame su un aspetto differente, è necessario sottolineare che gli artt. 42 e 48 del Progetto di articoli compiono una distinzione tra "Stato leso" e "Stati diversi da quello leso".<sup>101</sup> Tuttavia, "[...] *il est évident qu'on ne peut constater l'existence du droit d'un Etat à l'action en responsabilité à l'égard d'un autre que si le premier dispose d'un titre juridique pour engager une telle action. Il est bien peu convainquant de risquer de faire croire qu'un Etat puisse agir en responsabilité alors qu'il n'est pas lésé. Encore une fois, tous le sont. Les premiers parce qu'ils ont subi un dommage affectant leurs droits subjectifs, et l'on retrouve ici la théorie classique remontant*

---

<sup>100</sup> PICONE, P., *Obblighi erga omnes*, cit., p. 951. Secondo DUPUY: "C'est ici que le caractère de 'gravité' de l'infraction ne nous renseigne pas suffisamment. Ceci, d'autant moins que ce critère de gravité de la violation, s'il figure bien aux articles 40 et 41 qui concernent nommément la méconnaissance du droit impératif, est en revanche absent des articles 48 et 54, lesquels ne concernent, si on ose dire, que les obligations erga omnes". DUPUY, P.-M., *Quarante ans de codification du droit de la responsabilité des Etats. Un bilan*, in *Revue générale de droit international public*, 2003, CVII, pp. 305-348, p. 336. Cfr. anche GIANELLI, A., *Le conseguenze*, cit., pp. 259, 268: "E' da sottolineare che l'art. 42, come l'art. 48, non si riferisce a violazioni gravi, ma a tutte le violazioni. Il sistema delineato si applica quindi alle violazioni gravi o non gravi di obblighi posti da norme imperative, nella misura in cui coincidano con obblighi nei confronti della comunità internazionale. [...] Nella legittimazione al ricorso a contromisure, la gravità dell'illecito non gioca alcun ruolo. Questo è perfettamente comprensibile in relazione allo Stato leso. Tuttavia, nemmeno l'art. 54, a proposito delle *lawful measures*, esige questo requisito quanto agli Stati non lesi. Tale mancanza, che risulta chiaramente dalla lettera delle disposizioni rilevanti, è particolarmente discutibile. Nella prassi di ricorso a contromisure da parte di Stati non materialmente pregiudicati si sottolinea costantemente il carattere della gravità, come la stessa Commissione ammette. Pur non volendo prendere posizione apertamente quanto alla liceità del ricorso a contromisure, la CDI avrebbe potuto tuttavia far salvo un tale elemento ai sensi di futuri sviluppi. Con il non menzionarlo nell'art. 54, la CDI può aver lasciato la 'porta aperta' alla possibilità di contromisure anche a seguito di violazioni non gravi di norme imperative. Non è chiaro quanto questo risultato sia stato effettivamente ponderato [...]". Sul punto, cfr. SICILIANOS: "[...] *we can note the fact that the criterion of seriousness of breach appears only in Articles 40 and 41, and does not appear in the text of Articles 48 and 54. A textual interpretation of these latter provisions would therefore lead one to think that any state could invoke any breach whatsoever of an obligation erga omnes and implement all the consequences relating thereto, including the adoption of 'lawful measures' against the responsible state. But this would be a striking novelty, in no way corresponding to the practice of states, nor, it is submitted, to the intentions of the ILC itself or its Special Rapporteur*". SICILIANOS, L.-A., *The Classification*, cit., p. 1140.

<sup>101</sup> "Questa distinzione di carattere meramente descrittivo lascia ormai completamente nell'ombra, come è stato osservato, quale sia la base per ammettere che degli Stati 'non lesi' possano anch'essi far valere (sia pur [...] con conseguenze assai modeste) la responsabilità internazionale dello Stato responsabile dell'illecito". PICONE, P., *Obblighi erga omnes*, cit., p. 912. Cfr. anche SICILIANOS: "[...] *either a state is in no way affected by a wrongful act, in which case it must be called a 'third' state and will not be able to invoke the responsibility of the defaulting state; or else a state is affected - if only indirectly - by the wrongful act, in which case it cannot be treated as a third state. It is though hard to see how a state other than the 'injured State' could be entitled to invoke the responsibility of the defaulting state. This responsibility can be invoked either by a state individually injured or else by a state not directly injured but nonetheless affected by the breach, but not by a third state in the strict sense of the term. While fully subscribing to the ratio of this distinction proposed by the ILC, it is submitted that the terminology used is problematic. Instead of talking of 'injured States' and 'States other than an injured State' the distinction should be drawn between states 'directly' or 'individually' injured by the breach and states 'not directly' or 'not individually' affected, the latter not being true third parties in relation to the wrongful act*". SICILIANOS, L.-A., *The Classification*, cit., p. 1138.

*notamment à Anzilotti ; les seconds, parce qu'ils ont ressenti un préjudice qui, le plus souvent, sera exclusivement juridique, relevant du fait que, en tant que membres, soit d'une communauté contractuelle restreinte (pour la violation des obligations erga omnes partes), soit de la communauté internationale générale (pour la violation des obligations erga omnes sans restriction) elles ont d'abord un intérêt juridique au respect d'un droit dont elles sont elles mêmes titulaires. On avait proposé de dire que, dans un cas, on est en présence d'Etats lésés dans leurs droits subjectifs, et, dans l'autre d'Etats lésés dans leur intérêts objectifs".*<sup>102</sup>

Tale distinzione sembra avere rilievo in riferimento alle conseguenze di una violazione. In particolare, dal combinato disposto dell'art. 42 e dell'art. 48, par. 1, lett. b), risulta che "[...] in caso di obblighi collettivi dovuti nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme, lo Stato leso può chiedere la cessazione, garanzie di non ripetizione, la riparazione, nelle diverse forme, nei propri confronti e ricorrere a contromisure, mentre gli Stati non pregiudicati in modo particolare possono chiedere la cessazione, garanzie di non ripetizione e la riparazione a favore dello Stato leso o dei beneficiari, e ricorrere a *lawful measures*".<sup>103</sup>

Il problema che si pone, dunque, è quello dell'identificazione del contenuto di tali "*lawful measures*", espressione che presenta, senza dubbio, un certo grado di ambiguità,<sup>104</sup> cui la dottrina ha cercato di rimediare attraverso la formulazione di differenti ipotesi.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> DUPUY, P.-M., *Quarante ans, cit.*, p. 334.

<sup>103</sup> GIANELLI, A., *Le conseguenze, cit.*, p. 262. SICILIANOS sottolinea: "[...] the ambiguity [...] of the nature of the obligation breached (obligations arising from peremptory norms – obligations erga omnes) [...] combined with the related problem of the threshold of seriousness of breaches, leads to the following result: the serious breach of a small number of peremptory obligations entails 'particular consequences' that are fairly mild, namely, the duty upon states to cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach, the obligation not to recognize as lawful the resulting situation, and the duty not to render aid or assistance to the maintenance of that situation (Article 41 of the text adopted in 2001). At the same time, a minor breach of a broader range of obligations – obligations erga omnes - creates the notably more serious consequences appearing in Articles 48 and 54. All of these incongruities could have been remedied by two changes to the version of the Articles finally adopted in 2001. The first would consist in reverting essentially to the text contained in the ILC's report for 2000, eliminating the twofold reference to obligations of a peremptory nature and obligations erga omnes, and referring everywhere in Articles 40, 41, 42 and 48 to 'obligations owed to the international community as a whole'. The second amendment would consist in adding the element of seriousness of breach to paragraph 1(b) of Article 48 regarding the invocation of responsibility in case of breach of an obligation erga omnes". SICILIANOS, L.-A., *The Classification, cit.*, p. 1141.

<sup>104</sup> "Cette formule ambiguë ferait de prime abord penser à la possibilité de prendre des mesures de rétorsion mais cela va sans dire puisque celles-ci, à l'inverse des contre-mesures, sont intrinsèquement licites. On ne sait cependant pas davantage s'il faut entendre par là le droit pour les Etats 'non lésés' de prendre des contre-mesures d'intérêt général, puisque ces dernières, quoique intrinsèquement illicites, sont en réalité licites du fait qu'elles répondent à un illicite premier, conformément à l'article 22 du même texte ! Que conclure ?". DUPUY, P.-M., *Quarante ans, cit.*, p. 338. "Anche in questo caso siamo di fronte ad una 'clausola di non pregiudizio' che, pur non affermando esplicitamente il diritto degli Stati

Tuttavia, secondo il commento della CDI: “*The article speaks of ‘lawful measures’ rather than ‘countermeasures’ so as not to prejudice any position concerning measures taken by States other than the injured State in response to breaches of obligations for the protection of the collective interest or those owed to the international community as a whole*”.<sup>106</sup>

La scelta adottata dalla CDI, dunque, ne rivela la volontà di astenersi dal prendere posizione;<sup>107</sup> ciononostante: “[...] l’espressione indicata certamente non pregiudica, ma può anzi favorire il consolidarsi di una regola in materia. La disposizione potrebbe in futuro essere utilmente invocata da chi - Stati o giurisdizioni - si trovi a voler sostenere

---

diversi da quello leso (ma aventi diritto ad invocare la responsabilità dello Stato autore della violazione grave) di reagire attraverso ‘contromisure collettive’, neppure lo nega. Infatti, al di là dell’evidente ambiguità dell’espressione ‘lawful measures’ utilizzata nel testo dell’articolo, è possibile arguire che essa si presti a coprire *anche* quei comportamenti che l’art. 22 del Progetto (compreso nella sezione dedicata alle circostanze escludenti l’illiceità) considera leciti se adottati a titolo di contromisura ad un illecito internazionale”. ARCARI, M., *Responsabilità dello Stato per violazioni gravi di norme fondamentali e sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite*, in SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO M.L., (EDS.), *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, pp. 291-340, p. 331.

<sup>105</sup> Ad esempio, DUPUY adotta e identifica le *lawful measures* con le contromisure di interesse generale. DUPUY, P.-M., *Quarante ans*, cit., p. 339.

<sup>106</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session*, cit., par. 7, p.139.

<sup>107</sup> “Se è consentita una metafora un po’ forte, la CDI, su questo aspetto cruciale, ha insomma voluto indossare i panni di Pilato: per quanto era nelle sue possibilità, non ha voluto né proibire, né legittimare le contromisure unilaterali da parte di Stati ‘terzi’, ma ha lasciato accadere quel che deve accadere, senza interferire in alcun modo, né tentare di orientare normativamente la prassi”. PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 239. Secondo IOVANE, invece: “[...] il Progetto ha escluso il diritto di tutti gli Stati di applicare contromisure nei confronti dello Stato che ha violato un obbligo fondamentale, tale diritto essendo per l’appunto riservato unicamente a quegli Stati che possono considerarsi lesi secondo i criteri fissati soprattutto nell’art. 42 del Progetto. Il mancato accoglimento, da parte della Commissione, della corrispondenza tra violazione di obblighi nei confronti della Comunità internazionale nel suo complesso, lesione del diritto soggettivo di tutti gli Stati e conseguente possibilità per ciascuno di essi di applicare contromisure viene confermato dal successivo art. 54”. IOVANE, M., *E’ possibile codificare*, cit., pp. 357. E ancora: “Sarebbe erroneo, a nostro avviso, ricostruire l’art. 54 come una norma che autorizzerebbe...comunque il ricorso a contromisure collettive, e cioè a sanzioni che i singoli Stati avrebbero il diritto di applicare per reagire alla violazione di un obbligo internazionale nei loro confronti. [...] questa interpretazione è esclusa non solo dal tenore letterale e dalla specifica posizione della norma in questione nell’organizzazione complessiva del Progetto, ma anche dal commento della Commissione che accompagna lo stesso art. 54. [...] E’ evidente, dunque, che la Commissione considera illegittime le contromisure adottate unilateralmente dagli Stati non lesi”. *Ibid.*, p. 380. In senso contrario, cfr. SICILIANOS: “*The ambiguity lies both in the heading, which talks of ‘measures’ and not ‘countermeasures’, and in the text, which refers to ‘lawful measures’.* This latter expression can in fact be interpreted in two ways, according to the position one takes on the question of ‘collective’ countermeasures. Those unfavourable to those countermeasures will probably maintain that ‘lawful measures’ must be taken to mean measures lawful per se, i.e. acts of retorsion rather than countermeasures. Those who take the opposite viewpoint will recall that acts of retorsion were explicitly excluded from the scope of application of the Articles on State Responsibility; that permitting retorsions and devoting a specific provision to the purpose is pointless, since they are in any case permitted; that countermeasures too are ‘lawful measures’, given that their wrongfulness is precluded by Article 22 – and by customary law – to the extent that they are taken in accordance with the procedural and material conditions codified essentially in Articles 49-53; and, finally, that Article 54 is an integral part of the chapter on countermeasures. The second interpretation is the legally correct one, since it conforms with the spirit and other provisions of the Articles on State Responsibility. This is the case even though the ambiguities of Article 54 are undoubtedly deliberate, and seek to respond to certain critical observations by governments”. SICILIANOS, L.-A., *The Classification*, cit., p. 1143.



la liceità di contromisure adottate da Stati diversi dallo Stato leso, almeno nel senso che l'art. 54 non nega quella facoltà".<sup>108</sup> Tuttavia, come rileva PALMISANO, proprio "[...] la scelta della CDI di lasciare ambiguamente aperta la porta, in caso di gravi violazioni di obblighi posti da norme cogenti, alle contromisure adottabili, nei confronti dello Stato responsabile, da Stati diversi dallo Stato propriamente leso, senza alcuna precisazione relativa al contenuto, ai limiti e alle condizioni di tali misure (se non quella che ad esse potrà farsi ricorso '*in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached*')"<sup>109</sup>, si presta a sviluppi pericolosi. Infatti: "A prescindere dal fatto di sapere se l'esistenza del diritto di ricorrere alle contromisure in questione emerga o meno allo stato attuale della prassi internazionale - punto sul quale la CDI, nel commentario, ha giustamente espresso seri dubbi -, la questione è che la 'clausola di salvaguardia' prevista dal [*sic*] CDI finisce per salvaguardare in realtà soltanto le ragioni dell'unilateralismo, ossia la discrezionalità e l'arbitrio dei singoli Stati nel valutare non solo se il comportamento di un altro Stato sia in contrasto con un obbligo posto da una norma cogente, ma persino quale tipo d'intervento (anche illecito) sia conforme agli interessi dell'eventuale Stato leso o dei beneficiari dell'obbligo violato, e sia - pertanto- ammissibile e giustificato".<sup>110</sup>

Un ulteriore aspetto critico connesso alle norme relative all'eventuale regime aggravato di responsabilità internazionale degli Stati previsto dal Progetto di articoli del 2001 concerne la definizione del ruolo del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite in relazione alle conseguenze di una grave violazione di norme fondamentali del diritto internazionale.

Tale problema, come si è visto, ha accompagnato il lavoro di codificazione della CDI. Nel corso degli anni, tuttavia, quest'ultima ha seguito due impostazioni differenti: "Una prima soluzione consiste nel ritenere che, per quanto concerne specialmente le conseguenze delle violazioni gravi di norme di importanza fondamentale, il sistema di competenze e di misure coercitive facente capo al Consiglio di sicurezza ed al capitolo VII della Carta abbia un effetto preminente ed assorbente rispetto alle regole generali sulla responsabilità internazionale codificate nel Progetto di articoli della CDI. [...] Una

---

<sup>108</sup> GIANELLI, A., *Le conseguenze*, cit., p. 266.

<sup>109</sup> PALMISANO, G., *Cronaca*, cit., p. 241.

<sup>110</sup> *Ibid.* Cfr. anche GIANELLI, A., *Le conseguenze*, cit., p. 267: "Questa 'porta aperta' non fa alcun cenno all'esigenza di una richiesta o consenso da parte dello Stato leso, o di un obbligo di coordinamento tra gli Stati che alle misure vogliono fare ricorso, come invece richiedeva la versione immediatamente precedente. Se ciò è probabilmente la conseguenza della scelta di non pronunciarsi circa l'esistenza di una norma, e quindi nemmeno circa il suo contenuto, in tal modo, tuttavia, la regola potrebbe consolidarsi al di fuori di tutele che potevano essere quanto mai opportune. In altre parole, la CDI ha rinunciato ad influenzare, a titolo di sviluppo progressivo, il contenuto della regola in via di affermazione".

seconda modalità per affrontare il problema delle relazioni tra la sfera della responsabilità internazionale degli Stati e la sfera della sicurezza collettiva consiste nel mantenere separati i due sistemi di regole, cercando di relativizzare le possibilità di conflitto tra di essi. In questo caso, pur ammettendo che la sicurezza collettiva possa incidentalmente svolgere un ruolo rispetto a questioni appartenenti all'ambito della responsabilità internazionale, si parte dal presupposto che ciascuno dei due sistemi procede autonomamente rispetto all'altro e che gli eventuali problemi vanno affrontati e risolti alla stregua dei parametri propri del sistema di riferimento".<sup>111</sup>

In base a tale seconda impostazione è stato adottato l'art. 59 del Progetto di articoli, che "[...] lascia [...] manifestamente (e a quanto pare volutamente) del tutto impregiudicata la questione".<sup>112</sup> Secondo ARCARI: "[La] 'clausola di non pregiudizio' per la Carta delle Nazioni Unite incorporata nell'art. 59 del Progetto di articoli adottato nel 2001 [...] segna un indubbio progresso rispetto al corrispondente art. 39 della prima lettura del Progetto (1996), che sanciva di fatto una sistematica ma indebita 'soggezione' delle regole sulla responsabilità internazionale alle procedure e disposizioni della Carta in tema di sicurezza collettiva".<sup>113</sup> L'art. 59, non solo imposta il problema tra sistema della sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e sistema della responsabilità internazionale in termini di coesistenza e, persino, di concorrenza, ma possiede una portata materiale particolarmente ampia: "[...] a differenza dell'art. 39 presente nella prima lettura del Progetto, l'attuale formula infatti copre, da un lato, gli articoli dell'intero Progetto sulla responsabilità e non le sole disposizioni relative alle 'conseguenze giuridiche dell'illecito internazionale'; dall'altro, essa rinvia all'intera Carta delle Nazioni Unite, e non alle sole 'disposizioni e procedure' della stessa relative al mantenimento della pace e della sicurezza".<sup>114</sup>

Lo stesso Autore sottolinea che, se il raffronto con un'altra clausola di non pregiudizio contenuta nel Progetto di articoli (l'art. 55)<sup>115</sup> "[...] parrebbe confermare che la CDI abbia inteso escludere un ruolo speciale e prioritario della Carta delle Nazioni Unite rispetto al Progetto nella determinazione delle conseguenze di illeciti gravi, cercando

---

<sup>111</sup> ARCARI, M., *Responsabilità*, cit., pp. 292-293.

<sup>112</sup> PICONE, P., *Obblighi erga omnes*, cit., p. 920.

<sup>113</sup> ARCARI, M., *Responsabilità*, cit., p. 315.

<sup>114</sup> *Ibid.*, p. 316.

<sup>115</sup> "These articles do not apply where and to the extent that the conditions for the existence of an internationally wrongful act or the content or implementation of the international responsibility of a State are governed by special rules of international law". *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session*, cit., p. 140.

piuttosto e più modestamente di assicurare la compatibilità tra i due strumenti”,<sup>116</sup> a una conclusione differente potrebbe portare una riflessione sull’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, condotta a partire da quanto precisato dalla CDI nel menzionato commento all’art. 59 (“*The articles are in all respects to be interpreted in conformity with the Charter*”).<sup>117</sup> Infatti, tra le disposizioni della Carta, in conformità delle quali deve essere interpretato il Progetto di articoli, rientra certamente l’art. 103 (“*In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail*”), ma il ruolo di quest’articolo “[...] rispetto al Progetto di articoli della responsabilità nella sua forma attuale dovrebbe risultare drasticamente ridotto, se non nullo. Ben difficilmente infatti il Progetto sulla responsabilità si tradurrà in un testo convenzionale, e sarà verosimilmente destinato a mantenere la condizione di ‘restatement’ dei principi generali del diritto consuetudinario vigenti in tema di responsabilità internazionale degli Stati. Risulta allora difficile sottrarsi all’impressione che la clausola di non pregiudizio dell’art. 59 intenda in qualche modo salvaguardare, andando ben oltre l’effetto proprio dell’art. 103 della Carta, la prevalenza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite rispetto ai principi generali codificati nel Progetto sulla responsabilità”.<sup>118</sup>

ARCARI, approfondendo le sue considerazioni, afferma: “L’art. 59 parrebbe [...] far salva la situazione nella quale il Consiglio di sicurezza, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di mantenimento della pace, richieda o addirittura imponga ad uno Stato l’adempimento di obblighi secondari derivanti dalla commissione di un illecito internazionale. Alla stregua della precisazione fornita nello stesso commento, è lecito supporre che, in una situazione di tal genere, le disposizioni del Progetto andrebbero interpretate in conformità non solo alle norme contenute nella Carta delle Nazioni Unite, ma anche al contenuto di decisioni del Consiglio di sicurezza le quali, per ipotesi, si addentrassero in questioni riguardanti l’applicazione/esecuzione delle norme secondarie in materia di responsabilità internazionale degli Stati; al limite, le disposizioni del Progetto dovrebbero ‘cedere’ di fronte ad interpretazioni difformi

---

<sup>116</sup> ARCARI, M., *Responsabilità*, cit., p. 317.

<sup>117</sup> *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session*, cit., par. 2, p. 143.

<sup>118</sup> ARCARI, M., *Responsabilità*, cit., pp. 318-319. Secondo PICONE: “[...] il riferimento all’art. 103 della Carta dell’ONU, che la Commissione effettua nel commento della disposizione, non risolve infatti in realtà alcun problema, dato che in gioco non è l’incompatibilità in astratto tra le disposizioni della Carta e quelle del Progetto, destinate tra l’altro a ‘codificare’ il diritto internazionale *generale*, ma la soluzione da dare alla necessità di ripartire tra loro delle differenti regolamentazioni, in ordine alle conseguenze di un illecito, che finiscano materialmente, in una determinata ipotesi, col coesistere, sovrapporsi e/o ‘compenetrarsi’ in concreto”. PICONE, P., *Obblighi erga omnes*, cit., p. 943.

offerte dallo stesso Consiglio. Ci si troverebbe dunque di fronte, in tal caso, ad un esito non molto diverso da quello configurato dalla CDI nelle precedenti fasi dei lavori di codificazione sulla responsabilità, ed incorporato nella versione dell'art. 39 presente nella prima lettura del Progetto del 1996".<sup>119</sup>

Il problema del rapporto tra il regime di responsabilità internazionale contenuto nel Progetto di articoli e il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite si pone anche rispetto alle menzionate previsioni dell'art. 54, perlomeno, qualora si interpreti l'ambigua espressione "*lawful measures*" nel senso di ammettere la facoltà degli Stati diversi da quello leso di ricorrere a contromisure. In quest'ultima ipotesi, infatti, la lettera dell'art. 54, pur letto in combinato disposto con l'art. 59, non consente di chiarire il rapporto tra le "contromisure collettive" che esso prevede e le misure coercitive *ex* Capitolo VII della Carta.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> ARCARI, M., *Responsabilità*, cit., pp. 319-320. Un'ulteriore questione affrontata dall'Autore concerne il fatto che "[...] la formula dell'attuale art. 59 del Progetto sembra [...] [lasciare] aperta (non pregiudicata) la possibilità che il Consiglio di sicurezza, nell'adozione di misure coercitive basate sul capitolo VII, possa derogare alle condizioni ed ai limiti posti nel Progetto stesso per la liceità delle contromisure. Con ciò, l'impatto normativo di alcune delle disposizioni-chiave del Progetto in materia di reazioni all'illecito internazionale risulterebbe drasticamente ridimensionato". *Ibid.*, p. 322.

<sup>120</sup> *Ibid.*, pp. 329-334, in particolare, p. 334: "Alla fine bisogna ammettere che la lettura combinata degli articoli 54 e 59 del Progetto autorizza diverse interpretazioni. Si può così ipotizzare che il Progetto sulla responsabilità, di fronte a violazioni gravi di norme fondamentali, lasci coesistere, secondo una modalità alternativa, i due regimi delle reazioni organizzate facenti capo al Consiglio di sicurezza e delle 'contromisure collettive'. Oppure, seguendo un'interpretazione forse più appagante dal punto di vista sistematico, si può ritenere che le 'contromisure collettive' abbiano una funzione sussidiaria rispetto al sistema della sicurezza collettiva, potendo svolgersi quando il Consiglio di sicurezza sia paralizzato nella propria azione e dovendo cessare quando questi eserciti i propri poteri coercitivi". Su quest'ultimo punto, cfr., nello stesso senso, SICILIANOS: "*It must be stressed that the entitlement of all states to have recourse to countermeasures against serious breaches of obligations owed to the international community as a whole is 'without prejudice to the Charter of the United Nations'. In other words, this is a subsidiary competence, subordinate to the 'constitutional' instrument of the international community, and more particularly to the Security Council's Chapter VII powers. If the Council decides to adopt sanctions against such a glaring breach of international law - as it has repeatedly done in the 1990s - the entitlement of states not directly injured to have recourse to countermeasures at the inter-state level fades away. Implementation of the sanction will be centralized and coordinated by the Security Council, with the states being turned into agents executing the Council's decisions. We may, however, note that in certain cases the states give themselves a power of self-interpretation of the latter's resolutions, drawing on the preambles thereto to justify the adoption of 'collective' countermeasures with only a remote relation, or none at all, to the UN sanctions, or even measures that might go counter to UN objectives. This is a tendency that risks calling the already shaky edifice of Chapter VII of the Charter into question. Hence the interest in having the regulation of 'collective' countermeasures clarified, stating without further ado - in the text of Article 54 or in the commentary to it- that, if the Security Council adopts sanctions, the entitlement of states not individually injured to take such measures fades away". SICILIANOS, L.-A., *The Classification*, cit., p. 1144. Cfr. anche KLEIN, P., *Responsibility*, cit., p. 1254: "*It seems nonetheless revealing that the Commission should ultimately have decided simply not to rule out such unilateral responses by states to the most serious breaches of international law. In so doing, the Commission moved away from both the idea of systematically institutionalizing responses to such wrongful acts and the approach that a system of aggravated responsibility would be redundant in institutional terms, having regard to the existing machinery in the United Nations framework. In reality, the image that now seems to be emerging increasingly clearly is that of a certain subsidiarity between the response of UN organs and that of states not directly injured acting on an individual or collective basis. This is manifest particularly in the case of situations that would simultaneously constitute both a threat to**

In conclusione, considerando che, dal punto di vista dell'ONU, l'aggressione costituisce uno dei casi di potenziale concorso tra il sistema di sicurezza collettiva e il regime di responsabilità internazionale degli Stati (e tenuto conto dell'emergere, sul piano del diritto internazionale generale, della prassi delle autorizzazioni all'utilizzo della forza da parte del Consiglio di sicurezza),<sup>121</sup> “[...] è chiaro che il problema dei rapporti intercorrenti tra il regime della responsabilità (e soprattutto della responsabilità per crimini internazionali) predisposto dalla codificazione e il sistema delle Nazioni Unite non si lascia ridurre a formule unitarie di tipo tradizionale, ma richiede per la soluzione (anche se si vogliono ricostruire le sole linee generali di tendenza) l'approfondimento di una serie di variabili e di questioni, su cui la CDI ha colpevolmente omesso di concentrare la propria attenzione”.<sup>122</sup>

---

*international peace and security and a serious breach of peremptory norms of international law. The measures taken by the Security Council in such circumstances indubitably have the effect of limiting states' room for manoeuvre in terms of individual responses to such wrongful acts. On the other hand, the Security Council's abstention from taking measures to cope with a situation of this type ought not to prevent member states from responding to such acts independently of this collective inaction, a possibility provided for by Article 48 of the text finally adopted. This situation is no different as regards the specific consequences of serious breaches of peremptory norms in the terms of Article 41”.*

<sup>121</sup> PICONE, P., *Obblighi erga omnes*, cit., p. 946.

<sup>122</sup> *Ibid.*, p. 947.



## CONCLUSIONI

Nella valutazione della portata delle disposizioni contenute nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali del 2001, ai fini dell'individuazione di un regime aggravato di responsabilità, alcuni aspetti approfonditi nel corso del presente studio si rivelano più determinanti di altri.

In primo luogo, occorre ribadire i due elementi costitutivi del regime aggravato di responsabilità internazionale: la previsione di sanzioni più severe in capo allo Stato autore della violazione e la legittimazione di tutti gli Stati a reagire a quest'ultima. La contestuale presenza di tali elementi, al cui rispettivo ruolo è pur stato attribuito differente peso da parte della dottrina, deve essere ritenuta *conditio sine qua non* per la stessa configurazione del regime aggravato di responsabilità in luogo di quello applicabile ai comuni illeciti internazionali (c.d. "ordinario"). Al di là dell'accertamento della sussistenza degli elementi anzidetti, la maggiore o minore severità delle sanzioni previste per lo Stato autore dell'illecito, così come la reale portata della potestà di reazione attribuita a tutti gli Stati, consentono di verificare l'efficacia concreta del regime in esame.

In secondo luogo, assume rilievo specifico la tesi sostenuta al termine della ricognizione critica svolta nel corso del primo capitolo: il riconoscimento, cioè, del carattere consuetudinario di determinati aspetti propri degli elementi costitutivi del regime aggravato di responsabilità. Tale riconoscimento, derivante dall'analisi di un'ampia gamma di opinioni dottrinali, a loro volta basate sull'analisi di una cospicua prassi internazionale, implica conseguenze particolarmente interessanti.

Dall'accoglimento della tesi suddetta, infatti, discende la constatazione che, nella definizione del regime aggravato di responsabilità internazionale, la CDI non abbia operato esclusivamente nella prospettiva di uno sviluppo progressivo del diritto internazionale, quanto, piuttosto (come nel caso di altri aspetti rientranti nell'ambito della responsabilità internazionale), in quella di mera codificazione di norme generali già esistenti. Ciò non toglie, ovviamente, che gli Stati siano del tutto liberi di adottare un'eventuale convenzione che riproduca il contenuto del Progetto di articoli del 2001, anche qualora si accerti che le previsioni di quest'ultimo in materia di responsabilità "aggravata" si discostano da norme generali preesistenti; tuttavia, è altrettanto noto che, in tal caso, queste ultime norme continuerebbero ad applicarsi a tutti gli Stati diversi dagli Stati parti della convenzione. A questo stesso riguardo, considerazioni opposte dovrebbero essere formulate nel caso in cui si potesse dimostrare che, oltre al carattere

consuetudinario, determinati aspetti degli elementi costitutivi del regime aggravato di responsabilità internazionale hanno anche natura imperativa (con l'ovvia conseguenza che qualunque convenzione internazionale dovrebbe necessariamente rispettare i suddetti aspetti). Considerata l'impossibilità di affermare, nell'attuale stadio di sviluppo del diritto internazionale, tale natura imperativa, occorre abbandonare questa linea di ragionamento, a meno di un'evoluzione dell'ordinamento internazionale in tal senso.

In terzo luogo, centrale ai fini degli obiettivi del presente studio risulta l'analisi condotta nel corso del quarto capitolo, concernente la precisazione del contenuto delle norme "primarie", cui è collegata l'applicazione del regime aggravato di responsabilità: le norme imperative, gli obblighi *erga omnes* e i "crimini internazionali". Grazie a tale analisi, è stato possibile chiarire che una disciplina che intenda regolare in maniera rigorosa (anche da una prospettiva teorica) l'applicazione e il contenuto del regime aggravato di responsabilità deve necessariamente far riferimento, nell'indicazione delle norme "primarie" cui vincolare l'applicabilità di detto regime, agli obblighi *erga omnes*, e, in particolare, alle più gravi violazioni delle norme istitutive di questi ultimi.

Anche alla luce di queste ulteriori precisazioni, dunque, l'esame delle disposizioni del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali, adottato in seconda lettura dalla CDI nel 2001, conduce a conclusioni del tutto negative. Al di là delle specifiche valutazioni riguardanti la scomparsa definitiva della categoria dei "crimini internazionali", la sostituzione del riferimento alle "*serious breaches of obligations owed to the international community as a whole*" con quello alle "*serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law*" ha intaccato la coerenza del Progetto stesso, considerato, da una parte, il riferimento esclusivo a quest'ultima categoria di norme nell'ambito del capitolo III della Parte seconda (comprende gli artt. 40 e 41), e, dall'altro, l'implicito richiamo della prima categoria nella determinazione dello Stato leso (art. 42) e nella legittimazione degli Stati diversi da quest'ultimo a invocare la responsabilità internazionale (art. 48).

Se è possibile affermare che il Progetto di articoli contempla, nel delineare il regime aggravato di responsabilità, entrambi i suoi elementi costitutivi, la concreta valutazione della relativa efficacia dipende, come già ricordato, dalla reale severità delle sanzioni previste e dalle concrete possibilità di reazione cui sono legittimati gli Stati diversi da quello leso.

Per quanto concerne il primo aspetto, le specifiche sanzioni collegate alla grave violazione di una norma imperativa di diritto internazionale generale non sembrano



presentare alcuna severità particolare rispetto a quanto previsto dal regime “ordinario” in caso di violazione di ogni altra norma internazionale. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 40, gli Stati devono cooperare per far cessare, attraverso l’adozione di mezzi leciti, ogni grave violazione di una norma imperativa, mentre non devono riconoscere come legittima una situazione creata da una simile violazione, né, tanto meno, prestare aiuto o assistenza al fine di favorire il suo mantenimento. Come è evidente, dunque, il Progetto di articoli non contempla alcuna specifica risposta a quegli illeciti internazionali che lo stesso individua come i più gravi, che non sia già in qualche misura prevista dall’ordinamento internazionale in conseguenza di un comune illecito internazionale.

In merito al secondo aspetto, dal combinato disposto dell’art. 48 e dell’art. 54 si evince che, in caso di violazione di obblighi collettivi dovuti nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, gli Stati diversi da quello leso possono chiedere la cessazione, le garanzie di non ripetizione e la riparazione a favore dello Stato leso o dei beneficiari dell’obbligazione violata, e ricorrere a *lawful measures*. L’unico elemento atto a qualificare la reale portata della legittimazione a reagire riconosciuta agli Stati diversi da quello leso appare, dunque, dipendere proprio da queste “*lawful measures*”, rispetto alle quali, scegliendo di non chiarirne il contenuto specifico, la CDI ha mostrato di non voler assumere alcuna posizione definitiva. Di conseguenza, la Commissione ha mancato l’opportunità di definire un regime aggravato di responsabilità, in cui, al riconoscimento teorico della legittimazione a reagire degli Stati diversi da quello leso, si accompagnasse l’attribuzione di un contenuto effettivo a tale reazione.

Un ulteriore aspetto critico delle disposizioni riguardanti la definizione del regime aggravato di responsabilità internazionale degli Stati, contenute nel Progetto di articoli del 2001, concerne il chiarimento del ruolo del sistema di sicurezza collettiva, disciplinato dalla Carta delle Nazioni Unite, rispetto alle gravi violazioni di norme fondamentali del diritto internazionale. Adottando l’art. 59 del Progetto di articoli, che, come ricordato, afferma semplicemente che gli articoli in esso contenuti sono senza pregiudizio per la Carta delle Nazioni Unite, la CDI ha perso un’importante occasione per disciplinare il rapporto giuridico intercorrente tra il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e quello della responsabilità internazionale degli Stati stabilito dal Progetto di articoli e, in futuro, da un’eventuale convenzione internazionale. Tale rapporto, infatti (se si considera, in particolare, la fattispecie emblematica dell’aggressione, ma anche quelle concernenti violazioni massicce e sistematiche di

diritti umani fondamentali), è destinato inevitabilmente a porsi in termini di coesistenza, se non, addirittura, di concorrenza.

Se è vero che l'ampio dibattito che ha accompagnato la lunga opera di codificazione condotta dalla CDI sul tema della responsabilità degli Stati per illeciti internazionali è imputabile all'attenzione e all'interesse suscitati dai lavori della Commissione, è altrettanto vero che l'elaborazione della categoria dei "crimini internazionali", prima, e la definizione del concreto contenuto dello speciale regime di responsabilità ad essi collegato, poi, hanno alimentato il sorgere di una condivisa speranza all'interno della comunità internazionale. Tale speranza ha riguardato la possibilità di riuscire a determinare per via normativa il passaggio a una nuova fase del diritto internazionale, una fase in cui gli strumenti giuridici sarebbero stati in grado di garantire l'umanità contro il ripetersi delle atrocità cui si era assistito nel corso della Seconda guerra mondiale.

Più ancora che per questi motivi ideali, tuttavia, il presente lavoro si è proposto di dimostrare che è per motivi strettamente giuridici che il regime aggravato di responsabilità internazionale degli Stati contenuto nel Progetto di articoli, adottato in seconda lettura dalla CDI del 2001, deve essere considerato del tutto inadatto a costituire una valida base di negoziazione ai fini dell'adozione di una futura convenzione internazionale. Una convenzione di tale genere, infatti, più che ambire a soddisfare le richieste degli Stati, al solito, per nulla disposti a concedere spazio alle pur minime erosioni della loro sovranità, dovrebbe proporsi di fornire una disciplina giuridica coerente e omogenea, sotto il duplice profilo, formale e contenutistico, ed efficace, rispetto ai fini che con essa si intendono perseguire.

In conclusione, si deve riconoscere, purtroppo, che la CDI, pur non avendo avuto il coraggio di eliminare dal Progetto di articoli del 2001 ogni riferimento all'esistenza di una categoria di illeciti internazionali di particolare gravità e al regime aggravato di responsabilità internazionale ad essa collegato, ha adottato una disciplina che, oltre a creare ambiguità rispetto all'individuazione delle norme "primarie" pertinenti, ha completamente svuotato il contenuto del suddetto regime, privandolo di ogni efficacia, senza rispettare nemmeno i più elementari requisiti dettati dalla tecnica giuridica.

La futura conferenza diplomatica, chiamata ad adottare un'eventuale convenzione internazionale sulla responsabilità degli Stati, dovrà elaborare disposizioni relative al regime aggravato di responsabilità del tutto diverse a quelle attualmente suggerite dal Progetto di articoli del 2001, se non vorrà sacrificare le esigenze giuridiche

dell'ordinamento internazionale a quelle politiche dei principali membri della sua comunità di riferimento.



## BIBLIOGRAFIA

ABI-SAAB, G., *The Concept of 'International Crimes' and its Place in Contemporary International Law*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin/New York, 1989, pp. 141-150.

ABI-SAAB, G., *De la sanction en droit international. Essai de clarification*, in MAKARCZYK, J., (ED.), *Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski*, The Hague/London/Boston, 1996, pp. 61-77.

ABI-SAAB, G., *The Uses of Article 19*, in *European Journal of International Law*, 1999, X, pp. 339-351.

ABI-SAAB, G., *Que reste-t-il du 'crime international'*, in *Droit du pouvoir, pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon*, Bruxelles, 2007, pp. 69-91.

ABI-SAAB, G., *Whatever happened to Article 19?*, in FISCHER-LESCANO, A.; GASSER, H.-P.; MARAUHN, T.; RONZITTI, N., (EDS.), *Frieden in Freiheit-Peace in liberty-Paix en liberté. Festschrift für Michael Bothe zum 70. Geburtstag*, Baden-Baden, 2008, pp. 821-838.

ACCIOLY, H., *Principes généraux de la responsabilité internationale d'après la doctrine et la jurisprudence*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1959-I, pp. 354-439.

AGO, R., *Le délit international*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1939-II, pp. 415-554.

AGO, R., *La colpa nell'illecito internazionale*, in ROMANO, S.; BOTTAI, G. (EDS), *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, 4 vols., Padova, 1940, pp. 175-206.

AGO, R., *Scienza giuridica e diritto internazionale*, Milano, 1950.

AGO, R., *Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati*, 2 vols., Napoli, 1979-1986.

AGO, R., *Remarks on Some Classes of Crimes by States*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin/New York, 1989, p. 215.

AGUIAR ARANGUREN, A., *Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado*, Caracas, 1997.

ALEXIDZE, L., *Legal Nature of Jus Cogens in Contemporary International Law*, in *Recueil des Cours de la Académie de Droit International de La Haye*, 1981-III, pp. 219-270.

ALLAND, D., *La légitime défense et les contre-mesures dans la codification du droit international de la responsabilité*, in *Journal du droit international. Clunet*, 1983, CX, pp. 728-762.

ALLAND, D., *Cinq questions sur la responsabilité internationale*, in *Droits. Revue française de théorie juridique*, 1985, II, pp. 157-160.

ALLAND, D.; COMBACAU, J., *Primary and Secondary Rules in the Law of State Responsibility. Categorizing International Obligations*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 1985, XVI, pp. 81-109.

ALLAND, D., *International Responsibility and Sanctions: Self-Defence and Countermeasures in the ILC Codification of Rules Governing International Responsibility*, in SPINEDI, M.; SIMMA, B., (EDS), *United Nations Codification of State Responsibility*, New York/London/Rome, 1987, pp. 143-195.

ALLAND, D., *Justice privée et ordre juridique international. Étude théorique des contre-mesures en droit international public*, Paris, 1994.

ALLAND, D., *Countermeasures of General Interest*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1221-1239.

ALLAND, D., *The Definition of Countermeasures*, in CRAWFORD, J.; PELLET, A.; OLLESON, S.; PARLETT, K., (EDS.), *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, pp. 1127-1136.

AMERASINGHE, C. F., *State Responsibility for Injuries to Aliens*, Oxford, 1967.

ANNACKER, C., *The Legal Régime of Erga Omnes Obligations in International Law*, in *Austrian Journal of Public and International Law*, 1994, XLVI, pp. 131-166.

ANZILOTTI, D., *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale. Parte Prima. Il problema della responsabilità di diritto internazionale*, Firenze, 1902.

ANZILOTTI, D., *La responsabilité internationale des États à raison des dommages soufferts par des étrangers*, in *Revue générale de droit international public*, 1906, XIII, pp. 5-29 e 285-309.

ANZILOTTI, D., *Corso di diritto internazionale (ad uso degli studenti dell'Università di Roma)*, 3° ed., Roma, 1928.

ANZILOTTI, D., *Opere di Dionisio Anzilotti*, 4 vols., Padova, 1955-1963.

ARANGIO-RUIZ, G., *State Fault and the Forms and Degrees of International Responsibility: Questions of Attribution and Relevance*, in *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally*, Paris, 1991, pp. 25-41.

ARANGIO-RUIZ, G., *Fine prematura del ruolo preminente di studiosi italiani nel progetto di codificazione della responsabilità degli Stati: specie a proposito dei crimini*

*internazionali e dei poteri del Consiglio di sicurezza*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1998, LXXXI, pp. 110-129.

ARBOUR, J.-M., *Droit international public*, 4<sup>e</sup> éd., Cowansville, 2002.

ARCARI, M., *Responsabilità dello Stato per violazioni gravi di norme fondamentali e sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite*, in SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO M.L., (EDS.), *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, pp. 291-340.

BARBOZA, J., *State Crimes: A Decaffeinated Coffee*, in BOISSON DE CHAZOURNES, L.; GOWLLAND-DEBBAS, V., (EDS.), *The International Legal System in quest of Equity and Universality. L'ordre juridique international, un système en quête d'équité et d'universalité*. Liber Amoricum Georges Abi- Saab, The Hague/Boston/London, 2001, pp. 357-375.

BARDONNET, D., *Quelques observations sur le principe de proportionnalité en droit international*, in RAMA-MONTALDO, M., (ED.), *El derecho internacional en un mundo en transformación. Liber amicorum en homenaje al Profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga*, 2 vols., Montevideo, 1994, pp. 995-1036.

BARILE, GIUSEPPE, *Obligaciones erga omnes e individui nel diritto internazionale umanitario*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1985, LXVIII, pp. 5-31.

BASSIOUNI, M. C., *International Crimes: Jus cogens and Obligatio Erga Omnes*, in *Law and Contemporary Problems*, 1996, LIX pp. 63-74.

BASSIOUNI, M. C., *International Crimes, 'Jus cogens' and 'Obligatio Erga Omnes'*, in JOYNER, CHRISTOPHER C. (ed. by), *Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights. Proceedings of the Siracusa Conference, 17-21 September 1998*, Toulouse, 1998, pp. 133-148.

BEDERMAN, D.J., *Counterintuiting Countermeasures*, in *American Journal of International Law*, 2002, XCVI, pp. 817-832.

BELAÏCH, F., *Les réactions des gouvernements au projet de la CDI sur la responsabilité des États*, in *Annuaire français de droit international*, 1998, XLIV, pp. 512-532.

BERLIA, G., *De la responsabilité internationale de l'État*, in BASTID, S., (ED.), *La technique et les principes du droit public. Études en l'honneur de Georges Scelle*, 2 vols., Paris, 1950, vol. II, pp. 875-894.

BIANCHI, A., *Human Rights and the Magic of Jus Cogens*, in *European Journal of International Law*, 2008, XIX, pp. 491- 508.

BISSONNETTE, P. A., *La satisfaction comme mode de réparation en droit international*, Genève, 1952.

BOLLECKER-STERN, B., *Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale*, Paris, 1973.

BOLLECKER-STERN, B., *La responsabilité internationale des États. Perspectives récentes*, in CARDONA LLORENS, J., (ED.), *Cursos euromediterráneos Bancaja de derecho internacional*, Valencia, 2003, vol. VII, pp. 645-721.

BOWETT, D. W., *Reprisals involving Recourse to Armed Force*, in *American Journal of International Law*, 1972, LXVI, pp. 1-36.

BOWETT, D. W., *Treaties and State Responsibility*, in *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally*, Paris, 1991, pp. 137-145.

BOWETT, D. W., *Crimes of State and the 1996 Report of the International Law Commission on State Responsibility*, in *European Journal of International Law*, 1998, IX, pp. 163-173.

BROWNLIE, I., *System of the Law of Nations. State Responsibility. Part I*, Oxford, 1983.

BROWN WEISS, E., *Invoking State Responsibility in the Twenty-first Century*, in *American Journal of International Law*, 2002, XCVI, pp. 798-816.

BYERS, M., *Conceptualising the Relationship between Jus Cogens and Erga Omnes Rules*, in *Nordic Journal of International Law*, 1997, LXVI, pp. 211-239.

BYNKERSHOEK, VAN, C., *Quaestionum Juris Publici Libri Duo*, BROWN SCOTT, J., (ED.), *The Classics of International Law*, 2 vols., Oxford/London, 1930.

CADIN, R., *I presupposti dell'azione del Consiglio di sicurezza nell'articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite*, Milano, 2008.

CAPOTORTI, FRANCESCO, *L'extinction et la suspension des traités*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1971-III, 134, pp. 417-588, voir pp. 520-525.

CARBONE S.M.; LUZZATTO R.; SANTA MARIA A., *Istituzioni di diritto internazionale*, 3° ed., Torino, 2006.

CARELLA, G., *La responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, Napoli, 1985.

CARELLA, G., *Responsabilità internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 1998, vol. XIII, pp. 241 ss.

CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE, *The Concept of Jus Cogens in International Law. Lagonissi Conference on International Law*, 2 vols., Genève, 1967.

CASADO RAIGÓN, R., *Notas sobre el 'ius cogens' internacional*, Córdoba, 1999.

CASADO RAIGÓN, R.; VÁSQUEZ GÓMEZ, E.M., *La impronta del ius cogens en el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos*, in BRANCO DE SAMPAIO, J.; PÉREZ VERA, E.; SALINAS DE FRÍAS, A. (EDS.) *Soberanía del Estado y Derecho internacional*.



*Homeneje al Professor Juan Antonio Carrillo Salcedo*, 2 vols., Sevilla, 2005, vol. I, pp. 343-360.

CASSESE, A., *Remarks on the Present Legal Regulation of Crimes of States*, in *Le droit international à l'heure de sa codification : études en l'honneur de Roberto Ago. Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione: Studi in onore di Roberto Ago. International Law at the Time of Its Codification: Essays in Honour of Roberto Ago*, 3 vols., Milano, 1987, vol. III, pp. 49-64.

CASSESE, A., *Diritto internazionale*, Bologna, 2006.

CHARLESWORTH, H.; CHINKIN, C.M., *The Gender of Jus Cogens*, in *Human Rights Quarterly*, 1993, XV, pp. 63-76.

CHAUMONT, C., *Mort et transfiguration du jus cogens*, in *Mélanges offerts à P.-F. Gonidec. L'État moderne : horizon 2000. Aspects internes et externes*, Paris, 1985, pp. 469-479.

CHRISTENSON, G.A., *The World Court and Jus cogens*, in *American Journal of International Law*, 1987, LXXXI, pp. 93-101.

CHRISTOL, C.Q., *Judge Manfred Lachs and the principle of Jus Cogens*, in *Journal of Space Law*, 1994, XXII, pp. 33- 46.

CHRISTOPHER, D.L., *Jus cogens, Reparation Agreements, and Holocaust Slave Labor Litigation*, in *Law and Policy in International Business*, 2000, XXXI, pp. 1227-1253.

CLARK, R.S., *Obligations of Third States in the Face of Illegality. Ruminations inspired by the Weeramantry dissent in the case concerning East Timor*, in ANGHIE, A.; STURGESS, G. (EDS.), *Legal visions of the 21<sup>st</sup> century. Essays in Honour of Judge Christopher Weeramantry*, The Hague/London/Boston, 1998, pp. 631-651.

COFFMAN, P.D., *Obligations Erga Omnes and the Absent Third State*, in *German Yearbook of International Law*, 1996, XXXIX, pp. 285- 333.

COHN, G., *La théorie de la responsabilité internationale*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1939-II, pp. 207-325.

COMBACAU, J., *Aspects nouveaux de la responsabilité internationale : Deux approches contradictoires ?*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1986, XXXVIII, pp. 187-206.

COMBACAU, J.; SUR, S., *Droit international public*, 8<sup>e</sup> éd., Montchrestien, 2008.

CONFORTI, B., *Diritto internazionale*, 7<sup>o</sup> ed., Napoli, 2007.

CONFORTI, B.; FOCARELLI, C., *Le Nazioni Unite*, 8<sup>a</sup> ed., Padova, 2010.

CONDORELLI, L., *L'imputation à l'État d'un fait internationalement illicite : solutions classiques et nouvelles tendances*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1984-VI, pp. 9-221.

CONDORELLI, L., *Responsabilité étatique et responsabilité individuelle pour violations graves du droit international humanitaire : quelques remarques à propos du rejet du principe 'Tu quoque' dans le jugement Kupreškić du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie*, in VOHRAH, L.C. (ED.), *Man's Inhumanity to Man : Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese*, The Hague/London/Boston, 2003, pp. 211-219.

CORTEN, O. (ED.), *Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article*, 3 vols., Bruxelles, 2006.

CRAWFORD, J., *Revising the Draft Articles on State Responsibility*, in *European Journal of International Law*, 1999, X, pp. 435-460.

CRAWFORD, J.; BODEAU, P.; PEEL, J., *La seconde lecture du projet d'articles sur la responsabilité des Etats par la Commission de droit international : Evolutions ou bouleversement ?*, in *Revue générale de droit international public*, 2000, CIV, pp. 911-938.

CRAWFORD, J.; BODEAU, P.; PEEL, J. (EDS.), *The ILC's Draft Articles on State Responsibility: toward Completion of a Second Reading*, in *American Journal of International Law*, 2000, XCIV, pp. 660-674.

CRAWFORD, J., *The International Law Commission's Articles on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge, 2002.

CRAWFORD, J., *The ILC's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect*, in *American Journal of International Law*, 2002, XCVI, pp. 874-890.

CRAWFORD, J., *Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite. Introduction, Texte et Commentaires*, Paris, 2003.

CRAWFORD, J.; PELLET, A.; OLLESON, S.; PARLETT, K., (EDS.), *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010.

CZAPLIŃSKI, W., *Concepts of Jus Cogens and Obligations Erga Omnes in International Law in the Light of Recent Developments*, in *Polish Yearbook of International Law*, 1997-1998, XXIII, pp. 87-97.

D'AMATO, A., *It's a Bird, It's a Plane, It's Jus Cogens!*, in *Connecticut Journal of International Law*, 1990-1991, VI, pp. 1-6.

DANILENKO, G.M., *International Jus Cogens: Issues of Law-Making*, in *European Journal of International Law*, 1991, II, pp. 42-65.

DECENCIERE-FERRANDIERE, A., *La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages subis par les étrangers*, Paris, 1925.

DE HOOGH, A.J.J., *The Relationship between Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and International Crimes : Peremptory Norms in Perspective*, in *Austrian Journal of Public International Law*, 1991, XLII, pp. 183-214.

DE HOOGH, A., *Obligations erga omnes and International Crimes. A Theoretical Inquiry into the Implementation and Enforcement of the International Responsibility of States*, The Hague/London/Boston, 1996.

DELBRÜCK, J., 'Laws in the public interest'. *Some Observations on the Foundations and Identification of Erga Omnes Norms in International Law*, in GÖTZ, V.; SELMER, P.; WOLFRUM, R. (EDS.), *Liber amicorum Günther Jaenicke. Zum 85. Geburtstag*, Berlin/Heidelberg/New York, 1998.

DEL VECCHIO, A., *Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I tribunali internazionali tra globalizzazione e frammentazione*, Milano, 2003.

DEL VECCHIO, A., *Nuovi profili della giurisdizione internazionale*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, 3 vols., Napoli, 2004, vol. II, pp. 971-996.

DEL VECCHIO, A., *Globalization and Its Effect on International Courts and Tribunals*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2006, V, pp. 1-11.

DEL VECCHIO, A., *I tribunali penali 'internazionalizzati'*, in VENTURINI, G.; BARIATTI, S. (EDS.), *Diritti individuali e giustizia internazionale. Individual Rights and International Justice. Droits individuels et justice internationale*. Liber Fausto Pocar, 2 vols., Milano, 2009, I vol., pp. 249-262.

DEL VECCHIO, A., *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Bari, 2009.

DE MARTENS, G.-F., *Précis de Droit des Gens Moderne de l'Europe*, 1831, in VERGE, M. CH. (ED.), 2° ed., 2 vols., Paris, 1864.

DESPAGNET, F., *Cours de droit international public*, 1894, 4°ed., DE BOECK, C. (ED.), Paris, 1910.

DE VATTEL, E., *Le Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduites et aux affaires des nations et des souverains*, nouv. éd., 3 vols., Paris, 1835-1838.

DE WET, E., *The Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and its Implications for National and Customary Law*, in *European Journal of International Law*, 2004, XV, pp. 97-121.

DIACONU, I., *Contribution à une étude sur les normes impératives en droit international (Jus cogens)*, Bucarest, 1971.

DOMESTICI-MET, M.-J., *Du jus cogens aux normes intransgressibles. Quelques réflexions sur les techniques et disciplines impliquées dans le développement d'un ordre public international*, in *Mélanges en l'honneur de Louis Dubouis. Au carrefour des droits*, Paris, 2002, pp. 661-710.

DOMINICE, C., *La satisfaction en droit des gens*, MéL. Perrin (1984), pp. 91-121.

DOMINICE, C., La question de la double responsabilité de l'État et de son agent, in YAKPO, E.; BOUMEDRA T.; BEDJAOU, M. (EDS.), *Liber Amicorum judge Mohammed Bedjaoui*, The Hague/London/Boston, 1999, pp. 143-157.

DRNAS DE CLÉMENT, Z., *Las normas imperativas de derecho internacional general (jus cogens). Dimensión sustancial*, in DRNAS DE CLÉMENT, Z.; ABELLÁN HONRUBIA, V., *Estudios de derecho internacional en homenaje al profesor Ernesto J. Rey Caro*, 2 vols., Córdoba, 2002, pp. 647-680.

DROST, P.N. *The Crime of State. Penal Protection for Fundamental Freedoms of Persons and Peoples*, Leyden, 1959.

DUMAS, J., *Responsabilité internationale des États a raison de crimes ou de délits commis sur leur territoire au préjudice d'étrangers*, Paris, 1930.

DUPUY, P.-M., *Action publique et crime international de l'État : à propos de l'article 19 du Projet de la Commission du droit international sur la responsabilité des États*, in *Annuaire français de droit international*, 1979, XXV, pp. 539-554.

DUPUY, P.-M., *Observations sur le 'crime international de l'État'*, in *Revue générale de droit international public*, 1980, LXXXIV, pp. 449-486.

DUPUY, P.-M., *Observations sur la pratique récente des 'sanctions' de l'illicite*, in *Revue générale de droit international public*, 1983, LXXXVII, pp. 505-548.

DUPUY, P.-M., *Le fait générateur de la responsabilité internationale des États*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1984-V, pp. 9-133.

DUPUY, P.-M., *Dionisio Anzilotti and the Law of International Responsibility of States*, in *European Journal of International Law*, 1992, III, pp. 139-148.

DUPUY, P.-M., *Droit des traités, codification et responsabilité internationale*, in *Annuaire français de droit international*, 1997, XLIII, pp. 7-30.

DUPUY, P.-M., *Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premières empêche l'exercice des secondes*, in *Revue générale de droit international public*, 1999, CIII, pp. 189-296.

DUPUY, P.-M., *L'unité de l'ordre juridique international. Cours général de droit international public*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 2002, IV, pp. 9-496.

DUPUY, P.-M., *A General Stocktaking of the Connections between the Multilateral Dimension of Obligations and Codification of the Law of Responsibility*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1053-1081.

DUPUY, P.-M., *Quarante ans de codification du droit de la responsabilité des États. Un bilan*, in *Revue générale de droit international public*, 2003, CVII, pp. 305-348.

DUPUY, P.-M. (ED.), *Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité internationale des États. Colloque international de Florence, 7 et 8 décembre 2001*, Paris, 2003.

EAGLETON, C., *The Responsibility of States in International Law*, New York, 1928.

EUSTATHIADES, C.T., *Les sujets du droit international et la responsabilité internationale. Nouvelles tendances*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1953-III, pp. 397-634.

FERNÁNDEZ TOMÁS, A., *El ius cogens y las obligaciones derivadas de normas imperativas. Entre el mito y la realidad*, in *Soberanía del Estado y Derecho internacional. Homeneje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo*, 2 vols., Sevilla, 2005, vol. I, pp. 619-638.

FERRER LLORET, JAUME, *Responsabilidad internacional del Estado y derechos humanos. Estudio de la practica relacional e institucional*, Madrid, 1998.

FIORE, P., *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 2 vols., 3° ed., Torino, 1887-1894.

FOCARELLI, C., *I limiti dello jus cogens nella giurisprudenza più recente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007, XC, pp. 637-656.

FORD, C.A., *Adjudicating Jus cogens*, in *Wisconsin International Law Journal*, 1994, XIII, pp. 145-181.

FORLATI, S., *Azioni dinanzi alla Corte internazionale di giustizia rispetto a violazioni di obblighi erga omnes*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001, LXXXIV, pp. 69-109.

FORLATI, S., *Diritto dei trattati e responsabilità internazionale*, Milano, 2005.

FORLATI PICCHIO, M.L., *La sanzione nel diritto internazionale*, Padova, 1974.

FORTEAU, M., *Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale de l'Etat*, Paris, 2006.

FRANCIONI, F., *Crimini internazionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 1989, vol. IV, pp. 464-479.

FROWEIN, J.A., *Reactions by not Directly Affected States to Breaches of Public International Law*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1994-IV, pp. 345-438.

FROWEIN, J.A., *Jus Cogens*, in BERNHARDT, R. (ED.) *Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam, III, 1997, pp. 65-69.

GAJA, G., *Jus cogens Beyond the Vienna Convention*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1981-III, pp. 271-316.

GAJA, G., *Obligations Erga Omnes, International Crimes and Jus Cogens: A Tentative Analysis of Three Related Concepts*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin/New York, 1989, pp. 151-160.

GAJA, G., *Les obligations et les droits erga omnes en droit international. Obligations and Rights Erga Omnes in International Law*, in *Annuaire de l'Institut de Droit International*, 2006, LXXI, pp. 81-136.

GARCIA-AMADOR, F.V., *State Responsibility. Some New Problems*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1958, II, pp. 365-492.

GARCÍA-AMADOR, F.V.; SOHN, L.B.; BAXTER, R.R. (EDS.), *Recent Codification of the Law of State Responsibility for Injuries to Aliens*, Dobbs Ferry, NY/Leiden, 1974.

GATTINI, A., *A Return Ticket to 'Communitarisme', Please*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1181-1199.

GAZZINI, T., *Il contributo della Corte Internazionale di Giustizia al rispetto degli obblighi erga omnes in materia di diritti umani*, in *La Comunità internazionale*, 2000, LV, pp. 19-62.

GENTILI, A., *De jure Belli*, in *Opera Omnia*, Napoli, 1770.

GHERSI RASSI, O.A., *La acción popular en el derecho internacional público. Un estudio crítico de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia*, in *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, 2001, XLVII, pp. 15-51.

GIANELLI, A., *Adempimenti preventivi all'adozione di contromisure internazionali*, Milano, 1997.

GIANELLI, A., *Le conseguenze delle gravi violazioni di obblighi posti da norme imperative tra norme primarie e norme secondarie*, in SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO M.L., (EDS.), *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, pp. 245-290.

GLENNON, M.J., *De l'absurdité du droit impératif (Jus cogens)*, in *Revue générale de droit international public*, 2006, CX, pp. 529-536.

GLENNON, M.J., *Peremptory Nonsense*, in EHRENZELLER, B.; SASSÒLI, M.; STOFFEL, W.; WAGNER PFEIFER, B.; BREITENMOSER, S. (EDS.), *Human Rights, Democracy and the Rule of Law. Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat. Droits de l'homme, démocratie et Etat de droit. Liber Amicorum Luzius Wildhaber*, Zürich/Baden-Baden, 2007, pp. 1265-1272.

GOMEZ ROBLEDO, A., *Le ius cogens international : sa genèse, sa nature, ses fonctions*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1981-III, pp. 9-217.

GÓMEZ ROBLEDO, A., *El 'ius cogens' internacional. Estudio histórico crítico*, México, 1982.

GOODWIN-GILL, G.S., *Crime in International Law: Obligations Erga Omnes and the Duty to Prosecute*, in GOODWIN-GILL, G.S.; TALMON, S.A.G. (EDS.), *The Reality of International Law. Essays in Honour of Ian Brownlie*, Oxford, 1999, pp. 199-223.

GRAEFRATH, *Responsibility and Damages Caused: Relationship between Responsibility and Damages*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1984-II, pp. 9-149.

GROSSE, L., *Racines historiques et fondements contemporains des normes impératives (Jus cogens) dans la théorie et la pratique du droit international*, in *Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques*, 1995, LXXIII, pp. 225-250.

GROTIUS, H., *De Jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturæ & Gentium, item Juris Publici præcipua explicantur*, 2 vols., Napoli, 1719.

GROTIUS, H., *Le droit de la guerre et de la paix. Nouvelle Traduction Par Jean Barbeyrac*, Amsterdam, 1724.

GOUNELLE, M., *Quelques remarques sur la notion de ‘crime international’ et sur l’évolution de la responsabilité internationale de l’État*”, in *Mélanges offerts à Paul Reuter. Le droit international : unité et diversité*, Paris, 1981, pp. 315-326.

GOWLLAND-DEBBAS, V., *Security Council Enforcement Action and Issues of State Responsibility*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1994, XLIII, pp. 55-98.

GRAEFRATH, B., *Responsibility and Damages caused: Relationship between Responsibility and Damages*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1984-II, pp. 9-149.

GUARINO, G., *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli, 1984.

GUARINO, G., *Terrorismo e lotte di liberazione nazionale: la legge applicabile*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2006, VIII, pp. 7-24

GUILLAUME, G., *Jus cogens et souveraineté*, in *Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Puissechet. L’Etat souverain dans le monde d’aujourd’hui*, Paris, 2008, pp. 127-136.

GUTIÉRREZ ESPADA, CESÁREO, *Sobre las normas imperativas del derecho internacional*, in GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I.; ABELLÁN HONRUBIA, V. (EDS.), *Pacis artes. Obra homenaje al Profesor Julio D. González Campos*, 2 vols., Madrid, 2005, vol. I, pp. 273-290.

HAFNER, G., *The Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. The Work of the ILC*, in *Austrian Review of International and European Law*, 2000, V, pp. 189-270.

HALLECK, *International Law or Rules regulating the Intercourse of States in Peace and War*, 4<sup>th</sup> ed., London, 1908.

HANNIKAINEN, L., *Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law. Historical Development, Criteria, Present Status*, Helsinki, 1988.

HEFFTER, A.-G., *Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart*, traduz. della 3° ed., BERGSON, J., (ED.), *Le droit international public de l'Europe*, Berlin/Paris, 1857.

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, *Les obligations et les droits erga omnes en droit international. Obligations and Rights erga omnes in International Law*, in *Annuaire de l'Institut de droit international*, 2006, LXXI, II, pp. 81-137.

IOVANE, M., *La riparazione nella teoria e nella prassi dell'illecito internazionale*, Milano, 1990.

IOVANE, M., *La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale*, Napoli, 2000.

IOVANE, M., *E' possibile codificare la responsabilità dello Stato per violazione delle norme internazionali di importanza fondamentale?*, in SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO M.L., (EDS.), *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, pp. 341-384.

JASROTIA, A., *Sustainable Development as a Principle of Jus Cogens*, in INDIAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW, *International Conference on International Law in the New Millennium, Problems and Challenges Ahead*, 3 vols., New Delhi, 2001, pp. 80-86.

JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., *International Law in the Past Third of a Century*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1978-I, pp. 1-343.

JIMENEZ DE ARECHAGA, E.; TANZI, A., *La responsabilité des Etats*, in BEDJAOUI, M. (ED.), *Droit international. Bilan et perspectives*, 2 vols., Paris, 1991, pp. 347-380.

JIMÉNEZ PIERNAS, C. (ED.), *La responsabilidad internacional. Aspectos de derecho internacional público y derecho internacional privado*, Alicante, 1990.

KAHGAN, C., *Jus Cogens and the Inherent Right to Self Defense*, in *International Law Students Association Journal of International and Comparative Law*, 1997, III, pp. 767-827.

KASTO, JALIL, *Jus Cogens and Humanitarian Law*, Kingston, 1994.

KAWASAKI, K., *Crimes of State in International Law*, Hiroshima, 1993.

KAWASAKI, K., *The 'Injured State' in the International Law of State Responsibility*, in *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, 2000, XXVIII, pp. 17-31.

KAWASAKI, K., *The Content and Implementation of the International Responsibility of States: Some Remarks on the Draft Articles on State Responsibility Adopted by the ILC's Drafting Committee in 2000*, in *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, 2001, XXIX, pp. 25-40.



KAWASAKI, K., *Draft Articles on State Responsibility Adopted by the International Law Commission in 2001. A Brief Overview*, in *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, 2002, XXX, pp. 35-55.

KAWASAKI, K., *International Jus Cogens in the Law of State Responsibility*, in FOCARELLI, C. (ED.), *Le nuove frontiere del diritto internazionale. Attori non statali, spazio virtuale, valori fondamentali e governo multinazionale di territori*, Perugia, 2008.

KELSEN, H., *Unrecht und Unrechtsfolgen im Völkerrecht*, in *ZöR*, 1932, pp. 481-608.

KLEIN, P., *Responsibility for Serious Breaches of Obligations Deriving from Peremptory Norms of International Law and United Nations Law*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1241-1255.

KLÜBER, J.-L., *Droit de gens moderne de l'Europe*, 2 vols., nouv. éd., Paris, 1861.

KOLB, R., *The Formal Source of Ius Cogens in Public International Law*, *Zeitschrift für öffentliches Recht*, 1998, LIII, pp. 69 -105.

KOLB, R., *Théorie du ius cogens international. Essai de relecture du concept*, Paris, 2001.

KOLB, R., *Théorie du ius cogens international*, in *Revue Belge de Droit International*, 2003, XXXVI, pp. 5-55.

KOLB, R., *Jus cogens, intangibilité, intransgressibilité, dérogation 'positive' et 'négative'*, in *Revue générale de droit international public*, 2005, pp. 305-330.

KORNICKER UHLMANN, E.M., *State Community Interests, Jus Cogens and Protection of the Global Environment. Developing Criteria for Peremptory Norms*, in *Georgetown International Environmental Law Review*, 1998, XI, pp. 101-135.

KOSKENNIEMI, M., *Solidarity Measures: State Responsibility as a New International Order?*, in *British Yearbook of International Law*, 2001, LXXII, pp. 337-356.

LAUTERPACHT, H., *Règles générales du droit de la paix*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, 1937-IV, pp. 95-422.

LAUTERPACHT, H., *Private Law Sources and Analogies of International Law (with Special Reference to International Arbitration)*, Hamden, 1970.

LEBEN, C., *Les contre-mesures inter-étatiques et les réactions à l'illicite dans la société internationale*, in *Annuaire français de droit international*, 1982, XXVIII, pp. 9-77.

LENOBLE, J., *Responsabilité internationale des États et contrôle territorial*, in *Revue belge de droit international*, 1981, XVI, pp. 95-110.

LEONARDI, E., *The Jus Cogens in the 1969 Vienna Convention on the Law of the Treaties*, in *Thesaurus Acroasium of the Institute of Public International Law and International Relations of Thessaloniki*, 1992, XIX, pp. 583-592.

LEVI, W., *The International ordre public*, in *Revue de droit international de sciences diplomatiques et politiques*, 1994, LXXII, pp. 55-77.

LI, H., *Jus Cogens and International Law*, in YEE, S. (ED.), *International Law in the post- Cold War World. Essays in Memory of Li Haopei*, London, 2001, pp. 499-522.

LILLICH, R.B. (ED.), *International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens*, Charlottesville, 1983.

LINDERFALK, U., *The Effect of Jus Cogens Norms. Whoever opened Pandora's Box, did you ever think about the consequences?*, in *European Journal of International Law*, 2007, XVIII, pp. 853-871.

LOPES PEGNA, O., *Counter-claims and Obligations Erga Omnes before the International Court of Justice*, in *European Journal of International Law*, 1998, IX, pp. 724-736.

LOWE, V., *Precluding Wrongfulness or Responsibility: A Plea for Excuses*, in *European Journal of International Law*, 1999, X, pp. 405-411.

MAIA, C., *Le juge international au cœur du dévoilement du droit impératif: Entre nécessité et prudence*, in *Revue de droit international de sciences diplomatiques et politiques*, 2005, LXXXIII, pp. 1-35.

MAIELLO, FRANCESCO, *Le violazioni gravi dello jus cogens come distinte fattispecie di illecito internazionale*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2008, X, pp. 114-135.

MANI, V. S., *Jus Cogens and Obligations Erga Omnes. Implications for Modern International Law*, in *Soochow Law Journal*, 2006, III, pp. 35-62.

MARCHISIO, S., *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000.

MAREK, K., *Contribution à l'étude du jus cogens en droit international*, in *Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim*, Genève, 1968, pp. 426-459.

MAREK, K., *Criminalising State Responsibility*, in *Revue belge de droit international*, 1978-79, XIV, pp. 460-485.

MAY, L., *Jus Cogens Norms and International Criminal Law*, in GADAMER, H.-G.; ZACCARIA, G. (EDS.), *Internationale Gerechtigkeit und Interpretation. International justice and interpretation. International justice and interpretation*, Berlin/Münster/Wien/Zürich/London, 2001, pp. 215-237.

MACDONALD, R.S.J., *Fundamental Norms in Contemporary International Law*, in *Canadian Yearbook of International Law*, 1987, XXV, pp. 113-149.

MCGREGOR, L., *State Immunity and Jus Cogens*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 2006, LV, pp. 437-446.

MERON, T., *International Law in the Age of Human Rights*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, 2003-I, pp. 9-490.

MINDUA, A.K.-M., *Normes péremptoires du droit international et état de droit en Afrique*, in *African Journal of International and Comparative Law*, 1998, X, pp. 216-243.

MITCHELL, D.S., *The Prohibition of Rape in International Humanitarian Law as a Norm of Jus Cogens*, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, 2005, XV, pp. 219-257.

MONACO, R., *Réflexions sur la théorie des sources du droit international*, in MAKARCZYK, J.; SKUBISZEWSKI, K.J. (EDS.), *Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski*, The Hague, 1996, pp. 517-529.

MONACO, R.; CURTI GIALDINO, C., *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale*, 3° ed., Torino, 2009.

MORELLI, G., *Nozioni di diritto internazionale*, Padova, 1967

MORELLI, G., *A proposito di norme internazionali cogenti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1968, LI, pp. 108-117.

MORELLI, G., *Norme c.d. fondamentali e norme cogenti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1981, LXIV, pp. 509-510.

NICOLOUDIS, E. P., *La nullité de jus cogens et le développement contemporain du droit international public*, Athènes, 1974.

NIETO-NAVIA, R., *El derecho imperativo (jus cogens) en el derecho internacional a la luz de la Convención de Vienna de 1969*, Bogotá, 1977.

NIETO-NAVIA, R., *International Peremptory Norms ('Jus Cogens') and International Humanitarian Law*, in VOHRAH, L.C.; POCAR, F.; FEATHERSTONE, Y.; FOURMY, O.; GRAHAM, C.; HOCKING, J; ROBSON, N. (EDS.), *Man's Inhumanity to Man. Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese*, The Hague/Boston/London, 2003, pp. 595-640.

NISOT, J., *Le concept de jus cogens envisagé par rapport au droit international*, in *Revue Belge de Droit International*, 1968-IV, pp. 1-7

NISOT, J., *Le 'jus cogens' et la convention de Vienne sur les traités*, in *Revue générale de droit public*, in 1972, LXXVI, pp. 692-697.

NOLTE, G., *From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago. The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-State Relations*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp.1084-1098.

OLLARVES IRAZÁBAL, J., *Ius cogens en el derecho internacional contemporáneo*, Caracas, 2005.

OLLARVES IRAZÁBAL, J., *El derecho internacional de los derechos humanos como normas de ius cogens*, Caracas, 2007.

ORAKHELASHVILI, A., *Peremptory Norms and Reparation for Internationally Wrongful Acts*, in *Baltic Yearbook of International Law*, 2003, III, pp. 19-55.

ORAKHELASHVILI, A., *The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions*, in *European Journal of International Law*, 2005, XVI, pp. 59-88.

ORAKHELASHVILI, A., *Peremptory Norms in International Law*, Oxford, 2006.

ORAKHELASHVILI, A., *Peremptory Norms as International Public Order*, in MAY, L.; BROWN, J. (EDS.), *Philosophy of Law: Classic and Contemporary Readings*, Chichester, 2010, pp. 602-609.

PADELLETTI, M.L., *Pluralità di Stati nel fatto illecito internazionale*, Milano, 1990.

PALMISANO, G., *Les causes d'aggravation de la responsabilité des Etats et la distinction entre 'crimes' et 'délits' internationaux*, in *Revue Générale de Droit International public*, 1994, XCVIII, pp. 629-673.

PALMISANO, G., *Cronaca di una morte annunciata: la responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, in SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO, M.L. (EDS.), *La codificazione della responsabilità degli Stati alla prova dei fatti: problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006, pp. 203-243.

PANELLA, L. (ED.), *La protezione diplomatica: sviluppi e prospettive*, Torino, 2009.

PAU, G., *Responsabilità internazionale*, in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, pp. 1432-1459.

PAULUS, A.L., *Jus Cogens in a Time of Hegemony and Fragmentation. An Attempt at a Re-appraisal*, in *Nordic Journal of International Law*, 2005, LXXIV pp. 297-333.

PAUST, J.J., *The Reality of Jus Cogens*, in *Connecticut Journal of International Law*, 1991, VII, pp. 81-85.

PELLET, A., *The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breath for the Self-Determination of Peoples*, in *European Journal of International Law*, 1992, III, pp. 178-185.

PELLET, A., *Remarques sur une révolution inachevée : le projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats*, in *Annuaire français de droit international*, 1996, XLII, pp. 7-32.

PELLET, A., *Vive le Crime ! Remarques sur les degrés de l'illicite en droit international*, in UNITED NATIONS INTERNATIONAL LAW COMMISSION, *International Law on the Eve of the Twenty-First Century : Views from the International Law Commission. Le droit*

*internationale à l'aube du XXIe siècle : réflexions de codificateurs*, New York, 1997, pp. 287-315.

PELLET, A., *Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes!*, in *European Journal of International Law*, 1999, X, pp. 425-434.

PELLET, A., *La codification du droit de la responsabilité internationale: tâtonnements et affrontements*, in BOISSON DE CHAZOURNES, L.; GOWLLAND-DEBBAS, V., (EDS.), *The International Legal System in quest of Equity and Universality. L'ordre juridique international, un système en quête d'équité et d'universalité*. Liber Amoricum Georges Abi-Saab, The Hague/London/Boston, 2001, pp. 285-304.

PELLET, A., *Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite. Suite - et fin ?*, in *Annuaire français de droit international*, 2002, XLVIII, pp. 1-23.

PERRIN, GEORGES, *La nécessité et les dangers du Jus cogens*, in SWINARSKI, C. (ED.), *Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet*, Genève/La Haye, 1984, pp. 751-760.

PERSONNAZ, J., *La réparation du préjudice en droit international public*, Paris, 1939.

PHILLIMORE, R., *Commentaries upon International Law*, 4 vols., London, 1854-1861.

PICONE, P., *Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli Stati nel campo della protezione internazionale dell'ambiente marino dall'inquinamento*, in STARACE, V. (ED.), *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, Milano, 1983, pp. 15-135.

PICONE, P., *Nazioni Unite e obblighi 'erga omnes'*, in *La Comunità internazionale*, 1993, XLVIII, pp. 709-730.

PICONE, P., *Interventi delle Nazioni Unite e obblighi erga omnes*, in PICONE, P. (ED.), *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Padova, 1995, pp. 517-578.

PICONE, P., *Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, LXXXVIII, pp. 893-954.

PICONE, P., *Comunità internazionale ed obblighi 'erga omnes'. Studi critici di diritto internazionale*, Napoli, 2006.

PICONE, P., *La distinzione tra norme internazionali di jus cogens e norme che producono obblighi erga omnes*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, XCI, pp. 5-38.

PILLITU, P.-A., *Lo stato di necessità nel diritto internazionale*, Perugia, 1981.

PISILLO MAZZESCHI, R., *'Due Diligence' e responsabilità internazionale degli Stati*, Milano, 1989.

PISILLO MAZZESCHI, R., *The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States*, in *German Yearbook of International Law*, 1992, XXXV, pp. 9-51.

PRZETACZNIK, F., *La responsabilité internationale de l'État à raison des préjudices de caractère moral et politique causés à un autre État*, in *Revue générale de droit international public*, 1974, LXXVIII, pp. 919-974.

QUADRI, R., *Diritto internazionale pubblico*, 5° ed., Napoli, 1968.

QUEL LÓPEZ, JAVIER, *La violación de obligaciones 'erga omnes' y su incidencia en el ejercicio de la protección diplomática*, in BRANCO DE SAMPAIO, J.; PÉREZ VERA, E.; SALINAS DE FRÍAS, A. (EDS.) *Soberanía del Estado y Derecho internacional. Homeneje al Professor Juan Antonio Carrillo Salcedo*, 2 vols., Sevilla, 2005, vol. II, pp. 1183-1199.

QUIGLEY, J., *Complicity in International Law: A New Direction in the Law of State Responsibility*, in *British Yearbook of International Law*, 1986, LVII, pp. 77-131.

QUIGLEY, J., *The International Law Commission's Crime-Delict Distinction: a Toothless Tiger?*, in *Revue de droit International et de sciences diplomatiques et politiques*, 1988, LXVI, pp. 117-161.

RAGAZZI, M., *The Concept of International Obligations Erga Omnes*, Oxford, 1997.

RAGAZZI, M., *International Obligations Erga Omnes: Their Moral Foundation and Criteria of Identification in light of Two Japanese Contributions*, in GOODWIN-GILL, G.S.; TALMON, S.A.G. (EDS.), *The Reality of International Law. Essays in Honour of Ian Brownlie*, Oxford, 1999, pp.455-477.

RAGAZZI, M. (ED.), *International Responsibility Today. Essays in Memory of Oscar Schachter*, Leiden/Boston, 2005.

RAO, P.S., *Comments on Article 19 of the Draft Articles on State Responsibility Adopted by the International Law Commission*, in *Indian Journal of International Law*, 1997, XXXVII, pp. 673-676.

REECE THOMAS, K.; SMALL, J., *Human Rights and State Immunity: is there Immunity from Civil Liability for Torture?*, in *Netherlands International Law Review*, 2003, L, pp. 1-30.

REMIRO BROTONS, A., *Crimen de agresión, crimen sin castigo*, in *Anuario argentino de derecho internacional*, 2005, XIV, pp. 33-68.

REMIRO BROTONS, A., *Crimen de agresión, crimen sin castigo*, in RAMÓN CHORNET, C.; GUTIÉRREZ ESPADA, C. (EDS.), *Uso de la fuerza y protección de los derechos humanos en un nuevo orden internacional*, Valencia, 2006.

REMIRO BROTONS, A., *Derecho internacional*, Valencia, 2007.

REUTER, P., *La responsabilité internationale. Problèmes choisis*, Paris, 1956.

REUTER, P., *Le dommage comme condition de la responsabilité internationale*, in *Estudios de derecho internacional: homenaje al Profesor Miaja de la Muela*, 2 vols., Madrid, 1979, vol. II, pp. 837-846.

REUTER, P., *Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des Etats pour fait illicite*, in *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally*, Paris, 1991, pp. 389-398.

REUTER, P., *Le développement de l'ordre juridique international. Ecrits de droit international*, Paris, 1995.

RIGAUX, F., *Le crime d'Etat. Réflexions sur l'article 19 du projet d'articles sur la responsabilité des Etats*, in *Le droit international à l'heure de sa codification : études en l'honneur de Roberto Ago. Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione: Studi in onore di Roberto Ago. International Law at the Time of Its Codification: Essays in Honour of Roberto Ago*, 3 vols., Milano, 1987, vol. III, pp. 49-64.

RIQUELME CORTADO, R., *La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. El incremento de sus miembros y su más adecuada representación equitativa*, Madrid, 2000.

RIQUELME CORTADO, R., *Derecho internacional. Entre un orden global y fragmentado*, Madrid, 2005.

RIVIER, A., *Principes du droit des gens*, 2 vols., Paris, 1896.

RONZITTI, N., *La disciplina dello jus cogens nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, in *Comunicazioni e studi*, 1978, XV, pp. 241-299.

RONZITTI, N., *Introduzione al diritto internazionale*, 2° ed., Torino, 2007.

ROSENNE, S., *State Responsibility and International Crimes: Further Reflections on Article 19 of the Draft Articles on State Responsibility*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 1988, XXX, pp. 145-166.

ROSENNE, S., *The International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility. Part I, Articles 1-35*, Dordrecht, 1991.

ROSENNE, S., *Some reflections Erga Omnes*, in ANGHIE, A.; STURGESS, G. (EDS.), *Legal visions of the 21<sup>st</sup> century. Essays in Honour of Judge Christopher Weeramantry*, The Hague/London/Boston, 1998, pp. 509-525.

ROSENSTOCK, R., *An International Criminal Responsibility of States?*, UNITED NATIONS INTERNATIONAL LAW COMMISSION, *International Law on the Eve of the Twenty-First Century : Views from the International Law Commission. Le droit international à l'aube du XXI<sup>e</sup> siècle : réflexions de codificateurs*, New York, 1997, pp. 265-285.

ROZAKIS, C.L., *The Concept of 'Jus Cogens' in the Law of Treaties*, Amsterdam, 1976.

RUBIN, ALFRED P., *Actio Popularis, Jus Cogens and Offences Erga Omnes*, in *New England Law Review*, 2000-2001, XXXV, pp. 265-280.

RUIZ FABRI, HELENE, *Commentaire de l'article 66, Convention de Vienne de 1969*, in CORTEN, OLIVIER; KLEIN, PIERRE (eds.), *Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article*, III, Bruxelles, 2006, pp. 2391-2427.

SALMON, J., *Responsabilité internationale*, Paris, 1987.

SALMON, J., L'intention en matière de responsabilité internationale", in *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally*, Paris, 1991, pp. 413-422.

SALMON, J., *Le fait étatique complexe : une notion contestable*, in *Annuaire français de droit international*, 1982, pp. 709-738.

SALVIOLI, F.O., *Los desafíos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos*, in INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, *Estudios básicos de derechos humanos*, San José de Costa Rica, 1996, vol. V, pp. 227-265.

SALVIOLI, F.O., *La jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos*, in *Persona y derecho*, 1997, VII, pp. 369-394.

SALVIOLI, G., *La responsabilité des États et la fixation des dommages et intérêts par les tribunaux internationaux*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1929-III, pp. 231-290.

SÁNCHEZ LEGIDO, Á., *Ius cogens, inmunidad soberana y jurisdicción extraterritorial: el asunto Al-Adsani ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in *Revista española de derecho internacional*, 2001, LIII, pp. 313- 330.

SAULLE, M.R., *Jus Cogens and Human Rights*, in *Le droit international à l'heure de sa codification : études en l'honneur de Roberto Ago. Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione: Studi in onore di Roberto Ago. International Law at the Time of Its Codification: Essays in Honour of Roberto Ago*, 3 vols., Milano, 1987, vol. II, pp. 385-396

SCALESE, G., *La definitiva affermazione del principio di necessità nel diritto internazionale*, Napoli, 2004.

SCALESE, G., *La rilevanza delle scusanti nella teoria dell'illecito internazionale*, Napoli, 2008.

SCHULTE, C., *The Enforcement of Obligations Erga Omnes before the International Court of Justice, Procedural Law and the East Timor Judgment*, in KOUFA, K. (ED.), *Might and Right in International Relations*, Thessaloniki, 1999, pp. 531-544.

SCHWARZENBERGER, G., *International Jus Cogens*, in *Texas Law Review*, XLIII, 1965, pp. 455-478.

SCHWELB, EGON, *Some Aspects of International Jus Cogens as Formulated by the International Law Commission*, in *American Journal of International Law*, 1967, LXI, pp. 946-975.



SCOBBIE, I., *The Invocation of Responsibility for the Breach of 'Obligations under Peremptory Norms of General International Law'*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1201-1220.

SHAW, M.N., *International Law*, 5<sup>th</sup> edition, Cambridge, 2003.

SICILIANOS, L.A., *Les réactions décentralisées à l'illicite. Des contre-mesures à la légitime défense*, Paris, 1990.

SICILIANOS, L.-A., *The Classification of Obligations and the Multilateral Dimension of the Relations of International Responsibility*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1127-1145.

SICILIANOS, L.A., *La codification des contre-mesures par la Commission du droit international*, in *Revue belge de droit international*, 2005, XXXVIII, pp. 447-500.

SIMMA, B., *International Crimes: Injury and Countermeasures. Comments on Part 2 of the ILC Work on State Responsibility*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin/New York, 1989, pp. 283-315.

SIMMA, B., *From Bilateralism to Community Interest in International Law*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1994, VI, pp. 217-384.

SIMMA, B., *Of Planets and the Universe. Self-Contained Regimes in International Law*, in *European Journal of International Law*, 2006, XVII, pp. 483-529.

SIMON, D.; SICILIANOS, L.-A., *La contre-violence unilatérale. Pratiques étatiques et droit international*, in *Annuaire français de droit international*, 1986, XXXII, pp. 53-78.

SIMONEN, KATARIINA, *Internal Conflicts and Protection of Fundamental Human Rights as an Obligation Erga Omnes*, in *Finnish Yearbook of International Law*, 1999, x, pp. 191-208.

SINAGRA, A.; BARGIACCHI, P., *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Milano, 2009.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, *La responsabilité dans le système international : Colloque du Mans*, Paris, 1991.

SOREL, J.-M., *L'avenir du 'crime' en droit international à la lumière de l'expérience du jus cogens*, in *Polish Yearbook of International Law*, 1997-1998, XXIII, pp.69-85.

SPINEDI, M., *Les crimes internationaux de l'État dans les travaux de codification de la responsabilité des États entrepris par les Nations Unies*, Badia Fiesolana, 1984.

SPINEDI, M.; SIMMA, B., (EDS.), *United Nations Codification of State Responsibility*, New York/London/Rome, 1987.

SPINEDI, M., *Responsabilità internazionale*, in *Enc. Giur.*, Roma, vol. XXVII, 1991, pp. 1- 10.

SPINEDI, M., *From One Codification to Another: Bilateralism and Multilateralism in the Genesis of the Codification of the Law of Treaties and the Law of State Responsibility*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1099-1125.

SPINEDI, M.; GIANELLI, A.; ALAIMO M.L. (EDS.), *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione*, Milano, 2006.

STARACE, V., *La responsabilité résultant de la violation des obligations à l'égard de la communauté internationale*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1976-V, pp. 263-317.

STERN, B., *La responsabilité internationale aujourd'hui...demain...*, in *Perspectives du droit international et européen. Recueil d'études à la mémoire de Gilbert Apollis*, Paris, 1992, pp. 75-101.

STRUPP, K., *Eléments du Droit international public universel, européen et américain*, 2<sup>ème</sup> éd., 3 vols., Paris, 1930.

SZTUCKI, J., *Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties. A Critical Appraisal*, Wien/New York, 1974.

TAMS, C.J., *Do Serious Breaches Give Rise to Any Specific Obligations of the Responsible State?*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1161-1180.

TAMS, C.J., *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*, Cambridge, 2005.

TAVERNIER, *Harmonie et Contradictions dans l'évolution du droit de la responsabilité internationale*, in BEN ACHOUR, R.; LAGHMANI, S. (EDS.), *Harmonie et contradictions en droit international. Colloque des 11, 12, 13 avril 1996*, Paris, 1997, pp. 215-237.

TEN NAPEL, H.-M., *The Concept of International Crimes of States: Walking the Thin Line Between Progressive Development and Disintegration of the International Legal Order*, in *Leyden Journal of International Law*, 1988, I, pp. 149-169.

TOMUSCHAT, C., *International Crimes by States: An Endangered Species?*, in WELLENS, K., (ED.), *International Law: Theory and Practice. Essays in Honour of Eric Suy*, The Hague/Boston/London, 1998, pp. 253-274.

TOMUSCHAT, T.; THOUVENIN, J.-M. (EDS.), *The Fundamental Rules of the International Legal Order. 'Jus Cogens' and Obligations 'Erga Omnes'*, Leiden/Boston/The Hague, 2006.

TORRES BERNANDEZ, S., *Problems and Issues Raised by Crimes of States: An Overview*, in WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin/New York, 1989, pp. 271-279.

- TREVES, T., *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, 2005.
- TRIEPEL, H., *Völkerrecht und Landesrecht*, Leipzig, 1899.
- TÜRK, D., *Recognition of States: A Comment*, in *European Journal of International Law*, 1993, IV, pp. 66-71.
- VERDROSS, A., *Forbidden Treaties in International Law*, in *American Journal of International Law*, 1937, XXXI, pp. 571-577.
- VERDROSS, A., *Jus dispositivum and Jus Cogens in International Law*, in *American Journal of International Law*, 1966, LX, pp. 55-63.
- VERHOEVEN, J., *Droit des traités, réserves et ordre public (jus cogens)*, in *Journal des tribunaux*, 1994, CXIII, pp. 765-768.
- VERHOEVEN, J., *Jus cogens and Reservations or 'Counter-Reservations' to the Jurisdiction of the International Court of Justice*, in WELLENS, K., (ED.), *International Law: Theory and Practice. Essays in Honour of Eric Suy*, The Hague/Boston/London, 1998, pp. 195-208.
- VERMEER-KÜNZLI, A., *A Matter of Interest: Diplomatic Protection and State Responsibility 'Erga Omnes'*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 2007, LVI, pp. 553-581.
- VILLALPANDO, S.M., *L'émergence de la communauté internationale dans la responsabilité des États*, Paris, 2005.
- WAELEBROECK, O., *La cessation de l'acte illicite*, in *Revue belge de droit international*, 1990, XXIII, pp. 476-495.
- WEIL, P., *Le droit international en quête de son identité. Cours général de droit international public*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye*, 1992-VI, pp. 9-370.
- WEILER, J.; CASSESE, A.; SPINEDI, M. (EDS.), *International Crimes of States. A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, Berlin/New York, 1989, pp. 141-150.
- WYLER, E., *From 'State Crime' to Responsibility for 'Serious Breaches of Obligations under Peremptory Norms of General International Law'*, in *European Journal of International Law*, 2002, XIII, pp. 1147-1160.
- ZANGHÌ, C., *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, 2° ed., Torino, 2006.
- ZEMANEK, K., *New Trends in the Enforcement of Erga Omnes Obligations*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2000, IV, pp. 1-52.
- ZIMMERMANN, T., *Quelles normes impératives du droit international comme limite à l'exercice du droit d'initiative par le peuple?*, in *Aktuelle juristische Praxis*, 2007, XVI, pp. 748-760.

ZUPPI, A.L., *El derecho imperativo ('jus cogens') en el nuevo orden internacional*, in *El Derecho*, 1992, CXLVII, pp. 863-887.